

Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## PROSPETTO DI BASE

**per il programma Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta al pubblico di certificati denominati:**

**“UBI Banca Certificati Equity Protection”**

**“UBI Banca Certificati Equity Protection Short”**

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la “**Direttiva Prospetti**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il “**Regolamento Prospetti**”) così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019.

Il presente Prospetto di Base si compone dei seguenti documenti: (i) documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) incorporato mediante riferimento che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’**Emittente**” o la “**Banca**”) depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339694/19 del 12.06.2019; (ii) Nota Informativa (la “**Nota Informativa**”) sugli strumenti finanziari della tipologia certificati di investimento denominati “UBI Banca Certificati Equity Protection” e “UBI Banca Certificati Equity Protection Short” (collettivamente, i “**Certificati**” o “**Certificates**” e ciascuno un “**Certificato**”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Certificati; (iii) Nota di Sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascuna emissione di Certificati, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “**Condizioni Definitive**”) con la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sui Certificati può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, nonché delle Condizioni Definitive dell'Offerta di ciascun Certificato e di ogni eventuale Supplemento al Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Certificato.

**L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso e negli eventuali Supplementi e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo di cui esso fa parte, al settore di attività in cui opera e agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale rispettivamente del Documento di Registrazione, Capitolo 3, paragrafo 3.1, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e della Nota Informativa, Sezione 6, paragrafo 2 del presente Prospetto di Base.

Si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato:

1. Al 31 dicembre 2018 l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi, in termini lordi e netti, e dei crediti deteriorati sugli impieghi, in termini lordi e netti, risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente e i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema, riferiti alla stessa classe di appartenenza. Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, la BCE ha segnalato la necessità di aumentare il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso alla qualità del credito*", ai "*Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy*" del Documento di Registrazione.
2. In data 10 maggio 2017, l'Emittente ha perfezionato l'acquisizione (il "Contratto di Acquisizione") dalla Banca d'Italia (il "Venditore"), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le "Nuove Banche"). Il Gruppo UBI Banca, è esposto pertanto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., alla data del presente Prospetto di Base, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le "Old Banks") prima della risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche in esecuzione del programma di risoluzione definito da Banca d'Italia. Il Gruppo è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse ovvero al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.  
A tal riguardo, nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV Gestione Crediti S.p.A., ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali. Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziative idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche

S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018. Con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. In assenza di notificazione della sentenza, allo stato non effettuata (che comporterebbe un termine di impugnazione per Cassazione di 60 giorni dalla notificazione), la sentenza è soggetta al ricorso per Cassazione nell'ordinario termine semestrale decorrente dalla pubblicazione (e maggiorazione feriale). La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti ed ex obbligazionisti di Banca delle Marche e di Banca dell'Etruria e del Lazio. Per maggiori informazioni si rinvia a *"Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche"*, a *"Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrali"* del Documento di Registrazione.

3. In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 teneva conto della modifica del perimetro del Gruppo, aggiornando e implementando il Piano Industriale 2019/2020. Alla luce dello scenario macroeconomico atteso nel corso del 2019 significativamente diverso da quello previsto dal Piano Industriale in corso, del livello degli oneri operativi e qualità del credito già prossimi agli obiettivi previsti per il 2020 e del cambiamento di governance collegato all'adozione del modello monistico, in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, è stata annunciata, con pubblicazione attesa entro la fine del 2019 la predisposizione di un nuovo Piano Industriale che potrebbe presentare, in termini di ipotesi di realizzazione (scenario macroeconomico, azioni da intraprendere e target futuri) scostamenti rispetto al Piano Industriale 2017-2020. Per maggiori informazioni si rinvia a *"Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca"* del Documento di Registrazione.
4. Alla data del presente Prospetto di Base il Gruppo UBI Banca è coinvolto in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Prospetto di Base le indagini risultano in corso.

Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare tenutasi il successivo 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 contestando il presunto interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la "Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda" nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile. L'istruttoria dibattimentale è attualmente in corso e, per il momento, sono state calendarizzate udienze fino al dicembre 2019. In caso di eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. sarebbe

compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari*”, al “*Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell’Emittente*” del Documento di Registrazione.

5. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L’entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca.

In particolare, alla data del presente Prospetto di Base, il Gruppo UBI Banca è soggetto, fra gli altri, a:

- BCE "On-site inspection on Governance Process" con focus su *Governance Culture*, avviata da Banca Centrale Europea in data 9 maggio 2019.

Si rappresenta inoltre come il Gruppo UBI Banca sia in attesa di ricevere gli esiti relativamente ai seguenti accertamenti ispettivi recentemente conclusi:

- BCE “On-site inspection on Credit Quality Review” per i portafogli Retail e SME, per la quale Banca Centrale Europea ha comunicato, con lettera del 26 giugno 2018, l’avvio nel corso del mese di settembre. L’accertamento ha preso avvio in data 1° ottobre 2018 e si è concluso in data 15 febbraio 2019. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

- Banca d'Italia ispezione su Prestitalia avente ad oggetto "Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione". L'accertamento ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

- Banca d'Italia "Verifica sportellare in materia di trasparenza". L'ispezione avviata in data 17 settembre 2018 è stata articolata su n. 20 dipendenze della Banca e si è conclusa il 16 novembre. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

- Con comunicazione del 14 novembre 2018 Consob ha reso noto l’avvio di una verifica ispettiva presso la Capogruppo in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. L’attività del team ispettivo risulta conclusa e la Banca è in attesa delle risultanze dei controlli effettuati.

Si comunica inoltre di avere recentemente ricevuto gli esiti ispettivi con riguardo a:

- BCE “On-site inspection on Targeted Review on Internal Models” con perimetro sui modelli Corporate Other e Corporate SME, per la quale Banca Centrale Europea ha comunicato, con lettera del 12 luglio 2018, l’avvio nel corso del mese di settembre. L’accertamento ha preso avvio il 10 settembre 2018 e si è concluso in data 23 novembre. Il 30 gennaio 2019 è pervenuto il Draft Report, discusso nell’ambito dell’exit meeting del 4 febbraio, in relazione al quale la Banca ha trasmesso le proprie osservazioni in data 15 febbraio. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. La Banca è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

- BCE “On-site inspection on Internal governance and risk management” con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell’evoluzione regolamentare, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 28 marzo 2018. Le verifiche hanno avuto inizio il 7 maggio e si sono concluse il 27 luglio 2018. L’accertamento si è concluso il 27 luglio 2018 e gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell’“exit meeting” del 14 novembre. In seguito alle considerazioni della Banca trasmesse in data 29 novembre, BCE ha inviato il Final Report il successivo 21 dicembre. In data 6 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la draft Follow up letter i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con le evidenze già emerse nel Final Report. In data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca trasmetterà un action plan entro il prossimo 14 giugno volto a risolvere le problematiche identificate durante l’ispezione.

- BCE “On-site inspection on Targeted review of Internal Models” con perimetro sul modello Retail - Secured by real estate non-SME, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 22 dicembre 2017. L’ispezione in loco ha avuto luogo dal 19 febbraio al 4 maggio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell’“exit meeting” del 6 settembre e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il 20 settembre. Il successivo 31 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 29 marzo 2019 è pervenuta la Draft Decision di BCE a fronte della quale la Banca ha comunicato le proprie osservazioni il successivo 12 aprile. Si rimane in attesa della Final Decision.

- BCE “On-site inspection on Internal model” per l’approvazione dell’estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo, il cui avvio è stato comunicato da BCE con



lettera del 6 aprile 2018. Le verifiche hanno avuto inizio in loco il 14 maggio e si sono concluse il 3 agosto 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'“exit meeting” dell'11 ottobre e la Banca ha trasmesso all'Autorità le proprie considerazioni il successivo 22 ottobre. In data 26 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 18 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la Decision finale di BCE, con l'autorizzazione ad applicare – a partire dalle segnalazioni di Vigilanza del 31 marzo 2019 – i nuovi modelli (estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche, nonché estensione progressiva del perimetro IRB al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving). In data 12 aprile la Banca ha trasmesso a BCE l'action plan per la risoluzione entro la fine del 2020 dei rilievi comunicati dalla Vigilanza, rispetto al quale, a partire da fine giugno 2019 e con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere uno status report.

- BCE “On-site inspection on Credit and Counterparty Risk Management and Risk Control System”. Le verifiche – riguardanti il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor) – hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'“exit meeting” del 7 maggio 2018 e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il successivo 18 maggio. Il 25 giugno è pervenuto dall'Autorità il report con l'esito definitivo. La Banca ha ricevuto in data 4 settembre 2018 il draft della Follow up Letter in cui sono rappresentati, in versione bozza, i Findings rilevati. I contenuti della risposta della Banca, trasmessa a BCE il 20 settembre, sono stati discussi con la Vigilanza nell'ambito del “closing meeting” effettuato il 18 ottobre. In seguito alla ricezione in data 30 novembre della Final Follow up Letter, la Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre e l'action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 è stato trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il 31 marzo 2019.

- BCE Thematic review “Profitability drivers – Business Model and Profitability” Con riferimento agli ambiti attinenti la Thematic review BCE su “Profitability drivers – Business Model and Profitability”, si segnala che la Banca ha ricevuto, nell'ambito dell'interlocuzione continua in tema di Business Model Adequacy, le evidenze dell'Autorità di Vigilanza. Al riguardo, proseguono le attività lanciate dalla Banca per il superamento di tali evidenze e delle osservazioni tempo per tempo ricevute dall'Autorità sulla stessa tematica.

- Accertamento ispettivo di Banca d'Italia, avviato il 6 novembre 2017, volto a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio; nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. L'ispezione si è conclusa il 14 febbraio 2018. In data 17 aprile 2018 Banca d'Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio in data 15 giugno 2018 ed ha inviato il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l'indicazione della relativa tempistica di completamento (“Piano”). Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d'Italia ha notificato un provvedimento concernente l'applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d'Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all'art. 145, comma 4, TUB.

Si segnala, altresì, che trimestralmente vengono inviati alla Vigilanza aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle azioni di mitigazione in corso, l'ultimo dei quali è stato trasmesso in data 6 maggio 2019 con riferimento al 31 marzo 2019.

Il 25 gennaio, è pervenuta da Banca d'Italia una comunicazione con cui la Vigilanza chiede di prevedere tempi più stringenti, che non vadano comunque oltre il 2019, per il completamento dell'intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l'evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall'Autorità, predisponendo una nuova pianificazione dei lavori, comunicata alla Banca d'Italia in data 8 febbraio 2019.

UBI Banca dovrà fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019, in relazione alle quali l'Autorità di Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.

Infine, con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento

origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i “Conflitti d’interesse”. In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d’Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni in data 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d’Italia ha comunicato che – valutati gli atti della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Direttorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all’iter sanzionatorio. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza*” del Documento di Registrazione.

6. Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Al 31 marzo 2019 l’esposizione complessiva in titoli di stato italiani risulta pari a 9,5 miliardi di euro (il 7,53% del totale attivo); l’esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) è pari a 14,8 miliardi di euro (l’11,65% del totale attivo). Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall’Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi all’esposizione del Gruppo al debito sovrano*” del Documento di Registrazione.
7. Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni approvata con delibera dell’assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, a seguito dell’udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti sul giudizio avente ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni (*inter alia*, l’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Mentre il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle predette previsioni normative. UBI Banca è in conseguenza parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi alla riforma delle banche popolari*” del Documento di Registrazione .
8. I Certificati sono strumenti finanziari derivati caratterizzati da una rischiosità anche molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità degli stessi. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario.. Per maggiori informazioni si rinvia a “*Rischi connessi alla complessità dei Certificati*” riportato al paragrafo “2. Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
9. L’investimento nei Certificati che non prevedono la protezione totale del capitale comporta il rischio di perdita parziale del capitale investito, in misura corrispondente alla parte non protetta del medesimo, in caso di andamento sfavorevole per l’investitore del Sottostante dei Certificati. Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio di perdita parziale del capitale investito*” riportato al paragrafo “2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
10. L’investimento nei Certificati, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della durata dei Certificati, l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. “bail-in” – o “salvataggio interno” – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. “bail-in” l’investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

informazioni si rinvia al “*Rischio connesso al ricorso al bail in*”, al “*Rischio di credito per l'investitore*” e al “*Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati*” riportati al paragrafo “2 “Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

# INDICE

<b>GLOSSARIO.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>20</b>
1. PERSONE RESPONSABILI	20
1.1. Indicazione delle persone responsabili	20
1.2. Dichiarazione di responsabilità	20
<b>SEZIONE 2 – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA .....</b>	<b>21</b>
<b>SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI .....</b>	<b>22</b>
<b>SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>84</b>
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE	84
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI	84
<b>SEZIONE 5 – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....</b>	<b>85</b>
<b>SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA .....</b>	<b>86</b>
1. PERSONE RESPONSABILI	87
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	88
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	99
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione/all’offerta	99
3.2 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi	99
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	100
4.1 Informazione relative agli strumenti finanziari	100
4.1.1 Descrizione delle caratteristiche essenziali dei Certificati	100
4.1.2 Incidenza del valore del sottostante sul valore dei Certificati	105
4.1.3 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati	105
4.1.4 Forma e circolazione dei Certificati	106
4.1.5 Valuta	106
4.1.6 Ranking	106
4.1.7 Diritti connessi ai Certificati	107
4.1.8 Autorizzazioni	109
4.1.9 Data di emissione	109
4.1.10 Restrizioni alla libera negoziabilità	109
4.1.11 Data di Scadenza e Data di Esercizio	110
4.1.12 Modalità di regolamento	110
4.1.13 Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo	110
4.1.14 Regime fiscale	120
4.2 Informazioni relative al Sottostante	124
4.2.1 Prezzo di esercizio	124
4.2.2 Descrizione del Sottostante	124
4.2.3 Sconvolgimenti di Mercato	125
4.2.4 Eventi Rilevanti relativi al Sottostante	126
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA	132
5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta	132
5.1.1 Condizioni alle quali l’offerta è subordinata	132
5.1.2 Ammontare totale dell’emissione / dell’offerta	132
5.1.3 Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione	132
5.1.4 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione	133
5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Certificati	134
5.1.6 Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell’offerta	134
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	134
5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati	134
5.2.2 Comunicazione agli Investitori dell’importo dei Certificati assegnati	134
5.3 Fissazione del Prezzo	134
5.3.1 Prezzo al quale saranno offerti gli strumenti, modalità di determinazione del prezzo e procedura di comunicazione	134
5.3.2 Ammontare delle <i>spese ed imposte specificamente</i> a carico del sottoscrittore	135



5.4	Collocamento e sottoscrizione	135
5.4.1	Coordinatori dell'offerta e Collocatori	135
5.4.2	Agente per i Pagamenti	135
5.4.3	Accordi di sottoscrizione/collocamento	135
5.4.4	Data di conclusione degli accordi di sottoscrizione/collocamento	135
5.4.5	Agente di Calcolo	135
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	136
6.1.	Negoziazione e impegni dell'Emittente	136
6.2.	Altri mercati di negoziazione	136
6.3.	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	136
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	137
7.1.	Consulenti legati all'emissione	137
7.2.	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti	137
7.3.	Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa	137
7.4.	Informazioni provenienti da terzi	137
7.5.	Informazioni successive all'emissione	137
<b>SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE .....</b>		<b>138</b>

## GLOSSARIO

"**Agente di Calcolo**" indica l'Emittente ovvero il diverso soggetto la cui identità è indicata nelle Condizioni Definitive.

"**Ammontare Totale**" indica l'ammontare totale dei Certificati oggetto dell'Offerta, espresso in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive.

"**Avviso Integrativo**" indica il documento - da pubblicarsi al termine del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB - nel quale saranno indicati i seguenti dati definitivi (ove applicabili): il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Cap, il Livello Strike, il Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, gli effettivi Giorni di Valutazione all'Emissione per la determinazione del Valore Iniziale, i Prezzi di Riferimento rilevati nei medesimi Giorni di Valutazione all'Emissione, e nel caso di Basket, i Pesì Assoluti.

"**Autocallable**" indica la caratteristica che potrà essere prevista nelle relative Condizioni Definitive secondo la quale i Certificati possono scadere anticipatamente a seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

"**Basket**" indica il basket, composto da due o più attività finanziarie tra quelle indicate alla definizione di "Sottostante", che potrà costituire il Sottostante dei Certificati. I componenti del Basket sono individuati di volta in volta nelle Condizioni Definitive, i Pesì Percentuali sono indicati nelle relative Condizioni Definitive e i Pesì Assoluti sono indicati nell'Avviso Integrativo. Il Prezzo di Riferimento del Basket è la media ponderata per i Pesì Assoluti dei Prezzi di Riferimento di ciascuna attività finanziaria componente il Basket.

"**Basket Worst Of**" indica il basket, composto da due o più attività finanziarie tra quelle indicate alla definizione di "Sottostante", che può costituire il Sottostante dei Certificati. I componenti del Basket Worst Of sono individuati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Riferimento del Basket Worst Of è il Prezzo di Riferimento del componente che ha registrato la peggiore Variazione Percentuale (criterio del c.d. worst-of). I Prezzi di Riferimento dei componenti del Basket Worst Of sono calcolati applicando le regole di rilevazione di ciascuno di essi.

"**Basket Best Of**" indica il basket, composto da due o più attività finanziarie tra quelle indicate alla definizione di "Sottostante", che può costituire il Sottostante dei Certificati. I componenti del Basket Best Of sono individuati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Il Prezzo di Riferimento del Basket Best Of è il Prezzo di Riferimento del componente che ha registrato la migliore Variazione Percentuale (criterio del c.d. best-of). I Prezzi di Riferimento dei componenti del Basket Best Of sono calcolati applicando le regole di rilevazione di ciascuno di essi.

"**Cap**", qualora sia previsto, è indicato nelle Condizioni Definitive come valore percentuale sempre superiore o uguale a 100%. Nel caso in cui la Partecipazione sia pari a 100%, il Cap coincide con il Livello Percentuale Cap.

"**Cap Cedole Digitali**", qualora sia previsto, è indicato nelle Condizioni Definitive come valore percentuale e corrisponde al valore massimo che può assumere la somma delle Cedole Digitali i-esime pagabili dal Certificato.

"**Cedola Digitale i-esima**", qualora sia prevista, è indicata nelle Condizioni Definitive come valore percentuale, da applicarsi al Valore Nominale, per determinare l'Importo Digitale i-esimo, a cui ha diritto ciascun Portatore al Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo se si verifica l'Evento Cedola Digitale i-esimo. La successione temporale delle Cedole Digitali è definita da una numerazione progressiva i, che va da 1 a I. Per ogni tempo i, a cui corrisponde un Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale, possono essere previste più Soglie Cedola Digitale. In tal caso, per ogni tempo i, il numero di Soglie Cedola Digitale è definito da una numerazione progressiva k, che va da 1 a K.

"**Cedola Non Condizionata m-esima**", qualora sia prevista, è indicata nelle Condizioni Definitive come valore percentuale sempre maggiore di zero da applicarsi al Valore Nominale, indipendentemente dall'andamento del Sottostante, in corrispondenza delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima. La Cedola Non Condizionata m-esima può assumere, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, un valore diverso in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima.

"**Certificates**" o "**Certificati**" indica i certificati che saranno di volta in volta offerti ai sensi del Programma, che potranno essere della tipologia (i) Equity Protection e (ii) Equity Protection Short.

"**Codice ISIN**" corrisponde al codice indicato come tale nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie di Certificati.

"**Condizioni Definitive**" indica il documento, redatto secondo il modello di cui all'Appendice A della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi alle singole offerte di Certificati da effettuarsi sulla base della presente Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro l'inizio dell'Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e depositato presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo nonché, ove previsto, sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Collocatori.

"**CONSOB**" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

"**Data di Emissione**" indica, per ogni serie di Certificati, la data in cui i Certificati sono emessi, indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.

"**Data di Esercizio**" indica la data in cui i Certificati si intendono esercitati automaticamente e coincide con il Giorno di Valutazione Finale dei Certificati o, nel caso di Certificati con caratteristica Autocallable qualora si verifichi l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, con il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.1.7 ("Diritti connessi ai Certificati") della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base).

"**Data/e di Pagamento Importo Non Condizionato m-esimo**" corrisponde alla data ovvero, nel caso di più date, a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza della quale/delle quali viene pagato l'Importo Non Condizionato m-esimo.

"**Data di Rimborso Anticipato**" coincide, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, con il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo in cui si verifica un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

"**Data di Scadenza**" corrisponde alla data oltre la quale i Certificati perdono di validità e, con riferimento a ciascuna serie di Certificati, è indicata come tale nelle Condizioni Definitive.

"**Direttiva Prospetto**" indica la Direttiva n. 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, così come successivamente modificata ed integrata.

"**Divisa di Riferimento**" indica la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante ed è riportata nelle Condizioni Definitive. Qualora la valuta in cui è espresso il valore del Sottostante sia diversa dall'Euro, il Certificato è di tipo Quanto. Nel caso di Certificati Quanto, il Sottostante è sempre, per convenzione, espresso in Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità della valuta in cui è espresso il Sottostante = 1 Euro e la Divisa di Riferimento sarà pertanto l'Euro.

"**Effetto Memoria**" indica la caratteristica che potrà essere prevista nelle Condizioni Definitive nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo e secondo la quale il Portatore riceverà le Cedole Digitali i-esime non corrisposte in precedenza a causa del mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, a meno che non siano già state corrisposte a seguito del verificarsi dell'Effetto Memoria in un Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo precedente.

"**Emittente**" indica Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo.

"**Equo Valore di Mercato dei Certificati**" indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente di Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento utile, nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o Eventi Rilevanti, come definiti al Paragrafo 4.2.4 ("Eventi relativi al Sottostante") della Nota

Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base), al verificarsi di determinate condizioni. L'Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

**"Evento Cedola Digitale i-esimo"** indica l'evento che si verifica quando, nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è uguale o superiore, ovvero superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive per i Certificati Equity Protection, è uguale o inferiore, ovvero inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive per i Certificati Equity Protection Short, al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo. Con riferimento ai Certificati su Basket Worst Of, l'Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica quando il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of che ha registrato la peggiore Variazione Percentuale (calcolata tra il suo Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo ed il suo Valore Iniziale) sia uguale o superiore, o superiore, ovvero uguale o inferiore, o inferiore nel caso dei Certificati Equity Protection Short, al suo Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo. Con riferimento ai Certificati su Basket Best Of, l'Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica quando il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Best Of che ha registrato la migliore Variazione Percentuale (calcolata tra il suo Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo ed il suo Valore Iniziale) sia uguale o superiore, o superiore, ovvero uguale o inferiore, o inferiore nel caso dei Certificati Equity Protection Short, al suo Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo.

Nel caso in cui per ciascun tempo i siano presenti non un solo Livello Soglia Cedola ma K (pari o superiore a 2) Livelli Soglia Cedola, il verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo conferisce al Portatore il diritto di ottenere unicamente l'Importo Digitale i,k-esimo corrispondente al più alto Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo raggiunto o superato, ovvero superato a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero al più basso Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo raggiunto o superato, ovvero superato a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, nel caso di Equity Protection Short. Nel caso in cui K sia pari o superiore a 2, se il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è, ad esempio, pari o superiore al Livello Soglia Cedola Digitale i,2, l'Evento Cedola Digitale i-esimo conferisce al Portatore il diritto di ottenere unicamente l'Importo Digitale i,2. Qualora sia previsto il Cap Cedole Digitali, nel caso in cui il verificarsi di più Eventi Cedola Digitale determini il raggiungimento di tale Cap Cedole Digitali, non è possibile che si verifichino ulteriori Eventi Cedola Digitale, successivi all'Evento Cedola Digitale che ha determinato il raggiungimento del Cap.

**"Evento di Rimborso Anticipato n-esimo"** indica, nel caso dei Certificati con caratteristica Autocallable, l'evento che si verifica quando, il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo è pari o superiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, ovvero pari o inferiore nel caso di Certificati Equity Protection Short. Con riferimento ai Certificati su Basket Worst Of, l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica quando il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo del componente del Basket Worst Of che ha registrato la peggiore Variazione Percentuale (calcolata tra il suo Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e il suo Valore Iniziale) sia pari o superiore al suo Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, ovvero pari o inferiore nel caso di Certificati Equity Protection Short. Con riferimento ai Certificati su Basket Best Of, l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica quando il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo del componente del Basket Best Of che ha registrato la migliore Variazione Percentuale (calcolata tra il suo Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e il suo Valore Iniziale) sia pari o superiore al suo Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, ovvero pari o inferiore nel caso di Certificati Equity Protection Short. A seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, i Portatori riceveranno l'Importo di Liquidazione pari al prodotto tra il Valore Nominale e l'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo, i Certificati si riterranno esercitati e nessun ulteriore importo sarà corrisposto ai Portatori.

**"Giorno di Definizione"** indica per ogni serie di Certificati con Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, la data indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive. È la data in cui vengono definiti il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Strike (ove previsto), il Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo (ove previsto), il Livello Cap (ove previsto), il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo (ove previsto), la Cedola Digitale i-esima (ove prevista), la Cedola Non Condizionata m-esima (ove prevista) e, nel caso di Basket, i Pesi Assoluti.

**"Giorno di Negoziazione"** indica:

1. per ciascun Sottostante diverso da un Indice o da un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
2. qualora il Sottostante sia un Indice o da un Tasso di Interesse, un qualsiasi giorno in cui l'Indice o il Tasso di Interesse sia pubblicato dall'Istituto di Riferimento. Laddove in uno di tali giorni abbia luogo uno Sconvolgimento di Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione;
3. per ciascun Basket, Basket Worst Of, Basket Best Of, il giorno che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i componenti del basket secondo le regole riportate ai precedenti punti (1) e (2).

**"Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato n-esimo"** è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

**"Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo"** è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

**"Giorno di Pagamento Finale"** è fissato entro cinque Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale ovvero coincide con il giorno indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

**"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo"** rappresenta ciascuna delle date che vengono indicate come tali nelle Condizioni Definitive ovvero ciascuna delle date comprese in un periodo indicato nelle Condizioni Definitive per la determinazione dell'Evento Cedola Digitale i-esimo. Se un Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, entro 8 Giorni Lavorativi successivi ovvero entro 8 Giorni Lavorativi successivi all'ultimo giorno del periodo indicato nelle Condizioni Definitive. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket o un Basket Worst Of o un Basket Best Of, se un Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo non è un Giorno di Negoziazione per uno dei componenti del Basket, o del Basket Worst Of o del Basket Best Of, lo stesso deve intendersi sostituito, solo con riferimento a quel componente del Basket, o del Basket Worst Of o del Basket Best Of (e fermi restando dunque i giorni che siano Giorni di Negoziazione per i restanti componenti del Basket o del Basket Worst Of o del Basket Best Of), dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, entro 8 Giorni Lavorativi successivi ovvero entro 8 Giorni Lavorativi successivi all'ultimo giorno del periodo indicato nelle condizioni Definitive, fermi restando i Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo dei restanti componenti del Basket o del Basket Worst Of o del Basket Best Of.

**"Giorno/i di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo"** corrisponde, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo. Se il Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, entro 8 Giorni Lavorativi successivi. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket, un Basket Worst Of o un Basket Best Of, se uno dei Giorni di Rilevazione per il Rimborso Anticipato n-esimo non è un Giorno di Negoziazione per un componente del Basket, del Basket Worst Of o del Basket Best Of, lo stesso deve intendersi sostituito, solo con riferimento a tale componente (e fermi restando dunque i giorni che siano Giorni di Negoziazione per i restanti componenti del Basket, del Basket Worst Of o del Basket Best Of), dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, entro 8 Giorni Lavorativi successivi, fermi restando i Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo dei restanti componenti del Basket, del Basket Worst Of o del Basket Best Of.

**"Giorno/i di Valutazione all'Emissione"** corrisponde a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive e nell'Avviso Integrativo. Se uno dei Giorni di Valutazione all'Emissione non è un Giorno di Negoziazione lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Valutazione all'Emissione, entro 20 Giorni Lavorativi Successivi e i Giorni di Valutazione all'Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket, un Basket Worst Of o un Basket Best Of, se uno dei Giorni di Valutazione all'Emissione non è un Giorno di Negoziazione per un componente del Basket, del Basket Worst Of o del Basket Best Of, lo stesso deve intendersi sostituito solo con riferimento a tale componente (e fermi restando dunque i giorni che siano Giorni di Negoziazione per i restanti componenti del Basket, del Basket Worst Of o del Basket Best Of), dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Valutazione all'Emissione, entro 20 Giorni Lavorativi Successivi, e i Giorni di Valutazione all'Emissione successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Valutazione all'Emissione dei restanti componenti del Basket, del Basket Worst Of o del Basket Best Of.

**"Giorno/i di Valutazione alla Scadenza"** corrisponde a ciascuna delle date indicate come tali nelle Condizioni Definitive. Se uno dei Giorni di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione, lo stesso deve intendersi sostituito dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Valutazione alla Scadenza, entro 20 Giorni Lavorativi Successivi e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi. Nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket, un Basket Worst Of o un Basket Best Of, se uno dei Giorni



di Valutazione alla Scadenza non è un Giorno di Negoziazione per un componente del Basket, del Basket Worst Of o del Basket Best Of, lo stesso deve intendersi sostituito, solo con riferimento a tale componente (e fermi restando dunque i giorni che siano Giorni di Negoziazione per i restanti componenti del Basket, del Basket Worst Of o del Basket Best Of), dal primo Giorno di Negoziazione successivo, che non sia già Giorno di Valutazione alla Scadenza, entro 20 Giorni Lavorativi Successivi, e i Giorni di Valutazione alla Scadenza successivi sono sostituiti dal primo Giorno di Negoziazione successivo a ciascuno di essi, fermi restando i Giorni di Valutazione alla Scadenza dei restanti componenti del Basket, del Basket Worst Of o del Basket Best Of. In caso di Sconvolgimenti di Mercato, l'Agente di Calcolo provvederà secondo le modalità descritte al Paragrafo 4.2.3 ("Sconvolgimenti di Mercato") della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base).

**"Giorno di Valutazione Finale"** coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Valutazione alla Scadenza ed è indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Valutazione alla Scadenza, il Giorno di Valutazione Finale coinciderà con tale giorno. Nel caso di Sottostante rappresentato da un Tasso di Interesse, il Giorno di Valutazione Finale coincide con il secondo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Scadenza.

**"Giorno di Valutazione Iniziale"** coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Valutazione all'Emissione ed è indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Valutazione all'Emissione, il Giorno di Valutazione Iniziale coinciderà con tale giorno. Nel Giorno di Valutazione Iniziale vengono definiti il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Strike (ove previsto), il Livello Cap (ove previsto), il Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo (ove previsto), e limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo e, nel caso di Basket, i Pesì Assoluti.

**"Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo"** coincide con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo ed è indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo coinciderà con tale giorno. Nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, l'Agente di Calcolo verificherà il ricorrere dell'Evento Cedola Digitale i-esimo.

**"Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo"** coincide, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, con l'ultimo, in ordine temporale crescente, dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo ed è indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Qualora sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo coinciderà con tale giorno. Nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, l'Agente di Calcolo verificherà il ricorrere dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

**"Giorno Lavorativo"** indica un qualsiasi giorno in cui le banche siano aperte al pubblico a Milano, Monte Titoli S.p.A. sia operativa e sia funzionante il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System o TARGET 2).

**"I"** indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale previsti ed indicati come tali nelle Condizioni Definitive per i che va da 1 a I.

**"Importo di Liquidazione"** indica l'importo che sarà corrisposto al Portatore dei Certificati dall'Emittente, calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.13 ("Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo") della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base).

**"Importo Digitale i-esimo"** indica l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore in corrispondenza del Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo, laddove si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo. Per ogni tempo  $i$ , a cui corrisponde un Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale, possono essere previste più Soglie Cedola Digitale. In tal caso, per ogni tempo  $i$ , il numero di Soglie Cedola Digitale è definito da una numerazione progressiva  $k$ , che va da 1 a  $K$ . L'Importo Digitale i-esimo, ovvero  $i,k$ -esimo nel caso in cui  $K$  sia uguale o superiore a 2, è calcolato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo secondo le modalità descritte al Paragrafo 4.1.13 ("Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo") della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base). Qualora sia previsto il Cap Cedole Digitali, nel caso in cui il verificarsi di più Eventi Cedola Digitale determini il raggiungimento di tale Cap Cedole Digitali, non è possibile che si verifichino ulteriori Eventi Cedola Digitale, successivi all'Evento Cedola Digitale che ha determinato il raggiungimento del Cap. Pertanto al Portatore non è riconosciuto alcun Importo Digitale ulteriore rispetto agli Importi Digitali che gli sono stati riconosciuti fino al tempo  $i$ , incluso il tempo  $i$ , in corrispondenza del quale si è verificato l'Evento Cedola Digitale che ha determinato il raggiungimento del Cap.

**"Importo di Rimborso Anticipato n-esimo"** indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo. L'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo è calcolato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo secondo le modalità descritte al Paragrafo 4.1.13 ("Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo") della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base).

**"Importo Minimo Sottoscrivibile"** indica l'importo minimo in Euro sottoscrivibile dei Certificati indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

**"K"** qualora per un Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo sia prevista più di una Soglia Cedola Digitale, indica il numero di Soglie Cedola Digitale, indicate come tali nelle Condizioni Definitive, previste per ciascun Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo per k che va da 1 a K.

**"Livello Cap"**, qualora sia previsto il Cap, è indicato nell'Avviso Integrativo. Il Livello Cap è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e corrisponde al prodotto tra il Livello Percentuale Cap e il Valore Iniziale. In caso di Certificati su Basket Worst Of e Basket Best Of, il Livello Cap è specificamente calcolato per ciascuna attività finanziaria componente il Basket Worst Of e il Basket Best Of ed indicato nell'Avviso Integrativo, e corrisponde, per ciascun componente di tale Basket Worst Of e Basket Best Of, al prodotto tra il suo Valore Iniziale e il Livello Percentuale Cap. Il Livello Cap è quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l'Importo di Liquidazione massimo cui può aver diritto il Portatore dei Certificati. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, il Livello Cap è indicato nelle Condizioni Definitive ed è calcolato il Giorno di Definizione.

**"Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo"** indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore indicato nell'Avviso Integrativo, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e corrispondente al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esima ed il Valore Iniziale. In caso di Certificati su Basket Worst Of e Basket Best Of, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è specificamente calcolato per ciascuna attività finanziaria componente il Basket Worst Of e il Basket Best Of ed indicato nell'Avviso Integrativo, e corrisponde, per ciascun componente di tale Basket Worst Of e Basket Best Of, al prodotto tra il suo Valore Iniziale e la Soglia di Rimborso Anticipato n-esima. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è indicato nelle Condizioni Definitive ed è calcolato il Giorno di Definizione.

**"Livello di Protezione"** è il valore indicato nell'Avviso Integrativo, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e corrispondente al prodotto tra la Percentuale di Protezione e il Valore Iniziale. In caso di Certificati su Basket Worst Of e Basket Best Of, il Livello di Protezione è specificamente calcolato per ciascuna attività finanziaria componente il Basket Worst Of e il Basket Best Of ed indicato nell'Avviso Integrativo, e corrisponde, per ciascun componente di tale Basket Worst Of e Basket Best Of, al prodotto tra il suo Valore Iniziale e la Percentuale di Protezione. Il Livello di Protezione è quindi il valore di riferimento del Sottostante per determinare l'Importo di Liquidazione minimo cui può aver diritto il Portatore dei Certificati. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse, il Livello di Protezione è indicato nelle Condizioni Definitive ed è calcolato il Giorno di Definizione.

**"Percentuale di Protezione"** è la percentuale specificata di volta in volta nelle Condizioni Definitive. In caso di Certificati Equity Protection è pari o inferiore a 100%, in caso di Certificati Equity Protection Short è pari o superiore a 100%.

**"Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo"** è il valore indicato nell'Avviso Integrativo, calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e corrispondente al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i-esima e il Valore Iniziale. In caso di Certificati su Basket Worst Of e Basket Best Of, il Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo è specificamente calcolato per ciascuna attività finanziaria componente il Basket Worst Of e il Basket Best Of ed indicato nell'Avviso Integrativo e corrisponde, per ciascun componente di tale Basket Worst Of e Basket Best Of, al prodotto tra il suo Valore Iniziale e la Soglia Cedola Digitale i-esima. Nel caso in cui in corrispondenza del tempo i siano presenti non una sola Soglia Cedola ma K (pari o superiore a 2) Soglie Cedola, sono conseguentemente indicati nell'Avviso Integrativo K Livelli Soglia Cedola Digitale i,k-esimi ciascuno dei quali calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e corrispondente al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i,k-esima e il Valore Iniziale. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo è indicato nelle Condizioni Definitive ed è calcolato il Giorno di Definizione.

**"Livello Percentuale Cap"** indica, qualora sia previsto il Cap, il valore percentuale specificato nelle Condizioni Definitive. In caso di Certificati Equity Protection è pari o superiore a 100% mentre in caso di Certificati Equity Protection Short è pari o inferiore al 100% ed è determinato come specificato al paragrafo 4.1.13 (Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo). Nel caso in cui la Partecipazione sia pari a 100%, il Livello Percentuale Cap coincide con il Cap.

**"Livello Strike"**, qualora sia previsto lo Strike, è il valore indicato nell'Avviso Integrativo calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale e corrispondente al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike. In caso di Certificati su Basket Worst Of e Basket Best Of, il Livello Strike è specificamente calcolato per ciascuna attività finanziaria componente il Basket Worst Of e il Basket Best Of e corrisponde al prodotto tra il suo Valore Iniziale e lo Strike. Nei casi di Certificati con Sottostante rappresentato da un Tasso di Interesse, il Livello Strike è indicato nelle Condizioni Definitive ed è calcolato il Giorno di Definizione.

**"Lotto Minimo di Esercizio" o "Lotto Minimo"** indica il numero minimo di Certificati per il quale è consentito l'esercizio specificato nelle Condizioni Definitive.

**"M"** indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima previste ed indicate come tali nelle Condizioni Definitive, per m che va da 1 a M.

**"Mercato Correlato"** indica, per ciascuna Merce, sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket, un basket Worst Of o un Basket Best Of, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o futures su tale Merce, come stabilito dall'Agente di Calcolo.

**"Mercato Derivato di Riferimento"** indica, per ciascuna Azione, sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket un basket Worst Of o un Basket Best Of, il mercato regolamentato degli strumenti derivati sul quale sono quotati contratti di opzione o contratti a termine aventi ad oggetto l'Azione, come stabilito dall'Agente di Calcolo.

**"Mercato di Riferimento"** indica il mercato regolamentato cui fa riferimento ciascun Sottostante diverso da un Indice o un Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket un basket Worst Of o un Basket Best Of, indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

**"N"** indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo previsti ed indicati come tali nelle Condizioni Definitive, per n che va da 1 a N.

**"NAV"** (Net Asset Value) indica il valore del patrimonio netto per azione o quota di ciascun Fondo, sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket un basket Worst Of o un Basket Best Of, come calcolato e pubblicato dalla SGR o da altro soggetto per conto della SGR.

**"Partecipazione"** corrisponde al valore percentuale, sempre maggiore dello 0%, indicato come tale nelle Condizioni Definitive. Tale percentuale indica il grado di partecipazione alla performance del Sottostante come indicato al Paragrafo 4.1.13 ("Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo") della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base).

**"Periodo di Offerta"** indica il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive, nel quale è possibile sottoscrivere i Certificati.

**"Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima"** indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore percentuale, sempre superiore o pari a 100%, riportato nelle Condizioni Definitive, utilizzato per la determinazione dell'Importo di Liquidazione a cui ha diritto ciascun Portatore dei Certificati in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

**"Peso Assoluto"**, qualora il Sottostante sia un Basket, corrisponde al numero di quote di ciascun componente del Basket. I Pes Assoluti sono indicati nell'Avviso Integrativo. Il Peso Assoluto di ciascun componente del Basket è calcolato dividendo il Valore Iniziale del Basket per il Prezzo di Riferimento del componente del Basket rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale, il tutto moltiplicato per il suo Peso Percentuale ovvero, in caso di più Giorni di Valutazione all'Emissione, dividendo il Valore Iniziale del Basket per la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento del componente del

Basket rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione e calcolati nel Giorno di Valutazione Iniziale, il tutto moltiplicato per il suo Peso Percentuale.

"**Peso Percentuale**", qualora il Sottostante sia un Basket, corrisponde alla percentuale indicata come tale nelle Condizioni Definitive per ciascun componente del Basket.

"**Portatore**" indica il portatore dei Certificati.

"**Prezzo di Emissione**" è il prezzo in Euro, indicato nelle Condizioni Definitive, al quale sono emessi i Certificati e al quale è possibile sottoscrivere i Certificati durante il Periodo di Offerta.

"**Prezzo di Riferimento**" indica in relazione a ciascuna attività finanziaria, sia in quanto singolarmente il Sottostante dei Certificati sia in quanto componente del Basket o del Basket Worst Of o del Basket Best Of Sottostante dei Certificati::

- i) con riferimento alle Azioni Italiane, il prezzo di riferimento dell'azione, come definito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., rilevato dall'Agente di Calcolo;
- ii) con riferimento alle Azioni Estere, il prezzo di chiusura dell'azione rilevato dall'Agente di Calcolo sul Mercato di Riferimento;
- iii) con riferimento agli Indici gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. ha stipulato appositi accordi, (i) il valore dell'Indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono oppure (ii) il valore di chiusura dell'Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, rilevato dall'Agente di Calcolo;
- iv) con riferimento ai Fondi, un importo pari al NAV (Net Asset Value) del Fondo come risultante dalla pubblicazione effettuata dalla relativa SGR e rilevato dall' Agente di Calcolo;
- v) con riferimento a tutti gli Indici diversi da quelli di cui al precedente punto (iii), il valore di chiusura dell'Indice, come definito e calcolato dallo Sponsor dell'Indice, rilevato dall'Agente di Calcolo;
- vi) con riferimento a tutti gli altri Sottostanti diversi da quelli elencati dai numeri (i) a (v) che precedono, il prezzo ufficiale definito nelle relative Condizioni Definitive rilevato dall'Agente di Calcolo.

Nell'ipotesi di Certificati su Basket, il Prezzo di Riferimento è calcolato come media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascun componente del Basket dove, per la ponderazione, si utilizzano i relativi Pesi Assoluti, ad eccezione del Valore Iniziale, per il quale si utilizzano i relativi Pesi Percentuali indicati nelle Condizioni Definitive.

Nell'ipotesi di Certificati su Basket Worst Of e Basket Best Of, il Prezzo di Riferimento dei componenti del Basket Worst Of e del Basket Best Of è determinato applicando le regole di rilevazione di ciascuno di essi secondo quanto previsto ai precedenti punti da (i) a (vi).

Il Prezzo di Riferimento del Basket Worst Of è il Prezzo di Riferimento del componente che ha registrato la peggiore Variazione Percentuale (criterio del c.d. worst-of).

Il Prezzo di Riferimento del Basket Best Of è il Prezzo di Riferimento del componente che ha registrato la migliore Variazione Percentuale (criterio del c.d. best-of).

"**Prospetto di Base**" indica il presente prospetto di base redatto in conformità all'articolo 26 ed agli schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE (come successivamente modificato) ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato). Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.

"**Protezione**" è indicata nelle Condizioni Definitive come valore percentuale, sempre uguale o inferiore a 100% e superiore a 0%, da applicarsi al Valore Nominale per determinare l'ammontare minimo cui può aver diritto il Portatore dei Certificati alla scadenza.

"**Quantità Offerta**" indica il numero di Certificati offerti specificato nelle Condizioni Definitive.

"**Quanto**" è la caratteristica indicata nelle Condizioni Definitive qualora il Sottostante sia espresso in valuta diversa dall'Euro. In tal caso, il Sottostante viene valorizzato convenzionalmente in Euro qualunque sia la valuta in cui è espresso il suo valore, permettendo quindi al Portatore di neutralizzare il rischio di cambio derivante dalle fluttuazioni del tasso di cambio della valuta estera rispetto all'Euro. Nel caso di Certificati Quanto, il Sottostante è, per convenzione, espresso in Euro sulla base di un tasso di cambio pari a 1 unità della valuta estera in cui è espresso il Sottostante = 1 Euro e la Divisa di Riferimento è pertanto l'Euro.

**"Regolamento Congiunto"** indica il Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata come di volta in volta modificato.

**"Responsabile del Collocamento"** indica l'Emittente ovvero il diverso soggetto la cui identità è indicata nelle Condizioni Definitive.

**"Sconvolgimento di Mercato"** indica ogni evento definito come tale ai sensi del Paragrafo 4.2.3 ("Sconvolgimenti di Mercato") della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base)

**"Società di Gestione del Risparmio" o "SGR"** indica la società, indicata nelle Condizioni Definitive, che si occupa della gestione del Fondo, sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket, un basket Worst Of o un Basket Best Of.

**"Soggetti Collocatori/Soggetti Incaricati del Collocamento"** indica i soggetti incaricati del collocamento dei Certificati, la cui identità è indicata nelle Condizioni Definitive.

**"Soglia Cedola Digitale i-esima"** è indicata nelle Condizioni Definitive come valore percentuale che moltiplicato per il Valore Iniziale determina il Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo, ossia il livello del Sottostante al di sopra del quale, o al di sotto del quale nel caso di Equity Protection Short, si verifica l'Evento Cedola Digitale i-esimo. Per ogni Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo possono essere previste K (pari o superiore a 2) Soglie Cedola Digitale e in tal caso nelle Condizioni Definitive sono indicate come valore percentuale le K Soglie Cedola Digitale i,k-esime.

**"Soglia di Rimborso Anticipato n-esima"** indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore percentuale riportato nelle Condizioni Definitive. La Soglia di Rimborso Anticipato n-esima, moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante, determina il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, ossia il livello del Sottostante al di sopra del quale o al di sotto del quale nel caso di Equity Protection Short, si verifica l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e, quindi, utile per definire l'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo.

**"Sottostante"** indica l'attività finanziaria sottostante indicata nelle Condizioni Definitive. Il Sottostante a cui sono legati i Certificati è rappresentato da una delle seguenti attività finanziarie: l'Azione, l'Obbligazione, il Tasso di Interesse, la Valuta, la Merce, l'Indice, il Fondo, il Basket, il Basket Worst Of, il Basket Best Of composto dalle suddette attività finanziarie (come definite al paragrafo 4.2.2 ("Descrizione del Sottostante") della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base)).

**"Sponsor" o "Istituto di Riferimento" o "Amministratore dell'Indice"** indica il soggetto incaricato del calcolo, della gestione e/o pubblicazione di ciascun Indice o Tasso di Interesse, sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket, un Basket Worst Of e un Basket Best Of, indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

**"Strike"**, qualora sia previsto, è indicato nelle Condizioni Definitive come valore percentuale. Nei Certificati Equity Protection sarà superiore a 100%; nei Certificati Equity Protection Short sarà inferiore a 100%.

**"Testo Unico della Finanza" o "TUF"** indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato o integrato.

**"Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo"** indica, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, che potrà essere rappresentato (i) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, dalla media aritmetica o dal valore massimo o dal valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicati nelle Condizioni Definitive calcolato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo. Nell'ipotesi di Certificati su Basket Worst Of / Basket Best Of, indica in relazione a ciascun componente, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicati nelle Condizioni Definitive calcolato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo. Il Valore del Sottostante per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo del componente del Basket Worst Of / Basket Best Of con



la peggiore / migliore Variazione Percentuale è utilizzato per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

**"Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo"** indica il valore determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento Cedola Digitale i-esimo, e che potrà essere rappresentato (i) dal Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, dalla media aritmetica o dal valore massimo o dal valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicati nelle Condizioni Definitive calcolato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo. Nell'ipotesi di Certificati su Basket Worst Of / Basket Best Of, indica in relazione a ciascun componente, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, calcolato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo. Il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of / Basket Best Of con la peggiore / migliore Variazione Percentuale è utilizzato per verificare il ricorrere di un Evento Cedola Digitale i-esimo..

**"Valore Finale"** indica, come stabilito nelle Condizioni Definitive, in relazione al Sottostante, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza, indicati nelle Condizioni Definitive, calcolato il Giorno di Valutazione Finale. Il Valore Finale del Sottostante è utilizzato dall'Agente di Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Nell'ipotesi di Certificati su Basket Worst Of / Basket Best Of, indica in relazione a ciascun componente, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento di ciascun componente del Basket Worst Of / Basket Best Of rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive, calcolato il Giorno di Valutazione Finale. Il Valore Finale del componente del Basket Worst Of / Basket Best Of con la peggiore / migliore Variazione Percentuale è utilizzato dall'Agente di Calcolo ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione.

**"Valore Iniziale"** indica, in relazione al Sottostante (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Valutazione all'Emissione, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive, calcolato nel Giorno di Valutazione Iniziale. Nell'ipotesi di Certificati su Basket Worst Of / Basket Best Of, indica in relazione a ciascun componente, (i) il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Valutazione all'Emissione, la media aritmetica o il valore massimo o il valore minimo dei Prezzi di Riferimento di ciascun componente del Basket Worst Of / Basket Best Of rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive, calcolato nel Giorno di Valutazione Iniziale. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Valore Iniziale indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Definizione.

**"Valore Nominale"** corrisponde all'importo in Euro indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

**"Variazione Percentuale"** per ciascun componente del Basket Worst of, ovvero del Basket Best of, è calcolata come la differenza tra il Prezzo di Riferimento - rilevato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso anticipato n-esimo, ovvero il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, ovvero il Giorno di Valutazione Finale - e il Valore Iniziale, rapportata al Valore Iniziale.

## **SEZIONE 1 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

### **1. PERSONE RESPONSABILI**

#### **1.1. Indicazione delle persone responsabili**

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

#### **1.2. Dichiarazione di responsabilità**

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## SEZIONE 2 – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

UBI Banca ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma di offerta al pubblico di Certificati di investimento “UBI Banca Certificati Equity Protection” (il “Programma”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in data 21 maggio 2019.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni del presente Prospetto di Base, ed, in particolare, nel Glossario riprodotto in introduzione al documento.

Il presente Programma prevede l’emissione in via continuativa da parte dell’Emittente di una o più serie di strumenti finanziari della tipologia Certificati di investimento deonominati “UBI Banca Certificati Equity Protection”.

Le caratteristiche finanziarie dei singoli Certificati sono descritte nella Nota Informativa.

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di approvazione e si compone di:

- i) **Nota di Sintesi**, che contiene le informazioni chiave e va letta come un’introduzione al Prospetto di Base;
- ii) **Documento di Registrazione**, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, che contiene le informazioni relative all’Emittente;
- iii) **Nota Informativa**, che contiene le informazioni relative agli strumenti finanziari.

In occasione di ogni emissione di Certificates, l’Emittente provvederà a pubblicare le Condizioni Definitive che contengono le caratteristiche specifiche dei singoli Certificates emessi sulla base del presente Programma. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione. Le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi di ciascuna emissione di Certificates dovranno essere lette unitamente al presente Prospetto di Base; esse saranno messe gratuitamente a disposizione del pubblico presso la Sede Legale nonché sul sito internet dell’Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, ove previsto, sul sito e/o presso la Sede Legale dei Soggetti Collocatori prima dell’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla Consob

**SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI**

**NOTA DI SINTESI**

## SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE

La Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate gli “Elementi”. Detti elementi sono numerati nelle Sezioni A-E (A.1 – E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e di Emittente. Dal momento che alcuni Elementi non risultano rilevanti, la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento finanziario e di Emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad alcuni Elementi. In questo caso nella Nota di Sintesi sarà presente una breve descrizione dell’Elemento con l’indicazione “Non applicabile”.

<b>A.1</b>	<b>Avvertenza</b>	<p>La presente Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base.</p> <p>Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base completo.</p> <p>Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire nei Certificati.</p>
<b>A.2</b>	<b>Consenso all’utilizzo del Prospetto di Base</b>	<p>Non applicabile.</p> <p>L’Emittente non acconsente all’utilizzo del Prospetto di Base per una rivendita successiva dei Certificati da parte di intermediari finanziari.</p>

## SEZIONE B – EMITTENTE

<b>B.1</b>	<b>Denominazione e legale e commerciale</b>	<p>La denominazione legale dell’Emittente è “Unione di Banche Italiane Società per Azioni” e, in forma abbreviata, “UBI Banca”. La denominazione commerciale dell’Emittente è “UBI &gt;&gt; Banca”.</p>
<b>B.2</b>	<b>Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera e paese di costituzione</b>	<p>L’Emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è un istituto bancario costituito in Italia nella forma di società per azioni ed opera ai sensi della legislazione italiana;</li> <li>• ha Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo (Italia);</li> <li>• nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l’Emittente dal 4 novembre 2014 è soggetto alla vigilanza unica della BCE.</li> </ul>
<b>B.4b</b>	<b>Descrizione delle principali tendenze note riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera</b>	<p>Non vi sono informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso.</p>
<b>B.5</b>	<b>Gruppo di appartenenza dell’Emittente</b>	<p>L’Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all’attività bancaria, svolge, ai sensi dell’articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.</p> <p>L’Emittente, nell’ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso. L’Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte</p>



dell'Emittente.

In data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l'operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale delle Nuove Banche (i.e., Banca Adriatica ex-Nuova Banca Marche, Banca Tirrenica ex-Nuova Banca Etruria e Banca Teatina ex-Nuova CariChieti) in esecuzione del Contratto di Acquisizione che, a seguito dell'offerta vincolante presentata dall'Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d'Italia, quest'ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione.

Nel mese di maggio 2017 è stato approvato, dai competenti organi sociali delle rispettive società, il progetto di fusione per incorporazione di Banca Adriatica, Banca Tirrenica e Banca Teatina e delle rispettive società controllate (i.e. Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. controllata da Banca Adriatica e Banca Federico Del Vecchio S.p.A. controllata da Banca Tirrenica) in UBI Banca, con i principali obiettivi (i) di semplificare l'assetto organizzativo e di governo societario del Gruppo UBI Banca, (ii) di massimizzare il grado di uniformità nell'applicazione delle politiche commerciali, di gestione del credito e delle risorse nonché – più in generale – delle linee strategiche e (iii) di conseguire, pertanto, sinergie e risparmi di costi.

Alla data del presente Prospetto di Base si è concluso il processo di integrazione delle Nuove Banche nel Gruppo UBI Banca.

Nella seguente tabella vengono indicate alcune informazioni riguardanti le principali società controllate, direttamente o indirettamente, dall'Emittente alla data del presente Prospetto di Base.

<b>Denominazione</b>	<b>Sede legale (Stato)</b>	<b>Impresa partecipante</b>	<b>Quota (%)</b>	<b>Disponibilità voti (%)</b>
IW Bank S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
UBI Leasing S.p.A.	Italia	UBI Banca	100,00%	100,00%
UBI Factor S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Prestitalia S.p.A.	Italia	UBI Banca	100%	100%
Pramerica SGR S.p.A.	Italia	UBI Banca	65%	65%
PramericaManagement Company S.A.	Lussemburgo	Pramerica SGR	100%	100%
UBI Trustee S.A.	Lussemburgo	UBI Banca	100%	100%
Kedomus S.r.l.	Italia	UBI Banca	100%	100%
UBI Academy S.c.r.l.	Italia	UBI Banca	88,00%	100%%
		IW Bank	3%	
		Pramerica SGR	1,5%	
		UBI Factor	1,5%	
		UBI Sistemi e Servizi	3%	
		Prestitalia	1,5%	
		UBI Leasing	1,5%	
UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A.	Italia	UBI Banca	91,94%	98,56%
		IW Bank	4,31%	
		Pramerica SGR	1,44%	
		UBI Factor	0,72%	
		UBI Academy	0,01%	
		Bancassurance Pop.	0,07%	

		<p style="text-align: right;">Prestitalia 0,07%</p> <p>BPB Immobiliare S.r.l. Italia UBI Banca 100% 100%</p> <p>Centrobanca Sviluppo Impresa S.p.A. Italia UBI Banca 100% 100%</p> <p>Bancassurance Popolari S.p.A. Italia UBI Banca 100% 100%</p> <p>Oro Italia Trading S.p.A. in liquidazione Italia UBI Banca 100% 100%</p> <p>Mecenate S.r.l. (*) Italia UBI Banca 95% 95%</p> <p>UBI Finance S.r.l.(*) Italia UBI Banca 60% 60%</p> <p>UBI Finance CB 2 S.r.l.(*) Italia UBI Banca 60% 60%</p> <p>24-7 Finance S.r.l.(*) Italia UBI Banca 10% 10%</p> <p>UBI SPV LEASE 2016 S.r.l. Italia UBI Banca 10% 10%</p> <p>UBI SPV GROUP 2016 S.r.l. Italia UBI Banca 10% 10%</p> <hr/> <p>(*) Società veicolo di operazioni di cartolarizzazione originate dal Gruppo UBI Banca</p>
<b>B.9</b>	<b>Previsione o stima degli utili</b>	Non è effettuata una previsione o stima degli utili.
<b>B.10</b>	<b>Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati</b>	<p>Non applicabile.</p> <p>La società di revisione ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p> <p>La società di revisione ha altresì rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.</p>
<b>B.12</b>	<b>Dati finanziari selezionati</b>	<p>Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, relativi ai periodi chiusi al 31 marzo 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.</p> <p>Il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2019 e, nella medesima data UBI Banca ha comunicato i risultati consolidati al 31 marzo 2019.</p> <p>Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 7 febbraio 2019 e, in data 8 febbraio 2019 UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati consolidati al 31 dicembre 2018.</p> <p>Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con la normativa vigente: Regolamento 575/2013 (CRR), Direttiva 36/2013 (CRD IV) e secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 e successive modifiche.</p> <p>Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019 è redatto in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9.</p> <p>Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è redatto in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 sulla base della Circolare Banca d'Italia n. 262/2005 del 22 dicembre 2005 come introdotti dal 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017. Quest'ultimo ha innovato gli schemi principalmente per recepire l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti</p>

Finanziari”, che ha sostituito lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” a far tempo dal 1° gennaio 2018.

In ragione di ciò, si evidenzia la sostanziale impossibilità di comparare i dati al 31 dicembre 2018 con quelli relativi al precedente periodo chiuso al 31 dicembre 2017, rappresentati nel presente paragrafo, in quanto questi ultimi sono stati redatti in ottemperanza a principi contabili non più applicati.

**Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione e del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione e del capitale
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	11,52%	11,70%	11,56%	7%	9,25%
Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	11,52%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	14,43%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%
<b>Fondi Propri</b>	8.547.504	8.420.375	9.475.473		
<b>Capitale Primario di Classe 1 (CET1)</b>	6.819.934	7.138.925	7.754.502		
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	0	0	0		
<b>Capitale di Classe 1 (Tier 1)</b>	6.819.934	7.138.925	7.754.502		
<b>Capitale di Classe 2 (Tier 2)</b>	1.727.570	1.281.450	1.720.971		
<b>RWA</b>	59.217.509	61.035.275	67.053.683		
<b>RWA / Totale Attivo</b>		48,71%	52,64%		
<b>Leverage Ratio</b>	5,16%	5,45%	5,85%		

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L’introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall’aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività

futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 “Strumenti Finanziari” sostituisce le previsioni dello IAS 39 “Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione”. Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l’adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 (“CRR”). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall’applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell’11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all’9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell’2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

**Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:**

- **Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)**

- **Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)**

A fine marzo 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall’adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 31 marzo 2019 risulterebbero pari all’11,47% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all’11,52%.

A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall’adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 31 dicembre 2018 risulterebbero pari all’11,34% in termini di *Common Equity Tier 1 ratio* e *Tier 1 ratio*.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all’11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all’11,56%.

- **Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)**

Al 31 marzo il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 14,43%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80% . Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall’adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il Total Capital Ratio risulterebbe pari al 14,39%.

Al 31 dicembre il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta all’13,80%. A fine dicembre 2017 si attestava al 14,13% . Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall’adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il *Total Capital Ratio* risulterebbe pari al 13,44%.

- **Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)**

A fine marzo, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,820 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,458 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.

L'evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- +77 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);
- -294 milioni di euro derivanti dal venir meno dell'applicazione delle disposizioni transitorie relative al principio contabile IFRS 9 (-213 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette "Nuove Banche" e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;
- -102 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.

A fine dicembre, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.

L'evoluzione del CET1 nell'esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l'impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell'ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;
- titoli a seguito dell'allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;
- +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);
- -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);
- +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);
- -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;
- -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);
- -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;
- +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.

Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei tre mesi l'aggregato è risultato in aumento di 446,1 milioni a 1.727,6 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno

strumento computabile (-42 milioni). Quale componente negativo si segnala anche l'incremento delle deduzioni per posizioni in strumenti di Tier 2 (-12 milioni).

Il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.

- **RWA/Totale Attivo**

Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>1</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.

Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.

Al 31 marzo 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (59,218 miliardi dai 61,035 miliardi di fine 2018), si registra un decremento di circa -1,818 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito per gli effetti derivanti dalla citata estensione dei modelli AIRB e dai minori assorbimenti patrimoniali derivanti da minor volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, dall'Hedge Accounting, dal trend rilevato nelle esposizioni verso intermediari vigilati e dal rischio di mercato.

Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in *bonis* (Model Change), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.

- **Leverage Ratio**

Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 ed il totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio.

A fine marzo 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,16%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018.

**SREP 2018**

I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("**SREP 2018**"), risultano così articolati:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);

<sup>1</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it>.



- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).

Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto.

Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione dei crediti deteriorati definita ed attivata per il periodo 2019-2021 e mira a conseguire una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata per circa Euro 2,9 miliardi, dagli Euro 9,9 miliardi di fine 2018 agli Euro 7 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 10,4% al 7,6%. Tale Piano, allo stato, risulta al vaglio della BCE.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

#### **Tabella 2 – Indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema**

Al fine di consentire un raffronto in termini omogenei, gli indicatori al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca sono stati calcolati in coerenza con i dati di sistema pubblicati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019, ossia tenendo in considerazione l'insieme riferito ai finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Tali indicatori differiscono pertanto da quelli esposti all'interno della Relazione sulla Gestione inclusa nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, dove viene fornita disclosure degli impieghi con riferimento ai soli finanziamenti verso clientela, considerati rappresentativi della rischiosità del Gruppo.

Al contrario gli indicatori al 31 dicembre 2017, in coerenza con i dati di raffronto relativi al sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018, sottendono dati riferiti ai soli crediti verso clientela.

	<b>ESERCIZI O CHIUSO AL 31 DICEMBRE E 2018</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2018 (*)</b>	<b>ESERCIZI O CHIUSO AL 31 DICEMBRE E 2017</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,25%	4,40%	7,55%	9,10%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,79%	1,60%	4,37%	3,40%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI</b>	9,40%	8,30%	13,01%	14,50%

<b>(***) /IMPIEGHI LORDI</b>				
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,03%	4,10%	8,84%	7,30%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE****/IMPIEGHI LORDI</b>	4,09%	3,70%	5,29%	5,20%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE****/IMPIEGHI NETTI</b>	3,17%	2,40%	4,30%	3,70%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE SCONFINANTI DETERIORATE LORDE *****/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,20%	0,17%	0,20%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE SCONFINANTI DETERIORATE NETTE *****/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,10%	0,17%	0,20%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	38,50%	53,40%	35,50%	53,80%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	48,96%	66,10%	45,05%	65,30%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	30,21%	n.d.	40,66%	n.d.
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,15%	28,10%	6,36%	28,30%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	25,53%	39,50%	22,80%	34,70%

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019. Dati riferiti alle Banche Significative. Ai sensi della nota 3) alla tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati i "Finanziamenti includono: i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela")".

(\*\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative. Tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati - Crediti verso la clientela

(\*\*\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute

e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Con riferimento al 31 dicembre 2017, gli indicatori – costruiti sia per il Gruppo UBI Banca che per il sistema su dati riferiti ai soli crediti verso clientela – evidenziano un'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Alla medesima data i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Entrambi questi aspetti si correlano alle specificità del portafoglio prestiti alla clientela del Gruppo UBI Banca, per oltre due terzi rappresentato da mutui e finanziamenti a medio-lungo termine, caratterizzati dalla presenza di garanzie reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di rettifiche. Ciò si riflette in particolare sull'incidenza degli aggregati considerati al netto delle rettifiche.

L'incidenza dei crediti deteriorati, delle sofferenze e delle inadempienze probabili – considerati sia in termini lordi che netti, al 31 dicembre 2018, - risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente. Tale confronto risente tuttavia, oltre che della prevalente incidenza di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine che caratterizza il portafoglio crediti verso clientela del Gruppo, anche dell'entità dei finanziamenti verso istituti bancari e banche centrali che per il Gruppo UBI Banca sono pari al 9,7% degli impieghi lordi e al 10,2% degli impieghi netti, interamente classificati come performing.

In termini di copertura dei crediti deteriorati, gli indicatori riferiti al Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2018, si presentano su livelli inferiori alla media di riferimento del sistema, fermo restando che:

(i) ove il calcolo tenesse in considerazione anche gli stralci delle posizioni in sofferenza oggetto di procedure concorsuali ancora aperte e delle relative rettifiche, il grado di copertura dei crediti deteriorati si attesterebbe al 46,01% mentre quello delle sofferenze si attesterebbe al 59,14%;

(ii) per quanto riguarda il grado di copertura delle inadempienze probabili, l'indicatore è impattato tra l'altro anche dall'effetto della modalità di contabilizzazione degli attivi deteriorati delle Nuove Banche imposta dal principio contabile IFRS 3 (ovvero al netto dei fondi rettificativi) che trova riflesso, benché in misura minore, anche nell'indice di copertura delle sofferenze.

**Tabella 2 bis - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati (valori in percentuale)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,87%	5,81%	7,55%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	3,13%	3,11%	4,37%

<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (*) /IMPIEGHI LORDI</b>	10,36%	10,42%	13,01%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (*) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,61%	6,72%	8,84%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE**/IMPIEGHI LORDI</b>	4,42%	4,53%	5,29%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE**/IMPIEGHI NETTI</b>	3,42%	3,53%	4,30%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE ***/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,08%	0,17%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE ***/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,07%	0,17%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	39,09%	38,50%	35,50%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	49,13%	48,96%	45,05%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	29,41%	30,21%	40,66%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,39%	10,15%	6,36%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	26,22%	25,53%	22,80%
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,59%	0,72%	0,79%

(\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Si riportano di seguito i commenti riguardo ai principali indicatori sulle tabelle relative alla rischiosità creditizia:**

- **Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi**

Al 31 marzo 2019 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi, pressochè stabili rispetto al 31 dicembre 2018. Va sottolineato che, nel corso dell'esercizio 2018, il Gruppo ha proceduto ad

effettuare una serie di cessioni di crediti deteriorati e che ci sono stati favorevoli risultati dell'attività interna di recupero.

In chiusura d'esercizio 2018 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi. E' da evidenziare che, nel corso dei dodici mesi, il Gruppo ha proceduto ad effettuare una serie di cessioni di crediti deteriorati e che ci sono stati favorevoli risultati dell'attività interna di recupero.

- **Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi**

Al 31 marzo 2019 i crediti deteriorati lordi ammontano a 9,5 miliardi di euro, leggermente in contrazione rispetto ai 9,7 miliardi di euro di fine esercizio 2018.

A fine dicembre 2018 i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 9,7 miliardi di euro.

- **Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze**

Il grado di copertura dei crediti deteriorati al 31 marzo 2019 è risultato pari al 39,09% rispetto al 38,50% di fine dicembre 2018.

Per quanto riguarda in particolare le sofferenze, il loro livello di copertura è salito dal 48,96% di fine 2018 al 49,13% del 31 marzo 2019 quale effetto anche delle cessioni effettuate nel trimestre, contraddistinte da un grado di rettifica inferiore alla media della categoria.

Al 31 dicembre 2018 il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 38,50%. Il grado di copertura delle sofferenze in chiusura d'esercizio si è attestato al 48,96%.

- **Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato**

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2019 si attesta al 29,41% rispetto al 30,21% del 31 dicembre 2018.

- **Costo del Rischio**

Al 31 marzo 2019 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 128,6 milioni di cui 1,1 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione. Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,59%.

Nell'anno 2018 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 642,8 milioni di cui 17,9 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,72%.

Si definiscono "grandi esposizioni" le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. La Banca quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono "grande esposizione" l'esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Nella tabella di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni "grandi esposizioni" della Banca al 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

**Tabella 3 - Grandi rischi (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>DATI AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>Numero posizioni</b>	6	5	4
<b>Esposizione nominale</b>	34.088.207	26.838.238	24.630.887
<b>Valore ponderato</b>	4.074.174	580.838	474.455
<b>INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/IMPIEGHI NETTI</b>	39,14%	30,16%	26,67%
<b>INDICE VALORE PONDERATO / IMPIEGHI NETTI (*)</b>	4,68%	0,51%	0,51%

(\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>2</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le "Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013", prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta.

Conseguentemente la segnalazione evidenzia 6 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 34,09 miliardi di euro. In dettaglio:

- 19,26 miliardi sono complessivamente riferiti all'Amministrazione Centrale. Di essi 14,90 miliardi sono riconducibili al MEF, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo (ed in via residuale per le attività fiscali correnti e anticipate), mentre 4,36 miliardi si riferiscono a controparti, pressoché integralmente corporate, ad esso connesse che considerate singolarmente non avrebbero superato la sopra citata soglia del 10%;
- 9,03 miliardi sono relativi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,69 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,63 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia principalmente per pronti contro termine;
- 1,35 miliardi a una primaria controparte bancaria essenzialmente per l'operatività in pronti contro termine;
- 1,13 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 4,07 miliardi, riconducibile per 3,37 miliardi all'Amministrazione centrale (dei quali solo 70,5 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro. In dettaglio:

<sup>2</sup> Redatta in base alla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014: Circolari Banca d'Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.



- 14,92 miliardi sono riferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate;
- 8,3 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,11 miliardi all'operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria per pronti contro termine passivi;
- 0,95 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Le tabelle di seguito riportate espongono la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

**Tabella 4 – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 MARZO 2019		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
<b>SOFFERENZE</b>	5.358.071	(2.632.265)	2.725.806
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	4.039.595	(1.059.103)	2.980.492
<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>	60.744	(6.310)	54.434
<b>TOTALE</b>	9.458.410	(3.697.678)	5.760.732

**Tabella 4 bis – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
<b>SOFFERENZE</b>	5.423.214	(2.655.439)	2.767.775	7.343.564	(3.307.950)	4.035.614
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	4.222.577	(1.078.162)	3.144.415	5.142.704	(1.172.769)	3.969.935

<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>	70.979	(7.205)	63.774	165.736	(10.542)	155.194
<b>TOTALE</b>	9.716.770	(3.740.806)	5.975.964	12.652.004	(4.491.261)	8.160.743

(\*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come "Incagli" o "Ristrutturate".

Per i commenti alle suesposte voci di veda la Tabella 2 bis.

**I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

**Tabella 4 – ter – Esposizioni *forborne* (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE</b>	2.060.730	2.163.839	2.393.253
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE</b>	1.957.912	2.058.894	2.349.076
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE</b>	3.343.716	3.416.221	3.824.634
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE</b>	2.377.987	2.454.416	2.865.805

Le esposizioni forborne non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni forborne performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

**I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

**Tabella 5 – Principali dati di conto economico (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE DICEMBRE 2018 – DICEMBRE 2017</b>
<b>MARGINE D'INTERESSE</b>	463.222	1.873.285	1.651.238	13,45%
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	401.641	1.580.917	1.546.791	2,21%
<b>MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	909.270	3.482.796	3.476.816	0,17%
<b>RISULTATO NETTO</b>	774.111	2.807.136	2.614.510	7,37%

<b>DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>				
<b>COSTI OPERATIVI</b>	(655.858)	(2.424.101)	(2.465.146)	-1,67%
<b>UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	118.283	390.661	796.168	-50,93%
<b>UTILE/PERDITA DI PERIODO</b>	82.208	425.608	690.557	-38,37%

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 vengono inseriti in valore assoluto ma non sono comparibili perché redatti in base a principi contabili differenti.

**Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 3 – Principali dati di conto economico:**

- **Margine di interesse**

Il margine d'interesse, si è attestato a 463,2 milioni comprensivo del beneficio relativo al finanziamento TLTRO II conBCE per 12,4 milioni.

- **Margine di intermediazione**

Al margine di intermediazione al 31 marzo 2019 (909,3 milioni), oltre al margine di interesse (463,2 milioni), hanno contribuito:

- dividendi per 5,4 milioni;
- commissioni nette per 401,6 milioni;

risultato netto dell'attività di negoziazione e copertura per 39,1 milioni (di cui 3,7 milioni di risultato netto dell'attività di negoziazione, -4,9 milioni di risultato netto dell'attività di copertura, 13,1 milioni di utili da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie e 27,2 milioni di risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico).

In aggiunta all'andamento del margine di interesse commentato nel precedente punto, nell'esercizio 2018 sono stati incassati dividendi per 24,8 milioni dei quali 4,5 milioni riferiti alle azioni Banca d'Italia, 1,8 milioni derivanti dalla gestione assicurativa e per la rimanente parte essenzialmente riferibili a partecipazioni valutate al fair value (voce 20 dell'attivo, tra le quali Nexi per 14,4 milioni, SACBO per 1,2 milioni e Fondi diversi per 1,1 milioni e voce 30 dell'attivo, relativamente a partecipazioni, per 0,7 milioni).

Le commissioni nette si sono attestate a 1.580,9 milioni di cui: 865,8 milioni derivanti dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza (che includono commissioni di performance per 13,9 milioni e commissioni da collocamento di Fondi e Sicav di Gruppo per 133,8 milioni) e 713,2 milioni dai servizi bancari.

L'attività finanziaria ha generato complessivamente un risultato netto di 3,8 milioni così composto (i) risultato netto dell'attività di negoziazione positivo per 54,9 milioni sostenuto dagli utili derivanti dall'attività in cambi prevalentemente generata dalla clientela Corporate nonché dall'apporto positivo dei derivati su titoli di debito e tassi d'interesse (ii) risultato netto dell'attività di copertura, che esprime la variazione netta di fair value dei derivati e delle relative poste coperte, attestatosi a -10,3 milioni sintetizzando risultati complessivamente negativi sia dal lato dell'attivo che del passivo (iii) attività di cessione /riacquisto di attività e passività finanziarie per -12,8 milioni di euro (iv) risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto Economico per -28 milioni conseguente agli effetti valutativi dei titoli e dei finanziamenti inclusi in tale portafoglio

Per effetto dei suddetti andamenti, il margine di intermediazione si è attestato a 3.482,8 milioni,

- **Risultato netto della gestione finanziaria**

Al 31 marzo 2019, al risultato netto della gestione finanziaria (774,1 milioni), oltre al margine di intermediazione (909,3 milioni), contribuiscono:

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato per -129,1 milioni (di cui 128,6 milioni riconducibili a crediti verso clientela, comprensivi di 1,1 milioni di rettifiche su crediti oggetto di cessione);
- rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per -1 milione e
- utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -5,1 milioni di euro.

La voce di Conto Economico 130 a) Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato si attesta a fine 2018 a 638,3 milioni di euro, di cui 642,8 milioni riconducibili a crediti verso clientela (comprensivi di 17,9 milioni di euro di rettifiche su crediti oggetto di cessione).

Sono stati inoltre contabilizzate rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per 0,8 milioni di euro e Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -37,4 milioni di euro.

Per effetto dei precedenti andamenti, il risultato della gestione finanziaria si è attestato a 2.807,1 milioni

- **Costi operativi**

Gli oneri operativi al 31 marzo 2019 si attestano a - 655,9 milioni, così composti:

- spese per il personale per -428,1 milioni;
- altre spese amministrative per -242,6 milioni;
- accantonamenti a fondi rischi e oneri per -4 milioni e
- rettifiche di valore su attività materiali e immateriali per -54,3 milioni;
- altri proventi e oneri di gestione per 73,1 milioni.

Gli oneri operativi hanno totalizzato - 2.424,1 milioni di euro

Le spese per il personale sono ammontate a -1.545,9 milioni; le altre spese amministrative a - 1.024,6 milioni (inclusive di - 42,1 milioni di contributi al FRU e - 41,7 milioni di contributi ordinari al DGS) e le rettifiche di valore di attività materiali e immateriali a - 166,4 milioni.

Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri ammontano nel 2018 a - 19,4 milioni.

Infine, gli altri proventi/oneri di gestione hanno totalizzato 293,4 milioni (di cui 30,6 milioni riferibili a CIV, contabilizzata tra le sopravvenienze attive).

- **Utile/Perdita di periodo**

Al 31 marzo 2019 l'utile di esercizio si attesta a 82,2 milioni di euro.

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso il 2018 con un utile netto di 425,6 milioni.

**Tabella 6 – Principali dati di stato patrimoniale (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA</b>			92.338.083
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>			(8.897.004)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)</b>			16.816.615

<b>RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA</b>	93.633.045	92.211.085	94.449.770
<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE (**)</b>	585.550	516.813	454.674
<b>TOTALE ATTIVO</b>	126.729.407	125.306.197	127.376.141
<b>PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO</b>	9.267.049	9.163.288	9.925.183
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	2.843.177	2.843.177	2.843.177

(\*) Nel 2017 sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(\*\*) Sono state considerate le passività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value.

**I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

Considerata la differente accezione prevista in regime di IFRS9 per (i) crediti netti verso la clientela (ii) posizione interbancaria netta (iii) attività finanziarie – così come precisato all'interno delle note in calce alla tabella, si precisa che per queste specifiche voci con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018 è stata prevista una tabella ad hoc riportata di seguito.

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (***)</b>	87.095.528	88.987.596
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>	(6.434.719)	(7.154.753)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (****)</b>	17.195.704	15.646.596

(\*\*\*) Sono stati considerati i soli crediti verso clientela inclusi nel portafoglio valutato al costo ammortizzato.

(\*\*\*\*) Nel 2018 sono state considerate le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e i titoli classificati all'interno delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

**Si riportano di seguito i commenti ai principali indicatori con riguardo allo stato patrimoniale:**

- **Crediti netti verso la clientela**

Al 31 marzo 2019 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzano 87,1 miliardi di euro. La componente in bonis si attesta a 81,3 miliardi registrando una diminuzione di 1,7 miliardi rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto della politica di salvaguardia dello spread nonché dell'assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso del primo trimestre del 2019 hanno registrato un'ulteriore contrazione (-215,2 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 scendendo a 5,8 miliardi quale effetto dell'attività di recupero interno e, marginalmente, delle cessioni di singole posizioni avvenute nel periodo.

Al 31 dicembre 2018 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzavano 89 miliardi di euro. La componente in bonis - che nel primo trimestre dell'esercizio era stata favorevolmente sostenuta dalle nuove richieste di finanziamenti con fondi TLTRO - ha successivamente risentito degli effetti della politica di salvaguardia dello spread, divenuta più stringente nella seconda parte dell'anno, che, in assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione, ha riportato lo stock in prossimità dei livelli di inizio anno.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso dell'anno il Gruppo ha realizzato un'importante

riduzione degli stock che a fine dicembre si sono portati in termini lordi ampiamente al di sotto della soglia dei 10 miliardi di euro, su livelli di consistenza ormai prossimi all'obiettivo indicato per fine 2019 dal Piano NPL presentato nel 2018.

- **Raccolta diretta da clientela**

Al 31 marzo 2019 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammonta a 93,6 miliardi di euro, in crescita rispetto a fine esercizio 2018.

Il trend positivo è stato determinato dai debiti verso la clientela e, in particolare, dai pronti contro termine passivi. I titoli in circolazione risultano stabili, gli stock in scadenza sono stati infatti più che compensati dalle nuove emissioni.

I debiti verso clientela risultano pari a 69,8 miliardi, mentre i titoli in circolazione si attestano a 23,8 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammontava a 92,2 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 94,4 miliardi di dicembre 2017 (-2,2 miliardi). Il trend negativo è stato determinato dai titoli in circolazione e, in particolare, dalle obbligazioni che hanno risentito degli stock in scadenza; questi ultimi complessivamente risultano infatti ancora maggiori rispetto alle nuove emissioni (anche se al loro interno la componente istituzionale ha mostrato un andamento ampiamente positivo).

Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono attestati a 68,4 miliardi di euro (stabili rispetto al 31 dicembre 2017), mentre i titoli in circolazione hanno totalizzato 23,8 miliardi di euro una flessione di 2,2 miliardi nel confronto con i 26 miliardi dell'esercizio precedente.

- **Posizione interbancaria netta**

Al 31 marzo 2019 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presenta negativa per 6,4 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava negativa per 7,2 miliardi di euro.

Al netto dell'operatività con la BCE, che resta la controparte più rilevante, il saldo (-3 miliardi) risulta in miglioramento da inizio anno, riflettendo gli aumentati volumi di finanziamento nella forma tecnica dei pronti contro termine.

- **Attività finanziarie**

Al 31 marzo 2019 le attività finanziarie del Gruppo ammontano a 17,2 miliardi di euro.

Nel trimestre è proseguita l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani - pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità - nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

I portafogli più rilevanti continuano ad essere rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" che incidono rispettivamente per il 65,3% e per il 27,6%.

A livello di tipologia di strumento finanziario, il 55,4% dei portafogli complessivi risulta costituito da titoli di Stato italiani, in diminuzione rispetto al 60,1% dell'esercizio 2018 per le manovre effettuate; di converso, emerge un incremento al 37,8% (dal 33,1% del 2018) dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla citata diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi, in particolare di Paesi europei ma anche emergenti; sia i titoli di capitale sia le quote O.I.C.R., ormai di importo marginale, si attestano complessivamente al 4,2% (4,3% nel 2018).

Al 31 dicembre 2018 le attività finanziarie del Gruppo ammontavano a 15,65 miliardi di euro.

A fine esercizio i portafogli più rilevanti erano rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato". A livello di tipologia di strumento finanziario, il 60,1% dei portafogli risultava costituito da titoli di Stato italiani, peraltro in diminuzione lungo tutto il corso dell'esercizio a seguito delle manovre effettuate. Di converso, si è assistito ad un incremento dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi in atto nel Gruppo.

- **Passività finanziarie**



Le passività finanziarie di negoziazione, a marzo 2019 sono pari a 461,3 milioni (circa 411 milioni al 31 dicembre 2018) e continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 marzo 2019 sono pari a 124,3 milioni di euro.

Le passività finanziarie di negoziazione, a dicembre pari a circa 411 milioni sono costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 dicembre 2018 sono pari a 105,8 milioni di euro.

- **Totale attivo**

Al 31 marzo 2019 il totale attivo si attesta a 126,7 miliardi di euro

Al 31 dicembre 2018 il totale attivo si attesta a 125,3 miliardi di euro.

- **Patrimonio netto del Gruppo**

Al 31 marzo 2019 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile del periodo, si attesta a 9.267,05 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9.163,29 milioni di fine esercizio 2018.

L'incremento di 103,76 milioni sintetizza:

- l'aumento per 24,17 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generato dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per +30,21 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,44 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -7,18 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per +0,04 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,34 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -3,44 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,09 milioni l'assegnazione di azioni ad una risorsa uscita dal Gruppo – secondo i periodi di retention e differimento definiti, nel rispetto dei criteri di erogazione previsti per il “Personale più rilevante”, dalle Disposizioni di Vigilanza in essere – nonché per -3,53 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei piani di incentivazione di cui al successivo paragrafo “Azioni proprie”;
- una variazione complessivamente positiva per 0,82 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile del periodo per 82,21 milioni.

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile dell'esercizio, si attestava a

9.163,29 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9.138,40 milioni del 1° gennaio 2018 che includono gli impatti della prima adozione dell'IFRS 9.

L'incremento di 24,89 milioni sintetizza:

- la contrazione per 263,87 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per -262,61 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -2,03 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,54 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per -0,03 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,74 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -15,25 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,51 milioni le assegnazioni al Personale più Rilevante del Gruppo al termine dei periodi di retention previsti dai Sistemi Incentivanti 2013 e 2015, nonché per -15,76 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei seguenti Piani:
  - il Piano di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 1.162.580 azioni in aprile (al prezzo medio ponderato di 3,7331 euro per azione)) per 4,34 milioni; n. 1.162.580 azioni in giugno (al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro per azione) per 3,77 milioni; n. 1.162.580 azioni in ottobre ((al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per oltre 3,74 milioni);
  - il Piano di incentivazione di breve termine 2017 deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 89.191 azioni in ottobre (al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione)

- per 0,29 milioni);
- il Piano di incentivazione a breve termine 2018 e a lungo termine 2017-2019/20 deliberati dall'Assemblea del 6 aprile 2018 (n. 1.440.410 azioni in dicembre (al prezzo medio ponderato di 2,5129 euro) per 3,62 milioni);
  - l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2017 a dividendi e altre destinazioni per 125,42 milioni;
  - una variazione complessivamente positiva per 3,82 milioni delle altre riserve;
  - l'appostazione dell'utile dell'esercizio per 425,61 milioni.

**Si riportano di seguito gli indicatori di liquidità del Gruppo UBI**

**Tabella 7 – Indicatori di liquidità**

	<b>PERIODO CHIUSO AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>LOAN TO DEPOSIT RATIO</b> *		96.50%	97,76%
<b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO **</b>	>100%	>100%	>100%
<b>NET STABLE FUNDING RATIO ***</b>	>100%	>100%	>100%

(\*) Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

(\*\*) L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso, nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% al 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

(\*\*\*) L'indicatore Net Stable Funding Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla BCE:

- al 31 marzo 2019 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella;
- al 31 dicembre 2018 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella;
- al 31 marzo 2019, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 32,51 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II;
- al 31 dicembre 2018, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 30,4 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II.

**Tabella 7.1 – Finanziamenti erogati da BCE (valori in Euro)**

DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31 MARZO 2019	IMPORTO al 31 dicembre 2018	IMPORTO al 31 dicembre 2017	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.888.227.474	9.898.083.277	9.936.417.357	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
Asta BCE	2.479.666.667	2.482.166.667	2.492.305.556	48 mesi	29/03/2017	24/03/2021
<b>TOTALE</b>	12.367.894.141	12.380.249.944	12.428.722.913			

Si segnala che nel primo trimestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2019 ammonta complessivamente a 14,8 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,2 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,6 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Pertanto, l'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) pari a 14,8 miliardi di euro è l'11,65% del totale attivo. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,2 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2018. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,1% (10,5 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,7 miliardi) e sulla Spagna per il 9,4% (1,4 miliardi).

Al 31 marzo 2019 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta il 78,96% del totale delle attività finanziarie e il 10,71% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,36% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,93% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,5 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 55,46% delle attività finanziarie e il 7,53% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,5% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato.

**Tabella 8 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (valori in Euro)**

		<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018* (EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017* (EXPECTED SHORTFALL )</b>
	<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)</b>	511.011	1.302.242
	<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)</b>	111.256.486	64.276.948
	<p>(*) Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES) (o Perdita Attesa), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.</p> <p>Con riferimento all'Expected Shortfall (o Perdita Attesa) del trading book, per quanto concerne il 2018, il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 511.011 rispetto ad un valore medio da inizio anno pari a Euro 2.030.413. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio equity).</p> <p>Con riferimento ai rischi di banking book, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è stato nel corso del 2018 mediamente pari a Euro 87.008.490. Il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 111.256.486, fattorizzando gli shocks sui mercati finanziari relativi al debito sovrano italiano verificatesi nell'ultima parte del semestre, pur a fronte di un controvalore del portafoglio in diminuzione rispetto ai dati al 31 dicembre 2017. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio credito, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio tasso e rischio equity).</p>		
	<b>Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente</b>	Si attesta che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.	
	<b>Descrizione di cambiamenti significativi della situazione finanziaria</b>	Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione patrimoniale o finanziaria dell'Emittente, dalla chiusura dell'ultimo periodo per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie a livello consolidato (31 DICEMBRE 2018).	

	dell'Emittente	
B.13	<p><b>Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità</b></p>	<p>Si attesta che non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente che risultano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.</p> <p>L'Emittente in ogni caso per completezza segnala i seguenti eventi:</p> <p><b>Piano Industriale 2017-2020 Del Gruppo UBI Banca</b></p> <p>Il 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale di Gruppo proposto dal Consiglio di Gestione contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2017-2020, in aggiornamento al Piano sul perimetro "stand alone", approvato dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca il 27 giugno 2016, per tenere in considerazione l'integrazione nel Gruppo UBI delle 3 Nuove Banche, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto il 18 gennaio 2017.</p> <p>Nella stesura del Piano Industriale 2017-2020, il management ha seguito le seguenti logiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>riesame del Piano Industriale 2019/2020 del Gruppo UBI originariamente predisposto sul perimetro "stand alone", in funzione: <ol style="list-style-type: none"> <li>delle diverse dinamiche, anche in relazione all'andamento dell'economia, espresse dai risultati dell'anno 2016, anno di partenza del Piano aggiornato (accelerazione della riduzione dei volumi di crediti deteriorati, accelerazione del risparmio gestito, minor performance degli impieghi, etc.);</li> <li>del percorso che UBI Banca ha già svolto in termini societari (Progetto Banca Unica) ed organizzativi negli ultimi mesi in linea con o anticipando quanto definito nel piano stesso;</li> <li>dell'effort da sostenere per l'integrazione delle Nuove Banche;</li> </ol> </li> <li>predisposizione delle proiezioni 2017-2020 relative al perimetro delle Nuove Banche partendo dai dati del closing;</li> <li>stesura del Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall'integrazione delle Nuove Banche (complessivamente la "Combined Entity"), tenuto conto della valorizzazione delle sinergie di ricavo e di costo e degli oneri di integrazione derivanti dall'operazione.</li> </ol> <p>Dal punto di vista strategico, il Piano Industriale 2017-2020 ha confermato le linee guida del Piano Industriale 2019/2020 "stand alone" di UBI Banca e le ha estese al perimetro delle Nuove Banche, sulla base di 4 pilastri chiave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conferma dell'approccio di "Banca Unica" sull'intero perimetro della Combined Entity, con l'incorporazione delle 3 Nuove Banche (poi completata nel Febbraio 2018 in aggiunta all'integrazione delle 7 Banche Rete, finalizzata nel Febbraio 2017, con 4 mesi di anticipo rispetto alle attese);</li> <li>• evoluzione dell'approccio commerciale, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la conferma dell'approccio multicanale integrato;</li> <li>- il disegno di una strategia dedicata per singolo segmento di clientela;</li> <li>- la conferma di una qualità degli attivi tra i migliori del settore e di coperture adeguate del credito problematico;</li> <li>- la prosecuzione e l'accelerazione dell'attività di razionalizzazione della base costi;</li> </ul> </li> <li>4. massimizzazione degli indicatori di redditività ed efficienza nel rispetto di una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata .</li> </ul> <p>In data 8 febbraio 2019, in occasione dell'approvazione dei risultati al 31 dicembre 2018 e in considerazione di alcune rilevanti evidenze, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le mutate condizioni di contesto (l'esercizio 2019 si sta svolgendo in uno scenario macroeconomico diverso da quello previsto nel Piano Industriale con, ad esempio, tassi di mercato negativi rispetto alla previsione di tassi leggermente positivi, crescita prevista del PIL dallo 0,2% allo 0,6% anziché allo 0,9% previsto nel Piano Industriale, credit spread più elevati, incertezze sui mercati nazionali e internazionali);</li> <li>• la presenza di obiettivi già conseguiti, da ricalibrare per stimolare nuovi traguardi di efficienza (in particolare, gli oneri operativi e la qualità del credito si sono presentati già nel 2018 con risultati migliori e in significativo anticipo rispetto ai target di Piano Industriale);</li> <li>• la nomina, in data 12 aprile 2019, di un nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2019-2020-2021, che ha completato l'iter per il passaggio al sistema monistico in luogo del sistema di governance duale;</li> </ul> <p>è stata annunciata, con pubblicazione attesa entro la fine del 2019, la predisposizione di un nuovo Piano Industriale.</p> <p><b>Legge 24 marzo 2015 n. 33 "Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24</b></p>



**gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” – Riforma delle banche popolari**

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione. In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data. Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso. Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle previsioni normative dallo stesso evidenziate.

UBI Banca è, inoltre, parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque "questioni" prospettate dagli appellanti.

**Sottoscrizione del contratto di compravendita per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti.**

In data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l'operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale delle Nuove Banche (i.e. Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti) (l'"Operazione") in esecuzione del Contratto di Acquisizione che, a seguito dell'offerta vincolante presentata dall'Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d'Italia, quest'ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione (il "Venditore" e, insieme a UBI Banca, le "Parti").

Le Nuove Banche

Le Nuove Banche erano società per azioni costituite ai sensi del D.L. 22 novembre 2015, n. 183 (i cui effetti sono stati confermati dall'art. 1, comma 854, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con capitale detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, autorizzate allo svolgimento dell'attività bancaria e di servizi di investimento con provvedimento della Banca Centrale Europea del 22 novembre 2015, aventi come oggetto sociale lo svolgimento dei compiti di "ente-ponte" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle procedure di risoluzione avviate, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con provvedimenti della Banca d'Italia nn. 553/2015, 554/2015 e 556/2015 del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, nei confronti di Banca delle Marche S.p.A. (alla data del presente documento in liquidazione coatta amministrativa), Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. (alla data del presente documento in liquidazione coatta amministrativa) e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (alla data del presente documento in liquidazione coatta amministrativa) (congiuntamente, le "Old Banks").

Incorporazione delle Nuove Banche

La piena integrazione delle Nuove Banche (fusione per incorporazione in UBI Banca e migrazione sui sistemi informatici di Gruppo) si è conclusa nel mese di febbraio 2018.

Le tre Nuove Banche sono state incorporate in UBI Banca e migrate sui sistemi informatici di Gruppo come segue:

- ex Nuova Banca Marche e la sua controllata Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A sono state incorporate con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 23 ottobre 2017 (effetti contabili e fiscali dal 1° ottobre 2017); la migrazione informatica è stata conclusa il 24 ottobre 2017
- ex Nuova Banca Etruria e del Lazio e la sua controllata Banca Federico Del Vecchio sono



		<p>state incorporate con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 27 novembre 2017 (effetti contabili e fiscali dal 1° ottobre 2017); la migrazione informatica è stata conclusa il 27 novembre 2017</p> <p>- ex Nuova Carichieti) è stata incorporata con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 26 febbraio 2018 (effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2018); la migrazione informatica è stata conclusa il 26 febbraio 2018</p> <p>A fronte del rischio che le Nuove Banche possano essere oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell’ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse, il Contratto di Acquisizione prevede determinate protezioni in favore dell’Emittente. In particolare, il Contratto di Acquisizione prevede determinate dichiarazioni e garanzie e obblighi di manleva del Venditore in favore dell’Emittente, in relazione, tra l’altro, alle azioni compravendute, all’attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione delle Attività Escluse, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.</p> <p><b>Stress Test 2018</b></p> <p>UBI Banca rientra tra i 48 istituti, di cui 4 italiani, che hanno partecipato allo stress test europeo del 2018 (“2018 EU-wide stress test”), condotto dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) in collaborazione con la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB).</p> <p>Obiettivo del “2018 EU-wide stress test” è stato fornire alle Autorità di Vigilanza, alle banche ed al mercato un framework metodologico comune per confrontare ed analizzare la resilienza degli istituti di credito europei e del sistema bancario europeo a shocks di mercato. In continuità con l’esercizio precedente non erano previsti requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l’abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress. L’esercizio analizza la resilienza delle banche europee di far fronte a uno scenario macroeconomico base e avverso da applicare ai dati consuntivi al 31 dicembre 2017 su un orizzonte temporale triennale (2018-2020). Lo scenario base corrisponde alle previsioni macroeconomiche stimate da BCE a fine 2017, mentre lo scenario avverso è stato definito da BCE/ESRB. La metodologia dello stress test a “static balance sheet” prevede che la dimensione complessiva dello stato patrimoniale delle banche rimanga invariata rispetto a dicembre 2017 e non considera quindi gli effetti derivanti dalle strategie aziendali e dalle iniziative gestionali future. L’esercizio non ha pertanto rappresentato una previsione della redditività di UBI Banca.</p> <p>I risultati dello stress test per UBI Banca hanno evidenziato che pur a fronte di un esercizio di stress particolarmente severo (sia in termini di scenario macro che di metodologia), svolto partendo da un anno straordinario per UBI, i ratio patrimoniali del Gruppo confermano buona resilienza, e registrano un impatto in ipotesi di scenario avverso migliore della media del campione europeo analizzato (phased in 338 bps per UBI vs 410 bps per la media europea, fully loaded 374 bps per UBI vs 395 bps per la media europea). UBI Banca ha registrato un CET1 dell’8,32% phased in dall’11,70% phased in pro-forma all’1/1/2018 (e del 7,46% fully loaded dall’11,20% fully loaded pro-forma dell’1/1/2018).</p>
<b>B.14</b>	<b>Dipendenza dell’Emittente da altri soggetti all’interno del Gruppo</b>	<p>Non applicabile.</p> <p>L’Emittente gode di autonomia gestionale in quanto società capogruppo del Gruppo UBI Banca. Nessun soggetto controlla l’Emittente ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”).</p>
<b>B.15</b>	<b>Descrizione</b>	<p>L’Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre</p>

	<b>delle principali attività dell'Emittente</b>	<p>all'attività bancaria, svolge, ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.</p> <p>L'Emittente, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. L'Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte dell'Emittente.</p> <p>In particolare, nell'ambito del Gruppo UBI Banca, l'Emittente svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- direzione, coordinamento e controllo, attraverso la determinazione delle strategie di Gruppo, la definizione del modello di business, la predisposizione del budget e del business plan consolidato. L'Emittente svolge altresì un'attività di controllo dei rischi derivanti dalle attività del Gruppo nelle singole aree di business;</li> <li>- coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività del Gruppo e delle Società Prodotto, attraverso il presidio dei mercati e dei segmenti di clientela. L'Emittente assicura la coerenza delle politiche commerciali e delle iniziative di business, coordina lo sviluppo e la gestione della gamma dei prodotti e dei servizi offerti, gestisce in maniera accentrata la finanza del Gruppo e sovrintende alle politiche di concessione dei finanziamenti da parte del Gruppo;</li> <li>- fornitura, direttamente o attraverso le società controllate, di servizi di supporto alle attività del Gruppo, nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela, attraverso l'ottimizzazione dei costi operativi, il perseguimento di economie di scala e di livelli di servizio dei migliori standard di settore.</li> </ul>
<b>B.16</b>	<b>Società controllanti</b>	<p>Non applicabile.</p> <p>L'Emittente non dipende da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale.</p>

## SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI OFFERTA

<b>C.1</b>	<b>Descrizione del tipo e della classe</b>	<p>La tipologia di Certificati da emettere in accordo con il Programma è [“UBI Banca Certificati Equity Protection”] [“UBI Banca Certificati Equity Protection Short”].</p> <p>I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati che possono essere classificati come certificati a capitale [parzialmente] [totalmente] protetto.</p> <p>[I Certificati presentano [la] [le] seguent[i][e] characteristic[a][he]: [Autocallable] [Strike] [Cap] [Cedola Digitale] [Cedola Non Condizionata] [Cap Cedole Digitali] [Effetto Memoria].]</p> <p>[[I Certificati Equity Protection consentono all'investitore [di partecipare a scadenza al rialzo del Sottostante [rispetto al Livello di Protezione] [rispetto al Livello Strike] [ma limitatamente al Cap]]][e] prevedono la possibilità di percepire [cedole periodiche eventuali, in corrispondenza di date prefissate, qualora il valore del Sottostante risulti pari o superiore ad un livello prefissato (Cedole Digitali) [beneficiando dell'Effetto Memoria] [con un Cap Cedole Digitali]] [e] [cedole periodiche predefinite (Cedole Non Condizionate)].]</p> <p>[[I Certificati Equity Protection Short consentono all'investitore [di partecipare a scadenza al ribasso del Sottostante, conteggiato come rialzo ossia in valore assoluto [rispetto al Livello di Protezione] [rispetto al Livello Strike] [ma limitatamente al Cap]]][e] prevedono la possibilità di percepire [cedole periodiche eventuali, in corrispondenza di date prefissate, qualora il valore del Sottostante risulti pari o inferiore ad un livello prefissato (Cedole Digitali) [beneficiando dell'Effetto Memoria] [con un Cap Cedole Digitali]] [e] [cedole periodiche predefinite (Cedole Non Condizionate)].]</p> <p>[I Certificati prevedono la caratteristica Autocallable e, pertanto, potranno essere rimborsati anticipatamente. In caso di rimborso anticipato, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato sulla base dell'Importo di Rimborso Anticipato previsto in relazione alla data in cui il Sottostante risulterà [pari o superiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato][pari o inferiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato], come indicato nel successivo Elemento C.18 della presente Nota di Sintesi.]]</p> <p>[Da inserire per Sottostanti denominati in valuta diversa dall'Euro: La valuta del Sottostante è [•].]</p>
------------	--	---

		<p>Tuttavia, i Certificati sono di tipo "Quanto" e, pertanto, il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro non esponendo l'investitore al rischio di cambio.]</p> <p>Per maggiori informazioni sulle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati, si rinvia al successivo Elemento C.18 della presente Nota di Sintesi.</p> <p><b>Codice di identificazione dei Certificati</b></p> <p>Il Codice ISIN dei Certificati è [•]</p>				
<b>C.2</b>	<b>Valuta di emissione</b>	I Certificati sono denominati in Euro.				
<b>C.5</b>	<b>Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità</b>	<p>Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione dei titoli fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.</p> <p>I Certificati emessi ai sensi di questo Prospetto di Base non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, così come modificato, (di seguito il "<b>Securities Act</b>") o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("<b>United States</b>" e "<b>U.S. Person</b>" il cui significato è quello attribuito nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i>). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel <i>Regulation S</i> del <i>Securities Act</i> ("<b>Regulation S</b>").</p> <p>I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "<b>Altri Paesi</b>") e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.</p> <p>I Certificati non possono essere venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "<i>Public Offers of Securities Regulations 1995</i>" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".</p>				
<b>C.8</b>	<b>Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, ranking e restrizioni a tali diritti</b>	<p>I Certificati conferiscono all'investitore il diritto di ricevere [a date prefissate [importi periodici] [e] [importi periodici eventuali]] [e] alla scadenza[, ovvero alla data di rimborso anticipato] l'Importo di Liquidazione, calcolato in base all'andamento del Sottostante, fatto salvo utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalle direttive europee, di volta in volta vigenti, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepite nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.6) e da ultimo, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>L'esercizio dei diritti afferenti ai Certificati alla scadenza[, ovvero alla data di rimborso anticipato,] da parte dei Portatori, è automatico. I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente, non possono essere esercitati se non alla scadenza[, ovvero alla data di rimborso anticipato].</p> <p>Gli importi dovuti ai sensi dei Certificati, calcolati secondo quanto descritto di seguito, devono intendersi al lordo del prelievo fiscale.</p> <p>Salvo quanto sopra indicato in merito al ricorso al bail-in, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori dei Certificati.</p> <p>Gli obblighi nascenti dai Certificati di cui alla presente Nota di Sintesi a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.</p> <p>Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "<i>bail – in</i>" il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue.</p> <table border="1" data-bbox="395 1883 1259 2022"> <tr> <td><b>Capitale Primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)</td> <td rowspan="3" style="background-color: #cccccc; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>FONDI PROPRI</b></td> </tr> <tr> <td><b>Capitale Aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)</td> </tr> <tr> <td><b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)</td> </tr> </table>	<b>Capitale Primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)	<b>FONDI PROPRI</b>	<b>Capitale Aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)	<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)
<b>Capitale Primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)	<b>FONDI PROPRI</b>					
<b>Capitale Aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)						
<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)						

		<p><b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b></p> <p><b>Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario</b></p> <p>Restanti Passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie e i <b>certificati</b></p> <p><b>DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI 100.000 EURO:</b></p> <p>a) di imprese diverse dalle piccole e medie imprese e dalle microimprese  b) interbancari, con scadenza superiore a 7 giorni</p> <p><b>DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI 100.000 EURO:</b></p> <p>a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;  b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca.</p> <p>Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei Portatori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.</p> <p>I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Testo Unico della Finanza e al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob. Il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..</p>	
C.11	<p><b> Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari</b></p>	<p>L'Emittente non intende richiedere l'ammissione dei Certificati a quotazione presso alcun mercato regolamentato.</p> <p>[L'Emittente/altro soggetto] [ha richiesto] [richiederà entro la data di emissione] l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione [•]. Qualora la domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati non dovesse essere accolta entro la data di emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.</p> <p>[Da inserire la denominazione del soggetto terzo che svolgerà la funzione di specialista se presente [•]] [L'Emittente/altro soggetto] eserciterà funzioni di specialista presso il sistema multilaterale di negoziazione [•]</p> <p>[L'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati [anche] [nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni,] nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell'investitore.]]</p>	
C.15	<p><b> Incidenza del valore del Sottostante sul valore dei Certificati</b></p>	<p>Il valore del Certificato è legato principalmente [all'andamento del Sottostante rispetto al Livello di Protezione] [e] [al Livello Strike] [e] [rispetto al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo per il pagamento di eventuali cedole][e] [al Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo].</p> <p>[Per i Certificati Equity Protection Variazioni positive del Sottostante avranno un impatto positivo [limitatamente al Cap] sul valore dei Certificati poiché puntano sul rialzo del Sottostante medesimo. Al contrario, variazioni negative del Sottostante avranno un impatto negativo sul valore dei Certificati.]</p> <p>[Per i Certificati Equity Protection Short Variazioni negative del Sottostante avranno un impatto positivo [limitatamente al Cap] sul valore dei Certificati poiché puntano sul ribasso del Sottostante medesimo. Al contrario, variazioni positive del Sottostante avranno un impatto negativo sul valore dei Certificati.]</p>	

		Il valore del Certificato è influenzato anche da altri fattori quali la volatilità del Sottostante,[i dividendi attesi, data la natura azionaria del Sottostante], i tassi di interesse, il tempo mancante alla Data di Scadenza [ <i>per Certificati su Basket, Basket Worst Of, Basket Best Of</i> ], la correlazione tra i componenti del [Basket] [Basket Worst Of] [Basket Best Of ]].																																			
C.16	<b>Data di scadenza e data di esercizio</b>	La Data di Scadenza dei Certificati è [•]. Trattandosi di Certificati di stile europeo con esercizio automatico, la Data di Esercizio coinciderà con il Giorno di Valutazione Finale, [ <i>per Certificati con caratteristica Autocallable</i> ovvero con il Giorno di Valutazione n-esimo in cui si verifica l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo; i Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo sono: [•].																																			
C.17	<b>Descrizione delle modalità di regolamento</b>	L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante liquidazione monetaria (cash settlement).																																			
C.18	<b>Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati</b>	<p>Il Valore Nominale del Certificato è pari a [•] Euro.</p> <p><b>[Importo Non Condizionato m-esimo]</b> Il Portatore riceverà, [alla[e] data[e] di pagamento indicata[e] nella tabella che segue, un importo pari al prodotto del Valore Nominale per la relativa Cedola Non Condizionata m-esima indicata nella tabella che segue], indipendentemente dall'andamento del Sottostante.</p> <table border="1" data-bbox="513 913 1369 1240"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>Data di Pagamento Importo Non Condizionato m-esimo</th> <th>Cedola Non Condizionata m-esima</th> <th>Importo Non Condizionato m-esimo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> </tr> <tr> <td>[M]</td> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> <td>[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>l</p> <p><b>[Importo Digitale i-esimo]</b> I Certificati prevedono il pagamento di importi digitali qualora alle date previste, il Sottostante abbia raggiunto predeterminate soglie di valore. <i>[In presenza di una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo: La Cedola Digitale i-esima sarà corrisposta qualora, nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo sia [pari] [o] [superiore] [inferiore] al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo.</i> Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale i-esimo sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Digitale i-esima corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i-esima raggiunta. Il Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo è pari al prodotto tra la relativa Soglia Cedola Digitale i-esima e il Valore Iniziale del Sottostante. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche dell'Importo Digitale i-esimo:</p> <table border="1" data-bbox="472 1809 1461 2011"> <thead> <tr> <th>i</th> <th>Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</th> <th>Soglia Cedola Digitale i-esima</th> <th>Cedola Digitale i-esima</th> <th>Importo Digitale i- esimo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> <td>[•]%</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> </tr> </tbody> </table>	M	Data di Pagamento Importo Non Condizionato m-esimo	Cedola Non Condizionata m-esima	Importo Non Condizionato m-esimo (Euro)	1	[•]	[•]%	[•]	2	[•]	[•]%	[•]	....	....	....	....	[M]	[•]	[•]%	[•]	i	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Soglia Cedola Digitale i-esima	Cedola Digitale i-esima	Importo Digitale i- esimo (Euro)	1	[•]	[•]%	[•]%	[•]	....	....	....	....	....
M	Data di Pagamento Importo Non Condizionato m-esimo	Cedola Non Condizionata m-esima	Importo Non Condizionato m-esimo (Euro)																																		
1	[•]	[•]%	[•]																																		
2	[•]	[•]%	[•]																																		
....	....	....	....																																		
[M]	[•]	[•]%	[•]																																		
i	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Soglia Cedola Digitale i-esima	Cedola Digitale i-esima	Importo Digitale i- esimo (Euro)																																	
1	[•]	[•]%	[•]%	[•]																																	
....	....	....	....	....																																	

I	[•]	[•]%	[•]%	[•]
---	-----	------	------	-----

]

[In presenza di più di una Soglia Cedola Digitale nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo: La Cedola Digitale i,k-esima sarà corrisposta qualora, nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo sia [pari] [o] [superiore] [inferiore] al Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esima [e [pari] [o] [inferiore] [superiore] all'ultimo livello soglia (Livello Soglia Cedola Digitale i,K)].

Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale i,k-esimo sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Digitale i,k-esima corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i,k-esima raggiunta. Nel caso in cui la Cedola Digitale i,K, corrispondente all'ultima Soglia Cedola Digitale i,K, sia posta pari a zero e il più [alto] [basso] Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo oltrepassato sia il Livello di Soglia Cedola Digitale i,K, l'Importo Digitale i-K è pari a zero e pertanto il Portatore non riceverà alcun importo.

Il Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo è pari al prodotto tra la relativa Soglia Cedola Digitale i,k-esima e il Valore Iniziale del Sottostante.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche dell'Importo Digitale i,k-esimo:

i	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Soglia Cedola Digitale i, k-esima	Cedola Digitale i, k-esima	Importo Digitale i, k-esimo (Euro)
1	[•]	1=[•]%	[•]%	[•]
		2=[•]%	[•]%	[•]
		....	....	....
		K=[•]%	[•]%	[•]
2	[•]	1=[•]%	[•]%	[•]
		2=[•]%	[•]%	[•]
		....	....	....
		K=[•]%	[•]%	[•]
...	....	1=[•]%	[•]%	[•]
		2=[•]%	[•]%	[•]
		....	....	....
		K=[•]%	[•]%	[•]
[I]	[•]	1=[•]%	[•]%	[•]
		2=[•]%	[•]%	[•]
		....	....	....
		K=[•]%	[•]%	[•]

]

[In presenza di una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo: Congiuntamente all'Importo Digitale i-esimo, i Certificati prevedono inoltre l'Effetto Memoria, come di seguito descritto.

**Effetto Memoria**

Qualora venga corrisposto l'Importo Digitale i-esimo nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.]



[Congiuntamente all'Importo Digitale i-esimo, i Certificati prevedono inoltre il Cap Cedole Digitali, come di seguito descritto.

#### Cap Cedole Digitali

Qualora il verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo comporti il raggiungimento del Cap Cedole Digitali, non potranno più verificarsi ulteriori Eventi Cedola Digitale successivi all'Evento Cedola Digitale i-esimo che ha determinato il raggiungimento del Cap Cedole Digitali.]

#### [Importo di Rimborso Anticipato n-esimo

Se in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, così come indicato nel precedente Elemento C.16, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo è [pari] [o] [superiore] [inferiore] al corrispondente Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, il Certificato scadrà anticipatamente.

In tale circostanza, l'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo.

Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è pari al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo e il Valore Iniziale del Sottostante.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche dell'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo:

n	Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo	Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo	Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo	Importo di Rimborso Anticipato n-esimo (Euro)
1	[•]	[•]%	[•]%	[•]
2	[•]	[•]%	[•]%	[•]
...	[....]	[....]	[....]	[....]
[N]	[•]	[•]%	[•]%	[•]

]

#### [Importo di Liquidazione alla scadenza

##### [Certificati Equity Protection [con Strike] [e] [con Cap]

I Certificati Equity Protection sono strumenti finanziari che prevedono una protezione [parziale] [totale] del capitale investito. Alla scadenza (nel Giorno di Valutazione Finale), l'Importo di Liquidazione dipenderà dalla Protezione, dalla performance del Sottostante [,] [e] [dallo Strike] [e dal Cap].

[Inserire in caso di Certificati Equity Protection:

In particolare potranno verificarsi i seguenti scenari:

	Valore Finale	
	<u>Pari o inferiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello di Protezione)</u>	<u>Superiore al Livello di Protezione</u>
<b>Importo di Liquidazione</b>	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione, pari a [•]%, e per la performance* del Sottostante

\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

]

[Inserire in caso di Certificati Equity Protection con Cap:

In particolare potranno verificarsi i seguenti scenari:

	Valore Finale		
	<u>Pari o inferiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello di Protezione)</u>	<u>Superiore al Livello di Protezione ma inferiore o uguale al [•]% del Valore Iniziale (Livello Cap)</u>	<u>Superiore al Livello Cap</u>
<b>Importo di Liquidazione</b>	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione, pari a [•]%, e per la performance* del Sottostante	Valore Nominale moltiplicato per il Cap

\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

]

[Inserire in caso di Certificati Equity Protection con Strike:

In particolare potranno verificarsi i seguenti scenari:

	Valore Finale			
	<u>Pari o inferiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello di Protezione)</u>	<u>Superiore al Livello di Protezione ma inferiore o uguale al Valore Iniziale</u>	<u>Superiore al Valore Iniziale ma inferiore o uguale al [•]% del Valore Iniziale (Livello Strike)</u>	<u>Superiore al Livello Strike</u>
<b>Importo di Liquidazione</b>	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance* del Sottostante	Valore Nominale	Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione, pari a [•]%, e per la performance** del Sottostante

\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale

rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

\*\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello Strike (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

]

[Inserire in caso di Certificati Equity Protection con Strike e con Cap:

In particolare potranno verificarsi i seguenti scenari:

	Valore Finale				
	<u>Pari o inferiore al [% del Valore Iniziale (Livello di Protezione)</u>	<u>Superiore al Livello di Protezione ma inferiore o uguale al Valore Iniziale</u>	<u>Superiore al Valore Iniziale ma inferiore o uguale al [% del Valore Iniziale (Livello Strike)</u>	<u>Superiore al Livello Strike ma inferiore o uguale al [% del Valore Iniziale (Livello Cap)</u>	<u>Superiore al Livello Cap</u>
<b>Importo di Liquidazione</b>	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance* del Sottostante	Valore Nominale	Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione, pari a [%], e per la performance** del Sottostante	Valore Nominale moltiplicato per il Cap

\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

\*\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello Strike (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

]

**[Certificati Equity Protection Short [con Strike] [e] [con Cap]**

I Certificati Equity Protection Short sono strumenti finanziari che prevedono una protezione [parziale] [totale] del capitale investito. Alla scadenza (nel Giorno di Valutazione Finale), l'Importo di Liquidazione dipenderà dalla Protezione, dalla performance del Sottostante [,] [e] [dallo Strike] [e dal Cap].

[Inserire in caso di Certificati Equity Protection Short:

In particolare potranno verificarsi i seguenti scenari:

	Valore Finale	
	<u>Pari o superiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello di Protezione)</u>	<u>Inferiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello di Protezione)</u>
<b>Importo di Liquidazione</b>	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione, pari a [•]%, e per la performance* del Sottostante

\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

]

[Inserire in caso di Certificati Equity Protection Short con Cap:

In particolare potranno verificarsi i seguenti scenari:

	Valore Finale		
	<u>Pari o superiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello di Protezione)</u>	<u>Inferiore al Livello di Protezione ma uguale o superiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello Cap)</u>	<u>Inferiore al Livello Cap</u>
<b>Importo di Liquidazione</b>	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione, pari a [•]%, e per la performance* del Sottostante	Valore Nominale moltiplicato per il Cap

\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

]

[Inserire in caso di Certificati Equity Protection Short con Strike:

In particolare potranno verificarsi i seguenti scenari:

	Valore Finale			
	<u>Pari o superiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello di Protezione)</u>	<u>Inferiore al Livello di Protezione ma uguale o superiore al Valore Iniziale</u>	<u>Inferiore al Valore Iniziale ma uguale o superiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello Strike)</u>	<u>Inferiore al Livello Strike</u>
<b>Importo di</b>	Valore Nominale	Valore Nominale	Valore Nominale	Valore Nominale

<b>Liquidazione</b>	moltiplicato per la Protezione	moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance* del Sottostante		maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione, pari a [•]%, e per la performance** del Sottostante
---------------------	--------------------------------	--	--	--

\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

\*\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello Strike rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

]

[Inserire in caso di Certificati Equity Protection Short con Strike e con Cap:

In particolare potranno verificarsi i seguenti scenari:

	Valore Finale				
	<u>Pari o superiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello di Protezione)</u>	<u>Inferiore al Livello di Protezione ma uguale o superiore al Valore Iniziale</u>	<u>Inferiore al Valore Iniziale ma uguale o superiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello Strike)</u>	<u>Inferiore al Livello Strike ma uguale o superiore al [•]% del Valore Iniziale (Livello Cap)</u>	<u>Inferiore al Livello Cap</u>
<b>Importo di Liquidazione</b>	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione	Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance* del Sottostante	Valore Nominale	Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione, pari a [•]%, e per la performance* del Sottostante	Valore Nominale moltiplicato per il Cap

\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

\*\* La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello Strike rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

]

<p style="text-align: center;"><b>C.19</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Prezzo di esercizio o prezzo definitivo del Sottostante</b></p>	<p><i>[In caso di Certificati su Sottostante diverso da Basket Worst Of e Basket Best Of</i></p> <p>[Ai fini della determinazione [del Valore Iniziale,] del Valore Finale del Sottostante (per determinare l'Importo di Liquidazione)[, del Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo][, del Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo]si farà riferimento al [•] (il "Prezzo di Riferimento"), determinato dall'Agente di Calcolo in ciascuna data rilevante.]</p> <p><i>[In caso di Certificati su Tasso di Interesse</i></p> <p>Il Valore Iniziale del Sottostante è pari a [•]]</p> <p><i>[In caso di Certificati su Sottostante diverso da Tasso di Interesse</i></p> <p>Il Valore Iniziale del Sottostante è pari [al Prezzo di Riferimento rilevato il [•] (Giorno di Valutazione Iniziale)] [[alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei seguenti giorni: [•] (Giorni di Valutazione all'Emissione)] e calcolato[a] nell'ultimo di tali giorni (Giorno di Valutazione Iniziale)].</p> <p>Il Valore Iniziale del Sottostante sarà riportato nell'Avviso Integrativo.]</p> <p>[Il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari [al Prezzo di Riferimento rilevato i [•] (Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)] [[alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento [rilevati nei seguenti giorni: [•]] [in ciascuna delle date comprese nei seguenti periodi: [•]] (Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)] e calcolato[a] nell'ultimo di tali giorni [per ciascun periodo] (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)].]</p> <p>[Il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo è pari [al Prezzo di Riferimento rilevato i [•] (Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)] [[alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei seguenti giorni: [•] (Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)] e calcolato[a] nell'ultimo di tali giorni (Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)].]</p> <p>[Il Valore Finale del Sottostante è pari [al Prezzo di Riferimento rilevato [il [•] (Giorno di Valutazione Finale)] [[alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati [nei seguenti giorni: [•] (Giorni di Valutazione alla Scadenza)] e calcolato nell'ultimo di tali giorni (Giorno di Valutazione Finale)].]</p> <p>]</p> <p><i>[In caso di Certificati su Basket Worst Of:</i></p> <p>L'Agente di Calcolo determinerà il Valore Iniziale di ciascun componente del Basket Worst Of. .</p> <p>[Il Valore Iniziale di ciascun componente del Basket Worst Of è pari [al Prezzo di Riferimento rilevato il [•] (Giorno di Valutazione Iniziale)] [[alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei seguenti giorni: [•] (Giorni di Valutazione all'Emissione)] e calcolato[a] nell'ultimo di tali giorni (Giorno di Valutazione Iniziale)].]</p> <p>Il Valore Iniziale delle singole attività finanziarie componenti il Basket Worst Of sarà riportato nell'Avviso Integrativo.</p> <p>Ai fini della determinazione del Valore Finale (per determinare l'Importo di Liquidazione)[, del Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo][, del Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo] si farà riferimento al Prezzo di Riferimento al Prezzo di Riferimento [[alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento] del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale, determinato dall'Agente di Calcolo in ciascuna data rilevante.]]</p> <p><i>[In presenza di Certificati su Basket Best Of:</i></p> <p>L'Agente di Calcolo determinerà il Valore Iniziale di ciascun componente del Basket Best Of. .</p>
--	---	--



		<p>[Il Valore Iniziale di ciascun componente del Basket Best Of è pari [al Prezzo di Riferimento rilevato il [•] (Giorno di Valutazione Iniziale)] [[alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei seguenti giorni: [•] (Giorni di Valutazione all'Emissione)] e calcolato[a] nell'ultimo di tali giorni (Giorno di Valutazione Iniziale)].]</p> <p>Il Valore Iniziale delle singole attività finanziarie componenti il Basket Best Of sarà riportato nell'Avviso Integrativo.</p> <p>Ai fini della determinazione del Valore Finale (per determinare l'Importo di Liquidazione)[, del Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo][, del Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo] si farà riferimento al Prezzo di Riferimento al Prezzo di Riferimento [[alla media] / [al massimo] / [al minimo] dei Prezzi di Riferimento] del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale, determinato dall'Agente di Calcolo in ciascuna data rilevante..]</p>									
C.20	<p><b>Descrizione del tipo di sottostante e reperibilità delle informazioni relative a tale sottostante</b></p>	<p>Il Sottostante è rappresentato da [un [basket di] titolo/i azionario/obbligazionario/ titolo/i di debito negoziato/i nei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A./su mercati esteri] [un [basket di] tasso/i di interesse] [un[a] [basket di] valuta/e] [un[a] [basket di] merce/i] [un [basket di] indice/i azionari[o]/obbligazionari[o]/di commodities /di futures di commodities/di inflazione / di valute] [un [basket di] fondo/i].</p> <p>Le quotazioni correnti [del Sottostante] /[delle attività finanziarie componenti il Basket] sono riportate dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe), sulle pagine informative come Reuters e Bloomberg [e sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. (<a href="http://www.borsaitaliana.it">www.borsaitaliana.it</a>)] [e sul sito del Mercato di riferimento estero]. Sulle pagine informative, quali Reuters e Bloomberg [e/o [•]], sono disponibili anche informazioni circa la volatilità dei Sottostanti. Ulteriori informazioni sul Sottostante quali ad esempio informazioni societarie, bilanci e relazioni finanziarie infrannuali sono pubblicate sul sito internet [•].</p> <p><i>[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]/[•]</i></p> <p><i>[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[•]</i></p> <p><i>[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]/[•]</i></p> <p><i>[In caso di Certificati su Basket / Basket Worst Of / Basket Best Of: Si riporta di seguito l'indicazione puntuale dei componenti del Basket, [con i relativi Pesi Percentuali]:</i></p> <table border="1" data-bbox="529 1487 1353 1653"> <thead> <tr> <th>Denominazione dei componenti del Basket</th> <th>[ISIN / Pagina Bloomberg / Reuters]</th> <th>[Pesi Percentuali]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[....]</td> <td>[....]</td> <td>[....]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	Denominazione dei componenti del Basket	[ISIN / Pagina Bloomberg / Reuters]	[Pesi Percentuali]	[•]	[•]	[•]	[....]	[....]	[....]
Denominazione dei componenti del Basket	[ISIN / Pagina Bloomberg / Reuters]	[Pesi Percentuali]									
[•]	[•]	[•]									
[....]	[....]	[....]									

## SEZIONE D – FATTORI DI RISCHIO

D.2	<p><b>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono</b></p>	<p><b>Rischio di credito</b></p> <p>Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, inter alia, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle</p>
-----	--	---

<p><b>specifici per l'Emittente</b></p>	<p>controparti, con conseguente deterioramento del credito ed effetti negativi a danno del Gruppo. In particolare, il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e debbano essere parzialmente o integralmente svalutati. Si segnala inoltre che il profilo di rischio degli impieghi è sensibile all'andamento dell'economia nel suo complesso, al deteriorarsi delle condizioni finanziarie delle controparti (mancanza di liquidità, insolvenza, ecc.), al mutamento della loro posizione competitiva, ai cambiamenti strutturali o tecnologici delle imprese debtrici e ad altri fattori esterni (ad es., modifiche normative, deterioramento del valore delle garanzie finanziarie e ipotecarie legato all'andamento dei mercati).</p> <p><b>Rischio connesso alla qualità del credito</b></p> <p>Al 31 dicembre 2018 l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi e dei crediti deteriorati sugli impieghi risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente e alla data del 31 dicembre 2018 i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema, riferiti alla stessa classe di appartenenza.</p> <p>Al 31 marzo 2019 (i) l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi si attesta al 5,87% in termini lordi (3,13% in termini netti); (ii) l'incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi si attesta al 10,36% in termini lordi (6,61% in termini netti); (iii) il rapporto di copertura dei crediti deteriorati è pari al 39,09% mentre quello delle sofferenze è pari al 49,13%.</p> <p>Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>3</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le “Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013”, prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta.</p> <p>Conseguentemente la segnalazione evidenzia 6 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 34,09 miliardi di euro.</p> <p>Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 4,07 miliardi, riconducibile per 3,37 miliardi all'Amministrazione centrale (dei quali solo 70,5 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari</p> <p>Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 5 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro.</p> <p>Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.</p> <p><b>Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.</b></p> <p>L'Emittente – quale soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a</p>
---	--

<sup>3</sup> Redatta in base alla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014: Circolari Banca d'Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

tal fine l'esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.

Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i coefficienti patrimoniali di vigilanza: previsti dall'articolo 92 del Regolamento (UE) N. 575/2013 unitamente a il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili, ovvero, riserva di conservazione del capitale del 2,50%, riserva di capitale anticiclica specifica della banca (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Prospetto), e riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca).

Inoltre nell'ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell'esercizio 2018, l'Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully-loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Al 31 marzo 2019, con un CET 1 Ratio phased-in dell'11,52% un Tier 1 Capital ratio pari all'11,52% e un Total Capital Ratio phased-in del 14,43%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti

Al 31 dicembre 2018, con un CET 1 Ratio phased-in dell'11,70% un Tier 1 Capital ratio pari all'11,70% e un Total Capital Ratio phased-in del 13,80%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte.

Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione dei crediti deteriorati definita ed attivata per il periodo 2019-2021 e mira a conseguire una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata per circa Euro 2,9 miliardi, dagli Euro 9,9 miliardi di fine 2018 agli Euro 7 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 10,4% al 7,6%. Tale Piano, allo stato, risulta al vaglio della BCE.

In relazione alle attività recentemente svolte sullo stock dei crediti deteriorati si segnala che il 1° agosto 2018 è stata annunciata la cartolarizzazione (assistita da GACS5) di un portafoglio significativo di crediti in sofferenza. Il 20 luglio 2018 è stata perfezionata la cessione al veicolo di cartolarizzazione indipendente Maior SPV Srl di un portafoglio di crediti in sofferenza per un valore nominale lordo (Gross Book Value - GBV) alla data di riferimento (1° gennaio 2018) di 2.748,8 milioni di euro (1.615 milioni l'esposizione lorda di bilancio). Il prezzo di cessione è risultato sostanzialmente in linea con i valori di carico dei crediti netti ceduti e tale da rispettare il requisito previsto dalla normativa per il rilascio della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) ai sensi del D.L. 18/2016. Coerentemente con la strategia di gestione adottata dal Gruppo, focalizzata in primis sui recuperi diretti, il portafoglio in termini di GBV si presentava composto in prevalenza (53,4%) da crediti privi di garanzie reali (unsecured), mentre i crediti ipotecari (secured) equivalevano al 46,6% del portafoglio. In data 1° agosto 2018, la società veicolo di cartolarizzazione Maior SPV Srl ha proceduto all'emissione di titoli senior, mezzanine e junior che sono stati interamente sottoscritti dalla sola UBI Banca S.p.A.. In termini economici la cessione dei crediti mezzanine e junior ha comportato l'iscrizione nel conto economico del terzo trimestre, alla Voce 100. a) "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", di un importo pari a -65,3 milioni nonché di ulteriori -8,7 milioni comprensivi dei costi strettamente connessi all'operazione.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito della continua evoluzione del quadro normativo, dovrà rispettare il coefficiente patrimoniale di Leverage Ratio, (rappresentato dal rapporto tra capitale primario e totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio). La piena implementazione di questo indicatore come indicatore di Pillar 1 è attualmente in consultazione nell'ambito del framework della EU Banking Reform.

Il Leverage Ratio, al 31 marzo 2019, è pari al 5,16% in ottica "phased-in" e al 5,13% "fully phased".

Il Leverage Ratio al 31 dicembre 2018, è pari al 5,45% in ottica "phased-in" e al 5,27% "fully phased" mentre al 31 dicembre 2017, era pari al 5,85% in ottica "phased-in" ed al 5,78% "fully phased". Alla data del presente Prospetto il livello minimo da rispettare a partire dal 1 gennaio 2019 non è ancora stato definito. Il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo di riferimento del 3% per il periodo di monitoraggio concluso alla fine del 2017.

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. L'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere oltre che su risvolti meramente reputazionali, anche sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, in particolare una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure

correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

#### **Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche**

L'Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell'Acquisizione.

In particolare, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse. Il Gruppo UBI Banca è esposto, inoltre, al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziative idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018; con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. In assenza di notificazione della sentenza, allo stato non effettuata (che comporterebbe un termine di impugnazione per Cassazione di 60 giorni dalla notificazione), la sentenza è soggetta al ricorso per Cassazione nell'ordinario termine semestrale decorrente dalla pubblicazione (e maggiorazione feriale).

Nel caso in cui UBI Banca, quale successore universale di ex Nuova Banca delle Marche S.p.A. e/o ex Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e/o ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. venga coinvolta in giudizi promossi da ex azionisti in relazione all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni delle banche in risoluzione oggi in liquidazione coatta amministrativa, si potrebbe verificare un aumento delle cause che interessano UBI Banca.

#### **Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca.**



In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 si riferiva alla c.d. “combined entity” – ossia al Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall’acquisizione delle Nuove Banche –, e teneva conto della modifica del perimetro del Gruppo, aggiornando e implementando il Piano Industriale 2019/2020 (approvato in data 27 giugno 2016 dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca su proposta del Consiglio di Gestione che conteneva le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo UBI Banca per il periodo 2016-2019/2020). Si evidenzia la circostanza che il Piano Industriale 2017-2020 è stato elaborato su un perimetro del Gruppo UBI Banca significativamente differente rispetto a quello in essere alla data dell’ultima rendicontazione contabile (31 marzo 2017), ragione per cui le informazioni finanziarie storiche del Gruppo UBI Banca sono scarsamente comparabili con quelle prospettiche. La capacità dell’Emittente di compiere le azioni e di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2017-2020 dipendeva pertanto da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali al di fuori del controllo dell’Emittente (quali, ad esempio, lo scenario macroeconomico e l’evoluzione del contesto regolamentare) o comunque riferite ad eventi non completamente controllabili dagli organi amministrativi e dal management dell’Emittente. In particolare, gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 erano basati su assunzioni di carattere generale e ipotetico relative a eventi futuri e azioni che non necessariamente si sarebbero verificate e che dipendevano sostanzialmente da variabili non controllabili dall’Emittente ovvero dalle altre società del Gruppo, soggette ai rischi ed alle incertezze che caratterizzano lo scenario macroeconomico. Alla luce: a) dei fatti emersi in sede di consuntivo 2018: - uno scenario macroeconomico atteso nel corso del 2019 significativamente diverso da quello previsto nel Piano Industriale in corso (tassi di mercato negativi rispetto alla previsione di tassi leggermente positivi nel 2019, crescita prevista del PIL inferiore allo 0,9% previsto nel Piano Industriale, credit spread più elevati, incertezze sui mercati nazionali e internazionali), - oneri operativi e qualità del credito, nonché stock di crediti deteriorati a livelli migliori di quelli attesi nel Piano Industriale 2017-2020 per il 2019 e già prossimi o migliori di quelli previsti per il 2020. b) del cambiamento di governance collegato all’adozione del modello monistico, in occasione dell’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, è stata annunciata, con pubblicazione attesa entro la fine del 2019, la predisposizione di un nuovo Piano Industriale che potrebbe presentare, in termini di ipotesi di realizzazione (scenario macroeconomico, azioni da intraprendere e target futuri) scostamenti rispetto al Piano Industriale 2017-2020.

#### **Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari**

Alla data del presente Prospetto le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall’ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di “probabilità” e/o “possibilità”, così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito.

Sebbene l’Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall’esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla attività e sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

A fronte dei propri contenziosi, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali per un petitum complessivo pari a 911 milioni di Euro, dei quali 308 milioni afferenti a passività assunte a seguito dell’acquisizione delle Nuove Banche. Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 37, per tali passività, stante la non probabile manifestazione del rischio di dover fronteggiare un esborso a risoluzione del contenzioso, non è stanziato un apposito fondo, ma viene fornita idonea informativa in bilancio.

Al 31 dicembre 2018, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività probabili per un petitum complessivo pari a 421 milioni di Euro. Ai sensi del principio contabile IAS 37, ovvero in considerazione della probabilità di dover fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, con riferimento alle sole passività probabili, afferenti ai contenziosi per controversie legali, risultano iscritti fondi a presidio del rischio per 118 milioni di Euro.



**Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente**

Un membro del Consiglio di Amministrazione, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'Emittente sono stati coinvolti in procedimenti giudiziari e sanzionatori. Tali procedimenti, nonché eventuali ulteriori procedimenti, indagini, verifiche e/o ispezioni riguardanti gli esponenti aziendali dell'Emittente e/o del Gruppo, potrebbero avere effetti negativi sulla reputazione, sull'attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Sussiste altresì il rischio che, nell'ipotesi di provvedimenti giudiziari o sanzionatori, uno o più degli esponenti aziendali perda i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili per svolgere il ruolo ricoperto alla data del presente Prospetto di Base all'interno del Gruppo (ovvero che, indipendentemente dalla perdita dei requisiti, l'Emittente decida di adottare specifiche misure o provvedimenti).

**Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza**

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

**Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano**

Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento ed eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio delle Banche nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio.

Nel primo trimestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei titoli governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2019 ammonta complessivamente a 14,8 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,2 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,6 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,2 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2018. Pertanto, l'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) pari a 14,8 miliardi di euro è l'11,65% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,1% (10,5 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,7 miliardi) e sulla Spagna per il 9,4% (1,4 miliardi).

Al 31 marzo 2019 l'esposizione complessiva in titoli di debito sovrano rappresenta il 78,96% del totale delle attività finanziarie e il 10,71% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,36% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,93% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,5 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 55,46% delle attività finanziarie e il 7,53% del totale attivo.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018

ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,50% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

#### **Rischi connessi alla riforma delle banche popolari.**

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285.

In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015.

Successivamente all'offerta in opzione e prelazione e al collocamento sul MTA sono residue n. 35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato all'interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

Successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto

di recesso.

In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti.

Si segnala altresì che, alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente è parte di alcuni procedimenti civili promossi dagli azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

#### **Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria**

Alla data del presente Prospetto di Base sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi paesi in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, al 31 dicembre 2018 sussistevano circa 50 contenziosi fiscali pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca. Stante la valutazione del rischio connesso al contenzioso tributario, alla data del 31 dicembre 2018 non è presente alcun fondo per rischi ed oneri connesso all'eventuale contenzioso tributario

Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere il rischio di un esito sfavorevole per l'Emittente con conseguenti possibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'Emittente stesso.

#### **Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005**

Nell'ambito del procedimento avviato da parte della Procura della Repubblica di Bergamo il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01 nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti.

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 29 marzo e 9 aprile 2019, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla data del presente Prospetto di Base. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente.

L'organismo di vigilanza – caratterizzato da una struttura mista, con prevalenza di componenti esterni – riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa

essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa. Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria. L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del presente Prospetto di Base non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla data del presente Prospetto di Base non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

**Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie.**

Il Gruppo è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità di Vigilanza in tutti i Paesi in cui opera. Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, anche in considerazione dell'evoluzione normativa che sarà applicabile nel medio lungo termine, nonché di leggi e/o regolamenti ulteriori che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti. In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo UBI Banca sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Ciò comporterebbe la necessità di rilevare ulteriori oneri con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo.

**Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico.**

L'andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità del Gruppo UBI Banca sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre il Gruppo UBI Banca a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sul Gruppo UBI Banca.

**Rischi di mercato.**

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell'emittente. Nello specifico il rischio di mercato è concentrato principalmente sui titoli governativi italiani.

**Rischio di liquidità dell'Emittente**

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato o di reperirli a costi superiori a quelli di mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (*market liquidity risk*) incorrendo in perdite in conto capitale.

Normalmente, la Banca è in grado di fronteggiare le proprie uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito, ma in termini generali la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata da temporanea impossibilità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di ricevere fondi da controparti esterne o del Gruppo, dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, nonché da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. A tale riguardo rileva segnalare come i sistemi di governo del rischio di liquidità definiti dal Gruppo, anche in coerenza con le aspettative dell'Autorità di Vigilanza, includono un attento monitoraggio delle condizioni di accesso ai principali mercati di funding al fine di valutare tempo per tempo la più adeguata strategia di raccolta a supporto di adeguati livelli di liquidità, sia di breve che di medio lungo termine.

Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

**Rischi connessi ai rating assegnati all'Emittente e al Gruppo UBI Banca.**

I rating di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione di qualificate agenzie di rating della capacità del Gruppo di assolvere i propri impegni finanziari. Qualora l'Emittente non mantenesse a livelli adeguati uno o più degli indicatori impiegati, potrebbe verificarsi un peggioramento (c.d. downgrade) del rating attribuito dalle agenzie, con conseguenti effetti negativi sulle attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

**Rischi operativi.**

L'Emittente è esposto al rischio operativo, ovvero al rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Vi rientrano, ad esempio, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.

In considerazione del fatto che l'operatività del Gruppo UBI Banca dipende, tra l'altro, dal corretto e adeguato funzionamento dei sistemi di natura informatica di cui il Gruppo si avvale, nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante aggiornamento, tra i rischi operativi a cui è esposto l'Emittente, si segnala in particolare il rischio informatico, ovvero il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT).

L'eventuale verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti negativi rilevanti sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

**Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test.**



Nel corso del 2018 UBI Banca ha partecipato al 2018 EU-Wide Stress test, specificatamente richiesto da EBA, che, in continuità con l'esercizio precedente (applicazione del 2016 EU-Wide Stress Test), non ha previsto requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.

Nel corso del 2019 UBI Banca parteciperà allo stress sulla liquidità condotto dalla Banca Centrale Europea (Sensitivity Analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019, LiST 2019). L'esercizio non prevede requisiti minimi da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza nell'ambito del Supervisory Dialogue sullo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

**Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.**

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments". L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase "classification and measurement", e nel 2013 per la fase "hedge accounting" e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". L'IFRS 9 è stato omologato mediante emissione del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016.

Gli impatti della cosiddetta First Time Adoption, sono stati afferenti: (i) la classificazione degli strumenti finanziari in coerenza con il Business Model del Gruppo UBI, (ii) l'applicazione delle previsioni in materia di modifiche contrattuali (cd "Modification & Derecognition Accounting"), e (iii) l'impairment sugli strumenti finanziari (crediti in bonis, crediti deteriorati, titoli di debito, garanzie finanziarie e impegni). Gli impatti più significativi hanno riguardato l'impairment dei crediti in bonis e deteriorati che, per questi ultimi, recepiscono anche l'inclusione di scenari prospettici di vendita su un portafoglio identificato di crediti lordi a cui è stata associata una probabilità di cessione elevata, al fine di accelerare il raggiungimento di un ratio di crediti deteriorati lordi inferiore al 10% a cavallo tra il 2019 e il 2020, in funzione delle condizioni di mercato. L'impatto negativo definitivo sul patrimonio netto contabile della FTA dell'IFRS 9 determinata al 1 gennaio 2018 è stato pari a euro 787 milioni. L'applicazione dell'IFRS 9 potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale/finanziaria futura dell'Emittente.

Per quanto concerne gli impatti sul CET1 ratio: il Gruppo UBI Banca ha optato per avvalersi delle regole transitorie di cui al Regolamento (UE) 2017/2395, volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per perdite stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET1) per il periodo transitorio di cinque anni. Le regole transitorie riducono progressivamente, nei primi cinque anni dall'introduzione dell'IFRS 9, l'intero effetto di CET1 del 95%, 85%, 70%, 50% e 25%. L'introduzione dell'IFRS 9 ha condotto ad un lieve incremento del CET1 ratio phased-in pari complessivamente a 4 punti base. (infatti l'impatto ascrivibile alle nuove previsioni in materia di classificazione e valutazione, positivo per 39 punti base, è compensato dall'impatto negativo delle previsioni in materia di modification accounting ed impairment per complessivi 35 punti base). Si precisa che il ratio phased-in IFRS 9 al 1° gennaio 2018 non include gli effetti del Model Change, autorizzato dalla Banca Centrale Europea in data 21 marzo 2018 ed utilizzato per le segnalazioni prudenziali effettuate sui dati a partire dal 31 marzo 2018.

L'applicazione dell'IFRS 9 potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale/finanziaria futura dell'Emittente.

Con specifico riferimento al principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", si segnala che il medesimo ha sostituito, a far tempo dal 1° gennaio 2018, i principi IAS 18



		<p>“Ricavi” e IAS 11 “Lavori su ordinazione”, nonché le interpretazioni IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione della clientela”, IFRIC 15 “Accordi per la costruzione di immobili”, IFRIC 18 “Cessioni di attività da parte della clientela” e SIC 31 “Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria”. Si segnala, infine, che lo IASB ha emanato in data 13 gennaio 2016, il nuovo Principio Contabile IFRS 16 “Leases”. Tale principio è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) n. 2017/1986 e sarà obbligatoriamente applicabile dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Nel corso dell’esercizio 2018, il Gruppo UBI Banca ha dedicato una specifica progettualità all’analisi delle previsioni del principio in parola al fine di individuare gli impatti derivanti dall’introduzione dell’IFRS 16.</p> <p>Le previsioni dell’IFRS 16 comportano la rilevazione patrimoniale di attività (diritto d’uso) afferenti le seguenti categorie di beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beni immobili;</li> <li>• autoveicoli aziendali;</li> <li>• hardware.</li> </ul> <p>Stante la scelta progettuale del Gruppo UBI di utilizzare, alla data di applicazione iniziale del Principio, l’approccio “retrospettivo modificato”, rilevando attività consistenti nel diritto di utilizzo dei beni in locazione per un importo pari al valore delle passività per il leasing, l’impatto della FTA sul patrimonio netto contabile al 1° gennaio 2019 è nullo.</p> <p>Ulteriormente, stante gli effetti sugli attivi ponderati della rilevazione di “attività materiali”, l’impatto in termini di punti base del Common Equity Tier 1 (CET1) è stato stimato in via preliminare in circa - 7 b.p..</p>
<p><b>D.6</b></p>	<p><b>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</b></p>	<p><b>Rischi connessi alla complessità dei Certificati</b></p> <p>I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario.. In generale, l’investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l’intermediario deve verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore (con particolare riferimento all’esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.</p> <p><b>[Rischio di perdita parziale del capitale investito</b></p> <p>A parità di Valore Finale del Sottostante, la perdita sarà tanto maggiore quanto minore sarà la Protezione.</p> <p>I Certificati prevedono una protezione incondizionata[parziale del capitale investito. I Certificati consentono di proteggere solo la quota del Valore Nominale del certificato corrispondente alla Protezione, pari a [•]%.  [Essendo la Protezione stata fissata in misura inferiore al 100%, l’investitore incorrerà in una perdita del capitale investito se il Valore Finale del Sottostante risulterà pari o [inferiore] [superiore] al Livello di Protezione dato dal prodotto tra la Percentuale di Protezione ed il Valore Iniziale del Sottostante.</p> <p>Inoltre, l’investitore può incorrere in una perdita del capitale investito anche nel caso in cui il valore finale del Sottostante risulti [maggiore] [minore] del Livello di Protezione, ma [minore] [maggiore] del Valore Iniziale.</p> <p>[Poiché la Partecipazione è inferiore al 100% e, contestualmente, anche la Protezione è inferiore al 100%, l’investitore sarà esposto al rischio di perdita di parte del capitale originariamente investito anche in presenza di un eventuale apprezzamento [deprezzamento] del Sottostante rispetto al Valore Iniziale.]</p>

**[Rischio relativo alla Partecipazione inferiore al 100%**

Poiché la Partecipazione è pari a [•]%, inferiore al 100%, soltanto una frazione della performance finale del Sottostante parteciperà alla determinazione dell'Importo di Liquidazione, per cui l'investitore non beneficerà interamente della medesima.

[La Partecipazione è applicata all'eventuale performance del Sottostante rispetto al Livello [di Protezione][Strike]. Pertanto, la Partecipazione inferiore al 100%, ridurrà l'effetto di tale performance del Sottostante sull'ammontare dell'Importo di Liquidazione.

[Al riguardo si evidenzia altresì che la Partecipazione inferiore al 100% potrebbe contribuire a determinare una perdita del capitale investito anche in presenza di una eventuale performance positiva del Sottostante rispetto al [Livello di Protezione][Strike].]

**Rischio di credito per l'investitore**

È il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dai Certificati nei confronti degli investitori. Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento si rinvia all'Elemento D.2 della presente Nota di Sintesi.

**Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente**

I Certificati potranno deprezzarsi in caso di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente, espresso altresì da un peggioramento del rating relativo allo stesso nonché da indicatori di mercato quali ad esempio i Credit Default Swap.

I rating attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Certificati.

Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei rating di credito attribuiti all'Emittente, desumibile da spread creditizi di mercato, può influire sul prezzo di negoziazione dei Certificati stessi.

**Rischio connesso al ricorso al "bail-in"**

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di conversione le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di *non-preferred senior debt* che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al *bail-in* in via prioritaria rispetto alle altre passività *senior* e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di

capitale (i.e. CET1, AT1, T2). Era previsto che tale nuova dovesse trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli altri, (i) l'introduzione di un nuovo art. 12-bis ("Strumenti di debito chirografario di secondo livello") e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis all'art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale "i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati".

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1. innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
  - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
  - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
  - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
  - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
  - dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
  - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior e i certificati;
2. una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
  - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
  - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
  - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
  - dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
  - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior e i certificati.

Nell'ambito delle "restanti passività", il bail-in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000 (a partire dal 1° gennaio 2019 gli "altri depositi" risultano essere privilegiati rispetto alle restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) e i certificati, mentre sono subordinati rispetto ai depositi per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese e di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", rimanendo, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del bail-in, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto".

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore).

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

#### **Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati**

Il pagamento dei diversi importi dovuti ai sensi dei Certificati è garantito unicamente dal patrimonio dell'Emittente. I Certificati non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi e dal fondo nazionale di garanzia.

#### **Rischio di liquidità**

L'Emittente non presenterà domanda di ammissione dei Certificati per la quotazione presso alcun mercato regolamentato. [L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà, entro la Data di Emissione,] l'ammissione a negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [•].]

L'efficacia dell'offerta sarà subordinata all'accoglimento, prima della Data di Emissione, della domanda di ammissione a negoziazione presso tale sistema multilaterale di negoziazione. [Qualora la domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. UBI Banca comunicherà tempestivamente al pubblico l'avveramento o il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e contestualmente trasmesso alla CONSOB.]

Il soggetto che ricoprirà il ruolo di specialista nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione è [•][l'Emittente].

L'Emittente non prevede di fissare accordi con soggetti terzi che operino in qualità di internalizzatore sistematico.

[Si rappresenta altresì che [l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati [anche] [nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni,] nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell'investitore.]

Infine, laddove, nel corso del Periodo di Offerta, l'Emittente proceda alla chiusura anticipata dell'offerta, una riduzione dell'ammontare complessivo della quantità di Certificati oggetto di sottoscrizione può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati.]

#### **Rischio di Prezzo e altri elementi che determinano il valore dei Certificati**

L'investitore deve tenere presente che il Certificato è composto da più opzioni. Di conseguenza, l'investitore deve considerare che l'eventuale prezzo riconosciuto per effetto della vendita del Certificato dipende dal valore di ciascuna opzione. Difatti, prima della scadenza, una variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato può comportare una riduzione del prezzo del Certificato. La variazione del valore delle opzioni può essere riconducibile [(i) all'andamento del prezzo del Sottostante e della sua volatilità]/ [ovvero alle aspettative sull'andamento del prezzo del Sottostante]]/; [(ii) al periodo di vita residua delle opzioni incorporate nei Certificati];/ [(iii) alla correlazione tra i componenti del Basket [Basket Worst Of] [Basket Best Of]]/; [(iv) ai tassi di interesse sul mercato monetario[, nonché(v) ai pagamenti dei dividendi attesi]. Il prezzo dei Certificati sarà calcolato sulla base di metodologie che tengono conto delle condizioni pro tempore di mercato nonché del merito di credito dell'Emittente. Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il corso del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può verificare una diminuzione del valore del Certificato a causa degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

#### **[Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato**

I Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del Sottostante alle date previste, dovesse raggiungere una percentuale predeterminata del valore iniziale del Sottostante (Livello Soglia di Rimborso Anticipato).

In particolare, tale evento si verifica qualora ad una delle date di valutazione previste, il valore del Sottostante sia [pari] [o] [superiore] [inferiore] alla relativa soglia prevista.

Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'investitore riceverà l'Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come percentuale, pari o maggiore del 100%, del Valore Nominale del Certificato.

Al riguardo, si evidenzia che l'Importo di Rimborso Anticipato corrisposto è un importo predeterminato, indipendente dall'andamento del Sottostante, con la conseguenza che tale importo non rifletterà la performance del Sottostante, anche se particolarmente favorevole.

[Infine, si segnala che qualora si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, gli investitori non avranno diritto di ricevere gli importi cedolari previsti, che sarebbero stati eventualmente corrisposti successivamente alla data in cui si verifica tale evento.]]

#### **[Rischio relativo al Cap**

Il Cap determina l'importo massimo che verrà corrisposto a scadenza all'investitore.

È prevista una percentuale (Livello Percentuale Cap) che, moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante, rappresenta il livello [minimo] [massimo] del Sottostante (Livello Cap) oltre il quale l'Importo di Liquidazione sarà comunque determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Cap.

Pertanto, l'investitore deve tenere presente che il Cap determina l'importo massimo che verrà corrisposto in caso di andamento del Sottostante favorevole per l'investitore non beneficiando, pertanto, di eventuali [rialzi] [ribassi] del Sottostante rispetto al Livello Cap.

[*In caso di Cap pari al 100%*: Poiché il Cap è pari al 100%, qualora l'andamento del Sottostante sia [positivo] [negativo], l'Importo di Liquidazione a scadenza non potrà essere superiore al Valore Nominale.

L'investitore deve tenere in considerazione che, a parità di Cap, quanto maggiore è la Partecipazione, tanto [minore] [maggiore] sarà il Livello Percentuale Cap e quindi tanto [minore] [maggiore] sarà il livello massimo del Sottostante (Livello Cap) che potrà essere utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, la limitazione posta al rendimento del Certificato potrebbe risultare maggiormente penalizzante nel caso di Partecipazione superiore a 100% in quanto, in tal caso, tale Livello Cap sarà raggiunto più velocemente, con la conseguenza che l'investitore potrebbe perdere la parte della performance eccedente il Livello Cap, che potrà essere anche rilevante.]

#### **[Rischio relativo al Cap Cedole Digitali**

E' previsto il Cap Cedole Digitali che corrisponde al valore massimo predeterminato che può assumere la somma delle Cedole Digitali pagabili dal Certificato.

Il Cap Cedole Digitali è pari a [%], pertanto al raggiungimento di tale valore, in seguito al verificarsi di più Eventi Digitali i-esimi, non potrà più verificarsi alcun Evento Digitale i-esimo ulteriore rispetto agli Eventi Digitali i-esimi che hanno determinato il raggiungimento del Cap Cedole Digitali.

L'investitore deve tenere in considerazione che successivamente al raggiungimento del Cap Cedole Digitali, anche quando si verifichi l'Evento Digitale nel periodo di riferimento, lo stesso non potrà più ottenere il pagamento di alcun Importo Digitale nel periodo di riferimento e nei successivi.]

#### **[Rischio relativo al Livello Strike**

[È previsto un livello del Sottostante (Livello Strike), con riferimento al quale sarà determinata la performance del medesimo, che potrà essere fissato in misura [maggiore] [minore] del Valore Iniziale.

In tal caso, sarà valorizzata, ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, l'eventuale performance del Sottostante rispetto al Livello Strike. Pertanto, l'investitore non beneficerà in tal caso dell'intera performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione.]

#### **[Rischio relativo al mancato conseguimento degli Importi Digitali**



	<p>Potrà essere previsto il pagamento di Importi Digitali al verificarsi di determinate condizioni in relazione all'andamento del Sottostante.</p> <p>L'investitore deve tenere presente che qualora il Sottostante non raggiunga o superi una determinata soglia di valore del Sottostante (Soglia Cedola Digitale i-esima) nel relativo relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Digitale i-esimo, non avrà diritto al pagamento del corrispondente Importo Digitale i-esimo.</p> <p>[Inoltre, poiché in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Digitale i-esimo sono previste più soglie di valore del Sottostante (Soglie Cedola Digitale i, k-esima) l'investitore, qualora dovesse raggiungere più di una soglia, percepirà esclusivamente l'Importo Digitale i,k-esimo corrispondente alla soglia raggiunta e non anche gli importi digitali previsti per le altre soglie raggiunte.]]</p> <p><b>[Rischio relativo ad una Cedola Digitale i-esima nulla</b></p> <p>L'investitore deve tenere presente che la Cedola Digitale i,K, corrispondente all'ultima Soglia Cedola Digitale i,K, è pari a zero, come specificato nelle Condizioni Definitive. Pertanto, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-K esimo l'Importo Digitale i-K esimo sarà nullo.]</p> <p><b>[Rischi connessi ai Certificati aventi come Sottostante un paniere con opzione [Worst Of] [Best Of]</b></p> <p><i>[In presenza di Basket Worst Of:</i> L'investitore deve tenere presente che, per quanto attiene all'individuazione del valore del Basket Worst Of, sarà considerata la performance peggiore tra quelle realizzate dai componenti del Basket Worst Of, ai fini [della verifica [dell'Evento Cedola Digitale][, nonché] [dell'Evento di Rimborso Anticipato]] [e] del calcolo dell'Importo di Liquidazione.] Quanto più bassa è la peggiore tra le performance dei componenti del Basket Worst Of, tanto minore sarà la probabilità per l'investitore di avere un rendimento positivo.]</p> <p><i>[In presenza di Basket Best Of:</i> L'investitore deve tenere presente che, per quanto attiene all'individuazione del valore del Basket Best Of, sarà considerata la performance migliore tra quelle realizzate dai componenti del Basket Best Of, ai fini [della verifica [dell'Evento Cedola Digitale][, nonché] [dell'Evento di Rimborso Anticipato]] [e] del calcolo dell'Importo di Liquidazione.] Quanto più bassa è la migliore tra le performance dei componenti del Basket Best Of, tanto minore sarà la probabilità per l'investitore di avere un rendimento positivo.]</p> <p><b>[Rischio relativo alla correlazione dei componenti del [Basket] [Basket Worst Of] [Basket Best Of]</b></p> <p>In caso di Certificati aventi come Sottostante un [Basket] [Basket Worst Of] [Basket Best Of] di attività finanziarie, il valore ed il rendimento del Certificato dipendono dalla correlazione tra le singole attività finanziarie. Si segnala, a tal proposito, che, in virtù della correlazione [negativa][positiva] tra le attività finanziarie, l'andamento di queste ultime [tenderà a essere divergente] [andrà, al rialzo o al ribasso, nella medesima direzione.]</p> <p><i>[In presenza di Basket Worst Of:</i> L'investitore, quindi, deve tenere presente che, data la caratteristica Worst Of, qualora venga registrata una performance negativa anche di una soltanto delle attività finanziarie componenti il basket, potrebbe essere esposto ad una riduzione del valore o del rendimento del Certificato, qualora le attività finanziaria del Basket siano correlate negativamente.]</p> <p><i>[In presenza di Basket Best Of:</i> L'investitore, quindi, deve tenere presente che qualora le attività finanziarie all'interno del Basket Best Of fossero caratterizzate da basse aspettative di incremento del relativo valore e correlazione positiva, potrebbero esporlo ad una riduzione del valore o del rendimento del Certificato.]</p> <p><b>[Rischio connesso alla presenza di commissioni / costi inclusi Prezzo di Emissione dei Certificati</b></p> <p>Il Prezzo di Emissione include [costi] [e] [commissioni] per un importo complessivo [fino a] [pari a] [•]; per maggiori dettagli su [commissioni] [e] [costi] inclusi nel Prezzo di Emissione dei Certificati, si rinvia all'Elemento E.7 della presente Nota di Sintesi. Tali [commissioni] [e] [costi], mentre costituiscono una componente del Prezzo di Emissione dei Certificati, non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita dei Certificati in sede di successiva negoziazione dei Certificati sul mercato secondario. Pertanto, a parità di ogni altra condizione, il prezzo di vendita dei Certificati, in sede di successiva negoziazione, risulterà inferiore al Prezzo di Emissione in misura pari a tali</p>
--	--



[commissioni] [e] costi].]

**[Rischio connessi alla presenza di commissioni / costi in aggiunta al Prezzo di Emissione**

E' previsto il pagamento di [commissioni] [e] [costi] in aggiunta al Prezzo di Emissione per un importo [fino a] [pari a] [•]. Tali [commissioni] [e] [costi] potrebbero comportare un onere elevato per gli investitori ed incidere in maniera significativa sul rendimento dei Certificati.]

**Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoiazione**

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio e/o negoziazione relativamente ai Certificati. Tuttavia, i potenziali investitori dovrebbero tener presente che l'intermediario scelto per la negoziazione/l'esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione e laddove l'Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei Certificati risulterà antieconomico comportando un esborso economico per l'investitore. [In tal caso, il Portatore può rinunciare all'esercizio dei Certificati, sottoscrivendo il modulo predisposto a tal fine dall'Emittente e disponibile sul proprio sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) ]

**Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi**

I Certificati non conferiscono al Portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento degli importi periodici e degli importi di liquidazione alla scadenza naturale o anticipata dei Certificati.. Parimenti, i Certificati non danno diritto a percepire interessi o dividendi attribuibili direttamente al Sottostante.

**[Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari**

Poiché il Sottostante è rappresentato da [un titolo] [un indice] azionario [un Basket [Worst Of] [Best Of] contentente almeno un [titolo] [indice] azionario], vi è un rischio legato alla circostanza che il Giorno di Valutazione Finale, o il Giorno di Valutazione n-esimo, possano essere fissati in prossimità ovvero in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi [al titolo azionario sottostante] [ad uno o più dei titoli che compongono [l'indice azionario] [il Basket [Worst Of] [Best Of]] sottostante]. In tale situazione, poiché in prossimità ovvero in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore del Sottostante (e dunque la risultante performance) potrà risultare negativamente influenzato, potendo, in tal caso, a seconda delle caratteristiche del Certificato, dar luogo a minori rendimenti.]

**Rischi relativi alla vendita dei Certificati prima della scadenza**

Qualora l'investitore intenda vendere i Certificati prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- le caratteristiche o l'assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- la variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato ("Rischio di prezzo");
- la presenza di commissioni / costi ("Rischio connesso alla presenza di commissioni / costi inclusi nel Prezzo di Emissione dei Certificati", e "Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoiazione").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei Certificati anche al di sotto del Prezzo di Emissione.

**Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione**

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Sottostante.

**Rischio di rettifica per effetto di Eventi Rilevanti relativi al Sottostante**

Nel caso di eventi rilevanti relativi al Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche al Sottostante stesso, per effetto delle quali si potrebbero determinare degli effetti negativi

sul rendimento dei Certificati. In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi previsti secondo criteri volti a fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'evento rilevante. Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai portatori un Importo di Liquidazione determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, stabilito dall'Agente di Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento utile. [Si rappresenta che il 27 luglio 2017, il Chief Executive dell'autorità di vigilanza finanziaria britannica (la Financial Conduct Authority, "FCA"), che regola il London Interbank Offered Rate ("LIBOR"), ha annunciato che la FCA non cercherà più di persuadere né obbligherà le banche alla comunicazione dei tassi ai fini del calcolo del tasso di riferimento LIBOR dopo il 2021. L'annuncio indica che la continuazione del LIBOR come lo conosciamo ora non può essere e non sarà garantita dopo il 2021, e sembra probabile che, entro tale data, il LIBOR sarà modificato o eliminato.] [Si rappresenta che, in relazione all'utilizzo del tasso di riferimento EURIBOR, potrebbero verificarsi in futuro modifiche o cessazioni del calcolo di uno o più tenor, come già deliberato in data 14 giugno 2018 dall'European Money Markets Institute (EMMI), amministratore dell'EURIBOR, con riferimento all'EURIBOR a 2 settimane, 2 mesi e 9 mesi.]

[I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE. Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sui Certificati che abbiano quale Sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Certificato collegato ad un benchmark.]

#### **[Rischio relativo ai Certificati su Fondi**

I Certificati su Fondi possono comportare il rischio di scelte di investimento che non sono note a priori poiché spettano esclusivamente al management o al gestore del fondo. Tale investimento può essere influenzato negativamente in misura non indifferente da eventuali costi per la sottoscrizione di quote del fondo, commissioni di amministrazione o gestione addebitati dal fondo.]

#### **[Rischio relativo ai Certificati su Exchange Traded Fund**

Poiché l'Attività Sottostante è costituita da un Exchange Traded Fund vi è il rischio che un generale andamento negativo di determinati mercati o borse, nonché mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. si ripercuota negativamente sui prezzi delle quote.]

#### **Rischio connesso all'assenza di rating dei Certificati**

Non è previsto che i Certificati siano oggetto di rating e, pertanto, non è disponibile un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità specifica dei Certificati.

**Rischio di conflitti di interesse**

I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

[Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo; l'Emittente si trova pertanto in una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione.]

[Coincidenza dell'Emittente [con il Soggetto Collocatore] [e] [con il Responsabile del Collocamento]

L'Emittente opera in qualità di [Soggetto Collocatore] [e] [Responsabile del Collocamento]; l'Emittente si trova pertanto in una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.]

[Coincidenza dell'Emittente con lo specialista

L'Emittente è specialista, ovvero specialista solo in denaro, per i Certificati, in sede di negoziazione degli stessi su sistemi multilaterale di negoziazione. Ciò determina una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto l'Emittente, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone, in via continuativa, i prezzi di vendita e di acquisto, ovvero solo di acquisto, dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.]

[Rischio di operatività sul Sottostante

L'Emittente, o altre società del Gruppo UBI Banca, possono trovarsi ad operare, a diverso titolo, sul Sottostante. L'Emittente, o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Ciò determina una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto tali negoziazioni possono avere un effetto sul valore del Sottostante tale da determinare un effetto negativo sul valore dei Certificati, a seconda delle caratteristiche dei Certificati.]

[Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Soggetti Collocatori

Qualora l'Emittente si avvalga di Soggetti Collocatori appartenenti al Gruppo UBI Banca, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.]

[Commissioni percepite dai Soggetti Collocatori

L'attività dei Soggetti Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]

**Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato**

Al verificarsi di determinati eventi c.d. "Sconvolgimenti di Mercato" è previsto che l'Emittente sposti in avanti il Giorno di Valutazione Finale [e/o il Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo,] [e/o Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo,] qualora in tale data siano in atto Sconvolgimenti di Mercato. Qualora gli Sconvolgimenti di Mercato dovessero protrarsi per tutti gli 8 Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo] [e/o al Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo], l'Agente di Calcolo provvederà a calcolare l'Importo di Liquidazione [e/o il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo] [e/o il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo], secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento utile.

**Rischio connesso al ritiro e alla revoca dell'Offerta**

L'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga di tale facoltà, le domande di adesione saranno da ritenersi nulle ed inefficaci.

L'Emittente si riserva la facoltà, tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e l'inizio dell'Offerta, di revocare e non dare inizio all'Offerta, al verificarsi di circostanze straordinarie.

L'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga di tale facoltà, le domande di adesione saranno da ritenersi nulle ed inefficaci.

**Rischio connesso alla chiusura anticipata dell'Offerta**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, a sua esclusiva discrezione, alla chiusura anticipata dell'Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati. Inoltre, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'Ammontare Totale dell'Offerta, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, ovvero procederà all'aumento dell'Ammontare Totale dell'Offerta.

**Rischio connesso alla potenziale applicazione dell'Hiring Incentives to Restore Employment Act**

L'Hiring Incentives to Restore Employment Act americano ha introdotto la Sezione 871(m) del Codice del Regolamento del Tesoro, (in seguito "Sezione 871 (m)") che assimila i pagamenti "equivalenti a dividendi" ("dividend equivalent") ai dividendi pagati o ritenuti pagati a titolari non statunitensi per alcuni strumenti finanziari legati agli Stati Uniti, titoli azionari o indici che includono azioni americane (titoli azionari e indici, "titoli azionari statunitensi").

Ai sensi della Sezione 871(m), tali pagamenti dovrebbero essere soggetti ad una ritenuta d'acconto pari al 30 per cento dell'importo pagato (tale aliquota potrebbe essere ridotta in base ad un trattato internazionale contro le doppie imposizioni), ammissibile come credito a fronte di altre imposte ovvero rimborsato, a condizione che il beneficiario (beneficial owner) rivendichi puntualmente un credito o un rimborso nei confronti dell'Internal Revenue Service (IRS).

La sezione 871 (m) si applica generalmente a tutti quegli strumenti che sostanzialmente replicano la performance economica di uno o più titoli sottostanti statunitensi, generalmente determinata in base al prezzo o al valore di emissione, e sulla base di test previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, i dividend equivalent sono (i) pagamenti di dividendi sostitutivi effettuati in base ad un prestito titoli ovvero una operazione di pronti contro termine che è (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (ii) pagamenti effettuati

in base ad un "specified notional principal contract" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, e (iii) qualsiasi altro pagamento che sia determinato da parte del IRS come sostanzialmente simile ad un pagamento descritto in (i) e (ii). I regolamenti del Ministero del Tesoro americano ampliano l'ambito di applicazione della ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) a partire dal 1° gennaio 2017.

Sebbene rilevanti aspetti dell'applicazione della Sezione 871(m) ai Certificati siano incerti, qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né l'Emittente né tale altro agente saranno tenuti a pagare alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871(m) ai Certificati.

**Rischio connesso alla potenziale applicazione dell'U.S. Foreign Account Tax Compliance Withholding**

La normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") degli Stati Uniti, ivi inclusi gli

		<p>accordi intergovernativi stipulati, è particolarmente complessa e la sua applicazione all'Emittente o ai Certificati da questo emessi potrebbero influenzare il rendimento atteso dall'investitore. Ciascun titolare dei Certificati dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA e capire come essa possa influenzarlo in circostanze specifiche. Nel caso si rendesse necessaria l'applicazione di una ritenuta ai fini FATCA, né l'Emittente né qualsiasi altro agente incaricato saranno tenuti a pagare alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta.</p> <p><b>Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative</b></p> <p>I Certificati sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia relativa ai Certificati il foro competente è quello di Bergamo ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs. n. 206/2005, come successivamente modificato (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del presente prospetto non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori dei Certificati.</p>
--	--	--

## SEZIONE E – OFFERTA

E.2b	<p style="text-align: center;"><b>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</b></p>	<p>I Certificati saranno emessi nell'ambito dell'ordinaria attività di offerta di strumenti finanziari dell'Emittente. I proventi netti derivanti dalla vendita dei Certificati saranno destinati all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente.</p>
E.3	<p style="text-align: center;"><b>Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta</b></p>	<p>[L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•].]</p> <p>[L'Offerta è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [•]. Qualora tale domanda non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. UBI Banca fornirà informazioni circa l'avveramento ovvero il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> e contestualmente trasmesso alla Consob.</p> <p>Il prezzo di offerta di un singolo Certificato sarà pari al Prezzo di Emissione, pari a [•] Euro.</p> <p>L'Ammontare Totale dell'Offerta è pari a [•] Euro.</p> <p>La sottoscrizione dei Certificati potrà essere effettuata nel corso del Periodo di Offerta. Il Periodo di Offerta è: [dal [•] al [•] in relazione all'Offerta in sede] [dal [•] al [•] in relazione all'Offerta fuori sede] [dal [•] al [•] in relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza] salvo chiusura anticipata.</p> <p>Ciascun Certificato sarà offerto in sottoscrizione alla clientela dei Soggetti Collocatori. Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte integralmente secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel limite del quantitativo richiesto e fino ad esaurimento dell'ammontare totale disponibile.</p> <p>[Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito modulo di adesione, disponibile presso la rete [del]/[dei] [Soggett[o]/[i] Collocator[e]/[i], debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario speciale. [Le domande di adesione sono irrevocabili [(fermo restando quanto previsto di seguito),] / [Le domande di adesione sono revocabili entro il [•],] mediante disposizione scritta da consegnare presso le filiali dei Soggetti Collocatori e entro il termine dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta ovvero in caso di chiusura anticipata fino alla data di quest'ultima e non potranno essere soggette a condizioni. Decorsi i termini applicabili per la revoca, le adesioni divengono irrevocabili]</p> <p>L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale dell'Offerta dandone apposita comunicazione mediante avviso e, in ogni caso, procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto per intero l'Ammontare Totale oggetto dell'Offerta.</p> <p>L'Emittente si riserva la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti</p>

		<p>Collocatori [e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati].</p> <p>L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> .]</p> <p>[Al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà essere titolare di un conto corrente e di un conto custodia titoli presso il Soggetto Collocatore presso il quale intende aderire all'Offerta.]</p> <p>[Per le adesioni tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, l'efficacia della sottoscrizione dei Certificati è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore . Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Soggetto Collocatore. Conseguentemente, la data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede è [•].]</p> <p>[Per le adesioni mediante tecniche di comunicazione a distanza, [all'investitore non è riconosciuto il diritto di recesso.]/[l'investitore dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. L'efficacia della sottoscrizione è sospesa durante la decorrenza di tale termine. Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza è [•]].]</p> <p>I Certificati [sono destinati alla clientela dei Soggetti Collocatori/sono offerte al pubblico indistinto in Italia]</p> <p>I Certificati saranno emessi e collocati interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.</p>
E.4	<p><b>Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione / l'offerta compresi interessi confliggenti</b></p>	<p>[Oltre a quanto descritto nel Prospetto di Base e nella precedente Sezione D.6, non vi sono altri interessi in conflitto]</p> <p><i>[Indicare eventuali interessi significativi per l'emissione e l'offerta, non già indicati nel Prospetto di Base, con specifica indicazione dei conflitti di interesse sussistenti in capo all'Emittente e alle persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e all'offerta] [•]</i></p>
E.7	<p><b>Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'offerente</b></p>	<p><u>Commissioni / costi inclusi nel Prezzo di Emissione</u></p> <p>[Le commissioni di collocamento, dovute ai Soggetti Collocatori, incluse nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%) [fino a [•]%) [tra [•]%) e [•]%) del Prezzo di Emissione.]</p> <p>[I costi di strutturazione, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%) [fino a [•]%) [tra [•]%) e [•]%) del Prezzo di Emissione.]</p> <p>[I costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%) [fino a [•]%) [tra [•]%) e [•]%) del Prezzo di Emissione.]</p> <p>[Il valore definitivo di tali commissioni / costi sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[Non applicabile]</p> <p><u>Commissioni / costi in aggiunta al Prezzo di Emissione</u></p> <p>[•]</p> <p>[Non applicabile]</p>



## **SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO**

### **1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE**

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente come descritti al Capitolo 3, Paragrafo 3.1, del Documento di Registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, incorporato per riferimento nel presente Prospetto di Base.

### **2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI**

Con riferimento ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti si rinvia alla Nota Informativa.

In particolare si invitano gli investitori a leggere attentamente il Paragrafo 2 della Nota Informativa, alla Sezione 6 del presente Prospetto di Base, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all’acquisto di Certificati.

## **SEZIONE 5 – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019.

Il Documento di Registrazione e i relativi supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e sono consultabili sul sito web dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

**SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA**

**NOTA INFORMATIVA**

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

Per quanto attiene all'indicazione delle persone responsabili ed alla relativa dichiarazione di responsabilità, si rinvia alla Sezione 1 del presente Prospetto di Base.

## 2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si invitano i potenziali investitori a leggere il presente capitolo con particolare attenzione, al fine di comprendere i fattori di rischio relativi ai Certificati che saranno emessi nell'ambito del Programma di offerta dei Certificati oggetto del presente Prospetto di Base. Si invitano, inoltre, gli investitori a leggere con attenzione il Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all'Emittente.

### 2.1 Rischi connessi alla complessità dei Certificati

I Certificati, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. In generale, l'investimento nei Certificati, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Certificati, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza e conoscenza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

### 2.2 Rischio di perdita parziale del capitale investito

A parità di Valore Finale del Sottostante, la perdita sarà tanto maggiore quanto minore sarà la Protezione.

I Certificati potranno prevedere una protezione incondizionata parziale del capitale investito dal momento che consentono di proteggere solo la quota del Valore Nominale del certificato corrispondente alla Protezione.

#### Rischio specifico relativo ai Certificati Equity Protection

Qualora la Protezione venga fissata in misura inferiore al 100%, l'investitore potrà incorrere in una perdita del capitale investito se il Valore Finale del Sottostante risulterà pari o inferiore al Livello di Protezione dato dal prodotto tra la Percentuale di Protezione ed il Valore Iniziale del Sottostante.

Inoltre, l'investitore può incorrere in una perdita del capitale investito anche nel caso in cui il valore finale del Sottostante risulti maggiore del Livello di Protezione, ma minore del Valore Iniziale.

Qualora la Partecipazione sia inferiore al 100% e, contestualmente, anche la Protezione sia inferiore al 100%, l'investitore potrà essere esposto al rischio di perdita di parte del capitale originariamente investito anche in presenza di un eventuale apprezzamento del Sottostante rispetto al Valore Iniziale.

#### Rischio specifico relativo ai Certificati Equity Protection Short

Qualora la Protezione venga fissata in misura inferiore al 100%, l'investitore potrà incorrere in una perdita del capitale investito se il Valore Finale del Sottostante risulterà pari o superiore al Livello di Protezione dato dal prodotto tra la Percentuale di Protezione ed il Valore Iniziale del Sottostante.

Inoltre, l'investitore può incorrere in una perdita del capitale investito anche nel caso in cui il valore finale del Sottostante risulti inferiore al Livello di Protezione ma superiore al Valore Iniziale.

Qualora la Partecipazione sia inferiore al 100% e, contestualmente, anche la Protezione sia inferiore al 100%, l'investitore potrà essere esposto al rischio di perdita di parte del capitale originariamente investito anche in presenza di un eventuale deprezzamento del Sottostante rispetto al Valore Iniziale.

### 2.3 Rischio relativo alla Partecipazione inferiore al 100%

Qualora la Partecipazione sia inferiore al 100%, soltanto una frazione della performance finale del Sottostante potrebbe contribuire alla determinazione dell'Importo di Liquidazione e l'investitore potrebbe non beneficiare interamente della medesima.

La Partecipazione potrà essere applicata all'eventuale performance del Sottostante calcolata rispetto al Livello di Protezione o al Livello di Strike. Pertanto, la Partecipazione inferiore al 100%, ridurrà l'effetto di tale performance del Sottostante sull'ammontare dell'Importo di Liquidazione.

#### Rischio specifico relativo ai Certificati Equity Protection

Una Partecipazione inferiore al 100% potrebbe contribuire a determinare una perdita del capitale investito anche in presenza di una eventuale performance positiva del Sottostante rispetto al Livello di Protezione.

#### Rischio specifico relativo ai Certificati Equity Protection Short

Una Partecipazione inferiore al 100% potrebbe contribuire a determinare una perdita del capitale investito anche in presenza di una eventuale performance negativa del Sottostante rispetto al Livello di Protezione.

#### **2.4 Rischio di credito per l'investitore**

È il rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dai Certificati nei confronti degli investitori nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento si rinvia all'Elemento D.2 della presente Nota di Sintesi.

#### **2.5 Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente**

I Certificati potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente, espresso altresì da un peggioramento del rating relativo allo stesso nonché da indicatori di mercato quali ad esempio i Credit Default Swap.

I rating attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Certificati.

Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei rating di credito attribuiti all'Emittente, desumibile da spread creditizi di mercato, può influire sul prezzo di negoziazione dei Certificati stessi.

#### **2.6 Rischio connesso al ricorso al "bail-in"**

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Pertanto, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di non-preferred senior debt che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al bail-in in via prioritaria rispetto alle altre passività senior e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). Era previsto che tale nuova direttiva dovesse trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli altri, (i) l'introduzione di un nuovo art. 12-bis ("Strumenti di debito chirografario di secondo livello") e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis all'art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale "i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società".

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati".



Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1 innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior e i certificati;

2 una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior e i certificati.

Nell'ambito delle "restanti passività", il bail-in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000 (a partire dal 1° gennaio 2019 gli "altri depositi" risultano essere privilegiati rispetto alle restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) e i certificati, mentre sono subordinati rispetto ai depositi per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese e di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", rimanendo, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del bail-in, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Il "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (iv) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (v) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (vi) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

### **2.7 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati**

Il pagamento dei diversi importi dovuti ai sensi dei Certificati è garantito unicamente dal patrimonio dell'Emittente. I Certificati non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi e dal fondo nazionale di garanzia.

### **2.8 Rischio di liquidità**

I Certificati non saranno ammessi a quotazione presso alcun mercato regolamentato.

L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione dei Certificati alle negoziazioni presso un sistema multilaterale di negoziazione.

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale il medesimo presenterà domanda di ammissione dei Certificati alle negoziazioni.

Si evidenzia che la domanda di ammissione dei Certificati alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione individuato dall'Emittente potrebbe non essere accolta. Al riguardo, si segnala che l'efficacia dell'offerta sarà subordinata all'accoglimento, prima della Data di Emissione, della domanda di ammissione a negoziazione presso un sistema multilaterale di negoziazione.

L'ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione non costituisce una garanzia di un adeguato livello di liquidità. Gli investitori devono, infatti, considerare che non vi è alcuna garanzia che tale mercato secondario sia un mercato liquido e pertanto il prezzo dei Certificati potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Il Portatore potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore di mercato, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il soggetto che ricoprirà il ruolo di specialista nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione nel quale i Certificati saranno ammessi a negoziazione. Al riguardo, si evidenzia che anche l'Emittente potrà ricoprire tale funzione di specialista.

L'Emittente non prevede di fissare accordi con soggetti terzi che operino in qualità di internalizzatore sistematico.

Si rappresenta altresì che l'Emittente darà indicazione nelle pertinenti Condizioni Definitive se si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati, anche nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni su richiesta dell'investitore.

Infine, si evidenzia come nel corso del Periodo di Offerta l'Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. In tal caso una riduzione dell'ammontare complessivo della quantità di Certificati oggetto di sottoscrizione può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Certificati.

## **2.9 Rischio di Prezzo e altri elementi che determinano il valore dei Certificati**

L'investitore deve tenere presente che il Certificato è composto da più opzioni. Di conseguenza, l'investitore deve considerare che l'eventuale prezzo riconosciuto per effetto della vendita del Certificato dipende dal valore di ciascuna opzione. Difatti, prima della scadenza, una variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato può comportare una riduzione del prezzo del Certificato. La variazione del valore delle opzioni può essere riconducibile, a seconda della tipologia di Sottostante, all'andamento del prezzo del Sottostante e della sua volatilità, ovvero alle aspettative sull'andamento del prezzo del Sottostante, (ii) al periodo di vita residua delle opzioni incorporate nei Certificati (iii) alla correlazione tra i componenti del Basket, Basket Worst Of o Basket Best Of; (iv) ai tassi di interesse sul mercato monetario, nonché (v) ai pagamenti dei dividendi attesi. Il prezzo dei Certificati sarà calcolato sulla base di metodologie che tengono conto delle condizioni pro tempore di mercato nonché del merito di credito dell'Emittente. Persino quando, nel corso della durata del Certificato, il corso del Sottostante presenta un andamento favorevole, si può verificare una diminuzione del valore del Certificato a causa degli altri fattori che incidono sul valore delle opzioni che lo compongono.

## **2.10 Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato**

Qualora sia prevista la caratteristica Autocallable, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del Sottostante, alle date previste, dovesse raggiungere una percentuale predeterminata del valore iniziale del Sottostante (Livello Soglia di Rimborso Anticipato).

In particolare, tale evento si verifica qualora ad una delle date di valutazione previste, il valore del Sottostante sia pari o superiore, per i Certificati Equity Protection, ovvero pari o inferiore, per i Certificati Equity Protection Short, alla relativa soglia prevista.

Si evidenzia che nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, la condizione relativa al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato prima evidenziata sarà verificata, alle date previste, con riferimento al componente del Basket Worst Of che ha registrato la peggiore Variazione Percentuale. Per cui, se tale componente avrà raggiunto la relativa soglia prevista, il Certificato sarà rimborsato anticipatamente.

Inoltre, si evidenzia che nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, la condizione relativa al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato prima evidenziata sarà verificata, alle date previste, con riferimento al componente del Basket Best Of che ha registrato la migliore Variazione Percentuale. Per cui, se tale componente avrà raggiunto la relativa soglia prevista, il Certificato sarà rimborsato anticipatamente.

Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'investitore riceverà l'Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come percentuale, pari o maggiore del 100%, del Valore Nominale del Certificato.

Al riguardo, si evidenzia che l'Importo di Rimborso Anticipato corrisposto è un importo predeterminato, indipendente dall'andamento del Sottostante, con la conseguenza che tale importo non rifletterà la performance del Sottostante, anche se particolarmente favorevole.

Infine, si segnala che qualora si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, gli investitori non avranno diritto di ricevere gli importi cedolari previsti, che sarebbero stati eventualmente corrisposti successivamente alla data in cui si verifica tale evento.

### **2.11 Rischio relativo al Cap**

Il Cap determina l'importo massimo che verrà corrisposto a scadenza all'investitore.

#### Rischio specifico per i Certificati Equity Protection

È prevista una percentuale (Livello Percentuale Cap) che, moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante, rappresenta il livello massimo del Sottostante (Livello Cap) oltre il quale l'Importo di Liquidazione sarà comunque determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Cap.

Pertanto, l'investitore deve tenere presente che il Cap determina l'importo massimo che verrà corrisposto in caso di andamento positivo del Sottostante non beneficiando, pertanto, di eventuali rialzi del Sottostante rispetto al Livello Cap.

Qualora il Cap sia pari al 100%, l'Importo di Liquidazione a scadenza non potrà essere superiore al Valore Nominale anche quando l'andamento del Sottostante sia stato positivo.

L'investitore deve tenere in considerazione che, a parità di Cap, quanto maggiore è la Partecipazione, tanto minore sarà il Livello Percentuale Cap e quindi tanto minore sarà il livello massimo del Sottostante (Livello Cap) che potrà essere utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, la limitazione posta al rendimento del Certificato potrebbe risultare maggiormente penalizzante nel caso di Partecipazione superiore a 100% in quanto, in tal caso, tale Livello Cap sarà raggiunto più velocemente, con la conseguenza che l'investitore potrebbe perdere la parte della performance eccedente il Livello Cap, che potrà essere anche rilevante.

#### Rischio specifico per i Certificati Equity Protection Short

È prevista una percentuale (Livello Percentuale Cap) che, moltiplicata per il Valore Iniziale del Sottostante, rappresenta il livello minimo del Sottostante (Livello Cap) oltre il quale l'Importo di Liquidazione sarà comunque determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Cap.

Pertanto, l'investitore deve tenere presente che il Cap determina l'importo massimo che verrà corrisposto in caso di andamento negativo del Sottostante non beneficiando, pertanto, di eventuali ribassi del Sottostante rispetto al Livello Cap.

Qualora il Cap sia pari al 100%, l'Importo di Liquidazione a scadenza non potrà essere superiore al Valore Nominale anche quando l'andamento del Sottostante sia stato negativo.

L'investitore deve tenere in considerazione che, a parità di Cap, quanto maggiore è la Partecipazione, tanto maggiore sarà il Livello Percentuale Cap e quindi tanto maggiore sarà il livello massimo del Sottostante (Livello Cap) che potrà essere utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Pertanto, la limitazione posta al rendimento del Certificato potrebbe risultare maggiormente penalizzante nel caso di Partecipazione superiore a 100% in quanto, in tal caso, tale Livello Cap sarà raggiunto più velocemente, con la conseguenza che l'investitore potrebbe perdere la parte della performance eccedente il Livello Cap, che potrà essere anche rilevante.

### **2.12 Rischio relativo al Cap Cedole Digitali**

I Certificati potranno prevedere una soglia massima alle cedole digitali riconoscibili all'investitore (Cap Cedole Digitali) che corrisponde al valore massimo predeterminato che può assumere la somma delle Cedole Digitali pagabili dal Certificato.

Il Cap Cedole Digitali è definito nelle Condizioni Definitive e al raggiungimento di tale valore, in seguito al verificarsi di più Eventi Digitali i-esimi, ne consegue che non potrà più verificarsi alcun Evento Digitale i-esimo ulteriore rispetto agli Eventi Digitali i-esimi che hanno determinato il raggiungimento del Cap Cedole Digitali.

L'investitore dovrà tenere in considerazione che, successivamente al raggiungimento del Cap Cedole Digitali, anche quando si verifichi l'Evento Digitale nel periodo di riferimento, lo stesso non potrà più ottenere il pagamento di alcun Importo Digitale nel periodo di riferimento e nei successivi.

### **2.13 Rischio relativo al Livello Strike**

Potrà essere previsto un livello del Sottostante (Livello Strike), con riferimento al quale sarà determinata la performance del medesimo, che potrà essere fissato in misura maggiore del Valore Iniziale, per i Certificati Equity Protection, o in misura minore del Valore Iniziale, per i Certificati Equity Protection Short.

In tal caso, sarà valorizzata, ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, l'eventuale performance del Sottostante rispetto al Livello Strike. Pertanto, l'investitore non beneficerà in tal caso dell'intera performance del Sottostante rispetto al Livello di Protezione.

### **2.14 Rischio relativo al mancato conseguimento degli Importi Digitali**

Potrà essere previsto il pagamento di Importi Digitali al verificarsi di determinate condizioni in relazione all'andamento del Sottostante.

L'investitore deve tenere presente che qualora il Sottostante non raggiunga o superi una determinata soglia di valore del Sottostante (Soglia Cedola Digitale i-esima) nel relativo relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Digitale i-esimo, non avrà diritto al pagamento del corrispondente Importo Digitale i-esimo.

Inoltre, se in uno stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Digitale i-esimo siano previste più soglie di valore del Sottostante (Soglie Cedola Digitale i, k-esima), qualora l'Investitore dovesse raggiungere o superare più di una soglia, percepirà esclusivamente l'Importo Digitale i,k-esimo corrispondente alla soglia raggiunta o superata e non anche gli importi digitali previsti per le altre soglie raggiunte.

Inoltre, è necessario considerare che tanto più è distante il Livello Soglia Cedola Digitale rispetto al Valore Iniziale del Sottostante, tanto minore è la probabilità che l'investitore ottenga il corrispondente Importo Digitale.

Si segnala infine che nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un Basket Worst Of, l'Importo Digitale non sarà corrisposto nell'ipotesi in cui anche solo uno dei componenti del Basket non abbia raggiunto o superato il Livello di Soglia Cedola Digitale.

Si segnala infine che nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un Basket Best Of, la Cedola Digitale non sarà corrisposta nell'ipotesi in cui anche solo uno dei componenti del Basket non abbia raggiunto o superato il Livello di Soglia Cedola Digitale.

### **2.15 Rischio relativo ad una Cedola Digitale i-esima nulla**

Qualora siano previste più di una Soglia Cedola Digitale i-esima nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, l'investitore deve tenere presente che la Cedola Digitale i,K, corrispondente all'ultima Soglia Cedola Digitale i,K, potrebbe essere posta pari a zero, come specificato nelle Condizioni Definitive.

### **2.16 Rischi connessi ai Certificati aventi come Sottostante un paniere con opzione Worst Of e Best Of**

Le Condizioni Definitive possono prevedere come Sottostante un Basket Worst Of e un Basket Best Of.

In presenza di Basket Worst Of, l'investitore deve tenere presente che, per quanto attiene all'individuazione del valore del Basket Worst Of, sarà considerata la performance peggiore tra quelle realizzate dai componenti del Basket Worst Of, ai fini della verifica degli eventi rilevanti durante il corso della vita dei Certificati e del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Quanto più bassa è la peggiore tra le performance dei componenti del Basket Worst Of, tanto minore sarà la probabilità per l'investitore di avere un rendimento positivo.

In presenza di Basket Best Of, l'investitore deve tenere presente che, per quanto attiene all'individuazione del valore del Basket Best Of, sarà considerata la performance migliore tra quelle realizzate dai componenti del Basket Best Of, ai fini della verifica degli eventi rilevanti durante il corso della vita dei Certificati e del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Quanto più bassa è la migliore tra le performance dei componenti del Basket Best Of, tanto minore sarà la probabilità per l'investitore di avere un rendimento positivo.

### **2.17 Rischio relativo alla correlazione dei componenti del Sottostante Basket, Basket Worst Of, Basket Best Of**

Le Condizioni Definitive possono prevedere come Sottostante un Basket, un Basket Worst Of o un Basket Best Of. In caso di Certificati aventi come Sottostante un Basket, un Basket Worst Of e un Basket Best Of di attività finanziarie, il valore ed il rendimento del Certificato dipendono dalla correlazione tra le singole attività finanziarie. In presenza di una correlazione negativa tra le attività finanziarie, l'andamento di queste ultime tenderà a essere divergente mentre, in presenza di una correlazione positiva tra le attività finanziarie, l'andamento di queste ultime tenderà ad andare nella medesima direzione, al rialzo o al ribasso.

L'investitore deve tenere presente che in presenza della caratteristica Worst Of, potrebbe essere esposto ad una riduzione del valore o del rendimento del Certificato qualora venga registrata una performance negativa anche di una soltanto delle attività finanziarie componenti il basket correlate negativamente.

L'investitore, infine, deve tenere presente che qualora le attività finanziarie all'interno del Basket Best Of fossero caratterizzate da basse aspettative di incremento del relativo valore e correlazione positiva, potrebbero esporlo ad una riduzione del valore o del rendimento del Certificato.

### **2.18 Rischio connesso alla presenza di commissioni / costi inclusi Prezzo di Emissione dei Certificati**

Le Condizioni Definitive possono prevedere che il Prezzo di Emissione includa costi e/o commissioni. Tali costi e/o commissioni mentre costituiscono una componente del Prezzo di Emissione dei Certificati, non partecipano alla determinazione del prezzo di vendita dei Certificati in sede di successiva negoziazione dei Certificati sul mercato secondario. Pertanto, a parità di ogni altra condizione, il prezzo di vendita dei Certificati, in sede di successiva negoziazione, risulterà inferiore al Prezzo di Emissione in misura pari a tali costi e/o commissioni.

**2.19 Rischio connessi alla presenza di commissioni / costi in aggiunta al Prezzo di Emissione**

Le Condizioni Definitive possono prevedere il pagamento di costi e/o commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione. Tali costi e/o commissioni potrebbero comportare un onere elevato per gli investitori ed incidere in maniera significativa sul rendimento dei Certificati.

**2.20 Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione**

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio e/o negoziazione relativamente ai Certificati. Tuttavia, i potenziali investitori dovrebbero tener presente che l'intermediario scelto per la negoziazione/l'esercizio potrebbe applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione e laddove l'Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei Certificati risulterà antieconomico comportando un esborso economico per l'investitore. In tal caso, il Portatore può rinunciare all'esercizio dei Certificati, sottoscrivendo il modulo predisposto a tal fine dall'Emittente e disponibile sul proprio sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

**2.21 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi**

I Certificati non conferiscono al Portatore alcun diritto alla consegna di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere il pagamento degli importi periodici, qualora previsti dalle Condizioni Definitive, e degli importi di liquidazione alla scadenza naturale, o anticipata qualora prevista dalle Condizioni Definitive, dei Certificati. Parimenti, i Certificati non danno diritto a percepire interessi o dividendi attribuibili direttamente al Sottostante.

**2.22 Rischio connesso alla coincidenza dei Giorni di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari**

Nel caso in cui il Sottostante sia di natura azionaria, vi è un rischio legato alla circostanza che il Giorno di Valutazione Finale, o il Giorno di Rilevazione per l'Evento Digitale i-esimo o il Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, possano essere fissati in prossimità ovvero in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi al Sottostante.

In tale situazione, poiché in prossimità ovvero in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore del Sottostante (e dunque la risultante performance) potrà risultare negativamente influenzato, potendo, in tal caso, a seconda delle caratteristiche del Certificato, dar luogo a minori rendimenti.

**2.23 Rischi relativi alla vendita dei Certificati prima della scadenza**

Qualora l'investitore intenda vendere i Certificati prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- le caratteristiche o l'assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- la variazione del valore delle singole opzioni che compongono il Certificato ("Rischio di prezzo");
- la presenza di commissioni / costi ("Rischio connesso alla presenza di commissioni / costi inclusi nel Prezzo di Emissione dei Certificati", e "Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei Certificati anche al di sotto del Prezzo di Emissione.

**2.24 Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione**

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Sottostante.

**2.25 Rischio di rettifica per effetto di Eventi Rilevanti relativi al Sottostante**

Nel caso di eventi rilevanti relativi al Sottostante, l'Emittente avrà la facoltà di apportare delle rettifiche al Sottostante stesso, per effetto delle quali si potrebbero determinare degli effetti negativi sul rendimento dei Certificati.

In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi previsti al paragrafo 4.2.4 della Nota Informativa e comunque a fare in modo che il valore economico dei Certificati resti quanto più possibile equivalente a quello che i Certificati avevano prima dell'Evento Rilevante. Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'evento con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai portatori un Importo di Liquidazione determinato sulla base dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, stabilito dall'Agente di Calcolo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento utile.

Qualora il Sottostante dei Certificati sia costituito dal tasso di riferimento LIBOR, si evidenzia che il 27 luglio 2017, il Chief Executive dell'autorità di vigilanza finanziaria britannica (la Financial Conduct Authority, "FCA"), che regola il London Interbank Offered Rate ("LIBOR"), ha annunciato che la FCA non cercherà più di persuadere né obbligherà le banche alla comunicazione dei tassi ai fini del calcolo del tasso di riferimento LIBOR dopo il 2021. L'annuncio indica che la continuazione



del LIBOR come lo conosciamo ora non può essere e non sarà garantita dopo il 2021, e sembra probabile che, entro tale data, il LIBOR sarà modificato o eliminato.

Si rappresenta che, in relazione all'utilizzo del tasso di riferimento EURIBOR, potrebbero verificarsi in futuro modifiche o cessazioni del calcolo di uno o più tenor, come già deliberato in data 14 giugno 2018 dall'European Money Markets Institute (EMMI), amministratore dell'EURIBOR, con riferimento all'EURIBOR a 2 settimane, 2 mesi e 9 mesi.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sui Certificati che abbiano quale Sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Certificato collegato ad un benchmark.

### **2.26 Rischio relativo ai Certificati su Fondi**

Qualora il Sottostante dei Certificati sia rappresentato da quote di un OICR aperto italiano, approvato dalla Banca d'Italia, o estero, commercializzabile in Italia ai sensi della normativa applicabile, in particolare ai sensi della Direttiva 2014/91/UE (la "Direttiva UCITS V"), come successivamente modificata e implementata in Italia (il "Fondo") (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Elemento Costitutivo di un Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Un Fondo è un patrimonio separato (patrimonio di investimento) amministrato da una società di gestione, che viene investito dal management o da singoli gestori in diversi valori patrimoniali.

Il patrimonio di investimento può essere costituito in forma di fondi di investimento ovvero società di investimento a capitale variabile.

I Certificati su Fondi comportano, mediamente, il rischio di scelte di investimento che non sono note a priori. Le concrete decisioni d'investimento del fondo cui è legato il Certificato spettano esclusivamente al management o al gestore del fondo. La performance di singoli fondi di investimento dipende pertanto in misura considerevole dall'idoneità e dalla capacità del management del fondo e ciò avrà pertanto un impatto sull'andamento del Sottostante cui sono legati i Certificati.

Il valore di alcune quote ("quote del fondo") o il valore complessivo dell'investimento in un fondo di investimento, in determinate condizioni, può essere influenzato negativamente in misura non indifferente dagli eventuali costi per la sottoscrizione di quote del fondo, dalle commissioni di amministrazione o gestione addebitati dal fondo.

Dato che il prezzo delle singole quote rispecchia le flessioni o le perdite di valore dei titoli acquistati dal fondo di investimento o dei suoi altri investimenti, vi è il rischio di un ribasso dei prezzi delle quote. Anche nel caso di un'ampia ripartizione e una forte diversificazione degli investimenti del fondo vi è il rischio che l'andamento globale di determinati mercati o borse si ripercuota con un ribasso dei prezzi delle quote. Nei fondi azionari questo potenziale di rischio è sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari).

Per i fondi focalizzati su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), il profilo di rischio è generalmente più elevato rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio del fondo risulta dalla dipendenza di determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come a esempio materie prime, energia o tecnologie. Nella misura in cui le quote di fondi siano eventualmente anche espresse in una valuta estera, anche le oscillazioni dei tassi di cambio possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote del fondo.

### **2.27 Rischio relativo ai Certificati su Exchange Traded Fund**



Qualora il Fondo sia un Exchange Traded Fund ("ETF") (sia inteso come singola attività finanziaria sia come Elemento Costitutivo di un Paniere) vi sono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale ETF e quindi sul valore dei Certificati stessi.

Un Exchange Traded Fund è un fondo amministrato da una società di investimento italiana o estera ovvero un fondo di investimento costituito in forma di società, le cui quote sono negoziate in borsa.

L'obiettivo di un ETF è quello di replicare con la maggior precisione possibile la performance di una determinata attività sottostante ("benchmark"). Il valore di una quota del fondo, il cosiddetto prezzo della quota, corrisponde essenzialmente (a) al valore del patrimonio detenuto dall'ETF al netto delle rispettive obbligazioni, il cosiddetto NAV (net asset value) o (b) al prezzo dell'asta di chiusura relativo a ciascun ETF. Anche quando gli investimenti del fondo sono distribuiti su vari assets e fortemente diversificati, vi è il rischio che un generale andamento negativo di determinati mercati o borse si ripercuota negativamente sui prezzi delle quote.

Negli ETF puramente azionari il potenziale di rischio di perdita di valore è da considerarsi sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari). I fondi con focus su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), di norma, a seconda del loro regolamento, hanno un maggiore potenziale di rischio rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio dell'ETF risulta dalla dipendenza da determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come a esempio materie prime, energia o tecnologie. Analoga considerazione vale per i fondi che concentrano i propri investimenti su determinate classi di investimento, come le materie prime, ecc. Qualora un ETF concentri gli investimenti in alcuni paesi emergenti, il maggior potenziale di rischio sarà dovuto anche al fatto che le borse e i mercati di tali paesi, per es. Brasile, Russia, India o Cina (i c.d. paesi BRIC), sono di norma soggetti a oscillazioni più intense rispetto alle borse e ai mercati di paesi industrializzati.

Mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. possono ripercuotersi negativamente sull'andamento dell'ETF e quindi sul valore delle quote del fondo.

Qualora gli investimenti dell'ETF o gli investimenti e le quote del fondo siano espressi in una valuta diversa dalla divisa in cui viene calcolato il NAV o il prezzo dell'ETF, potranno esservi ulteriori rischi di correlazione: tali rischi si riferiscono al grado di dipendenza dall'andamento dei tassi di cambio di tale valuta estera rispetto alla valuta di riferimento per il calcolo del NAV o del prezzo dell'ETF. Eventuali operazioni di hedging di un fondo non possono escludere tali rischi. A tal proposito, va inoltre tenuto presente che il benchmark potrebbe essere calcolato in una valuta diversa rispetto a quella del fondo.

Pertanto, qualora il benchmark sia convertito nella valuta, anche al fine del calcolo delle commissioni e dei costi, le oscillazioni valutarie possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote dell'ETF.

A differenza di altri fondi, negli ETF normalmente la società che li amministra non pratica una gestione attiva. In altri termini, le decisioni di investimento si fondano sul benchmark di riferimento e la sua eventuale composizione patrimoniale. In caso di perdita di valore del benchmark di riferimento, quindi, in particolare nel caso di ETF che riproducono la performance del benchmark con una replica fisica o sintetica, esiste un rischio di perdita illimitato per l'ETF.

Alla replica della performance del benchmark sono inoltre collegati altri rischi tipici.

Gli ETF che riproducono la performance del benchmark con una replica fisica possono essere impossibilitati ad acquistare o a rivendere a condizioni adeguate tutte le componenti del benchmark; ciò può compromettere la capacità dell'ETF di replicare il benchmark, con ripercussioni negative anche sulla performance dell'ETF.

In caso di ETF che utilizzano swap per la replica sintetica del benchmark vi è la possibilità che la controparte, la cosiddetta 'swap counterparty', fallisca. Gli ETF possono far valere eventuali crediti in caso di fallimento della swap counterparty, tuttavia non è possibile escludere che l'ETF non riceva i pagamenti dovuti o che non riceva l'intero importo che avrebbe ottenuto se la swap counterparty non fosse fallita.

Nel caso degli ETF che replicano il benchmark tramite le cosiddette tecniche di sampling, e che quindi non replicano il benchmark né fisicamente, né sinteticamente mediante swap, i patrimoni dell'ETF possono non essere costituiti o esseri costituiti in misura ridotta dalle effettive componenti del benchmark. Pertanto il profilo di rischio di tali ETF non corrisponde necessariamente al profilo di rischio del benchmark.

### **2.28 Rischio connesso all'assenza di rating dei Certificati**

Non è previsto che i Certificati siano oggetto di rating e, pertanto, non è disponibile un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità specifica dei Certificati.

### **2.29 Rischio di conflitti di interesse**

I soggetti coinvolti a vario titolo nell'emissione e nel collocamento dei Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

**Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo**

L'Emittente può operare in qualità di Agente di Calcolo e in tal caso si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono di propria emissione.

**Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Collocatore e con il Responsabile del Collocamento**

L'Emittente può operare in qualità di Soggetto Collocatore e Responsabile del Collocamento e in tal caso si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

**Coincidenza dell'Emittente con lo specialista**

L'Emittente può essere solo specialista, ovvero specialista solo in denaro, per i Certificati, in sede di negoziazione degli stessi su sistemi multilaterale di negoziazione. Ciò determina una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto l'Emittente, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone, in via continuativa, i prezzi di vendita e di acquisto, ovvero solo di acquisto, dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

**Rischio di operatività sul Sottostante**

L'Emittente, o altre società del Gruppo UBI Banca, possono trovarsi ad operare, a diverso titolo, sul Sottostante. L'Emittente o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Ciò determina una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto tali negoziazioni possono avere un effetto sul valore del Sottostante tale da determinare un effetto negativo sul valore dei Certificati, a seconda delle caratteristiche dei Certificati.

**Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Soggetti Collocatori**

Qualora l'Emittente si avvalga di Soggetti Collocatori appartenenti al Gruppo UBI Banca, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.

**Commissioni percepite dai Soggetti Collocatori**

L'attività dei Soggetti Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi, diversi da quelli descritti nel presente Prospetto di Base, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del periodo di offerta dei Certificati, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

**2.30 Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato**

Al verificarsi di determinati eventi c.d. "Sconvolgimenti di Mercato" è previsto che l'Emittente sposti in avanti il Giorno di Valutazione Finale e/o il Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, qualora in tale data siano in atto Sconvolgimenti di Mercato. Qualora gli Sconvolgimenti di Mercato dovessero protrarsi per tutti gli 8 Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e/o al Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, l'Agente di Calcolo provvederà a calcolare l'Importo di Liquidazione e/o il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento utile.

**2.31 Rischio connesso al ritiro e alla revoca dell'Offerta**

L'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta dei Certificati per motivi di opportunità. Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga di tale facoltà, le domande di adesione saranno da ritenersi nulle ed inefficaci.

L'Emittente si riserva la facoltà, tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e l'inizio dell'Offerta, di revocare e non dare inizio all'Offerta, al verificarsi di circostanze straordinarie.

**2.32 Rischio connesso alla chiusura anticipata dell'Offerta**

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, a sua esclusiva discrezione, alla chiusura anticipata dell'Offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati. Inoltre, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'Ammontare Totale dell'Offerta, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, ovvero procederà all'aumento dell'Ammontare Totale dell'Offerta.

### **2.33 Rischio connesso alla potenziale applicazione dell'Hiring Incentives to Restore Employment Act**

L'Hiring Incentives to Restore Employment Act americano ha introdotto la Sezione 871(m) del Codice del Regolamento del Tesoro, (in seguito "Sezione 871 (m)") che assimila i pagamenti "equivalenti a dividendi" ("dividend equivalent") ai dividendi pagati o ritenuti pagati a titolari non statunitensi per alcuni strumenti finanziari legati agli Stati Uniti, titoli azionari o indici che includono azioni americane (titoli azionari e indici, "titoli azionari statunitensi").

Ai sensi della Sezione 871(m), tali pagamenti dovrebbero essere soggetti ad una ritenuta d'acconto pari al 30 per cento dell'importo pagato (tale aliquota potrebbe essere ridotta in base ad un trattato internazionale contro le doppie imposizioni), ammissibile come credito a fronte di altre imposte ovvero rimborsato, a condizione che il beneficiario (beneficial owner) rivendichi puntualmente un credito o un rimborso nei confronti dell'Internal Revenue Service (IRS).

La sezione 871 (m) si applica generalmente a tutti quegli strumenti che sostanzialmente replicano la performance economica di uno o più titoli sottostanti statunitensi, generalmente determinata in base al prezzo o al valore di emissione, e sulla base di test previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, i dividend equivalent sono (i) pagamenti di dividendi sostitutivi effettuati in base ad un prestito titoli ovvero una operazione di pronti contro termine che è (direttamente o indirettamente) subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, (ii) pagamenti effettuati

in base ad un "specified notional principal contract" che (direttamente o indirettamente) è subordinato al, ovvero determinato con riferimento al, pagamento di dividendi da fonti situate negli Stati Uniti d'America, e (iii) qualsiasi altro pagamento che sia determinato da parte del IRS come sostanzialmente simile ad un pagamento descritto in (i) e (ii). I regolamenti del Ministero del Tesoro americano ampliano l'ambito di applicazione della ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) a partire dal 1° gennaio 2017.

Sebbene rilevanti aspetti dell'applicazione della Sezione 871(m) ai Certificati siano incerti, qualora l'Emittente o qualsiasi altro agente incaricato della ritenuta determini che sia necessaria una ritenuta, né l'Emittente né tale altro agente saranno tenuti a pagare alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alla potenziale applicazione della Sezione 871(m) ai Certificati.

### **2.34 Rischio connesso alla potenziale applicazione dell'U.S. Foreign Account Tax Compliance Withholding**

La normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") degli Stati Uniti, ivi inclusi gli accordi intergovernativi stipulati, è particolarmente complessa e la sua applicazione all'Emittente o ai Certificati da questo emessi potrebbero influenzare il rendimento atteso dall'investitore. Ciascun titolare dei Certificati dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA e capire come essa possa influenzarlo in circostanze specifiche. Nel caso si rendesse necessaria l'applicazione di una ritenuta ai fini FATCA, né l'Emittente né qualsiasi altro agente incaricato saranno tenuti a pagare alcun importo aggiuntivo in relazione agli importi oggetto di ritenuta.

### **2.35 Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative**

I Certificati sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia relativa ai Certificati il foro competente è quello di Bergamo ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs. n. 206/2005, come successivamente modificato (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del presente prospetto non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori dei Certificati.

### 3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

#### 3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento di Certificati possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione di Certificati:

a) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente può operare in qualità di Agente di Calcolo e in tal caso si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Collocatore e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente può operare in qualità di Soggetto Collocatore e/o Responsabile del Collocamento e in tal caso si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

c) Coincidenza dell'Emittente con lo specialista

L'Emittente può essere specialista, ovvero specialista solo in denaro, per i Certificati, in sede di negoziazione degli stessi su sistemi multilaterale di negoziazione. Ciò determina una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto l'Emittente, da un lato, decide il Prezzo di Emissione dei Certificati e, dall'altro, espone, in via continuativa, i prezzi di vendita e di acquisto, ovvero solo di acquisto, dei medesimi Certificati per la loro negoziazione sul mercato secondario.

d) Rischio di operatività sul Sottostante

L'Emittente, o altre società del Gruppo UBI Banca, possono trovarsi ad operare, a diverso titolo, sul Sottostante. L'Emittente o tali soggetti possono, per esempio, intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti, ovvero effettuare operazioni di copertura. Ciò determina una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto tali negoziazioni possono avere un effetto sul valore del Sottostante tale da determinare un effetto negativo sul valore dei Certificati, a seconda delle caratteristiche dei Certificati.

e) Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Soggetti Collocatori

Qualora l'Emittente si avvalga di Soggetti Collocatori appartenenti al Gruppo UBI Banca, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in ragione degli interessi di Gruppo.

f) Commissioni percepite dai Soggetti Collocatori

L'attività dei Soggetti Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore dei Certificati.

Per informazioni e dettagli circa i conflitti di interesse relativi ai componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza si rimanda al paragrafo 9.2 del Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nel presente Prospetto di Base, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del periodo di offerta dei Certificati, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

#### 3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

I Certificati saranno emessi nell'ambito dell'ordinaria attività di offerta di strumenti finanziari dell'Emittente. I proventi netti derivanti dalla vendita dei Certificati saranno destinati all'esercizio dell'attività bancaria dell'Emittente.

## 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

*I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato agli stessi attribuito nel Glossario riportato nella parte introduttiva del presente Prospetto di Base ovvero in altre sezioni del presente Prospetto di Base.*

### 4.1 Informazione relative agli strumenti finanziari

#### 4.1.1 Descrizione delle caratteristiche essenziali dei Certificati

I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati di natura opzionaria che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere, durante la vita del certificato o a scadenza, uno o più importi predefiniti o condizionati all'andamento del relativo Sottostante, proteggendo, al tempo stesso, una porzione predefinita del capitale investito.

I Certificati possono essere classificati come certificati a capitale parzialmente o totalmente protetto, pertanto gli investitori beneficeranno a scadenza di una protezione incondizionata parziale o totale del capitale investito.

Il Sottostante a cui sono legati i Certificati sarà rappresentato da una delle seguenti attività finanziarie: l'Azione, l'Obbligazione, il Tasso di Interesse, la Valuta, la Merce, l'Indice, il Fondo, il Basket, il Basket Worst Of, il Basket Best Of composto dalle suddette attività finanziarie.

Nel caso in cui la valuta di denominazione del Sottostante sia diversa dall'Euro, i Certificati sono di tipo "Quanto". Nei Certificati di tipo Quanto il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro non esponendo l'investitore al rischio di cambio.

Il Codice ISIN dei Certificati è indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Le tipologie di Certificati che possono essere emesse ai sensi del Programma sono le seguenti:

- (i) Certificati Equity Protection
- (ii) Certificati Equity Protection Short

#### (i) Certificati Equity Protection

I Certificati Equity Protection consentono all'investitore, alla scadenza, di partecipare alla performance positiva del Sottostante illimitatamente o limitatamente, qualora sia previsto un Cap, e sono coerenti con aspettative di rialzo del Sottostante.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere degli Importi Digitali nel corso della durata degli stessi e in tal caso saranno coerenti con aspettative di stabilità del Sottostante, da moderato ribasso a moderato rialzo, a seconda del posizionamento delle Soglie Cedole Digitali previste nelle Condizioni Definitive.

**Importi Digitali:** Tali importi saranno corrisposti qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del Sottostante abbia raggiunto ovvero raggiunto od oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima). Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale che sarà corrisposto all'investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Digitale i-esima corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i-esima raggiunta.

Qualora siano previste più Soglie Cedole Digitali nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, a ciascuna di esse corrisponderà una Cedola Digitale i,k-esima.

Le Cedole Digitali saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Congiuntamente agli Importi Digitali, potrà altresì essere prevista nelle Condizioni Definitive una o più delle seguenti caratteristiche:

- **Effetto Memoria:** nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.
- **Cap Cedole Digitali:** rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in un Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma



di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposta in precedenza sia pari al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Worst Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la delle soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Best Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Best Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere il pagamento periodico di Importi Non condizionati nel corso della durata degli stessi.

**Importi Non Condizionati:** In tal caso, gli Importi Non Condizionati sono indipendenti dall'andamento del Sottostante. Le relative Cedole Non Condizionate da applicare al Valore Nominale per la determinazione del corrispondente importo saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere la caratteristica Autocallable e in tal caso saranno coerenti con aspettative di moderato rialzo del Sottostante.

**Autocallable:** In tal caso, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del sottostante (Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato), nelle date prefissate (Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato), dovesse raggiungere, ovvero oltrepassare, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, una percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante (Soglia di Rimborso Anticipato). Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come prodotto del Valore Nominale per un valore percentuale pari o superiore a 100% (Percentuale di Rimborso Anticipato), che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Alla scadenza, a seconda dell'eventuale presenza delle caratteristiche Strike e Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

#### 1. Certificati Equity Protection

- a) Se il Valore Finale è pari o inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.

La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

#### 2. Certificati Equity Protection con Cap

- a) Se il Valore Finale è pari o inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è superiore al Livello di Protezione ma inferiore o uguale al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.

La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).



- c) Se il Valore Finale è superiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il Cap.

### 3. Certificati Equity Protection con Strike

- a) Se il Valore Finale è pari o inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è superiore al Livello di Protezione ma inferiore o uguale al Valore Iniziale, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance del Sottostante.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è superiore al Valore Iniziale ma inferiore o uguale Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
- d) Se il Valore Finale è superiore al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello Strike (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

### 4. Certificati Equity Protection con Strike e con Cap

- a) Se il Valore Finale è pari o inferiore al (Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è superiore al Livello di Protezione ma inferiore o uguale al Valore Iniziale, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance del Sottostante.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è superiore al Valore Iniziale ma inferiore o uguale Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
- d) Se il Valore Finale è superiore al Livello Strike ma inferiore o uguale al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello Strike (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- e) Se il Valore Finale è superiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il Cap.

Il Livello di Protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Percentuale di Protezione, dove la Percentuale di Protezione deve intendersi come valore percentuale, così come riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o inferiore al 100%

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre superiore a 100%.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o superiore a 100% per i Certificati Equity Protection e determinato come segue:

Per i Certificati Equity Protection:  $\text{Livello Percentuale Cap} = 100\% + [(Cap - 100\%) / \text{Partecipazione}]$

Per i Certificati Equity Protection con Strike:  $\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} + [(Cap - 100\%) / \text{Partecipazione}]$

Con riferimento alla restituzione del capitale e al pagamento delle cedole periodiche è fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.1.7 in merito al ricorso al bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

## (ii) Certificati Equity Protection Short

I Certificati Equity Protection Short consentono all'investitore, alla scadenza, di partecipare alla performance negativa del Sottostante, o limitatamente qualora sia previsto un Cap, e sono coerenti con aspettative di ribasso del Sottostante.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere degli Importi Digitali nel corso della durata degli stessi e in tal caso saranno coerenti con aspettative di stabilità del Sottostante, da moderato rialzo a moderato ribasso, a seconda del posizionamento delle Soglie Cedole Digitali previste nelle Condizioni Definitive.

Importi Digitali:

Tali importi saranno corrisposti qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del Sottostante abbia raggiunto, ovvero raggiunto od oltrepassato come indicato nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima). Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale che sarà corrisposto all'investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Digitale i-esima corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i-esima raggiunta.

Qualora siano previste più Soglie Cedola Digitali nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, a ciascuna di esse corrisponderà una Cedola Digitale i,k-esima.

Le Cedole Digitali saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Congiuntamente agli Importi Digitali, potrà altresì essere prevista nelle Condizioni Definitive una o più delle seguenti caratteristiche.

- **Effetto Memoria:** nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.
- **Cap Cedole Digitali:** rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in un Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposto in precedenza sia pari al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Worst Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Best Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Best Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere il pagamento periodico di Importi Non Condizionati nel corso della loro durata.

Importi Non Condizionati:

In tal caso, gli Importi Non Condizionati sono indipendenti dall'andamento del Sottostante. Le relative Cedole Non Condizionate da applicare al Valore Nominale per la determinazione del corrispondente importo saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere la caratteristica Autocallable e in tal caso saranno coerenti con aspettative di moderato ribasso del Sottostante.

Autocallable:

In tal caso, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del sottostante (Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato), nelle date prefissate (Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato), dovesse raggiungere, ovvero oltrepassare, a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, una percentuale

predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante (Soglia di Rimborso Anticipato). Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come prodotto del Valore Nominale per un valore percentuale pari o superiore a 100% (Percentuale di Rimborso Anticipato), che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Alla scadenza, a seconda della presenza o assenza della caratteristica Strike e del Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

1. Certificati Equity Protection Short

- a) Se il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

2. Certificati Equity Protection Short con Cap

- a) Se il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione ma uguale o superiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è inferiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato il Cap.

3. Certificati Equity Protection Short con Strike

- a) Se il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione ma uguale o superiore al Valore Iniziale, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance del Sottostante.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è inferiore al Valore Iniziale ma uguale o superiore al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
- d) Se il Valore Finale è inferiore al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello Strike rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

4. Certificati Equity Protection Short con Strike e con Cap

- a) Se il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione ma uguale o superiore al Valore Iniziale, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance del Sottostante.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è inferiore al Valore Iniziale ma uguale o superiore Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
- d) Se il Valore Finale è inferiore al Livello Strike ma uguale o superiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo

determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.

La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello Strike rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

- e) Se il Valore Finale è inferiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il Cap.

Il Livello di Protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Percentuale di Protezione, dove la Percentuale di Protezione deve intendersi come valore percentuale, così come riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o superiore al 100% per i Certificati Equity Protection Short.

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre inferiore a 100% per i Certificati Equity Protection.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi come il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o inferiore a 100% per i Certificati Equity Protection Short, e determinato come segue:

Per i Certificati Equity Protection Short:  $\text{Livello Percentuale Cap} = 100\% - [(\text{Cap} - 100\%) / \text{Partecipazione}]$

Per i Certificati Equity Protection Short con Strike:  $\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} - [(\text{Cap} - 100\%) / \text{Partecipazione}]$

Con riferimento alla restituzione del capitale e al pagamento delle cedole periodiche è fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.1.7 in merito al ricorso al bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

#### **4.1.2 Incidenza del valore del sottostante sul valore dei Certificati**

Il valore del Certificato è legato all'andamento del Sottostante indicato nelle Condizioni Definitive. In caso di:

- (i) Certificati Equity Protection, le variazioni positive del Sottostante avranno un impatto positivo sul valore dei certificati poiché puntano sul rialzo del medesimo;
- (ii) Certificati Equity Protection Short, le variazioni negative del Sottostante avranno un impatto positivo sul valore dei certificati poiché puntano sul ribasso del medesimo.

Qualora i Certificati abbiano la caratteristica Autocallable, nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato, l'andamento del Sottostante non rileva ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione. Infatti, in tal caso, l'Importo di Liquidazione è predeterminato indipendentemente dall'andamento del Sottostante e sarà pari al prodotto tra il Valore Nominale e l'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle relative Condizioni Definitive in riferimento alla specifica Data di Rimborso Anticipato.

Il valore del Certificato è influenzato anche da altri fattori quali la volatilità del Sottostante, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni ovvero da indici azionari), i tassi di interesse, il tempo residuo alla Data di Scadenza e, nel caso di Certificati il cui Sottostante sia un Basket, un Basket Worst Of o un Basket Best Of, la correlazione tra i componenti del basket medesimo.

L'impatto dei suddetti fattori non è in ogni caso generalizzabile a causa (i) dell'impatto sul valore teorico del Certificato da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni, (ii) delle specifiche condizioni di mercato relative alla singola emissione, (iii) dello specifico Sottostante considerato.

#### **4.1.3 Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati**

I Certificati ed i diritti e gli obblighi da essi derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa ai Certificati, foro competente in via esclusiva è il foro di Bergamo, ovvero, qualora il Portatore sia un consumatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 33 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, così come successivamente modificato ed integrato (Codice del consumo), in quanto applicabile, il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013), per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria. In particolare è possibile rivolgersi:

- a) su iniziativa dell'investitore o dell'Emittente, all'Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie, bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di

mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo all'Emittente. Nel caso in cui l'investitore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dell'investitore stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutte le Filiali dell'Emittente e dei Soggetti Collocatori. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, l'Emittente e l'investitore potranno adire in tale luogo un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purchè specializzato in materia finanziaria e territorialmente competente;

b) dal 9 gennaio 2017, su iniziativa solo dell'investitore, che non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o come clienti professionali ai sensi del TUF, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) - istituito in attuazione dell'art. 2, comma 5-ter, del D. Lgs. 179/2007- dopo aver presentato reclamo all'Emittente. L'ACF è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie insorte con l'Emittente relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'Emittente degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. L'ACF, al quale l'Emittente ha aderito in data 15 luglio 2016 è regolato dal "Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)" emanato con la Delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'investitore può chiedere all'Emittente o visitare il sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)).

#### 4.1.4 Forma e circolazione dei Certificati

I Certificati sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata ed assoggettati al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis e ss. del Testo Unico della Finanza e al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob. I diritti derivanti dai Certificati costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dall'Emittente.

Fino a quando i Certificati saranno gestiti in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento degli stessi e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. Ne consegue che il soggetto che, di volta in volta, risulti essere titolare del conto detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale i Certificati risultano essere accreditati, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad essi collegati.

Sono a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile ai Certificati o ai quali dovessero comunque essere soggetti i Certificati e/o i relativi proventi.

#### 4.1.5 Valuta

I Certificati sono denominati in Euro e i relativi importi saranno sempre corrisposti in Euro.

#### 4.1.6 Ranking

I Certificati costituiscono passività dirette dell'Emittente non assistite da garanzie e da privilegi.

In caso di applicazione dello strumento del "bail-in", il credito dei Portatori verso l'Emittente non parteciperà all'assorbimento delle perdite dell'Emittente pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dello stesso (cioè non garantiti e non privilegiati), ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione in capitale secondo l'ordine rappresentato in sintesi nella tabella che segue (in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della Direttiva 2014/59/UE (la BRRD), si rinvia al successivo Paragrafo 4.1.7 ("Diritti connessi ai Certificati") del Prospetto di Base).

Di seguito si riporta una tabella che illustra l'ordine di riduzione e conversione dei crediti. Si segnala che tale ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

<b>Capitale Primario di Classe 1</b> (Common Equity Tier I)	<b>FONDI PROPRI</b>
<b>Capitale Aggiuntivo di Classe 1</b> (Additional Tier I)	



<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2)
<b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b>
<b>Strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario</b>
Restanti Passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie e i <b>certificati</b>
<b>DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI 100.000 EURO:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) di imprese diverse dalle piccole e medie imprese e dalle microimprese</li> <li>b) interbancari, con scadenza superiore a 7 giorni</li> </ul>
<b>DEPOSITI PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO DI 100.000 EURO:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</li> <li>b) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca.</li> </ul>

Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei Portatori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.

#### 4.1.7 Diritti connessi ai Certificati

I Certificati incorporano il diritto al pagamento di determinati importi, che potranno essere corrisposti nel corso della durata o alla scadenza, salvo quanto previsto dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione dal 1° gennaio 2016. Peraltro le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, sebbene emessi prima della suddetta data.

I Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale, di determinate passività dell'Emittente, nonché di convertire le stesse in titoli di capitale. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare determinate passività dell'Emittente e modificarne la scadenza, gli importi pagabili ai sensi di tali passività o la data a partire dalla quale tali importi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

La Direttiva 2014/59/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2399 del 12 dicembre 2017 per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza con la creazione di una nuova categoria di non-preferred senior debt che in caso di risoluzione sarebbe soggetta al bail-in in via prioritaria rispetto alle altre passività senior e in via subordinata rispetto agli altri strumenti di capitale (i.e. CET1, AT1, T2). Era previsto che tale nuova dovesse trovare applicazione negli ordinamenti degli Stati membri entro il 29 dicembre 2018. Il legislatore italiano, con la



Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") ha previsto tale tipologia di strumenti inserendo nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), tra gli altri, (i) l'introduzione di un nuovo art. 12-bis ("Strumenti di debito chirografario di secondo livello") e (ii) prevedendo un nuovo comma c-bis all'art. 91 (Restituzioni e riparti) ai sensi del quale "*i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società*".

Inoltre, ai sensi del comma 1105 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "*Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e' pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati*".

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:
  - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
  - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
  - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
  - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
  - dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
  - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior e i certificati;
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:
  - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
  - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments);
  - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
  - dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
  - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior e i certificati.

Nell'ambito delle "restanti passività", il bail-in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi (sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) (a partire dal 1° gennaio 2019 gli "altri depositi" risultano essere privilegiati rispetto alle restanti passività ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) e i certificati, mentre sono subordinati rispetto ai depositi per la parte eccedente l'importo di 100.000 euro di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese e di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca)

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività", rimanendo, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione del bail-in, alcune passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino ad Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'articolo 1 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, come le passività per le quali "il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto". Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo citato, tra le passività garantite sono comprese anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della L. 30 aprile 1999, n. 130.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Infine, si segnala che è prevista l'istituzione del "Fondo unico di risoluzione bancaria" (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

I Certificati conferiscono all'investitore il diritto di ricevere alla loro scadenza l'Importo di Liquidazione, se positivo, a seguito dell'esercizio automatico (esercizio "europeo").

L'esercizio dei Certificati alla scadenza ovvero, al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo (ove applicabile), alla Data di Rimborso Anticipato è automatico. I Certificati hanno stile europeo e, conseguentemente, non possono essere esercitati se non alla scadenza. In nessun caso l'esercizio dei Certificati comporta la consegna fisica del Sottostante.

#### Rinuncia all'esercizio dei Certificati

Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei Certificati entro le ore 10.00 (ora di Milano) del primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Rimborso Anticipato ovvero al Giorno di Valutazione Finale. A tal fine, farà fede l'orario effettivo di ricezione della dichiarazione da parte dell'Emittente.

Per una valida rinuncia all'esercizio automatico alla scadenza dei Certificati, il Portatore del Certificato dovrà presentare presso la sede legale dell'Emittente in Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo, o inviare via fax al numero 02 76 200 350, per la/le serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello predisposto dall'Emittente e disponibile sul proprio sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com). Nella dichiarazione di rinuncia all'esercizio dovranno essere indicati il codice ISIN ed il numero dei Certificati per i quali si desidera esercitare la rinuncia all'esercizio. È esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio.

Al fine della rinuncia all'esercizio è necessario adempiere a tutti i requisiti appena riportati. In mancanza, i Certificati si intenderanno automaticamente esercitati.

In relazione a ciascuna serie di Certificati, qualora la rinuncia all'esercizio dei Certificati venga espressa per un numero di Certificati non corrispondente ad un multiplo intero del Lotto Minimo di Esercizio, come indicato nelle relative Condizioni Definitive, saranno validi ai fini della rinuncia all'esercizio soltanto i Certificati approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti Certificati, la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida. Qualora per i Certificati per cui si esprime la rinuncia all'esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato nelle Condizioni Definitive per ciascuna serie, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Con riferimento ai Certificati rispetto ai quali sia stata effettuata la rinuncia all'esercizio automatico, l'Emittente sarà definitivamente e completamente liberato da ogni obbligo relativo agli stessi e i relativi Portatori non potranno pertanto vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente.

#### **4.1.8 Autorizzazioni**

Le informazioni concernenti le autorizzazioni relative all'emissione e all'offerta dei Certificati che, sulla base del presente Prospetto di Base, saranno di volta in volta offerti in collocamento, saranno riportate nelle relative Condizioni Definitive da pubblicarsi entro l'inizio dell'offerta.

Il presente Programma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in data 21 maggio 2019.

#### **4.1.9 Data di emissione**

La Data di Emissione dei Certificati è quella indicata nelle Condizioni Definitive predisposte in occasione delle singole emissioni di Certificati. La Data di Emissione sarà comunque successiva al collocamento.

#### **4.1.10 Restrizioni alla libera negoziabilità**

I Certificati non sono soggetti ad alcuna restrizione alla libera negoziabilità in Italia.

Esistono invece delle limitazioni alla vendita ed all'offerta di Certificati, inter alia, negli Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna.

I Certificati difatti non sono registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione dei Certificati non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC").

I Certificati non possono quindi in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, o a cittadini americani.

Inoltre, si segnala che i Certificati non sono stati registrati ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei Certificati non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Canada, il Giappone o l'Australia) (gli "Altri Paesi").

Analogamente a quanto sopra, pertanto, i Certificati non possono in nessun modo essere proposti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Altri Paesi.

Da ultimo, i Certificati non possono essere altresì venduti o proposti in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "Financial Services and Markets Act (FSMA 2000)". Il prospetto di vendita può essere quindi reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

#### **4.1.11 Data di Scadenza e Data di Esercizio**

##### **(i) Data di Scadenza dei Certificati**

La Data di Scadenza dei Certificati è quella indicata nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, tale data s'intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo.

##### **(ii) Data di Esercizio dei Certificati**

Trattandosi di certificati di stile europeo con esercizio automatico, la Data di Esercizio dei Certificati coinciderà con il Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive predisposte in occasione di ogni singola emissione. Laddove i Certificati abbiano la caratteristica Autocallable, nel caso in cui si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, i Certificati si estingueranno anticipatamente alla relativa Data di Rimborso Anticipato. Nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, tale data s'intenderà fissata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo.

#### **4.1.12 Modalità di regolamento**

L'Emittente adempirà agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati mediante liquidazione monetaria (cash settlement).

In particolare, il pagamento dei relativi importi sarà effettuato dall'Emittente accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario del Portatore aderente a Monte Titoli S.p.A. entro 5 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale importo risulti dovuto ai sensi dei Certificati.

Per maggiori dettagli in merito ai pagamenti nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o Eventi Rilevanti relativi al Sottostante, si rinvia ai successivi paragrafi 4.2.3 ("Sconvolgimenti di Mercato") e 4.2.4 ("Eventi relativi al Sottostante").

#### **4.1.13 Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o consegna, metodo di calcolo**

Tutti gli importi pagabili alla scadenza e/o nel corso della durata dei Certificati, ad eccezione delle Cedole Non Condizionate, dipenderanno, in maniera più o meno diretta, dall'andamento del Sottostante.

Ogni importo pagabile ai sensi dei Certificati è corrisposto in Euro. Qualora la valuta di denominazione del Sottostante sia diversa dall'Euro, i Certificati saranno sempre di tipo Quanto; pertanto il Sottostante verrà sempre valorizzato convenzionalmente in Euro non esponendo l'investitore al rischio di cambio.

### **DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PERIODICI DOVUTI AI SENSI DEI CERTIFICATI NEL CORSO DELLA LORO DURATA**

#### **IMPORTO NON CONDIZIONATO**

Se previsto nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento Importo Non Condizionato m-esimo, il Portatore riceverà indipendentemente dall'andamento del Sottostante, un importo determinato tramite la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Non Condizionata m-esima}$$

#### **IMPORTO DIGITALE**

In relazione ai Certificati con Cedola Digitale, l'Importo Digitale i-esimo sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo e sarà calcolato come segue a seconda che si tratti di:

- i) Certificati Equity Protection;
- ii) Certificati Equity Protection Short.

##### **i) Certificati Equity Protection**

L'Evento Cedola Digitale i-esimo si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è superiore, ovvero uguale o superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo specificato nelle Condizioni Definitive.

*Ipotesi con una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo*

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Soglia Cedola Digitale i-esima	Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo	Cedola Digitale i-esima	Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo

Nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si può verificare uno dei due seguenti scenari:

1. Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari o inferiore, ovvero inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo ed il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale.

2. Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è superiore, ovvero uguale o superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo. Il Portatore riceverà l'Importo Digitale pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i-esima come descritto dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Digitale i-esima}$$

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

***Ipotesi con più di una Soglia Cedola Digitale nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo***

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Soglia Cedola Digitale i,k-esima	Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo	Cedola Digitale i,k-esima	Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo

In questa ipotesi possono essere previste K soglie (con K pari o superiore a 2) ed in tal caso nelle Condizioni Definitive sono indicate come valore percentuale le K soglie con la notazione di Soglie Cedola Digitale i,k-esima.

Nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si può verificare uno dei due seguenti scenari:

1. Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari o inferiore, ovvero inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al primo Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo, ossia al Livello Soglia Cedola Digitale i,2, ed il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale.

2. Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è superiore, ovvero uguale o superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, ad almeno un Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo. Il Portatore riceverà l'Importo Digitale pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i,k-esima prevista per il Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo superato ovvero raggiunto o superato, come descritto dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Digitale i, k-esima}$$

L'investitore avrà diritto a ricevere unicamente la Cedola Digitale corrispondente al più alto Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo oltrepassato. Nel caso in cui la Cedola Digitale i,K, corrispondente all'ultima Soglia Cedola Digitale i,K, sia posta pari a zero e il più alto Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo oltrepassato sia il Livello di Soglia Cedola Digitale i,K, l'Importo Digitale i-K è pari a zero e pertanto il Portatore non riceverà alcun importo.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

Inoltre, nelle Condizioni Definitive, potranno essere indicate, ulteriori caratteristiche relative all'Importo Digitale quali:

- Effetto Memoria: nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.
- Cap Cedole Digitali: rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposta in precedenza sia superiore al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.

## ii) Certificati Equity Protection Short

L'Evento Cedola Digitale i-esimo si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è inferiore, ovvero uguale o inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo come specificato nelle Condizioni Definitive.

### *Ipotesi con una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo*

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Soglia Cedola Digitale i-esima	Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo	Cedola Digitale i-esima	Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo

Nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si può verificare uno dei due seguenti scenari:

#### 1. Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari o superiore, ovvero superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo ed il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale.

#### 2. Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è inferiore, ovvero uguale o inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo. Il Portatore riceverà l'Importo Digitale pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i-esima come descritto dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Digitale i-esima}$$

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale.



Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

***Ipotesi con più di una Soglia Cedola Digitale nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo***

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Soglia Cedola Digitale i,k-esima	Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo	Cedola Digitale i,k-esima	Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo

In questa ipotesi possono essere previste K soglie (con K pari o superiore a 2) ed in tal caso nelle Condizioni Definitive sono indicate come valore percentuale le K soglie con la notazione di Soglia Cedola Digitale i,k-esima.

Nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si può verificare uno dei due seguenti scenari:

1. Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari o superiore, ovvero superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al primo Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo, ossia al Livello Soglia Cedola Digitale i,2, ed il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale.

2. Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è inferiore, ovvero uguale o inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, ad almeno un Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo. Il Portatore riceverà l'Importo Digitale pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i,k-esima prevista per il Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo superato ovvero raggiunto o superato, come descritto dalla seguente formula

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Digitale } i, k\text{-esima}$$

L'investitore avrà diritto a ricevere unicamente la Cedola Digitale corrispondente al più basso Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo oltrepassato. Nel caso in cui la Cedola Digitale i,K, corrispondente all'ultima Soglia Cedola Digitale i,K, sia posta pari a zero e il più basso Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo oltrepassato sia il Livello di Soglia Cedola Digitale i,K, l'Importo Digitale i-K è pari a zero e pertanto il Portatore non riceverà alcun importo.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

Inoltre, nelle Condizioni Definitive, potranno essere indicate, ulteriori caratteristiche relative all'Importo Digitale quali:

- Effetto Memoria: nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.
- Cap Cedole Digitali: rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposta in precedenza sia superiore al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.

**DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI  
AI SENSI DEI CERTIFICATI ALLA SCADENZA**



## IMPORTO DI LIQUIDAZIONE

L'Importo di Liquidazione, ossia l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore in seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla Data di Esercizio, è determinato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione Finale. In particolare, sarà calcolato come segue a seconda che si tratti di:

- i) Certificati Equity Protection;
- ii) Certificati Equity Protection Short.

### i) Certificati Equity Protection

A seconda dell'eventuale presenza delle caratteristiche Strike e Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

#### 1. Certificati Equity Protection

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI				
Protezione	Livello di Protezione	Partecipazione	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

- b) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ \text{Protezione} + \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Valore Finale} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Valore Iniziale}} \right]$$

#### 2. Certificati Equity Protection con Cap

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI							
Protezione	Livello di Protezione	Partecipazione	Cap	Livello Percentuale Cap	Livello Cap	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

- b) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello di Protezione ma pari o inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ \text{Protezione} + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Valore Finale} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- c) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

### 3. Certificati Equity Protection con Strike

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Protezione	Livello di Protezione	Partecipazione	Strike	Livello Strike	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

- b) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello di Protezione e pari o inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ \text{Protezione} + \frac{\text{Valore Finale} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Valore Iniziale}} \right]$$

- c) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Valore Iniziale ma pari o inferiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.

- d) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ 100\% + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Valore Finale} - \text{Livello Strike}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

### 4. Certificati Equity Protection con Strike e con Cap

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI									
Protezione	Livello di Protezione	Partecipazione	Cap	Livello Percentuale Cap	Livello Cap	Strike	Livello Strike	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

- b) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello di Protezione e pari o inferiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ \text{Protezione} + \frac{\text{Valore Finale} - \text{Livello di Protezione}}{\text{Valore Iniziale}} \right]$$

- c) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Valore Iniziale ma pari o inferiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.

- d) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Strike ma pari o inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ 100\% + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Valore Finale} - \text{Livello Strike}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- e) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello di Protezione e/o al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggiore Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello di Protezione e/o al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

Il Livello di Protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Percentuale di Protezione, dove la Percentuale di Protezione deve intendersi come valore percentuale, così come riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o inferiore al 100%.

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre superiore a 100%.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o superiore a 100%, e determinato come segue:

$$\text{Per i Certificati Equity Protection:} \quad 100\% + \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

$$\text{Per i Certificati Equity Protection con Strike:} \quad \text{Strike} + \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

## ii) Certificati Equity Protection Short

A seconda dell'eventuale presenza delle caratteristiche Strike e Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

### 1. Certificati Equity Protection Short

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI				
Protezione	Livello di Protezione	Partecipazione	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

- b) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ \text{Protezione} + \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Livello di Protezione} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right]$$

## 2. Certificati Equity Protection Short con Cap

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI							
Protezione	Livello di Protezione	Partecipazione	Cap	Livello Percentuale Cap	Livello Cap	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

- b) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione ma pari o superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ \text{Protezione} + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Livello di Protezione} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- c) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

## 3. Certificati Equity Protection Short con Strike

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Protezione	Livello di Protezione	Partecipazione	Strike	Livello Strike	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

- b) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione e pari o superiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ \text{Protezione} + \frac{\text{Livello di Protezione} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right]$$

- c) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Valore Iniziale ma pari o superiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.

- d) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ 100\% + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Livello Strike} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

#### 4. Certificati Equity Protection Short con Strike e con Cap

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI									
Protezione	Livello di Protezione	Partecipazione	Cap	Livello Percentuale Cap	Livello Cap	Strike	Livello Strike	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è pari o superiore al Livello di Protezione, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Protezione}$$

- b) Se nel Giorno di Valutazione Finale, il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello di Protezione e pari o superiore al Valore Iniziale, il Portatore ha diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ \text{Protezione} + \frac{\text{Livello di Protezione} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right]$$

- c) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Valore Iniziale ma pari o superiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.

- d) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Strike ma pari o superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ 100\% + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Livello Strike} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- e) Se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello di Protezione e/o al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello di Protezione e/o al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

Il Livello di Protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Percentuale di Protezione, dove per la Percentuale di Protezione deve intendersi come valore percentuale, così come riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o superiore al 100%.

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre inferiore a 100%.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi come il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o inferiore a 100%, determinato come segue:

$$\text{Per i Certificati Equity Protection Short:} \quad 100\% - \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

$$\text{Per i Certificati Equity Protection Short con Strike:} \quad \text{Strike} - \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

**DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI EVENTO DI RIMBORSO ANTICIPATO  
AI SENSI DEI CERTIFICATI CON CARATTERISTICA AUTOCALLABLE**

L'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo, ossia l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore in seguito al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, è determinato dall'Agente di Calcolo. In particolare, sarà calcolato come segue a seconda che si tratti di:

- i) Certificati Equity Protection;
- ii) Certificati Equity Protection Short.

**i) Certificati Equity Protection**

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI			
<u>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo</u>

L'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica qualora nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo risulta essere superiore, ovvero pari o superiore a seconda di quanto previsto nelle Condizioni Definitive, al Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.

Se in un Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Certificato scadrà anticipatamente in quel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e il Portatore avrà diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo}$$

**ii) Certificati Equity Protection Short**

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI			
<u>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo</u>

L'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica qualora nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo risulta essere pari o inferiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.

Se in un Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Certificato scadrà anticipatamente in quel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e il Portatore avrà diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo}$$

Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è pari al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo e il Valore Iniziale del Sottostante, inteso anche come singolo componente nel caso di Sottostante rappresentato da un Basket Worst Of o da un Basket Best Of.

La Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo, specificata di volta in volta nelle Condizioni Definitive, sarà in ogni caso pari o superiore al 100%.



## DETERMINAZIONE DEI VALORI DEL SOTTOSTANTE

Si riporta di seguito l'indicazione delle modalità di determinazione dei valori del Sottostante inteso come (i) singola attività finanziaria sottostante e (ii) ciascuna attività finanziaria componente il Basket Worst Of e il Basket Best Of:

- il Valore Finale, utilizzato dall'Agente di Calcolo per determinare l'Importo di Liquidazione corrisponde, come indicato nelle Condizioni Definitive: (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione Finale;
- il Valore Iniziale corrisponde, come indicato nelle Condizioni Definitive: (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Valutazione all'Emissione, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione Iniziale. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Definizione;
- ove applicabile, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo (determinato il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento Cedola Digitale i-esimo e ai fini del calcolo dell'Importo Digitale i-esimo) corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive: (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.
- ove applicabile, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo (determinato dall'Agente di Calcolo, in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo) corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive: (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

Nell'ipotesi di Certificati aventi come Sottostante un Basket, il Valore Finale, il Valore Iniziale, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo e il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo del Basket corrisponde alla media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascun componente del Basket dove, per la ponderazione, si utilizzano i relativi Pesi Percentuali indicati nelle Condizioni Definitive (per il calcolo del Valore Iniziale del Basket) ovvero i relativi Pesi Assoluti indicati nell'Avviso Integrativo (per il calcolo del Valore Finale, del Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo e del Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo del Basket).

Nell'ipotesi di Certificati aventi come Sottostante un Basket Worst Of, il Prezzo di Riferimento del Basket Worst Of è il Prezzo di Riferimento del componente che ha registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nell'ipotesi di Certificati aventi come Sottostante un Basket Best Of, il Prezzo di Riferimento del Basket Worst Of è il Prezzo di Riferimento del componente che ha registrato la migliore Variazione Percentuale.

### 4.1.14 Regime fiscale

SI RACCOMANDA AI POTENZIALI INVESTITORI DI CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI FISCALI IN MERITO ALLE POTENZIALI CONSEGUENZE FISCALI NEL CASO DI UN INVESTIMENTO NEI CERTIFICATI

#### *Regime fiscale Italiano*

Nel seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione, della cessione e dell'esercizio dei Certificati da parte di investitori che siano persone fisiche residenti in Italia e che agiscano al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data del presente prospetto e suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo.

Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione ed esercizio dei Certificates da parte di titolari che siano persone fisiche residenti in Italia. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I sottoscrittori sono tenuti, in ogni caso, a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale relativo all'acquisto, alla detenzione e cessione dei Certificates.

### *Trattamento fiscale dei Certificates*

Ai sensi dell'articolo 67 del Tuir e degli articoli da 5 a 7 del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 ("Decreto 461") e successive modificazioni, le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, percepite da persone fisiche residenti in Italia e da soggetti a queste equiparati come definite nelle disposizioni richiamate, derivanti sia dall'esercizio che dalla cessione a titolo oneroso dei Certificates sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, che costituisce il c.d. "regime base" applicabile, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito, su opzione esercitata dal contribuente:

#### (i) il regime ordinario della dichiarazione

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 461, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, in seguito alla vendita o all'esercizio dei Certificates non relativi all'attività d'impresa, sono soggetti all'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili *ratione temporis*. Secondo il regime della dichiarazione, che rappresenta il regime ordinario di tassazione delle sopraindicate plusvalenze, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di Certificates non relativi all'attività d'impresa, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze relative ai Certificates può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

#### (ii) il regime del Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia, nel caso di Certificates non relativi all'attività d'impresa, possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili *ratione temporis*, da parte dell'intermediario che detiene in custodia o amministrazione i Certificati, in relazione alle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o esercizio dei Certificates (regime del "Risparmio Amministrato"). L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) i Certificates siano depositati in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani e (ii) il possessore dei Certificates opti per il regime del Risparmio Amministrato contestualmente al conferimento dell'incarico o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo di imposta. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, le eventuali minusvalenze realizzate in seguito alla cessione o all'esercizio dei Certificates sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del Risparmio Amministrato, il possessore dei Certificates non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

#### (iii) il regime del Risparmio Gestito

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario residente debitamente autorizzato. Nel caso di opzione per il regime del Risparmio Gestito, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dai possessori, persone fisiche italiane, dei Certificates non relativi all'attività d'impresa, sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette ad imposta sostitutiva con le aliquote sopra indicate applicabili *ratione temporis* per conto del contribuente e da parte dell'intermediario autorizzato. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Nell'ambito del regime del Risparmio Gestito, il possessore dei Certificates non deve indicare le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta nella sua dichiarazione annuale dei redditi.

Le plusvalenze derivanti dall'esercizio o dalla cessione dei Certificates e realizzate da non residenti non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i Certificates (i) siano negoziati su mercati regolamentati ovvero (ii) se non negoziati su mercati regolamentati, laddove siano detenuti al di fuori del territorio dello Stato italiano. Inoltre, anche laddove i Certificates siano detenuti nel territorio dello Stato, l'imposta sostitutiva sopra menzionata non è applicabile laddove i Certificates siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati che abbiano stipulato con l'Italia un trattato

contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali plusvalenze solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettati i relativi requisiti.

### *Titoli atipici*

Va peraltro rilevato che, secondo una diversa interpretazione della normativa attualmente in vigore, sulla base di determinate caratteristiche dei titoli, i Certificates potrebbero essere considerati titoli atipici, soggetti alla disciplina di cui all'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modifiche, nella L. 25 novembre 1983, n. 649 e non a quella disciplinata dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 come sopra descritto. Sulla base di tale diversa interpretazione, i proventi derivanti dall'esercizio - anche parziale - dei Certificates ed eventuali cedole costituirebbero redditi di capitale soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 26% da applicarsi alle persone fisiche residenti in Italia e a soggetti a queste equiparati, a cura dell'Emittente (ovvero dagli eventuali soggetti che erogano i proventi derivanti dai Certificates per conto dell'Emittente). La ritenuta a titolo di imposta risulta applicabile anche laddove i Certificates fossero detenuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, salvo il solo caso in cui i Certificates siano detenuti da soggetti residenti in Stati o territori definiti "white list" ovvero in Stati o territori che abbiano stipulato con l'Italia un trattato contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione di tali proventi solo nel Paese del percettore, a condizione che vengano rispettati i relativi requisiti. Le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei Certificates - il cui corrispettivo non rappresenta una somma comunque dovuta dall'Emittente o da altri per suo conto - resterebbero in ogni caso soggetti alla sopra citata imposta sostitutiva.

### *Imposta di Successione e Donazione in Italia*

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificato e convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o donazione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se i Certificates sono trasferiti per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4 per cento, sul valore dei Certificates trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente 1.000.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento, sul valore dei Certificates trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente 100.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti - non compresi al punto (i) e (ii) che precedono - che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento sul valore dei Certificates trasferiti;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota dell'8 per cento sul valore dei Certificates trasferiti.

Inoltre, nel caso in cui i Certificates siano trasferiti a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore dei Certificates trasferiti per la parte di attivo ereditario eccedente 1.500.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario.

### *Imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia*

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter della Parte I della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 27 ottobre 1972, così come modificato dall'art. 1 comma 581 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 ("Decreto 642"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione a qualsiasi attività finanziaria e strumento depositati presso di loro sono soggette ad un'imposta proporzionale a cura degli intermediari dovuta su base annuale. Dal 1° gennaio 2014 detta imposta si applica con aliquota pari allo 0,20%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta di bollo non può eccedere € 14.000.

In base alla disposizione richiamata e al Decreto Ministeriale del 24 maggio 2012, l'imposta di bollo si applica a qualsiasi cliente (come definito dai regolamenti emessi dalla Banca d'Italia) di enti giuridici che esercitano, in ogni forma, un'attività bancaria, finanziaria o assicurativa nel territorio italiano.

L'imposta trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi Certificates siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia.

Si assume che le comunicazioni periodiche siano spedite almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui non sia obbligatorio il rilascio, il deposito o la redazione delle stesse. Nel caso di periodi inferiori a 12 mesi, l'imposta di bollo è dovuta pro-rata temporis.

#### *Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero*

Ai sensi dell'articolo 19, commi 18 e seguenti del Decreto 201, come modificato dall'articolo 1, comma 582 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette ad un'imposta, da liquidarsi nella propria dichiarazione dei redditi, dovuta con aliquota dello 0,20%. In questo caso, non si applica la disciplina relativa all'imposta di bollo precedentemente descritta.

L'imposta è calcolata sul valore di mercato dei titoli alla fine dell'anno di riferimento o – nel caso in cui il valore di mercato non sia disponibile – il valore nominale o il valore di rimborso di tali attività finanziarie detenute fuori dal territorio italiano. Ai contribuenti è riconosciuto in Italia un credito di imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero (nei limiti dell'imposta dovuta in Italia).

#### *Imposta sulle transazioni finanziarie*

Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta "FTT") (i) i trasferimenti di proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente (i titoli sub (i) e (ii) sono di seguito definiti "Titoli Rilevanti"); e (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati (tra i quali sono espressamente inclusi i Certificates) che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Titoli Rilevanti, indipendentemente dal luogo di residenza dell'emittente.

Quanto alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti la FTT è dovuta a far data dal 1° luglio 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti contraenti.

La FTT è dovuta in misura fissa variabile tra € 0.01875 ed € 200 in funzione della tipologia di strumento e del valore del contratto. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante, la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento dei Titoli Rilevanti. In taluni casi, per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la FTT è ridotta a un quinto.

La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Titoli Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti. Sono esenti dalla FTT le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Inoltre, l'imposta non si applica, inter alia, (i) ai soggetti che si interpongono nelle operazioni, (ii) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (market making activities); (iii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252.

La FTT è applicata e successivamente versata dai soggetti (generalmente intermediari finanziari) che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, la FTT è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Detti soggetti, se non residenti in Italia, possono nominare un rappresentante fiscale in Italia per gli adempimenti connessi alla FTT. Qualora non intervengano intermediari finanziari, la FTT è versata direttamente dal contribuente.

#### *Piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232*

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("legge di bilancio 2017") ha previsto uno speciale regime fiscale agevolativo per i "piani di risparmio a lungo termine" costituiti da "persone fisiche residenti nel territorio dello Stato" ("PIR") che non hanno, nello stesso momento, più di un piano di risparmio.

Al sussistere di determinate condizioni, è prevista l'esenzione (i) dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR e (ii) dall'imposta di successione relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

## 4.2 Informazioni relative al Sottostante

### 4.2.1 Prezzo di esercizio

Il Valore Iniziale del Sottostante è riportato nell'Avviso Integrativo o nelle Condizioni Definitive.

Il Valore Iniziale del Sottostante può essere rappresentato da un valore puntuale, dalla media, dal massimo o dal minimo di più valori, a seconda che, il Giorno di Valutazione all'Emissione indicato nelle Condizioni Definitive sia uno ovvero più di uno.

### 4.2.2 Descrizione del Sottostante

#### (i) Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante

Il Sottostante, alla cui performance sono legati i Certificati, potrà essere rappresentato da:

- a) un titolo azionario negoziato su Borsa Italiana S.p.A. (l'"Azione Italiana"); oppure
- b) un titolo azionario negoziato su mercati europei o di paesi terzi (l'"Azione Estera"); oppure
- c) un titolo obbligazionario o altro titolo di debito negoziato su mercati europei o di paesi terzi (il "Titolo Obbligazionario"); oppure
- d) un tasso di interesse ufficiale o generalmente utilizzato sul mercato dei capitali (il "Tasso di Interesse"); oppure
- e) una valuta, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili (la "Valuta"); oppure
- f) una merce, per la quale esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate (la "Merce"); oppure
- g) un indice azionario, obbligazionario, di commodities, di futures di commodities, di inflazione o di valute (l'"Indice")<sup>4</sup>; oppure
- h) un OICR, italiano o estero, armonizzato, costituito ai sensi della Direttiva 2009/65/CE come successivamente modificata, ammesso o meno alla quotazione sui mercati regolamentati (il "Fondo");
- i) un basket composto da due o più attività finanziarie di cui ai numeri da (a) a (h) che precedono (il "Basket").

#### (ii) Luoghi dove ottenere informazioni sulla performance passata e futura del Sottostante

Le Condizioni Definitive conterranno le informazioni relative alla denominazione del Sottostante (ivi inclusa l'indicazione dell'ISIN del Sottostante o di un equivalente codice di identificazione dello stesso) e alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sulla performance passata del Sottostante e sulla sua volatilità, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

---

<sup>4</sup> In tale categoria di Sottostanti non sono ricompresi indici composti dall'Emittente o da una qualsiasi entità giuridica appartenente al Gruppo UBI Banca ovvero fornito da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto.



Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket, un Basket Worst Of o un Basket Best Of, le Condizioni Definitive indicheranno la denominazione di ciascuno dei componenti e ed ogni ulteriore informazione ad essi relativa.

Tali informazioni relative al Sottostante sono pertanto informazioni disponibili al pubblico e saranno riprodotte nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le quotazioni correnti dei Sottostanti potrebbero essere riportate dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali (quali, ad esempio, Il Sole 24 Ore, MF, *Financial Times*, *Wall Street Journal Europe*), sulle pagine di agenzie informative come Reuters e Bloomberg e, ove applicabile, sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) ovvero sui siti dei mercati esteri relativi alle Azioni estere. Sulle pagine informative quali Reuters e Bloomberg sono disponibili informazioni circa la volatilità dei Sottostanti. Ulteriori informazioni societarie, bilanci e relazioni finanziarie infrannuali in caso di sottostanti di natura azionario sono pubblicate sul sito internet dell'emittente del Sottostante (ove disponibile) e disponibili presso la sede dell'emittente del Sottostante.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare tali informazioni nelle Condizioni Definitive. L'Emittente non ha verificato in maniera indipendente alcuna delle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive e non accetta né assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori o omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

Quando il Sottostante sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il *Benchmark Regulation*), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l'Amministratore del Sottostante è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation* o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del *Benchmark Regulation*.

#### *Metodi di rilevazione e relativa trasparenza*

In relazione ai Sottostanti quotati presso la Borsa Italiana S.p.A., i prezzi sono rilevati dalla Borsa Italiana S.p.A. sui mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in via continuativa durante tutto l'orario delle negoziazioni.

In relazione agli altri Sottostanti, i prezzi sono rilevati in via continuativa durante tutto l'orario delle negoziazioni dai relativi gestori delle borse dove tali Sottostanti sono quotati.

In relazione ai Sottostanti costituiti da Fondi, il relativo NAV potrebbe non essere rilevato in via continuativa durante tutto l'orario delle negoziazioni, ma pubblicato su base giornaliera.

### **4.2.3 Sconvolgimenti di Mercato**

È previsto che, qualora gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggano per tutti i 20 Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione alla Scadenza originariamente previsto, l'Agente di Calcolo provvederà a calcolare l'Importo di Liquidazione utilizzando l'Equo Valore di Mercato dei Certificati determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile.

In ogni caso, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati sarà determinato secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2.4 della presente Nota Informativa, che segue.

Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutti i 20 Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione all'Emissione originariamente previsto, l'Emittente determinerà il Valore Iniziale, il Livello di Protezione, il Livello Strike, il Livello Cap, il Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile.

Se gli Sconvolgimenti di Mercato si protraggono per tutti gli 8 Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e/o al Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo originariamente previsto, l'Emittente determinerà il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo e/o il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile.



#### 4.2.4 Eventi Rilevanti relativi al Sottostante

Qualora si verifichi uno degli eventi elencati di seguito in relazione a ciascuna tipologia di Sottostante (ciascuno, un "Evento Rilevante"), l'Emittente procederà come descritto di seguito.

A) Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Azione (sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket Worst Of e di un Basket Best Of) o da un Basket di Azioni (basket nel caso in cui si faccia riferimento indifferentemente a un Basket, un Basket Worst Of o ad un Basket Best Of)

1. Nel caso in cui un'Azione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Azioni, sia oggetto di Eventi Rilevanti, l'Emittente procede alla rettifica delle caratteristiche contrattuali di quelle serie di Certificati per le quali il Sottostante sia stato oggetto dell'Evento Rilevante.
2. Costituiscono Eventi Rilevanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi:
  - a) operazioni di raggruppamento e frazionamento dell'Azione;
  - b) operazioni di aumento gratuito del capitale ed operazioni di aumento del capitale a pagamento con emissione di nuove Azioni della stessa categoria dell'Azione;
  - c) operazioni di aumento di capitale a pagamento con emissione di Azioni di categoria diversa dall'Azione, di Azioni con *warrant*, di obbligazioni convertibili e di obbligazioni convertibili con *warrant*;
  - d) operazioni di fusione della società emittente dell'Azione;
  - e) operazioni di scissione della società emittente dell'Azione;
  - f) distribuzione di dividendi straordinari;
  - g) altre tipologie di operazioni sul capitale che comportino una modifica della posizione finanziaria dei Portatori dei Certificati.
3. L'Emittente definisce le modalità di rettifica dell'Azione e/o di ciascuna Azione componente il basket in modo tale da far sì che il valore economico del Certificato a seguito della rettifica rimanga, per quanto possibile, equivalente a quello che il Certificato aveva prima del verificarsi dell'Evento Rilevante. In particolare, in relazione al singolo Evento Rilevante, la rettifica, che può riguardare il Livello di Protezione, e/o il Valore Iniziale, e/o l'Azione Sottostante, e/o il Livello Strike (ove previsto), e/o il Livello Cap (ove previsto) e/o il Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo (ove previsto) e, nel caso di Certificati emessi a valere su di un Basket, il Peso Assoluto e, limitatamente ai Certificati con caratteristica Autocallable, il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, viene determinata sulla base dei seguenti criteri:
  - (i) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento Rilevante sia negoziato, sul Mercato Derivato di Riferimento, un contratto di opzione o un contratto a termine borsistico, la rettifica viene determinata sulla base dei criteri utilizzati dal Mercato Derivato di Riferimento per effettuare i relativi aggiustamenti, eventualmente modificati per tenere conto delle differenze esistenti tra le caratteristiche contrattuali dei Certificati e i contratti di opzione o i contratti a termine borsistici considerati;
  - (ii) laddove sull'Azione oggetto dell'Evento Rilevante non esistano contratti di opzione o a termine borsistici negoziati su un Mercato Derivato di Riferimento, ovvero esistano ma l'Emittente non ritenga le modalità di rettifica adottate dal Mercato Derivato di Riferimento adeguate alla rettifica dei Certificati, la rettifica viene determinata secondo buona fede e prassi di mercato.

Laddove l'Azione rettificata sia parte di un Basket di Azioni, l'Emittente rettificherà il valore del Basket in funzione della ponderazione dell'Azione rettificata.

4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
5. Qualora:
  - (i) si sia verificato un Evento Rilevante i cui effetti distorsivi non possano essere neutralizzati mediante opportune rettifiche del Livello di Protezione, e/o del Valore Iniziale, e/o del Valore Finale, e/o dell'Azione Sottostante e/o del Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, e/o del Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo (ove previsto), e/o del Livello Strike (ove previsto), e/o del Livello Cap (ove previsto) e, nel caso di Certificati emessi a valere su di un Basket, del Peso Assoluto, ovvero
  - (ii) a seguito degli Eventi Rilevanti, il Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero
  - (iii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, ovvero
  - (iv) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziato (c.d. "*delisting*"),

- a) nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante una singola Azione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- b) nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un basket di Azioni, l'Emittente sostituirà l'Azione con un titolo azionario sostitutivo.

Nella scelta del titolo azionario sostitutivo l'Emittente valuterà che:

- (i) il titolo azionario prescelto sia quotato su un mercato regolamentato di primaria importanza nell'ambito dello stesso continente di appartenenza del mercato regolamentato del titolo azionario sostituito; e
- (ii) l'attività economica prevalente della società emittente il titolo azionario sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima della società emittente il titolo azionario sostituito.

Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Azioni che compongono il basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti saranno pubblicate sul sito internet dell'Emittente [•] .

6. Nelle ipotesi di cui al precedente Punto 5, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
7. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) .
8. Le rettifiche apportate ai Certificati, secondo i criteri indicati ai precedenti Punti 3, 4 e 5 e la constatazione di quanto previsto ai Punti 6, 7 e 8, in assenza di errori manifesti, saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

**B) Eventi relativi al Sottostante costituito da un'Obbligazione (sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket Worst Of e di un Basket Best Of) o da un Basket di Titoli Obbligazionari (basket nel caso in cui si faccia riferimento indifferentemente a un Basket, un Basket Worst Of o ad un Basket Best Of)**

1. Qualora in relazione ad un'Obbligazione, sia essa singolo Sottostante o componente di un Basket di Titoli Obbligazionari:
  - (i) la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti sul mercato di quotazione, ovvero
  - (ii) il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione,
  - (iii) il Sottostante dovesse essere cancellato dal listino del mercato organizzato ove è negoziato (c.d. "*delisting*"),
  - (iv) si verifichi un'ipotesi di insolvenza o avvio di una procedura concorsuale che coinvolga l'emittente del Sottostante e tale ipotesi determini, ai sensi del regolamento del Sottostante medesimo o ai sensi di legge o per provvedimento autoritativo, un'estinzione anticipata del Sottostante,
- (a) nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante una singola Obbligazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
- (b) nel caso di Certificati che abbiano come Sottostante un basket di Obbligazioni, l'Emittente sostituirà l'Obbligazione con altro titolo avente caratteristiche assimilabili. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi si verifichino in relazione alla maggioranza delle Obbligazioni che compongono il basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti verranno fatte mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) .

2. Nelle ipotesi di cui al precedente Punto 1, l'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
3. Qualora in futuro il mercato su cui viene quotato il Sottostante venga gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei Certificati, il Prezzo di Riferimento reso noto dal nuovo soggetto sarà vincolante per la determinazione dell'Importo di Liquidazione dei Certificati. Se però l'Obbligazione dovesse essere quotata su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) .

C) Eventi relativi al Sottostante costituito da un Indice (sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket Worst Of e di un Basket Best Of) o da un Basket di Indici (basket nel caso in cui si faccia riferimento indifferentemente a un Basket, un Basket Worst Of o ad un Basket Best Of)

1. Nel caso in cui l'Indice Sottostante, ovvero uno o più degli Indici componenti il basket di Indici, venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "Soggetto Terzo"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla relativa sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione dell'Indice così come calcolate dal Soggetto Terzo mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente il metodo di calcolo dell'Indice, ovvero di uno o più degli Indici componenti il basket di Indici, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o un'altra competente Autorità del mercato sostituisca all'Indice, ovvero ad uno o più degli Indici componenti il basket di Indici, un nuovo Indice, l'Emittente avrà il diritto di:

(i) sostituire l'Indice Sottostante con l'Indice come modificato o con l'Indice con cui lo stesso è stato sostituito, moltiplicato (ove necessario) per un coefficiente ("Coefficiente di Adeguamento") volto a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in Certificati così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione della modifica all'Indice Sottostante o della sua sostituzione con un altro Indice nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione; ovvero

(ii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo Punto 3, qualora gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al punto (i) che precede.

3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione dell'Indice, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Indice sostitutivo:

(a) nel caso di Certificati su singolo Indice, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;

(b) nel caso di Certificati su basket di Indici, l'Emittente sostituirà l'Indice con un Indice sostitutivo. Nella scelta dell'Indice sostitutivo l'Emittente valuterà che:

(i) i titoli inclusi nell'Indice prescelto siano quotati su mercati regolamentati di primaria importanza e siano rappresentativi in termini geografici dei titoli che componevano l'Indice sostituito; e

(ii) l'attività economica prevalente delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostitutivo sia, per quanto possibile, la medesima delle società emittenti i titoli inclusi nell'Indice sostituito.

(c) Tutte le comunicazioni in merito ai precedenti punti a) e b), ove non diversamente previsto dalla legge, verranno effettuate sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

Qualora gli Istituti di Riferimento o i Soggetti Terzi dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte degli Indici componenti il basket di Indici, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di indici sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. I Portatori dei Certificati saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati, a seguito della pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com), non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione dello stesso.

5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.

6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al Punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al Punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

D) Eventi relativi al Sottostante costituito da Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket Worst Of e di un Basket Best Of) o da un Basket di Tassi di Interesse (basket nel caso in cui si faccia riferimento indifferentemente a un Basket, un Basket Worst Of o ad un Basket Best Of)

1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse Sottostante, ovvero i Tassi di Interesse componenti il basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "Soggetto Terzo"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com), ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:
  - (i) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;
  - (ii) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà a rettificare il Valore Iniziale, al fine di mantenere immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dall'Agente di Calcolo nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;
  - (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al Punto ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal successivo Punto 3 che segue.
3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo:
  - a) nel caso di Certificati su singolo Tasso di Interesse, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
  - b) nel caso di Certificati su basket di Tassi di Interesse, l'Emittente sostituirà il singolo Tasso di Interesse con un Tasso di Interesse sostitutivo.

Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione della maggior parte dei Tassi di Interesse componenti il Basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di Tassi di Interesse sostitutivi, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al Punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al Punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.

**E) Eventi relativi al Sottostante costituito da una Valuta (sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket Worst Of e di un Basket Best Of) o da un Basket di Valute (basket nel caso in cui si faccia riferimento indifferentemente a un Basket, un Basket Worst Of o ad un Basket Best Of)**

1. Nel caso in cui la Valuta Sottostante, in quanto Valuta avente corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento, venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una Valuta comune (tale Valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicata come la "Nuova Divisa di Riferimento") e non trovino applicazione le disposizioni di cui al successivo paragrafo, la Valuta Sottostante sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento.
2. Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi del paragrafo che precede:
  - a) nel caso di Certificati su singola valuta, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati;
  - b) nel caso di Certificati su basket di valute, sostituire la singola valuta con una valuta sostitutiva.

Qualora si rendesse necessario annullare la maggioranza delle valute componenti il basket, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione a tali Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati.

3. Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'Emittente provvederà ad informare i Portatori, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com), della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate.
  4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
  5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al Punto 2 che precede e le constatazioni di quanto previsto al Punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.
- F) Eventi relativi al Sottostante costituito da una Merce (sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket Worst Of e di un Basket Best Of) o da un Basket di Mercì (basket nel caso in cui si faccia riferimento indifferentemente a un Basket, un Basket Worst Of o ad un Basket Best Of)**
1. Nel caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza) ovvero si verifichi un qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento, a condizione che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo, quest'ultimo avrà, ove applicabile, la facoltà di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica adottati da un Mercato Correlato in relazione all'evento verificatosi sui contratti di opzione o futures sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato di Mercì.
  2. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori della necessità di apportare le suddette rettifiche e delle rettifiche effettuate mediante pubblicazione di un avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com), entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
  3. Le rettifiche apportate ai sensi del precedente Punto 1 saranno vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.
- G) Eventi relativi al Sottostante costituito da un Fondo (sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket Worst Of e di un Basket Best Of) o da un Basket di Fondi (basket nel caso in cui si faccia riferimento indifferentemente a un Basket, un Basket Worst Of o ad un Basket Best Of)**
1. Nel caso in cui, in relazione ad un Fondo ovvero ad uno o più Fondi componenti il basket di Fondi, si verifichino circostanze tali da modificare le caratteristiche e/o la natura del Fondo, intendendosi per tali, a titolo indicativo e comunque non esaustivo, una delle seguenti circostanze:
    - (i) Mancata pubblicazione o il mancato calcolo del NAV del Fondo ovvero, se applicabile, in caso di Fondo ammesso a quotazione ("ETF"), del Prezzo di Riferimento relativo a ciascun ETF;
    - (ii) cambiamento della politica di investimento del Fondo, modifica dell'indice benchmark, sostituzione della Società di Gestione, modifica della politica di distribuzione dei proventi;
    - (iii) modifiche nelle modalità di calcolo e/o di rilevazione del prezzo di liquidazione nelle regole del Mercato di Riferimento;
    - (iv) modifica significativa delle commissioni relative al Fondo ovvero ad uno o più dei Fondi che compongono il Basket;
    - (v) delisting o liquidazione del Fondo o ritiro di autorizzazione o di registrazione da parte del relativo organismo di regolamentazione;
    - (vi) fusione o incorporazione di un Fondo in altro Fondo;
    - (vii) insolvenza, liquidazione, fallimento o analoghe procedure relative alla SGR;
    - (viii) l'asset under management del Fondo diviene inferiore a 10 milioni di Euro;
    - (ix) qualsiasi altro evento analogo a quanto sopra elencato che renda impraticabile o impossibile l'adempimento, da parte dell'Agente di Calcolo, delle proprie obbligazioni ai sensi dei Certificati.
  2. In tali casi, l'Emittente avrà il diritto di:
    - i) sostituire il Fondo indicato come Sottostante, ovvero uno o più dei Fondi che compongono il basket, con il Fondo modificato, sostituito, moltiplicato, ove necessario, per un coefficiente ("Coefficiente di Adeguamento") che assicuri la continuità con il Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il valore economico dei certificati medesimi;
    - ii) effettuare gli opportuni aggiustamenti al Fondo indicato come Sottostante, eventualmente anche moltiplicandolo, ove necessario, per un Coefficiente di Adeguamento che assicuri la continuità con il Sottostante originariamente prevista per i Certificati e tenda a neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento preservando il valore economico dei Certificati medesimi;



- iii) adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati, corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante l'Equo Valore di Mercato.
3. Ai Portatori dei Certificati verrà data comunicazione del verificarsi di uno degli eventi di cui sopra nonché, se del caso, del Coefficiente di Adeguamento non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla modifica o sostituzione. I Portatori saranno, altresì, messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato dei Certificati non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo a quello di determinazione di tale Equo Valore di Mercato. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).
  4. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui lo stesso è stato determinato.
  5. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base al Punto 2 che precede e le constatazioni in quanto previste al Punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e l'Emittente.



## **5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA**

### **5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta**

#### **5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata**

L'efficacia dell'offerta è subordinata all'accoglimento, prima della Data di Emissione, della domanda di ammissione dei Certificati alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Qualora la domanda di ammissione non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. UBI Banca comunicherà tempestivamente al pubblico l'avveramento ovvero il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) contestualmente trasmesso alla Consob.

Le eventuali ulteriori condizioni alle quali l'offerta può essere subordinata saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Al fine di poter partecipare all'offerta, il sottoscrittore dovrà essere titolare di un conto corrente e di un deposito di custodia titoli presso il Soggetto Collocatore presso il quale intende aderire all'offerta.

#### **5.1.2 Ammontare totale dell'emissione / dell'offerta**

L'ammontare totale dei Certificati offerti (l'“Ammontare Totale”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive di Offerta che saranno rese pubbliche, entro l'inizio del Periodo di Offerta, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e sul sito internet del relativo Soggetto Collocatore e contestuale deposito presso la Consob. Le Condizioni Definitive di Offerta saranno inoltre messe a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in Piazza Vittorio Veneto 8, Bergamo e consultabili sul sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare l'Ammontare Totale dell'Offerta, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com). Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.

L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto per intero l'Ammontare Totale oggetto dell'offerta.

#### **5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione**

##### **(i) Periodo di offerta, comprese possibili modifiche**

La durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, a sua esclusiva discrezione, alla chiusura anticipata dell'offerta senza preavviso, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Collocatori e degli eventuali consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede incaricati.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di chiusura anticipata darà comunicazione tramite apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla Consob.

##### **(ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione**

Le domande di adesione dovranno essere presentate mediante la consegna dell'apposito modulo di adesione, disponibile presso le sedi e le filiali del/i Soggetto/i Collocatore/i, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario speciale. Le richieste di sottoscrizione dell'investitore saranno soddisfatte integralmente nel limite del quantitativo richiesto e fino ad esaurimento dell'Ammontare Totale dell'Offerta. Le domande di adesione non possono essere soggette a condizioni. L'Emittente indicherà nelle relative Condizioni Definitive se le domande di adesione siano irrevocabili, ovvero se siano revocabili entro una data determinata, anch'essa indicata nelle relative Condizioni Definitive. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al/ai Soggetto/i Collocatore/i o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com), reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso.

Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell'Offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.2 che segue.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza il/i Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento, ove previsto nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, può/possono, rispettivamente, effettuare il collocamento fuori sede (collocamento fuori sede) ovvero avvalersi di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei moduli di adesione secondo le seguenti modalità:

- tramite il proprio sito internet e/o quello dei Soggetti Incaricati del Collocamento (collocamento on-line); e/o
- avvalendosi di registrazione telefonica, in sostituzione e con modalità equivalenti al tradizionale metodo cartaceo.

In entrambi i casi la clientela potrà effettuare l'adesione, via telematica/telefono, previa identificazione tramite le proprie credenziali.

L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, viene comunicata e descritta nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti. L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento on-line e/o telefonica sopra descritta sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. Conseguentemente, l'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta mediante contratti conclusi fuori sede ove ai sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell'investitore sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Testo Unico della Finanza, non costituiscono offerta fuori sede: (a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del Testo Unico della Finanza; e (b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell'Emittente effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.

Ai sensi dell'articolo 67 - duodecies del D.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà essere sospesa, per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, con riferimento a ciascuna emissione, se intende riconoscere specificamente il diritto di recesso a favore dell'investitore in relazione ai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tal caso, l'Emittente indicherà la data ultima in cui sarà possibile aderire all'offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza nonché il periodo di tempo entro il quale potrà essere esercitato il diritto di recesso e le modalità di esercizio del medesimo. Nel caso in cui il diritto di recesso non venga riconosciuto, l'Emittente ne darà apposita informativa nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora tra la data di pubblicazione delle Condizioni Definitive e l'inizio dell'offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, quest'ultimo potrà decidere di revocare e non dare inizio all'offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com), reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla Consob entro l'inizio dell'offerta dei relativi Certificati.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della Data di Emissione, di ritirare in tutto o in parte l'offerta dei Certificati per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo di cui sopra nell'ipotesi di revoca dell'offerta). Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com), reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla Consob.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta saranno da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto nel caso in cui questo fosse stato già pagato da alcuno dei sottoscrittori, senza corresponsione di interessi.

#### **5.1.4 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione**

Per ciascuna serie di Certificati, le sottoscrizioni potranno essere effettuate per quantitativi pari al Lotto Minimo di Esercizio o multipli, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive potrà altresì essere previsto un Importo Minimo Sottoscrivibile.

L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale previsto per l'emissione. L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto per intero l'Ammontare Totale oggetto d'offerta.

### **5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Certificati**

Il pagamento del Prezzo di Emissione dei Certificati dovrà essere effettuato entro 5 Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, come indicato nelle Condizioni Definitive, presso il Soggetto Collocatore che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, i Certificati assegnati nell'ambito dell'offerta verranno messi a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli S.p.A..

### **5.1.6 Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell'offerta**

L'Emittente comunicherà, entro 5 Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio pubblicato sul proprio sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

## **5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione**

### **5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i Certificati**

I Certificati saranno offerti tramite collocamento presso la rete delle filiali dell'Emittente e/o dei Soggetti Collocatori al pubblico indistinto in Italia. I Certificati saranno emessi e collocati interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico. Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all'offerta dei Certificati negli Stati Uniti e nel Regno Unito, come illustrato nel paragrafo 4.1.10 del presente Prospetto di Base.

### **5.2.2 Comunicazione agli Investitori dell'importo dei Certificati assegnati**

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnati tutti i Certificati richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale dell'Offerta. Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'Ammontare Totale dell'Offerta, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste, ovvero procederà all'aumento dell'Ammontare Totale dell'Offerta. La chiusura anticipata dell'Offerta, ovvero l'aumento dell'Ammontare Totale dell'Offerta, sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione dei Certificati e le condizioni di aggiudicazione degli stessi.

## **5.3 Fissazione del Prezzo**

### **5.3.1 Prezzo al quale saranno offerti gli strumenti, modalità di determinazione del prezzo e procedura di comunicazione**

Il prezzo di offerta di un singolo Certificato sarà pari al Prezzo di Emissione indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Emissione è pari alla somma della componente derivativa e delle eventuali commissioni / costi connessi all'investimento nello strumento finanziario.

Il valore della componente derivativa del Certificato è calcolato utilizzando un modello di calcolo matematico-finanziario particolarmente complesso considerando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti parametri di mercato che concorrono alla formazione di tale prezzo (e che influenzano il valore del certificato durante la sua durata): il Valore del Sottostante, tasso risk free, tempo trascorso dalla Data di Emissione, volatilità, dividendi o cedole attese (qualora il Sottostante sia rappresentato da Azioni, Indici di Azioni, Fondi e relativi Panieri), e Correlazione (qualora il Sottostante sia rappresentata da Paniere).

Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

### **5.3.2 Ammontare delle spese ed imposte specificamente a carico del sottoscrittore**

Potranno essere previsti commissioni / costi, sia inclusi nel Prezzo di Emissione che in aggiunta al Prezzo di Emissione. Tali commissioni / costi saranno indicati nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Le commissioni di collocamento saranno corrisposte dall'Emittente al/ai Soggetto/i Collocatore/i e saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive come valore percentuale del Prezzo di Emissione. Tale valore percentuale potrà essere espresso come (i) valore percentuale singolo, (ii) valore percentuale ricompreso in un range minimo e massimo, (iii) valore percentuale massimo. Qualora le commissioni di collocamento non siano espresse come valore percentuale fisso del Prezzo di Emissione, il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.

Gli eventuali costi potranno consistere in (i) costi di strutturazione e/o (ii) costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente e potranno essere espressi come (i) valore percentuale singolo, (ii) valore percentuale ricompreso in un range minimo e massimo, (iii) valore percentuale massimo. Qualora i costi non siano espressi come valore percentuale fisso del Prezzo di Emissione, il valore definitivo di tali costi sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.

## **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1 Coordinatori dell'offerta e Collocatori**

L'Emittente, ovvero altri soggetti, potranno operare in qualità di Soggetti Collocatori e saranno indicati nelle Condizioni Definitive. L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di indicare ulteriori Collocatori dandone comunicazione tramite avviso pubblicato sul proprio sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e contestualmente trasmesso alla CONSOB. Il ruolo di Responsabile del Collocamento con riferimento ai Certificati è affidata all'Emittente ovvero ad altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

### **5.4.2 Agente per i Pagamenti**

L'Emittente svolge la funzione di Agente per i Pagamenti.

### **5.4.3 Accordi di sottoscrizione/collocamento**

Potranno essere conclusi accordi di collocamento sulla base di un impegno irrevocabile dei Soggetti Collocatori nei confronti dell'Emittente e/o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'Emittente. Tali accordi saranno indicati nelle Condizioni Definitive di Offerta.

### **5.4.4 Data di conclusione degli accordi di sottoscrizione/collocamento**

Gli accordi di collocamento potranno essere stipulati entro l'inizio della singola offerta, o anche successivamente, e le relative date saranno indicate nelle Condizioni Definitive, o comunicate tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

### **5.4.5 Agente di Calcolo**

La funzione di Agente di Calcolo può essere svolta dall'Emittente o da un diverso soggetto. L'identità dell'Agente di Calcolo sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

## **6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1. Negoziazione e impegni dell'Emittente**

L'Emittente non intende presentare domanda di ammissione dei Certificati a quotazione presso alcun mercato regolamentato.

L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione dei Certificati alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, dandone indicazione nelle Condizioni Definitive. In particolare, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se è già stata presentata o sarà presentata domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione e su quali sistemi multilaterali di negoziazione è stata presentata.

L'efficacia dell'offerta sarà subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, dell'accoglimento della domanda di ammissione alle negoziazioni su tale sistema multilaterale di negoziazione.

### **6.2. Altri mercati di negoziazione**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe dei Certificati sono già ammessi a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione.

### **6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario**

L'Emittente, o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, ricoprirà il ruolo di specialista presso il sistema multilaterale di negoziazione nel quale i Certificati saranno ammessi a negoziazione.

In particolare, UBI Banca, o tale altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, si impegnerà ad esporre in via continuativa su tutte le serie quotate (i) prezzi di acquisto ("quotazione denaro") e prezzi di vendita ("quotazioni lettera") (c.d. ruolo di "specialista denaro-lettera"); ovvero (ii) solo prezzi di acquisto (c.d. ruolo di "specialista solo denaro, ad esempio qualora UBI Banca non disponesse di Certificati per i quali quotare prezzi di vendita. Successivamente all'inizio delle negoziazioni, UBI Banca, o tale altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà passare dall'essere "specialista denaro-lettera" all'essere "specialista solo denaro" o viceversa, in conformità al regolamento del relativo mercato.

In sede di negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione, l'Emittente non applicherà commissioni di negoziazione o di esercizio. È tuttavia possibile che altri intermediari a cui si rivolge l'investitore per la negoziazione/esercizio possano applicare delle commissioni di negoziazione o di esercizio. Laddove l'Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di esercizio applicate dall'intermediario, il Portatore può rinunciare all'esercizio dei Certificati, sottoscrivendo il modulo predisposto a tal fine dall'Emittente e disponibile sul proprio sito internet [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

## **7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **7.1. Consulenti legati all'emissione**

La presenza di eventuali consulenti legati all'emissione dei Certificati sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Certificato.

### **7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

### **7.3. Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa**

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di un terzo in qualità di esperto.

### **7.4. Informazioni provenienti da terzi**

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni o informazioni provenienti da terzi.

### **7.5. Informazioni successive all'emissione**

Gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica e informazione rilevante in riferimento ai Certificati mediante avviso riportato sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) ed eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, per il tramite del relativo sistema multilaterale di negoziazione, con apposito avviso.



## SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

---

### CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DI

**"UBI Banca Certificati Equity Protection [Short] [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Merci][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]]**

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico di Certificati emessi da Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi del Programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto

---

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta di Certificati denominati "UBI Banca Certificati Equity Protection" e "UBI Banca Certificati Equity Protection Short" depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati.**

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019 (il "**Documento di Registrazione**").

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

## 1. INFORMAZIONI ESSENZIALI

<b>Conflitti di interesse</b>	[Specificare se ci sono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel par. 3.1 della Nota Informativa]
-------------------------------	---

## 2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

<b>Caratteristiche dei Certificati</b>	Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'offerta di certificati denominati "UBI Banca. Certificati Equity Protection [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Merzi][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]] (i "Certificati"). Gli importi dovuti ai sensi dei Certificati, calcolati secondo quanto descritto di seguito, devono intendersi al lordo del prelievo fiscale.
<b>Codice ISIN</b>	[•]
<b>Autorizzazioni relative all'emissione e all'offerta</b>	L'emissione e l'offerta dei Certificati sono state approvate con delibera del soggetto munito di appositi poteri in data [•].
<b>Quanto</b>	[Applicabile] / [Non applicabile]
<b>Data di Emissione</b>	[•]
<b>Data di Scadenza</b>	[•]
<b>Valore Nominale</b>	[•] Euro
<b>Importo di Liquidazione</b>	[Inserire la formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione]
<b>Giorn[o][i] di Valutazione all'Emissione</b>	[•] / [Non applicabile]
<b>Giorno di Valutazione Iniziale</b>	[Compilare con l'ultimo dei Giorni di Valutazione all'Emissione ovvero con il Giorno di Valutazione all'Emissione] [•] / [Non applicabile]
<b>Giorno di Definizione</b>	[Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Non applicabile]
<b>Autocallable</b>	[Applicabile] / [Non applicabile]

<b>N</b> <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)</i>	[•] [Non Applicabile]
<b>M</b> <i>(indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima)</i>	[•] [Non applicabile]
<b>I</b> <i>(indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)</i>	[•] [Non applicabile]
<b>Valore Iniziale</b>	[Il Valore Iniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale.] [Il Valore Iniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Valore Iniziale del Sottostante è pari a [•].]
<b>Partecipazione</b>	[•]%
<b>Protezione</b>	[•]%
<b>Percentuale di Protezione</b>	[•]%
<b>Livello di Protezione</b>	[Il Livello di Protezione [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Percentuale di Protezione.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello di Protezione è pari a [•].]
<b>Cap</b>	[Non applicabile] [[•]%
<b>Livello Percentuale Cap</b>	[Non applicabile] [[•]%

<b>Livello Cap</b>	<p>[Non Applicabile]</p> <p>[Il Livello Cap [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Livello Percentuale Cap.]</p> <p>[Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Cap è pari a [•].]</p>						
<b>Strike</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[[•]%]</p>						
<b>Livello Strike</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Il Livello Strike [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Strike.]</p> <p>[Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Strike è pari a [•].]</p>						
<b>Soglia di Rimborso Anticipato n-esima</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[[•]%]</p>						
<b>Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p> <p>[Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è pari a [•].]</p>						
<b>N (indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)</b>	<p>[•]</p>						
<b>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[</p> <table border="1" data-bbox="427 1429 1035 1585"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Percentuale di Rimborso Anticipato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> </tr> <tr> <td>[N]</td> <td>[•]%</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Percentuale di Rimborso Anticipato	[•]	[•]%	[N]	[•]%
n	Percentuale di Rimborso Anticipato						
[•]	[•]%						
[N]	[•]%						
<b>Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] .]</p> <p>[Indica la [media aritmetica][il valore massimo][il valore minimo] dei Prezzi di Riferimento, rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo,[ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p>						

<b>Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n- esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[</p> <table border="1" data-bbox="427 259 1035 416"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Giorni di Rilevazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•];[•];[•]</td> </tr> <tr> <td>[N]</td> <td>[•];[•];[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorni di Rilevazione	[•]	[•];[•];[•]	[N]	[•];[•];[•]
n	Giorni di Rilevazione						
[•]	[•];[•];[•]						
[N]	[•];[•];[•]						
<b>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n- esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Per ogni n, coincide con l'ultimo dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n- esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n- esimo coincide con tale giorno.]</p> <table border="1" data-bbox="427 651 1035 804"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Giorno di Valutazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[N]</td> <td>[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorno di Valutazione	[•]	[•]	[N]	[•]
n	Giorno di Valutazione						
[•]	[•]						
[N]	[•]						
<b>Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato n- esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p> <p>[Oppure inserire le date]</p> <table border="1" data-bbox="427 1032 1035 1189"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Giorno di Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[N]</td> <td>[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorno di Pagamento	[•]	[•]	[N]	[•]
n	Giorno di Pagamento						
[•]	[•]						
[N]	[•]						
<b>M (indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionat a m-esima)</b>	<p>[•]</p>						
<b>Cedola Non Condizionat a m-esima</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Se M=1 o cedola uguale per ogni m] [[•] %]</p> <p>[Oppure inserire le cedole]</p> <table border="1" data-bbox="427 1682 1035 1839"> <thead> <tr> <th>m</th> <th>Cedola Non Condizionata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•] %</td> </tr> <tr> <td>[M]</td> <td>[•] %</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	m	Cedola Non Condizionata	[•]	[•] %	[M]	[•] %
m	Cedola Non Condizionata						
[•]	[•] %						
[M]	[•] %						

<b>Data di Pagamento Cedola Non Condizionat a m-esima</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Se <math>M=1</math> inserire la data] [ [•]]</p> <p>[Oppure se <math>M&gt;1</math> inserire le date</p> <table border="1" data-bbox="427 365 1035 521"> <thead> <tr> <th>m</th> <th>Data di pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> </tr> <tr> <td>[M]</td> <td>[•]%</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	m	Data di pagamento	[•]	[•]%	[M]	[•]%
m	Data di pagamento						
[•]	[•]%						
[M]	[•]%						
<b>Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of].]</p> <p>[Indica la [media aritmetica][il valore massimo][il valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo,[ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.]</p>						
<b>I (indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)</b>	<p>[•]</p>						
<b>Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[</p> <table border="1" data-bbox="427 1173 1035 1330"> <thead> <tr> <th>i</th> <th>Giorni di Rilevazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]</td> </tr> <tr> <td>[I]</td> <td>[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	i	Giorni di Rilevazione	[•]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]	[I]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]
i	Giorni di Rilevazione						
[•]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]						
[I]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]						
<b>K (indica il numero di Soglie Cedole Digitali i-esime nel caso in cui siano più di una per ciascun Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Se <math>K \geq 2</math> inserire il valore] [•]</p>						



<b>Cap Cedole Digitali</b>	[Non applicabile] [•]%																																																													
<b>Importo Digitale i[,k]-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[L'Importo Digitale i[,k]-esimo sarà pari al prodotto tra la Cedola Digitale i[,k]-esima e il Valore Nominale, e sarà corrisposto solo ove si verifichi l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo, ossia il Valore del [Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo] [del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale] [del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale] abbia un valore superiore al corrispondente Livello di Soglia Cedola Digitale i[,k]-esimo. Il Livello Soglia Cedola Digitale i[,k]-esimo è pari al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima indicata nella tabella che segue e il Valore Iniziale.</p> <p>Ove non si verifichi l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo, nessun Importo Digitale i[,k]-esimo verrà corrisposto.</p> <p><i>[Nel caso in cui sia previsto il Cap Cedole Digitali]</i></p> <p>[Dal momento che è previsto il Cap Cedole Digitali pari a [•]%, ove il verificarsi di più Eventi Cedola Digitale i[,k]-esimi determini il raggiungimento del Cap Cedole Digitali, non è possibile che si verifichino ulteriori Eventi Cedola Digitale, successivi all'Evento Cedola Digitale che ha determinato il raggiungimento del Cap.]</p> <p>Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche delle cedole digitali.</p> <table border="1" data-bbox="395 1021 1401 1872"> <thead> <tr> <th data-bbox="395 1021 472 1149">i</th> <th data-bbox="472 1021 831 1149">Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo</th> <th data-bbox="831 1021 1042 1149">Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima</th> <th data-bbox="1042 1021 1214 1149">Cedola Digitale i[,k]-esima</th> <th data-bbox="1214 1021 1401 1149">Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="395 1149 472 1328" rowspan="4">1</td> <td data-bbox="472 1149 831 1328" rowspan="4">[•]</td> <td data-bbox="831 1149 1042 1193">1=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1149 1214 1193">1=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1149 1401 1193">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1193 1042 1238">2=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1193 1214 1238">2=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1193 1401 1238">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1238 1042 1283">....</td> <td data-bbox="1042 1238 1214 1283">....</td> <td data-bbox="1214 1238 1401 1283">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1283 1042 1328">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1283 1214 1328">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1283 1401 1328">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1328 472 1507" rowspan="4">2</td> <td data-bbox="472 1328 831 1507" rowspan="4">[•]</td> <td data-bbox="831 1328 1042 1373">1=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1328 1214 1373">1=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1328 1401 1373">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1373 1042 1417">2=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1373 1214 1417">2=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1373 1401 1417">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1417 1042 1462">....</td> <td data-bbox="1042 1417 1214 1462">....</td> <td data-bbox="1214 1417 1401 1462">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1462 1042 1507">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1462 1214 1507">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1462 1401 1507">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1507 472 1686" rowspan="4">....</td> <td data-bbox="472 1507 831 1686" rowspan="4">....</td> <td data-bbox="831 1507 1042 1552">1=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1507 1214 1552">1=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1507 1401 1552">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1552 1042 1597">2=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1552 1214 1597">2=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1552 1401 1597">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1597 1042 1641">....</td> <td data-bbox="1042 1597 1214 1641">....</td> <td data-bbox="1214 1597 1401 1641">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1641 1042 1686">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1641 1214 1686">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1641 1401 1686">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1686 472 1872" rowspan="4">[I]</td> <td data-bbox="472 1686 831 1872" rowspan="4">[•]</td> <td data-bbox="831 1686 1042 1731">1=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1686 1214 1731">1=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1686 1401 1731">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1731 1042 1776">2=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1731 1214 1776">2=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1731 1401 1776">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1776 1042 1821">....</td> <td data-bbox="1042 1776 1214 1821">....</td> <td data-bbox="1214 1776 1401 1821">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1821 1042 1872">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1042 1821 1214 1872">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1214 1821 1401 1872">[•]</td> </tr> </tbody> </table>	i	Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo	Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima	Cedola Digitale i[,k]-esima	Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)	1	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]	2	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]	....	....	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]	[I]	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]
i	Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo	Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima	Cedola Digitale i[,k]-esima	Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)																																																										
1	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																										
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																										
		....	....	....																																																										
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																										
2	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																										
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																										
		....	....	....																																																										
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																										
....	....	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																										
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																										
		....	....	....																																																										
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																										
[I]	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																										
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																										
		....	....	....																																																										
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																										

<b>Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i[,k]-esimo</b>	[Non applicabile] [Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola i[,k]-esimo.] [•]
<b>Effetto Memoria</b> [possibile solo nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima per ciascun Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo]	[Applicabile] / [Non applicabile]
<b>Valore Finale</b>	[Il Valore Fniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale.] [Il Valore Fniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è rilevato il Giorno di Valutazione Fniziale ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza.]
<b>Giorn[o][i] di Valutazione alla Scadenza</b>	[ <i>Compilare con tutte le date dei Giorni di Valutazione alla Scadenza</i> ] [•]
<b>Giorno di Valutazione Finale</b>	[ <i>Compilare con l'ultimo dei Giorni di Valutazione alla Scadenza ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Valutazione alla Scadenza quest'ultimo coincide con tale giorno.</i> ] [•]
<b>Giorno di Pagamento Finale</b>	[Entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.] [ <i>Oppure inserire la data</i> ] [•]
<b>Sottostante</b>	Tipologia e denominazione del Sottostante: [•] / [Non applicabile]
	[Mercato di Riferimento / Sponsor o Istituto di Riferimento / SGR]: [•] / [Non applicabile]
	[Mercato Correlato / Mercato Derivato di Riferimento]: [•] / [Non applicabile]
	ISIN o codice equivalente: [•] / [Non applicabile]
	Prezzo di Riferimento: [•] / [Non applicabile]
	Divisa di Riferimento: [•]

[Descrizione dell'Indice: [•]/riportare la descrizione dell'indice e della pagina dell'information provider] / [Non applicabile]

[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]/[•]

[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[•]

[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]/[•]

[Descrizione del Tasso di Interesse: [•]/riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]

Disponibilità di informazioni: [•][Un'informativa continua sull'andamento del valore del Sottostante del Certificato [come registrato sul rispettivo mercato di quotazione] sarà reperibile su [inserire le fonti informative]/[Non applicabile.]

<b>Sottostante Basket</b> [Worst Of] [Best Of] di [azioni] [obbligazioni] [tassi di interesse] [valute] [merci] [indici] [fondi]	Denominazione dei componenti del Basket [Worst Of] [Best Of]	ISIN o codice equivalente	[Pesi Percentuali]	Pagina BLOOMBERG	[Pagina REUTERS]	Prezzo di Riferimento	Mercato di Riferimento /Sponsor o Istituto di Riferimento /SGR	Mercato Correlato / Mercato Derivato di Riferimento	Divisa di Riferimento
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
<p><i>[In caso di basket di indici, per ogni indice]</i></p> <p>[Descrizione dell'Indice: [•]/riportare la descrizione dell'indice e della pagina dell'information provider] / [Non applicabile]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]/[•]</p> <p><i>[In caso di basket di tassi di interesse, per ogni tasso di interesse]</i></p> <p>[Descrizione del Tasso di Interesse: [•]/riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]</p>									

### 3. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

<b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b>	L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•].  L'Offerta è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [•]. Qualora tale domanda non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. UBI Banca fornirà informazioni circa l'avveramento ovvero il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.ubibanca.com e contestualmente trasmesso alla Consob
<b>Ammontare Totale</b>	Fino a [•] Euro
<b>Quantità Offerta</b>	Fino a [•] Certificati

<b>Periodo di Offerta</b>	[Offerta in sede: dal [•] al [•]] [Offerta fuori sede: dal [•] al [•]] [Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza: dal [•] al [•]]  L'Offerta potrà essere chiusa anticipatamente. In tal caso l'Emittente comunicherà tempestivamente al pubblico la nuova data di chiusura dell'Offerta mediante apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
<b>Lotto Minimo</b>	1 Certificato / [•] Certificati
<b>Importo Minimo Sottoscrivibile</b>	[•] Euro
<b>Facoltà di revoca e/o ritiro dell'offerta e modalità per la comunicazione della revoca e/o ritiro dell'offerta</b>	[•]
<b>Prezzo di Emissione</b>	[•] Euro
<b>Commissioni / costi inclusi nel Prezzo di Emissione</b>	[Le commissioni di collocamento, dovute a [•], incluse nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•] %] [fino a [•] %] [tra [•] % e [•] %] del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]  [I costi di strutturazione, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono pari a [•] % del Prezzo di Emissione.]  [I costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono pari a [•] % del Prezzo di Emissione.]  [Non applicabile]
<b>Commissioni / costi in aggiunta al Prezzo di Emissione</b>	[•] [Non applicabile]
<b>Accordi di collocamento</b>	[•]
<b>Responsabile del Collocamento</b>	[Unione di Banche Italiane S.p.A.] / [altro soggetto]
<b>Soggetti Collocatori</b>	I Certificati potranno essere sottoscritti mediante consegna dell'apposita scheda, disponibile presso [il] [i] seguent[e][i] Soggett[o][i] Collocator[e][i] [•]
<b>Agente di Calcolo</b>	[L'Emittente]/[•][Indicazione dell'Agente di Calcolo, se diverso dall'Emittente]

<p><b>Modalità di Collocamento</b></p>	<p>[Il collocamento dei Certificati avverrà mediante [Offerta in sede] [e] [Offerta fuori sede] [e] [Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza].]</p> <p>[In relazione all'Offerta fuori sede, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [●]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●].]</p> <p>[In relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza [non è previsto il diritto di recesso.]/[il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [●]]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●].]</p> <p>[Inserire dettagli modalità di sottoscrizione]</p>
<p><b>Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione</b></p>	<p>L'Emittente [ha richiesto] / [richiederà entro la data di emissione] l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato [●]. [Qualora la domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati non dovesse essere accolta entro la data di emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.]</p> <p>[[Inserire la denominazione del soggetto terzo che svolgerà la funzione di specialista [●]] [L'Emittente eserciterà funzioni di specialista.]</p> <p>[La data di inizio della negoziazioni è [●].]</p> <p>[L'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati [anche] [nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni,] nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell'investitore.]]</p>

#### **4. [INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ESEMPLIFICAZIONI]**

[L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione le esemplificazioni dei rendimenti di ciascuna serie di Certificati.] [●]

**Unione di Banche Italiane S.p.A.**

---





Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## **SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**

depositato presso la Consob in data 13 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2019 protocollo n. 0339496/19 (il “Documento di Registrazione”) di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca” o “l’Emittente” o la “Banca”), come successivamente modificato e integrato dal presente Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

**E**

### **AL PROSPETTO DI BASE**

per il programma di offerta al pubblico e/o quotazione denominato:

“ Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo,

con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell’importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito

e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà”, depositato presso la Consob in data 13 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2019 protocollo n. 0339496/19, come successivamente modificato e integrato dal presente Supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19, di seguito il “Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni”

**E**

### **AL PROSPETTO DI BASE**

per il programma Certificati Capitale Condizionatamente Protetto per l’offerta al pubblico di certificati denominati:

“UBI Banca Certificati Cash Collect”, “UBI Banca Certificati Cash Collect Short”, “UBI Banca Certificati Bonus” e “UBI Banca Certificati Bonus Short”, depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito

dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come successivamente modificato e integrato dal presente Supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19, di seguito il “Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto”

## E

### AL PROSPETTO DI BASE

per il programma Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta al pubblico di certificati denominati:

“UBI Banca Certificati Equity Protection” e “UBI Banca Certificati Equity Protection Short”, depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come successivamente modificato e integrato dal presente Supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19, di seguito il “Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto”,

di seguito congiuntamente il Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni, il Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto e il Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto, i “Prospetti di Base”

Il presente documento costituisce un primo supplemento (il “Primo Supplemento” o il “Supplemento”) al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base.

Il presente Supplemento è stato predisposto al fine di aggiornare le informazioni finanziarie contenute nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base a seguito dell'approvazione in data 2 agosto 2019 della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (la “**Relazione Finanziaria Semestrale**”), contenente i dati consolidati del Gruppo UBI Banca del primo semestre 2019.

Il presente Primo Supplemento è stato redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della Direttiva 2003/71/CE e dell'articolo 94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (TUF).

Il presente Primo Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Per effetto dell'approvazione e pubblicazione del presente Primo Supplemento, qualsiasi riferimento al Documento di Registrazione ed ai Prospetti di Base dovrà intendersi come riferimento al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base come modificati dal presente Primo Supplemento.

**L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del presente Primo Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il presente Primo Supplemento, unitamente al Documento di Registrazione e al Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni, è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

Il presente Primo Supplemento, unitamente al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto ed UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto, è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Certificato.

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base, come modificati dal presente Primo Supplemento, inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo UBI Banca, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale dei singoli Prospetti di Base e del Documento di Registrazione. Nel prosieguo sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento:*

Il presente Primo Supplemento è stato predisposto al fine di aggiornare le informazioni finanziarie contenute nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base a seguito dell'approvazione in data 2 agosto 2019 della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (la "Relazione Finanziaria Semestrale"), contenente i dati consolidati del Gruppo UBI Banca del primo semestre 2019. Con l'occasione si è provveduto alla correzione di alcuni refusi presenti nel Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto e nel Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto e all'aggiornamento dei processi sottesi agli eventi rilevanti relativi ai sottostanti di cui ai Prospetti di Base.

### AVVERTENZE RELATIVE ALL'EMITTENTE:

1. Al 31 dicembre 2018 e al 30 giugno 2019 l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi, in termini lordi e netti, e dei crediti deteriorati sugli impieghi, in termini lordi e netti, risulta superiore alla media di sistema (calcolata alla data del 31 dicembre 2018) riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente e i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema (calcolati alla data del 31 dicembre 2018) riferiti alla stessa classe di appartenenza. Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, la BCE ha segnalato la necessità di aumentare il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso alla qualità del credito*", ai "*Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy*".
2. In data 10 maggio 2017, l'Emittente ha perfezionato l'acquisizione (il "Contratto di Acquisizione") dalla Banca d'Italia (il "Venditore"), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le "Nuove Banche"). Il Gruppo UBI Banca, è esposto pertanto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., alla data del presente Documento di Registrazione, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le "Old Banks") prima della risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche in esecuzione del programma di risoluzione definito da Banca d'Italia. Il Gruppo è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse ovvero al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.  
A tal riguardo, nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV Gestione Crediti S.p.A., ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in

genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali. Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018. Con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. La sentenza n. 917/2019 pronunciata in grado di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato a UBI Banca il 4.09.2019.

La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti ed ex obbligazionisti di Banca delle Marche e di Banca dell'Etruria e del Lazio. Per maggiori informazioni si rinvia a *"Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche"*, a *"Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrali"*.

3. In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 teneva conto della modifica del perimetro del Gruppo, aggiornando e implementando il Piano Industriale 2019/2020 (pubblicato nel 2016). Alla luce dello scenario macroeconomico atteso nel corso del 2019 significativamente diverso da quello previsto dal Piano Industriale in corso, del livello degli oneri operativi e qualità del credito già prossimi agli obiettivi previsti per il 2020 e del cambiamento di governance collegato all'adozione del modello monistico, in occasione dell'approvazioni del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, è stata annunciata la predisposizione di un nuovo Piano Industriale che potrebbe presentare, in termini di ipotesi di realizzazione (scenario macroeconomico, azioni da intraprendere e target futuri) scostamenti rispetto al Piano Industriale 2017-2020. Per maggiori informazioni si rinvia a *"Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca"*.
4. Alla data del presente Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è coinvolto in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Documento di Registrazione le indagini risultano in corso.

Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare tenutasi il successivo 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza



sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 contestando il presunto interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la "Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda" nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile. L'istruttoria dibattimentale è attualmente in corso e, per il momento, sono state calendarizzate udienze fino ad ottobre 2020. In caso di eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. sarebbe compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro. Per maggiori informazioni si rinvia ai "Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrali", al "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente".

5. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca.

In particolare, alla data del presente Documento di Registrazione, il Gruppo UBI Banca è soggetto, fra gli altri, a:

- Ispezione "Valutazione del merito di credito per i profili di tutela della clientela", avviata da Banca d'Italia in data 7 ottobre 2019.

- Accertamenti Ispettivi avviati dalla Banca d'Italia in data 28 ottobre 2019 presso la società controllata Pramerica SGR S.p.A.. Trattasi di ispezione generale, ordinaria e periodica.

Si rappresenta inoltre come il Gruppo UBI Banca sia in attesa di ricevere gli esiti relativamente ai seguenti accertamenti ispettivi recentemente conclusi:

- BCE "On-site inspection on Governance Process" con focus su *Governance Culture*, avviata da Banca Centrale Europea in data 9 maggio 2019, si è conclusa in loco il 9 luglio 2019. Si rimane in attesa di ricevere gli esiti dell'attività ispettiva.

- Banca d'Italia ispezione su Prestitalia avente ad oggetto "Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione". L'accertamento ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile 2019. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

Si comunica inoltre di avere recentemente ricevuto gli esiti ispettivi con riguardo a:

- Banca d'Italia "Verifica sportellare in materia di trasparenza", avviata il 17 settembre 2018 con il coinvolgimento di n. 20 dipendenze di UBI Banca e conclusa il 16 novembre 2018. La Banca ha ricevuto gli esiti dell'attività ispettiva in data 27 maggio 2019 ed ha trasmesso in data 2 agosto 2019 le proprie considerazioni ed il piano degli interventi attivati, con conclusione stimata al 30 giugno 2020.

- Consob: verifica ispettiva presso la Banca in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. Le iniziative relative alle evidenze delle attività ispettive, condotte con riferimento all'attuazione della normativa di matrice MiFID II da parte della Banca, pervenute in data 27 settembre 2019, verranno discusse prossimamente nell'ambito di un

incontro convocato dall'Autorità.

- BCE "On-site inspection on Credit Quality Review" per i portafogli Retail e SME, avviata il 1° ottobre 2018 e conclusa il 15 febbraio 2019. Il 13 giugno 2019 sono stati discussi con l'Autorità i primi riscontri pervenuti in draft il 4 giugno 2019, a fronte dei quali la Banca ha trasmesso il successivo 27 giugno 2019 le proprie considerazioni, preliminarmente alla finalizzazione del Final Report pervenuto in data 2 agosto 2019. La Banca è in attesa di ricevere da BCE la Follow up Letter.

- BCE "On-site inspection on Targeted Review on Internal Models" con perimetro sui modelli Corporate Other e Corporate SME, avviata da Banca Centrale Europea il 10 settembre 2018 e conclusa in data 23 novembre 2018. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report ed è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

- BCE "On-site inspection on Internal governance and risk management" con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare. Le verifiche hanno avuto inizio il 7 maggio 2018 e si sono concluse il 27 luglio 2018. La Banca ha ricevuto in data 21 dicembre 2018 il Final Report ed in data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca ha trasmesso, in data 14 giugno 2019, un action plan volto a risolvere entro il primo trimestre 2020 gli ambiti identificati nel corso dell'ispezione.

- BCE "On-site inspection on Targeted review of Internal Models" con perimetro sul modello Retail - Secured by real estate non-SME. L'ispezione ha avuto luogo dal 19 febbraio al 4 maggio 2018. La Banca ha ricevuto in data 31 ottobre 2018 il Final Assessment Report in data 5 luglio 2019 è pervenuta la Final Decision, a fronte della quale la Banca ha trasmesso in data 2 agosto 2019 il piano delle azioni di rimedio definite per ogni obligation identificata, con completamento previsto entro la fine del 2020.

- BCE "On-site inspection on Credit and Counterparty Risk Management and Risk Control System". Le verifiche – riguardanti il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor) – hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. La Banca ha ricevuto in data 25 giugno 2018 il Final Report ed in data 30 novembre 2018 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre 2018 e l'action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 la Banca ha trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il 31 marzo 2019 e, con riferimento al 31 maggio 2019, ha completato l'ultimo adempimento connesso al piano di rimedio comunicato alla Vigilanza.

- Accertamento ispettivo di Banca d'Italia, avviato il 6 novembre 2017 e concluso il 14 febbraio 2018, volto a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio; nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. In data 17 aprile 2018 Banca d'Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni in ambito antiriciclaggio (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio in data 15 giugno 2018 ed ha inviato il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l'indicazione della relativa tempistica di completamento ("Piano"). Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d'Italia ha notificato un provvedimento concernente l'applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d'Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all'art. 145, comma 4, TUB.

Il 25 gennaio 2019, è pervenuta da Banca d'Italia una comunicazione con cui la Vigilanza ha chiesto di prevedere tempi più stringenti, comunque non successivi alla fine del 2019, per il completamento dell'intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l'evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall'Autorità, predisponendo una nuova pianificazione



dei lavori, comunicata alla Banca d'Italia in data 8 febbraio 2019.

Allo stato attuale gli interventi in corso sono in linea con la nuova pianificazione, come da stato di avanzamento comunicato alla Banca d'Italia il 5 luglio 2019. In tale data, infatti, la Banca ha fornito – come richiesto dall'Autorità con la sopraccitata missiva del 25 gennaio 2019 – un aggiornamento sulle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, in relazione alle quali la Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.

Infine, con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i “Conflitti d'interesse”. In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d'Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni in data 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d'Italia ha comunicato che – valutati gli atti della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Direttorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all'iter sanzionatorio. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza*”.

6. Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).  
Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano*”.
7. Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni approvata con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti sul giudizio avente ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni (*inter alia*, l'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Mentre il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle predette previsioni normative. UBI Banca è in conseguenza parte in un contenzioso civile promosso da una società su mandato di azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi alla riforma delle banche popolari*”.

#### **AVVERTENZE RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI**

8. L'investimento nelle Obbligazioni, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto

legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. "bail-in" – o "salvataggio interno" – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. "bail-in" l'investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso all'utilizzo del bail in*" e al "*Rischio di credito per il sottoscrittore*" riportati al paragrafo "2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari" della "Sezione 6 – Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

9. Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta e rimborsate nella stessa valuta. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell'investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che un deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all'Euro possa influire negativamente sul rendimento delle Obbligazioni e comportare una perdita sul capitale investito nella valuta dell'investitore. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall'Euro*" riportato al paragrafo "2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari" della "Sezione 6 – Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
10. Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo sono caratterizzate da una specifica rischiosità, connessa all'aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse. Pertanto è necessario che l'investitore sottoscriva tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che i medesimi comportano, sia mediante la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni*" riportato al paragrafo "2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari" della "Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base.

#### **AVVERTENZE RELATIVE AI CERTIFICATI CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO**

8. I Certificati sono strumenti finanziari derivati caratterizzati da una rischiosità anche molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla complessità degli stessi. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Per maggiori informazioni si rinvia a "*Rischi connessi alla complessità dei Certificati*" riportato al paragrafo "2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
9. L'investimento nei Certificati comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, in caso di andamento sfavorevole per l'investitore del Sottostante dei Certificati. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio di perdita del capitale investito*" riportato al paragrafo "2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
10. L'investimento nei Certificati, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della durata dei Certificati, l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. "bail-in" – o "salvataggio interno" – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. "bail-in" l'investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso al ricorso al bail in*", al "*Rischio di credito per l'investitore*" e al "*Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati*" riportati al paragrafo "2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

#### **AVVERTENZE RELATIVE AI CERTIFICATI CAPITALE TOTALMENTE O PARZIALMENTE PROTETTO**

8. I Certificati sono strumenti finanziari derivati caratterizzati da una rischiosità anche molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla complessità degli stessi. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle

Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Per maggiori informazioni si rinvia a *“Rischi connessi alla complessità dei Certificati”* riportato al paragrafo “2. Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

9. L'investimento nei Certificati che non prevedono la protezione totale del capitale comporta il rischio di perdita parziale del capitale investito, in misura corrispondente alla parte non protetta del medesimo, in caso di andamento sfavorevole per l'investitore del Sottostante dei Certificati. Per maggiori informazioni si rinvia al *“Rischio di perdita parziale del capitale investito”* riportato al paragrafo “2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
10. L'investimento nei Certificati, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della durata dei Certificati, l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. “bail-in” – o “salvataggio interno” – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. “bail-in” l'investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni si rinvia al *“Rischio connesso al ricorso al bail in”*, al *“Rischio di credito per l'investitore”* e al *“Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati”* riportati al paragrafo “2 “Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

\*\*\*\*\*

**Ai fini del riconoscimento del diritto di revoca si precisa che, alla data del presente Primo Supplemento, non risultano offerte rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF.**

## **PRIMO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E AI PROSPETTI DI BASE – MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO**

Il presente Primo Supplemento al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base è stato predisposto da UBI Banca S.p.A., ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, al fine di aggiornare le informazioni finanziarie contenute nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base a seguito dell'approvazione in data 2 agosto 2019 della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (la "Relazione Finanziaria Semestrale"), contenente i dati consolidati del Gruppo UBI Banca del primo semestre 2019. Con l'occasione si è provveduto alla correzione di alcuni refusi presenti nel Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto e nel Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto e all'aggiornamento dei processi sottesi agli eventi rilevanti relativi ai sottostanti di cui ai Prospetti di Base.

Con riferimento al Documento di Registrazione, risulteranno modificati la copertina e il Capitolo 3, Paragrafo 3.1 "*Fattori di Rischio*", Paragrafo 3.2 "*Informazioni Finanziarie Selezionate*", il Capitolo 9, Paragrafo 9.1 "*Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente degli attuali componenti degli Organi di Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza*", Paragrafo 9.2 "*Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza*", Capitolo 10, Paragrafo 10.1 "*Informazioni relative agli assetti proprietari*", Paragrafo 10.2 "*Accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente*", Capitolo 11, Paragrafo 11.4 "*Data delle ultime informazioni finanziarie*", Paragrafo 11.5 "*Informazioni finanziarie infrannuali*", Paragrafo 11.6.1 "*Procedimenti giudiziari e arbitrati*", Paragrafo 11.6.3 "*Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza*", Capitolo 14 "*Documenti accessibili al pubblico*".

Con riferimento al Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni risulteranno inoltre modificati la copertina e la Sezione III- Nota di Sintesi, Elemento B.12 "*Dati finanziari Selezionati*", B.17 "*Rating*", D.2 "*Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente*" e D.3 "*Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari*", la Sezione IV- Fattori di Rischio relativi all'Emittente, la Sezione V – Documento di Registrazione, la Sezione VI – Nota informativa, Capitolo 2 "*Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari*", Capitolo 4 "*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire/ da ammettere alla negoziazione*" Paragrafo 4.7 "*Tasso di interesse nominale*", Capitolo 7 "*Informazioni supplementari*" Paragrafo 7.5 "*Rating attribuiti all'Emittente e/o agli strumenti sinanziari*", e la Sezione VII – Modello delle Condizioni definitive.

Con riferimento al Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto risulteranno modificati la copertina e la Sezione Glossario, la Sezione III- Nota di Sintesi, Elemento B.12 "*Dati finanziari Selezionati*", D.2 "*Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente*", D.6 "*Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari*", la Sezione IV- Fattori di Rischio relativi all'Emittente, la Sezione V – Documento di Registrazione, la Sezione VI – Nota informativa, Capitolo 4 "*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire*", Paragrafo 4.1.1, Paragrafo 4.1.13, Paragrafo 4.2.3 e Paragrafo 4.2.4, e la Sezione VII – Modello delle Condizioni definitive.

Con riferimento al Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto risulteranno inoltre modificati la copertina e la Sezione Glossario, la Sezione III- Nota di Sintesi, Elemento B.12 "*Dati finanziari Selezionati*", C.18 "*Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificati*", D.2 "*Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente*", la Sezione IV- Fattori di Rischio relativi all'Emittente, la Sezione V – Documento di Registrazione, la Sezione VI – Nota informativa Capitolo 4 "*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire*", Paragrafo 4.1.1, Paragrafo 4.1.13, Paragrafo 4.2.3 e Paragrafo 4.2.4, e la Sezione VII – Modello delle Condizioni definitive.

\*\*\*\*\*

**Ai fini del riconoscimento del diritto di revoca si precisa che, alla data del presente Primo Supplemento, non risultano offerte rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF.**

## MODIFICHE ALLE AVVERTENZE

Le “Avvertenze per l’Investitore” sono integrate come segue (le integrazioni sono evidenziate tra parentesi quadre in carattere grassetto sottolineato e le eliminazioni sono indicate in barrato)

### AVVERTENZE PER L’INVESTITORE

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base, come modificati dal presente Supplemento, inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al Gruppo UBI Banca, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale dei singoli Prospetti di Base e del Documento di Registrazione. Nel prosieguo sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell’apprezzamento dell’investimento:*

Il presente Primo Supplemento è stato predisposto al fine di aggiornare le informazioni finanziarie contenute nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base a seguito dell’approvazione in data 2 agosto 2019 della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (la “Relazione Finanziaria Semestrale”), contenente i dati consolidati del Gruppo UBI Banca del primo semestre 2019. **[Con l’occasione si è provveduto alla correzione di alcuni refusi presenti nel Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto e nel Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto e all’aggiornamento dei processi sottesi agli eventi rilevanti relativi ai sottostanti di cui ai Prospetti di Base.]**

### AVVERTENZE RELATIVE ALL’EMITTENTE:

1. Al 31 dicembre 2018 **[e al 30 giugno 2019]** l’incidenza delle sofferenze sugli impieghi, in termini lordi e netti, e dei crediti deteriorati sugli impieghi, in termini lordi e netti, risulta superiore alla media di sistema **[(calcolata alla data del 31 dicembre 2018)]**; riferita alla classe di appartenenza dell’Emittente e i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema **[(calcolati alla data del 31 dicembre 2018)]**; riferiti alla stessa classe di appartenenza. Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, la BCE ha segnalato la necessità di aumentare il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati (“non performing loans” o “NPL”) richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto. Per maggiori informazioni si rinvia al “*Rischio connesso alla qualità del credito*”, ai “*Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy*”.
2. In data 10 maggio 2017, l’Emittente ha perfezionato l’acquisizione (il “Contratto di Acquisizione”) dalla Banca d’Italia (il “Venditore”), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le “Nuove Banche”). Il Gruppo UBI Banca, è esposto pertanto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall’esercizio dell’azienda bancaria condotta da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., alla data del presente Documento di Registrazione, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le “Old Banks”) prima della risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche in esecuzione del programma di risoluzione definito da Banca d’Italia. Il Gruppo è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell’ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse ovvero al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.  
A tal riguardo, nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell’Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell’Emittente, in relazione tra l’altro alle azioni compravendute, all’attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all’Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV Gestione Crediti S.p.A., ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali. Sebbene l’Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano



adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018. Con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. **[La sentenza n. 917/2019 pronunciata in grado di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato a UBI Banca il 4.09.2019.]** ~~In assenza di notificazione della sentenza, allo stato non effettuata (che comporterebbe un termine di impugnazione per Cassazione di 60 giorni dalla notificazione), la sentenza è soggetta al ricorso per Cassazione nell'ordinario termine semestrale decorrente dalla pubblicazione (e maggiorazione feriale).~~ La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti ed ex obbligazionisti di Banca delle Marche e di Banca dell'Etruria e del Lazio. Per maggiori informazioni si rinvia a "Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche", a "Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrali".

3. In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 teneva conto della modifica del perimetro del Gruppo, aggiornando e implementando il Piano Industriale 2019/2020 **[(pubblicato nel 2016)]**. Alla luce dello scenario macroeconomico atteso nel corso del 2019 significativamente diverso da quello previsto dal Piano Industriale in corso, del livello degli oneri operativi e qualità del credito già prossimi agli obiettivi previsti per il 2020 e del cambiamento di governance collegato all'adozione del modello monistico, in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, è stata annunciata, ~~con pubblicazione attesa entro la fine del 2019,~~ la predisposizione di un nuovo Piano Industriale che potrebbe presentare, in termini di ipotesi di realizzazione (scenario macroeconomico, azioni da intraprendere e target futuri) scostamenti rispetto al Piano Industriale 2017-2020. Per maggiori informazioni si rinvia a "Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca".
4. Alla data del presente Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è coinvolto in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Documento di Registrazione le indagini risultano in corso.

Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare tenutasi il successivo 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 contestando il presunto interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti



parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la "Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda" nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile. L'istruttoria dibattimentale è attualmente in corso e, per il momento, sono state calendarizzate udienze fino al ~~9 dicembre 2019~~ **9 ottobre 2020**. In caso di eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. sarebbe compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro. Per maggiori informazioni si rinvia ai "Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari", al "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente".

5. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca.

In particolare, alla data del presente Documento di Registrazione, il Gruppo UBI Banca è soggetto, fra gli altri, a:

~~BCE "On site inspection on Governance Process" con focus su Governance Culture, avviata da Banca Centrale Europea in data 9 maggio 2019, si è conclusa in loco il 9 luglio 2019. Si rimane in attesa di ricevere gli esiti dell'attività ispettiva.~~

**In particolare, alla data del presente Documento di Registrazione, il Gruppo UBI Banca è soggetto, fra gli altri, a:**

- Ispezione "Valutazione del merito di credito per i profili di tutela della clientela", avviata da Banca d'Italia in data 7 ottobre 2019.
- Accertamenti Ispettivi, avviati dalla Banca d'Italia in data 28 ottobre 2019 presso la società controllata Pramerica SGR S.p.A.. Trattasi di ispezione generale, ordinaria e periodica.

Si rappresenta inoltre come il Gruppo UBI Banca sia in attesa di ricevere gli esiti relativamente ai seguenti accertamenti ispettivi recentemente conclusi:]

~~In particolare alla data del presente Documento di Registrazione si rappresenta inoltre come il Gruppo UBI Banca sia in attesa di ricevere gli esiti relativamente ai seguenti accertamenti ispettivi recentemente conclusi:~~

~~[- BCE "On-site inspection on Governance Process" con focus su Governance Culture, avviata da Banca Centrale Europea in data 9 maggio 2019, si è conclusa in loco il 9 luglio 2019. Si rimane in attesa di ricevere gli esiti dell'attività ispettiva.]~~

~~BCE "On site inspection on Credit Quality Review" per i portafogli Retail e SME, per la quale Banca Centrale Europea ha comunicato, con lettera del 26 giugno 2018, l'avvio nel corso del mese di settembre. L'accertamento ha preso avvio in data 1° ottobre 2018 e si è concluso in data 15 febbraio 2019. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.~~

- Banca d'Italia ispezione su Prestitalia avente ad oggetto "Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione". L'accertamento ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile [2019]. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

~~Banca d'Italia "Verifica sportellare in materia di trasparenza". L'ispezione avviata in data 17 settembre 2018 è stata articolata su n. 20 dipendenze della Banca e si è conclusa il 16 novembre. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.~~

~~Con comunicazione del 14 novembre 2018 Consob ha reso noto l'avvio di una verifica ispettiva presso la Capogruppo in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. L'attività del team ispettivo risulta [si è] conclusa [in data 14 marzo 2019] e la Banca è in attesa delle risultanze dei controlli effettuati.~~

Si comunica inoltre di avere recentemente ricevuto gli esiti ispettivi con riguardo a:

**[Banca d'Italia "Verifica sportellare in materia di trasparenza", avviata il 17 settembre 2018 con il coinvolgimento di n. 20 dipendenze di UBI Banca e conclusa il 16 novembre [2018]. La Banca ha ricevuto gli esiti dell'attività ispettiva in data 27 maggio 2019 ed ha trasmesso in data 2 agosto [2019] le proprie considerazioni ed il piano degli interventi attivati, con conclusione stimata al 30 giugno 2020.**

**- Consob: verifica ispettiva presso la Banca in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della**

clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. Le iniziative relative alle evidenze delle attività ispettive, condotte con riferimento all'attuazione della normativa di matrice MiFID II da parte della Banca, pervenute in data 27 settembre 2019, verranno discusse prossimamente nell'ambito di un incontro convocato dall'Autorità.

- BCE "On-site inspection on Credit Quality Review" per i portafogli Retail e SME, avviata il 1° ottobre 2018 e conclusa il 15 febbraio 2019. Il 13 giugno 2019 sono stati discussi con l'Autorità i primi riscontri pervenuti in draft il 4 giugno 2019, a fronte dei quali la Banca ha trasmesso il successivo 27 giugno [2019] le proprie considerazioni, preliminarmente alla finalizzazione del Final Report pervenuto in data 2 agosto [2019]. La Banca è in attesa di ricevere da BCE la Follow up Letter.]

- BCE "On-site inspection on Targeted Review on Internal Models" con perimetro sui modelli Corporate Other e Corporate SME, per la quale Banca Centrale Europea ha comunicato, con lettera del 12 luglio 2018, l'avvio nel corso del mese di settembre. L'accertamento ha preso avvio [da Banca Centrale Europea] il 10 settembre 2018 e si è concluso in data 23 novembre [2018]. Il 30 gennaio 2019 è pervenuto il Draft Report, discusso nell'ambito dell'exit meeting del 4 febbraio, in relazione al quale la Banca ha trasmesso le proprie osservazioni in data 15 febbraio. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. La Banca [ed] è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

- BCE "On-site inspection on Internal governance and risk management" con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 28 marzo 2018. Le verifiche hanno avuto inizio il 7 maggio [2018] e si sono concluse il 27 luglio 2018. L'accertamento si è concluso il 27 luglio 2018 e gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 14 novembre. In seguito alle considerazioni della Banca trasmesse in data 29 novembre, BCE ha inviato [La Banca ha ricevuto in data 21 dicembre 2018] il Final Report il successivo 21 dicembre. In data 6 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la draft Follow up letter i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con le evidenze già emerse nel Final Report. I [ed] in data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca trasmetterà un action plan entro il prossimo 14 giugno volto a risolvere le problematiche identificate durante l'ispezione [ha trasmesso, in data 14 giugno [2019], un action plan volto a risolvere entro il primo trimestre 2020 gli ambiti identificati nel corso dell'ispezione].

- BCE "On-site inspection on Targeted review of Internal Models" con perimetro sul modello Retail - Secured by real estate non-SME, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 22 dicembre 2017. L'ispezione in loco ha avuto luogo dal 19 febbraio al 4 maggio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 6 settembre e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il 20 settembre. Il successivo 31 ottobre la Banca ha ricevuto [in data 31 ottobre 2018] il Final Assessment Report. In data 29 marzo 2019 è pervenuta la Draft Decision di BCE a fronte della quale la Banca ha comunicato le proprie osservazioni il successivo 12 aprile. Trasmetterà entro quattro settimane l'action plan. Si rimane in attesa della Final Decision [e in data 5 luglio 2019 è pervenuta la Final Decision, a fronte della quale la Banca ha trasmesso in data 2 agosto [2019] il piano delle azioni di rimedio definite per ogni obligation identificata, con completamento previsto entro la fine del 2020].

— BCE "On-site inspection on Internal model" per l'approvazione dell'estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll out del Gruppo, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 6 aprile 2018. Le verifiche hanno avuto inizio in loco il 14 maggio e si sono concluse il 3 agosto 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" dell'11 ottobre e la Banca ha trasmesso all'Autorità le proprie considerazioni il successivo 22 ottobre. In data 26 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 18 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la Decision finale di BCE, con l'autorizzazione ad applicare — a partire dalle segnalazioni di Vigilanza del 31 marzo 2019 — i nuovi modelli (estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche, nonché estensione progressiva del perimetro IRB al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving). In data 12 aprile la Banca ha trasmesso a BCE l'action plan per la risoluzione entro la fine del 2020 dei rilievi comunicati dalla Vigilanza, rispetto al quale, a partire da fine giugno 2019 e con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere uno status report.

- BCE "On-site inspection on Credit and Counterparty Risk Management and Risk Control System". Le verifiche — riguardanti il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor) — hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. [La Banca ha ricevuto] Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 7 maggio 2018 e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il successivo 18 maggio. Il [in data] 25 giugno [2018 il Final Report ed] è pervenuto dall'Autorità il report con l'esito definitivo. La Banca ha ricevuto in data 4 settembre 2018 il draft della Follow up Letter in cui sono rappresentati, in versione bozza, i Findings rilevati. I contenuti della risposta della Banca, trasmessa a BCE il 20 settembre, sono stati discussi con la Vigilanza nell'ambito del "closing meeting" effettuato il 18 ottobre. In seguito alla ricezione in data 30 novembre [2018] [è pervenuta] della Final Follow up Letter, [a fronte della quale] la Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre [2018] e l'action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 è stato [la Banca ha] trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il

31 marzo 2019 [e, con riferimento al 31 maggio [2019], ha completato l'ultimo adempimento connesso al piano di rimedio comunicato alla Vigilanza].

~~BCE Thematic review "Profitability drivers Business Model and Profitability". Con riferimento agli ambiti attinenti la Thematic review BCE su "Profitability drivers Business Model and Profitability", si segnala che la Banca ha ricevuto, nell'ambito dell'interlocazione continua in tema di Business Model Adequacy, le evidenze dell'Autorità di Vigilanza. Al riguardo, proseguono le attività lanciate dalla Banca per il superamento di tali evidenze e delle osservazioni tempo per tempo ricevute dall'Autorità sulla stessa tematica.~~

- Accertamento ispettivo di Banca d'Italia, avviato il 6 novembre 2017 [e concluso il 14 febbraio 2018], volto a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio; nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. ~~L'ispezione si è conclusa il 14 febbraio 2018.~~ In data 17 aprile 2018 Banca d'Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni [in ambito antiriciclaggio] (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio in data 15 giugno 2018 ed ha inviato il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l'indicazione della relativa tempistica di completamento ("Piano"). Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d'Italia ha notificato un provvedimento concernente l'applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d'Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all'art. 145, comma 4, TUB.

~~Si segnala, altresì, che trimestralmente vengono inviati alla Vigilanza aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle azioni di mitigazione in corso, l'ultimo dei quali è stato trasmesso in data 6 maggio 2019 con riferimento al 31 marzo 2019.~~

Il 25 gennaio [2019], è pervenuta da Banca d'Italia una comunicazione con cui la Vigilanza ~~chiede~~ [ha chiesto] di prevedere tempi più stringenti, ~~e che non vadano~~ comunque ~~oltre il~~ [non successivi alla fine del] 2019, per il completamento dell'intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l'evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall'Autorità, predisponendo una nuova pianificazione dei lavori, comunicata alla Banca d'Italia in data 8 febbraio 2019.

[Allo stato attuale gli interventi in corso sono in linea con la nuova pianificazione, come da stato di avanzamento comunicato alla Banca d'Italia il 5 luglio 2019. In tale data, infatti, la Banca ha fornito – come richiesto dall'Autorità con la sopraccitata missiva del 25 gennaio [2019] – un aggiornamento sulle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, in relazione alle quali la Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune] ~~UBI Banca dovrà fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019, in relazione alle quali l'Autorità di Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.~~

Infine, con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i "Conflitti d'interesse". In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d'Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni in data 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d'Italia ha comunicato che – valutati gli atti della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Diretorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all'iter sanzionatorio. Per maggiori informazioni si rinvia ai "Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza".

6. Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani.

[L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78

**miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).]**

Al 31 marzo 2019 l'esposizione complessiva in titoli di stato italiani risulta pari a 9,5 miliardi di euro (il 7,53% del totale attivo); l'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) è pari a 14,8 miliardi di euro (l'11,65% del totale attivo). Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio. Per maggiori informazioni si rinvia ai "*Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano*".

7. Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni approvata con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque "questioni" prospettate dagli appellanti sul giudizio avente ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni (*inter alia*, l'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Mentre il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle predette previsioni normative. UBI Banca è in conseguenza parte in alcuni [un] contenzios[o] civil[e] promosso da [una società su mandato di] azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Per maggiori informazioni si rinvia ai "*Rischi connessi alla riforma delle banche popolari*".

#### **AVVERTENZE RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI**

1. [Omissis]
2. [Omissis]
3. [Omissis]

#### **AVVERTENZE RELATIVE AI CERTIFICATI CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO**

1. [Omissis]
2. [Omissis]
3. [Omissis]

#### **AVVERTENZE RELATIVE AI CERTIFICATI CAPITALE TOTALMENTE O PARZIALMENTE PROTETTO**

1. [Omissis]
2. [Omissis]
3. [Omissis]

[\*\*\*\*\*

**Ai fini del riconoscimento del diritto di revoca si precisa che, alla data del presente Primo Supplemento, non risultano offerte rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF.]**



## INDICE

<b>AVVERTENZE PER L'INVESTITORE</b> .....	<b>3</b>
<b>PRIMO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E AI PROSPETTI DI BASE – MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO</b> .....	<b>10</b>
<b>MODIFICHE ALLE AVVERTENZE</b> .....	<b>11</b>
<b>1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SUPPLEMENTO</b> .....	<b>18</b>
1.1. INDICAZIONI DELLE PERSONE RESPONSABILI.....	18
1.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....	18
<b>2. MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE</b> .....	<b>19</b>
2.1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....	19
2.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 3 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE – FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE .....	20
2.3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 9 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA.....	77
2.4 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 10 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE - PRINCIPALI AZIONISTI.....	82
2.5 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 11 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE – INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	86
2.6 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 14 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE – DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO .....	99
<b>3. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA OBBLIGAZIONI</b> .....	<b>100</b>
3.1 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE.....	100
3.2 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE III DEL PROSPETTO DI BASE – NOTA DI SINTESI .....	102
3.3 MODIFICHE ALLA SEZIONE IV DEL PROSPETTO DI BASE – FATTORI DI RISCHIO .....	131
3.4 MODIFICHE ALLA SEZIONE V DEL PROSPETTO DI BASE – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....	131
3.5 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE VI DEL PROSPETTO DI BASE – NOTA INFORMATIVA .....	132
3.6 MODIFICHE ALLA SEZIONE VII – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	143
<b>4. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO</b> .....	<b>145</b>
4.1 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO.....	145
4.2 MODIFICHE ALLA SEZIONE GLOSSARIO .....	147
4.3 MODIFICHE ALLA SEZIONE III DEL PROSPETTO DI BASE – NOTA DI SINTESI .....	147
4.4 MODIFICHE ALLA SEZIONE IV DEL PROSPETTO DI BASE – FATTORI DI RISCHIO .....	176
4.5 MODIFICHE ALLA SEZIONE V DEL PROSPETTO DI BASE – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....	177
4.6 MODIFICHE ALLA SEZIONE VI DEL PROSPETTO DI BASE – NOTA INFORMATIVA.....	177
4.7 MODIFICHE ALLA SEZIONE VII – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	200
<b>5. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI CAPITALE PARZIALMENTE O TOTALMENTE PROTETTO</b> .....	<b>228</b>
5.1 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE CERTIFICATI A CAPITALE PARZIALMENTE O TOTALMENTE PROTETTO .....	228
5.2 MODIFICHE ALLA SEZIONE GLOSSARIO .....	229
5.3 MODIFICHE ALLA SEZIONE III DEL PROSPETTO DI BASE – NOTA DI SINTESI .....	229
5.4 MODIFICHE ALLA SEZIONE IV DEL PROSPETTO DI BASE – FATTORI DI RISCHIO .....	258
5.5 MODIFICHE ALLA SEZIONE V DEL PROSPETTO DI BASE – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....	258
5.6 MODIFICHE ALLA SEZIONE VI DEL PROSPETTO DI BASE – NOTA INFORMATIVA.....	258
5.7 MODIFICHE ALLA SEZIONE VII – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	268

## **1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SUPPLEMENTO**

### **1.1. Indicazioni delle persone responsabili**

Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Primo Supplemento.

### **1.2. Dichiarazione di responsabilità**

Unione di Banche Italiane S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Primo Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.



## 2. MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il Documento di Registrazione è modificato e/o integrato come di seguito indicato.

### 2.1 Modifiche ed integrazioni alla copertina del Documento di Registrazione

La copertina del Documento di Registrazione è integralmente sostituita come segue:

“



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019 come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Il presente documento, unitamente ai suoi eventuali supplementi e ai documenti incorporati mediante riferimento, costituisce un documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’“**Emittente**” o la “**Banca**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto in conformità all’articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE ed in conformità alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati. Esso contiene informazioni sull’Emittente, in quanto emittente di una o più serie di strumenti finanziari (gli “**Strumenti Finanziari**”) per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sua data di approvazione.

Ai fini di un’informativa completa sulla Banca e sull’offerta di Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente al prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”), alle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) e alla nota di sintesi relativa ad ogni singola emissione (la “**Nota di Sintesi dell’Emissione**”), nonché ai supplementi o agli avvisi integrativi, a seconda del caso, alla documentazione ed alle informazioni indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate ed aggiornate.

**Il presente Documento di Registrazione e gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive.**

**L’adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.”**

## 2.2 Modifiche ed integrazioni al Capitolo 3 del Documento di Registrazione – Fattori di rischio ed informazioni finanziarie selezionate

*Al Capitolo 3 del Documento di Registrazione “Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate”, il paragrafo 3.1 “Fattori di rischio”, limitatamente al “Rischio connesso alla qualità del credito”, “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy”, “Rischi relativi all’Acquisizione delle Nuove Banche”, “Rischio connesso ai procedimenti giudiziari ed arbitrari”, “Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza”, “Rischi connessi all’esposizione del Gruppo al debito sovrano”, “Rischi connessi alla riforma delle banche popolari”, “Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria”, “Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005”, “Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie”, “Rischi di mercato”, “Rischi connessi all’incertezza degli esiti di futuri stress test” e “Rischi connessi all’entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili” è modificato come di seguito riportato:*

### 3.1. Fattori di rischio

#### 3.1.2 Rischio connesso alla qualità del credito

Al fine di consentire un raffronto in termini omogenei, gli indicatori al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca sono stati calcolati in coerenza con i dati di sistema pubblicati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019, ossia tenendo in considerazione l'insieme riferito ai finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Tali indicatori differiscono pertanto da quelli esposti all'interno della Relazione sulla Gestione inclusa nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, dove viene fornita disclosure degli impieghi con riferimento ai soli finanziamenti verso clientela, considerati rappresentativi della rischiosità del Gruppo.

Al contrario gli indicatori al 31 dicembre 2017, in coerenza con i dati di raffronto relativi al sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018, sottendono dati riferiti ai soli crediti verso clientela.

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2018 (*)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,25%	4,40%	7,55%	9,10%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,79%	1,60%	4,37%	3,40%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	9,40%	8,30%	13,01%	14,50%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,03%	4,10%	8,84%	7,30%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE****/IMPIEGHI LORDI</b>	4,09%	3,70%	5,29%	5,20%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE****/IMPIEGHI NETTI</b>	3,17%	2,40%	4,30%	3,70%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE *****/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,20%	0,17%	0,20%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE *****/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,10%	0,17%	0,20%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	38,50%	53,40%	35,50%	53,80%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	48,96%	66,10%	45,05%	65,30%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	30,21%	n.d.	40,66%	n.d.
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,15%	28,10%	6,36%	28,30%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	25,53%	39,50%	22,80%	34,70%

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019. Dati riferiti alle Banche Significative. Ai sensi della nota 3) alla tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati i "Finanziamenti includono: i finanziamenti verso clientela,

intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela").

(\*\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative. Tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati - Crediti verso la clientela.

(\*\*\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Con riferimento al 31 dicembre 2017, gli indicatori – costruiti sia per il Gruppo UBI Banca che per il sistema su dati riferiti ai soli crediti verso clientela – evidenziano un'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Alla medesima data i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Entrambi questi aspetti si correlano alle specificità del portafoglio prestiti alla clientela del Gruppo UBI Banca, per oltre due terzi rappresentato da mutui e finanziamenti a medio-lungo termine (vedasi la tabella di pag. 101 della Relazione sulla gestione inclusa nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017), caratterizzati dalla presenza di garanzie reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di rettifiche. Ciò si riflette in particolare sull'incidenza degli aggregati considerati al netto delle rettifiche.

L'incidenza dei crediti deteriorati, delle sofferenze e delle inadempienze probabili – considerati sia in termini lordi che netti, al 31 dicembre 2018, risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Tale confronto risente tuttavia, oltre che della prevalente incidenza di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine che caratterizza il portafoglio crediti verso clientela del Gruppo, anche dell'entità dei finanziamenti verso istituti bancari e banche centrali che per il Gruppo UBI Banca sono pari al 9,7% degli impieghi lordi e al 10,2% degli impieghi netti, interamente classificati come performing.

In termini di copertura dei crediti deteriorati, gli indicatori riferiti al Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2018, si presentano su livelli inferiori alla media di riferimento del sistema, fermo restando che:

(i) ove il calcolo tenesse in considerazione anche gli stralci delle posizioni in sofferenza oggetto di procedure concorsuali ancora aperte e delle relative rettifiche, il grado di copertura dei crediti deteriorati si attesterebbe al 46,01% mentre quello delle sofferenze si attesterebbe al 59,14% (come evidenziato nelle note in calce alla tabella di pag. 129 della Relazione sulla gestione contenuta nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018);

(ii) per quanto riguarda il grado di copertura delle inadempienze probabili, l'indicatore è impattato tra l'altro anche dall'effetto della modalità di contabilizzazione degli attivi deteriorati delle Nuove Banche imposta dal principio contabile IFRS 3 (ovvero al netto dei fondi rettificativi) che trova riflesso, benché in misura minore, anche nell'indice di copertura delle sofferenze.

#### Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati (valori in percentuale)

	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,70%	5,81%	7,55%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,88%	3,11%	4,37%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	9,97%	10,42%	13,01%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (*) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,17%	6,72%	8,84%
<b>INADEMPIENZE LORDE(**)/IMPIEGHI LORDI</b>	4,20%	4,53%	5,29%
<b>INADEMPIENZE NETTE(**)/IMPIEGHI NETTI</b>	3,22%	3,53%	4,30%

<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE (***)/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,08%	0,17%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE (***)/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,07%	0,17%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	40,99%	38,50%	35,50%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	51,76%	48,96%	45,05%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	26,86%	30,21%	40,66%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,71%	10,15%	6,36%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	26,89%	25,53%	22,80%
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,91%	0,72%	0,79%

(\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Al 30 giugno 2019 i crediti netti verso la clientela si attestano complessivamente a 86,1 miliardi.

Sempre al 30 giugno 2019, lo stock di crediti deteriorati ammonta a 9.003 milioni in termini lordi (il 9,97% del totale crediti lordi) e a 5.312 milioni in termini netti (il 6,17% del totale crediti netti). La copertura totale dei crediti deteriorati si è attestata al 40,99% o al 49,55% includendo gli stralci. In particolare, le sofferenze ammontano a 5.147 milioni in termini lordi, e a 2.483 milioni in termini netti, con una copertura del 51,76%. Aggiungendo gli stralci, la copertura delle sofferenze sale al 62,60%.

Al 31 dicembre 2018 i crediti netti verso la clientela si attestano complessivamente a 89 miliardi.

Sempre al 31 dicembre 2018, lo stock di crediti deteriorati ammonta a 9.717 milioni in termini lordi (il 10,42% del totale crediti lordi) e a 5.975 milioni in termini netti (il 6,72% del totale crediti netti). A seguito della prima applicazione dell'IFRS9 e delle rettifiche contabilizzate nell'esercizio, la copertura totale dei crediti deteriorati si è attestata al 38,50% o al 46,01% includendo gli stralci. In particolare, le sofferenze ammontano a 5.423 milioni in termini lordi, e a 2.768 milioni in termini netti, con una copertura del 48,96%. Aggiungendo gli stralci, la copertura delle sofferenze sale al 59,14%.

Si riportano di seguito i principali indicatori riguardanti la rischiosità creditizia:

- Sofferenze Lorde/Impieghi Lordi

Al 30 giugno 2019 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,1 miliardi, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2018. Il decremento è legato, in primis, ad importanti deconsolidamenti contabili, avvenuti nella seconda parte del 2018 in relazione alla cartolarizzazione di un pacchetto di sofferenze assistite da GACS e alla cessione a dicembre 2018 di un secondo portafoglio di sofferenze quasi esclusivamente non garantite, ma anche agli effetti dell'attività di recupero interno e delle altre cessioni effettuate nel periodo.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 74 e segg.).

In chiusura d'esercizio 2018 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Crediti deteriorati Lordi/Impieghi Lordi**

Al 30 giugno 2019 i crediti deteriorati lordi ammontano a 9 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 9,7 miliardi di euro di fine esercizio 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 74 e segg.).

A fine dicembre 2018 i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 9,7 miliardi di euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze**

Il grado di copertura dei crediti deteriorati al 30 giugno 2019 è risultato pari al 40,99% rispetto al 38,50% di fine dicembre 2018.

Per quanto riguarda in particolare le sofferenze, il loro livello di copertura è salito dal 48,96% di fine 2018 al 51,76% del 30 giugno 2019. La progressiva contrazione dello stock dei crediti deteriorati e l'aggiornamento, nel secondo trimestre 2019, delle policy di valutazione dei crediti classificati a NPL, si sono accompagnati ad un generalizzato incremento delle coperture.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 74 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 38,50%. Il grado di copertura delle sofferenze in chiusura d'esercizio si è attestato al 48,96%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Rapporto Sofferenze Nette/Patrimonio Netto Consolidato**

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2019 si attesta al 26,86% rispetto al 30,21% del 31 dicembre 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 74 e segg. e 110 e segg.) e al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg. e 152 e segg.).

- **Costo del Rischio**

Al 30 giugno 2019 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 391,6 milioni. Il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,91%. Si definiscono "grandi esposizioni" le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. La Banca quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono "grande esposizione" l'esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Nella tabella di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni "grandi esposizioni" della Banca al 30 giugno 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

**Tabella grandi rischi (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

	<b>30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>Numero posizioni</b>	6	5	4
<b>Esposizione nominale</b>	35.265.157	26.838.238	24.630.887
<b>Valore ponderato</b>	3.960.660	580.838	474.455
<b>INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/ IMPIEGHI</b>	40,97%	30,16%	26,67%



<b>NETTI</b>			
<b>INDICE VALORE PONDERATO/ IMPIEGHI NETTI (*)</b>	4,60%	0,65%	0,51%

(\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", dalla segnalazione del 30 giugno 2019<sup>1</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le "Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013", prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta.

Conseguentemente la segnalazione evidenzia 6 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 35,27 miliardi di euro.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 3,96 miliardi, riconducibile per 3,43 miliardi all'Amministrazione centrale (dei quali solo 85,9 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 78 e segg.).

### **3.1.3 Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.**

L'Emittente – quale soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l'esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità di UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria di UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.

Alla data del presente Documento di Registrazione, i gruppi bancari italiani devono rispettare i seguenti coefficienti patrimoniali di vigilanza: un requisito di Capitale Primario di Classe 1 (CET 1 Ratio) pari a 4,5%, di Capitale di Classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 6% e di un Total Capital Ratio pari all'8%. A tali requisiti di capitale si aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili:

- riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) fissata al 2,50% per tutti i gruppi bancari italiani;
- riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer) da applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Documento di Registrazione);
- riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer), costituita da Capitale Primario Di Classe 1 e prevista a fronte del rischio sistemico per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico di lungo periodo non previsto dalla CRR, ovvero un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative anche per l'economia reale del Paese membro. (Alla data del presente Documento di Registrazione non è applicabile al Gruppo UBI Banca).

<sup>1</sup> Redatta in base alla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014: Circolari Banca d'Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

Inoltre, nell'ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell'esercizio 2018, l'Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Al 30 giugno 2019, con un CET 1 Ratio phased-in del 12,05% un Tier 1 Capital ratio pari al 12,05% e un Total Capital Ratio phased-in del 15,10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito dell'approvazione del framework della EU Banking Reform, a partire dal 28 giugno 2021, dovrà rispettare il requisito minimo di "Leverage Ratio" pari al 3%. Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.

Il Leverage Ratio, al 30 giugno 2019, è pari al 5,23% in ottica "phased-in" e al 5,21% "fully phased".

Il Leverage Ratio, al 31 dicembre 2018, è pari al 5,45% in ottica "phased-in" e al 5,27% "fully phased".

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Documento di Registrazione. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. Detto livello prudenziale, ragionevolmente anche superiore ai minimi regolamentari, potrà essere determinato, in linea con gli indirizzi ritenuti idonei dagli organi di amministrazione, attraverso un esame che tenga conto delle complessive prospettive di sviluppo

delle attività del Gruppo nonché delle capacità di assorbimento di eventuali shock ipotetici e/o condizioni ambientali stressate, fatte salve in ogni caso ulteriori evidenze od esigenze che dovessero manifestarsi e tenuto comunque conto di specifiche indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza.

Si evidenzia che l'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere inter alia, sulla capacità dell'Emittente di distribuire dividendi anche in considerazione della necessità di rispettare requisiti fully loaded – più stringenti rispetto a quelli vigenti alla data del presente Documento di Registrazione – a partire dal 2018, nonché sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Inoltre, in caso di richieste di intervento da parte delle Autorità di Vigilanza, il Gruppo UBI Banca potrebbe subire possibili danni reputazionali, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UBI Banca e/o del Gruppo. Inoltre, una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con conseguente incremento del costo del funding.

Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Documento di Registrazione. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo tra cui, (i) richiedere di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare; (ii) interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; (iii) imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, il divieto di pagare interessi e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del contenimento del livello dei rischi.

Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

#### **3.1.4 Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche**

In data 10 maggio 2017 UBI Banca ha completato l'operazione di acquisizione (l'"Acquisizione") dal Fondo Nazionale di Risoluzione del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti (ciascuna una "Nuova Banca" e, congiuntamente, le "Nuove Banche").

L'Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell'Acquisizione.

In particolare, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta dalle vecchie banche ora in liquidazione coatta amministrativa ("Old Banks") prima della Risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche, in qualità di "enti ponte" e in esecuzione del programma di Risoluzione definito da Banca d'Italia. Più nel dettaglio, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse. Il Gruppo UBI Banca è esposto, inoltre, al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018; con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. La sentenza n. 917/2019 pronunciata in grado di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato a UBI Banca il 4.09.2019. Nel caso in cui UBI Banca, quale successore universale di ex Nuova Banca delle Marche S.p.A. e/o ex Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e/o ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. venga coinvolta in giudizi promossi da ex azionisti in relazione all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni delle banche in risoluzione, oggi in liquidazione coatta amministrativa, basate sulla presunta violazione delle disposizioni di legge applicabili alla prestazione di servizi di investimento, si potrebbe verificare un aumento delle cause che interessano UBI Banca.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pagg. 72 e segg.).

### **3.1.6 Rischio connesso ai procedimenti giudiziari ed arbitrali**

Il rischio derivante da procedimenti giudiziari consiste nella possibilità per il Gruppo UBI Banca di dover sostenere degli esborsi, in caso di esito sfavorevole degli stessi. Tipicamente, le controversie giudiziarie sono relative ad azioni di nullità, annullamento, inefficacia o risarcimento danni connesse ad operazioni afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dal Gruppo UBI Banca. Le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi sulla attività e sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo. A fronte dei propri contenziosi per controversie legali, al 30 giugno 2019 il Gruppo evidenzia passività potenziali per un petitum complessivo pari a 946 milioni di Euro e passività probabili per un petitum complessivo pari a 400 milioni di Euro. Il petitum rappresenta la sommatoria delle molteplici pretese economiche reclamate a vario titolo dalle controparti e come tale può risultare privo di dimostrazione, a priori, dell'effettiva sussistenza del nesso di causalità fra la censura e l'evento danno lamentato. Il petitum non può quindi considerarsi, in termini assoluti, un dato significativo per valutare l'effettivo rischio in capo all'Emittente che va quindi determinato in funzione di ulteriori e analitici approfondimenti legati alle specifiche vertenze. Si precisa comunque che la Banca accantona tra i "fondi per rischi e oneri" la migliore stima delle probabili passività che potrebbero derivare dai giudizi in corso. Ai sensi del principio contabile IAS 37, in considerazione della probabilità di dover fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, per le sole passività probabili sono stati iscritti fondi a presidio del rischio per 111 milioni di Euro.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Documento di Registrazione le indagini risultano in corso.



Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare tenutasi il successivo 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 contestando il presunto interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la "Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda" nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Alla prima udienza dibattimentale del 25 luglio 2018 è stato disposto il rinvio al successivo 17 settembre. All'udienza del 17 settembre 2018 sono stati depositati alcuni atti di costituzione delle parti civili. All'udienza del 26 ottobre 2018, il Tribunale si è pronunciato sull'ammissione delle parti civili. Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile. Il dibattimento è in corso e sono inoltre state calendarizzate udienze fino al luglio 2019, per l'avvio dell'istruttoria dibattimentale. In caso di eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. sarebbe compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro.

La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti ed ex obbligazionisti di Banca delle Marche e di Banca dell'Etruria e del Lazio, stante l'inconciliabilità dell'interpretazione fornita dall'Arbitro in ordine al D. Lgs. n. 180/2015 e ai successivi provvedimenti di Banca d'Italia del 22 novembre 2015, secondo cui sussisterebbe la legittimazione passiva della Banca in tali procedimenti, rispetto a quella della stessa Banca, e l'assenza di rimedi alternativi consentiti dalla normativa disciplinante il procedimento dinanzi all'Arbitro. Detto inadempimento si pone come l'unica soluzione coerente con l'impostazione difensiva assunta dalla Banca, anche in ambito Giudiziale. Le ragioni dell'inadempimento sono state illustrate all'Arbitro e alla CONSOB con apposita comunicazione, in cui è stata, tra l'altro, evidenziata la massima considerazione in cui viene tenuta l'attività svolta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Nel contempo sono stati pagati i costi amministrativi dei procedimenti posti dalle decisioni a carico della Banca.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sull'andamento della gestione consolidata al 31 dicembre 2018 – Nota integrativa consolidata – Parte B – Sezione 12 – pagg. 293 e segg.

### **3.1.8 Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza.**

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

In particolare, si segnala che alla data del presente Documento di Registrazione:

#### **BANCA CENTRALE EUROPEA**

(i) sono concluse le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte della Banca Centrale Europea:

- **Rischio informatico (IT)** In esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il rischio informatico (IT), condotti sul Gruppo UBI Banca da BCE fra il 30 marzo 2015 e il 19 giugno 2015, il 17 novembre 2015 è pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all'interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di

contrasto a cyber attacchi e a frodi informatiche). Il 24 febbraio 2016 UBI Banca aveva inviato a BCE un'articolata risposta contenente, tra l'altro, un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. Nel seguito sono state trasmesse all'Autorità, con cadenza trimestrale, dettagliati aggiornamenti degli interventi conclusi o avviati, in coerenza con la programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo in data 26 gennaio 2018, per la situazione a valere al 31 dicembre 2017, con il quale è stato comunicato il completamento del piano citato.

- **Business model & profitability**: A partire dal 26 febbraio 2016 Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca in tema di business model & profitability. Le verifiche si sono concluse il 20 maggio 2016. Sulla base delle evidenze del rapporto finale ricevuto il 10 gennaio 2017. Il 10 marzo 2017 UBI Banca ha trasmesso a BCE la risposta alle raccomandazioni formulate da BCE unitamente al piano pluriennale (action plan) volto a superare le situazioni rilevate a cui sono seguiti invii periodici di aggiornamento sulle azioni poste in essere, fino al completamento delle attività rilevate con riferimento al 30 giugno 2019. - **Internal and external reporting quality**: Con comunicazione del 13 maggio 2016 Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di internal and external reporting quality. Il focus principale riguardava i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. Il 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale di BCE, in cui sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento, prevalentemente con riferimento al processo di segnalazione FINREP, COREP e Large exposure e all'informativa gestionale sul rischio di credito che viene presentata agli Organi Aziendali. L'11 gennaio 2017 la Capogruppo ha fornito una risposta con la formalizzazione delle azioni correttive intraprese. Nel seguito sono stati periodicamente trasmessi all'Autorità dettagliati aggiornamenti: da ultimo in data 24 maggio 2018 è stato comunicato il completamento delle azioni citate.

- **Governance, remuneration and internal controls**: Con lettera del 22 giugno 2016 Banca Centrale Europea ha stabilito accertamenti in tema di governance, remuneration and internal controls, con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi il 5 agosto 2016. Il 27 gennaio 2017 la BCE ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, con indicazione a predisporre un piano d'intervento per dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. Il 7 marzo 2017 la Capogruppo ha fornito riscontro all'Autorità con la trasmissione del piano degli interventi elaborato. Sono stati successivamente trasmessi aggiornamenti periodici sull'avanzamento delle azioni di rimedio, l'ultimo dei quali è stato inviato a BCE il 15 luglio 2019 comunicando il completamento degli interventi richiesti.

- **Capital position calculation accuracy**: Con lettera del 17 novembre 2016, BCE ha previsto l'avvio di un'ispezione in tema di capital position calculation accuracy. Gli accertamenti si sono conclusi il 3 marzo 2017. Il 3 luglio 2017 BCE ha trasmesso il report finale con evidenza di alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di credit risk mitigation degli strumenti finanziari emessi dall'Istituto. La Banca ha fornito riscontro a BCE il successivo 14 agosto 2017, a cui hanno fatto seguito aggiornamenti circa lo stato di avanzamento degli interventi attuati, il cui completamento è stato comunicato in data 8 agosto 2018.

- **Internal model**: Con lettera dell'11 gennaio 2017 Banca Centrale Europea ha disposto una verifica in materia di internal model conseguente alla richiesta di estensione del perimetro IRB, in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. Gli approfondimenti sono stati avviati il 6 febbraio 2017 e sono terminati il 7 aprile 2017. L'Assessment Report di BCE è stato trasmesso il 23 ottobre 2017. In data 20 marzo 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte di BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default. Le segnalazioni prudenziali sono state predisposte secondo i nuovi modelli a partire dai dati riferiti al 31 marzo 2018. In data 20 aprile 2018 la Banca ha trasmesso un action plan per il pieno adeguamento dei nuovi modelli alle osservazioni segnalate dell'Autorità contestualmente all'autorizzazione del model change. Sono stati successivamente trasmessi a BCE aggiornamenti trimestrali circa lo stato di avanzamento degli interventi avviati, l'ultimo dei quali è stato inviato il 30 settembre 2019 comunicando il completamento delle azioni di rimedio.

- **Credit and counterparty risk management and risk control system**: Con lettera del 26 giugno 2017 Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di un'ispezione riguardante il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor); le verifiche hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. La Banca ha ricevuto in data 25 giugno 2018 il Final Report ed in data 30 novembre 2018 è pervenuta la Final Follow up Letter, in cui in sintesi si chiedeva alla Banca di: a) adeguare entro la fine del 2018 e con riferimento ai debitori analizzati durante l'ispezione, le rettifiche sulle posizioni per le quali rimane una differenza a fine 2017 rispetto a quanto suggerito, b) rafforzare i controlli di secondo e terzo livello sul processo di provisioning e c) implementare i progetti già in corso relativi alla gestione degli NPL così come ad assicurare l'allineamento delle policy e dei processi



sul rischio di credito ai *finding* dell'ispezione riconoscendo allo stesso tempo i notevoli passi in avanti già effettuati per colmare tali gap e i recenti aggiornamenti di *policy* e processi con lo scopo di allinearsi alle Guidance NPL; infine, si chiedeva di dedicare attenzione alle metodologie di valutazione riguardanti alcuni ambiti creditizi delle società controllate (leasing e factoring) in particolare con riferimento alle policy di provisioning. La Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre 2018 e l'action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 la Banca ha trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il 31 marzo 2019 e, con riferimento al 31 maggio 2019, ha completato l'ultimo adempimento connesso al piano di rimedio comunicato alla Vigilanza.

- **Targeted review of Internal Models:** Con lettera del 22 dicembre 2017 Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di una ispezione nel contesto della Targeted review of Internal Models con perimetro sul modello Retail - Secured by real estate non-SME, avvenuto in data 19 febbraio 2018 e concluso il 4 maggio 2018. La Banca ha ricevuto in data 31 ottobre 2018 il Final Assessment Report ed in data 5 luglio 2019 è pervenuta la Final Decision, a fronte della quale la Banca ha trasmesso in data 2 agosto 2019 il piano delle azioni di rimedio definite per ogni obligation identificata, con completamento previsto entro la fine del 2020, rispetto al quale dovrà essere predisposto con cadenza trimestrale uno status report da inviare all'Autorità, il primo dei quali sarà inviato in data 31 dicembre 2019. Le evidenze sono allineate a quanto emerso in sede ispettiva e non sottendono possibili impatti patrimoniali rispetto ai modelli attualmente in uso.

- **Internal governance and risk management:** Il 7 maggio 2018, come anticipato da Banca Centrale Europea con comunicazione del 28 marzo 2018, ha preso avvio un'ispezione con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare. L'accertamento in loco si è concluso il 27 luglio 2018. La Banca ha ricevuto in data 21 dicembre 2018 il Final Report ed in data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con le evidenze già emerse nel Final Report, volte ad assicurare una sempre ottimale allocazione delle risorse economiche ed il monitoraggio dei servizi IT. La Banca ha trasmesso, in data 14 giugno 2019, un action plan volto a risolvere entro il primo trimestre 2020 gli ambiti identificati nel corso dell'ispezione.

- **Internal model:** Il 14 maggio 2018, come anticipato da Banca Centrale Europea con lettera del 6 aprile 2018, ha preso avvio un'ispezione per l'approvazione dell'estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. L'accertamento in loco si è concluso il 3 agosto 2018.

In data 26 ottobre 2018 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report ed in data 18 marzo 2019 è pervenuta la Decision finale di BCE, con l'autorizzazione ad applicare – a partire dalle segnalazioni di Vigilanza del 31 marzo 2019 – i nuovi modelli (estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche, nonché estensione progressiva del perimetro IRB al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving). In data 12 aprile la Banca ha trasmesso a BCE l'action plan per la risoluzione entro la fine del 2020 dei rilievi comunicati dalla Vigilanza, rispetto al quale dovrà essere predisposto con cadenza trimestrale uno status report da inviare alla stessa, il primo dei quali è stato inviato il 30 settembre 2019.

- **Targeted review of Internal Models:** Con lettera del 12 luglio 2018, Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio nel corso del mese di settembre di un'ispezione BCE con perimetro sui modelli *Corporate Other* e *Corporate SME*. L'ispezione ha preso avvio il 10 settembre 2018 e si è conclusa in data 23 novembre 2018. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report ed è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

- **Credit Quality Review** Si è conclusa in data 15 febbraio 2019 l'ispezione avviata in data 1° ottobre 2018 per i portafogli Retail e SME, comunicata da Banca Centrale Europea con lettera del 26 giugno 2018. Il 13 giugno 2019 sono stati discussi con l'Autorità i primi riscontri pervenuti in draft il 4 giugno 2019, a fronte dei quali la Banca ha trasmesso il successivo 27 giugno 2019 le proprie considerazioni, preliminarmente alla finalizzazione del Final Report pervenuto in data 2 agosto 2019. Nell'ambito dell'attività di review, BCE ha previsto l'adozione di una metodologia di valutazione comune e trasversale nel contesto di una "campagna a livello europeo". Tale metodologia vede la selezione di un campione limitato individuato secondo criteri statistici al quale sono applicate metriche di valutazione prudenziali definite sulla base di linee guida standard, e che pertanto non tengono conto appieno delle peculiarità degli attivi a garanzia delle diverse banche oggetto di ispezione. Per tale ragione il team ispettivo ha segnalato che gli esiti dell'analisi on site saranno tenuti in considerazione da BCE nell'ambito del processo ordinario SREP ed eventualmente potrebbero comportare un confronto con la Banca in tema di policy di valutazione del credito. La Banca è in attesa di ricevere da BCE la Follow up Letter.

- **Governance Process** L'ispezione, avviata da Banca Centrale Europea in data 9 maggio 2019 con focus su *Governance Culture*, si è conclusa in loco il 9 luglio 2019. Si rimane in attesa di ricevere gli esiti dell'attività ispettiva.

- **BCE Thematic review on "Profitability drivers – Business Model and Profitability":** Con riferimento agli ambiti attinenti la Thematic review BCE su "Profitability drivers – Business Model and Profitability", si segnala che la Banca ha ricevuto, nell'ambito dell'interlocazione continua in tema di Business Model Adequacy, le evidenze dell'Autorità di

Vigilanza. Al riguardo, proseguono le attività avviate dalla Banca per il superamento di tali evidenze e delle osservazioni tempo per tempo ricevute dall'Autorità sulla stessa tematica.

- **Thematic Review Risk Data Aggregation and Risk Reporting** [rispetto dei principi fissati dal BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) per lo sviluppo di un sistema di early warning a fronte del potenziale superamento, anche in ottica previsionale, dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite Framework adottato dalla Banca]: avviata nel 2016, i primi risultati sono stati discussi con BCE nel corso di un incontro svoltosi il 30 marzo 2017. Il successivo 5 maggio 2017 è stata inviata una risposta preliminare alla bozza del report ricevuta in aprile. Il 19 maggio 2017 l'Autorità di Vigilanza ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, richiedendo di porre in essere alcuni interventi per dare attuazione alle soluzioni e alle azioni suggerite. La Banca ha fornito una risposta in data 26 settembre 2017, seguita il 6 dicembre 2017 da alcuni commenti formulati da BCE circa il ruolo della Compliance nell'ambito del Data Governance Framework, riscontrati da UBI Banca il successivo 22 dicembre 2017. In data 1 agosto 2019 è stato trasmesso a BCE l'ultimo aggiornamento sulle iniziative intraprese a fronte dei rilievi di Vigilanza.

## **CONSOB**

(i) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Consob:

- Con comunicazione del 14 novembre 2018 Consob ha reso noto l'avvio di una verifica ispettiva presso la Banca in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. Le iniziative relative alle evidenze delle attività ispettive, condotte con riferimento all'attuazione della normativa di matrice MiFID II da parte della Banca, pervenute in data 27 settembre 2019, verranno discusse prossimamente nell'ambito di un incontro convocato dall'Autorità.

- Servizi di investimento: In materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob aveva notificato alla ex Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Agli inizi di aprile 2015 la ex BPB aveva inviato la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate, riscontrando anche i successivi ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti richiesti da Consob nell'agosto 2015 e nel giugno 2016 (quest'ultimi indirizzati anche alla Capogruppo).

Con note del 6 dicembre 2016 Consob ha richiesto: (i) alla ex Banca Popolare di Bergamo, approfondimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte dell'adozione del nuovo questionario di profilatura; (ii) a UBI Banca, valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella richiesta alla ex BPB anche alla luce della programmata realizzazione della Banca Unica, completata nel febbraio 2017, e dell'omogeneità dei processi afferenti alla prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole Banche del Gruppo. A seguito dei riscontri forniti dalla ex Banca Popolare di Bergamo e da UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, ciascuna per i profili di competenza, non sono pervenute ulteriori richieste sul tema da parte della Consob.

Si informa infine che nell'ambito di specifiche interlocuzioni con la Consob, UBI Banca ha relazionato sulle attività intraprese al fine di adeguare sistemi informatici, processi e procedure alle novità introdotte dalla normativa di matrice MiFID II.

## **BANCA D'ITALIA**

(i) sono in corso le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Banca d'Italia:

- Valutazione del merito di credito per i profili di tutela della clientela, avviata da Banca d'Italia in data 7 ottobre 2019.

- In data 28 ottobre 2019, hanno preso avvio accertamenti ispettivi presso la società controllata Pramerica SGR S.p.A. da parte della Banca d'Italia. Trattasi di ispezione generale, ordinaria e periodica.

- In data 29 ottobre 2019 la Sede di Milano della Banca d'Italia ha avviato presso la dipendenza di UBI Banca dislocata in Bergamo, via Jacopo Palma il Vecchio, un accertamento ispettivo ordinario avente ad oggetto il rispetto delle previsioni in materia di prevenzione del riciclaggio.

- In data 14 ottobre 2019 Banca d'Italia ha preannunciato l'avvio di un accertamento ispettivo sul sistema IRB autorizzato in ambito ECAF. La verifica periodica, finalizzata alla valutazione del funzionamento dei modelli interni sul

credito nelle stime di stanziabilità dei crediti a fini ECAF (programma per la liquidità), avrà luogo dal 27 al 29 novembre 2019.

(ii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Banca d'Italia:

**Trasparenza** Il 31 marzo 2017 Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di accertamenti ispettivi in materia di Trasparenza presso IW Bank. Le attività di verifica, iniziate il 3 aprile 2017, si sono concluse il 7 aprile 2017. Con lettera del 17 luglio 2017 l'Autorità di Vigilanza ha comunicato gli esiti delle verifiche svolte, che hanno fatto emergere alcune carenze. IW Bank ha fornito a Banca d'Italia il riscontro richiesto in data 14 settembre 2017, segnalando tra l'altro (i) il progressivo miglioramento dei tempi medi di risposta ai clienti reclamanti; (ii) la pronta correzione dei n. 2 disallineamenti riscontrati tra documentazione contrattuale e documento di sintesi periodico; nonché (iii) lo sviluppo di una nuova funzionalità di aggiornamento dinamico dei documenti precontrattuali, contrattuali e periodici previsti dalla normativa sulla trasparenza, così da ridurre il rischio di disallineamento.

**Introduzione sul mercato e la revisione dei prodotti bancari al dettaglio** L'accertamento in loco, che era finalizzato, tra l'altro, ad identificare "buone prassi", individuare eventuali ambiti di miglioramento della normativa primaria e secondaria di riferimento e formulare Orientamenti di Vigilanza, ha preso avvio in data 9 ottobre 2017, facendo seguito alla comunicazione trasmessa da Banca d'Italia il precedente 22 settembre 2017, e si è concluso il 10 novembre 2017. Il 31 maggio 2018 Banca d'Italia ha comunicato gli esiti delle verifiche che hanno evidenziato una complessiva affidabilità ed adeguatezza ai dettati regolamentari dei processi di product governance adottati dal Gruppo, ed in ordine ai quali sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento con riferimento a: rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo e una maggiore strutturazione dei processi e delle procedure aziendali; potenziamento della governance della complessiva Product Governance anche mediante l'innalzamento del grado di coinvolgimento degli Organi Aziendali; una maggior focalizzazione dei sistemi di monitoraggio (Reclami e Customer Satisfaction) sull'analisi di adeguatezza di singoli prodotti ai bisogni del cliente e conseguente arricchimento dell'attuale sistema di reporting. Il piano delle connesse azioni di rimedio è stato trasmesso a Banca d'Italia in data 29 giugno 2018; in data 2 agosto 2019 è stato comunicato all'Autorità il completamento di tutte le azioni correttive ad eccezione di un unico aspetto per il quale sono pianificati interventi evolutivi con conclusione prevista entro il primo trimestre 2020.

**Antiriciclaggio ed Usura** Il 6 novembre 2017 la Banca d'Italia ha avviato alcune verifiche mirate a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio, nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. L'ispezione si è conclusa il 14 febbraio 2018. Il 17 aprile 2018 la Banca d'Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni in ambito antiriciclaggio (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio il 15 giugno 2018 inviando il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l'indicazione della relativa tempistica di completamento ("Piano"). Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d'Italia ha notificato un provvedimento concernente l'applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d'Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all'art. 145, comma 4, TUB.

Il 25 gennaio 2019, è pervenuta da Banca d'Italia una comunicazione con cui la Vigilanza chiedeva di prevedere tempi più stringenti, comunque non successivi alla fine del 2019, per il completamento dell'intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l'evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall'Autorità, predisponendo una nuova pianificazione dei lavori, comunicata alla Banca d'Italia in data 8 febbraio 2019.

Allo stato attuale gli interventi in corso sono in linea con la nuova pianificazione, come da stato di avanzamento comunicato alla Banca d'Italia il 5 luglio 2019. In tale data, infatti, la Banca ha fornito – come richiesto dall'Autorità con la sopraccitata missiva del 25 gennaio 2019 – un aggiornamento sulle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, in relazione alle quali la Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.

**Verifica sportellare in materia di trasparenza:** L'ispezione avviata da Banca d'Italia in data 17 settembre 2018 è stata articolata su n. 20 dipendenze della Banca si è conclusa il 16 novembre 2018. La Banca ha ricevuto gli esiti dell'attività

ispettiva in data 27 maggio 2019: le anomalie evidenziate hanno riguardato la remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, l'informativa precontrattuale relativa ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, nonché la fase di chiusura anticipata di alcune tipologie di rapporti. La Banca ha attivato un gruppo di lavoro interfunzionale per definire il complessivo piano degli interventi, le modalità di attuazione, i tempi previsti per il completamento ed i responsabili; gli interventi di rimedio prevedono un piano di rilasci progressivi in funzione delle diverse tipologie di rilievo e dovranno essere completati entro il mese di giugno 2020. In alcuni casi, le suddette anomalie hanno anche comportato l'applicazione alla clientela di oneri non dovuti e per la maggior parte dei quali la Banca ha già provveduto alla restituzione ai clienti interessati nonché ad effettuare gli interventi correttivi alle relative procedure. Le considerazioni della Banca rispetto agli esiti dell'indagine ed il piano degli interventi sono stati trasmessi all'Autorità in data 2 agosto 2019 e saranno oggetto di successivi aggiornamenti trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività.

**Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione:** L'accertamento condotto su Prestitalia ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile 2019. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

**Conflitti d'interesse** Con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i "Conflitti d'interesse". In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d'Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni il 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d'Italia ha comunicato che – valutati gli atti della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Direttorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all'iter sanzionatorio.

## **AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

(i) sono in corso i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

- In data 19 giugno 2019 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato nei confronti di UBI Banca un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette, correlate alla vendita di polizze assicurative offerte o commercializzate dalla Banca in abbinamento a contratti di mutuo immobiliare o di mutuo immobiliare con surrogazione, e contestuale richiesta di informazioni e di esibizione di documenti. In data 2 agosto 2019 l'AGCM ha esteso il procedimento all'apertura di conti correnti in abbinamento ai suddetti contratti e richiesto informazioni e documenti al riguardo. In data 3 ottobre 2019 l'AGCM ha comunicato alla Banca il proprio interesse a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione. A fronte di esigenze istruttorie della medesima Autorità, la conclusione del procedimento è stata posticipata al 24 dicembre 2019.

(ii) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

- **Vendita di diamanti:** Nel corso del 2018 l'AGCM ha avviato nei confronti, tra gli altri, di UBI Banca un procedimento istruttorio volto a verificare la presenza di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, nell'ambito dell'attività di vendita di diamanti effettuata da società terze attraverso il canale bancario. Nel corso delle interlocuzioni avute con l'AGCM, la Banca ha rappresentato la correttezza del proprio operato, sottoponendo alla predetta Autorità – in uno spirito di ampia e fattiva collaborazione – una proposta di impegni finalizzata ad un ulteriore rafforzamento delle procedure di controllo (già presenti) connesse all'operatività in argomento e del livello di trasparenza informativa nei confronti della propria clientela. Con provvedimento notificato in data 12 ottobre 2018, l'AGCM ha comunicato l'accoglimento degli impegni sopraindicati e ha disposto la chiusura del procedimento istruttorio senza accertamento di alcuna infrazione.

- **ABI/SEDA:** In data 13 aprile 2016, l'AGCM ha comunicato l'estensione all'Emittente (oltre che ad altre 10 banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA, aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, finalizzato ad accertare l'esistenza di una eventuale attività di concertazione sul modello di remunerazione previsto a livello interbancario per la prestazione del servizio denominato "Sepa Compliant Electronic Database Alignment" (SEDA). Con provvedimento del 15 maggio 2017 l'AGCM ha deliberato la non sanzionabilità delle parti coinvolte, in ragione della non gravità dell'infrazione, anche alla luce del contesto normativo ed economico in cui le condotte si sono svolte. L'Emittente ha impugnato il predetto provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando in radice l'esistenza dell'intesa



restrittiva della concorrenza. Al momento non è stata ancora fissata l'udienza di discussione del merito davanti al TAR del Lazio. Ferma tale riserva, in conformità al provvedimento conclusivo del procedimento l'accordo interbancario per la fornitura del servizio SEDA è stato revisionato, sotto il coordinamento dell'ABI che ha regolato le varie fasi con apposite circolari, modificando il modello contrattuale e di remunerazione nella prestazione del servizio, passando ad un diverso sistema, in precedenza già condiviso dall'AGCM, basato sull'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali (c.d. MIF) parametrata ai costi. L'implementazione del nuovo modello ha altresì implicato un complesso di modifiche agli assetti contrattuali e alle applicazioni informatiche, richiedendo tra l'altro la risoluzione di tutti i contratti in essere e la necessità, per le banche che tenevano i rapporti per l'erogazione del servizio SEDA lato beneficiario (c.d. PSP di Allineamento), di sottoscrivere nuovi contratti con i clienti che volessero continuare ad usufruire del servizio alle nuove condizioni. Il nuovo modello è operativo dal 1° gennaio 2018; tutte le attività svolte sono state tempestivamente rappresentate all'AGCM in una relazione di ottemperanza curata dalla stessa ABI, cui UBI Banca ha aderito.

Il 10 agosto 2018 la Banca ha ricevuto tramite PEC comunicazione ufficiale dall'AGCM che conferma che le procedure poste in essere da ABI e dalle banche coinvolte sono ritenute dall'Autorità in linea con le misure indicate nel provvedimento conclusivo, fatta salva la riserva di monitoraggio per il futuro sulla corretta implementazione del nuovo modello.

Fermo restando il giudizio amministrativo ancora pendente davanti al TAR, la notifica di cui sopra di fatto chiude il procedimento amministrativo avviato nel 2016 dall'AGCM.

#### **NYDFS – NEW YORK DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES**

E' in corso il seguente accertamento da parte del New York Department of Financial Services:

**Ufficio di Rappresentanza di NewYork** Il New York Department of Financial Services sta conducendo l'ispezione periodica sulle attività dell'Ufficio di Rappresentanza di UBI Banca a New York.

Per maggiori dettagli sui principali procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza, si veda il paragrafo 11.6.3 del presente Documento di Registrazione.

#### **3.1.9 Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano**

Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiani rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento ed eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio.

Nel primo semestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei titoli governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze

complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,50% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pagg. 143 e segg.)

### **3.1.10 Rischi connessi alla riforma delle banche popolari.**

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285.

In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015.

Successivamente all'offerta in opzione e prelazione e al collocamento sul MTA sono residue n. 35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato all'interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

Successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.



In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti.

Si segnala altresì che, alla data del presente Documento di Registrazione, l'Emittente è parte di un procedimento civile promosso da una società su mandato di azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso che, in caso di esito sfavorevole, potrebbe comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

### **3.1.11 Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria**

Alla data del presente Documento di Registrazione sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi paesi in cui il Gruppo opera. In particolare, al 30 giugno 2019 sussistevano circa 50 contenziosi fiscali pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI. Stante la valutazione del rischio connesso al contenzioso tributario, alla data del 30 giugno 2019 non è presente alcun fondo per rischi ed oneri connesso all'eventuale contenzioso tributario.

Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere il rischio di un esito sfavorevole per l'Emittente con conseguenti possibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'Emittente stesso.

Per maggiori dettagli sui procedimenti giudiziari in corso più rilevanti si vedano i paragrafi 11.6.1 del Documento di Registrazione nonché i relativi paragrafi inseriti nella Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 del Gruppo UBI Banca (“Note Illustrative Informativa sul Contenzioso - Il contenzioso fiscale (pag. 202 e seguenti).

### **3.1.12 Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005**

Nell'ambito del procedimento avviato nel 2014 da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01 nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ..

Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 29 marzo e 9 aprile 2019, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla data del presente Documento di Registrazione. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente.

L'organismo di vigilanza – caratterizzato da una struttura mista, con prevalenza di componenti esterni – riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa. Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle

disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria. L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del presente Documento di Registrazione non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla data del presente Documento di Registrazione non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

### **3.1.13 Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie**

Il Gruppo UBI Banca è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse autorità di vigilanza. Inoltre, a decorrere dal 4 novembre 2014, il Gruppo UBI Banca è altresì soggetto alla vigilanza della BCE, cui è demandato, ai sensi della disciplina istitutiva del Meccanismo Unico di Vigilanza, il compito, inter alia, di assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni normative dell'Area Euro.

L'articolata regolamentazione europea e nazionale a cui il Gruppo è soggetto è finalizzata, tra l'altro, a preservare la stabilità e solidità delle banche, a limitare l'esposizione al rischio, a contrastare e prevenire attività di riciclaggio, nonché alla tutela dei clienti nella prestazione dei servizi bancari e finanziari e alla sicurezza e protezione di dati ed informazioni.

Le procedure e politiche interne adottate dalle banche e dai gruppi bancari in conformità ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili potrebbero non impedire violazioni da parte di terzi, con effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Peraltro, l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare ovvero degli orientamenti interpretativi potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero influenzare l'operatività dell'Emittente e/o del Gruppo.

La normativa prudenziale del settore bancario applicabile al Gruppo UBI Banca disciplina, inter alia, le attività delle banche con lo scopo di preservarne la stabilità e la solidità, limitandone l'esposizione al rischio.

In particolare l'Emittente e le società del Gruppo UBI Banca sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa applicabile (i.e. i provvedimenti sul capitale e sulla liquidità delle banche noti come "Basilea 3" e le relative normative di recepimento e attuazione europee e nazionali) e/o richiesti dalle autorità di vigilanza.

Le principali innovazioni introdotte dagli accordi di Basilea 3 – per le quali è prevista una graduale entrata in vigore fino al 2019 – comprendono l'innalzamento del livello e il rafforzamento della qualità del patrimonio, una migliore copertura dei rischi, il contenimento della leva finanziaria e l'introduzione di requisiti di liquidità.

Tali disposizioni sono state recepite a livello comunitario dalla CRD IV e dal CRR. Il quadro normativo comunitario definito da tali normative prevede l'integrazione mediante successive norme tecniche di regolamentazione o di attuazione adottate dalla Commissione Europea su proposta dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) o di altre autorità di vigilanza europee e direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali. Diverse di queste norme tecniche sono ancora in via di definizione. L'applicazione di tali disposizioni da parte del Gruppo UBI Banca riflette scelte interpretative compiute con riferimento alle disposizioni stesse. Non è escluso che tali scelte possano rivelarsi errate o comunque dover essere assoggettate a cambiamento in seguito alla formazione di diversi orientamenti interpretativi da parte delle stesse autorità di vigilanza, eventualmente anche a seguito di visite ispettive.

Con particolare riferimento ai coefficienti patrimoniali di vigilanza, i gruppi bancari italiani devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa prudenziale sopra richiamata, nonché i requisiti previsti a livello individuale dalle Autorità di Vigilanza.

Per quanto concerne, invece, la liquidità, gli accordi di Basilea 3 hanno previsto, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress (per il quale è prevista un'introduzione graduale a partire dal 1° ottobre 2015), e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. La disciplina del NSFR

all'interno dell'Unione europea è stata inserita nell'ambito cd. 'Banking Reform – Risk Reduction Measures Package (in particolare nel regolamento UE 2019/876 ("CRR2") dello scorso 20 maggio.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell'80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il Regolamento Delegato (UE) 2015/61.
- per l'indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% vincolante a partire dal 28 giugno 2021;

Inoltre, la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 ha introdotto l'obbligo di calcolo, di segnalazione e di pubblicazione di un indice di leva finanziaria (leverage ratio). Dal 1° gennaio 2015 è previsto per le banche l'obbligo di disclosure di tale indice e, in ottemperanza al regolamento UE 2019/876 ("CRR2") tale requisito, supplementare rispetto agli indicatori risk based, sarà binding a partire dal 28 giugno 2021. L'indice di leva finanziaria persegue l'obiettivo di contenere l'accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, nonché rafforzare i requisiti patrimoniali con una misura integrativa non basata sul rischio. Secondo l'EU Banking Reform, il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale, con un minimo richiesto del 3%.

Per le G-SII è previsto anche il mantenimento di una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari al 50% del coefficiente della riserva applicabile agli enti a rilevanza sistemica.

Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, nonché di leggi e/o regolamenti che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti.

Nell'ambito delle norme che istituiscono e disciplinano l'unione bancaria (cui sono soggette le banche dell'Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscano alla stessa), si segnala, inoltre, che tali norme prevedono, inter alia, l'istituzione (i) a partire dal 1° gennaio 2016 di un fondo unico di risoluzione delle banche (Single Resolution Fund, per il 2015 Fondo Nazionale di Risoluzione) finanziato mediante contributi delle stesse che sarà creato gradualmente nel corso di dieci anni; e (ii) dello schema unico di garanzia dei depositi (DGS – Deposit Guarantee Schemes) volto ad accrescere ed armonizzare la tutela dei depositanti.

Si segnala inoltre ad integrazione del meccanismo unico di vigilanza, l'emanazione della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) in materia di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con i D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il quadro normativo dettato da queste disposizioni modifica la previgente disciplina civilistica e bancaria, introducendo regole armonizzate per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie. In particolare, la BRRD prevede, tra l'altro, la predisposizione da parte delle banche di misure di preparazione e prevenzione, tra le quali la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli enti o delle società capogruppo di un piano di risanamento indicante le misure da adottare per ripristinare la situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo con obblighi di segnalazioni periodiche all'autorità competente (i.e. la BCE nell'ambito del SRM), nonché la possibilità in capo a quest'ultima e all'autorità nazionale di risoluzione e/o al SRB nell'ambito del SRM di intraprendere (i) interventi precoci, che integrano le tradizionali misure prudenziali, graduati in funzione della problematicità dell'intermediario interessato, fino ad arrivare alla richiesta all'organo amministrativo di adottare specifiche misure o la nomina di uno o più amministratori temporanei; e (ii) strumenti di "risoluzione" delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Per "risoluzione" si intende un processo di ristrutturazione gestito dalla NRA attraverso il ricorso a tecniche e poteri introdotti dalla direttiva BRRD. In particolare tali strumenti comprendono, anche in combinazione fra loro: 1) la vendita dell'attività d'impresa o delle azioni dell'ente soggetto a risoluzione; 2) la costituzione di un ente-ponte; 3) la separazione delle attività non in sofferenza dell'ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza; 4) il c.d. bail-in, attraverso il quale procedere ad una svalutazione e/o conversione delle passività dell'ente in dissesto con conseguenti perdite per gli azionisti e per alcune categorie di creditori (ivi inclusi gli obbligazionisti non subordinati).

I decreti attuativi della direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi eventualmente basato anche su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di

partecipazione sopra descritto. L'introduzione del bail-in, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della raccolta. Con riferimento allo stesso bail-in si segnala inoltre l'introduzione attraverso la direttiva BRRD di un requisito minimo di passività soggette al bail-in ("Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities" – "MREL"), allo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di Capitale Primario Di Classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, nonché per generare nel mercato una fiducia sufficiente in essa. In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo UBI Banca sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo UBI Banca rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi.

#### ***Contabilizzazione del contributo straordinario al Fondo Nazionale di Risoluzione***

La legge di Stabilità 2016 prevede, nel caso in cui la dotazione finanziaria del Fondo Nazionale di Risoluzione (c.d. FNR) non sia sufficiente a sostenere nel tempo gli interventi di risoluzione effettuati, che le banche versino contributi addizionali all'FNR stesso, entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni ordinarie e straordinarie versate al Single Resolution Fund (SRF), previsto dagli artt. 70 e 71 del Regolamento UE/2014/806.

Il Decreto Legge n. 237 del 23 dicembre 2016 specifica, all'art. 25, che le contribuzioni addizionali di cui sopra sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo di Risoluzione Nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di avvio delle risoluzioni e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate.

A tal proposito, tenuto conto delle esigenze finanziarie del Fondo, in data 7 giugno 2019 la Banca d'Italia, in qualità di Ente di Risoluzione nazionale, con riferimento all'anno 2017 ha provveduto a richiamare contribuzioni addizionali a carico del Gruppo UBI Banca per complessivi 18,1 milioni di euro.

L'onere in parola, di competenza del secondo trimestre, è stato contabilizzato ai sensi dell'IFRIC 21 e rilevato alla voce "Altre spese amministrative".

#### ***Valutazione quota di adesione allo Schema Volontario del Fondo Interbancario Tutela dei Depositi***

In data 30 novembre 2018 l'Assemblea delle banche aderenti allo Schema Volontario istituito presso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), ha deliberato favorevolmente in merito all'intervento di sostegno nei confronti di Banca Carige si segnala che l'operazione di rafforzamento di Banca Carige prevede le seguenti 2 fasi, collegate ma distinte:

1. l'emissione di obbligazioni subordinate (Tier 2) per un importo massimo pari a 400 milioni di Euro, al tasso fisso nominale lordo del 13% annuo, di cui massimi 320 milioni offerti in sottoscrizione diretta allo Schema Volontario;
2. un aumento di capitale della Banca da realizzarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) pari a 400 milioni di Euro, che potrà essere sottoscritto dagli aventi diritto anche mediante compensazione del credito da rimborso delle obbligazioni subordinate di cui al punto 1.

In data 30 novembre u.s. lo Schema Volontario ha sottoscritto obbligazioni subordinate per complessivi 318,2 milioni di Euro. A fronte di ciò il Gruppo UBI Banca, sulla base della quota di partecipazione (7,59%), ha versato con valuta 4 dicembre u.s. un importo pari a 24,4 milioni di Euro.

A fronte del versamento effettuato, da un punto di vista contabile si è provveduto a iscrivere un'attività finanziaria connessa ai titoli di debito in parola alla voce "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value".

Ulteriormente si segnala che:

- in data 22 dicembre 2018 l'Assemblea di Banca Carige non ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione relativa all'aumento di capitale sociale;
- in data 2 gennaio 2019, a seguito dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'istituto, la Banca Centrale Europea ha disposto per Banca Carige l'amministrazione straordinaria;
- in data 7 gennaio 2019, il governo ha approvato un Decreto Legge volto ad offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori di Banca Carige, anche al fine di consentire all'Amministrazione Straordinaria di perseguire il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio dell'attività bancaria.



Al 31 dicembre 2018, in sede di valutazione successiva dell'investimento, lo Schema Volontario, con l'obiettivo di fornire a tutte le banche aderenti elementi da assumere a riferimento comune per la valutazione al fair value delle attività finanziarie acquisite a seguito dell'intervento, ha richiesto apposita perizia ad un valutatore terzo indipendente. Tale perizia è stata assunta quale elemento di valutazione di riferimento. Tuttavia il Gruppo UBI, in applicazione delle proprie prassi valutative in materia di valutazione di attività finanziarie la cui controparte è soggetta ad amministrazione straordinaria, ha ritenuto opportuno rettificare il valore di carico dell'investimento per 22 milioni di Euro iscritti alla voce 110b "Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value". Il valore di carico dell'investimento post rettifica risulta pari, al 30 giugno 2019, a 2,4 milioni di Euro, invariato rispetto al 31 dicembre 2018.

Per quanto riguarda, infine, le principali novità normative e regolamentari che alla data del Documento di Registrazione sono in corso di definizione e/o di implementazione e/o adeguamento e da cui potrebbero derivare significativi costi di adeguamento per l'Emittente e/o il Gruppo UBI Banca e/o impatti sulla sua operatività si segnalano le seguenti:

- la revisione del quadro normativo sui mercati degli strumenti finanziari attraverso la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. MiFID 2) e il Regolamento (UE) N. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. MiFIR) entrate in vigore in data 3 gennaio 2018 nonché la Direttiva europea 2016/97/EU (c.d. IDD) in materia di distribuzione assicurativa, in relazione ai quali l'Emittente ha implementato un progetto per adeguare i modelli di servizio, i processi e le relative procedure;

- la revisione della normativa regolamentare perseguita con il cd. 'Banking Reform – Risk Reduction Measures Package (CRR2, CRD V, BRRD2', SRMR2)', ha teso ad uniformare le regole già esistenti in termini di Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) a quelle relative al TLAC, in considerazione della omogeneità di obiettivi che i due requisiti perseguono. Il requisito MREL, regolato dalla Direttiva 2014/59/EU, è infatti finalizzato ad assicurare che, nel caso di risoluzione di un istituto finanziario che preveda l'applicazione dello strumento del bail-in, l'ente stesso disponga di passività sufficienti per l'implementazione della resolution strategy individuata e tali da poter assorbire le perdite e ricostituire il capitale necessario alla prosecuzione dell'attività. Il requisito è attualmente definito sulla base di specifiche policy emanate dal Single Resolution Board e dimensionato su base individuale per ogni banca, con un possibile periodo transitorio non superiore a 4 anni (1/1/2024). Il Risk Reduction Measures Package introduce, per le banche con attivo di bilancio superiore a 100 miliardi di euro (cd. Top Tier Banks, come l'Emittente), un requisito minimo di Pillar I (cosiddetto "Pillar 1 requirement for top tier banks") pari al maggiore tra il 13,5% dei RWA, il 5% della Leverage exposure e l'8% del Totale Passività e Fondi Propri (Total Liabilities and Own Funds - TLOF), da soddisfare con utilizzo di passività subordinate, a partire dall'inizio del 2022. E' prevista la definizione di un'informativa al mercato sul livello e sulla composizione dei fondi propri e delle altre passività ammissibili a MREL, anche in termini di profilo di scadenze e di ranking in caso di insolvenza, a partire dal 2024;

- sia a livello globale che europeo, i Regolatori sono coinvolti in un processo di revisione dei modelli di calcolo del capitale delle banche detenuto a fini prudenziali. Nel 2014 il Comitato di Basilea, preoccupato dell'elevata variabilità e della difficoltà di comparazione degli attivi ponderati per il rischio (RWA) degli istituti di credito, ha avviato una revisione dei modelli standardizzati per il calcolo degli RWA per i rischi di credito, mercato e operativi e ha prospettato l'introduzione di capital floor, ovvero di livelli di de minimis del capitale, calcolati sulla base del modello standard rivisto. Rispettivamente nei mesi di dicembre 2015 e marzo 2016 il Comitato di Basilea ha invece coinvolto nuovamente le banche in un secondo formale processo di consultazione per la revisione dei modelli standardizzati per il rischio di credito e operativo. In particolare, con il documento di fine dicembre 2017 Basel III: Finalising post-crisis reforms il Comitato di Basilea sulla Supervisione Bancaria (BCBS) ha voluto bilanciare semplicità e sensibilità al rischio, nonché promuovere la comparabilità dei dati riducendo la variabilità nei risk-weight asset tra le banche mediante la finalizzazione dell'ampio progetto di riforma del framework Basel III definendo le nuove modalità di calcolo dei requisiti di Pillar 1 relativi a rischio di credito (IRB e SA), rischio di controparte e CVA, rischio di mercato, rischio operativo, revisione del capital floor e leverage ratio surcharge per G-SII. L'implementazione delle nuove regole è prevista per il 1 gennaio 2022 (con delle regole transitorie per un'introduzione graduale dell'output floor). Il recepimento in normativa comunitaria, invece, non dovrebbe iniziare prima della fine del 2019. Alcune componenti di tale riforma sono già state recepite dalla revisione della CRR (i.e. CRR2) recentemente approvata dal Parlamento Europeo e che entrerà in vigore in generale entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con prima data di applicazione prevista per il 2021.

### **3.1.15 Rischi di mercato**

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell'Emittente. Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book), comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (banking book), che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il trading book. Nel Gruppo UBI Banca, nell'ambito della macro categoria

rischi di mercato, si comprende il rischio generato dai portafogli di Banking Book (attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva e attività finanziarie valutate al costo ammortizzato), il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizioni in merci, il rischio base e il rischio di liquidità. Nello specifico il rischio di mercato è concentrato principalmente sui titoli governativi italiani. In particolare, le linee guida sull'assunzione e sul monitoraggio dei rischi finanziari individuate nell'ambito del Gruppo UBI Banca definiscono il capitale allocato (massima perdita accettabile) all'attività di trading book per l'anno 2019, pari a Euro 30 milioni. Il capitale allocato ai portafogli di banking book (attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value e attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva) è pari a Euro 795 milioni. Per la valutazione dell'esposizione di UBI Banca ai rischi di mercato la misura sintetica identificata è quella dell'Expected Shortfall (ES). Trattasi di una misura statistica che consente di stimare la perdita che potrebbe verificarsi a seguito di movimenti avversi dei fattori di rischio.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato del Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 – Nota integrativa consolidata – Parte E (pagg. 125 e segg.)

### **3.1.19 Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test**

Nel primo semestre del 2019 UBI Banca ha partecipato all'esercizio di stress sulla liquidità delle banche europee, condotto dalla Banca Centrale Europea, al fine di verificare la resilienza delle stesse a fronte di situazioni critiche sul fronte della liquidità (Sensitivity Analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019, LiST 2019).

Lo stress si è basato su un'analisi di sensitivity, nella quale le banche coinvolte hanno simulato l'impatto di diverse ipotesi, con grado crescente di severity, espresse come deflussi da mancato rinnovo della raccolta, mancato incasso dei crediti in scadenza, run-off sui depositi a vista ed eventi legati al merito creditizio del Gruppo. Tali ipotesi sono state sviluppate nell'orizzonte temporale di 6 mesi, verificandone gli impatti sulla posizione di liquidità del Gruppo.

L'esercizio non prevedeva requisiti minimi da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza nell'ambito del Supervisory Dialogue sullo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Nel corso del 2020 UBI Banca parteciperà al 2020 EU-Wide Stress test, specificatamente richiesto da EBA, che, in continuità con l'esercizio precedente (2018 EU-Wide Stress Test), non prevede requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.

### **3.1.20 Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.**

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Strumenti finanziari", omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016, che sostituisce lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione".

Inoltre, si segnala che, a far tempo dal 1 gennaio 2018, il principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", emanato dallo IASB il 28 maggio 2014 e omologato con il Regolamento (UE) 2016/1905 del 22 settembre 2016, ha sostituito, a i principi IAS 18 "Ricavi" e IAS 11 "Lavori su ordinazione", nonché le interpretazioni IFRIC 13 "Programmi di fidelizzazione della clientela", IFRIC 15 "Accordi per la costruzione di immobili", IFRIC 18 "Cessioni di attività da parte della clientela" e SIC 31 "Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria".

Per maggior dettagli relativi al processo e agli impatti della transizione ai Principi Contabili IFRS 9 e IFRS 15 si rimanda al capitolo dedicato del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 dal titolo "La transizione ai nuovi Principi Contabili IFRS 9 E IFRS 15".



Si segnala, infine, che il Principio Contabile IFRS 16 “Leasing” sostituisce, a far tempo dal 1 gennaio 2019, lo IAS 17 “Leasing” e le relative interpretazioni (IFRIC 4 “Determinare se un accordo contiene un leasing”, SIC 15 “Leasing operativo, Incentivi” e SIC 27 “La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing”).

L’IFRS 16 è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016 e l’omologazione del medesimo, in sede comunitaria, è avvenuta attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del Regolamento (UE) n. 2017/1986 del 31 ottobre 2017.

Il principio introduce nuove previsioni in materia di contabilizzazione dei contratti di “leasing” da parte dei locatari (leggasi gli utilizzatori dei beni oggetto del contratto) che si fondano sulla definizione di contratto di “leasing” inteso come un contratto che conferisce al locatario il diritto all’utilizzo di un bene identificato per un determinato periodo di tempo a fronte di un corrispettivo.

Le nuove disposizioni prevedono un unico modello di rilevazione in bilancio dei contratti di leasing, richiedendo, quale regola generale, la rilevazione all’attivo patrimoniale del diritto d’utilizzo di un’attività (c.d. “right-of-use asset”) e al passivo patrimoniale di una passività finanziaria (c.d. “lease liability”) rappresentativa dell’obbligazione a pagare, lungo la durata del contratto, i canoni di leasing.

Il Gruppo ha effettuato un assessment interno ai fini di identificare il perimetro dei contratti soggetti alle previsioni dell’IFRS 16.

Sono state identificate le seguenti tipologie di contratti rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo Principio:

- a) contratti di locazione immobiliare;
- b) contratti di locazione autoveicoli aziendali;
- c) contratti di locazione server aziendali e altri contratti di locazione hardware.

Detto che qualora un contratto di leasing contenga “componenti non leasing” (c.d. “non-lease component”) il locatario deve contabilizzare separatamente “componenti leasing” e “componenti non leasing” e ripartire il corrispettivo del contratto tra le diverse componenti sulla base dei relativi prezzi a sé stanti, per i contratti di cui alle lettere b) e c) il Gruppo UBI Banca ha scelto di procedere allo scorporo delle c.d. “non-lease component”, la cui rilevazione contabile è soggetta alle previsioni dell’IFRS 15.

In seguito alla scelta del Gruppo UBI Banca di avvalersi, in sede di transizione all’IFRS 16 del c.d. “modified approach” rilevando attività per il diritto d’uso per un valore pari alle passività finanziarie per il leasing, non sono stati individuati impatti sul patrimonio netto contabile alla data del 1 gennaio 2019.

L’attivo patrimoniale è aumentato, a fronte della rilevazione in Bilancio di nuove attività, costituite dal diritto d’uso di beni immobili, autoveicoli e beni strumentali, iscritti a voce 90 “Attività materiali” per complessivi 394,2 milioni di euro. In misura corrispondente è aumentato il passivo patrimoniale a fronte della rilevazione in bilancio, alla voce 10 “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” di passività finanziarie rappresentative dell’obbligazione a corrispondere in futuro i canoni di leasing.

L’incremento delle attività materiali per complessivi 429,6 milioni di euro è riconducibile alla rilevazione del diritto d’uso relativo a:

- immobili per 410,5 milioni di euro;
- hardware per 15 milioni di euro
- autoveicoli per 4,1 milioni di euro;

di cui 35,4 milioni di euro relativi a spese di manutenzione straordinaria su beni in locazione, c.d. “migliorie su beni di terzi”, inerenti ai contratti soggetti alle previsioni dell’IFRS 16, riclassificate dalla voce “Altre attività” alla voce “Attività materiali”, in ossequio alle previsioni del 6° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia.

In seguito all’effetto sugli attivi ponderati (RWA), derivante dall’iscrizione di nuove “attività materiali”, l’introduzione dell’IFRS 16 ha determinato un lieve decremento del CET1 ratio fully loaded pari complessivamente a -7 punti base.

Ulteriormente la Commissione Europea ha pubblicato i seguenti Regolamenti:

- in data 26 marzo 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/498 mediante il quale è stato omologato l’“Amendment to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation” che apporta talune marginali modifiche al principio IFRS 9 “Strumenti Finanziari” volte a specificare che gli strumenti che prevedono un rimborso anticipato potrebbero rispettare l’SPPI test anche nel caso in cui la ragionevole compensazione addizionale, da corrispondere in caso di rimborso anticipato, configuri una “compensazione negativa” per l’entità finanziatrice;
- in data 24 ottobre 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/1595 mediante il quale è stato omologato l’“IFRIC 23 “Uncertainty over Income Tax Treatments” con l’obiettivo di precisare quali fattori considerare, a fronte di fenomeni di incertezza, nella contabilizzazione delle imposte sul reddito;

- in data 11 febbraio è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/237 mediante il quale è stato omologato l'“Amendments to IAS 28: Long term interests in Associates and Joint Ventures” finalizzato a recepire l'applicazione dell'IFRS 9 alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture;
- in data 13 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/402 mediante il quale è stato omologato l'“Amendments to IAS 19: Plan Amendments, Curtailment or Settlement” finalizzato a specificare le modalità di rilevazione delle componenti economiche relative alla modifica, riduzione o estinzione di piani a benefici definiti;
- in data 14 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/412 mediante il quale è stato omologato l'“Annual improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle” che contiene modifiche marginali ai Principi IFRS 3, IFRS 11, IAS 12, IAS 23.

L'introduzione delle modifiche di cui ai Regolamenti sopra elencati non ha comportato per il Gruppo UBI Banca impatti significativi.

***Il Documento di Registrazione, Capitolo 3 “Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate”, il paragrafo 3.2 “Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente” è integralmente sostituito come di seguito riportato:***

### **3.2 Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente**

Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, relativi ai periodi chiusi al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2019 e nella medesima data UBI Banca ha comunicato i risultati consolidati al 30 giugno 2019.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 7 febbraio 2019 e in data 8 febbraio 2019 UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati consolidati al 31 dicembre 2018.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con la normativa vigente: Regolamento 575/2013 (CRR), Direttiva 36/2013 (CRD IV) e secondo quanto disposto dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 285 e successive modifiche.

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è redatto in applicazione delle previsioni dell’IFRS 9 e dell’IFRS 15 sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 262/2005 del 22 dicembre 2005 come introdotti dal 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017. Quest’ultimo ha innovato gli schemi principalmente per recepire l’introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 “Strumenti Finanziari”, che ha sostituito lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” a far tempo dal 1° gennaio 2018.

In ragione di ciò, si evidenzia la sostanziale impossibilità di comparare i dati al 31 dicembre 2018 con quelli relativi al precedente periodo chiuso al 31 dicembre 2017, rappresentati nel presente paragrafo, in quanto questi ultimi sono stati redatti in ottemperanza a principi contabili non più applicati.

Per i commenti più dettagliati sull’evoluzione dei valori rappresentati nelle tabelle di seguito riportate si invita comunque a consultare il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 incorporato mediante riferimento al presente Documento di Registrazione e a disposizione del pubblico come indicato al Capitolo 14 del presente Documento di Registrazione.

Per una descrizione delle principali novità collegate all’applicazione dei nuovi principi contabili ed all’implementazione dell’IFR9 si rinvia al paragrafo “Nuovi principi contabili e modifica dei principi contabili applicabili” di seguito riportato.

Si segnala che ai sensi delle previsioni del nuovo principio contabile IFRS 16, le entità che in sede di prima applicazione optano per l’utilizzo del metodo c.d. “retrospettivo modificato” non devono rideterminare i dati comparativi; di conseguenza, i dati patrimoniali ed economici al 30 giugno 2019 non sono pienamente comparabili con quelli riferibili ai periodi di raffronto in quanto questi ultimi sono stati determinati in applicazione del principio contabile internazionale IAS 17, in vigore nel periodo oggetto di reporting.

La riconciliazione dei dati patrimoniali ex IAS 17 pubblicati nel Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 con quelli determinati al 1 gennaio 2019 in applicazione delle previsioni dell’IFRS 16 in termini di rilevazione dei contratti di leasing nel Bilancio del locatario è fornita nel paragrafo “La transizione al nuovo principio contabile IFRS 16” della Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2019.

**Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

<b>INDICATORI E FONDI PROPRI</b>	<b>DATI AL 30 GIUGNO</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE</b>	<b>Soglie minime a regime comprensive della riserva di</b>	<b>Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di</b>
----------------------------------	--------------------------	--	--	--	---

	2019	2018	2017	conservazione del capitale	conservazione del capitale
<b>Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)</b>	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%
<b>Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)</b>	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A
<b>Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)</b>	15,10%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%
<b>Fondi Propri</b>	8.673.909	8.420.375	9.475.473		
<b>Capitale Primario di Classe 1 (CET1)</b>	6.922.914	7.138.925	7.754.502		
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	0	0	0		
<b>Capitale di Classe 1 (Tier 1)</b>	6.922.914	7.138.925	7.754.502		
<b>Capitale di Classe 2 (Tier 2)</b>	1.750.995	1.281.450	1.720.971		
<b>RWA</b>	57.442.461	61.035.275	67.053.683		
<b>RWA / Totale Attivo</b>	45,06%	48,71%	52,64%		
<b>Leverage Ratio</b>	5,23%	5,45%	5,85%		

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 “Strumenti Finanziari” sostituisce le previsioni dello IAS 39 “Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione”. Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 (“CRR”). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

**Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:**

- **Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)**
- **Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)**

A fine giugno 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 30 giugno 2019 risulterebbero pari al 12,00% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano al 12,05%.

A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio fully loaded – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019 e pari all'11,34%. Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all'11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all'11,56%.

- **Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)**

Al 30 giugno il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 15,10%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80%. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il *Total Capital Ratio* risulterebbe pari al 15,05%.

A fine dicembre 2018 risulta pari al 13,44%.

- **Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)**

A fine giugno, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,923 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,674 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.

L'evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- +152 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);
- -293 milioni di euro derivanti dalla riduzione della quota relativa all'applicazione delle disposizioni transitorie inerenti al principio contabile IFRS 9 (-212 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni

Corporate e Retail alle cosiddette “Nuove Banche” e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;

- -75 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.

A fine dicembre 2018, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.

L'evoluzione del CET1 nell'esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l'impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell'ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;
- titoli a seguito dell'allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;
- +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);
- -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);
- +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);
- -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;
- -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);
- -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;
- +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.

Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei sei mesi l'aggregato è risultato in aumento di 470 milioni a 1.751 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile.

Con riferimento al 31 dicembre 2018 il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.

- **RWA/Totale Attivo**



Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>2</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del *Model Change*, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a *default*.

Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.

Al 30 giugno 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (57,442 miliardi dai 61,035 di dicembre) si registra un decremento di circa 3,6 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito (-2,7 miliardi) per gli effetti della citata estensione dei modelli AIRB e dei minori assorbimenti patrimoniali derivanti dai minori volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, e dall'Hedge Accounting.

Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in *bonis* (*Model Change*), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.

#### • Leverage Ratio

Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.

A fine giugno 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,23%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018.

#### SREP 2018

I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("**SREP 2018**"), risultano così articolati:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).

Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente

---

<sup>2</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it/>

piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” o come “inadempienze probabili” e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell’Emittente.

Al fine di consentire un raffronto in termini omogenei, gli indicatori al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca sono stati calcolati in coerenza con i dati di sistema pubblicati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d’Italia, n. 1, maggio 2019, ossia tenendo in considerazione l’insieme riferito ai finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Tali indicatori differiscono pertanto da quelli esposti all’interno della Relazione sulla Gestione inclusa nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, dove viene fornita disclosure degli impieghi con riferimento ai soli finanziamenti verso clientela, considerati rappresentativi della rischiosità del Gruppo.

Al contrario gli indicatori al 31 dicembre 2017, in coerenza con i dati di raffronto relativi al sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d’Italia, n. 1, aprile 2018, sottendono dati riferiti ai soli crediti verso clientela.

**Tabella 2 – Indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema (valori in percentuale)**

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2018 (*)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,25%	4,40%	7,55%	9,10%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,79%	1,60%	4,37%	3,40%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	9,40%	8,30%	13,01%	14,50%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,03%	4,10%	8,84%	7,30%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE****/IMPIEGHI LORDI</b>	4,09%	3,70%	5,29%	5,20%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE****/IMPIEGHI NETTI</b>	3,17%	2,40%	4,30%	3,70%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE *****/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,20%	0,17%	0,20%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE *****/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,10%	0,17%	0,20%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	38,50%	53,40%	35,50%	53,80%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	48,96%	66,10%	45,05%	65,30%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	30,21%	n.d.	40,66%	n.d.
<b>RAPPORTO DI COPERTURA</b>	10,15%	28,10%	6,36%	28,30%

<b>DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>				
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	25,53%	39,50%	22,80%	34,70%

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019. Dati riferiti alle Banche Significative. Ai sensi della nota 3) alla tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati i "Finanziamenti includono: i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela").

(\*\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative. Tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati - Crediti verso la clientela

(\*\*\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Con riferimento al 31 dicembre 2017, gli indicatori – costruiti sia per il Gruppo UBI Banca che per il sistema su dati riferiti ai soli crediti verso clientela – evidenziano un'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Alla medesima data i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Entrambi questi aspetti si correlano alle specificità del portafoglio prestiti alla clientela del Gruppo UBI Banca, per oltre due terzi rappresentato da mutui e finanziamenti a medio-lungo termine (vedasi la tabella di pag. 101 della Relazione sulla gestione inclusa nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017), caratterizzati dalla presenza di garanzie reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di rettifiche. Ciò si riflette in particolare sull'incidenza degli aggregati considerati al netto delle rettifiche.

L'incidenza dei crediti deteriorati, delle sofferenze e delle inadempienze probabili – considerati sia in termini lordi che netti – al 31 dicembre 2018 risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente. Tale confronto risente tuttavia, oltre che della prevalente incidenza di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine che caratterizza il portafoglio crediti verso clientela del Gruppo, anche dell'entità dei finanziamenti verso istituti bancari e banche centrali che per il Gruppo UBI Banca sono pari al 9,7% degli impieghi lordi e al 10,2% degli impieghi netti, interamente classificati come performing.

In termini di copertura dei crediti deteriorati, gli indicatori riferiti al Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2018, si presentano su livelli inferiori alla media di riferimento del sistema, fermo restando che:

(i) ove il calcolo tenesse in considerazione anche gli stralci delle posizioni in sofferenza oggetto di procedure concorsuali ancora aperte e delle relative rettifiche, il grado di copertura dei crediti deteriorati si attesterebbe al 46,01% mentre quello delle sofferenze si attesterebbe al 59,14% (come evidenziato nelle note in calce alla tabella di pag. 129 della Relazione sulla gestione contenuta nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018);

(ii) per quanto riguarda il grado di copertura delle inadempienze probabili, l'indicatore è impattato tra l'altro anche dall'effetto della modalità di contabilizzazione degli attivi deteriorati delle Nuove Banche imposta dal principio contabile IFRS 3 (ovvero al netto dei fondi rettificativi) che trova riflesso, benché in misura minore, anche nell'indice di copertura delle sofferenze.

#### **Tabella 2bis - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati (valori in percentuale)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE</b>
--	--------------------------	-------------------------	--

	2019	AL 31 DICEMBRE 2018	2017
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,70%	5,81%	7,55%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,88%	3,11%	4,37%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (*) /IMPIEGHI LORDI</b>	9,97%	10,42%	13,01%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (*) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,17%	6,72%	8,84%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE(**)/IMPIEGHI LORDI</b>	4,20%	4,53%	5,29%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE(**)/IMPIEGHI NETTI</b>	3,22%	3,53%	4,30%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDI (***)/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,08%	0,17%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE (***)/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,07%	0,17%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	40,99%	38,50%	35,50%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	51,76%	48,96%	45,05%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	26,86%	30,21%	40,66%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,71%	10,15%	6,36%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	26,89%	25,53%	22,80%
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,91%	0,72%	0,79%

(\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Si riportano di seguito i commenti riguardo ai principali indicatori sulle tabelle relative alla rischiosità creditizia:

- **Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi**

Al 30 giugno 2019 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,1 miliardi, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2018. Il decremento è legato, in primis, ad importanti deconsolidamenti contabili, avvenuti nella seconda parte del 2018 in

relazione alla cartolarizzazione di un pacchetto di sofferenze assistite da GACS e alla cessione a dicembre 2018 di un secondo portafoglio di sofferenze quasi esclusivamente non garantite, ma anche agli effetti dell'attività di recupero interno e delle altre cessioni effettuate nel periodo.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 74 e segg.).

In chiusura d'esercizio 2018 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi**

Al 30 giugno 2019 i crediti deteriorati lordi ammontano a 9 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 9,7 miliardi di euro di fine esercizio 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 74 e segg.).

A fine dicembre 2018 i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 9,7 miliardi di euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze**

Il grado di copertura dei crediti deteriorati al 30 giugno 2019 è risultato pari al 40,99% rispetto al 38,50% di fine dicembre 2018.

Per quanto riguarda in particolare le sofferenze, il loro livello di copertura è salito dal 48,96% di fine 2018 al 51,76% del 30 giugno 2019. La progressiva contrazione dello stock dei crediti deteriorati e l'aggiornamento, nel secondo trimestre 2019, delle policy di valutazione dei crediti classificati a NPL, si sono accompagnati ad un generalizzato incremento delle coperture.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 74 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 38,50%. Il grado di copertura delle sofferenze in chiusura d'esercizio si è attestato al 48,96%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato**

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2019 si attesta al 26,86% rispetto al 30,21% del 31 dicembre 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 74 e segg. e 110 e segg.) e al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg. e 152 e segg.).

- **Costo del Rischio**

Al 30 giugno 2019 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 391,6 milioni. Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,91%.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pagg. 74 e segg.).



Nell'anno 2018 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 642,8 milioni di cui 17,9 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,72%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

Si definiscono "grandi esposizioni" le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. La Banca quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono "grande esposizione" l'esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Nella tabella di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni "grandi esposizioni" della Banca al 30 giugno, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

**Tabella 3 - Grandi rischi (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>DATI AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>Numero posizioni</b>	6	5	4
<b>Esposizione nominale</b>	35.265.157	26.838.238	24.630.887
<b>Valore ponderato</b>	3.960.660	580.838	474.455
<b>INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/IMPIEGHI NETTI</b>	40,97%	30,16%	26,67%
<b>INDICE VALORE PONDERATO / IMPIEGHI NETTI (*)</b>	4,60%	0,51%	0,51%

(\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

La segnalazione al 30 giugno 2019 evidenzia 6 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 35,27 miliardi di euro. In dettaglio:

- 19,40 miliardi sono complessivamente riferiti all'Amministrazione Centrale. Di essi 15 miliardi sono riconducibili al MEF, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo (ed in via residuale per le attività fiscali correnti e anticipate), mentre 4,40 miliardi (4,36 miliardi) si riferiscono a controparti, pressoché integralmente corporate, ad esso connesse che considerate singolarmente non avrebbero superato la sopra citata soglia del 10%;
- 10,45 miliardi sono relativi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,48 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia principalmente per pronti contro termine;
- 1,29 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli;
- 1,09 miliardi a una primaria controparte bancaria essenzialmente per l'operatività in pronti contro termine.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 3,96 miliardi, riconducibile per 3,43 miliardi all'Amministrazione centrale (dei quali solo 85,9 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari

Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>3</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le “Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013”, prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta.

Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro. In dettaglio:

- 14,92 miliardi sono riferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate;
- 8,3 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,11 miliardi all'operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria per pronti contro termine passivi;
- 0,95 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Le tabelle di seguito riportate espongono la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

**Tabella 4 – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
SOFFERENZE	5.146.645	(2.663.714)	2.482.931
INADEMPIENZE PROBABILI	3.794.244	(1.020.242)	2.774.002
ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	61.933	(6.631)	55.302
TOTALE	9.002.822	(3.690.587)	5.312.235

**Tabella 4 bis – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

<sup>3</sup> Redatta in base alla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014: Circolari Banca d'Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
<b>SOFFERENZE</b>	5.423.214	(2.655.439)	2.767.775	7.343.564	(3.307.950)	4.035.614
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	4.222.577	(1.078.162)	3.144.415	5.142.704	(1.172.769)	3.969.935
<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>	70.979	(7.205)	63.774	165.736	(10.542)	155.194
<b>TOTALE</b>	9.716.770	(3.740.806)	5.975.964	12.652.004	(4.491.261)	8.160.743

(\*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come "Incagli" o "Ristrutturate".

Per i commenti alle suesposte voci di veda la Tabella 2 bis.

I dati al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Tabella 4 ter – Esposizioni *forborne* (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE</b>	1.961.243	2.163.839	2.393.253
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE</b>	1.860.515	2.058.894	2.349.076
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE</b>	3.240.392	3.416.221	3.824.634
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE</b>	2.272.014	2.454.416	2.865.805

Le esposizioni forborne non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni forborne performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

I dati al 30 giugno 2019, e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Tabella 5 – Principali dati di conto economico (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE DICEMBRE 2018 – DICEMBRE 2017</b>
<b>MARGINE D'INTERESSE</b>	922.615	938.134	1.873.285	1.651.238	13,45%
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	814.562	808.810	1.580.917	1.546.791	2,21%
<b>MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	1.803.585	1.811.586	3.482.796	3.476.816	0,17%
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	1.399.770	1.523.174	2.807.136	2.614.510	7,37%
<b>COSTI OPERATIVI</b>	(1.226.141)	(1.191.992)	(2.424.101)	(2.465.146)	-1,67%
<b>UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	183.486	337.286	390.661	796.168	-50,93%
<b>UTILE/PERDITA DI PERIODO</b>	130.919	208.867	425.608	690.557	-38,37%

I dati al 30 giugno e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 vengono inseriti in valore assoluto ma non sono comparabili perché redatti in base a principi contabili differenti.

Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 5 – Principali dati di conto economico:

- **Margine di interesse**

Il margine d'interesse al 30 giugno 2019, si è attestato a 922,6 milioni comprensivo del beneficio relativo al finanziamento TLTRO II con BCE per 24,9 milioni.

- **Margine di intermediazione**

Al margine di intermediazione al 30 giugno 2019 (1.803,6 milioni), oltre al margine di interesse (922,6 milioni), hanno contribuito:

- dividendi per 7,5 milioni;
- commissioni nette per 814,6 milioni;
- risultato netto dell'attività di negoziazione e copertura per 58,9 milioni (di cui 0,9 milioni di risultato netto dell'attività di negoziazione, -8 milioni di risultato netto dell'attività di copertura, 23,3 milioni di utili da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie e 42,7 milioni di risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico).

Nell'esercizio 2018, oltre ad un margine di interesse che ha totalizzato 1.873,3 milioni, sono stati incassati dividendi per 24,8 milioni dei quali 4,5 milioni riferiti alle azioni Banca d'Italia, 1,8 milioni derivanti dalla gestione assicurativa e per la rimanente parte essenzialmente riferibili a partecipazioni valutate al fair value (voce 20 dell'attivo, tra le quali Nexi per 14,4 milioni, SACBO per 1,2 milioni e Fondi diversi per 1,1 milioni e voce 30 dell'attivo, relativamente a partecipazioni, per 0,7 milioni).

Le commissioni nette si sono attestate a 1.580,9 milioni di cui: 865,8 milioni derivanti dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza (che includono commissioni di performance per 13,9 milioni e commissioni da collocamento di Fondi e Sicav di Gruppo per 133,8 milioni) e 713,2 milioni dai servizi bancari.

L'attività finanziaria ha generato complessivamente un risultato netto di 3,8 milioni così composto (i) risultato netto dell'attività di negoziazione positivo per 54,9 milioni sostenuto dagli utili derivanti dall'attività in cambi prevalentemente generata dalla clientela Corporate nonché dall'apporto positivo dei derivati su titoli di debito e tassi d'interesse (ii) risultato netto dell'attività di copertura, che esprime la variazione netta di fair value dei derivati e delle relative poste coperte, attestatosi a -10,3 milioni sintetizzando risultati complessivamente negativi sia dal lato dell'attivo che del passivo (iii) attività di cessione /riacquisto di attività e passività finanziarie per -12,8 milioni di euro (iv) risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto Economico per -28 milioni conseguente agli effetti valutativi dei titoli e dei finanziamenti inclusi in tale portafoglio

Per effetto dei suddetti andamenti, il margine di intermediazione al 31 dicembre 2018 si è attestato a 3.482,8 milioni.

- **Risultato netto della gestione finanziaria**

Al 30 giugno 2019, al risultato netto della gestione finanziaria (1.399,8 milioni), oltre al margine di intermediazione (1.803,6 milioni), contribuiscono:

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato per -393,4 milioni (di cui 391,6 milioni riconducibili a crediti verso clientela);
- rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per -1,8 milioni e
- utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -10,4 milioni di euro.

La voce di Conto Economico 130 a) Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato si attesta a fine 2018 a 638,3 milioni di euro, di cui 642,8 milioni riconducibili a crediti verso clientela (comprensivi di 17,9 milioni di euro di rettifiche su crediti oggetto di cessione).

Sono state inoltre contabilizzate rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per 0,8 milioni di euro e Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -37,4 milioni di euro.

Per effetto dei precedenti andamenti, il risultato della gestione finanziaria si è attestato a 2.807,1 milioni

- **Costi operativi**

Gli oneri operativi al 30 giugno 2019 si attestano a -1.226,1 milioni, così composti:

- spese per il personale per -784,1 milioni;
- altre spese amministrative per -474,4 milioni;
- accantonamenti a fondi rischi e oneri per -0,3 milioni e
- rettifiche di valore su attività materiali e immateriali per -110,5 milioni; altri proventi e oneri di gestione per 143,2 milioni.

Gli oneri operativi al 31 dicembre 2018 hanno totalizzato - 2.424,1 milioni di euro

Le spese per il personale sono ammontate a - 1.545,9 milioni; le altre spese amministrative a - 1.024,6 milioni (inclusive di - 42,1 milioni di contributi al FRU e - 41,7 milioni di contributi ordinari al DGS) e le rettifiche di valore di attività materiali e immateriali a - 166,4 milioni.

Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri ammontano nel 2018 a -19,4 milioni.

Infine, gli altri proventi/oneri di gestione hanno totalizzato 293,4 milioni (di cui 30,6 milioni riferibili a CIV, contabilizzata tra le sopravvenienze attive).

- **Utile/Perdita di periodo**

Al 30 giugno 2019 l'utile di esercizio si attesta a 130,9 milioni di euro.

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso il 2018 con un utile netto di 425,6 milioni.

**Tabella 6 – Principali dati di stato patrimoniale (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA</b>			92.338.083
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>			(8.897.004)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)</b>			16.816.615
<b>RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA</b>	94.787.453	92.211.085	94.449.770
<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE (**)</b>	721.370	516.813	454.674
<b>TOTALE ATTIVO</b>	127.480.304	125.306.197	127.376.141
<b>PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO</b>	9.244.100	9.163.288	9.925.183
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	2.843.177	2.843.177	2.843.177

(\*) Nel 2017 sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(\*\*) Sono state considerate le passività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value.

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Considerata la differente accezione prevista in regime di IFRS9 per (i) crediti netti verso la clientela (ii) posizione interbancaria netta (iii) attività finanziarie – così come precisato all'interno delle note in calce alla tabella, si precisa che per queste specifiche voci con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018 è stata prevista una tabella ad hoc riportata di seguito.



	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (***)</b>	86.074.151	88.987.596
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>	(4.644.657)	(7.154.753)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (****)</b>	17.885.451	15.646.596

(\*\*\*) Sono state considerati i soli crediti verso clientela inclusi nel portafoglio valutato al costo ammortizzato..

(\*\*\*\*) Nel 2018 sono state considerate le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e i titoli classificati all'interno delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Si riportano di seguito i commenti ai principali indicatori con riguardo allo stato patrimoniale:

- **Crediti netti verso la clientela**

Al 30 giugno 2019 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzano 86,1 miliardi di euro. La componente in bonis si attesta a 80,8 miliardi registrando una diminuzione di 2,3 miliardi rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto della politica di salvaguardia dello spread nonché dell'assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso del primo semestre del 2019 hanno registrato un'ulteriore contrazione (-663,8 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 scendendo a 5,3 miliardi quale effetto dell'attività di recupero interno e, marginalmente, delle cessioni di singole posizioni avvenute nel periodo.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 74 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzavano 89 miliardi di euro. La componente in bonis - che nel primo trimestre dell'esercizio era stata favorevolmente sostenuta dalle nuove richieste di finanziamenti con fondi TLTRO - ha successivamente risentito degli effetti della politica di salvaguardia dello spread, divenuta più stringente nella seconda parte dell'anno, che, in assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione, ha riportato lo stock in prossimità dei livelli di inizio anno.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso dell'anno il Gruppo ha realizzato un'importante riduzione degli stock che a fine dicembre si sono portati in termini lordi ampiamente al di sotto della soglia dei 10 miliardi di euro, su livelli di consistenza ormai prossimi all'obiettivo indicato per fine 2019 dal Piano NPL presentato nel 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 126 e segg.).

- **Raccolta diretta da clientela**

Al 30 giugno 2019 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammonta a 94,8 miliardi di euro, in crescita rispetto a fine esercizio 2018.

Il trend positivo è stato determinato dai debiti verso la clientela e, in particolare, dai pronti contro termine passivi. I titoli in circolazione risultano in leggera crescita, con dinamiche differenti a livello di singole componenti.

I debiti verso clientela risultano pari a 70,9 miliardi, mentre i titoli in circolazione si attestano a 23,9 miliardi.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 63 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammontava a 92,2 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 94,4 miliardi di dicembre 2017 (-2,2 miliardi). Il trend negativo è stato determinato dai titoli in circolazione e, in particolare, dalle obbligazioni che hanno risentito degli stock in scadenza; questi ultimi

complessivamente risultano infatti ancora maggiori rispetto alle nuove emissioni (anche se al loro interno la componente istituzionale ha mostrato un andamento ampiamente positivo).

Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono attestati a 68,4 miliardi di euro (stabili rispetto al 31 dicembre 2017), mentre i titoli in circolazione hanno totalizzato 23,8 miliardi di euro una flessione di 2,2 miliardi nel confronto con i 26 miliardi dell'esercizio precedente.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 118 e segg.).

- **Posizione interbancaria netta**

Al 30 giugno 2019 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presenta negativa per 4,6 miliardi.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pag. 87 e segg.)

Al 31 dicembre 2018 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava negativa per 7,2 miliardi di euro.

Al netto dell'operatività con la BCE, che resta la controparte più rilevante, il saldo (-3 miliardi) risulta in miglioramento da inizio anno, riflettendo gli aumentati volumi di finanziamento nella forma tecnica dei pronti contro termine. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 133 e segg.).

- **Attività finanziarie**

Al 30 giugno 2019 le attività finanziarie del Gruppo ammontano a 17,9 miliardi di euro.

Nel semestre è proseguita l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani - pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità - nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche il secondo semestre dell'esercizio 2019.

I portafogli più rilevanti continuano ad essere rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" che incidono rispettivamente per il 65% e per il 27,3%.

A livello di tipologia di strumento finanziario, il 54,5% dei portafogli complessivi risulta costituito da titoli di Stato italiani, in diminuzione rispetto al 60,1% dell'esercizio 2018 per le manovre effettuate; di converso, emerge un incremento al 38,7% (dal 33,1% del 2018) dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla citata diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi, in particolare di Paesi europei ma anche emergenti; sia i titoli di capitale sia le quote O.I.C.R., ormai di importo marginale, si attestano complessivamente al 4% (4,3% nel 2018).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pagg. 92 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 le attività finanziarie del Gruppo ammontavano a 15,65 miliardi di euro.

A fine esercizio i portafogli più rilevanti erano rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato". A livello di tipologia di strumento finanziario, il 60,1% dei portafogli risultava costituito da titoli di Stato italiani, peraltro in diminuzione lungo tutto il corso dell'esercizio a seguito delle manovre effettuate. Di converso, si è assistito ad un incremento dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi in atto nel Gruppo.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 137 e segg.).

- **Passività finanziarie**

Le passività finanziarie di negoziazione, a giugno 2019 sono pari a 571,5 milioni (circa 411 milioni al 31 dicembre 2018) e continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati

finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 30 giugno 2019 sono pari a 149,9 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pagg. 97 e segg.).

Le passività finanziarie di negoziazione, a dicembre pari a circa 411 milioni sono costituite solamente da derivati finanziari.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 dicembre 2018 sono pari a 105,8 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 137 e segg.).

- **Totale attivo**

Al 30 giugno 2019 il totale attivo si attesta a 127,5 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2018 il totale attivo si attesta a 125,3 miliardi di euro.

- **Patrimonio netto del Gruppo**

Al 30 giugno 2019 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile del periodo, si attesta a 9.244,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9.163,29 milioni di fine esercizio 2018.

L'incremento di 80,8 milioni sintetizza:

- l'aumento per 95,7 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generato dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per +107,2 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,3 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -12,5 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per +40 mila euro la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,3 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -3,4 milioni delle azioni proprie che riflette per 0,1 milioni di euro l'assegnazione di azioni ad una risorsa uscita dal Gruppo - secondo i periodi di retention e differimento definiti, nel rispetto dei criteri di erogazione previsti per il "Personale più rilevante", dalle Disposizioni di Vigilanza in essere - nonché per -3,5 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei piani di incentivazione di cui al successivo capitolo "Informazioni relative al capitale, al titolo azionario, ai dividendi pagati e all'utile per azione";
- l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2018 a dividendi e altre destinazioni per -142,1 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per 0,3 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile del periodo per 130,9 milioni.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 (pagg. 110 e segg.)

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile dell'esercizio, si attestava a 9.163,29 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9.138,40 milioni del 1° gennaio 2018 che includono gli impatti della prima adozione dell'IFRS 9.

L'incremento di 24,89 milioni sintetizza:

- la contrazione per 263,87 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per -262,61 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -2,03 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,54 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per -0,03 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,74 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -15,25 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,51 milioni le assegnazioni al Personale più Rilevante del Gruppo al termine dei periodi di retention previsti dai Sistemi Incentivanti 2013 e 2015, nonché per -15,76 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei seguenti Piani:
  - il Piano di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 1.162.580 azioni in aprile (al prezzo medio ponderato di 3,7331 euro per azione)) per 4,34 milioni; n. 1.162.580 azioni in giugno

(al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro per azione) per 3,77 milioni; n. 1.162.580 azioni in ottobre ((al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per oltre 3,74 milioni);

- il Piano di incentivazione di breve termine 2017 deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 89.191 azioni in ottobre (al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per 0,29 milioni);
- il Piano di incentivazione a breve termine 2018 e a lungo termine 2017-2019/20 deliberati dall'Assemblea del 6 aprile 2018 (n. 1.440.410 azioni in dicembre (al prezzo medio ponderato di 2,5129 euro) per 3,62 milioni);
- l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2017 a dividendi e altre destinazioni per 125,42 milioni;
- una variazione complessivamente positiva per 3,82 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile dell'esercizio per 425,61 milioni.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 152 e segg.).

Si riportano di seguito gli indicatori di liquidità del Gruppo UBI.

**Tabella 7 – Indicatori di liquidità**

	<b>PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>LOAN TO DEPOSIT RATIO *</b>	90,81%	96,50%	97,76%
<b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO **</b>	>100%	>100%	>100%
<b>NET STABLE FUNDING RATIO ***</b>	>100%	>100%	>100%

(\*) Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

(\*\*) L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso, nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% al 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

(\*\*\*) L'indicatore Net Stable Funding Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 133).

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla BCE:

- al 30 giugno 2019 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO, in linea con i periodi precedenti, come si evince dalla seguente tabella;
- al 30 giugno 2019, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 34,7 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 19,9 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II;
- al 31 dicembre 2018, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 30,4 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II.

In data 25 settembre 2019 UBI Banca ha provveduto al rimborso anticipato di € 1,5 miliardi di TLTRO2, a valere sui €10 miliardi nominali attualmente in essere con scadenza 24 giugno 2020. Conseguentemente l'esposizione complessiva residua al TLTRO2 ammonta attualmente a €11 miliardi, comprensiva dei €2,5 miliardi nominali in scadenza il 24 marzo 2021.

UBI Banca non ha partecipato alla prima operazione TLTRO3 che ha avuto luogo nel mese di settembre.

**Tabella 7.1 – Finanziamenti erogati da BCE (valori in Euro)**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>IMPORTO al 31 dicembre 2018</b>	<b>IMPORTO al 31 dicembre 2017</b>	<b>DURATA</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA SCADENZA</b>
<b>Asta BCE</b>	9.878.222.222	9.898.083.277	9.936.417.357	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
<b>Asta BCE</b>	2.477.138.889	2.482.166.667	2.492.305.556	48 mesi	29/03/2017	24/03/2021
<b>TOTALE</b>	12.355.361.111	12.380.249.944	12.428.722.913			

Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani alla data del 30 giugno 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017, tenuto presente che, secondo le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza europea (European Securities and Markets Authority, ESMA), per “debito sovrano” devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.

**Tabella 8 - Esposizione del portafoglio del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani (valori in migliaia di Euro)**

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019 – Consolidato senza assicurativo			ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019 – Assicurativo		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
<b>Italia (BBB)</b>	<b>8.381.025</b>	<b>9.4487.622</b>	<b>9.209.035</b>	<b>1.221.829</b>	<b>1.293.227</b>	<b>1.293.227</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	9	11	11	0	0	0
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	5.516	5.594	5.594
attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0	0	0	3.000	2.927	2.927
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.175.050	4.492.859	4.492.859	1.213.313	1.284.706	1.284.706
attività finanziarie al costo ammortizzato (Titoli di Stato)	3.190.000	3.970.251	3.721.650	0	0	0
Totale Titoli di debito Italia	7.365.059	8.463.121	8.214.520	1.221.829	1.293.227	1.293.227
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	1.015.966	1.024.501	994.515	0	0	0
<b>Spagna (A-)</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.287.519</b>	<b>1.301.339</b>	<b>222.330</b>	<b>306.655</b>	<b>306.655</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	960.000	1.079.336	1.079.336	219.650	303.886	303.886
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	2.680	2.769	2.769
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	200.000	208.183	222.003	0	0	0
<b>Francia</b>	<b>498.200</b>	<b>530.199</b>	<b>530.199</b>	<b>3.190</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	(1.800)	(156)	(156)	0	0	0
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	190	257	257
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	500.000	530.355	530.355	3.000	3.264	3.264
<b>Germania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>466</b>	<b>466</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	281	466	466
<b>Portogallo</b>	<b>130.000</b>	<b>153.099</b>	<b>153.099</b>	<b>37.000</b>	<b>44.873</b>	<b>44.873</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	130.000	153.099	153.099	37.000	44.873	44.873
<b>Olanda (AAA)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>835</b>	<b>916</b>	<b>916</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	135	181	181



attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	700	735	735
Totale Titoli di debito	0	0	0	835	916	916
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	10	10	10	0	0	0
<b>Bulgaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.343</b>	<b>2.343</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.000	2.343	2.343
<b>Lettonia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.000	2.110	2.110
<b>Repubblica slovacca</b>	<b>3.515</b>	<b>3.728</b>	<b>3.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.515	3.728	3.728	0	0	0
<b>Lituania</b>	<b>12.151</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	12.151	12.750	12.750	0	0	0
<b>Slovenia</b>	<b>580</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	580	662	662	0	0	0
<b>Polonia (A-)</b>	<b>16.696</b>	<b>17.717</b>	<b>17.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	16.696	17.717	17.717	0	0	0
<b>Romania (BBB-)</b>	<b>19.478</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.666</b>	<b>5.666</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	19.478	21.400	21.400	5.000	5.666	5.666
<b>Belgio</b>	<b>80.000</b>	<b>89.481</b>	<b>89.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	80.000	89.481	89.481	0	0	0
<b>Zona Euro</b>	<b>10.301.655</b>	<b>11.604.187</b>	<b>11.339.420</b>	<b>1.494.465</b>	<b>1.659.777</b>	<b>1.659.777</b>
<b>Stati Uniti (AA+)</b>	<b>1.537.786</b>	<b>1.555.306</b>	<b>1.555.306</b>	<b>557</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	0	0	0	0	0	0
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	557	558	558
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.537.786	1.555.306	1.555.306	0	0	0
<b>Croazia</b>	<b>5.000</b>	<b>5.014</b>	<b>5.014</b>	<b>2.500</b>	<b>2.929</b>	<b>2.929</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	5.000	5.014	5.014	2.500	2.929	2.929
<b>Colombia (BBB)</b>	<b>29.086</b>	<b>31.760</b>	<b>31.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	29.086	31.760	31.760	0	0	0
<b>Filippine (BBB)</b>	<b>22.181</b>	<b>26.007</b>	<b>26.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	22.181	26.007	26.007	0	0	0

<b>Indonesia (BBB-)</b>	<b>21.209</b>	<b>22.224</b>	<b>22.224</b>	<b>2.500</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
Totale Titoli di debito ***	21.209	22.224	22.224	2.500	2.560	2.560
<b>Kazakistan (BBB-)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.514</b>	<b>5.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	5.000	5.514	5.514	0	0	0
<b>Marocco (BBB-)</b>	<b>5.712</b>	<b>5.989</b>	<b>5.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	5.712	5.989	5.989	0	0	0
<b>Messico (A-)</b>	<b>30.387</b>	<b>31.640</b>	<b>31.640</b>	<b>2.500</b>	<b>2.627</b>	<b>2.627</b>
Totale Titoli di debito ***	30.387	31.640	31.640	2.500	2.627	2.627
<b>Panama (BBB)</b>	<b>21.353</b>	<b>22.565</b>	<b>22.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	21.353	22.565	22.565	0	0	0
<b>Oman</b>	<b>4.613</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	3.783	3.679	3.679	0	0	0
<b>Perù (A-)</b>	<b>5.076</b>	<b>6.190</b>	<b>6.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	5.076	6.190	6.190	0	0	0
<b>Abu Dhabi</b>	<b>14.938</b>	<b>15.618</b>	<b>15.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	14.938	15.618	15.618	0	0	0
<b>Arabia Saudita</b>	<b>21.880</b>	<b>22.602</b>	<b>22.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	21.880	22.602	22.602	0	0	0
<b>Algeria</b>	<b>3.786</b>	<b>2.993</b>	<b>2.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	3.786	2.993	2.993	0	0	0
<b>Argentina (B+)</b>	<b>672</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	672	378	378	0	0	0
<b>Cile</b>	<b>5.712</b>	<b>6.052</b>	<b>6.052</b>	<b>1.500</b>	<b>1.631</b>	<b>1.631</b>
Totale Titoli di debito ***	5.712	6.052	6.052	1.500	1.631	1.631
<b>Israele</b>	<b>4.394</b>	<b>4.562</b>	<b>4.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	4.394	4.562	4.562	0	0	0
<b>Qatar</b>	<b>50.192</b>	<b>53.107</b>	<b>53.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	31.634	34.477	34.477	0	0	0
Totale Titoli di debito	31.634	34.477	34.477	0	0	0
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	18.558	18.630	18.630	0	0	0
<b>Repubblica Popolare Cinese</b>	<b>1.230</b>	<b>1.241</b>	<b>1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	1.230	1.241	1.241	0	0	0
<b>Sud Africa</b>	<b>4.394</b>	<b>4.747</b>	<b>4.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	4.394	4.747	4.747	0	0	0
<b>Corea del Sud</b>	<b>8.787</b>	<b>8.758</b>	<b>8.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	8.787	8.758	8.758	0	0	0
<b>Serbia Montenegro</b>	<b>1.716</b>	<b>1.857</b>	<b>1.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	1.716	1.857	1.857	0	0	0
<b>Uruguay</b>	<b>8.348</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	8.348	9.028	9.028	0	0	0
<b>Totale Titoli di debito</b>	<b>10.876.787</b>	<b>12.197.549</b>	<b>11.948.948</b>	<b>1.504.022</b>	<b>1.670.082</b>	<b>1.670.082</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12.115.107</b>	<b>13.451.866</b>	<b>13.187.099</b>	<b>1.504.022</b>	<b>1.670.082</b>	<b>1.670.082</b>

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO	ESERCIZIO CHIUSO
-----------------	------------------	------------------

	AL 31 DICEMBRE 2018 – Consolidato senza assicurativo			AL 31 DICEMBRE 2018 – Assicurativo		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
<b>Italia (BBB)</b>	<b>8.311.514</b>	<b>9.213.569</b>	<b>8.908.048</b>	<b>1.205.584</b>	<b>1.210.082</b>	<b>1.210.082</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	9	10	10	0	0	0
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	7.051	7.049	7.049
attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0	0	0	4.700	4.581	4.581
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.831.915	5.083.289	5.083.289	1.193.833	1.198.452	1.198.452
attività finanziarie al costo ammortizzato (Titoli di Stato)	2.465.000	3.111.537	2.795.836	0	0	0
Totale Titoli di debito Italia	7.296.924	8.194.836	7.879.135	1.205.584	1.210.082	1.210.082
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	1.014.590	1.018.733	1.028.913	0	0	0
<b>Spagna (A-)</b>	<b>885.000</b>	<b>948.058</b>	<b>948.058</b>	<b>214.651</b>	<b>248.548</b>	<b>248.548</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	885.000	948.058	948.058	212.150	245.968	245.968
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	2.501	2.580	2.580
<b>Francia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.099</b>	<b>3.518</b>	<b>3.518</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	99	146	146
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	3.000	3.372	3.372
<b>Germania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	285	429	429
<b>Portogallo</b>	<b>75.000</b>	<b>84.002</b>	<b>84.002</b>	<b>32.000</b>	<b>34.386</b>	<b>34.386</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	75.000	84.002	84.002	32.000	34.386	34.386
<b>Olanda (AAA)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	35	37	37
Totale Titoli di debito	0	0	0	35	37	37
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	10	10	10	0	0	0
<b>Bulgaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.000	2.294	2.294
<b>Lettonia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.161</b>	<b>2.161</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.000	2.161	2.161
<b>Repubblica slovacca</b>	<b>3.493</b>	<b>3.629</b>	<b>3.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività	3.493	3.629	3.629	0	0	0

complessiva						
<b>Lituania</b>	<b>10.917</b>	<b>11.965</b>	<b>11.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	10.917	11.965	11.965	0	0	0
<b>Slovenia</b>	<b>576</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	576	630	630	0	0	0
<b>Polonia (A-)</b>	<b>14.847</b>	<b>15.231</b>	<b>15.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	14.847	15.231	15.231	0	0	0
<b>Romania (BBB-)</b>	<b>27.249</b>	<b>28.676</b>	<b>28.676</b>	<b>5.000</b>	<b>5.254</b>	<b>5.254</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	27.249	28.676	28.676	5.000	5.254	5.254
<b>Belgio</b>	<b>25.000</b>	<b>25.172</b>	<b>25.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	25.000	25.172	25.172	0	0	0
<b>Zona Euro</b>	<b>9.353.606</b>	<b>10.330.942</b>	<b>10.025.421</b>	<b>1.464.654</b>	<b>1.506.709</b>	<b>1.506.709</b>
<b>Stati Uniti (AA+)</b>	<b>1.572.053</b>	<b>1.556.270</b>	<b>1.556.270</b>	<b>538</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	1	1	1	0	0	0
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	538	535	535
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.572.052	1.556.269	1.556.269	0	0	0
<b>Croazia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.500	2.561	2.561
<b>Colombia (BBB)</b>	<b>14.061</b>	<b>14.303</b>	<b>14.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	14.061	14.303	14.303	0	0	0
<b>Filippine (BBB)</b>	<b>13.100</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	13.100	16.090	16.090	0	0	0
<b>Indonesia (BBB-)</b>	<b>35.524</b>	<b>37.058</b>	<b>37.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	35.524	37.058	37.058	0	0	0
<b>Kazakistan (BBB-)</b>	<b>2.620</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	2.620	2.733	2.733	0	0	0
<b>Marocco (BBB-)</b>	<b>11.790</b>	<b>11.872</b>	<b>11.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.790	11.872	11.872	0	0	0
<b>Messico (A-)</b>	<b>31.812</b>	<b>31.582</b>	<b>31.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	31.812	31.582	31.582	0	0	0
<b>Panama (BBB)</b>	<b>28.472</b>	<b>28.883</b>	<b>28.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	28.472	28.883	28.883	0	0	0
<b>Oman</b>	<b>3.712</b>	<b>3.533</b>	<b>3.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	3.712	3.533	3.533	0	0	0
<b>Perù (A-)</b>	<b>10.044</b>	<b>12.565</b>	<b>12.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	10.044	12.565	12.565	0	0	0
<b>Abu Dhabi</b>	<b>11.354</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.354	11.057	11.057	0	0	0

<b>Arabia Saudita</b>	<b>10.393</b>	<b>10.014</b>	<b>10.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	10.393	10.014	10.014	0	0	0
<b>Rep. Pop. Cinese</b>	<b>1.223</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	1.223	1.185	1.185	0	0	0
<b>Israele</b>	<b>11.878</b>	<b>11.675</b>	<b>11.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.878	11.675	11.675	0	0	0
<b>Uruguay (BBB)</b>	<b>8.297</b>	<b>8.629</b>	<b>8.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	8.297	8.629	8.629	0	0	0
<b>Cile</b>	<b>3.930</b>	<b>3.833</b>	<b>3.833</b>	<b>1.500</b>	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>
Totale Titoli di debito ***	3.930	3.833	3.833	1.500	1.573	1.573
<b>Argentina (B+)</b>	<b>623</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito	623	356	356	0	0	0
<b>Qatar</b>	<b>21.881</b>	<b>22.190</b>	<b>22.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	5.415	5.667	5.667	0	0	0
Totale Titoli di debito	5.415	5.667	5.667	0	0	0
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	16.466	16.523	16.523	0	0	0
<b>Algeria</b>	<b>3.786</b>	<b>3.053</b>	<b>3.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	3.786	3.053	3.053	0	0	0
<b>Totale Titoli di debito</b>	<b>10.115.307</b>	<b>11.079.504</b>	<b>10.763.803</b>	<b>1.469.192</b>	<b>1.511.378</b>	<b>1.511.378</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.150.159</b>	<b>12.117.823</b>	<b>11.812.302</b>	<b>1.469.192</b>	<b>1.511.378</b>	<b>1.511.378</b>

\*Rilasciato dall'agenzia di rating Standard & Poor's

\*\* La voce comprende tutte le forme tecniche di finanziamento nei confronti dei Debitori Sovrani secondo la normativa di Bilancio (Circ.262 Banca d'Italia)

\*\*\* Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 – Consolidato senza assicurativo			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 – Assicurativo		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
<b>Italia (BBB)</b>	<b>9.676.744</b>	<b>10.965.269</b>	<b>11.034.289</b>	<b>982.496</b>	<b>1.052.226</b>	<b>1.052.226</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	50.203	50.208	50.208	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	3.436.997	4.125.553	4.125.553	975.603	1.045.124	1.045.124
attività finanziarie detenute sino alla scadenza	5.335.000	5.937.872	6.029.517	0	0	0
attività finanziarie a fair value	0	0	0	6.893	7.102	7.102
Totale Titoli di debito Italia	8.822.200	10.113.633	10.205.278	982.496	1.052.226	1.052.226
crediti **	854.544	851.636	829.011	0	0	0
<b>Spagna (A-)</b>	<b>475.000</b>	<b>504.163</b>	<b>504.163</b>	<b>275.155</b>	<b>306.737</b>	<b>306.737</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	475.000	504.163	504.163	274.250	305.758	305.758
attività finanziarie a fair value	0	0	0	905	979	979
Totale Titoli di debito	475.000	504.163	504.163	275.155	306.737	306.737
<b>Austria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>277</b>	<b>277</b>

attività finanziarie a fair value	0	0	0	240	277	277
<b>Francia</b>	<b>675.000</b>	<b>677.439</b>	<b>677.439</b>	<b>3.289</b>	<b>3.836</b>	<b>3.836</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	175.000	176.974	176.974	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	500.000	500.465	500.465	3.000	3.486	3.486
attività finanziarie a fair value	0	0	0	289	350	350
<b>Germania</b>	<b>250.000</b>	<b>253.058</b>	<b>253.058</b>	<b>985</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	250.000	253.058	253.058	0	0	0
attività finanziarie a fair value	0	0	0	985	1.074	1.074
<b>Portogallo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>14.126</b>	<b>14.126</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0	12.000	14.126	14.126
<b>Olanda (AAA)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
attività finanziarie a fair value	0	0	0	18	18	18
Totale Titoli di debito	0	0	0	18	18	18
crediti **	10	10	10	0	0	0
<b>Bulgaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.323</b>	<b>2.323</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0	2.000	2.323	2.323
<b>Lettonia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.222</b>	<b>2.222</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0	2.000	2.222	2.222
<b>Repubblica slovacca</b>	<b>3.335</b>	<b>3.614</b>	<b>3.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	3.335	3.614	3.614	0	0	0
<b>Lituania</b>	<b>7.504</b>	<b>8.737</b>	<b>8.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	7.504	8.737	8.737	0	0	0
<b>Slovenia</b>	<b>834</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	834	969	969	0	0	0
<b>Polonia (A-)</b>	<b>14.175</b>	<b>15.136</b>	<b>15.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	14.175	15.136	15.136	0	0	0
<b>Romania (BBB-)</b>	<b>26.015</b>	<b>29.243</b>	<b>29.243</b>	<b>2.000</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	26.015	29.243	29.243	2.000	2.358	2.358
<b>Zona Euro</b>	<b>11.128.617</b>	<b>12.457.638</b>	<b>12.526.658</b>	<b>1.280.183</b>	<b>1.385.197</b>	<b>1.385.197</b>
<b>Stati Uniti (AA+)</b>	<b>1.417.495</b>	<b>1.420.464</b>	<b>1.420.464</b>	<b>755</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	1	1	1	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	1.417.494	1.420.463	1.420.463	0	0	0
attività finanziarie a fair value	0	0	0	755	712	712
<b>Colombia (BBB)</b>	<b>17.927</b>	<b>20.314</b>	<b>20.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	17.927	20.314	20.314	0	0	0
<b>Filippine (BBB)</b>	<b>12.507</b>	<b>16.544</b>	<b>16.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	12.507	16.544	16.544	0	0	0
<b>Indonesia (BBB-)</b>	<b>31.852</b>	<b>34.958</b>	<b>34.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Totale Titoli di debito ***	31.852	34.958	34.958	0	0	0
<b>Kazakistan (BBB-)</b>	<b>9.589</b>	<b>10.496</b>	<b>10.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	9.589	10.496	10.496	0	0	0
<b>Marocco (BBB-)</b>	<b>11.257</b>	<b>11.903</b>	<b>11.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.257	11.903	11.903	0	0	0
<b>Messico (A-)</b>	<b>28.725</b>	<b>29.957</b>	<b>29.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	28.725	29.957	29.957	0	0	0
<b>Panama (BBB)</b>	<b>27.183</b>	<b>28.970</b>	<b>28.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	27.183	28.970	28.970	0	0	0
<b>Oman</b>	<b>3.544</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	3.544	3.590	3.590	0	0	0
<b>Perù (A-)</b>	<b>9.589</b>	<b>12.739</b>	<b>12.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	9.589	12.739	12.739	0	0	0
<b>Abu Dhabi</b>	<b>10.840</b>	<b>10.756</b>	<b>10.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	10.840	10.756	10.756	0	0	0
<b>Arabia Saudita</b>	<b>7.254</b>	<b>7.135</b>	<b>7.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	7.254	7.135	7.135	0	0	0
<b>Rep. Pop. Cinese</b>	<b>1.167</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	1.167	1.159	1.159	0	0	0
<b>Israele</b>	<b>11.340</b>	<b>11.474</b>	<b>11.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.340	11.474	11.474	0	0	0
<b>Uruguay (BBB)</b>	<b>7.921</b>	<b>8.719</b>	<b>8.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	7.921	8.719	8.719	0	0	0
<b>Cile</b>	<b>3.752</b>	<b>3.857</b>	<b>3.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	3.752	3.857	3.857	0	0	0
<b>Argentina (B+)</b>	<b>629</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito	629	490	490	0	0	0
<b>Qatar</b>	<b>10.663</b>	<b>10.687</b>	<b>5.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
crediti **	10.663	10.687	5.880	0	0	0
<b>Algeria</b>	<b>5.295</b>	<b>5.244</b>	<b>5.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
crediti **	5.295	5.244	5.244	0	0	0
<b>Totale Titoli di debito</b>	<b>11.886.634</b>	<b>13.239.517</b>	<b>13.331.162</b>	<b>1.280.938</b>	<b>1.385.909</b>	<b>1.385.909</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12.757.146</b>	<b>14.107.094</b>	<b>14.171.307</b>	<b>1.280.938</b>	<b>1.385.909</b>	<b>1.385.909</b>

\* Rilasciato dall'agenzia di rating Standard & Poor's

\*\* La voce comprende tutte le forme tecniche di finanziamento nei confronti dei Debitori Sovrani secondo la normativa di Bilancio (Circ.262 Banca d'Italia)

\*\*\* Attività finanziarie disponibili per la vendita

Si segnala che nel primo semestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Strategia che caratterizzerà anche il resto dell'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta

complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,5% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

**Si riportano di seguito le informazioni relative all'esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato.**

**Tabella 9 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (valori in Euro)**

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019* (EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018* (EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017* (EXPECTED SHORTFALL)</b>
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)</b>	661.400	511.011	1.302.242
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)</b>	102.445.744	111.256.486	64.276.948

(\*) Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES) (o Perdita Attesa), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.

Con riferimento all'Expected Shortfall (o Perdita Attesa) del trading book, per quanto concerne il 2018, il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 511.011 rispetto ad un valore medio da inizio anno pari a Euro 2.030.413. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio equity). Al 30 giugno 2019 l'Expected Shortfall evidenzia un valore pari ad Euro 661.400, in linea con il dato medio da inizio 2019.

Con riferimento ai rischi di banking book, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è stato nel corso del 2018 mediamente pari a Euro 87.008.490. Il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 111.256.486, fattorizzando gli shocks sui mercati finanziari relativi al debito sovrano italiano verificatesi nell'ultima parte del semestre, pur a fronte di un controvalore del portafoglio in diminuzione rispetto ai dati al 31 dicembre 2017. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio credito, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio tasso e rischio equity). Al 30 giugno 2019 l'Expected Shortfall evidenzia un valore pari ad Euro 102.445.744, in linea con il dato medio da inizio 2019.

## **Nuovi principi contabili e modifica dei principi contabili applicabili.**

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Strumenti finanziari", omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016, che sostituisce lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione".

Inoltre, si segnala che, a far tempo dal 1 gennaio 2018, il principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", emanato dallo IASB il 28 maggio 2014 e omologato con il Regolamento (UE) 2016/1905 del 22 settembre 2016, ha sostituito, a i principi IAS 18 "Ricavi" e IAS 11 "Lavori su ordinazione", nonché le interpretazioni IFRIC 13 "Programmi di fidelizzazione della clientela", IFRIC 15 "Accordi per la costruzione di immobili", IFRIC 18 "Cessioni di attività da parte della clientela" e SIC 31 "Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria".

Per maggior dettagli relativi al processo e agli impatti della transizione ai Principi Contabili IFRS 9 e IFRS 15 si rimanda al capitolo dedicato del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 dal titolo "La transizione ai nuovi Principi Contabili IFRS 9 E IFRS 15".

Si segnala, infine, che il Principio Contabile IFRS 16 "Leasing" sostituisce, a far tempo dal 1 gennaio 2019, lo IAS 17 "Leasing" e le relative interpretazioni (IFRIC 4 "Determinare se un accordo contiene un leasing", SIC 15 "Leasing operativo, Incentivi" e SIC 27 "La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing").

L'IFRS 16 è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016 e l'omologazione del medesimo, in sede comunitaria, è avvenuta attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del Regolamento (UE) n. 2017/1986 del 31 ottobre 2017.

Il principio introduce nuove previsioni in materia di contabilizzazione dei contratti di "leasing" da parte dei locatari (leggasi gli utilizzatori dei beni oggetto del contratto) che si fondano sulla definizione di contratto di "leasing" inteso come un contratto che conferisce al locatario il diritto all'utilizzo di un bene identificato per un determinato periodo di tempo a fronte di un corrispettivo.

Le nuove disposizioni prevedono un unico modello di rilevazione in bilancio dei contratti di leasing, richiedendo, quale regola generale, la rilevazione all'attivo patrimoniale del diritto d'utilizzo di un'attività (c.d. "right-of-use asset") e al passivo patrimoniale di una passività finanziaria (c.d. "lease liability") rappresentativa dell'obbligazione a pagare, lungo la durata del contratto, i canoni di leasing.

Il Gruppo ha effettuato un assessment interno ai fini di identificare il perimetro dei contratti soggetti alle previsioni dell'IFRS 16.

Sono state identificate le seguenti tipologie di contratti rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo Principio:

- a) contratti di locazione immobiliare;
- b) contratti di locazione autoveicoli aziendali;
- c) contratti di locazione server aziendali e altri contratti di locazione hardware.

Detto che qualora un contratto di leasing contenga "componenti non leasing" (c.d. "non-lease component") il locatario deve contabilizzare separatamente "componenti leasing" e "componenti non leasing" e ripartire il corrispettivo del contratto tra le diverse componenti sulla base dei relativi prezzi a sé stanti, per i contratti di cui alle lettere b) e c) il Gruppo UBI Banca ha scelto di procedere allo scorporo delle c.d. "non-lease component", la cui rilevazione contabile è soggetta alle previsioni dell'IFRS 15.

In seguito alla scelta del Gruppo UBI Banca di avvalersi, in sede di transizione all'IFRS 16 del c.d. "modified approach" rilevando attività per il diritto d'uso per un valore pari alle passività finanziarie per il leasing, non sono stati individuati impatti sul patrimonio netto contabile alla data del 1 gennaio 2019.

L'attivo patrimoniale è aumentato, a fronte della rilevazione in Bilancio di nuove attività, costituite dal diritto d'uso di beni immobili, autoveicoli e beni strumentali, iscritti a voce 90 "Attività materiali" per complessivi 394,2 milioni di euro. In misura corrispondente è aumentato il passivo patrimoniale a fronte della rilevazione in bilancio, alla voce 10 "Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato" di passività finanziarie rappresentative dell'obbligazione a corrispondere in futuro i canoni di leasing.

L'incremento delle attività materiali per complessivi 429,6 milioni di euro è riconducibile alla rilevazione del diritto d'uso relativo a:

- immobili per 410,5 milioni di euro;
- hardware per 15 milioni di euro
- autoveicoli per 4,1 milioni di euro;

di cui 35,4 milioni di euro relativi a spese di manutenzione straordinaria su beni in locazione, c.d. "migliorie su beni di terzi", inerenti ai contratti soggetti alle previsioni dell'IFRS 16, riclassificate dalla voce "Altre attività" alla voce "Attività materiali", in ossequio alle previsioni del 6° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d'Italia.

In seguito all'effetto sugli attivi ponderati (RWA), derivante dall'iscrizione di nuove "attività materiali", l'introduzione dell'IFRS 16 ha determinato un lieve decremento del CET1 ratio fully loaded pari complessivamente a -7 punti base.

Ulteriormente la Commissione Europea ha pubblicato i seguenti Regolamenti:

- in data 26 marzo 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/498 mediante il quale è stato omologato l'"Amendment to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation" che apporta talune marginali modifiche al principio IFRS 9 "Strumenti Finanziari" volte a specificare che gli strumenti che prevedono un rimborso anticipato potrebbero rispettare l'SPPI test anche nel caso in cui la ragionevole compensazione addizionale, da corrispondere in caso di rimborso anticipato, configuri una "compensazione negativa" per l'entità finanziatrice;
- in data 24 ottobre 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/1595 mediante il quale è stato omologato l'"IFRIC 23 "Uncertainty over Income Tax Treatments" con l'obiettivo di precisare quali fattori considerare, a fronte di fenomeni di incertezza, nella contabilizzazione delle imposte sul reddito;
- in data 11 febbraio è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/237 mediante il quale è stato omologato l'"Amendments to IAS 28: Long term interests in Associates and Joint Ventures" finalizzato a recepire l'applicazione dell'IFRS 9 alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture;
- in data 13 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/402 mediante il quale è stato omologato l'"Amendments to IAS 19: Plan Amendments, Curtailment or Settlement" finalizzato a specificare le modalità di rilevazione delle componenti economiche relative alla modifica, riduzione o estinzione di piani a benefici definiti;
- in data 14 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/412 mediante il quale è stato omologato l'"Annual improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle" che contiene modifiche marginali ai Principi IFRS 3, IFRS 11, IAS 12, IAS 23.

L'introduzione delle modifiche di cui ai Regolamenti sopra elencati non ha comportato per il Gruppo UBI Banca impatti significativi.

## 2.3 Modifiche ed integrazioni al Capitolo 9 del Documento di Registrazione - Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

*Il Documento di Registrazione, Capitolo 9 “Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza” il paragrafo 9.1 “Nome, indirizzo e funzioni presso l’Emittente degli attuali componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza” è sostituito come di seguito riportato limitatamente ai sottoparagrafi Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale e il paragrafo 9.2 “Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza” è integralmente sostituito come di seguito riportato:*

### 9.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l’Emittente degli attuali componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

[omissis]

#### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, ai sensi dello Statuto, è composto da 15 membri, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente, il Consigliere Delegato e 5 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione. I membri del Consiglio di Amministrazione (ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) sono nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 22 dello Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e scadono con l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Al Consiglio di Amministrazione, oltre alle materie ad esso riservate dalla Legge, lo Statuto riserva, tra l’altro, di deliberare (i) sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici dell’Emittente e del Gruppo, (ii) in ordine ai piani industriali e/o finanziari e ai *budget* dell’Emittente e del Gruppo predisposti dal Consigliere Delegato al quale il Consiglio di Amministrazione può dare indirizzi preventivi e in ordine alle operazioni strategiche nonché (iii) sulla redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all’organo di controllo. In particolare, secondo quanto previsto dallo Statuto, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, tra l’altro, (i) vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (ii) esercita i compiti assegnati dall’art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile nonché (iii) riferisce tempestivamente all’Autorità di Vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali e a qualunque violazione delle norme in tema di attività bancaria, ai sensi dell’art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell’art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L’Assemblea dei soci del 12 aprile 2019 ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2020-2021, del Presidente e del Vice Presidente nonché alla nomina del Presidente del Comitato per il controllo sulla Gestione.

In data 16 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina del dott. Victor Massiah quale Consigliere Delegato.

Nome	Carica ricoperta nell’Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
BRICHETTO ARNABOLDI MORATTI Letizia Maria	Presidente del Consiglio di Amministrazione	<b>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b> - Securfin Holdings srl - Fondazione E4Impact

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
		<b>Consigliere:</b> - AON Italia S.r.l. - Bracco S.p.A. - Associazione Bancaria Italiana
NICASTRO Roberto (***)	Vice Presidente del Consiglio Amministrazione	<b>Presidente:</b> - Officine CST S.p.A. <b>Consigliere:</b> - La Finanziaria Trentina S.p.A. <b>Consigliere:</b> - Associazione Bancaria Italiana - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Schema Volontario
MASSIAH Victor	Consigliere Delegato/Direttore Generale	<b>Presidente:</b> - Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa <b>Consigliere:</b> - Associazione Bancaria Italiana <b>Componente:</b> - Comitato degli Operatori di Mercato (COMI)
BELLINI CAVALLETTI Letizia (***)	Consigliere Amministrazione	di /
BOCCARDELLI Paolo (***)	Consigliere Amministrazione	<b>Consigliere:</b> - FG S.r.l. - UBI Sistemi e Servizi S.C.p.a (***)
BORDOGNA Paolo (***)	Consigliere Amministrazione	<b>Consigliere</b> - Bracca Acque Minerali S.p.A. - Fonti Pineta S.p.A.
DARDANELLO Ferruccio	Consigliere Amministrazione	<b>Presidente:</b> - CCIAA della provincia di Cuneo



Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
(***)		<p><b>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agroqualità S.p.A.</li> </ul> <p><b>Vice Presidente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- QUAS (Cassa sanitaria integrativa dei quadri del terziario italiano)</li> </ul>
FIDANZA Silvia	Consigliere Amministrazione	<p><b>Presidente del Consiglio di Sorveglianza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Befado S.p.z.o.o. (Polonia)</li> </ul>
GUSSALLI BERETTA Pietro	Consigliere Amministrazione	<p><b>Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beretta Holding S.A.</li> <li>- Beretta Industrie S.p.A.</li> </ul> <p><b>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benelli U.S.A. Corp.</li> <li>- Humbert CTTS S.a.s.</li> <li>- Beretta-Benelli Iberica S.A.</li> <li>- Steiner Eoptics Inc.</li> </ul> <p><b>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beretta U.S.A. Corp.</li> </ul> <p><b>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.</li> <li>- Benelli Armi S.p.A.</li> </ul> <p><b>Consigliere Delegato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arce Gestioni S.p.A.</li> </ul> <p><b>Consigliere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lucchini RS S.p.A.</li> <li>- Upifra S.A.</li> <li>- Upifra Agricole S.A.</li> <li>- Beretta Australia Pty Ltd.</li> <li>- Outdoor Enterprise S.A.</li> <li>- Artic Freezing Docks S.p.A.</li> <li>- LLC Russian Eagle</li> </ul>
RANICA Osvaldo	Consigliere	<p><b>Presidente:</b></p>

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
	Amministrazione	- ABI-Commissione Regionale Lombardia <b>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b> - UBI Leasing SpA (**) <b>Consigliere di Amministrazione:</b> - Associazione Digital Innovation Hub (DIH) - Bergamo
MASETTI ZANNINI Alessandro (***)	Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione	<b>Consigliere:</b> - Editoriale Bresciana S.p.A.  <b>Presidente del Collegio Sindacale:</b> - Inbre S.p.A. - Azienda Elettrica Vallecamonica S.r.l.  <b>Sindaco:</b> - Ferriera Valsabbia S.p.A.
CARRARA Alberto (***)	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	<b>Sindaco Effettivo:</b> - Bianchi Industry S.p.A. - Comelit Group S.p.A.
CULASSO Francesca (***)	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	/
PEZZOLO DE ROSSI Simona (***)	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	<b>Sindaco Effettivo:</b> - Linea Gestione S.r.l. Unipersonale - Sapes S.p.A.
REGAZZI Monica (***)	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	<b>Consigliere Delegato:</b> - Homepal a better place S.r.l.

(\*) Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

(\*\*) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca.

(\*\*\*) Consiglieri Indipendenti. Ai sensi dell'art. 20.10 e 20.11 dello Statuto Sociale, i 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione e comunque tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'Art. 21 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale sono considerati Amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla disciplina attuativa dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Fermo quanto sopra, i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti definiti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A., di tempo in tempo vigente.

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni del Consiglio di Amministrazione sono di volta in volta pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari con riferimento alla relativa carica assunta.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la Sede Sociale dell'Emittente.

[omissis]

### Direzione Generale

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale, carica attualmente ricoperta dal Consigliere Delegato dottor Victor Massiah, da un Vice Direttore Generale Vicario e da due Vice Direttori Generali.

La tabella riportata di seguito elenca nome e posizione, alla data del presente Documento di Registrazione, dei componenti della Direzione Generale. Sono riportate inoltre le cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni.

NOME	CARICA RICOPERTA NELL'EMITTENTE	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O BANCARIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI
MASSIAH Victor	Direttore Generale e Consigliere Delegato	<p><b>Presidente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa</li> </ul> <p><b>Consigliere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazione Bancaria Italiana</li> </ul> <p><b>Componente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comitato degli Operatori di Mercato (COMI)</li> </ul>
SONNINO Elvio	Vice Direttore Generale Vicario	<p><b>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IW Bank Spa (*)</li> </ul> <p><b>Consigliere Delegato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UBI Sistemi e Servizi SCpA (*)</li> </ul> <p><b>Consigliere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBI Academy SCRL (*)</li> <li>- Associazione Bancaria Italiana</li> </ul>

GEERTMAN Frederik	Vice Direttore Generale	<b>Consigliere:</b> - IW Bank Spa (*) - Prestitalia SpA (*) - Bancomat SpA
LEIDI Rossella	Vice Direttore Generale	<b>Consigliere:</b> - UBI Academy scarl (*) - Pramerica Sgr SpA (*) - Lombarda Vita SpA

(\*) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni della Direzione Generale saranno di volta in volta pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

Tutti i membri della Direzione Generale, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la Sede Sociale dell'Emittente.

## 9.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

L'Emittente è una banca italiana e pertanto, come tale, gestisce la materia dei conflitti di interesse dei membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo in conformità alle prescrizioni dell'art. 136 ("Obbligazioni degli esponenti bancari") del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – "TUB"), delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, nonché, in qualità di società con azioni quotate su mercati regolamentati, della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-bis ("Operazioni con parti correlate") del codice civile e al "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento Consob"), tenendo altresì conto delle disposizioni di cui all'art. 2391 ("Interessi degli amministratori") del codice civile.

L'Emittente e i suoi organi hanno adottato misure e procedure contenute in appositi regolamenti e altri atti normativi e attuativi interni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicate.

L'Emittente dichiara che, alla data di deposito del presente Documento di Registrazione, non sussistono in capo ai membri dei propri organi di amministrazione, direzione e vigilanza conflitti, in atto o potenziali, tra le loro obbligazioni nei confronti dell'Emittente ed i loro interessi privati e/o le loro obbligazioni nei confronti di terzi, fatti salvi quelli ricorrenti nel contesto di specifiche deliberazioni adottate dall'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 136 del TUB, dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Regolamento Consob sopra richiamati nonché dagli artt. 2391 e 2391-bis del codice civile.

Per maggiori dettagli si rimanda:

- alla Parte H – "Operazioni con parti correlate" del Bilancio del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; e
- alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 pagg. 208, 209 e 210.

## 2.4 Modifiche ed integrazioni al Capitolo 10 del Documento di Registrazione - Principali azionisti

*Il Documento di Registrazione, Capitolo 10 “Principali azionisti”, il paragrafo 10.1 “Informazioni relative agli assetti proprietari” e il paragrafo 10.2 “Accordi, noti all’Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente” sono integralmente sostituiti come di seguito riportato:*

### 10.1. Informazioni relative agli assetti proprietari

Alla data del presente Documento di Registrazione nessun soggetto esercita il controllo dell’Emittente.

Alla data del presente Documento di Registrazione, il capitale sociale di UBI Banca è pari a Euro 2.843.177.160,24 pari a n. 1.144.285.146 azioni prive del valore nominale.

Alla data del 30 agosto 2019, gli azionisti rilevanti di UBI Banca sono di seguito riportati:

<b>Azionisti rilevanti e quota % sul capitale detenuta (comunicazioni ai sensi dell’art. 120 del TUF)</b>	
<b>Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo</b>	5,910%
<b>Silchester International Investors Llp</b>	5,123%
<b>Fondazione Banca del Monte di Lombardia</b>	4,959%
<b>HSBC Holding PLC (*)</b>	4,886%

*(\*) HSBC Holdings PLC (indirettamente per il tramite di HSBC Bank PLC) detiene una posizione lunga con regolamento in contanti pari allo 0,090% che sommata alle azioni determina una partecipazione aggregata del 4,976%.*

*Va in ogni caso tenuto presente che le percentuali di partecipazione indicate potrebbero non essere più quelle effettive qualora fosse nel frattempo intervenuta una modifica che non comporta obblighi di comunicazione ai sensi della disciplina applicabile.*

Gli aggiornamenti sugli azionisti rilevanti di UBI Banca sono reperibili su <http://www.ubibanca.it/pagine/Azionisti-IT.aspx>

Alla data del presente Documento di Registrazione UBI Banca possiede n. 9.251.800 di azioni proprie (pari allo 0,81% del capitale sociale).

### 10.2. Accordi, noti all’Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, non sussistono accordi dalla cui attuazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente.

Si segnala che:

- in data 1 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 27 gennaio 2016 di un Patto Parasociale tra azionisti di UBI Banca SpA denominato “**Patto dei Mille**” unitamente all’Estratto del predetto Patto (pubblicato sul quotidiano MF del 2 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.

Ai sensi della vigente normativa UBI Banca ha provveduto a pubblicare sul sito della Banca, le relative “Informazioni Essenziali” di cui all’art. 130 Regolamento Emittenti.

Al 18 settembre 2019 hanno aderito al Patto n. 75 azionisti, che hanno vincolato n. 18.342.999 azioni, pari all’1,603% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di Unione di Banche Italiane s.p.a.. Nelle Informazioni Essenziali aggiornate si da evidenza che le azioni complessivamente vincolate al Patto risultano inferiori alla soglia indicata nell’art. 120, co. 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, pertanto, a norma dell’art. 122, co. 5-ter, TUF gli obblighi di comunicazione non si applicano al Patto.

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

*Obblighi di preventiva consultazione*

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsi per definire un'azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di amministratori e alle materie sottoposte all'approvazione dell'assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

#### *Esercizio del diritto di voto*

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall'assemblea del Patto. L'assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

#### *Circolazione delle Azioni Sindacate*

Ai titolari di Azioni Sindacate è consentito in ogni momento il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l'esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate.

Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell'assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell'adesione al Patto.

#### *Clausole penali*

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall'Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

#### *Durata e recesso dal Patto*

Il Patto ha durata sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per l'ulteriore durata di due anni, salvo che i titolari di Azioni Sindacate comunichino la propria disdetta entro trenta giorni dalla scadenza. In caso di disdetta da parte di alcuni titolari di Azioni Sindacate, il Patto si rinnoverà automaticamente a condizione che le Azioni Sindacate rappresentino almeno l'1% del capitale sociale della Banca.

Salvo che nel periodo sotto indicato, i titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto.

Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell'assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell'adesione al Patto.

- In data 18 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 17 febbraio 2016 di un Patto Parasociale tra azionisti di UBI Banca S.p.A. denominato "**Sindacato Azionisti UBI Banca Spa**" unitamente all'Estratto del predetto Patto (pubblicato sul quotidiano Il Giornale del 18 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.

Ai sensi della vigente normativa, UBI Banca ha provveduto a pubblicare sul sito della Banca, le relative "Informazioni Essenziali" di cui all'art. 130 Regolamento Emittenti.

Alla data del 6 marzo 2019, hanno aderito al Patto n. 173 azionisti e sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 143.492.113 azioni ordinarie, pari al 12,54% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca e l'esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l'obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:



### *Obblighi di voto*

- predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell'Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare;
- determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

### *Altre determinazioni*

- ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l'Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
- modifiche delle norme contenute nel Patto.

### *Obblighi di consultazione*

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria di UBI Banca.

### *Circolazione delle azioni*

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di gennaio e luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato. Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la data dell'Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell'Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell'Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell'Assemblea straordinaria medesima.

### *Clausole penali*

Non sono previste clausole penali.

### *Deposito delle azioni*

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

### *Durata del Patto - Rinnovo*

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2022.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l'ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

- In data 24 settembre 2019 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la sottoscrizione in data 19 settembre 2019 di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF tra alcuni azionisti di UBI Banca S.p.A.

L'efficacia del patto è soggetta ad alcune condizioni sospensive, più avanti indicate. La data di efficacia del Patto corrisponderà all'ultima, in ordine di tempo, tra (i) la data in cui tutte le condizioni sospensive risultino avverate e (ii) il 1° gennaio 2020. Alla data del 14 ottobre 2019 hanno aderito al Patto Parasociale n. 23 azionisti, complessivamente titolari di n. 203.636.142 azioni ordinarie UBI Banca, pari al 17,796% del capitale sociale della Banca.

Il Patto ha ad oggetto (i) le azioni ordinarie di UBI Banca; (ii) qualsiasi altro strumento finanziario o titolo, che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria degli azionisti della Banca; (iii) qualsiasi diritto (sia esso incorporato in uno strumento finanziario o in un titolo o meno), che consenta al titolare di sottoscrivere o acquistare azioni ordinarie di UBI Banca o altri strumenti finanziari o titoli con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Banca, inclusi (in via esemplificativa) i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, le opzioni, i warrant e le obbligazioni convertibili.

### *Contenuto del Patto*

Mediante la stipulazione del Patto Parasociale, gli aderenti hanno inteso definire il quadro dei principi e delle linee guida e le principali regole per avviare e sviluppare una collaborazione tra soci significativi di UBI animati da comuni obiettivi, al fine di promuovere la stabilità e lo sviluppo della banca, nonché per favorire la creazione di

valore nel lungo termine, attraverso un dialogo costruttivo e trasparente con il *management* e altre iniziative, in conformità alla miglior prassi internazionale in materia di *engagement* e *stewardship*.

#### *Organi del Patto*

Il Patto Parasociale prevede la costituzione di tre organi: il Comitato Azionisti, il Comitato di Presidenza e il Presidente del Patto. Potranno inoltre essere istituiti altri organi, nonché comitati provvisori o permanenti, anche con l'eventuale partecipazione di terzi.

#### *Durata del Patto - Data di Efficacia e Condizioni di efficacia del Patto*

Il Patto ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di efficacia.

L'efficacia del patto è sospensivamente condizionata: (i) alla corretta esecuzione di tutte le eventuali comunicazioni dovute dagli aderenti ai sensi di legge o regolamento, ivi inclusa la comunicazione prescritta dall'art. 20 TUB; (ii) all'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste ai sensi di legge o regolamento per la stipulazione e l'efficacia del patto, ivi inclusa l'autorizzazione prescritta dagli artt. 19 e 22 TUB; e (iii) alla circostanza che la stipulazione ed efficacia del patto non determinino l'obbligo, in capo agli aderenti, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su titoli dell'emittente.

Gli effetti dell'avveramento delle condizioni sospensive non retroagiscono alla data di sottoscrizione.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle condizioni sospensive di cui ai precedenti punti (i) e (ii) entro il 31 maggio 2020, il patto sarà definitivamente inefficace.

Il Patto è risolutivamente condizionato alla circostanza che l'esecuzione dello stesso determini l'obbligo, in capo agli Aderenti, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sui titoli dell'Emittente.

#### *Recesso dell'Aderente dal Patto*

Ciascun Aderente ha diritto di recedere dal patto parasociale nel caso di modifica del patto stesso deliberata dal Comitato Azionisti, entro 15 giorni dall'assunzione di detta delibera di modifica. Tale diritto non è riconosciuto all'aderente membro del Comitato Azionisti che abbia votato a favore della modifica e all'aderente il cui designato nel Comitato Azionisti abbia votato a favore della modifica.

#### *Esclusione dell'Aderente dal Patto*

Con decorrenza dalla data di efficacia sono cause di esclusione dal Patto: (i) il trasferimento di partecipazioni, da cui risulti che le partecipazioni complessivamente detenute da un aderente siano inferiori all'1% del capitale sociale di UBI, nel qual caso l'adesione viene meno contestualmente al trasferimento medesimo; e (ii) la morte dell'aderente

Per ulteriori informazioni relative ai patti sopra indicati si rinvia ai relativi estratti e "Informazioni Essenziali" pubblicati sul sito di UBI Banca [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

## **2.5 Modifiche ed integrazioni al Capitolo 11 del Documento di Registrazione – Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell'emittente**

***Il Documento di Registrazione del Prospetto di Base, il Capitolo 11.4 "Data delle ultime informazioni finanziarie" e il Capitolo 11.5 "Informazioni finanziarie selezionate" sono integralmente sostituiti come di seguito riportato, il Capitolo 11.6 "Procedimenti giudiziari e arbitrari ed interventi delle Autorità di Vigilanza", il paragrafo 11.6.1 "Procedimenti giudiziari e arbitrari" è modificato ed integrato come di seguito riportato e il paragrafo 11.6.3 "Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza" è integralmente sostituito come di seguito riportato:***

### **11.4. Data delle ultime informazioni finanziarie**

Le ultime informazioni finanziarie relative all'Emittente e al Gruppo Bancario UBI Banca, sono riportate nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 e messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale dell'Emittente – incluso il sito *internet* dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) nonché incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione

## 11.5. Informazioni finanziarie infrannuali

Dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione l'Emittente ha pubblicato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ogni anno è soggetta a revisione contabile limitata da parte della società di revisione e pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it). La relazione contabile limitata della società di revisione, contenuta nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019, è inclusa mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione.

## 11.6. Procedimenti giudiziari e arbitrati ed interventi delle Autorità di Vigilanza

### 11.6.1. Procedimenti giudiziari e arbitrati

[OMISSIS]

- con atto di citazione nei confronti di UBI Banca (ex Banco di Brescia), notificato in data 30 giugno 2014 da parte della procedura fallimentare di una controparte corporate (dichiarata fallita nel 2010), è stata proposta un'azione risarcitoria per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale contro le banche (tra cui il Banco di Brescia) per asserito improprio sostegno creditizio che avrebbe ritardato la cessazione dell'attività aziendale con conseguente danno ai creditori concorsuali ed al patrimonio aziendale. La Banca si è attivata per la difesa, costituendosi nel giudizio ed eccependo la richiesta per motivi di legittimità e di merito. Con sentenza n. 2644/2019 pubblicata il 4 ottobre 2019 il Tribunale di Brescia ha respinto *in toto* la domanda risarcitoria della curatela fallimentare con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese giudiziali per E. 174.469,99.

[OMISSIS]

Si evidenzia la chiamata in causa, in qualità di terzo, di UBI Leasing da parte del fallimento di una società, per la nullità per simulazione assoluta di un contratto con il quale detta società ha venduto nel 2009 a Medioleasing Spa (società incorporata dalla ex Banca Adriatica) un immobile, nell'ambito di un'operazione di lease-back (con immobile da costruire). La causa è stata rinviata all'udienza del 20 aprile 2020 per la verifica dei mezzi istruttori.<sup>4</sup>

È stata inoltre riclassificata come *rischio possibile* da *rischio probabile* una richiesta di ripetizione somme per asserito superamento, da parte di UBI Banca (ex Banca Adriatica), del tasso soglia in materia di usura e risarcimento danni nei confronti di un pool di banche (tra cui la ex Banca Adriatica), per asserita violazione degli accordi contenuti nella Convenzione interbancaria connessa al Piano di risanamento presentato dalla Società attrice ex art. 67 della Legge Fallimentare. Il giudizio si trova attualmente in riserva sulle eccezioni preliminari<sup>5</sup>.

Rispetto all'informativa di Bilancio si segnalano i seguenti *contenziosi rilevanti conclusi*:

- un atto di citazione – precedentemente classificato come rischio possibile – promosso da un garante nei confronti di UBI BANCA (ex Banca Adriatica) con cui lo stesso chiede la nullità delle garanzie fideiussorie rilasciate dalla Banca stante la mancanza della previsione concernente l'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 C.C.. Il giudizio è stato interrotto e non riassunto nei termini<sup>5</sup>;

<sup>4</sup> La chiamata in causa è collegata ad un'altra posizione relativa ad UBI Banca già riportata nel Bilancio al 31 dicembre 2018. In particolare, trattasi di una citazione da parte del fallimento di una società nei confronti della Capogruppo (riveniente da ex Medioleasing Spa), per ottenere la nullità invalidità/inefficacia del contratto con il quale la società stessa ha venduto nel 2009 a Medioleasing Spa un immobile sempre nell'ambito di un'operazione di lease-back (con immobile da costruire) e conseguente retrocessione al fallimento dell'immobile stesso, unitamente a frutti e proventi, presenti e futuri. Per tale contenzioso è in essere l'accordo sottoscritto tra UBI Banca e il Fondo Nazionale di Risoluzione del 18 gennaio 2017 (per ulteriori dettagli in merito si veda la nota che segue).

<sup>5</sup> Per tale contenzioso è in essere l'accordo sottoscritto tra UBI Banca e il Fondo Nazionale di Risoluzione del 18 gennaio 2017, trattandosi di situazioni relative all'operatività delle Nuove Banche antecedente all'acquisizione. Si ricorda che il contratto di acquisizione delle Nuove Banche ha previsto determinate dichiarazioni, garanzie e obblighi di manleva assunti dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore di UBI Banca [le garanzie e le manleve si riferiscono anche al periodo precedente alla data di costituzione degli "Enti Ponte" (23 novembre 2015) e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione], in relazione tra l'altro ai rapporti con REV Gestioni Crediti Spa e con il Fondo Atlante II [in qualità di cessionari dei crediti delle Banche classificati a sofferenza e a inadempimenti probabili (le cessioni di credito sono avvenute "pro-soluto" e, pertanto, il

- una contestazione – precedentemente classificata come rischio possibile – relativa alla revoca da parte di Ubi Banca degli affidamenti in conto corrente e alla successiva vendita dei titoli a garanzia, disposta a compensazione dell'esposizione debitoria del conto corrente, generatasi in seguito ad intensa operatività in titoli azionari (soprattutto esteri) nel periodo 1999/2002, con modalità anch'esse oggetto di contestazione. La contestazione si è conclusa nel mese di luglio 2019 con un accordo transattivo, che prevede, tra l'altro, il versamento dell'importo complessivo pattuito a favore della Banca entro dicembre 2019 e rinuncia di controparte al giudizio pendente;
- un contenzioso – precedentemente classificato come rischio probabile – con un cedente di UBI FACTOR relativo alla richiesta di declaratoria di inefficacia o inopponibilità delle cessioni di crediti operate dall'aprile 2006 per assenza di anticipazioni o insussistenza di una connessione tra le anticipazioni effettuate e i relativi atti di cessione dei crediti, con conseguente richiesta di restituzione degli importi incassati a fronte dei crediti ceduti e revoca dei pagamenti operati dal cedente a partire dall'aprile 2011. Il contenzioso si è concluso nel mese di aprile 2019 nell'ambito di un più ampio accordo transattivo intervenuto con la procedura del cedente che ha previsto l'abbandono della causa.

[OMISSIS]

Si evidenzia altresì che la Banca ha ricevuto in data 17 aprile 2019 notifica di atto di citazione da parte di n. 207 soggetti (persone fisiche e giuridiche), con il quale venivano convenuti in giudizio, tra gli altri, UBI Banca S.p.A. e Banca delle Marche S.p.A. in Risoluzione (rectius in liquidazione coatta amministrativa) in relazione ad obbligazioni subordinate di ex Banca delle Marche S.p.A. per le quali è stata disposta dai provvedimenti della Banca d'Italia del 22.11.2015, la riduzione/svalutazione integrale del valore o la mancata cessione all'ente ponte Nuova Banca delle Marche S.p.A..

Il petitum complessivo di causa ammontava ad € 30.821.000,00 (oltre interessi e spese di lite) e con tale azione gli attori chiedevano:

- (a) in via principale, l'accertamento della “nullità con efficacia retroattiva” dei prestiti obbligazionari o, in subordine, l'accertamento della nullità del vincolo di subordinazione apposto a tali obbligazioni (riqualificandole in obbligazioni Senior), e la conseguente condanna, tra gli altri, di UBI Banca S.p.a. a restituire agli attori la complessiva somma di Euro 30.821.000,00 in linea capitale oltre interessi;
- (b) in via subordinata, la condanna, tra gli altri, di UBI Banca S.p.a. a versare agli attori la medesima somma di Euro 30.821.000,00 oltre interessi a titolo di risarcimento per violazione degli artt. 94 e 114 TUF, nonché degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod. civ.;
- (c) in via di estremo subordine, la condanna, tra gli altri, di UBI Banca S.p.a. a risarcire gli attori degli asseriti danni patiti e patienti, quantificati in non meno di complessivi Euro 13.533.119,80, nei quali gli stessi sarebbero incorsi per aver confidato nelle false informazioni loro fornite.

Al riguardo si precisa che la causa non veniva iscritta a ruolo nei termini e quindi il procedimento non è stato validamente instaurato. Si precisa altresì che successivamente è stato notificato alla Banca e agli altri convenuti nuovo atto di citazione avente medesimo oggetto e medesime domande giudiziali; la causa risulta iscritta a ruolo.

[OMISSIS]

## IW BANK

Con riferimento ad IW Bank:

- il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un “decreto di perquisizione locale e sequestro” contenente anche un “avviso di garanzia” in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369-bis del c.p.p., emesso nei loro confronti dalla Procura della Repubblica di Milano. I reati dei quali viene supposta l'infrazione e quindi contestati sono l'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648-bis c.p., l'autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1-ter c.p. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.) di “sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte” ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2007. In relazione al procedimento in oggetto, in data 20 luglio 2017 la Guardia di Finanza, ha notificato ad IW Bank un avviso di garanzia,

---

cessionario si assume tutti i rischi e i benefici del credito ceduto, IAS 39 – Derecognition)], ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

con contestuale avviso di chiusura delle indagini preliminari nel quale la Procura ipotizza la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di IW Bank, nel periodo dal maggio 2008 al maggio 2014, per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 c.c.), in particolare per aver omesso di segnalare esaustivamente alla Banca d'Italia talune contestate carenze dei presidi e delle procedure antiriciclaggio. Nei confronti di IW Bank, in relazione al medesimo reato presupposto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, la Procura ha formulato una ipotesi di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 (ex art. 25 ter del predetto decreto). Con esclusivo riferimento a tale ipotesi di reato, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 C.C.), il 26 ottobre 2017 l'Ufficio del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ha notificato ad IW Bank, nella sua veste di ente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, prevista per il giorno 12 aprile 2018, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 17 ottobre 2017. Si rileva che sia nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari che nella successiva richiesta di rinvio a giudizio non vengono, allo stato, riproposte le più gravi ipotesi di reato richiamate nel decreto di perquisizione eseguito nel dicembre 2015.

Nel contesto dell'udienza preliminare, tutti gli imputati ed anche IW Bank nella sua veste di ente responsabile ex D.Lgs. 231/2001 hanno fatto richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato. Il Giudice ha ammesso la richiesta ed ha rinviato per la discussione del giudizio abbreviato all'udienza del 26 novembre 2018. A seguito di ulteriore rinvio, l'udienza di discussione si è tenuta in data 25 marzo 2019, con prosecuzione in data 26 e 28 marzo 2019. Il successivo 10 aprile 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha pronunciato, in riferimento al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e all'ipotesi di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sentenza pienamente assolutoria, con la formula "perché il fatto non sussiste", nei confronti di IW Bank e dei consiglieri ed ex consiglieri, dirigenti ed ex dirigenti della Banca. In data 27 settembre 2019 la sentenza è divenuta [irrevocabile](#).

- l'11 luglio 2019 è stato eseguito, dietro richiesta del Pubblico Ministero ed accoglimento del GIP del [Tribunale di Milano](#), un sequestro preventivo penale a carico della Banca di quasi 4 milioni di euro, avente ad oggetto, nella prospettazione accusatoria, il profitto dei reati di truffa ed abusivismo finanziario aggravati di cui viene accusato un ex consulente finanziario della Banca. IW Bank ritiene di aver operato in modo corretto e fornito un rilevante contributo all'emersione delle condotte sotto indagine, dapprima procedendo, in via autonoma e preventiva, ad incontrare i clienti interessati e raccogliendo dagli stessi la loro consapevolezza sull'operatività attuata tramite il consulente finanziario (chiudendo comunque i rapporti con tali clienti), poi alla sospensione cautelare e successiva revoca per giusta causa del consulente, nonché alla presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Milano e all'invio di segnalazioni a Consob e IVASS. La Banca si appresta a richiedere la revoca del provvedimento di sequestro preventivo del quale, pur ritenendosi estranea agli illeciti contestati all'ex consulente, è stata destinataria, attivandosi comunque nei confronti dei clienti.

[omissis]

#### *Contestazioni antiriciclaggio*

[omissis]

Nel corso del primo semestre 2019 è stato notificato al Gruppo UBI Banca un "Processo Verbale di Contestazione" per omesse segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi della normativa "Antiriciclaggio".

Per quanto riguarda le contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, gli aggiornamenti (rispetto a quanto riportato nella Nota Integrativa al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018) sono i seguenti:

#### Nuove posizioni

- contestazione notificata dalla Guardia di Finanza per omessa segnalazione a fronte di un'operatività relativa a bonifici dall'estero per complessivi 3,3 milioni di euro. Nel verbale la Guardia di Finanza ha indicato l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3 mila euro. Si è provveduto ad inoltrare al MEF le relative memorie difensive entro i termini previsti.

#### Posizioni in gestione



- sanzione di 70 mila euro irrogata alla Banca in solido nel 2013 (contestazione del 2008 – sanzione per il dipendente 120 mila euro), notificata ad un responsabile di Filiale della ex Banca Carime, a fronte di un'operatività complessiva di 1,2 milioni di euro, per la quale era stato presentato ricorso in primo grado nel 2013, respinto nel 2015. Presentato poi ricorso in Appello, nel 2016 la richiesta di sospensione è stata rigettata con rinvio per le precisazioni delle conclusioni. La Corte d'Appello di Roma ha emesso sentenza il 13 febbraio 2019, avverso la quale si procederà a presentare ricorso in Cassazione. Nel frattempo si è provveduto a pagare la sanzione pari a 124.269,23 euro e a riconoscere al MEF la somma di 9,5 mila euro per le relative spese.

Nel periodo in esame il Gruppo UBI Banca ha ricevuto n. 14 contestazioni per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del novellato D.Lgs. 231/2007, per le quali l'importo complessivo delle sanzioni massime è di 210 mila euro. Otto delle predette contestazioni sono state chiuse a fronte della fruizione dell'istituto dell'oblazione, per ulteriori due sono state depositate memorie difensive.

Per quanto concerne infine lo stato delle contestazioni in capo alle ex Nuove Banche si informa che non risultano pervenute nel 2019 contestazioni di infrazioni e/o violazioni rilevanti di conformità alle disposizioni in materia.

### **11.6.3. Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza**

#### **Gli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza**

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.

In particolare, si segnala che alla data del presente Documento di Registrazione:

#### **BANCA CENTRALE EUROPEA**

- (i) sono concluse le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte di Banca Centrale Europea:

**Rischio informatico (IT)** In esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il *rischio informatico (IT)*, condotti sul Gruppo UBI Banca da BCE fra il 30 marzo 2015 e il 19 giugno 2015, il 17 novembre 2015 è pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all'interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto a cyber attacchi e a frodi informatiche). Il 24 febbraio 2016 UBI Banca aveva inviato a BCE un'articolata risposta contenente, tra l'altro, un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. Nel seguito sono state trasmesse all'Autorità, con cadenza trimestrale, dettagliati aggiornamenti degli interventi conclusi o avviati, in coerenza con la programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo in data 26 gennaio 2018, per la situazione a valere al 31 dicembre 2017, con il quale è stato comunicato il completamento del piano citato.

**Business model & profitability** A partire dal 26 febbraio 2016 Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca in tema di *business model & profitability*. Le verifiche si sono concluse il 20 maggio 2016. Sulla base delle evidenze del rapporto finale ricevuto il 10 gennaio 2017, il 10 marzo 2017 UBI Banca ha trasmesso a BCE la risposta alle raccomandazioni formulate da BCE unitamente al piano pluriennale (action plan) volto a superare le situazioni rilevate a cui sono seguiti invii periodici di aggiornamento sulle azioni poste in essere, fino al completamento delle attività rilevato con riferimento al 30 giugno 2019.

**Internal and external reporting quality** Con comunicazione del 13 maggio 2016 Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di *internal and external reporting quality*. Il focus principale riguardava i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. Il 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale di BCE, in cui sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento, prevalentemente con riferimento al processo di segnalazione FINREP, COREP e Large exposure e all'informativa gestionale sul rischio di credito che viene presentata agli Organi Aziendali. Nel seguito sono stati periodicamente trasmessi all'Autorità dettagliati aggiornamenti: da ultimo in data 24 maggio 2018 è stato comunicato il completamento delle azioni citate.



**Governance, remuneration and internal controls** Con lettera del 22 giugno 2016 Banca Centrale Europea ha stabilito accertamenti in tema di *governance, remuneration and internal controls*, con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi il 5 agosto 2016. Il 27 gennaio 2017 la BCE ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, con indicazione a predisporre un piano d'intervento per dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. Il 7 marzo 2017 la Capogruppo ha fornito riscontro all'Autorità con la trasmissione del piano degli interventi elaborato. Sono stati successivamente trasmessi aggiornamenti periodici sull'avanzamento delle azioni di rimedio, l'ultimo dei quali è stato inviato a BCE il 15 luglio 2019 comunicando il completamento degli interventi richiesti.

**Capital position calculation accuracy** Con lettera del 17 novembre 2016, BCE ha previsto l'avvio di un'ispezione in tema di capital position calculation accuracy. Gli accertamenti si sono conclusi il 3 marzo 2017. Il 3 luglio 2017 BCE ha trasmesso il report finale con evidenza di alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di credit risk mitigation degli strumenti finanziari emessi dall'Istituto. La Banca ha fornito riscontro a BCE il successivo 14 agosto 2017, a cui hanno fatto seguito aggiornamenti circa lo stato di avanzamento degli interventi attuati il cui completamento è stato comunicato in data 8 agosto 2018.

**Internal model** Con lettera dell'11 gennaio 2017 Banca Centrale Europea ha disposto una verifica in materia di *internal model* conseguente alla richiesta di estensione del perimetro IRB, in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. Gli approfondimenti sono stati avviati il 6 febbraio 2017 e sono terminati il 7 aprile 2017. L'Assessment Report di BCE è stato trasmesso il 23 ottobre 2017. In data 20 marzo 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte di BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default. Le segnalazioni prudenziali sono state predisposte secondo i nuovi modelli a partire dai dati riferiti al 31 marzo 2018. In data 20 aprile 2018 la Banca ha trasmesso un action plan per il pieno adeguamento dei nuovi modelli alle osservazioni segnalate dall'Autorità contestualmente all'autorizzazione del model change. Sono stati successivamente trasmessi a BCE aggiornamenti trimestrali circa lo stato di avanzamento degli interventi avviati, l'ultimo dei quali è stato inviato il 30 settembre 2019 comunicando il completamento delle azioni di rimedio.

**Credit and counterparty risk management and risk control system** Con lettera del 26 giugno 2017 Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di un'ispezione riguardante il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor); le verifiche hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. La Banca ha ricevuto in data 25 giugno 2018 il Final Report ed in data 30 novembre 2018 è pervenuta la Final Follow up Letter, in cui in sintesi si chiedeva alla Banca di a) adeguare, entro la fine del 2018 e con riferimento ai debitori analizzati durante l'ispezione, le rettifiche sulle posizioni per le quali rimane una differenza a fine 2017 rispetto a quanto suggerito, b) rafforzare i controlli di secondo e terzo livello sul processo di provisioning e c) implementare i progetti già in corso relativi alla gestione degli NPL così come ad assicurare l'allineamento delle policy e dei processi sul rischio di credito ai finding dell'ispezione riconoscendo allo stesso tempo i notevoli passi in avanti già effettuati per colmare tali gap e i recenti aggiornamenti di policy e processi con lo scopo di allinearsi alle Guidance NPL; infine si chiedeva di dedicare attenzione alle metodologie di valutazione riguardanti alcuni ambiti creditizi delle società controllate (leasing e factoring) in particolare con riferimento alle policy di provisioning.

La Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre 2018 e l'action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 la Banca ha trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il 31 marzo 2019 e, con riferimento al 31 maggio 2019, ha completato l'ultimo adempimento connesso al piano di rimedio comunicato alla Vigilanza.

**Targeted review of Internal Models** Con lettera del 22 dicembre 2017 Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di una ispezione nel contesto della Targeted review of Internal Models con perimetro sul modello *Retail - Secured by real estate non-SME*, iniziata in data 19 febbraio 2018 e conclusasi in loco il 4 maggio 2018. La Banca ha ricevuto in data 31 ottobre 2018 il Final Assessment Report ed in data 5 luglio 2019 è pervenuta la Final Decision, a fronte della quale la Banca ha trasmesso in data 2 agosto 2019 il piano delle azioni di rimedio definite per ogni obligation identificata, con completamento previsto entro la fine del 2020 rispetto al quale dovrà essere predisposto con cadenza trimestrale uno status report da inviare all'Autorità, il primo dei quali sarà inviato in data 31 dicembre 2019. Le evidenze sono

allineate a quanto emerso in sede ispettiva e non sottendono possibili impatti patrimoniali rispetto ai modelli attualmente in uso.

**Internal governance and risk management** Il 7 maggio 2018, come anticipato da Banca Centrale Europea con comunicazione del 28 marzo 2018, ha preso avvio un'ispezione con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare. L'accertamento in loco si è concluso il 27 luglio 2018. La Banca ha ricevuto in data 21 dicembre 2018 il Final Report ed in data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con le evidenze già emerse nel Final Report, volte ad assicurare una sempre ottimale allocazione delle risorse economiche ed il monitoraggio dei servizi IT. La Banca ha trasmesso, in data 14 giugno 2019, un action plan volto a risolvere entro il primo trimestre 2020 gli ambiti identificati nel corso dell'ispezione.

**Internal model** Il 14 maggio 2018, come anticipato da Banca Centrale Europea con lettera del 6 aprile 2018, ha preso avvio un'ispezione per l'approvazione dell'estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. L'accertamento in loco si è concluso il 3 agosto 2018. In data 26 ottobre 2018 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report ed in data 18 marzo 2019 è pervenuta la Decision finale di BCE, con l'autorizzazione ad applicare – a partire dalle segnalazioni di Vigilanza del 31 marzo 2019 – i nuovi modelli (estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche, nonché estensione progressiva del perimetro IRB al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving). In data 12 aprile la Banca ha trasmesso a BCE l'action plan per la risoluzione entro la fine del 2020 dei rilievi comunicati dalla Vigilanza, rispetto al quale dovrà essere predisposto con cadenza trimestrale uno status report da inviare alla stessa, il primo dei quali è stato inviato il 30 settembre 2019.

**Targeted review of Internal Models** Con lettera del 12 luglio 2018, Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio nel corso del mese di settembre di un'ispezione BCE con perimetro sui modelli *Corporate Other* e *Corporate SME*. L'ispezione ha preso avvio il 10 settembre 2018 e si è conclusa in data 23 novembre 2018. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report ed è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

**Credit Quality Review** Si è conclusa in data 15 febbraio 2019 l'ispezione avviata in data 1° ottobre 2018 per i portafogli Retail e SME, comunicata da Banca Centrale Europea con lettera del 26 giugno 2018.

Il 13 giugno 2019 sono stati discussi con l'Autorità i primi riscontri pervenuti in draft il 4 giugno 2019, a fronte dei quali la Banca ha trasmesso il successivo 27 giugno 2019 le proprie considerazioni, preliminarmente alla finalizzazione del Final Report pervenuto in data 2 agosto 2019. Nell'ambito dell'attività di review, BCE ha previsto l'adozione di una metodologia di valutazione comune e trasversale nel contesto di una "campagna a livello europeo". Tale metodologia vede la selezione di un campione limitato individuato secondo criteri statistici al quale sono applicate metriche di valutazione prudenziali definite sulla base di linee guida standard, e che pertanto non tengono conto appieno delle peculiarità degli attivi a garanzia delle diverse banche oggetto di ispezione. Per tale ragione il team ispettivo ha segnalato che gli esiti dell'analisi on site saranno tenuti in considerazione da BCE nell'ambito del processo ordinario SREP ed eventualmente potrebbero comportare un confronto con la Banca in tema di policy di valutazione del credito. La Banca è in attesa di ricevere da BCE la Follow up Letter.

**Governance Process** L'ispezione, avviata da Banca Centrale Europea in data 9 maggio 2019 con focus su *Governance Culture*, si è conclusa in loco il 9 luglio 2019. Si rimane in attesa di ricevere gli esiti dell'attività ispettiva.

**BCE Thematic review on "Profitability drivers – Business Model and Profitability"**. Con riferimento agli ambiti attinenti la Thematic review BCE su "Profitability drivers – Business Model and Profitability", si segnala che la Banca ha ricevuto, nell'ambito dell'interlocuzione continua in tema di Business Model Adequacy, le evidenze dell'Autorità di Vigilanza. Al riguardo, proseguono le attività avviate dalla Banca per il superamento di tali evidenze e delle osservazioni tempo per tempo ricevute dall'Autorità sulla stessa tematica.

**Thematic Review Risk Data Aggregation and Risk Reporting** [rispetto dei principi fissati dal BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) per lo sviluppo di un sistema di early warning a fronte del potenziale superamento, anche in ottica previsionale, dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite Framework adottato dalla Banca]: avviata nel 2016, i primi risultati sono stati discussi con BCE nel corso di un incontro svoltosi il 30 marzo 2017. Il successivo 5 maggio 2017 è stata inviata una risposta preliminare alla bozza del report ricevuta in aprile. Il 19 maggio 2017 l'Autorità di Vigilanza ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, richiedendo di porre in essere alcuni interventi per dare attuazione alle soluzioni e alle azioni suggerite. La Banca ha fornito una risposta in data 26 settembre

2017, seguita il 6 dicembre 2017 da alcuni commenti formulati da BCE circa il ruolo della Compliance nell'ambito del Data Governance Framework, riscontrati da UBI Banca il successivo 22 dicembre 2017. In data 1 agosto 2019 è stato trasmesso a BCE l'ultimo aggiornamento sulle iniziative intraprese a fronte dei rilievi di Vigilanza.

## **CONSOB**

- (i) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Consob:

Con comunicazione del 14 novembre 2018 Consob ha reso noto l'avvio di una verifica ispettiva presso la Banca in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. Le iniziative relative alle evidenze delle attività ispettive, condotte con riferimento all'attuazione della normativa di matrice MiFID II da parte della Banca, pervenute in data 27 settembre 2019, verranno discusse prossimamente nell'ambito di un incontro convocato dall'Autorità.

**Servizi di investimento** In materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob aveva notificato alla ex Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Agli inizi di aprile 2015 la ex BPB aveva inviato la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate, riscontrando anche i successivi ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti richiesti da Consob nell'agosto 2015 e nel giugno 2016 (quest'ultimi indirizzati anche alla Capogruppo). Con note del 6 dicembre 2016 Consob ha richiesto: (i) alla ex Banca Popolare di Bergamo, approfondimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte dell'adozione del nuovo questionario di profilatura; (ii) a UBI Banca, valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella richiesta alla ex BPB anche alla luce della programmata realizzazione della Banca Unica, completata nel febbraio 2017, e dell'omogeneità dei processi afferenti alla prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole Banche del Gruppo. A seguito dei riscontri forniti dalla ex Banca Popolare di Bergamo e da UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, ciascuna per i profili di competenza, non sono pervenute ulteriori richieste sul tema da parte della Consob.

Da ultimo, si rappresenta che sia UBI Banca S.p.A. che IW Bank S.p.A. sono state entrambe destinatarie di una specifica richiesta dati e notizie nell'ambito di un'indagine tematica avente ad oggetto le modalità adottate dagli intermediari per assolvere agli obblighi in materia di valutazione dell'appropriatezza nei confronti della clientela al dettaglio. Si informa infine inoltre che nell'ambito delle interlocuzioni con la Consob, UBI Banca ha relazionato sulle attività intraprese al fine di adeguare sistemi informatici, processi e procedure alle novità introdotte dalla Direttiva MiFID II.

## **BANCA D'ITALIA**

- (i) sono in corso le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Banca d'Italia:

- Valutazione del merito di credito per i profili di tutela della clientela, avviata da Banca d'Italia in data 7 ottobre 2019.
- In data 28 ottobre 2019, hanno preso avvio accertamenti ispettivi presso la società controllata Pramerica SGR S.p.A. da parte della Banca d'Italia. Trattasi di ispezione generale, ordinaria e periodica.
- In data 29 ottobre 2019 la Sede di Milano della Banca d'Italia ha avviato presso la dipendenza di UBI Banca dislocata in Bergamo, via Jacopo Palma il Vecchio, un accertamento ispettivo ordinario avente ad oggetto il rispetto delle previsioni in materia di prevenzione del riciclaggio.
- In data 14 ottobre 2019 Banca d'Italia ha preannunciato l'avvio di un accertamento ispettivo sul sistema IRB autorizzato in ambito ECAF. La verifica periodica, finalizzata alla valutazione del funzionamento dei modelli interni sul credito nelle stime di stanziabilità dei crediti a fini ECAF (programma per la liquidità), avrà luogo dal 27 al 29 novembre 2019.

(ii) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Banca d'Italia:

**Trasparenza** Il 31 marzo 2017 Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di accertamenti ispettivi in materia di Trasparenza presso IW Bank. Le attività di verifica, iniziate il 3 aprile 2017, si sono concluse il 7 aprile 2017. Con lettera del 17 luglio 2017 l'Autorità di Vigilanza ha comunicato gli esiti delle verifiche svolte, che hanno fatto emergere alcune carenze. IW Bank ha fornito a Banca d'Italia il riscontro richiesto in data 14 settembre 2017, segnalando tra l'altro (i) il progressivo miglioramento dei tempi medi di risposta ai clienti reclamanti; (ii) la pronta correzione dei n. 2 disallineamenti riscontrati tra documentazione contrattuale e documento di sintesi periodico; nonché (iii) lo sviluppo di una nuova funzionalità di aggiornamento dinamico dei documenti precontrattuali, contrattuali e periodici previsti dalla normativa sulla trasparenza, così da ridurre il rischio di disallineamento.

**Introduzione sul mercato e la revisione dei prodotti bancari al dettaglio** L'accertamento in loco, che era finalizzato, tra l'altro, ad identificare "buone prassi", individuare eventuali ambiti di miglioramento della normativa primaria e secondaria di riferimento e formulare Orientamenti di Vigilanza, ha preso avvio in data 9 ottobre 2017, facendo seguito alla comunicazione trasmessa da Banca d'Italia il precedente 22 settembre 2017, e si è concluso il 10 novembre 2017. Il 31 maggio 2018 Banca d'Italia ha comunicato gli esiti delle verifiche che hanno evidenziato una complessiva affidabilità ed adeguatezza ai dettati regolamentari dei processi di product governance adottati dal Gruppo, ed in ordine ai quali sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento con riferimento a: rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo e una maggiore strutturazione dei processi e delle procedure aziendali; potenziamento della governance della complessiva Product Governance anche mediante l'innalzamento del grado di coinvolgimento degli Organi Aziendali; una maggior focalizzazione dei sistemi di monitoraggio (Reclami e Customer Satisfaction) sull'analisi di adeguatezza di singoli prodotti ai bisogni del cliente e conseguente arricchimento dell'attuale sistema di reporting. Il piano delle connesse azioni di rimedio è stato trasmesso a Banca d'Italia in data 29 giugno 2018; in data 2 agosto 2019 è stato comunicato all'Autorità il completamento di tutte le azioni correttive ad eccezione di un unico aspetto per il quale sono pianificati interventi evolutivi con conclusione prevista entro il primo trimestre 2020.

**Antiriciclaggio ed Usura** Il 6 novembre 2017 la Banca d'Italia ha avviato alcune verifiche mirate a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio, nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. L'ispezione si è conclusa il 14 febbraio 2018. Il 17 aprile 2018 la Banca d'Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni in ambito antiriciclaggio (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio il 15 giugno 2018 inviando il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l'indicazione della relativa tempistica di completamento ("Piano") Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d'Italia ha notificato un provvedimento concernente l'applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d'Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all'art. 145, comma 4, TUB.

Il 25 gennaio 2019, è pervenuta da Banca d'Italia una comunicazione con cui la Vigilanza chiedeva di prevedere tempi più stringenti, comunque non successivi alla fine del 2019, per il completamento dell'intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l'evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall'Autorità, predisponendo una nuova pianificazione dei lavori, comunicata alla Banca d'Italia in data 8 febbraio 2019.

Allo stato attuale gli interventi in corso sono in linea con la nuova pianificazione, come da stato di avanzamento comunicato alla Banca d'Italia il 5 luglio 2019. In tale data, infatti, la Banca ha fornito – come richiesto dall'Autorità con la sopraccitata missiva del 25 gennaio 2019 – un aggiornamento sulle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, in relazione alle quali la Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.



**Verifica sportellare in materia di trasparenza** L'ispezione avviata da Banca d'Italia in data 17 settembre 2018 è stata articolata su n. 20 dipendenze della Banca si è conclusa il 16 novembre 2018. La Banca ha ricevuto gli esiti dell'attività ispettiva in data 27 maggio 2019: le anomalie evidenziate hanno riguardato la remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, l'informativa precontrattuale relativa ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, nonché la fase di chiusura anticipata di alcune tipologie di rapporti. La Banca ha attivato un gruppo di lavoro interfunzionale per definire il complessivo piano degli interventi, le modalità di attuazione, i tempi previsti per il completamento ed i responsabili; gli interventi di rimedio prevedono un piano di rilasci progressivi in funzione delle diverse tipologie di rilievo e dovranno essere completati entro il mese di giugno 2020. In alcuni casi, le suddette anomalie hanno anche comportato l'applicazione alla clientela di oneri non dovuti e per la maggior parte dei quali la Banca ha già provveduto alla restituzione ai clienti interessati nonché ad effettuare gli interventi correttivi alle relative procedure. Le considerazioni della Banca rispetto agli esiti dell'indagine ed il piano degli interventi sono stati trasmessi all'Autorità in data 2 agosto 2019 e saranno oggetto di successivi aggiornamenti trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività.

**Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione:** L'accertamento condotto su Prestitalia ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile 2019. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

**Conflitti d'interesse** Con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i "Conflitti d'interesse". In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d'Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni in data 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d'Italia ha comunicato che – valutati gli atti della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Direttorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all'iter sanzionatorio.

## AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

(i) sono in corso i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

In data 19 giugno 2019 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato nei confronti di UBI Banca un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette, correlate alla vendita di polizze assicurative offerte o commercializzate dalla Banca in abbinamento a contratti di mutuo immobiliare o di mutuo immobiliare con surrogazione, e contestuale richiesta di informazioni e di esibizione di documenti. In data 2 agosto 2019 l'AGCM ha esteso il procedimento all'apertura di conti correnti in abbinamento ai suddetti contratti e richiesto informazioni e documenti al riguardo. In data 3 ottobre 2019 l'AGCM ha comunicato alla Banca il proprio interesse a procedere all'accertamento dell'eventuale infrazione. A fronte di esigenze istruttorie della medesima Autorità, la conclusione del procedimento è stata posticipata al 24 dicembre 2019.

(ii) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

**Vendita di diamanti.** Nel corso del 2018 l'AGCM ha avviato nei confronti, tra gli altri, di UBI Banca un procedimento istruttorio volto a verificare la presenza di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, nell'ambito dell'attività di vendita di diamanti effettuata da società terze attraverso il canale bancario. Nel corso delle interlocuzioni avute con l'AGCM, la Banca ha rappresentato la correttezza del proprio operato, sottoponendo alla predetta Autorità – in uno spirito di ampia e fattiva collaborazione – una proposta di impegni finalizzata ad un ulteriore rafforzamento delle procedure di controllo (già presenti) connesse all'operatività in argomento e del livello di trasparenza informativa nei confronti della propria clientela. Con provvedimento notificato in data 12

ottobre 2018, l'AGCM ha comunicato l'accoglimento degli impegni sopraindicati e ha disposto la chiusura del procedimento istruttorio senza accertamento di alcuna infrazione.

**ABI/SEDA** In data 13 aprile 2016, l'AGCM ha comunicato l'estensione all'Emittente (oltre che ad altre 10 banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA, aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, finalizzato ad accertare l'esistenza di una eventuale attività di concertazione sul modello di remunerazione previsto a livello interbancario per la prestazione del servizio denominato "Sepa Compliant Electronic Database Alignment" (SEDA)<sup>(6)</sup>. Con provvedimento del 15 maggio 2017 l'AGCM ha deliberato la non sanzionabilità delle parti coinvolte, in ragione della non gravità dell'infrazione, anche alla luce del contesto normativo ed economico in cui le condotte si sono svolte. L'Emittente ha impugnato il predetto provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando in radice l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza. Al momento non è stata ancora fissata l'udienza di discussione del merito davanti al TAR del Lazio. Ferma tale riserva, in conformità al provvedimento conclusivo del procedimento l'accordo interbancario per la fornitura del servizio SEDA è stato revisionato, sotto il coordinamento dell'ABI che ha regolato le varie fasi con apposite circolari, modificando il modello contrattuale e di remunerazione nella prestazione del servizio, passando ad un diverso sistema, in precedenza già condiviso dall'AGCM, basato sull'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali (c.d. MIF) parametrata ai costi. L'implementazione del nuovo modello ha altresì implicato un complesso di modifiche agli assetti contrattuali e alle applicazioni informatiche, richiedendo tra l'altro la risoluzione di tutti i contratti in essere e la necessità, per le banche che tenevano i rapporti per l'erogazione del servizio SEDA lato beneficiario (c.d. PSP di Allineamento), di sottoscrivere nuovi contratti con i clienti che volessero continuare ad usufruire del servizio alle nuove condizioni. Il nuovo modello è operativo dal 1° gennaio 2018; tutte le attività svolte sono state tempestivamente rappresentate all'AGCM in una relazione di ottemperanza curata dalla stessa ABI, cui UBI Banca ha aderito.

Il 10 agosto 2018 la Banca ha ricevuto tramite PEC comunicazione ufficiale dall'AGCM che conferma che le procedure poste in essere da ABI e dalle banche coinvolte sono ritenute dall'Autorità in linea con le misure indicate nel provvedimento conclusivo, fatta salva la riserva di monitoraggio per il futuro sulla corretta implementazione del nuovo modello.

Fermo restando il giudizio amministrativo ancora pnedente davanti al TAR, la notifica di cui sopra di fatto chiude il procedimento amministrativo avviato nel 2016 dall'AGCM.

## **NYDFS – NEW YORK DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES**

(E' in corso il seguente accertamento da parte del New York Department of Financial Services:

**Ufficio di Rappresentanza di NewYork** Il New York Department of Financial Services sta conducendo l'ispezione periodica sulle attività dell'Ufficio di Rappresentanza di UBI Banca a New York.

\* \* \*

Si segnalano ancora, per completezza, le seguenti specifiche vicende:

- il Consiglio di Stato con ordinanza pubblicata in data 15 dicembre 2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, *inter alia*, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. In data 15 marzo 2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato assunta in data

---

<sup>6</sup> Il SEDA è un servizio aggiuntivo, offerto facoltativamente alla clientela per colmare alcune limitazioni dei nuovi schemi di addebito diretto SEPA DD, imposti nell'area SEPA dal febbraio 2014, rispetto al precedente servizio nazionale RID.



15 dicembre 2016. La Banca, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Il Presidente della Corte ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del giudizio al 20 Marzo 2018. Il 21 marzo la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. A seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti. Si segnala altresì che, alla data del presente Documento di Registrazione, l'Emittente è parte di un procedimento civile promosso da una società su mandato di azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso che, in caso di esito sfavorevole, potrebbe comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

- All'esito delle indagini – avviate nel 2014 – da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, nel novembre 2016 è stato notificato un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari – Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369 bis e 415 bis C.P.P.” nei confronti anche di alcuni esponenti della Banca all'epoca in carica nel quale sono state ipotizzate a vario titolo, nei confronti dei diversi destinatari, le ipotesi di reato di “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 C.C. e art. 170 bis TUF) e di “Illecita influenza sull'assemblea” (art. 2636 C.C.) con riferimento all'assemblea dell'aprile 2013. In tale atto, nei confronti di ulteriori soggetti venivano ipotizzate anche le ipotesi di reato di “Truffa” (art. 640 C.P.) e di “Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari” (art. 136 TUB), oltre ad alcuni illeciti tributari. Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing all'epoca in carica. Contestualmente la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di una responsabilità “amministrativa” dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione alle fattispecie di “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 C.C.) e di “Illecita influenza sull'assemblea” (art. 2636 C.C.).

Nell'ambito del procedimento in questione, in data 1° agosto 2017 è stata notificata a UBI Banca richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) del D.Lgs. 231/2001. La Procura della Repubblica di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 C.C. e 2638 C.C., contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica, che pure hanno ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 10 novembre 2017. Nell'udienza preliminare il Giudice ammetteva quale parte civile la sola Consob, costituitasi nei confronti delle persone fisiche imputate per il reato di cui all'art. 2638 C.C. UBI Banca non veniva citata come responsabile civile.

Il Gup, con decreto del 27.04.2018 rinviava a giudizio gli imputati avanti al Tribunale di Bergamo per l'udienza del 25.07.2018. Il presidente del collegio della prima sezione del Tribunale di Bergamo disponeva la trasmissione, per competenza funzionale, del procedimento in oggetto alla seconda sezione del medesimo Tribunale, rinviando le parti all'udienza del 17.09.2018. Nel corso di tale udienza depositavano atto di costituzione di parte civile i signori Jannone, Bava, Vedovato, Cividini, Agliardi, Franceschetto, Bertolotto, Peroni, Cardillo. E' già parte civile costituita ed ammessa invece Consob, mentre Banca d'Italia conserva la veste di sola persona offesa, non costituita parte civile. Alla successiva udienza del 28.09.2018 le difese degli imputati hanno svolto le rispettive questioni sulla inammissibilità delle costituite parti civili; la difesa della Banca, in particolare, ha eccepito la inammissibilità degli (unici) atti di costituzione di parte civili rivolti anche nei confronti di UBI Banca, ossia gli atti dei signori Bava e Cardillo.

All'udienza del 26 ottobre 2018, la costituenda parte civile sig. Cardillo rinunciava alla propria costituzione. Successivamente, il Tribunale pronunciava l'ordinanza con la quale dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile del sig. Bava, mentre ammetteva, seppur limitatamente al capo f) del decreto che dispone il giudizio e nei confronti dei soli imputati persone fisiche, la costituzione di parte civile dei sig.ri Agliardi, Cividini, Vedovato, Bertolotto, Franceschetto e Jannone.

Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile.

L'istruttoria dibattimentale è attualmente in corso e, per il momento, sono state calendarizzate udienze fino ad ottobre 2020.

Si segnala che il 2 ottobre 2017 la Procura della Repubblica di Bergamo ha formalizzato la richiesta di archiviazione per le ipotesi di reato di truffa, inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari e reati tributari, originariamente elevate nei confronti (tra gli altri) di alcuni esponenti di UBI Leasing e ora invece non più contemplate nella richiesta di rinvio a giudizio. Sulla richiesta di archiviazione il Giudice per le Indagini Preliminari si è pronunciato con decreto di archiviazione del 4 gennaio 2018.

La Banca è certa e ribadisce che il dibattimento, entrando nel merito, dimostrerà l'infondatezza delle accuse rivolte all'ente e ai propri esponenti, ritenendo che non vi sia stato alcun ostacolo alla Vigilanza, alcun patto occulto, alcuna omissione informativa, alcuna influenza nel determinare la maggioranza assembleare. In caso di eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. sarebbe compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro.

Per completezza si rileva che, a seguito del rinnovo, nell'assemblea dei soci del 12 aprile 2019, degli organi sociali di UBI Banca, dei 28 esponenti *pro tempore* del Gruppo UBI Banca complessivamente coinvolti nel procedimento, uno solo risulta attualmente in carica, con il ruolo di consigliere di amministrazione;

- nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 2 aprile 2016, è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell'esercizio - anche tenuto conto di articoli di stampa - alla disamina di questioni attinenti la posizione dell'allora Presidente del Consiglio di Gestione, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l'insussistenza di profili di illiceità, come pure di pregiudizi economici per UBI Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo di UBI Banca stessa. Tali violazioni formali sono state oggetto di segnalazioni di irregolarità alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), ed alla Consob, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza), con comunicazioni in data 13 aprile 2016, successivamente integrate in date 8 agosto 2016 per violazioni formali della medesima fattispecie;
- con lettera del 30 aprile 2014 Consob comunicava ad UBI Banca l'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 195 TUF in capo a taluni componenti del Consiglio di Sorveglianza - in carica dal 2009 al 30 aprile 2014 - segnalando una possibile violazione dell'art. 149 TUF in relazione ad aspetti concernenti l'informativa resa nell'ambito della Relazione sul Governo Societario. Nei termini previsti erano state inviate alla Consob le relative controdeduzioni alle quali avevano aderito tutti i Consiglieri di Sorveglianza destinatari del provvedimento. Nel 2015 l'Ufficio Sanzioni Amministrative di Consob ha quindi trasmesso agli esponenti aziendali coinvolti nel procedimento sanzionatorio ed all'Emittente, in qualità di responsabile in solido, la propria relazione contenente una proposta sanzionatoria motivata. Ad esito del procedimento, nel mese di ottobre 2015 Consob ha deciso l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie - in misura pari o percentualmente prossima al minimo edittale, pari a Euro 25.000 - per i soli membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell'anno 2009 o che abbiano assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, ma che fossero membri del Consiglio di Gestione sempre nell'anno 2009. Da parte di UBI Banca - quale obbligata in solido - e degli interessati sono stati presentati ricorsi avverso la decisione assunta da Consob. Con sentenza n. 879/2017 del 17 maggio 2017, pubblicata in data 19 giugno 2017, la Corte d'Appello di Brescia ha annullato il provvedimento sanzionatorio di Consob, accertando - sotto molteplici profili - l'insussistenza dell'elemento oggettivo della violazione. In data 14 novembre 2017 UBI Banca ha ricevuto la notifica dell'impugnazione da parte di Consob della sentenza n. 879/2017 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e si è costituita tempestivamente con controricorso.
- Per completezza si segnala - in relazione alla sentenza con cui la Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, in data 22 dicembre 2016 ha condannato Letizia Maria Brichetto Arnaboldi insieme ad altri (sentenza impugnata dalla Dott.ssa Brichetto Arnaboldi in data 19 giugno 2017), al risarcimento del danno che il Comune di Milano avrebbe subito in passato per talune delibere assunte allorquando la stessa era Sindaco - che, con sentenza n. 33365 del 4-24 dicembre 2018 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata

dichiarata l'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte dei Conti, avendo ritenuto le Sezioni Unite della Corte che i vizi denunciati non rientrano nell'ambito dei "motivi attinenti alla giurisdizione". Al riguardo il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, nelle rispettive adunanze del 15 e 22 gennaio 2019, hanno confermato il rapporto fiduciario con la Dott.ssa Brichetto Arnaboldi, non rilevando sostanziali elementi di novità rispetto alle complessive considerazioni già espresse in occasione dell'esame della sentenza della Corte dei Conti.

In data 8 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha esaminato la situazione nell'ambito del procedimento di "Verifiche sui Requisiti di idoneità, anche collettiva, dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché verifica dell'insussistenza dell'incompatibilità di cui all'art. 36 L. 214/2011 (divieto di interlocking)" e, sulla base della documentazione esaminata e ritenuta la completezza probatoria, ha valutato ed accertato per la dott.ssa Maria Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

Per ulteriori informazioni si rinvia ai paragrafi "Accertamenti ispettivi e procedimenti" e "Informativa sul contenzioso" del Bilancio del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31.12.2018 e alla Relazione semstrale al 30.06.2019.

## **2.6 Modifiche ed integrazioni al Capitolo 14 del Documento di Registrazione – Documenti accessibili al pubblico**

*Nella Sezione 5 - Documento di Registrazione del Prospetto di Base, il Capitolo 14 "Documenti accessibili al pubblico", è integralmente sostituito come di seguito riportato:*

### **14. Documenti accessibili al pubblico**

Dalla data di pubblicazione del Documento di Registrazione e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa divulgati dall'Emittente, nonché le altre informazioni e gli ulteriori documenti da mettersi, secondo le seguenti modalità, a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa applicabile, possono essere consultati presso la Sede Sociale della Banca, nonché, tranne l'atto costitutivo, in formato elettronico, sul sito *internet* dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it):

- Atto costitutivo e Statuto dell'Emittente;
- fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati;
- fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati;
- Relazione finanziaria semestrale del Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019.

I bilanci e lo Statuto sono inoltre reperibili sul sito web di Borsa Italiana: [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

L'Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria infrannuale, redatte successivamente alla data del presente Documento di Registrazione.

**Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività dell'Emittente.**

### 3. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA OBBLIGAZIONI

Il Prospetto di Base UBI BANCA Obbligazioni è modificato e/o integrato come di seguito indicato.

#### 3.1 Modifiche alla copertina del Prospetto di Base

La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita dalla presente



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## PROSPETTO DI BASE

**per il programma di offerta al pubblico e/o quotazione denominato: "Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo,**

**con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito**

**e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo".**

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il "Prospetto di Base") sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la "Direttiva Prospetti") ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il "Regolamento Prospetti") così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il "**Documento di Registrazione**"), incorporato mediante riferimento così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19, che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. ("**UBI Banca**" o l'"**Emittente**" o la "**Banca**"), di una Nota Informativa (la "**Nota Informativa**") sugli strumenti finanziari (le "**Obbligazioni**" e ciascuna una "**Obbligazione**") che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la "**Nota di Sintesi**") che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascun prestito obbligazionario (di seguito "**Prestito Obbligazionario**" o "**Prestito**"), l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le "**Condizioni Definitive**") con la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro la data dell'inizio dell'offerta (di seguito l'"**Offerta**" o "**Singola Offerta**") e contestualmente inviate alla Consob e, in caso di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico Obbligazionario (MOT) o in caso di offerta effettuata mediante distribuzione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT)/ExtraMOT, a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità relativamente alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013.

L'informativa completa sull'Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, nonché delle Condizioni Definitive dell'Offerta di ciascun Prestito e di ogni eventuale Supplemento al Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

**L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

### 3.2 Modifiche e integrazioni alla Sezione III del Prospetto di Base – Nota di Sintesi

*Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l'Elemento B.12 e l'Elemento B.17 della "Sezione B – Emittente" sono integralmente sostituiti come di seguito riportato:*

B.1 2	Dati finanziari selezionati	<p>Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, relativi ai periodi chiusi al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.</p> <p>La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2019 e, nella medesima data, UBI Banca ha comunicato i risultati consolidati al 30 giugno 2019.</p> <p>Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 7 febbraio 2019 e, in data 8 febbraio 2019 UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati consolidati al 31 dicembre 2018.</p> <p>Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con la normativa vigente: Regolamento 575/2013 (CRR), Direttiva 36/2013 (CRD IV) e secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 e successive modifiche.</p> <p>Si segnala che ai sensi delle previsioni del nuovo principio contabile IFRS 16, le entità che in sede di prima applicazione optano per l'utilizzo del metodo c.d. "retrospettivo modificato" non devono rideterminare i dati comparativi; di conseguenza, i dati patrimoniali ed economici al 30 giugno 2019 non sono pienamente comparabili con quelli riferibili ai periodi di raffronto in quanto questi ultimi sono stati determinati in applicazione del principio contabile internazionale IAS 17, in vigore nel periodo oggetto di reporting.</p> <p>La riconciliazione dei dati patrimoniali ex IAS 17 pubblicati nel Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 con quelli determinati al 1 gennaio 2019 in applicazione delle previsioni dell'IFRS 16 in termini di rilevazione dei contratti di leasing nel Bilancio del locatario è fornita nel paragrafo "La transizione al nuovo principio contabile IFRS 16" della Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2019.</p> <p>La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è redatta in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9. Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è redatto in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 sulla base della Circolare Banca d'Italia n. 262/2005 del 22 dicembre 2005 come introdotti dal 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017. Quest'ultimo ha innovato gli schemi principalmente per recepire l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti Finanziari", che ha sostituito lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" a far tempo dal 1° gennaio 2018.</p> <p>In ragione di ciò, si evidenzia la sostanziale impossibilità di comparare i dati al 31 dicembre 2018 con quelli relativi al precedente periodo chiuso al 31 dicembre 2017, rappresentati nel presente paragrafo, in quanto questi ultimi sono stati redatti in ottemperanza a principi contabili non più applicati.</p> <p><b>Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORI E FONDI PROPRI</th> <th>DATI AL 30 GIUGNO 2019</th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</th> <th>Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale</th> <th>Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)</td> <td>12,05%</td> <td>11,70%</td> <td>11,56%</td> <td>7%</td> <td>9,25%</td> </tr> <tr> <td>Tier 1 / Attività di</td> <td>12,05%</td> <td>11,70%</td> <td>11,56%</td> <td>8,5%</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale	Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%	Tier 1 / Attività di	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A
INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale															
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%															
Tier 1 / Attività di	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A															



<b>rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)</b>					
<b>Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)</b>	15,10%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%
<b>Fondi Propri</b>	8.637.909	8.420.375	9.475.473		
<b>Capitale Primario di Classe 1 (CET1)</b>	6.922.914	7.138.925	7.754.502		
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	0	0	0		
<b>Capitale di Classe 1 (Tier 1)</b>	6.922.914	7.138.925	7.754.502		
<b>Capitale di Classe 2 (Tier 2)</b>	1.750.995	1.281.450	1.720.971		
<b>RWA</b>	57.442.461	61.035.275	67.053.683		
<b>RWA / Totale Attivo</b>	45,06%	48,71%	52,64%		
<b>Leverage Ratio</b>	5,23%	5,45%	5,85%		

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 “Strumenti Finanziari” sostituisce le previsioni dello IAS 39 “Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione”. Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 (“CRR”). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50% ));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di

Vigilanza del 12,75%.

**Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:**

- **Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)**

- **Tier 1 / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)**

A fine giugno 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 30 giugno 2019 risulterebbero pari al 12,00% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano al 12,05%.

A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio fully loaded – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019 e pari all'11,34%. Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all'11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all'11,56%.

- **Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)**

Al 30 giugno il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 15,10%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80%. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il Total Capital Ratio risulterebbe pari al 15,05%.

A fine dicembre 2018 risulta pari al 13,44%.

- **Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)**

A fine giugno, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,923 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,674 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.

L'evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- +152 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);
- -293 milioni di euro derivanti dalla riduzione della quota relativa all'applicazione delle disposizioni transitorie inerenti al principio contabile IFRS 9 (-212 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette "Nuove Banche" e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;
- -75 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.

A fine dicembre, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.

L'evoluzione del CET1 nell'esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l'impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale,

	<p>tenuto conto dell'ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titoli a seguito dell'allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;</li> <li>• +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);</li> <li>• -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);</li> <li>• +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);</li> <li>• -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;</li> <li>• -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);</li> <li>• -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;</li> <li>• +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.</li> </ul> <p>Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei sei mesi l'aggregato è risultato in aumento di 470 milioni a 1.751 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile.</p> <p>Con riferimento al 31 dicembre 2018 il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RWA/Totale Attivo</b></li> </ul> <p>Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>7</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.</p> <p>Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.</p> <p>Al 30 giugno 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (57,442 miliardi dai 61,035 di dicembre) si registra un decremento di circa 3,6 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito (-2,7 miliardi) per gli effetti della citata estensione dei modelli AIRB e dei minori assorbimenti patrimoniali derivanti dai minori volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove</p>
--	--

<sup>7</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it/>

modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, e dall'Hedge Accounting.

Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in *bonis* (*Model Change*), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.

• **Leverage Ratio**

Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.

A fine giugno 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,23%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018

**SREP 2018**

I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("**SREP 2018**"), risultano così articolati:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).

Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

**Tabella 2 – Indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema**

Al fine di consentire un raffronto in termini omogenei, gli indicatori al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca sono stati calcolati in coerenza con i dati di sistema pubblicati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019, ossia tenendo in considerazione l'insieme riferito ai finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Tali indicatori differiscono pertanto da quelli esposti all'interno della Relazione sulla Gestione inclusa nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, dove viene fornita disclosure degli impieghi con riferimento ai soli finanziamenti verso clientela, considerati rappresentativi della rischiosità del Gruppo.

Al contrario gli indicatori al 31 dicembre 2017, in coerenza con i dati di raffronto relativi al sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018, sottendono dati riferiti ai soli crediti verso clientela.

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2018 (*)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,25%	4,40%	7,55%	9,10%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,79%	1,60%	4,37%	3,40%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	9,40%	8,30%	13,01%	14,50%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,03%	4,10%	8,84%	7,30%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE****/IMPIEGH I LORDI</b>	4,09%	3,70%	5,29%	5,20%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE****/IMPIEGHI NETTI</b>	3,17%	2,40%	4,30%	3,70%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE *****/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,20%	0,17%	0,20%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE *****/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,10%	0,17%	0,20%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	38,50%	53,40%	35,50%	53,80%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE</b>	48,96%	66,10%	45,05%	65,30%

<b>SOFFERENZE</b>				
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	30,21%	n.d.	40,66%	n.d.
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,15%	28,10%	6,36%	28,30%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	25,53%	39,50%	22,80%	34,70%

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019. Dati riferiti alle Banche Significative. Ai sensi della nota 3) alla tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati i "Finanziamenti includono: i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela")".

(\*\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative. Tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati - Crediti verso la clientela

(\*\*\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Con riferimento al 31 dicembre 2017, gli indicatori – costruiti sia per il Gruppo UBI Banca che per il sistema su dati riferiti ai soli crediti verso clientela – evidenziano un'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Alla medesima data i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Entrambi questi aspetti si correlano alle specificità del portafoglio prestiti alla clientela del Gruppo UBI Banca, per oltre due terzi rappresentato da mutui e finanziamenti a medio-lungo termine, caratterizzati dalla presenza di garanzie reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di rettifiche. Ciò si riflette in particolare sull'incidenza degli aggregati considerati al netto delle rettifiche.

L'incidenza dei crediti deteriorati, delle sofferenze e delle inadempienze probabili – considerati sia in termini lordi che netti, al 31 dicembre 2018, - risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente. Tale confronto risente tuttavia, oltre che della prevalente incidenza di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine che caratterizza il portafoglio crediti verso clientela del Gruppo, anche dell'entità dei finanziamenti verso istituti bancari e banche centrali che per il Gruppo UBI Banca sono pari al 9,7% degli impieghi lordi e al 10,2% degli impieghi netti, interamente classificati come performing.

In termini di copertura dei crediti deteriorati, gli indicatori riferiti al Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2018, si presentano su livelli inferiori alla media di riferimento del sistema, fermo restando che:

(i) ove il calcolo tenesse in considerazione anche gli stralci delle posizioni in sofferenza oggetto di procedure concorsuali ancora aperte e delle relative rettifiche, il grado di copertura dei crediti deteriorati si attesterebbe al 46,01% mentre quello delle sofferenze si attesterebbe al 59,14%;



(ii) per quanto riguarda il grado di copertura delle inadempienze probabili, l'indicatore è impattato tra l'altro anche dall'effetto della modalità di contabilizzazione degli attivi deteriorati delle Nuove Banche imposta dal principio contabile IFRS 3 (ovvero al netto dei fondi rettificativi) che trova riflesso, benché in misura minore, anche nell'indice di copertura delle sofferenze.

**Tabella 2 bis - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati (valori in percentuale)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,70%	5,81%	7,55%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,88%	3,11%	4,37%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (*)/IMPIEGHI LORDI</b>	9,97%	10,42%	13,01%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (*)/IMPIEGHI NETTI</b>	6,17%	6,72%	8,84%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE**/IMPIEGHI LORDI</b>	4,20%	4,53%	5,29%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE**/IMPIEGHI NETTI</b>	3,22%	3,53%	4,30%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE ***/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,08%	0,17%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE ***/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,07%	0,17%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	40,99%	38,50%	35,50%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	51,76%	48,96%	45,05%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	26,86%	30,21%	40,66%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,71%	10,15%	6,36%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	26,89%	25,53%	22,80%
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,91%	0,72%	0,79%

(\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Si riportano di seguito i commenti riguardo ai principali indicatori sulle tabelle relative alla rischiosità creditizia:**

- **Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi**

Al 30 giugno 2019 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,1 miliardi, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2018. Il decremento è legato, in primis, ad importanti deconsolidamenti contabili, avvenuti nella seconda parte del 2018 in relazione alla cartolarizzazione di un pacchetto di sofferenze assistite da GACS e alla cessione a dicembre 2018 di un secondo portafoglio di sofferenze quasi esclusivamente non garantite, ma anche agli effetti dell'attività di recupero interno e delle altre cessioni effettuate nel periodo.

In chiusura d'esercizio 2018 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi.

- **Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi**

Al 30 giugno 2019 i crediti deteriorati lordi ammontano a 9 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 9,7 miliardi di euro di fine esercizio 2018.

A fine dicembre 2018 i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 9,7 miliardi di euro.

- **Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze**

Il grado di copertura dei crediti deteriorati al 30 giugno 2019 è risultato pari al 40,99% rispetto al 38,50% di fine dicembre 2018.

Per quanto riguarda in particolare le sofferenze, il loro livello di copertura è salito dal 48,96% di fine 2018 al 51,76% del 30 giugno 2019. La progressiva contrazione dello stock dei crediti deteriorati e l'aggiornamento, nel secondo trimestre 2019, delle policy di valutazione dei crediti classificati a NPL, si sono accompagnati ad un generalizzato incremento delle coperture.

Al 31 dicembre 2018 il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 38,50%. Il grado di copertura delle sofferenze in chiusura d'esercizio si è attestato al 48,96%.

- **Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato**

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2019 si attesta al 26,86% rispetto al 30,21% del 31 dicembre 2018.

- **Costo del Rischio**

Al 30 giugno 2019 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 391,6 milioni. Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,91%.

Nell'anno 2018 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 642,8 milioni di cui 17,9 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,72%.

Si definiscono “grandi esposizioni” le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. La Banca quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono “grande esposizione” l’esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Nella tabella di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni “grandi esposizioni” della Banca al 30 giugno 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

**Tabella 3 - Grandi rischi (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>DATI AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>Numero posizioni</b>	6	5	4
<b>Esposizione nominale</b>	35.265.157	26.838.238	24.630.887
<b>Valore ponderato</b>	3.960.660	580.838	474.455
<b>INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/IMPIEGHI NETTI</b>	40,97%	30,16%	26,67%
<b>INDICE VALORE PONDERATO / IMPIEGHI NETTI (*)</b>	4,60%	0,51%	0,51%

(\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l’effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l’applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come “grandi esposizioni”. L’indice non è significativo.

La segnalazione al 30 giugno 2019 evidenzia 6 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 35,27 miliardi di euro. In dettaglio:

- 19,40 miliardi sono complessivamente riferiti all’Amministrazione Centrale. Di essi 15 miliardi sono riconducibili al MEF, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo (ed in via residuale per le attività fiscali correnti e anticipate), mentre 4,40 miliardi (4,36 miliardi) si riferiscono a controparti, pressoché integralmente corporate, ad esso connesse che considerate singolarmente non avrebbero superato la sopra citata soglia del 10%;
- 10,45 miliardi sono relativi alle disponibilità depositate presso Banca d’Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America;
- 1,48 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia principalmente per pronti contro termine;
- 1,29 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli;
- 1,09 miliardi a una primaria controparte bancaria essenzialmente per l’operatività in pronti contro termine.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 3,96 miliardi, riconducibile per 3,43 miliardi all’Amministrazione centrale (dei quali solo 85,9 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>8</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le “Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013”, prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest’ultima è stata considerata una sola volta.

Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro. In dettaglio:

- 14,92 miliardi sono riferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate;
- 8,3 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d’Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d’America;
- 1,11 miliardi all’operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria per pronti contro termine passivi;
- 0,95 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

La tabella di seguito riportate espongono la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

**Tabella 4 – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
<b>SOFFERENZE</b>	5.146.645	(2.663.714)	2.482.931
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	3.794.244	(1.020.242)	2.774.002
<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>	61.933	(6.631)	55.302
<b>TOTALE</b>	9.002.822	(3.690.587)	5.312.235

**Tabella 4 bis – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL
--	--------------------------------------	---------------------

	31 DICEMBRE 2017					
	Esposizio ne lorda	Rettifiche di valore complessi ve	Esposizio ne netta	Esposizio ne lorda	Rettifiche di valore complessi ve	Esposizio ne netta
<b>SOFFERENZE</b>	5.423.214	(2.655.439)	2.767.775	7.343.564	(3.307.950)	4.035.614
<b>INADEMPIEN ZE PROBABILI</b>	4.222.577	(1.078.162)	3.144.415	5.142.704	(1.172.769)	3.969.935
<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORAT E</b>	70.979	(7.205)	63.774	165.736	(10.542)	155.194
<b>TOTALE</b>	9.716.770	(3.740.806)	5.975.964	12.652.004	(4.491.261)	8.160.743

(\*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come "Incagli" o "Ristrutturate".

Per i commenti alle suesposte voci di veda la Tabella 2 bis.

**I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

**Tabella 4 – ter – Esposizioni *forborne* (valori in migliaia di Euro)**

	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE</b>	1.961.243	2.163.839	2.393.253
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE</b>	1.860.515	2.058.894	2.349.076
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE</b>	3.240.392	3.416.221	3.824.634
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE</b>	2.272.014	2.454.416	2.865.805

Le esposizioni forborne non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni forborne performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

**I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

**Tabella 5 – Principali dati di conto economico (valori in migliaia di Euro)**

	DATI AL 30 GIUGN O 2019	DATI AL 30 GIUGN O 2018	ESERCIZI O CHIUSO AL 31 DICEMBR E 2018	ESERCIZI O CHIUSO AL 31 DICEMBR E 2017	VARIAZIONE PERCENTUAL E DICEMBRE 2018 – DICEMBRE
--	----------------------------------	-------------------------------------	---	---	---

					2017
<b>MARGINE D'INTERESSE</b>	922.615	938.134	1.873.285	1.651.238	13,45%
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	814.562	808.810	1.580.917	1.546.791	2,21%
<b>MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	1.803.585	1.811.586	3.482.796	3.476.816	0,17%
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	1.399.770	1.523.174	2.807.136	2.614.510	7,37%
<b>COSTI OPERATIVI</b>	(1.226.141)	(1.191.992)	(2.424.101)	(2.465.146)	-1,67%
<b>UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	183.486	337.286	390.661	796.168	-50,93%
<b>UTILE/PERDITA DI PERIODO</b>	130.919	208.867	425.608	690.557	-38,37%

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 vengono inseriti in valore assoluto ma non sono comparabili perché redatti in base a principi contabili differenti.

Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 3 – Principali dati di conto economico:

- **Margine di interesse**

Il margine d'interesse al 30 giugno 2019, si è attestato a 922,6 milioni comprensivo del beneficio relativo al finanziamento TLTRO II con BCE per 24,9 milioni

- **Margine di intermediazione**

Al margine di intermediazione al 30 giugno 2019 (1.803,6 milioni), oltre al margine di interesse (922,6 milioni), hanno contribuito:

- dividendi per 7,5 milioni;
- commissioni nette per 814,6 milioni;
- risultato netto dell'attività di negoziazione e copertura per 58,9 milioni (di cui 0,9 milioni di risultato netto dell'attività di negoziazione, -8 milioni di risultato netto dell'attività di copertura, 23,3 milioni di utili da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie e 42,7 milioni di risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico).

Nell'esercizio 2018, oltre ad un margine di interesse che ha totalizzato 1.873,3 milioni, sono stati incassati dividendi per 24,8 milioni dei quali 4,5 milioni riferiti alle azioni Banca d'Italia, 1,8 milioni derivanti dalla gestione assicurativa e per la rimanente parte essenzialmente riferibili a partecipazioni valutate al fair value (voce 20 dell'attivo, tra le quali Nexi per 14,4 milioni, SACBO per 1,2 milioni e Fondi diversi per 1,1 milioni e voce 30 dell'attivo, relativamente a partecipazioni, per 0,7 milioni).



Le commissioni nette si sono attestate a 1.580,9 milioni di cui:865,8 milioni derivanti dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza (che includono commissioni di performance per 13,9 milioni e commissioni da collocamento di Fondi e Sicav di Gruppo per 133,8 milioni) e 713,2 milioni dai servizi bancari.

L'attività finanziaria ha generato complessivamente un risultato netto di 3,8 milioni così composto (i) risultato netto dell'attività di negoziazione positivo per 54,9 milioni sostenuto dagli utili derivanti dall'attività in cambi prevalentemente generata dalla clientela Corporate nonché dall'apporto positivo dei derivati su titoli di debito e tassi d'interesse (ii) risultato netto dell'attività di copertura, che esprime la variazione netta di fair value dei derivati e delle relative poste coperte, attestatosi a -10,3 milioni sintetizzando risultati complessivamente negativi sia dal lato dell'attivo che del passivo (iii) attività di cessione /riacquisto di attività e passività finanziarie per -12,8 milioni di euro (iv) risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto Economico per -28 milioni conseguente agli effetti valutativi dei titoli e dei finanziamenti inclusi in tale portafoglio

Per effetto dei suddetti andamenti, il margine di intermediazione al 31 dicembre 2018 si è attestato a 3.482,8 milioni,

- **Risultato netto della gestione finanziaria**

Al 30 giugno 2019, al risultato netto della gestione finanziaria (1.399,8 milioni), oltre al margine di intermediazione (1.803,6 milioni), contribuiscono:

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato per -393,4 milioni (di cui 391,6 milioni riconducibili a crediti verso clientela);
- rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per -1,8 milioni e
- utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -10,4 milioni di euro.

La voce di Conto Economico 130 a) Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato si attesta a fine 2018 a 638,3 milioni di euro, di cui 642,8 milioni riconducibili a crediti verso clientela (comprensivi di 17,9 milioni di euro di rettifiche su crediti oggetto di cessione).

Sono stati inoltre contabilizzate rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per 0,8 milioni di euro e Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -37,4 milioni di euro.

Per effetto dei precedenti andamenti, il risultato della gestione finanziaria si è attestato a 2.807,1 milioni

- **Costi operativi**

Gli oneri operativi al 30 giugno 2019 si attestano a - 1.226,1 milioni, così composti:

- spese per il personale per -784,1 milioni;
- altre spese amministrative per -474,4 milioni;
- accantonamenti a fondi rischi e oneri per -0,3 milioni e
- rettifiche di valore su attività materiali e immateriali per -110,5 milioni;
- altri proventi e oneri di gestione per 143,2 milioni.

Gli oneri operativi al 31 dicembre 2018 totalizzavano - 2.424,1 milioni di euro.

Le spese per il personale sono ammontate a -1.545,9 milioni; le altre spese amministrative a - 1.024,6 milioni (inclusive di - 42,1 milioni di contributi al FRU e - 41,7 milioni di contributi ordinari al DGS) e le rettifiche di valore di attività materiali e immateriali a - 166,4 milioni.

Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri ammontano nel 2018 a - 19,4 milioni.

Infine, gli altri proventi/oneri di gestione hanno totalizzato 293,4 milioni (di cui 30,6 milioni riferibili a CIV, contabilizzata tra le sopravvenienze attive.

- **Utile/Perdita di periodo**

Al 30 giugno 2019 l'utile di esercizio si attesta a 130,9 milioni di euro.

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso il 2018 con un utile netto di 425,6 milioni.

**Tabella 6 – Principali dati di stato patrimoniale (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA</b>			92.338.083
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>			(8.897.004)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)</b>			16.816.615
<b>RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA</b>	94.787.453	92.211.085	94.449.770
<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE (**)</b>	721.370	516.813	454.674
<b>TOTALE ATTIVO</b>	127.480.304	125.306.197	127.376.141
<b>PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO</b>	9.244.100	9.163.288	9.925.183
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	2.843.177	2.843.177	2.843.177

(\*) Nel 2017 sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(\*\*) Sono state considerate le passività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value.

**I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

Considerata la differente accezione prevista in regime di IFRS9 per (i) crediti netti verso la clientela (ii) posizione interbancaria netta (iii) attività finanziarie – così come precisato all'interno delle note in calce alla tabella, si precisa che per queste specifiche voci con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018 è stata prevista una tabella ad hoc riportata di seguito.

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (***)</b>	86.074.151	88.987.596
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>	(4.644.657)	(7.154.753)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (****)</b>	17.885.451	15.646.596

(\*\*\*) Sono state considerati i soli crediti verso clientela inclusi nel portafoglio valutato al costo ammortizzato.

(\*\*\*\*) Nel 2018 sono state considerate le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e i titoli classificati all'interno delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

**Si riportano di seguito i commenti ai principali indicatori con riguardo allo stato patrimoniale:**

- **Crediti netti verso la clientela**

Al 30 giugno 2019 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzano 86,1 miliardi di euro. La componente in bonis si attesta a 80,8 miliardi registrando una diminuzione di 2,3 miliardi rispetto al 31 dicembre

2108 per effetto della politica di salvaguardia dello spread nonché dell'assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso del primo semestre del 2019 hanno registrato un'ulteriore contrazione (-663,8 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 scendendo a 5,3 miliardi quale effetto dell'attività di recupero interno e, marginalmente, delle cessioni di singole posizioni avvenute nel periodo.

Al 31 dicembre 2018 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzavano 89 miliardi di euro. La componente in bonis - che nel primo trimestre dell'esercizio era stata favorevolmente sostenuta dalle nuove richieste di finanziamenti con fondi TLTRO - ha successivamente risentito degli effetti della politica di salvaguardia dello spread, divenuta più stringente nella seconda parte dell'anno, che, in assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione, ha riportato lo stock in prossimità dei livelli di inizio anno.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso dell'anno il Gruppo ha realizzato un'importante riduzione degli stock che a fine dicembre si sono portati in termini lordi ampiamente al di sotto della soglia dei 10 miliardi di euro, su livelli di consistenza ormai prossimi all'obiettivo indicato per fine 2019 dal Piano NPL presentato nel 2018.

- **Raccolta diretta da clientela**

Al 30 giugno 2019 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammonta a 94,8 miliardi di euro, in crescita rispetto a fine esercizio 2018.

Il trend positivo è stato determinato dai debiti verso la clientela e, in particolare, dai pronti contro termine passivi. I titoli in circolazione risultano in leggera crescita, con dinamiche differenti a livello di singole componenti.

I debiti verso clientela risultano pari a 70,9 miliardi, mentre i titoli in circolazione si attestano a 23,9 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammontava a 92,2 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 94,4 miliardi di dicembre 2017 (-2,2 miliardi). Il trend negativo è stato determinato dai titoli in circolazione e, in particolare, dalle obbligazioni che hanno risentito degli stock in scadenza; questi ultimi complessivamente risultano infatti ancora maggiori rispetto alle nuove emissioni (anche se al loro interno la componente istituzionale ha mostrato un andamento ampiamente positivo).

Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono attestati a 68,4 miliardi di euro (stabili rispetto al 31 dicembre 2017), mentre i titoli in circolazione hanno totalizzato 23,8 miliardi di euro una flessione di 2,2 miliardi nel confronto con i 26 miliardi dell'esercizio precedente.

- **Posizione interbancaria netta**

Al 30 giugno 2019 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presenta negativa per 4,6 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava negativa per 7,2 miliardi di euro.

Al netto dell'operatività con la BCE, che resta la controparte più rilevante, il saldo (-3 miliardi) risulta in miglioramento da inizio anno, riflettendo gli aumentati volumi di finanziamento nella forma tecnica dei pronti contro termine.

- **Attività finanziarie**

Al 30 giugno 2019 le attività finanziarie del Gruppo ammontano a 17,9 miliardi di euro.

Nel semestre è proseguita l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani - pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità - nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche il secondo semestre dell'esercizio 2019.

I portafogli più rilevanti continuano ad essere rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" che incidono rispettivamente per il 65% e per il 27,3%.

A livello di tipologia di strumento finanziario, il 54,5% dei portafogli complessivi risulta costituito da titoli di Stato italiani, in diminuzione rispetto al 60,1% dell'esercizio 2018 per le manovre effettuate; di converso, emerge un incremento al 38,7% (dal 33,1% del 2018) dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla citata diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi, in particolare di Paesi europei ma anche emergenti; sia i titoli di capitale sia le quote O.I.C.R., ormai di importo marginale, si attestano complessivamente al 4% (4,3% nel 2018).

Al 31 dicembre 2018 le attività finanziarie del Gruppo ammontavano a 15,65 miliardi di euro.

A fine esercizio i portafogli più rilevanti erano rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato". A livello

di tipologia di strumento finanziario, il 60,1% dei portafogli risultava costituito da titoli di Stato italiani, peraltro in diminuzione lungo tutto il corso dell'esercizio a seguito delle manovre effettuate. Di converso, si è assistito ad un incremento dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi in atto nel Gruppo.

- **Passività finanziarie**

Le passività finanziarie di negoziazione, a giugno 2019 sono pari a 571,5 milioni (circa 411 milioni al 31 dicembre 2018) e continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 30 giugno 2019 sono pari a 149,9 milioni di euro.

Le passività finanziarie di negoziazione, a dicembre pari a circa 411 milioni.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 dicembre 2018 sono pari a 105,8 milioni di euro.

- **Totale attivo**

Al 30 giugno 2019 il totale attivo si attesta a 127,4 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2018 il totale attivo si attesta a 125,3 miliardi di euro.

- **Patrimonio netto del Gruppo**

Al 30 giugno 2019 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile del periodo, si attesta a 9.244,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9.163,29 milioni di fine esercizio 2018.

L'incremento di 80,8 milioni sintetizza:

- l'aumento per 95,7 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generato dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per +107,2 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,3 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -12,5 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per +40 mila euro la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,3 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -3,4 milioni delle azioni proprie che riflette per 0,1 milioni di euro l'assegnazione di azioni ad una risorsa uscita dal Gruppo - secondo i periodi di retention e differimento definiti, nel rispetto dei criteri di erogazione previsti per il "Personale più rilevante", dalle Disposizioni di Vigilanza in essere - nonché per -3,5 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei piani di incentivazione di cui al successivo capitolo "Informazioni relative al capitale, al titolo azionario, ai dividendi pagati e all'utile per azione";
- l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2018 a dividendi e altre destinazioni per -142,1 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per 0,3 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile del periodo per 130,9 milioni.

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile dell'esercizio, si attestava a

9.163,29 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9.138,40 milioni del 1° gennaio 2018 che includono gli impatti della prima adozione dell'IFRS 9.

L'incremento di 24,89 milioni sintetizza:

- la contrazione per 263,87 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per -262,61 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -2,03 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,54 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per -0,03 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,74 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -15,25 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,51 milioni le assegnazioni al Personale più Rilevante del Gruppo al termine dei periodi di retention previsti dai Sistemi Incentivanti 2013 e 2015, nonché per -15,76 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei seguenti Piani:
  - il Piano di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 1.162.580 azioni in aprile (al prezzo medio ponderato di 3,7331 euro per azione)) per 4,34 milioni; n. 1.162.580 azioni in giugno (al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro per azione) per 3,77 milioni; n. 1.162.580 azioni in ottobre ((al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per oltre 3,74 milioni);
  - il Piano di incentivazione di breve termine 2017 deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 ((n. 89.191

- azioni in ottobre (al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per 0,29 milioni);
- il Piano di incentivazione a breve termine 2018 e a lungo termine 2017-2019/20 deliberati dall'Assemblea del 6 aprile 2018 (n. 1.440.410 azioni in dicembre (al prezzo medio ponderato di 2,5129 euro) per 3,62 milioni);
- l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2017 a dividendi e altre destinazioni per 125,42 milioni;
- una variazione complessivamente positiva per 3,82 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile dell'esercizio per 425,61 milioni.

**Si riportano di seguito gli indicatori di liquidità del Gruppo UBI**

**Tabella 7 – Indicatori di liquidità**

	<b>PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>LOAN TO DEPOSIT RATIO *</b>	90,81%	96.50%	97,76%
<b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO **</b>	>100%	>100%	>100%
<b>NET STABLE FUNDING RATIO ***</b>	>100%	>100%	>100%

(\*) Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

(\*\*) L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso, nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% al 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

(\*\*\*) L'indicatore Net Stable Funding Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla BCE:

- al 30 giugno 2019 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO, in linea con i periodi precedenti, come si evince dalla seguente tabella;
- al 31 dicembre 2018, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 30,4 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II.

In data 25 settembre 2019 UBI Banca ha provveduto al rimborso anticipato di € 1,5 miliardi di TLTRO2, a valere sui €10 miliardi nominali attualmente in essere con scadenza 24 giugno 2020. Conseguentemente l'esposizione complessiva residua al TLTRO2 ammonta attualmente a €11 miliardi, comprensiva dei €2,5 miliardi nominali in scadenza il 24 marzo 2021.

UBI Banca non ha partecipato alla prima operazione TLTRO3 che ha avuto luogo nel mese di settembre.

**Tabella 7.1 – Finanziamenti erogati da BCE (valori in Euro)**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO 30 GIUGNO 2019</b>	<b>IMPORTO al 31 dicembre 2018</b>	<b>IMPORTO al 31 dicembre 2017</b>	<b>DURATA</b>	<b>DATA INIZIO</b>	<b>DATA SCADENZA</b>
<b>E</b>				<b>A</b>		<b>A</b>

<b>Asta BCE</b>	9.878.222.222	9.898.083.277	9.936.417.357	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
<b>Asta BCE</b>	2.477.138.889	2.482.166.667	2.492.305.556	48 mesi	29/03/2017	24/03/2021
<b>TOTALE</b>	12.355.361.111	12.380.249.944	12.428.722.913			

Si segnala che nel primo trimestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,5% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

**Si riportano di seguito le informazioni relative all'esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato.**

**Tabella 8 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (valori in Euro)**

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019* (EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018* (EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017* (EXPECTED SHORTFALL)</b>
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)</b>	661.400	511.011	1.302.242
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL</b>	102.445.744	111.256.486	64.276.948



		<b>PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)</b>																				
<b>B.1 7</b>	Rating	<p>(*) Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES) (o Perdita Attesa), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.</p> <p>Con riferimento all'Expected Shortfall (o Perdita Attesa) del trading book, per quanto concerne il 2018, il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 511.011 rispetto ad un valore medio da inizio anno pari a Euro 2.030.413. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio equity). Al 30 giugno 2019 l'Expected Shortfall evidenzia un valore pari ad Euro 661.400, in linea con il dato medio da inizio 2019</p> <p>Con riferimento ai rischi di banking book, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è stato nel corso del 2018 mediamente pari a Euro 87.008.490. Il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 111.256.486, fattorizzando gli shocks sui mercati finanziari relativi al debito sovrano italiano verificatesi nell'ultima parte del semestre, pur a fronte di un controvalore del portafoglio in diminuzione rispetto ai dati al 31 dicembre 2017. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio credito, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio tasso e rischio equity) Al 30 giugno 2019 l'Expected Shortfall evidenzia un valore pari ad Euro 102.445.744, in linea con il dato medio da inizio 2019.</p> <p><b><i>Alla data del presente Prospetto di Base all'Emittente sono attribuiti rating da parte delle agenzie internazionali S&amp;P Global Ratings, Moody's, Fitch Ratings e DBRS.</i></b></p> <p><b><i>La tabella che segue riporta i rating assegnati all'Emittente dalle citate agenzie internazionali alla data del presente Prospetto di Base.</i></b></p> <table border="1" data-bbox="343 1137 1437 1435"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 1160 555 1265">Agenzia di rating</th> <th data-bbox="555 1160 805 1265">Debito a breve termine Rating</th> <th data-bbox="805 1160 1077 1265">Debito a lungo termine Rating Outlook</th> <th data-bbox="1077 1160 1437 1265">Data dell'ultimo aggiornamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1265 555 1310">S&amp;P Global Ratings</td> <td data-bbox="555 1265 805 1310">A-3</td> <td data-bbox="805 1265 1077 1310">BBB- Stabile</td> <td data-bbox="1077 1265 1437 1310">30 ottobre 2018</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1310 555 1355">Moody's</td> <td data-bbox="555 1310 805 1355">Prime-2</td> <td data-bbox="805 1310 1077 1355">Baa3 Stabile</td> <td data-bbox="1077 1310 1437 1355">30 luglio 2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1355 555 1400">Fitch Ratings</td> <td data-bbox="555 1355 805 1400">F3</td> <td data-bbox="805 1355 1077 1400">BBB- Negativo</td> <td data-bbox="1077 1355 1437 1400">30 novembre 2018</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1400 555 1435">DBRS</td> <td data-bbox="555 1400 805 1435">R-2 (high)</td> <td data-bbox="805 1400 1077 1435">BBB Stabile</td> <td data-bbox="1077 1400 1437 1435">26 novembre 2018</td> </tr> </tbody> </table>	Agenzia di rating	Debito a breve termine Rating	Debito a lungo termine Rating Outlook	Data dell'ultimo aggiornamento	S&P Global Ratings	A-3	BBB- Stabile	30 ottobre 2018	Moody's	Prime-2	Baa3 Stabile	30 luglio 2019	Fitch Ratings	F3	BBB- Negativo	30 novembre 2018	DBRS	R-2 (high)	BBB Stabile	26 novembre 2018
Agenzia di rating	Debito a breve termine Rating	Debito a lungo termine Rating Outlook	Data dell'ultimo aggiornamento																			
S&P Global Ratings	A-3	BBB- Stabile	30 ottobre 2018																			
Moody's	Prime-2	Baa3 Stabile	30 luglio 2019																			
Fitch Ratings	F3	BBB- Negativo	30 novembre 2018																			
DBRS	R-2 (high)	BBB Stabile	26 novembre 2018																			

*Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l'Elemento D.2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente della “Sezione D – Fattori di Rischio”, limitatamente al “Rischio connesso alla qualità del credito”, “Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy”, “Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche”, “Rischio connesso ai procedimenti giudiziari ed arbitrari”, “Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza”, “Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano”, “Rischi connessi alla riforma delle banche popolari”, “Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria”, “Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005”, “Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie”, “Rischi di mercato”, “Rischi connessi*

*all'incertezza degli esiti di futuri stress test” e “Rishi connessi all’entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili” è modificato come di seguito riportato:*

<p><b>D.2</b></p>	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente</p>	<p><b>Rischio connesso alla qualità del credito</b></p> <p>Al 31 dicembre 2018 l’incidenza delle sofferenze sugli impieghi e dei crediti deteriorati sugli impieghi risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell’Emittente e alla data del 31 dicembre 2018 i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema, riferiti alla stessa classe di appartenenza.</p> <p>Al 30 giugno 2019 (i) l’incidenza delle sofferenze sugli impieghi si attesta al 5,70% in termini lordi (2,88% in termini netti); (ii) l’incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi si attesta al 9,97% in termini lordi (6,17% in termini netti); (iii) il rapporto di copertura dei crediti deteriorati è pari al 40,99% mentre quello delle sofferenze è pari al 51,76%.</p> <p>Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>9</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le “Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013”, prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest’ultima è stata considerata una sola volta.</p> <p>Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 5 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro. Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.</p> <p><b>Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.</b></p> <p>L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.</p> <p>Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i coefficienti patrimoniali di vigilanza: previsti dall’articolo 92 del Regolamento (UE) N. 575/2013 unitamente a il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili, ovvero, riserva di conservazione del capitale del 2,50%, riserva di capitale anticiclica specifica della banca (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Prospetto), e riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca).</p> <p>Inoltre nell’ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.</p>
-------------------	---	---

	<p>Al termine dello SREP condotto nel corso dell'esercizio 2018, l'Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nuovo requisito minimo di CET 1 fully-loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);</li> <li>• un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p>Al 30 giugno 2019, con un CET 1 Ratio phased-in del 12.05%, un Tier 1 Capital ratio pari al 12.05% e un Total Capital Ratio phased-in del 15.10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti</p> <p>Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.</p> <p>In aggiunta, l'Emittente, a seguito dell'approvazione del framework della EU Banking Reform, a partire dal 28 giugno 2021, dovrà rispettare il requisito minimo di "Leverage Ratio" (calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale), pari al 3%.</p> <p>Il Leverage Ratio, al 30 giugno 2019, è pari al 5.23% in ottica "phased-in" e al 5.21% "fully phased".</p> <p>La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.</p> <p>Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. L'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere oltre che su risvolti meramente reputazionali, anche sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, in particolare una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con un conseguente</p>
--	---

incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

#### **Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche**

L'Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell'Acquisizione.

In particolare, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse. Il Gruppo UBI Banca è esposto, inoltre, al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018; con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. La sentenza n. 917/2019 pronunciata in grado di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato a UBI Banca il 4.09.2019

Nel caso in cui UBI Banca, quale successore universale di ex Nuova Banca delle Marche S.p.A. e/o ex Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e/o ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. venga coinvolta in giudizi promossi da ex azionisti in relazione all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni delle banche in risoluzione oggi in liquidazione coatta amministrativa, si potrebbe verificare un aumento delle cause che

interessano UBI Banca.

#### **Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari**

Alla data del presente Prospetto le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito.

Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla attività e sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

A fronte dei propri contenziosi, al 30 giugno 2019, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali per un petitum complessivo pari a 946 milioni di Euro. Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 37, per tali passività, stante la non probabile manifestazione del rischio di dover fronteggiare un esborso a risoluzione del contenzioso, non è stanziato un apposito fondo, ma viene fornita idonea informativa in bilancio.

Al 30 giugno 2019, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività probabili per un petitum complessivo pari a 400 milioni di Euro. Ai sensi del principio contabile IAS 37, ovvero in considerazione della probabilità di dover fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, con riferimento alle sole passività probabili, afferenti ai contenziosi per controversie legali, risultano iscritti fondi a presidio del rischio per 111 milioni di Euro.

#### **Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza**

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

#### **Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano**

Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento ed eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio delle Banche nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio.

Nel primo semestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei titoli governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato



	<p>principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).</p> <p>L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).</p> <p>Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,50% del totale attivo. Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.</p> <p><b>Rischi connessi alla riforma delle banche popolari.</b></p> <p>In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.</p> <p>Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285 .</p> <p>In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.</p> <p>Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015.</p> <p>Successivamente all'offerta in opzione e prelazione e al collocamento sul MTA sono residue n. 35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato all'interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.</p> <p>Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.</p> <p>Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.</p> <p>Successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.</p> <p>In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. L'Emittente, in data 4 aprile</p>
--	---



2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti.

Si segnala altresì che, alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente è parte di un procedimento civile promosso da una società su mandato di azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

#### **Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria**

Alla data del presente Prospetto di Base sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi paesi in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, al 30 giugno 2019 sussistevano circa 50 contenziosi fiscali pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca. Stante la valutazione del rischio connesso al contenzioso tributario, alla data del 30 giugno 2019 non è presente alcun fondo per rischi ed oneri connesso all'eventuale contenzioso tributario.

Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere il rischio di un esito sfavorevole per l'Emittente con conseguenti possibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'Emittente stesso.

#### **Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005**

Nell'ambito del procedimento avviato nel 2014 da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. n. 231/01 nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti.

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 29 marzo e 9 aprile 2019, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla data del presente Prospetto di Base. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente.

L'organismo di vigilanza – caratterizzato da una struttura mista, con prevalenza di componenti esterni – riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa. Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte

dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria. L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del presente Prospetto di Base non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla data del presente Prospetto di Base non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

**Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie.**

Il Gruppo è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità di Vigilanza in tutti i Paesi in cui opera. Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, anche in considerazione dell'evoluzione normativa che sarà applicabile nel medio lungo termine, nonché di leggi e/o regolamenti ulteriori che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti. In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo UBI Banca sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Ciò comporterebbe la necessità di rilevare ulteriori oneri con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo.

**Rischi di mercato.**

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell'emittente. Nello specifico il rischio di mercato è concentrato principalmente sui titoli governativi italiani.

**Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test.**

Nel primo semestre del 2019 UBI Banca ha partecipato all'esercizio di stress sulla liquidità delle banche europee, condotto dalla Banca Centrale Europea, al fine di verificare la resilienza delle stesse a fronte di situazioni critiche sul fronte della liquidità (Sensitivity Analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019, LiST 2019).

Lo stress si è basato su un'analisi di sensitivity, nella quale le banche coinvolte hanno simulato l'impatto di diverse ipotesi, con grado crescente di severity, espresse come deflussi da mancato rinnovo della raccolta, mancato incasso dei crediti in scadenza, run-off sui depositi a vista ed eventi legati al merito creditizio del Gruppo. Tali ipotesi sono state sviluppate nell'orizzonte temporale di 6 mesi, verificandone gli impatti sulla posizione di liquidità del Gruppo.

L'esercizio non prevedeva requisiti minimi da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza nell'ambito del Supervisory Dialogue sullo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Nel corso del 2020 UBI Banca parteciperà al 2020 EU-Wide Stress test, specificatamente richiesto da EBA, che, in continuità con l'esercizio precedente (applicazione del 2018 EU-Wide Stress Test), non prevede requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati come supporto alla valutazione nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in

condizioni di stress.

**Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.**

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Strumenti finanziari", omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016, che sostituisce lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione".

Inoltre, si segnala che, a far tempo dal 1 gennaio 2018, il principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", emanato dallo IASB il 28 maggio 2014 e omologato con il Regolamento (UE) 2016/1905 del 22 settembre 2016, ha sostituito, a i principi IAS 18 "Ricavi" e IAS 11 "Lavori su ordinazione", nonché le interpretazioni IFRIC 13 "Programmi di fidelizzazione della clientela", IFRIC 15 "Accordi per la costruzione di immobili", IFRIC 18 "Cessioni di attività da parte della clientela" e SIC 31 "Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria".

Per maggior dettagli relativi al processo e agli impatti della transizione ai Principi Contabili IFRS 9 e IFRS 15 si rimanda al capitolo dedicato del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 dal titolo "La transizione ai nuovi Principi Contabili IFRS 9 E IFRS 15".

Si segnala, infine, che il Principio Contabile IFRS 16 "Leasing" sostituisce, a far tempo dal 1 gennaio 2019, lo IAS 17 "Leasing" e le relative interpretazioni (IFRIC 4 "Determinare se un accordo contiene un leasing", SIC 15 "Leasing operativo, Incentivi" e SIC 27 "La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing").

L'IFRS 16 è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016 e l'omologazione del medesimo, in sede comunitaria, è avvenuta attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del Regolamento (UE) n. 2017/1986 del 31 ottobre 2017.

Il principio introduce nuove previsioni in materia di contabilizzazione dei contratti di "leasing" da parte dei locatari (leggasi gli utilizzatori dei beni oggetto del contratto) che si fondano sulla definizione di contratto di "leasing" inteso come un contratto che conferisce al locatario il diritto all'utilizzo di un bene identificato per un determinato periodo di tempo a fronte di un corrispettivo.

Le nuove disposizioni prevedono un unico modello di rilevazione in bilancio dei contratti di leasing, richiedendo, quale regola generale, la rilevazione all'attivo patrimoniale del diritto d'utilizzo di un'attività (c.d. "right-of-use asset") e al passivo patrimoniale di una passività finanziaria (c.d. "lease liability") rappresentativa dell'obbligazione a pagare, lungo la durata del contratto, i canoni di leasing.

Il Gruppo ha effettuato un assessment interno ai fini di identificare il perimetro dei contratti soggetti alle previsioni dell'IFRS 16.

Sono state identificate le seguenti tipologie di contratti rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo Principio:

- a) contratti di locazione immobiliare;
- b) contratti di locazione autoveicoli aziendali;
- c) contratti di locazione server aziendali e altri contratti di locazione hardware.

Detto che qualora un contratto di leasing contenga "componenti non leasing" (c.d. "non-lease component") il locatario deve contabilizzare separatamente "componenti leasing" e "componenti non leasing" e ripartire il corrispettivo del contratto tra le diverse componenti sulla base dei relativi prezzi a sé stanti, per i contratti di cui alle lettere b) e c) il Gruppo UBI Banca ha scelto di procedere allo scorporo delle c.d. "non-lease component", la cui rilevazione contabile è soggetta alle previsioni dell'IFRS 15.

In seguito alla scelta del Gruppo UBI Banca di avvalersi, in sede di transizione all'IFRS 16 del c.d. "modified

		<p>approach” rilevando attività per il diritto d’uso per un valore pari alle passività finanziarie per il leasing, non sono stati individuati impatti sul patrimonio netto contabile alla data del 1 gennaio 2019.</p> <p>L’attivo patrimoniale è aumentato, a fronte della rilevazione in Bilancio di nuove attività, costituite dal diritto d’uso di beni immobili, autoveicoli e beni strumentali, iscritti a voce 90 “Attività materiali” per complessivi 394,2 milioni di euro. In misura corrispondente è aumentato il passivo patrimoniale a fronte della rilevazione in bilancio, alla voce 10 “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” di passività finanziarie rappresentative dell’obbligazione a corrispondere in futuro i canoni di leasing.</p> <p>L’incremento delle attività materiali per complessivi 429,6 milioni di euro è riconducibile alla rilevazione del diritto d’uso relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immobili per 410,5 milioni di euro;</li> <li>- hardware per 15 milioni di euro</li> <li>- autoveicoli per 4,1 milioni di euro;</li> </ul> <p>di cui 35,4 milioni di euro relativi a spese di manutenzione straordinaria su beni in locazione, c.d. “migliorie su beni di terzi”, inerenti ai contratti soggetti alle previsioni dell’IFRS 16, riclassificate dalla voce “Altre attività” alla voce “Attività materiali”, in ossequio alle previsioni del 6° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia.</p> <p>In seguito all’effetto sugli attivi ponderati (RWA), derivante dall’iscrizione di nuove “attività materiali”, l’introduzione dell’IFRS 16 ha determinato un lieve decremento del CET1 ratio fully loaded pari complessivamente a -7 punti base.</p> <p>Ulteriormente la Commissione Europea ha pubblicato i seguenti Regolamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in data 26 marzo 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/498 mediante il quale è stato omologato l’“Amendment to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation” che apporta talune marginali modifiche al principio IFRS 9 “Strumenti Finanziari” volte a specificare che gli strumenti che prevedono un rimborso anticipato potrebbero rispettare l’SPPI test anche nel caso in cui la ragionevole compensazione addizionale, da corrispondere in caso di rimborso anticipato, configuri una “compensazione negativa” per l’entità finanziatrice;</li> <li>- in data 24 ottobre 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/1595 mediante il quale è stato omologato l’“IFRIC 23 “Uncertainty over Income Tax Treatments” con l’obiettivo di precisare quali fattori considerare, a fronte di fenomeni di incertezza, nella contabilizzazione delle imposte sul reddito;</li> <li>- in data 11 febbraio è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/237 mediante il quale è stato omologato l’“Amendments to IAS 28: Long term interests in Associates and Joint Ventures” finalizzato a recepire l’applicazione dell’IFRS 9 alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture;</li> <li>- in data 13 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/402 mediante il quale è stato omologato l’“Amendments to IAS 19: Plan Amendments, Curtailment or Settlement” finalizzato a specificare le modalità di rilevazione delle componenti economiche relative alla modifica, riduzione o estinzione di piani a benefici definiti;</li> <li>- in data 14 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/412 mediante il quale è stato omologato l’“Annual improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle” che contiene modifiche marginali ai Principi IFRS 3, IFRS 11, IAS 12, IAS 23.</li> </ul> <p>L’introduzione delle modifiche di cui ai Regolamenti sopra elencati non ha comportato per il Gruppo UBI Banca impatti significativi.</p>
--	--	--

***Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l’Elemento D.3 “Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari” della “Sezione D – Fattori di Rischio”, limitatamente al “Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione” è modificato come di seguito riportato:***

<b>D.3</b>	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari	<p><b><u>Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione</u></b></p> <p>[Per [le Obbligazioni a Tasso Variabile][e][le Obbligazioni a Tasso Misto nell’ambito del calcolo delle cedole di importo variabile], in caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di rilevazione, l’Agente per il Calcolo fisserà un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione. Ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo del tasso LIBOR.]</p> <p>[Si evidenzia che il 27 luglio 2017, il Chief Executive dell’autorità di vigilanza finanziaria britannica (la</p>
------------	---	---

	<p>Financial Conduct Authority, "FCA"), che regola il London Interbank Offered Rate ("LIBOR"), ha annunciato che la FCA non cercherà più di persuadere né obbligherà le banche alla comunicazione dei tassi ai fini del calcolo del tasso di riferimento LIBOR dopo il 2021. L'annuncio indica che la continuazione del LIBOR come lo conosciamo ora non può essere e non sarà garantita dopo il 2021, e sembra probabile che, entro tale data, il LIBOR sarà modificato o eliminato.] [Si rappresenta che, in relazione all'utilizzo del tasso di riferimento EURIBOR, potrebbero verificarsi in futuro modifiche o cessazioni del calcolo di uno o più tenor, come già deliberato in data 14 giugno 2018 dall'European Money Markets Institute (EMMI), amministratore dell'EURIBOR, con riferimento all'EURIBOR a 2 settimane, 2 mesi e 9 mesi.]</p> <p>[Per le Obbligazioni legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo, in caso di mancata pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo ad una data di rilevazione, l'Agente di Calcolo fisserà un valore sostitutivo dell'Indice dei Prezzi al Consumo. Ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.]</p> <p>I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.</p> <p>Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che abbiano quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegato ad un benchmark.</p>
--	--

### 3.3 Modifiche alla Sezione IV del Prospetto di Base – Fattori di Rischio

**La “Sezione 4 – Fattori di rischio” Paragrafo 1. Fattori di rischio relativi all’Emittente è interamente sostituita dalla presente:**

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente come descritti al Capitolo 3, Paragrafo 3.1, del Documento di Registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0677204/19 del 31 ottobre 2019 incorporato per riferimento nel presente Prospetto di Base.

### 3.4 Modifiche alla Sezione V del Prospetto di Base – Documento di Registrazione

**La Sezione 5 “Documento di Registrazione” del Prospetto di Base è interamente sostituita dalla presente:**

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.



### 3.5 Modifiche e integrazioni alla Sezione VI del Prospetto di Base – Nota informativa

**La Sezione 6 “Nota informativa” capitolo 2 - Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari- del Prospetto di Base, il paragrafo “Fattori di rischio specifici correlati alle caratteristiche delle obbligazioni” è modificata limitatamente al Fattore di Rischio che segue:**

#### **Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione**

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e per le Obbligazioni a Tasso Misto nell’ambito del calcolo delle cedole di importo variabile, in caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di rilevazione, l’Agente per il Calcolo fisserà un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7 della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo. In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo del tasso LIBOR. Si evidenzia che il 27 luglio 2017, il Chief Executive dell'autorità di vigilanza finanziaria britannica (la Financial Conduct Authority, "FCA"), che regola il London Interbank Offered Rate ("LIBOR"), ha annunciato che la FCA non cercherà più di persuadere né obbligherà le banche alla comunicazione dei tassi ai fini del calcolo del tasso di riferimento LIBOR dopo il 2021. L'annuncio indica che la continuazione del LIBOR come lo conosciamo ora non può essere e non sarà garantita dopo il 2021, e sembra probabile che, entro tale data, il LIBOR sarà modificato o eliminato.

Si rappresenta che, in relazione all'utilizzo del tasso di riferimento EURIBOR, potrebbero verificarsi in futuro modifiche o cessazioni del calcolo di uno o più tenor, come già deliberato in data 14 giugno 2018 dall'European Money Markets Institute (EMMI), amministratore dell'EURIBOR, con riferimento all'EURIBOR a 2 settimane, 2 mesi e 9 mesi.

Per le Obbligazioni legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo, in caso di mancata pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo ad una data di rilevazione, l’Agente di Calcolo fisserà un valore sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7 della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all’articolo 51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell’Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che abbiano quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all’amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark* e/o (iii) portare all’eliminazione del *benchmark*. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegato ad un *benchmark*.



*Nella Sezione 6 – Nota informativa del Prospetto di Base, il Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione”, paragrafo 4.7 “Tasso di interesse nominale”, limitatamente ai sottoparagrafi x) “Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un’incidenza sul sottostante” e xi) “Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante” è sostituito integralmente come di seguito riportato:*

***Per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo e per la parte variabile delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo***

Qualora alla data di rilevazione del Parametro di Indicizzazione si verificano, per qualsiasi motivo (non imputabile all’Emittente), eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione che ne comportano una modificazione sostanziale (ciascuno di tali eventi un “**Evento di Turbativa**” relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato) o lo stesso non possa per qualsiasi motivo essere rilevato, il Parametro di Indicizzazione sarà individuato in buona fede, al fine di mantenere immutato il valore economico nei confronti degli Obbligazionisti, facendo riferimento ad altro Parametro di Indicizzazione individuato dalla legge ovvero individuato/raccomandato da autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali ovvero in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni con altro Parametro di Indicizzazione tra quelli utilizzati secondo la migliore prassi di mercato, in coerenza con la relativa normativa europea e nazionale di esecuzione ovvero delle linee guida pubblicate dalle competenti autorità (i “Criteri”) (i) da un consulente indipendente dotato di adeguata esperienza nominato dall’Emittente e di concerto con quest’ultimo, o (ii) nel caso in cui non sia possibile nominare tale consulente indipendente o lo stesso non sia in grado di individuare il Parametro di Indicizzazione applicabile, dall’Emittente stesso secondo i Criteri, ovvero (iii) nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di effettuare tale individuazione in applicazione dei Criteri, dall’Agente di Calcolo sulla base del tasso applicato all’ultima cedola pagata sulla relativa Obbligazione.

L’Emittente provvederà a darne comunicazione tempestivamente agli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e comunque entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla pertinente data di pagamento.

L’Emittente avrà facoltà di modificare le modalità di individuazione del Parametro di Indicizzazione previste dal presente paragrafo nel caso in cui ciò sia necessario per garantire (a) l’operatività in concreto del Parametro di Indicizzazione individuato, e (b) la conformità delle stesse alle leggi e ai regolamenti applicabili o alle linee guida pubblicate dalle autorità competenti, senza che sia a tal fine necessario il preventivo consenso o l’approvazione degli Obbligazionisti e comunque nel rispetto, nei limiti di quanto richiesto, di eventuali comunicazioni e/o richieste di approvazione - anche preventive - da parte dell’autorità competente e/o della normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

Ai fini di chiarezza, il Parametro di Indicizzazione come qui definito si applicherà fino alla successiva data di determinazione del tasso applicabile. Qualora l’Evento di Turbativa dovesse perdurare anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola, l’Emittente provvederà a individuare il Parametro di Indicizzazione secondo quanto indicato ai precedenti romanini (i), (ii) e (iii) del presente paragrafo.

***Per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Massimo***

**Ritardo nella pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo**

(a) Qualora il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo relativo ad un Mese di Riferimento Iniziale o ad un Mese di Riferimento Finale e rilevante per il calcolo di una Cedola Variabile Indicizzata (un “**Valore Rilevante**”), non sia stato pubblicato o comunicato entro il giorno che cade cinque giorni lavorativi Target<sup>10</sup> anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, l’Agente per il Calcolo dovrà determinare un valore sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo (il “**Valore Sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo**”) in luogo del suddetto Valore Rilevante, utilizzando la seguente formula:

<sup>10</sup> Il Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell’ambito dell’unione monetaria europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

$Valore\ Sostitutivo\ dell'Indice\ dei\ Prezzi\ al\ Consumo = Valore\ Base * (Ultimo\ Valore / Valore\ di\ Riferimento)$

dove:

“*Valore Base*” indica il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che cade 12 mesi di calendario prima del mese in relazione al quale si deve determinare il Valore Sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo;

“*Ultimo Valore*” indica l’ultimo valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor prima del mese in relazione al quale si deve calcolare il Valore Sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo;

“*Valore di Riferimento*” indica il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo pubblicato o comunicato dallo Sponsor con riferimento al mese che cade 12 mesi di calendario prima del mese cui si fa riferimento alla precedente definizione di Ultimo Valore.

(b) Qualora sia stato calcolato il Valore Sostitutivo di cui al caso sub a) e qualora il Valore Rilevante venga pubblicato o comunicato in un qualsiasi momento successivo al giorno che cade cinque giorni lavorativi Target anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, tale Valore Rilevante non sarà utilizzato per alcun calcolo. Il Valore Sostitutivo dell’Indice dei Prezzi al Consumo determinato ai sensi del presente paragrafo “*Ritardo nella pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo*” sarà il valore definitivo per quel Mese di Riferimento Iniziale o per quel Mese di Riferimento Finale.

### **Cessazione temporanea della pubblicazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo**

Qualora il valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo non sia stato pubblicato o comunicato per due mesi consecutivi, lo stesso sarà individuato, in buona fede, al fine di mantenere immutato il valore economico nei confronti degli Obbligazionisti, facendo riferimento ad altro Indice dei Prezzi al Consumo individuato dalla legge ovvero individuato/raccomandato da autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali ovvero in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni con altro Indice dei Prezzi al Consumo tra quelli utilizzati secondo la migliore prassi di mercato in coerenza con la relativa normativa europea e nazionale di esecuzione ovvero delle linee guida pubblicate dalle competenti autorità (i “*Criteri*”) (i) da un consulente indipendente dotato di adeguata esperienza nominato dall’Emittente e di concerto con quest’ultimo, o (ii) nel caso in cui non sia possibile nominare tale consulente indipendente o lo stesso non sia in grado di individuare l’Indice dei Prezzi al Consumo applicabile, dall’Emittente stesso secondo i Criteri, ovvero (iii) nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di effettuare tale individuazione in applicazione dei Criteri, dall’Agente di Calcolo sulla base del tasso applicato all’ultima cedola pagata sulla relativa Obbligazione.

L’Emittente avrà facoltà di modificare le modalità di individuazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo e previste dal presente paragrafo nel caso in cui ciò sia necessario per garantire (a) l’operatività in concreto dell’Indice dei Prezzi al Consumo individuato, e (b) la conformità delle stesse alle leggi e ai regolamenti applicabili o alle linee guida pubblicate dalle autorità competenti, senza che sia a tal fine necessario il preventivo consenso o l’approvazione degli Obbligazionisti e comunque nel rispetto, nei limiti di quanto richiesto, di eventuali comunicazioni e/o richieste di approvazione - anche preventive - da parte dell’autorità competente e/o della normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

L’Emittente provvederà tempestivamente a darne comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi su sito internet dell’Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e comunque entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla pertinente data di pagamento.

Ai fini di chiarezza, l’Indice dei Prezzi al Consumo come qui definito si applicherà fino alla successiva data di determinazione del tasso applicabile. Qualora l’Evento di Turbativa dovesse perdurare anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola, l’Emittente provvederà a individuare il Parametro di Indicizzazione secondo quanto indicato ai precedenti romanini (i), (ii) e (iii) del presente Paragrafo.

### **Ribassamento dell’Indice dei Prezzi al Consumo**

Qualora l’Agente per il Calcolo determini che per l’Indice dei Prezzi al Consumo sia stata o sarà in qualsiasi momento definita una nuova base di riferimento, per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate sarà utilizzato l’indice con tale nuova base di riferimento (l’“**Indice Ribasato**”) come da specifiche disponibili, fermo restando che l’Agente

per il Calcolo potrà apportare gli opportuni correttivi o aggiustamenti ai valori dell'Indice Ribasato in modo che i valori di quest'ultimo riflettano lo stesso tasso di inflazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo prima che il ribasamento avvenisse. Si precisa tuttavia che in caso di difformità tra i valori forniti dallo Sponsor e quelli forniti da Bloomberg (o in futuro qualsiasi altro servizio che dovesse sostituirlo) verranno presi in considerazione i valori dell'Indice Ribasato così come rilevati dallo Sponsor. Qualunque operazione di ribasamento non inciderà sui pagamenti già effettuati per le Cedole Variabili Indicizzate.

#### **Modifiche rilevanti prima della data di pagamento della Cedola Variabile Indicizzata**

Qualora, nel giorno o prima del giorno che cade cinque giorni lavorativi Target anteriori alla Data di Godimento ovvero alla successiva data di pagamento degli interessi variabili della relativa Cedola Variabile Indicizzata, lo Sponsor comunichi che effettuerà una modifica sostanziale all'Indice dei Prezzi al Consumo e comunica le relative modifiche, l'Agente per il Calcolo apporterà gli aggiustamenti ritenuti necessari affinché l'Indice dei Prezzi al Consumo così modificato venga utilizzato per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate.

#### **Errore manifesto nella pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo**

Qualora, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo stabilisca che lo Sponsor ha modificato il valore dell'Indice dei Prezzi al Consumo al solo fine di correggere un errore manifesto contenuto nella pubblicazione originaria, l'Agente per il Calcolo comunicherà sul sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) tale correzione e qualora si verificano altri eventi di carattere straordinario di qualsiasi tipo anche se qui non elencati riconducibili o meno a quelli di cui sopra, verranno applicati dall'Agente per il Calcolo, ove necessari, gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche che rispettino la migliore prassi internazionale per la determinazione delle Cedole Variabili Indicizzate.

#### **Eventi connessi all'indisponibilità definitiva di un indice**

#### **Cessazione definitiva della pubblicazione dell'EURIBOR o LIBOR**

Qualora gli Amministratori degli indici EURIBOR o LIBOR, che sono stati definiti indici critici rispettivamente ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 e Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2446, comunichino che non provvederanno più a pubblicare tali indici l'Agente per il Calcolo individuerà un indice sostitutivo (l'"**Indice Sostitutivo**") in luogo degli indici utilizzati in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR). Detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore. Nell'ipotesi in cui tale indice sostitutivo non sia disponibile e le Autorità Competenti non abbiano imposto l'amministrazione obbligatoria ai sensi dell'art. 21 punto 3 del Regolamento (UE) 2016/1011, lo stesso sarà individuato in buona fede, al fine di mantenere immutato il valore economico nei confronti degli Obbligazionisti, facendo riferimento ad altro Indice Sostitutivo individuato dalla legge ovvero individuato/raccomandato da autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali ovvero in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni con altro Indice Sostitutivo tra quelli utilizzati secondo la migliore prassi di mercato, in coerenza con la relativa normativa europea e nazionale di esecuzione ovvero delle linee guida pubblicate dalle competenti autorità (i "Criteri"): (i) da un consulente indipendente dotato di adeguata esperienza nominato dall'Emittente e di concerto con quest'ultimo, o (ii) nel caso in cui non sia possibile nominare tale consulente indipendente o lo stesso non sia in grado di individuare l'Indice Sostitutivo applicabile, dall'Emittente stesso secondo i Criteri, ovvero (iii) nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di effettuare tale individuazione in applicazione dei Criteri, dall'Agente di Calcolo sulla base del tasso applicato all'ultima cedola pagata sulla relativa Obbligazione.

L'Emittente avrà facoltà di modificare le modalità di individuazione dell'Indice Sostitutivo e previste dal presente paragrafo nel caso in cui ciò sia necessario per garantire (a) l'operatività in concreto dell'Indice Sostitutivo individuato, e (b) la conformità delle stesse alle leggi e ai regolamenti applicabili o alle linee guida pubblicate dalle autorità competenti, senza che sia a tal fine necessario il preventivo consenso o l'approvazione degli Obbligazionisti e comunque nel rispetto, nei limiti di quanto richiesto, di eventuali comunicazioni e/o richieste di approvazione - anche preventive - da parte dell'autorità competente e/o della normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

L'Emittente provvederà tempestivamente a darne comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e comunque entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla pertinente data di pagamento.

Ai fini di chiarezza, l'Indice Sostitutivo come qui definito si applicherà fino alla successiva data di determinazione del tasso applicabile. Qualora l'Evento di Turbativa dovesse perdurare anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola, l'Emittente provvederà a individuare l'Indice Sostitutivo secondo quanto indicato ai precedenti romanini (i), (ii) e (iii) del presente Paragrafo.

#### **Cessazione definitiva della pubblicazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo**

Qualora lo Sponsor dell'Indice dei Prezzi al Consumo comunichi che non provvederà più a pubblicare l'Indice dei Prezzi al Consumo, l'Agente per il Calcolo individuerà un indice sostitutivo (l'"**Indice Sostitutivo**") in luogo dell'Indice dei Prezzi al Consumo utilizzato in precedenza, sulla base di quanto segue:

- (a) se, in un qualsiasi momento, lo Sponsor abbia dato un avviso che specifichi che l'Indice dei Prezzi al Consumo sarà sostituito da un indice sostitutivo e l'Agente per il Calcolo stabilisca che detto indice sostitutivo è calcolato utilizzando una formula o un metodo di calcolo identici o sostanzialmente simili a quelli utilizzati nel calcolo dell'Indice dei Prezzi al Consumo precedentemente in vigore, detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore; oppure
- (b) lo stesso sarà individuato in buona fede, al fine di mantenere immutato il valore economico nei confronti degli Obbligazionisti, facendo riferimento ad altro Indice Sostitutivo individuato dalla legge ovvero individuato/raccomandato da autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali ovvero in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni con altro Indice Sostitutivo tra quelli utilizzati secondo la migliore prassi di mercato, in coerenza con la relativa normativa europea e nazionale di esecuzione ovvero delle linee guida pubblicate dalle competenti autorità (i "Criteri") (i) da un consulente indipendente dotato di adeguata esperienza nominato dall'Emittente e di concerto con quest'ultimo, o (ii) nel caso in cui non sia possibile nominare tale consulente indipendente o lo stesso non sia in grado di individuare l'Indice Sostitutivo applicabile, dall'Emittente stesso secondo i Criteri, ovvero (iii) nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di effettuare tale individuazione in applicazione dei Criteri, dall'Agente di Calcolo sulla base del tasso applicato all'ultima cedola pagata sulla relativa Obbligazione.

L'Emittente provvederà tempestivamente a darne comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e comunque entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla pertinente data di pagamento.

L'Emittente avrà facoltà di modificare le modalità di individuazione dell'Indice Sostitutivo e previste dal presente paragrafo nel caso in cui ciò sia necessario per garantire (a) l'operatività in concreto del'Indice Sostitutivo individuato, e (b) la conformità delle stesse alle leggi e ai regolamenti applicabili o alle linee guida pubblicate dalle autorità competenti, senza che sia a tal fine necessario il preventivo consenso o l'approvazione degli Obbligazionisti e comunque nel rispetto, nei limiti di quanto richiesto, di eventuali comunicazioni e/o richieste di approvazione - anche preventive - da parte dell'autorità competente e/o della normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

Ai fini di chiarezza, l'Indice Sostitutivo come qui definito si applicherà fino alla successiva data di determinazione del tasso applicabile. Qualora l'Evento di Turbativa dovesse perdurare anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola, l'Emittente provvederà a individuare il Parametro di Indicizzazione secondo quanto indicato alle precedenti lettere (a) e (b) del presente Paragrafo.

#### **Indisponibilità temporanea della pubblicazione del Tasso Swap**

Qualora alla data di rilevazione del Tasso Swap non fosse possibile, per qualsiasi motivo (non imputabile all'Emittente), rilevare lo stesso, quest'ultimo sarà individuato, al fine di mantenere immutato il valore economico nei confronti degli Obbligazionisti, in buona fede facendo riferimento ad altro Tasso Swap individuato dalla legge ovvero individuato/raccomandato da autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali ovvero in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni con altro Tasso Swap tra quelli utilizzati secondo la migliore prassi di mercato in coerenza con la relativa normativa europea e nazionale di esecuzione ovvero delle linee guida pubblicate dalle competenti autorità (i "Criteri") (i) da un consulente indipendente dotato di adeguata esperienza nominato dall'Emittente e di concerto con quest'ultimo, o (ii) nel caso in cui non sia possibile nominare tale consulente indipendente o lo stesso non

sia in grado di individuare il Tasso Swap sostitutivo applicabile, dall'Emittente stesso secondo i Criteri , ovvero (iii) nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di effettuare tale individuazione in applicazione dei Criteri, dall'Agente di Calcolo sulla base del tasso applicato all'ultima cedola pagata sulla relativa Obbligazione.

L'Emittente avrà facoltà di modificare le modalità di individuazione del Tasso Swap e previste dal presente paragrafo nel caso in cui ciò sia necessario per garantire (a) l'operatività in concreto del Tasso Swap individuato, e (b) la conformità delle stesse alle leggi e ai regolamenti applicabili o alle linee guida pubblicate dalle autorità competenti, senza che sia a tal fine necessario il preventivo consenso o l'approvazione degli Obbligazionisti e comunque nel rispetto, nei limiti di quanto richiesto, di eventuali comunicazioni e/o richieste di approvazione - anche preventive - da parte dell'autorità competente e/o della normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

L'Emittente provvederà tempestivamente a darne comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi su sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e comunque entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla pertinente data di pagamento.

Ai fini di chiarezza, il Tasso Swap sostitutivo come qui definito si applicherà fino alla successiva data di determinazione del tasso applicabile. Qualora l'Evento di Turbativa dovesse perdurare anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola, l'Emittente provvederà a individuare il Tasso Swap secondo quanto indicato ai precedenti romanini (i), (ii) e (iii) del presente Paragrafo.

### **Cessazione definitiva della pubblicazione del Tasso Swap**

Qualora lo Sponsor del Tasso Swap comunichi che non provvederà più a pubblicare questo indice, l'Agente per il Calcolo individuerà un indice sostitutivo (l'“**Indice Sostitutivo**”) in luogo dell'indice utilizzato in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR). Detto indice sostitutivo sarà l'Indice Sostitutivo utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili Indicizzate a partire dalla data in cui detto indice sostitutivo entra in vigore e lo stesso sarà individuato in buona fede, al fine di mantenere immutato il valore economico nei confronti degli Obbligazionisti, facendo riferimento ad altro Indice Sostitutivo individuato dalla legge ovvero individuato/raccomandato da autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali ovvero in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni con altro Indice Sostitutivo tra quelli utilizzati secondo la migliore prassi di mercato, in coerenza con la relativa normativa europea e nazionale di esecuzione ovvero delle linee guida pubblicate dalle competenti autorità (i “Criteri”): (i) da un consulente indipendente dotato di adeguata esperienza nominato dall'Emittente e di concerto con quest'ultimo, o (ii) nel caso in cui non sia possibile nominare tale consulente indipendente o lo stesso non sia in grado di individuare l'Indice Sostitutivo applicabile, dall'Emittente stesso secondo i Criteri, ovvero (iii) nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di effettuare tale individuazione in applicazione dei Criteri, dall'Agente di Calcolo sulla base del tasso applicato all'ultima cedola pagata sulla relativa Obbligazione.

L'Emittente provvederà tempestivamente a darne comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso da pubblicarsi su sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e comunque entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla pertinente data di pagamento.

L'Emittente avrà facoltà di modificare le modalità di individuazione dell'Indice Sostitutivo e previste dal presente paragrafo nel caso in cui ciò sia necessario per garantire (a) l'operatività in concreto dell'Indice Sostitutivo individuato, e (b) la conformità delle stesse alle leggi e ai regolamenti applicabili o alle linee guida pubblicate dalle autorità competenti, senza che sia a tal fine necessario il preventivo consenso o l'approvazione degli Obbligazionisti e comunque nel rispetto, nei limiti di quanto richiesto, di eventuali comunicazioni e/o richieste di approvazione - anche preventive - da parte dell'autorità competente e/o della normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

Ai fini di chiarezza, l'Indice Sostitutivo come qui definito si applicherà fino alla successiva data di determinazione del tasso applicabile. Qualora l'Evento di Turbativa dovesse perdurare anche per la determinazione della cedola successiva, per tale cedola, l'Emittente provvederà a individuare l'Indice Sostitutivo secondo quanto indicato ai precedenti romanini (i), (ii) e (iii) del presente Paragrafo.

### **Variazione sostanziale nella composizione dell'Indice di riferimento (EURIBOR – LIBOR – Indice Prezzi al Consumo – Tasso SWAP)**



In base a quanto previsto all'art. 28 comma 2 del Regolamento 2016/1011, nel caso in cui l'Amministratore di un Indice comunichi la modifica della metodologia di calcolo o di contribuzione, la Banca valuta le indicazioni dell'Amministratore dell'indice in ordine alla sostanzialità di detta variazione e individua le azioni da intraprendere.

***Nella Sezione 6 – Nota informativa del Prospetto di Base, il Capitolo 7 “Informazioni Supplementari”, paragrafo 7.5 “Rating attribuiti all’Emittente e/o agli strumenti finanziari” è integralmente sostituito come di seguito riportato:***

***ii) Rating attribuiti all’Emittente***

Alla data del presente Prospetto all’Emittente sono attribuiti *rating* da parte delle agenzie internazionali S&P Global Ratings, Moody’s, Fitch Ratings e DBRS.

La tabella che segue riporta i *rating* assegnati all’Emittente dalle citate agenzie internazionali alla data del presente Prospetto.

Agenzia di <i>rating</i>	Debito a breve termine		Debito a lungo termine		Data dell’ultimo aggiornamento
	<i>Rating</i>		<i>Rating</i>	<i>Outlook</i>	
S&P Global Ratings	A-3		BBB-	Stabile	30 ottobre 2018
Moody’s	Prime-2		Baa3	Stabile	30 luglio 2019
Fitch Ratings	F3		BBB-	Negativo	30 novembre 2018
DBRS	R-2 (high)		BBB	Stabile	26 novembre 2018

Di seguito si riportano, in sintesi, i principali elementi di attenzione e criticità contenuti nei più recenti giudizi emessi dalle agenzie di *rating*.

I *rating* assegnati da S&P Global Ratings, Moody’s e Fitch Ratings corrispondono all’ultimo livello di investment grade, mentre il *rating* assegnato da DBRS corrisponde al penultimo livello di investment grade.

***Per i rating attribuiti agli strumenti finanziari si rinvia al paragrafo di seguito riportato ii) Rating attribuiti agli strumenti finanziari.***

**S&P Global Ratings**

Il 16 aprile 2018, in sede di revisione annuale, S&P Global Ratings ha confermato i giudizi di UBI Banca con Outlook Stabile.

*La conferma rispecchia le attese dell’Agenzia che il rating della Banca continui a beneficiare del forte franchise (articolazione territoriale) e della strategia conservativa posta in essere dal management.*

Il successivo 19 aprile l’Agenzia ha pubblicato la metodologia per l’attribuzione di una nuova tipologia di giudizio a quelle istituzioni finanziarie (principalmente banche) soggette, in caso di difficoltà, ad un efficace regime di risoluzione: il Long-term Resolution Counterparty Rating (LTRCR) e lo Short-term Resolution Counterparty Rating (STRCR), ovvero opinioni forward-looking sul rischio di default di alcune passività senior che potrebbero essere protette dal default nell’ambito del processo di bail-in.

Il 12 giugno 2018 S&P ha assegnato tali nuovi *rating* a 31 Gruppi Bancari europei, tra i quali UBI Banca: i giudizi attribuiti sono stati “BBB” per il lungo termine e “A-2” per il breve, incorporando un notch di upgrade rispetto al Long-term Issuer Credit Rating.

Il 26 ottobre 2018, in occasione della verifica semestrale, i *rating* assegnati all’Italia sono stati confermati a “BBB”/“A-2” ma l’Outlook è stato rivisto da Stabile a Negativo.

*La manovra riflette il rischio che le politiche di bilancio annunciate dal governo – con l’inversione del sentiero di consolidamento fiscale dell’Italia e il parziale annullamento della riforma del sistema pensionistico – possano indebolire la ripresa economica del nostro Paese, mettendo a rischio la traiettoria futura del rapporto debito/Pil.*

Gli impatti per le banche italiane della *rating action* sul debito sovrano sono stati resi noti il 30 ottobre 2018: in tale ambito i *rating* di UBI Banca (“BBB-”/“A-3”) sono stati confermati con Outlook Stabile.



*Secondo l’Agenzia l’Outlook stabile sui rating assegnati ad UBI Banca riflette rischi bilanciati in un orizzonte di 24 mesi. In considerazione degli effetti che l’attuale contesto di volatilità potrà avere nel lungo termine sull’accesso al funding istituzionale e quindi sulla redditività delle banche italiane, l’Agenzia ha rivisto in termini negativi (da stabile) il trend associato al rischio settoriale nell’ambito del Banking Industry Country Assessment, dal quale deriva l’Anchor SACP, ovvero il punto di partenza della metodologia di assegnazione degli Issuer Credit Rating.*

Il 26 aprile 2019, in occasione della revisione semestrale, S&P Global Ratings ha confermato i rating assegnati all’Italia (BBB/A-2) e l’Outlook Negativo.

*Ancorché le impostazioni della politica economica e fiscale abbiano portato il debito pubblico su un sentiero di crescita, l’Agenzia ritiene che l’Italia continui a beneficiare di caratteristiche [tra le quali una prospera e diversificata economia che opera in surplus con il resto del mondo e il profilo di lungo termine del debito pubblico (6,8 anni la scadenza media ponderata), peraltro quasi esclusivamente denominato in euro], in grado di sostenere l’attuale livello dei rating.*

### Moody’s

Il 14 maggio 2018, nell’ambito della periodica revisione, Moody’s ha confermato i rating assegnati a UBI Banca e l’Outlook Stabile sul Long-term Bank Deposits Rating. L’Outlook sul Long-term senior debt è invece divenuto Negativo da Stabile.

*La conferma dei rating e dell’Outlook sopra menzionata riflette la resilienza del profilo di credito della Banca nonostante le sfide derivanti dal persistente elevato livello di crediti deteriorati e dalla modesta redditività, ma anche l’aspettativa dell’Agenzia che i fondamentali finanziari potranno mostrare gradualmente miglioramenti man mano verranno conseguiti progressi nella realizzazione del Piano Industriale 2020, aggiornato dopo l’acquisizione delle Banche poste in risoluzione.*

*La modifica dell’Outlook sul Long-term senior debt segnala invece l’aspettativa, nell’orizzonte di 12-18 mesi, di una riduzione dello stock di passività senior assoggettabili a bail-in in conseguenza dell’ammontare dei titoli obbligazionari retail in scadenza.*

Il 22 giugno l’Agenzia ha reso nota l’assegnazione a 18 banche italiane dei nuovi Counterparty Risk Rating: trattasi di giudizi sulla capacità di onorare la porzione non garantita di passività finanziarie diverse dal debito (escluse quelle generate dall’espletamento delle funzioni operative essenziali di banca) che riflettono anche l’eventuale perdita attesa nel caso tali passività non siano onorate.

I rating assegnati ad UBI Banca sono i seguenti: Long-term Counterparty Risk Rating pari a “Baa2” (tre gradini sopra il BCA, massimo previsto) e Short-term Counterparty Risk Rating pari a “P-2”.

Il 19 ottobre 2018, a conclusione della revisione iniziata il 25 maggio<sup>11</sup>, Moody’s ha ridotto di un notch, da “Baa2” a “Baa3”, sia l’issuer rating assegnato all’Italia, sia il senior unsecured rating dei titoli governativi. L’Outlook è divenuto Stabile. Parimenti, anche il rating a breve è peggiorato da “P-2” a “P-3”.

*I fattori determinanti della rating action sono stati i seguenti:*

- *un significativo cambiamento nella strategia fiscale con previsione di deficit più alti nei prossimi anni che implicano il permanere del rapporto debito/Pil su livelli elevati;*
- *le conseguenze nel medio-lungo termine della mancanza di un piano strutturale di riforme economiche e fiscali che permetta all’Italia di uscire dall’attuale sentiero di crescita modesta.*

*L’Outlook Stabile segnala un adeguato bilanciamento dei rischi associato al nuovo livello dei rating. All’Italia vengono infatti riconosciute importanti punti di forza, in grado di compensare l’indebolimento delle prospettive fiscali, quali: un’economia ampia e diversificata con alcune industrie altamente competitive; una solida posizione esterna grazie al surplus commerciale e alla pressoché bilanciata situazione in termini di investimenti internazionali; la ricchezza delle famiglie italiane, una potenziale fonte di funding per il governo.*

La manovra non ha avuto impatti sui rating e gli Outlook assegnati ad UBI Banca<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Il 25 maggio 2018, alla luce dei programmi della nuova coalizione di governo, Moody’s ha posto i rating governativi italiani (Baa2/P-2/Negativo) in revisione per possibile downgrade. Il successivo 30 maggio l’Agenzia ha posto in revisione per possibile downgrade i rating di 12 Gruppi Bancari italiani: l’intervento non ha riguardato il Gruppo UBI Banca.

<sup>12</sup> Il Macro Profile incorporato nella metodologia di valutazione del Baseline Credit Assessment – per catturare gli elementi di rischiosità insiti nel contesto economico e operativo delle banche italiane – è rimasto invariato a “Moderate+”: il peggioramento di fatto intervenuto ha trovato compensazione nella rimozione di uno dei due notch di aggiustamento negativo applicato dall’Agenzia sulle condizioni creditizie del sistema, per riflettere il trend di miglioramento in atto in termini di esposizioni deteriorate.

Soltanto le emissioni del Primo Programma di Covered Bond di UBI Banca hanno subito le conseguenze del downgrade sovrano: con una rating action resa nota il 24 ottobre 2018 i rating attribuiti a nove programmi facenti capo a banche italiane, tra le quali UBI Banca, sono stati ridotti da “Aa2” ad “Aa3”.

Il 15 marzo 2019, nell’ambito della consueta revisione semestrale, Moody’s ha mantenuto invariati i rating assegnati all’Italia (“Baa3”/“P-3”) e l’Outlook Stabile.

*Il giudizio dell’Agenzia riflette gli elevati livelli del debito pubblico – che non sono attesi in riduzione nei prossimi anni stante la politica fiscale espansionistica – le modeste prospettive di crescita a medio termine e un ancora debole settore bancario. Punto di forza viene riconosciuta la ampia e diversificata economia italiana.*

Il 30 luglio 2019 Moody’s ha comunicato la conferma dei rating assegnati a UBI Banca unitamente alla modifica, da Negativo a Stabile, dell’Outlook sul rating del debito senior.

*Nel comunicato del 30 luglio 2019 relativo alla rating action su UBI Banca, Moody’s ha confermato il Baseline Credit Assessment (di seguito, “BCA”) a “ba2”, il Long-Term Deposit Rating a “Baa2”, il Long-Term Issuer Rating a “Baa3”, il Long-Term Senior Unsecured Debt Rating a “Baa3”, il subordinated debt rating e il junior senior unsecured debt rating a “Ba3”. L’Outlook è rimasto “Stabile” sul Long-Term Deposit Rating ed è stato migliorato da “Negativo” a “Stabile” sul Long-Term Issuer Rating e sul Long-Term Senior Unsecured Debt Rating.*

*La conferma del BCA riflette, in generale, l’aspettativa di Moody’s che la Banca continuerà a ridurre il livello di crediti deteriorati, mantenendo, al contempo, una buona posizione patrimoniale ed una modesta redditività. L’agenzia di rating evidenzia peraltro come la generazione di utili strutturalmente debole della Banca potrebbe condizionare il raggiungimento degli obiettivi di CET1 per il 2020 indicati nell’aggiornamento 2017 del piano strategico.*

*Moody’s ha mantenuto Stabile l’Outlook sui depositi a lungo termine valutando che i rating assegnati già riflettono l’aspettativa di possibili miglioramenti del merito di credito di UBI Banca nel breve periodo. L’agenzia ha, invece, portato l’outlook sul Long-Term Senior Unsecured Debt da Negativo a Stabile ritenendo le emissioni di debito senior e subordinato pianificate dalla Banca nel medio termine sufficienti a mantenere contenuto il livello di insolvenza, così come misurato dal processo di Analisi “Loss Given Failure”.*

*Moody’s evidenzia, infine, che potrebbe porre in essere un upgrade del BCA di UBI Banca in caso di sostanziale incremento nella patrimonializzazione, di significativo miglioramento del profilo di rischio, e/o di sostenibile recupero nella generazione di utili. L’agenzia di rating potrebbe, invece, porre in essere un downgrade laddove la Banca registrasse un’inversione del trend in atto nel portafoglio crediti deteriorati, un indebolimento della capacità di assorbimento del rischio quale risultato del deterioramento della redditività e/o dei livelli di capitale, e/o un significativo deterioramento del profilo di liquidità della Banca*

### Fitch Ratings

Il 2 febbraio 2018, in sede di revisione annuale, Fitch Ratings ha confermato i rating di UBI Banca, mantenendo l’Outlook Negativo.

*La conferma ha riflesso l’aspettativa dell’Agenzia che nel medio termine UBI Banca avrebbe accelerato la riduzione dello stock di crediti deteriorati rispetto agli obiettivi indicati nel Piano in essere.*

Il 31 agosto 2018 l’Agenzia ha modificato da Stabile a Negativo l’Outlook sul Long-term Issuer Default Rating assegnato all’Italia (rimasto invariato a “BBB”).

*La manovra è stata motivata dalla considerazione dei rischi, non solo fiscali, del Paese, che si combinano con l’incertezza insita nella natura della coalizione e del contratto di governo: Fitch si attende pertanto un allentamento fiscale che rende l’elevato stock di debito pubblico più esposto a shock potenziali.*

In conseguenza della manovra sul sovrano, il 5 settembre è stato rivisto da Stabile a Negativo l’Outlook sul Long-term Issuer Default Rating di 5 banche italiane. L’intervento non ha interessato UBI Banca.

I rating di UBI Banca sono stati oggetto di revisione il 30 novembre 2018: prendendo atto dell’accelerazione impressa dalla Banca alla strategia di riduzione dei crediti deteriorati e degli effetti positivi sul capitale, l’Agenzia ha confermato tutti i rating in essere.

L’Outlook sul Long-term Issuer Rating è rimasto Negativo in quanto riflette principalmente il rischio di possibili pressioni sul rating derivanti dal deterioramento del contesto economico italiano, soprattutto se ciò comportasse un rallentamento del processo di riduzione dello stock dei crediti deteriorati intrapreso dalla Banca, e del giudizio sul debito governativo.

*I rating e l’Outlook sono stati confermati nella successiva revisione semestrale del 22 febbraio 2019.*

In seguito all'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della Full Depositor Preference nella gerarchia dei creditori in caso di insolvenza bancaria, il 2 aprile 2019, nell'ambito di un intervento che ha riguardato 16 banche basate in Italia, l'Agenzia ha reso nota l'assegnazione ad UBI Banca di un Long-term Deposit Rating pari a BBB, un notch sopra il Long-term Issuer Default Rating (BBB-). La manovra non ha interessato gli altri rating, che sono pertanto rimasti invariati.

*Il nuovo rating riflette l'aspettativa dell'Agenzia che la Banca disponga di buffer di passività subordinate e senior (preferred e non preferred) adeguati, anche in funzione del rispetto dei requisiti minimi sui fondi propri e sulle passività eligibili MREL.*

## DBRS

Il 26 novembre 2018, in occasione del riesame annuale, DBRS ha confermato con Trend Stabile tutti i rating assegnati ad UBI Banca. Sono stati parimenti confermati anche l'Intrinsic Assessment ("BBB") e il Support Assessment ("SA3").

*La conferma rispecchia i progressi riconosciuti in termini di semplificazione della struttura organizzativa e di ulteriore riduzione degli stock di crediti deteriorati. Nonostante le sfide poste dal difficile contesto economico italiano e dall'accresciuta volatilità dei mercati, il Trend Stabile riflette l'aspettativa di DBRS che gli indicatori di capitale e di liquidità, ed i relativi margini disponibili, si mantengano su livelli accettabili e che la Banca continui nel processo di miglioramento del profilo di rischio.*

In vista dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della "full depositor preference" nella gerarchia dei creditori in caso di insolvenza bancaria, il 14 dicembre 2018 sono stati innalzati di 1 notch i rating a lungo termine attribuiti ai depositi di alcune banche italiane, tra le quali UBI Banca, posizionandoli così 1 notch sopra l'Intrinsic Assessment (manovra accompagnata ad un innalzamento dei rating a breve sui depositi in coerenza con la mappa di correlazione prevista dalla metodologia dell'Agenzia). I rating sui depositi di UBI Banca sono pertanto migliorati da "BBB"/"R-2 (high)" a "BBB (high)"/"R-1 (low)".

L'11 gennaio 2019, infine, DBRS ha confermato con Trend Stabile i rating assegnati all'Italia ["BBB (high)"/"R-1 (low)"].

*La conferma del Trend si è resa possibile alla luce di due fattori combinati: l'aver evitato la procedura della Commissione Europea per mancato rispetto dei criteri di debito e il trend di miglioramento della qualità degli attivi delle banche italiane, per quanto queste ultime siano ancora alle prese con le conseguenze di elevati spread governativi e di una debole crescita degli impieghi.*

Anche nella revisione semestrale del 12 luglio 2019 DBRS ha confermato con Trend Stabile i rating assegnati all'Italia ["BBB (high)"/"R-1 (low)"].

*Secondo l'Agenzia, i progressi compiuti dalle banche italiane nel miglioramento della qualità degli attivi e l'impegno del governo per una strategia fiscale più prudente mitigano i rischi per la sostenibilità futura del debito, nonostante l'elevata incertezza politica del Paese e una crescita economica inferiore alle attese. L'impegno delle autorità governative a contenere il deficit 2019 al 2% del Pil ha evitato l'apertura della procedura per deficit eccessivo da parte dell'Unione Europea e in un certo qual modo ha ristabilito la fiducia degli investitori, contribuendo alla riduzione degli spread sui rendimenti governativi.*

### ii) Rating attribuiti agli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l'attribuzione di un livello di *rating* che sarà di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

Per completezza informativa con riferimento ad altri programmi di emissioni internazionali, quali UBI Banca Euro 15,000,000,000 Debt Issuance Programme, si segnala quanto segue :

(i) Moody's ha assegnato giudizi alle seguenti tipologie di emissione, , confermati il 30 luglio 2019 nell'ambito della periodica revisione dei rating di UBI Banca,

Senior unsecured: (P)Baa3

Junior Senior Unsecured (Senior Non-Preferred) (P)Ba3

Subordinated: (P)Ba3

(ii) Fitch ha assegnato giudizi alle seguenti tipologie di emissione, confermati nell'ambito della revisione annuale del Programma effettuata nel maggio 2019,

Short-term senior preferred notes: F3

Long-term senior preferred notes: BBB-

Long-term senior non preferred notes (Senior Non-Preferred): BBB-

Nelle ultime emissioni di debito subordinato Lower Tier 2 effettuate nel marzo e nel luglio 2019 nell'ambito di "UBI Banca Euro 15,000,000,000 Debt Issuance Programme" l'Agenzia ha attribuito il seguente rating:

Subordinated: BB+

(iii) DBRS ha assegnato giudizi alle seguenti tipologie di emissione, confermati nell'ambito della revisione annuale del Programma effettuata nel maggio 2019

Long-term senior Debt: BBB con Trend Stabile

Short-term Debt: R-2 (high) con Trend Stabile

Senior Non-Preferred Debt: BBB (low) con Trend Stabile

Subordinated Debt: BB (high) con Trend Stabile

(iv) S&P ha assegnato giudizi alle seguenti tipologie di emissione, confermati nell'ambito della revisione annuale del Programma effettuata nel maggio 2019,

Senior unsecured debt maturing in one year or more: BBB-

Senior unsecured debt maturing in less than one year: A-3

Senior Subordinated debt (Senior Non-Preferred) BB+

Subordinated debt: BB

Informazioni aggiornate sui rating attribuiti all'Emittente e agli strumenti finanziari possono essere reperite sul sito istituzionale di UBI Banca, al seguente indirizzo:

<http://www.ubibanca.it/pagine/Ratings-IT.aspx>

### 3.6 Modifiche alla Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive

La copertina delle Condizioni Definitive relative alla Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

in qualità di Emittente [e Responsabile del Collocamento]  
[•]

[in qualità di Responsabile del Collocamento]

## CONDIZIONI DEFINITIVE

### ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA

relative [all’offerta al pubblico] [e/o] [alla quotazione] di nominali [Euro / valuta di denominazione] [•]

“Unione di Banche Italiane – [denominazione del Prestito Obbligazionario ]”

Codice ISIN [•]

di seguito le “Obbligazioni”

ai sensi del programma di [emissione] [e] [quotazione] denominato

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso Step Up / Step Down ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”]

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale]

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Solidarietà]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n.

0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

**Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).**

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.**

**La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.**

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 (il "**Documento di Registrazione**").

Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.



#### 4. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

Il Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente è modificato e/o integrato come di seguito indicato.

##### 4.1 Modifiche alla copertina del Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto

La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita dalla presente:

“



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## PROSPETTO DI BASE

**per il programma Certificati Capitale Condizionatamente Protetto per l'offerta al pubblico di certificati denominati:**

**“UBI Banca Certificati Cash Collect”**

**“UBI Banca Certificati Cash Collect Short”**

**“UBI Banca Certificati Bonus”**

**“UBI Banca Certificati Bonus Short”**

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la “**Direttiva Prospetti**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il “**Regolamento Prospetti**”) così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come modificato ed integrato dal presente Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Il presente Prospetto di Base si compone dei seguenti documenti: (i) documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”), incorporato mediante riferimento, che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca” o l’“Emittente” o la “Banca”) depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del

12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19; (ii) Nota Informativa (la “Nota Informativa”) sugli strumenti finanziari della tipologia certificati di investimento denominati “UBI Banca Certificati Cash Collect”, “UBI Banca Certificati Cash Collect Short”, “UBI Banca Certificati Bonus” e “UBI Banca Certificati Bonus Short” (collettivamente, i “Certificati” o “Certificates” e ciascuno un “Certificato”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Certificati; (iii) Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascuna emissione di Certificati, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “Condizioni Definitive”) con la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione.

L’informativa completa sull’Emittente e sui Certificati può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, nonché delle Condizioni Definitive dell’Offerta di ciascun Certificato e di ogni eventuale Supplemento al Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Certificato.

**L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

#### 4.2 Modifiche alla Sezione Glossario

*Nel Glossario le definizioni “Equo Valore di Mercato dei Certificati” e “Evento Barriera” sono integralmente sostituite come di seguito riportato:*

**“Equo Valore di Mercato dei Certificati”** indica il valore dei Certificati, come stabilito dall'Agente di Calcolo, determinato secondo buona fede e prassi di mercato, con la dovuta diligenza, sulla base di ogni informazione e/o elemento utile, nelle ipotesi di Sconvolgimenti di Mercato o Eventi Rilevanti, come definiti al Paragrafo 4.2.3 (“Sconvolgimenti di Mercato”) e 4.2.4 (“Eventi relativi al Sottostante”) della Nota Informativa (Sezione VI del presente Prospetto di Base), al verificarsi di determinate condizioni. L'Agente di Calcolo provvederà a fornire le relative indicazioni utilizzate per la determinazione di tale valore.

**“Evento Barriera”** con riferimento ai Certificati Cash Collect e Bonus, indica il raggiungimento da parte del Sottostante o, in caso di Basket Worst Of, da parte del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale o, in caso di Basket Best Of, da parte del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale, di un valore pari o inferiore ovvero inferiore, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Barriera in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera; con riferimento ai Certificati Cash Collect Short e ai Bonus Short, indica il raggiungimento da parte del Sottostante o, in caso di Basket Worst Of, da parte del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale o, in caso di Basket Best Of, da parte del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale, di un valore pari o superiore ovvero superiore, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Barriera in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera. Il raggiungimento del Livello Barriera da parte del Sottostante o, in caso di Basket Worst Of, da parte del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale o, in caso di Basket Best Of, da parte del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale, viene registrato sulla base del relativo Prezzo di Riferimento.

#### 4.3 Modifiche alla Sezione III del Prospetto di Base – Nota di Sintesi

*Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l'Elemento B.12 della “Sezione B – Emittente” è integrato come di seguito riportato:*

<b>B.1 2</b>	Dati finanziari selezionati	<p>Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, relativi ai periodi chiusi al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.</p> <p>La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2019 e, nella medesima data, UBI Banca ha comunicato i risultati consolidati al 30 giugno 2019.</p> <p>Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 7 febbraio 2019 e, in data 8 febbraio 2019 UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati consolidati al 31 dicembre 2018.</p> <p>Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con la normativa vigente: Regolamento 575/2013 (CRR), Direttiva 36/2013 (CRD IV) e secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 e successive modifiche.</p> <p>Si segnala che ai sensi delle previsioni del nuovo principio contabile IFRS 16, le entità che in sede di prima applicazione optano per l'utilizzo del metodo c.d. “retrospettivo modificato” non devono rideterminare i dati comparativi; di conseguenza, i dati patrimoniali ed economici al 30 giugno 2019 non sono pienamente comparabili con quelli riferibili ai periodi di raffronto in quanto questi ultimi sono stati determinati in applicazione del principio contabile internazionale IAS 17, in vigore nel periodo oggetto di reporting.</p> <p>La riconciliazione dei dati patrimoniali ex IAS 17 pubblicati nel Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 con quelli determinati al 1 gennaio 2019 in applicazione delle previsioni dell'IFRS 16 in termini di rilevazione dei contratti di leasing nel Bilancio del locatario è fornita nel paragrafo “La transizione al nuovo principio contabile IFRS 16” della Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2019.</p> <p>La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è redatta in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9.</p>
------------------	-----------------------------	--

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è redatto in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 sulla base della Circolare Banca d'Italia n. 262/2005 del 22 dicembre 2005 come introdotti dal 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017. Quest'ultimo ha innovato gli schemi principalmente per recepire l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti Finanziari", che ha sostituito lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" a far tempo dal 1° gennaio 2018.

In ragione di ciò, si evidenzia la sostanziale impossibilità di comparare i dati al 31 dicembre 2018 con quelli relativi al precedente periodo chiuso al 31 dicembre 2017, rappresentati nel presente paragrafo, in quanto questi ultimi sono stati redatti in ottemperanza a principi contabili non più applicati.

**Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%
Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	15,10%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%
<b>Fondi Propri</b>	8.637.909	8.420.375	9.475.473		
Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	6.922.914	7.138.925	7.754.502		
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	0		
Capitale di Classe 1 (Tier 1)	6.922.914	7.138.925	7.754.502		
Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.750.995	1.281.450	1.720.971		
<b>RWA</b>	57.442.461	61.035.275	67.053.683		
<b>RWA / Totale Attivo</b>	45,06%	48,71%	52,64%		

Leverage Ratio	5,23%	5,45%	5,85%		
<p>Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (<i>Phased in</i>), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (<i>fully application</i>). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la <i>shortfall</i> su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).</p> <p>Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 "Strumenti Finanziari" sostituisce le previsioni dello IAS 39 "Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione". Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 ("CRR"). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).</p> <p>Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%));</li> <li>• un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p><b>Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)</b></li> <li>• <b>Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)</b></li> </ul> <p>A fine giugno 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (<i>fully loaded</i>) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 30 giugno 2019 risulterebbero pari al 12,00% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.</p> <p>Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano al 12,05%.</p> <p>A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio <i>fully loaded</i> – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019 e pari all'11,34%. Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all'11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all'11,56%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)</b></li> </ul> <p>Al 30 giugno il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 15,10%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80%. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (<i>fully loaded</i>) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il Total Capital Ratio risulterebbe pari al 15,05%.</p>					

A fine dicembre 2018 risulta pari al 13,44%.

• **Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)**

A fine giugno, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,923 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,674 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.

L'evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- +152 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);
- -293 milioni di euro derivanti dalla riduzione della quota relativa all'applicazione delle disposizioni transitorie inerenti al principio contabile IFRS 9 (-212 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette "Nuove Banche" e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;
- -75 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.

A fine dicembre, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.

L'evoluzione del CET1 nell'esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l'impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell'ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;
- titoli a seguito dell'allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;
- +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);
- -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);
- +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);
- -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;
- -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);
- -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;
- +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.

Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei sei mesi l'aggregato è risultato in aumento di 470 milioni a 1.751 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile.

Con riferimento al 31 dicembre 2018 il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a



	<p>circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RWA/Totale Attivo</b></li> </ul> <p>Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>13</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.</p> <p>Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.</p> <p>Al 30 giugno 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (57,442 miliardi dai 61,035 di dicembre) si registra un decremento di circa 3,6 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito (-2,7 miliardi) per gli effetti della citata estensione dei modelli AIRB e dei minori assorbimenti patrimoniali derivanti dai minori volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, e dall'Hedge Accounting.</p> <p>Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in <i>bonis</i> (Model Change), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leverage Ratio</b></li> </ul> <p>Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.</p> <p>A fine giugno 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,23%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018</p> <p><b>SREP 2018</b></p> <p>I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("<b>SREP 2018</b>"), risultano così articolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);</li> <li>• un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy</p>
--	--

<sup>13</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it/>

umentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati (“non performing loans” o “NPL”) e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).

Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all’implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un’esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” o come “inadempienze probabili” e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all’implementazione del piano strategico e di quello operativo.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell’Emittente.

### **Tabella 2 – Indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema**

Al fine di consentire un raffronto in termini omogenei, gli indicatori al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca sono stati calcolati in coerenza con i dati di sistema pubblicati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d’Italia, n. 1, maggio 2019, ossia tenendo in considerazione l’insieme riferito ai finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Tali indicatori differiscono pertanto da quelli esposti all’interno della Relazione sulla Gestione inclusa nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, dove viene fornita disclosure degli impieghi con riferimento ai soli finanziamenti verso clientela, considerati rappresentativi della rischiosità del Gruppo.

Al contrario gli indicatori al 31 dicembre 2017, in coerenza con i dati di raffronto relativi al sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d’Italia, n. 1, aprile 2018, sottendono dati riferiti ai soli crediti verso clientela.

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2018 (*)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,25%	4,40%	7,55%	9,10%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,79%	1,60%	4,37%	3,40%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	9,40%	8,30%	13,01%	14,50%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI</b>	6,03%	4,10%	8,84%	7,30%

<b>(***)</b>	<b>/IMPIEGHI</b>				
<b>NETTI</b>					
<b>INADEMPIENZE</b>					
<b>PROBABILI</b>					
<b>LORDE****/IMPIEGHI</b>	4,09%	3,70%	5,29%	5,20%	
<b>LORDI</b>					
<b>INADEMPIENZE</b>					
<b>PROBABILI</b>					
<b>NETTE****/IMPIEGHI</b>	3,17%	2,40%	4,30%	3,70%	
<b>NETTI</b>					
<b>ESPOSIZIONE</b>					
<b>SCADUTE</b>					
<b>E/O</b>					
<b>SCONFINANTI</b>					
<b>DETERIORATE</b>	0,07%	0,20%	0,17%	0,20%	
<b>LORDE</b>					
<b>*****/IMPIEGHI</b>					
<b>LORDI</b>					
<b>ESPOSIZIONE</b>					
<b>SCADUTE</b>					
<b>E/O</b>					
<b>SCONFINANTI</b>					
<b>DETERIORATE</b>	0,06%	0,10%	0,17%	0,20%	
<b>NETTE</b>					
<b>*****/IMPIEGHI</b>					
<b>NETTI</b>					
<b>RAPPORTO DI</b>					
<b>COPERTURA DEI</b>					
<b>CREDITI</b>	38,50%	53,40%	35,50%	53,80%	
<b>DETERIORATI</b>					
<b>RAPPORTO</b>					
<b>DI</b>					
<b>COPERTURA</b>					
<b>DELLE</b>	48,96%	66,10%	45,05%	65,30%	
<b>SOFFERENZE</b>					
<b>RAPPORTO</b>					
<b>SOFFERENZE</b>					
<b>NETTE/PATRIMONIO</b>	30,21%	n.d.	40,66%	n.d.	
<b>NETTO</b>					
<b>CONSOLIDATO</b>					
<b>RAPPORTO</b>					
<b>DI</b>					
<b>COPERTURA</b>					
<b>DELLE</b>					
<b>ESPOSIZIONE</b>					
<b>SCADUTE</b>	10,15%	28,10%	6,36%	28,30%	
<b>E/O</b>					
<b>SCONFINANTI</b>					
<b>DETERIORATE</b>					
<b>RAPPORTO</b>					
<b>DI</b>					
<b>COPERTURA</b>					
<b>DELLE</b>	25,53%	39,50%	22,80%	34,70%	
<b>INADEMPIENZE</b>					
<b>PROBABILI</b>					

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019. Dati riferiti alle Banche Significative. Ai sensi della nota 3) alla tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati i "Finanziamenti includono: i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela")".

(\*\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative. Tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati - Crediti verso la clientela

(\*\*\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni

credittizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Con riferimento al 31 dicembre 2017, gli indicatori – costruiti sia per il Gruppo UBI Banca che per il sistema su dati riferiti ai soli crediti verso clientela – evidenziano un'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Alla medesima data i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Entrambi questi aspetti si correlano alle specificità del portafoglio prestiti alla clientela del Gruppo UBI Banca, per oltre due terzi rappresentato da mutui e finanziamenti a medio-lungo termine, caratterizzati dalla presenza di garanzie reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di rettifiche. Ciò si riflette in particolare sull'incidenza degli aggregati considerati al netto delle rettifiche.

L'incidenza dei crediti deteriorati, delle sofferenze e delle inadempienze probabili – considerati sia in termini lordi che netti, al 31 dicembre 2018, - risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente. Tale confronto risente tuttavia, oltre che della prevalente incidenza di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine che caratterizza il portafoglio crediti verso clientela del Gruppo, anche dell'entità dei finanziamenti verso istituti bancari e banche centrali che per il Gruppo UBI Banca sono pari al 9,7% degli impieghi lordi e al 10,2% degli impieghi netti, interamente classificati come performing.

In termini di copertura dei crediti deteriorati, gli indicatori riferiti al Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2018, si presentano su livelli inferiori alla media di riferimento del sistema, fermo restando che:

(i) ove il calcolo tenesse in considerazione anche gli stralci delle posizioni in sofferenza oggetto di procedure concorsuali ancora aperte e delle relative rettifiche, il grado di copertura dei crediti deteriorati si attesterebbe al 46,01% mentre quello delle sofferenze si attesterebbe al 59,14%;

(ii) per quanto riguarda il grado di copertura delle inadempienze probabili, l'indicatore è impattato tra l'altro anche dall'effetto della modalità di contabilizzazione degli attivi deteriorati delle Nuove Banche imposta dal principio contabile IFRS 3 (ovvero al netto dei fondi rettificativi) che trova riflesso, benché in misura minore, anche nell'indice di copertura delle sofferenze.

**Tabella 2 bis - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati (valori in percentuale)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,70%	5,81%	7,55%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,88%	3,11%	4,37%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (*)/IMPIEGHI LORDI</b>	9,97%	10,42%	13,01%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (*)/IMPIEGHI NETTI</b>	6,17%	6,72%	8,84%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE**/IMPIEGHI LORDI</b>	4,20%	4,53%	5,29%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE**/IMPIEGHI NETTI</b>	3,22%	3,53%	4,30%

<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE ***/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,08%	0,17%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE ***/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,07%	0,17%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	40,99%	38,50%	35,50%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	51,76%	48,96%	45,05%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	26,86%	30,21%	40,66%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,71%	10,15%	6,36%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	26,89%	25,53%	22,80%
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,91%	0,72%	0,79%

(\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Si riportano di seguito i commenti riguardo ai principali indicatori sulle tabelle relative alla rischiosità creditizia:**

- **Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi**

Al 30 giugno 2019 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,1 miliardi, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2018. Il decremento è legato, in primis, ad importanti deconsolidamenti contabili, avvenuti nella seconda parte del 2018 in relazione alla cartolarizzazione di un pacchetto di sofferenze assistite da GACS e alla cessione a dicembre 2018 di un secondo portafoglio di sofferenze quasi esclusivamente non garantite, ma anche agli effetti dell'attività di recupero interno e delle altre cessioni effettuate nel periodo.

In chiusura d'esercizio 2018 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi.

- **Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi**

Al 30 giugno 2019 i crediti deteriorati lordi ammontano a 9 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 9,7 miliardi di euro di fine esercizio 2018.

A fine dicembre 2018 i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 9,7 miliardi di euro.

- **Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze**

Il grado di copertura dei crediti deteriorati al 30 giugno 2019 è risultato pari al 40,99% rispetto al 38,50% di fine dicembre 2018.

Per quanto riguarda in particolare le sofferenze, il loro livello di copertura è salito dal 48,96% di fine 2018 al 51,76% del 30 giugno 2019. La progressiva contrazione dello stock dei crediti deteriorati e l'aggiornamento, nel secondo trimestre 2019, delle policy di valutazione dei crediti classificati a NPL, si sono accompagnati ad un generalizzato incremento delle coperture.

Al 31 dicembre 2018 il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 38,50%. Il grado di copertura delle sofferenze in chiusura d'esercizio si è attestato al 48,96%.

- **Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato**

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2019 si attesta al 26,86% rispetto al 30,21% del 31 dicembre 2018.

- **Costo del Rischio**

Al 30 giugno 2019 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 391,6 milioni. Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,91%.

Nell'anno 2018 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 642,8 milioni di cui 17,9 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,72%.

Si definiscono "grandi esposizioni" le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. La Banca quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono "grande esposizione" l'esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Nella tabella di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni "grandi esposizioni" della Banca al 30 giugno 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

**Tabella 3 - Grandi rischi (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>DATI AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>Numero posizioni</b>	6	5	4
<b>Esposizione nominale</b>	35.265.157	26.838.238	24.630.887
<b>Valore ponderato</b>	3.960.660	580.838	474.455



<b>INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/IMPIEGHI NETTI</b>	40,97%	30,16%	26,67%
<b>INDICE VALORE PONDERATO / IMPIEGHI NETTI (*)</b>	4,60%	0,51%	0,51%

(\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

La segnalazione al 30 giugno 2019 evidenzia 6 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 35,27 miliardi di euro. In dettaglio:

- 19,40 miliardi sono complessivamente riferiti all'Amministrazione Centrale. Di essi 15 miliardi sono riconducibili al MEF, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo (ed in via residuale per le attività fiscali correnti e anticipate), mentre 4,40 miliardi (4,36 miliardi) si riferiscono a controparti, pressoché integralmente corporate, ad esso connesse che considerate singolarmente non avrebbero superato la sopra citata soglia del 10%;
- 10,45 miliardi sono relativi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,48 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia principalmente per pronti contro termine;
- 1,29 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli;
- 1,09 miliardi a una primaria controparte bancaria essenzialmente per l'operatività in pronti contro termine.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 3,96 miliardi, riconducibile per 3,43 miliardi all'Amministrazione centrale (dei quali solo 85,9 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>14</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le "Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013", prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro. In dettaglio:

- 14,92 miliardi sono riferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate;
- 8,3 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,11 miliardi all'operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria per pronti contro termine passivi;
- 0,95 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni

<sup>14</sup> Redatta in base alla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014: Circolari Banca d'Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

La tabella di seguito riportate espongono la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

**Tabella 4 – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
<b>SOFFERENZE</b>	5.146.645	(2.663.714)	2.482.931
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	3.794.244	(1.020.242)	2.774.002
<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>	61.933	(6.631)	55.302
<b>TOTALE</b>	9.002.822	(3.690.587)	5.312.235

**Tabella 4 bis – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
<b>SOFFERENZE</b>	5.423.214	(2.655.439)	2.767.775	7.343.564	(3.307.950)	4.035.614
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	4.222.577	(1.078.162)	3.144.415	5.142.704	(1.172.769)	3.969.935
<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>	70.979	(7.205)	63.774	165.736	(10.542)	155.194
<b>TOTALE</b>	9.716.770	(3.740.806)	5.975.964	12.652.004	(4.491.261)	8.160.743

(\*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate”.

Per i commenti alle suesposte voci di veda la Tabella 2 bis.

**I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

**Tabella 4 – ter – Esposizioni *forborne* (valori in migliaia di Euro)**

	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE</b>	1.961.243	2.163.839	2.393.253

<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE</b>	1.860.515	2.058.894	2.349.076
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE</b>	3.240.392	3.416.221	3.824.634
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE</b>	2.272.014	2.454.416	2.865.805

Le esposizioni forborne non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni forborne performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Tabella 5 – Principali dati di conto economico (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2018</b>	<b>ESERCIZI O CHIUSO AL 31 DICEMBR E 2018</b>	<b>ESERCIZI O CHIUSO AL 31 DICEMBR E 2017</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUAL E DICEMBRE 2018 – DICEMBRE 2017</b>
<b>MARGINE D'INTERESSE</b>	922.615	938.134	1.873.285	1.651.238	13,45%
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	814.562	808.810	1.580.917	1.546.791	2,21%
<b>MARGINE DI INTERMEDIAZION E</b>	1.803.585	1.811.586	3.482.796	3.476.816	0,17%
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	1.399.770	1.523.174	2.807.136	2.614.510	7,37%
<b>COSTI OPERATIVI</b>	(1.226.141 )	(1.191.992 )	(2.424.101)	(2.465.146)	-1,67%
<b>UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	183.486	337.286	390.661	796.168	-50,93%
<b>UTILE/PERDITA DI PERIODO</b>	130.919	208.867	425.608	690.557	-38,37%

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 vengono inseriti in valore assoluto ma non sono comparabili perché redatti in base a principi contabili differenti.

Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 3 – Principali dati di conto economico:

- **Margine di interesse**

Il margine d'interesse al 30 giugno 2019, si è attestato a 922,6 milioni comprensivo del beneficio relativo al finanziamento TLTRO II con BCE per 24,9 milioni

- **Margine di intermediazione**

Al margine di intermediazione al 30 giugno 2019 (1.803,6 milioni), oltre al margine di interesse (922,6 milioni), hanno contribuito:

- dividendi per 7,5 milioni;
- commissioni nette per 814,6 milioni;
- risultato netto dell'attività di negoziazione e copertura per 58,9 milioni (di cui 0,9 milioni di risultato netto dell'attività di negoziazione, -8 milioni di risultato netto dell'attività di copertura, 23,3 milioni di utili da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie e 42,7 milioni di risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico).

Nell'esercizio 2018, oltre ad un margine di interesse che ha totalizzato 1.873,3 milioni, sono stati incassati dividendi per 24,8 milioni dei quali 4,5 milioni riferiti alle azioni Banca d'Italia, 1,8 milioni derivanti dalla gestione assicurativa e per la rimanente parte essenzialmente riferibili a partecipazioni valutate al fair value (voce 20 dell'attivo, tra le quali Nexi per 14,4 milioni, SACBO per 1,2 milioni e Fondi diversi per 1,1 milioni e voce 30 dell'attivo, relativamente a partecipazioni, per 0,7 milioni).

Le commissioni nette si sono attestate a 1.580,9 milioni di cui: 865,8 milioni derivanti dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza (che includono commissioni di performance per 13,9 milioni e commissioni da collocamento di Fondi e Sicav di Gruppo per 133,8 milioni) e 713,2 milioni dai servizi bancari.

L'attività finanziaria ha generato complessivamente un risultato netto di 3,8 milioni così composto (i) risultato netto dell'attività di negoziazione positivo per 54,9 milioni sostenuto dagli utili derivanti dall'attività in cambi prevalentemente generata dalla clientela Corporate nonché dall'apporto positivo dei derivati su titoli di debito e tassi d'interesse (ii) risultato netto dell'attività di copertura, che esprime la variazione netta di fair value dei derivati e delle relative poste coperte, attestatosi a -10,3 milioni sintetizzando risultati complessivamente negativi sia dal lato dell'attivo che del passivo (iii) attività di cessione /riacquisto di attività e passività finanziarie per -12,8 milioni di euro (iv) risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto Economico per -28 milioni conseguente agli effetti valutativi dei titoli e dei finanziamenti inclusi in tale portafoglio

Per effetto dei suddetti andamenti, il margine di intermediazione al 31 dicembre 2018 si è attestato a 3.482,8 milioni,

- **Risultato netto della gestione finanziaria**

Al 30 giugno 2019, al risultato netto della gestione finanziaria (1.399,8 milioni), oltre al margine di intermediazione (1.803,6 milioni), contribuiscono:

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato per -393,4 milioni (di cui 391,6 milioni riconducibili a crediti verso clientela);
- rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per -1,8 milioni e
- utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -10,4 milioni di euro.
- .

La voce di Conto Economico 130 a) Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato si attesta a fine 2018 a 638,3 milioni di euro, di cui 642,8 milioni riconducibili a crediti verso clientela (comprensivi di 17,9 milioni di euro di rettifiche su crediti oggetto di cessione).

Sono stati inoltre contabilizzate rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per 0,8 milioni di euro e Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -37,4 milioni di euro.

Per effetto dei precedenti andamenti, il risultato della gestione finanziaria si è attestato a 2.807,1 milioni

- **Costi operativi**

Gli oneri operativi al 30 giugno 2019 si attestano a -1.226,1 milioni, così composti:

- spese per il personale per -784,1 milioni;
- altre spese amministrative per -474,4 milioni;
- accantonamenti a fondi rischi e oneri per -0,3 milioni e

- rettifiche di valore su attività materiali e immateriali per -110,5 milioni;
- altri proventi e oneri di gestione per 143,2 milioni.

Gli oneri operativi al 31 dicembre 2018 totalizzavano - 2.424,1 milioni di euro.

Le spese per il personale sono ammontate a -1.545,9 milioni; le altre spese amministrative a - 1.024,6 milioni (inclusive di - 42,1 milioni di contributi al FRU e - 41,7 milioni di contributi ordinari al DGS) e le rettifiche di valore di attività materiali e immateriali a - 166,4 milioni.

Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri ammontano nel 2018 a - 19,4 milioni.

Infine, gli altri proventi/oneri di gestione hanno totalizzato 293,4 milioni (di cui 30,6 milioni riferibili a CIV, contabilizzata tra le sopravvenienze attive).

- **Utile/Perdita di periodo**

Al 30 giugno 2019 l'utile di esercizio si attesta a 130,9 milioni di euro.

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso il 2018 con un utile netto di 425,6 milioni.

**Tabella 6 – Principali dati di stato patrimoniale (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA</b>			92.338.083
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>			(8.897.004)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)</b>			16.816.615
<b>RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA</b>	94.787.453	92.211.085	94.449.770
<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE (**)</b>	721.370	516.813	454.674
<b>TOTALE ATTIVO</b>	127.480.304	125.306.197	127.376.141
<b>PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO</b>	9.244.100	9.163.288	9.925.183
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	2.843.177	2.843.177	2.843.177

(\*) Nel 2017 sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(\*\*) Sono state considerate le passività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value.

**I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

Considerata la differente accezione prevista in regime di IFRS9 per (i) crediti netti verso la clientela (ii) posizione interbancaria netta (iii) attività finanziarie – così come precisato all'interno delle note in calce alla tabella, si precisa che per queste specifiche voci con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018 è stata prevista una tabella ad hoc riportata di seguito.

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (***)</b>	86.074.151	88.987.596
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>	(4.644.657)	(7.154.753)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (****)</b>	17.885.451	15.646.596

(\*\*\*) Sono state considerati i soli crediti verso clientela inclusi nel portafoglio valutato al costo ammortizzato..

(\*\*\*\*) Nel 2018 sono state considerate le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e i titoli classificati all'interno delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

**Si riportano di seguito i commenti ai principali indicatori con riguardo allo stato patrimoniale:**

- **Crediti netti verso la clientela**

Al 30 giugno 2019 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzano 86,1 miliardi di euro. La componente in bonis si attesta a 80,8 miliardi registrando una diminuzione di 2,3 miliardi rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto della politica di salvaguardia dello spread nonché dell'assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso del primo semestre del 2019 hanno registrato un'ulteriore contrazione (-663,8 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 scendendo a 5,3 miliardi quale effetto dell'attività di recupero interno e, marginalmente, delle cessioni di singole posizioni avvenute nel periodo.

Al 31 dicembre 2018 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzavano 89 miliardi di euro. La componente in bonis - che nel primo trimestre dell'esercizio era stata favorevolmente sostenuta dalle nuove richieste di finanziamenti con fondi TLTRO - ha successivamente risentito degli effetti della politica di salvaguardia dello spread, divenuta più stringente nella seconda parte dell'anno, che, in assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione, ha riportato lo stock in prossimità dei livelli di inizio anno.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso dell'anno il Gruppo ha realizzato un'importante riduzione degli stock che a fine dicembre si sono portati in termini lordi ampiamente al di sotto della soglia dei 10 miliardi di euro, su livelli di consistenza ormai prossimi all'obiettivo indicato per fine 2019 dal Piano NPL presentato nel 2018.

- **Raccolta diretta da clientela**

Al 30 giugno 2019 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammonta a 94,8 miliardi di euro, in crescita rispetto a fine esercizio 2018.

Il trend positivo è stato determinato dai debiti verso la clientela e, in particolare, dai pronti contro termine passivi. I titoli in circolazione risultano in leggera crescita, con dinamiche differenti a livello di singole componenti.

I debiti verso clientela risultano pari a 70,9 miliardi, mentre i titoli in circolazione si attestano a 23,9 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammontava a 92,2 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 94,4 miliardi di dicembre 2017 (-2,2 miliardi). Il trend negativo è stato determinato dai titoli in circolazione e, in particolare, dalle obbligazioni che hanno risentito degli stock in scadenza; questi ultimi complessivamente risultano infatti ancora maggiori rispetto alle nuove emissioni (anche se al loro interno la componente istituzionale ha mostrato un andamento ampiamente positivo).

Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono attestati a 68,4 miliardi di euro (stabili rispetto al 31 dicembre 2017), mentre i titoli in circolazione hanno totalizzato 23,8 miliardi di euro una flessione di 2,2 miliardi nel confronto con i 26 miliardi dell'esercizio precedente.

- **Posizione interbancaria netta**

Al 30 giugno 2019 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presenta negativa per 4,6 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava negativa per 7,2 miliardi di euro.

Al netto dell'operatività con la BCE, che resta la controparte più rilevante, il saldo (-3 miliardi) risulta in miglioramento da inizio anno, riflettendo gli aumentati volumi di finanziamento nella forma tecnica dei pronti contro termine.



- **Attività finanziarie**

Al 30 giugno 2019 le attività finanziarie del Gruppo ammontano a 17,9 miliardi di euro.

Nel semestre è proseguita l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani - pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità - nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche il secondo semestre dell'esercizio 2019.

I portafogli più rilevanti continuano ad essere rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" che incidono rispettivamente per il 65% e per il 27,3%.

A livello di tipologia di strumento finanziario, il 54,5% dei portafogli complessivi risulta costituito da titoli di Stato italiani, in diminuzione rispetto al 60,1% dell'esercizio 2018 per le manovre effettuate; di converso, emerge un incremento al 38,7% (dal 33,1% del 2018) dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla citata diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi, in particolare di Paesi europei ma anche emergenti; sia i titoli di capitale sia le quote O.I.C.R., ormai di importo marginale, si attestano complessivamente al 4% (4,3% nel 2018).

Al 31 dicembre 2018 le attività finanziarie del Gruppo ammontavano a 15,65 miliardi di euro.

A fine esercizio i portafogli più rilevanti erano rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato". A livello di tipologia di strumento finanziario, il 60,1% dei portafogli risultava costituito da titoli di Stato italiani, peraltro in diminuzione lungo tutto il corso dell'esercizio a seguito delle manovre effettuate. Di converso, si è assistito ad un incremento dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi in atto nel Gruppo.

- **Passività finanziarie**

Le passività finanziarie di negoziazione, a giugno 2019 sono pari a 571,5 milioni (circa 411 milioni al 31 dicembre 2018) e continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 30 giugno 2019 sono pari a 149,9 milioni di euro.

Le passività finanziarie di negoziazione, a dicembre pari a circa 411 milioni.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 dicembre 2018 sono pari a 105,8 milioni di euro.

- **Totale attivo**

Al 30 giugno 2019 il totale attivo si attesta a 127,4 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2018 il totale attivo si attesta a 125,3 miliardi di euro.

- **Patrimonio netto del Gruppo**

Al 30 giugno 2019 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile del periodo, si attesta a 9.244,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9.163,29 milioni di fine esercizio 2018.

L'incremento di 80,8 milioni sintetizza:

- l'aumento per 95,7 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generato dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per +107,2 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,3 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -12,5 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per +40 mila euro la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,3 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -3,4 milioni delle azioni proprie che riflette per 0,1 milioni di euro l'assegnazione di azioni ad una risorsa uscita dal Gruppo - secondo i periodi di retention e differimento definiti, nel rispetto dei criteri di erogazione previsti per il "Personale più rilevante", dalle Disposizioni di Vigilanza in essere - nonché per -3,5 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei piani di incentivazione di cui al successivo capitolo "Informazioni relative al capitale, al titolo azionario, ai dividendi pagati e all'utile per azione";
- l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2018 a dividendi e altre destinazioni per -142,1 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per 0,3 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile del periodo per 130,9 milioni.

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile dell'esercizio, si attestava a 9.163,29 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9.138,40 milioni del 1° gennaio 2018 che includono gli impatti della prima adozione dell'IFRS 9.

L'incremento di 24,89 milioni sintetizza:

- la contrazione per 263,87 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per -262,61 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -2,03 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,54 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per -0,03 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,74 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -15,25 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,51 milioni le assegnazioni al Personale più Rilevante del Gruppo al termine dei periodi di retention previsti dai Sistemi Incentivanti 2013 e 2015, nonché per -15,76 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei seguenti Piani:
  - il Piano di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 1.162.580 azioni in aprile (al prezzo medio ponderato di 3,7331 euro per azione)) per 4,34 milioni; n. 1.162.580 azioni in giugno (al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro per azione) per 3,77 milioni; n. 1.162.580 azioni in ottobre ((al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per oltre 3,74 milioni);
  - il Piano di incentivazione di breve termine 2017 deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 ([n. 89.191 azioni in ottobre (al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per 0,29 milioni);
  - il Piano di incentivazione a breve termine 2018 e a lungo termine 2017-2019/20 deliberati dall'Assemblea del 6 aprile 2018 (n. 1.440.410 azioni in dicembre (al prezzo medio ponderato di 2,5129 euro) per 3,62 milioni);
- l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2017 a dividendi e altre destinazioni per 125,42 milioni;
- una variazione complessivamente positiva per 3,82 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile dell'esercizio per 425,61 milioni.

**Si riportano di seguito gli indicatori di liquidità del Gruppo UBI**

**Tabella 7 – Indicatori di liquidità**

	<b>PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>LOAN TO DEPOSIT RATIO *</b>	90,81%	96,50%	97,76%
<b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO **</b>	>100%	>100%	>100%
<b>NET STABLE FUNDING RATIO ***</b>	>100%	>100%	>100%

(\*) Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

(\*\*) L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso, nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% al 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

(\*\*\*) L'indicatore Net Stable Funding Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla BCE:

- al 30 giugno 2019 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO, in linea con i periodi precedenti, come si evince dalla seguente tabella;

- al 31 dicembre 2018, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 30,4 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II.

In data 25 settembre 2019 UBI Banca ha provveduto al rimborso anticipato di € 1,5 miliardi di TLTRO2, a valere sui €10 miliardi nominali attualmente in essere con scadenza 24 giugno 2020. Conseguentemente l'esposizione complessiva residua al TLTRO2 ammonta attualmente a €11 miliardi, comprensiva dei €2,5 miliardi nominali in scadenza il 24 marzo 2021.

UBI Banca non ha partecipato alla prima operazione TLTRO3 che ha avuto luogo nel mese di settembre.

**Tabella 7.1 – Finanziamenti erogati da BCE (valori in Euro)**

DESCRIZIONE	IMPORTO 30 GIUGNO 2019	IMPORTO al 31 dicembre 2018	IMPORTO al 31 dicembre 2017	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.878.222.222	9.898.083.277	9.936.417.357	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
Asta BCE	2.477.138.889	2.482.166.667	2.492.305.556	48 mesi	29/03/2017	24/03/2021
<b>TOTALE</b>	12.355.361.111	12.380.249.944	12.428.722.913			

Si segnala che nel primo semestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Strategia che caratterizzerà anche il resto dell'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,5% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato.

**Tabella 8 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (valori in Euro)**

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019* (EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018* (EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017* (EXPECTED SHORTFALL)</b>
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)</b>	661.400	511.011	1.302.242
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)</b>	102.445.744	111.256.486	64.276.948

(\*) Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES) (o Perdita Attesa), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.

Con riferimento all'Expected Shortfall (o Perdita Attesa) del trading book, per quanto concerne il 2018, il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 511.011 rispetto ad un valore medio da inizio anno pari a Euro 2.030.413. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio equity). Al 30 giugno 2019 l'Expected Shortfall evidenzia un valore pari ad Euro 661.400, in linea con il dato medio da inizio 2019

Con riferimento ai rischi di banking book, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è stato nel corso del 2018 mediamente pari a Euro 87.008.490. Il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 111.256.486, fattorizzando gli shocks sui mercati finanziari relativi al debito sovrano italiano verificatesi nell'ultima parte del semestre, pur a fronte di un controvalore del portafoglio in diminuzione rispetto ai dati al 31 dicembre 2017. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio credito, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio tasso e rischio equity) Al 30 giugno 2019 l'Expected Shortfall evidenzia un valore pari ad Euro 102.445.744, in linea con il dato medio da inizio 2019.

*Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l'Elemento D.2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente della "Sezione D – Fattori di Rischio", limitatamente al "Rischio connesso alla qualità del credito", "Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy", "Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche", "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari ed arbitrali", "Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza", "Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano", "Rischi connessi alla riforma delle banche popolari", "Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria", "Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005", "Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie", "Rischi di mercato", "Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test" e "Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili" è modificato come di seguito riportato:*

<p><b>D.2</b></p>	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente</p>	<p><b>Rischio connesso alla qualità del credito</b></p> <p>Al 31 dicembre 2018 l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi e dei crediti deteriorati sugli impieghi risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente e alla data del 31 dicembre 2018 i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema, riferiti alla stessa classe di appartenenza.</p> <p>Al 30 giugno 2019 (i) l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi si attesta al 5,70% in termini lordi (2,88% in termini netti); (ii) l'incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi si attesta al 9,97% in termini lordi (6,17% in termini netti); (iii) il rapporto di copertura dei crediti deteriorati è pari al 40,99% mentre quello delle sofferenze è pari al 51,76%.</p> <p>Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>15</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le "Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013", prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta.</p> <p>Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 5 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro. Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.</p> <p><b>Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.</b></p> <p>L'Emittente – quale soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l'esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.</p>
-------------------	---	--

Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i coefficienti patrimoniali di vigilanza: previsti dall'articolo 92 del Regolamento (UE) N. 575/2013 unitamente a il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili, ovvero, riserva di conservazione del capitale del 2,50%, riserva di capitale anticiclica specifica della banca (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Prospetto), e riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca).

Inoltre nell'ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell'esercizio 2018, l'Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully-loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Al 30 giugno 2019, con un CET 1 Ratio phased-in del 12.05%, un Tier 1 Capital ratio pari al 12.05% e un Total Capital Ratio phased-in del 15.10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito dell'approvazione del framework della EU Banking Reform, a partire dal 28 giugno 2021, dovrà rispettare il requisito minimo di "Leverage Ratio" (calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale), pari al 3%.

Il Leverage Ratio, al 30 giugno 2019, è pari al 5.23% in ottica "phased-in" e al 5.21% "fully phased".

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si



preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. L'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere oltre che su risvolti meramente reputazionali, anche sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, in particolare una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

#### **Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche**

L'Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell'Acquisizione.

In particolare, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse. Il Gruppo UBI Banca è esposto, inoltre, al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia

avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018; con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. La sentenza n. 917/2019 pronunciata in grado di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato a UBI Banca il 4.09.2019

Nel caso in cui UBI Banca, quale successore universale di ex Nuova Banca delle Marche S.p.A. e/o ex Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e/o ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. venga coinvolta in giudizi promossi da ex azionisti in relazione all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni delle banche in risoluzione oggi in liquidazione coatta amministrativa, si potrebbe verificare un aumento delle cause che interessano UBI Banca.

#### **Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari**

Alla data del presente Prospetto le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito.

Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla attività e sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

A fronte dei propri contenziosi, al 30 giugno 2019, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali per un petitum complessivo pari a 946 milioni di Euro. Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 37, per tali passività, stante la non probabile manifestazione del rischio di dover fronteggiare un esborso a risoluzione del contenzioso, non è stanziato un apposito fondo, ma viene fornita idonea informativa in bilancio.

Al 30 giugno 2019, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività probabili per un petitum complessivo pari a 400 milioni di Euro. Ai sensi del principio contabile IAS 37, ovvero in considerazione della probabilità di dover fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, con riferimento alle sole passività probabili, afferenti ai contenziosi per controversie legali, risultano iscritti fondi a presidio del rischio per 111 milioni di Euro.

#### **Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza**

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

#### **Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano**

Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento ed eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio delle Banche nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio.

Nel primo semestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei titoli governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,50% del totale attivo. Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

#### **Rischi connessi alla riforma delle banche popolari.**

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285.

In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015.

Successivamente all'offerta in opzione e prelazione e al collocamento sul MTA sono residue n. 35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato all'interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

	<p>Successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.</p> <p>In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).</p> <p>Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti.</p> <p>Si segnala altresì che, alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente è parte di un procedimento civile promosso da una società su mandato di azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.</p> <p><b>Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria</b></p> <p>Alla data del presente Prospetto di Base sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi paesi in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, al 30 giugno 2019 sussistevano circa 50 contenziosi fiscali pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca. Stante la valutazione del rischio connesso al contenzioso tributario, alla data del 30 giugno 2019 non è presente alcun fondo per rischi ed oneri connesso all'eventuale contenzioso tributario.</p> <p>Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere il rischio di un esito sfavorevole per l'Emittente con conseguenti possibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'Emittente stesso.</p> <p><b>Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005</b></p> <p>Nell'ambito del procedimento avviato nel 2014 da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. n. 231/01 nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti.</p> <p>Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 29 marzo e 9 aprile 2019, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla data del presente Prospetto di Base. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente.</p> <p>L'organismo di vigilanza – caratterizzato da una struttura mista, con prevalenza di componenti esterni – riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa</p>
--	---

assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa. Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria. L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del presente Prospetto di Base non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla data del presente Prospetto di Base non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

**Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie.**

Il Gruppo è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità di Vigilanza in tutti i Paesi in cui opera. Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, anche in considerazione dell'evoluzione normativa che sarà applicabile nel medio lungo termine, nonché di leggi e/o regolamenti ulteriori che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti. In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo UBI Banca sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Ciò comporterebbe la necessità di rilevare ulteriori oneri con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo.

**Rischi di mercato.**

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell'emittente. Nello specifico il rischio di mercato è concentrato principalmente sui titoli governativi italiani.

**Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test.**

Nel primo semestre del 2019 UBI Banca ha partecipato all'esercizio di stress sulla liquidità delle banche europee, condotto dalla Banca Centrale Europea, al fine di verificare la resilienza delle stesse a fronte di situazioni critiche sul fronte della liquidità (Sensitivity Analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019, LiST 2019).

Lo stress si è basato su un'analisi di sensitivity, nella quale le banche coinvolte hanno simulato l'impatto di diverse ipotesi, con grado crescente di severity, espresse come deflussi da mancato rinnovo della raccolta, mancato incasso dei crediti in scadenza, run-off sui depositi a vista ed eventi legati al merito creditizio del



Gruppo. Tali ipotesi sono state sviluppate nell'orizzonte temporale di 6 mesi, verificandone gli impatti sulla posizione di liquidità del Gruppo.

L'esercizio non prevedeva requisiti minimi da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza nell'ambito del Supervisory Dialogue sullo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Nel corso del 2020 UBI Banca parteciperà al 2020 EU-Wide Stress test, specificatamente richiesto da EBA, che, in continuità con l'esercizio precedente (applicazione del 2018 EU-Wide Stress Test), non prevede requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati come supporto alla valutazione nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.

**Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.**

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Strumenti finanziari", omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016, che sostituisce lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione".

Inoltre, si segnala che, a far tempo dal 1 gennaio 2018, il principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", emanato dallo IASB il 28 maggio 2014 e omologato con il Regolamento (UE) 2016/1905 del 22 settembre 2016, ha sostituito, a i principi IAS 18 "Ricavi" e IAS 11 "Lavori su ordinazione", nonché le interpretazioni IFRIC 13 "Programmi di fidelizzazione della clientela", IFRIC 15 "Accordi per la costruzione di immobili", IFRIC 18 "Cessioni di attività da parte della clientela" e SIC 31 "Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria".

Per maggior dettagli relativi al processo e agli impatti della transizione ai Principi Contabili IFRS 9 e IFRS 15 si rimanda al capitolo dedicato del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 dal titolo "La transizione ai nuovi Principi Contabili IFRS 9 E IFRS 15".

Si segnala, infine, che il Principio Contabile IFRS 16 "Leasing" sostituisce, a far tempo dal 1 gennaio 2019, lo IAS 17 "Leasing" e le relative interpretazioni (IFRIC 4 "Determinare se un accordo contiene un leasing", SIC 15 "Leasing operativo, Incentivi" e SIC 27 "La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing").

L'IFRS 16 è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016 e l'omologazione del medesimo, in sede comunitaria, è avvenuta attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del Regolamento (UE) n. 2017/1986 del 31 ottobre 2017.

Il principio introduce nuove previsioni in materia di contabilizzazione dei contratti di "leasing" da parte dei locatari (leggasi gli utilizzatori dei beni oggetto del contratto) che si fondano sulla definizione di contratto di "leasing" inteso come un contratto che conferisce al locatario il diritto all'utilizzo di un bene identificato per un determinato periodo di tempo a fronte di un corrispettivo.

Le nuove disposizioni prevedono un unico modello di rilevazione in bilancio dei contratti di leasing, richiedendo, quale regola generale, la rilevazione all'attivo patrimoniale del diritto d'utilizzo di un'attività (c.d. "right-of-use asset") e al passivo patrimoniale di una passività finanziaria (c.d. "lease liability") rappresentativa dell'obbligazione a pagare, lungo la durata del contratto, i canoni di leasing.

Il Gruppo ha effettuato un assessment interno ai fini di identificare il perimetro dei contratti soggetti alle previsioni dell'IFRS 16.

Sono state identificate le seguenti tipologie di contratti rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo Principio:



	<p>a) contratti di locazione immobiliare;  b) contratti di locazione autoveicoli aziendali;  c) contratti di locazione server aziendali e altri contratti di locazione hardware.</p> <p>Detto che qualora un contratto di leasing contenga “componenti non leasing” (c.d. “non-lease component”) il locatario deve contabilizzare separatamente “componenti leasing” e “componenti non leasing” e ripartire il corrispettivo del contratto tra le diverse componenti sulla base dei relativi prezzi a sé stanti, per i contratti di cui alle lettere b) e c) il Gruppo UBI Banca ha scelto di procedere allo scorporo delle c.d. “non-lease component”, la cui rilevazione contabile è soggetta alle previsioni dell’IFRS 15.</p> <p>In seguito alla scelta del Gruppo UBI Banca di avvalersi, in sede di transizione all’IFRS 16 del c.d. “modified approach” rilevando attività per il diritto d’uso per un valore pari alle passività finanziarie per il leasing, non sono stati individuati impatti sul patrimonio netto contabile alla data del 1 gennaio 2019.</p> <p>L’attivo patrimoniale è aumentato, a fronte della rilevazione in Bilancio di nuove attività, costituite dal diritto d’uso di beni immobili, autoveicoli e beni strumentali, iscritti a voce 90 “Attività materiali” per complessivi 394,2 milioni di euro. In misura corrispondente è aumentato il passivo patrimoniale a fronte della rilevazione in bilancio, alla voce 10 “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” di passività finanziarie rappresentative dell’obbligazione a corrispondere in futuro i canoni di leasing.</p> <p>L’incremento delle attività materiali per complessivi 429,6 milioni di euro è riconducibile alla rilevazione del diritto d’uso relativo a:  - immobili per 410,5 milioni di euro;  - hardware per 15 milioni di euro  - autoveicoli per 4,1 milioni di euro;  di cui 35,4 milioni di euro relativi a spese di manutenzione straordinaria su beni in locazione, c.d. “migliorie su beni di terzi”, inerenti ai contratti soggetti alle previsioni dell’IFRS 16, riclassificate dalla voce “Altre attività” alla voce “Attività materiali”, in ossequio alle previsioni del 6° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia.</p> <p>In seguito all’effetto sugli attivi ponderati (RWA), derivante dall’iscrizione di nuove “attività materiali”, l’introduzione dell’IFRS 16 ha determinato un lieve decremento del CET1 ratio fully loaded pari complessivamente a -7 punti base.</p> <p>Ulteriormente la Commissione Europea ha pubblicato i seguenti Regolamenti:  - in data 26 marzo 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/498 mediante il quale è stato omologato l’“Amendment to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation” che apporta talune marginali modifiche al principio IFRS 9 “Strumenti Finanziari” volte a specificare che gli strumenti che prevedono un rimborso anticipato potrebbero rispettare l’SPPI test anche nel caso in cui la ragionevole compensazione addizionale, da corrispondere in caso di rimborso anticipato, configuri una “compensazione negativa” per l’entità finanziatrice;  - in data 24 ottobre 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/1595 mediante il quale è stato omologato l’“IFRIC 23 “Uncertainty over Income Tax Treatments” con l’obiettivo di precisare quali fattori considerare, a fronte di fenomeni di incertezza, nella contabilizzazione delle imposte sul reddito;  - in data 11 febbraio è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/237 mediante il quale è stato omologato l’“Amendments to IAS 28: Long term interests in Associates and Joint Ventures” finalizzato a recepire l’applicazione dell’IFRS 9 alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture;  - in data 13 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/402 mediante il quale è stato omologato l’“Amendments to IAS 19: Plan Amendments, Curtailment or Settlement” finalizzato a specificare le modalità di rilevazione delle componenti economiche relative alla modifica, riduzione o estinzione di piani a benefici definiti;  - in data 14 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/412 mediante il quale è stato omologato l’“Annual improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle” che contiene modifiche marginali ai Principi IFRS 3, IFRS 11, IAS 12, IAS 23.</p> <p>L’introduzione delle modifiche di cui ai Regolamenti sopra elencati non ha comportato per il Gruppo UBI Banca impatti significativi.</p>
--	--

**Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l'Elemento D.6 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari della "Sezione D – Fattori di Rischio" limitatamente al "Rischio relativo all'Evento Barriera" è modificato come di seguito riportato:**

<p><b>D.6</b></p> <p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</p>	<p><b>Rischio relativo all'Evento Barriera</b></p> <p>I Certificati prevedono una percentuale predeterminata (la Barriera) che, moltiplicata per il valore iniziale del Sottostante, identifica un livello (Livello Barriera) che, nel caso in cui venga raggiunto, determina il verificarsi dell'Evento Barriera.</p> <p><i>[In presenza di Certificati Cash Collect: L'investitore deve tenere presente che qualora [il Sottostante] [per Certificati con Basket Worst Of, Basket Best Of: anche solo uno dei componenti del Basket], in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera, raggiunga un valore [pari o inferiore] [inferiore] al Livello Barriera, si verifica l'Evento Barriera e viene meno la protezione del capitale. Il Livello Barriera corrisponde al prodotto tra la percentuale relativa alla Barriera, fissata nelle Condizioni Definitive in misura inferiore a 100%, e il valore iniziale del Sottostante.</i></p> <p>Nel caso in cui si dovesse verificare tale evento, l'ammontare dell'Importo di Liquidazione rifletterà la performance del Sottostante. Qualora sia previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà maggiorato di un ammontare pari al prodotto tra il Valore Nominale del certificato e il Rimborso Minimo a Scadenza.]</p> <p><i>[In presenza di Certificati Cash Collect Short: L'investitore deve tenere presente che qualora [il Sottostante] [per Certificati con Basket Worst Of, Basket Best Of: anche solo uno dei componenti del Basket], in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera, raggiunga un valore [pari o superiore] [superiore] al Livello Barriera, si verifica l'Evento Barriera e viene meno la protezione del capitale. Il Livello Barriera corrisponde al prodotto tra la percentuale relativa alla Barriera, fissata nelle Condizioni Definitive in misura superiore a 100%, e il valore iniziale del Sottostante.</i></p> <p>Nel caso in cui si dovesse verificare tale evento, l'ammontare dell'Importo di Liquidazione rifletterà inversamente la performance positiva del Sottostante e risulterà pari a zero se il Valore Finale del Sottostante dovesse risultare pari o maggiore del doppio del Valore Iniziale. Qualora sia previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, l'Importo di Liquidazione sarà maggiorato di un ammontare pari al prodotto tra il Valore Nominale del certificato e il Rimborso Minimo a Scadenza.]</p> <p><i>[In presenza di Certificati Bonus: L'investitore deve tenere presente che qualora [il Sottostante] [per Certificati con Basket Worst Of, Basket Best Of: anche solo uno dei componenti del Basket], in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera, raggiunga un valore [pari o inferiore] [inferiore] al Livello Barriera, si verifica l'Evento Barriera e viene meno la protezione del capitale. Il Livello Barriera corrisponde al prodotto tra la percentuale relativa alla Barriera, fissata nelle Condizioni Definitive in misura inferiore a 100% (la Barriera) e il Valore Iniziale del Sottostante che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.</i></p> <p>Nel caso in cui si dovesse verificare tale evento, l'ammontare dell'Importo di Liquidazione rifletterà la performance del Sottostante, fatta salva l'ipotesi in cui il Valore Finale del Sottostante dovesse risultare pari o superiore al Livello bonus. Al verificarsi di tale ipotesi l'importo di liquidazione rifletterà la performance del sottostante nella misura data dalla partecipazione [e fino al livello Cap].]</p> <p><i>[In presenza di Certificati Bonus Short: L'investitore deve tenere presente che qualora il Sottostante, in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera, raggiunga un valore [pari o superiore] [superiore] al Livello Barriera, si verifica l'Evento Barriera e viene meno la protezione del capitale. Il Livello Barriera corrisponde al prodotto tra la percentuale relativa alla Barriera, fissata nelle Condizioni Definitive in misura superiore a 100%, e il Valore Iniziale del Sottostante.</i></p> <p>Nel caso in cui si dovesse verificare tale evento, l'ammontare dell'Importo di Liquidazione rifletterà inversamente la performance positiva del Sottostante e risulterà pari a zero se il Valore Finale del Sottostante dovesse risultare pari o maggiore del doppio del Valore Iniziale.]</p> <p>L'investitore deve, inoltre, considerare che, a parità di condizioni, la probabilità che l'Evento Barriera si verifichi è tanto maggiore quanto più alta è la volatilità del Sottostante.</p> <p>Si evidenzia altresì che, tanto più ravvicinato è il valore della Barriera rispetto al Valore Iniziale del Sottostante e tanto maggiore sarà la probabilità che l'Evento Barriera possa verificarsi.</p> <p>Inoltre, l'estensione del periodo di osservazione della Barriera può incidere sulla rischiosità dei Certificati. Infatti, maggiore è il numero delle date comprese in tale periodo di osservazione dell'Evento Barriera, maggiore è la probabilità che si verifichi un Evento Barriera.</p>
--	---

#### 4.4 Modifiche alla Sezione IV del Prospetto di Base – Fattori di Rischio

**La "Sezione 4 – Fattori di rischio" Paragrafo 1. Fattori di rischio relativi all'Emittente è interamente sostituita dalla presente:**

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente come descritti al Capitolo 3, Paragrafo 3.1, del Documento di Registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0677204/19 del 31 ottobre 2019 incorporato per riferimento nel presente Prospetto di Base.

#### **4.5 Modifiche alla Sezione V del Prospetto di Base – Documento di Registrazione**

**La Sezione 5 “Documento di Registrazione” del Prospetto di Base è interamente sostituita dalla presente:**

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Il Documento di Registrazione e i relativi supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e sono consultabili sul sito web dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

#### **4.6 Modifiche alla Sezione VI del Prospetto di Base – Nota Informativa**

**La Sezione 6 “Nota informativa” il Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”, il paragrafo 4.1.1 è modificato limitatamente alla sezione di seguito riportata:**

[omissis]

##### **(i) Certificati Cash Collect**

I Certificati Cash Collect consentono all'investitore di percepire degli importi digitali qualora alle date previste il Sottostante sia superiore, ovvero pari o superiore, a predeterminate soglie di valore, e sono coerenti con aspettative di stabilità del Sottostante, da moderato ribasso a moderato rialzo, a seconda del posizionamento delle soglie previste nelle Condizioni Definitive.

Importi Digitali:

Tali importi saranno corrisposti qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del Sottostante abbia raggiunto ovvero raggiunto od oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima). Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale che sarà corrisposto all'investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Digitale i-esima corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i-esima raggiunta.

Qualora siano previste più Soglie Cedola Digitali nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, a ciascuna di esse corrisponderà una Cedola Digitale i,k-esima.

Le Cedole Digitali saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Congiuntamente agli Importi Digitali, potrà altresì essere prevista nelle Condizioni Definitive una o più delle seguenti caratteristiche:

- Effetto Memoria: nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.
- Cap Cedole Digitali: rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in un Giorno di

Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposta in precedenza sia pari al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Worst Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero raggiunto od oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Best Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Best Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero raggiunto od oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere il pagamento periodico di Importi Non condizionati nel corso della durata degli stessi.

**Importi Non Condizionati:** In tal caso, gli Importi Non Condizionati sono indipendenti dall'andamento del Sottostante. Le relative Cedole Non Condizionate da applicare al Valore Nominale per la determinazione del corrispondente importo saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere la caratteristica Autocallable e in tal caso saranno coerenti con aspettative di moderato rialzo del Sottostante.

**Autocallable:** In tal caso, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del sottostante (Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato), nelle date prefissate (Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato), dovesse raggiungere, ovvero oltrepassare una percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante (Soglia di Rimborso Anticipato). Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come prodotto del Valore Nominale per un valore percentuale pari o superiore a 100% (Percentuale di Rimborso Anticipato), che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Alla scadenza, a seconda dell'eventuale presenza delle caratteristiche Strike e Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

#### 1. Certificati Cash Collect

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante.  
Qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive la caratteristica del Rimborso Minimo a Scadenza, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la somma tra (i) il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante e (ii) il Rimborso Minimo a Scadenza.
- b) Se non si è verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.

## 2. Certificati Cash Collect con Strike

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante.

Qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive la caratteristica del Rimborso Minimo a Scadenza, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la somma tra (i) il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante e (ii) il Rimborso Minimo a Scadenza.

- b) Se non si è verificato l'Evento Barriera e
- b.1) il Valore Finale è inferiore o uguale al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
- b.2) il Valore Finale è superiore al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la somma tra (i) 1 e (ii) la performance del Sottostante moltiplicata per la Partecipazione.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello Strike (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

## 3. Certificati Cash Collect con Strike e con Cap

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante.

Qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive la caratteristica del Rimborso Minimo a Scadenza, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la somma tra (i) il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante e (ii) il Rimborso Minimo a Scadenza.

- b) Se non si è verificato l'Evento Barriera e
- b.1) il Valore Finale è inferiore o uguale al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale;
- b.2) il Valore Finale è superiore al Livello Strike ma inferiore o uguale al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la somma tra (i) 1 e (ii) la performance del Sottostante moltiplicata per la Partecipazione.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello Strike (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- b.3) il Valore Finale è superiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il Cap.

Il Livello Barriera è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Barriera, dove per Barriera deve intendersi il valore percentuale pari o inferiore al 100% come riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre superiore a 100%.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o superiore a 100% e determinato come segue:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} + \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

Con riferimento alla restituzione del capitale e al pagamento delle cedole periodiche è fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.1.7 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

## (ii) Certificati Cash Collect Short

I Certificati Cash Collect Short consentono all'investitore di percepire degli importi digitali qualora alle date previste il Sottostante sia inferiore, ovvero pari o inferiore, a predeterminate soglie di valore, e sono coerenti con aspettative di ribasso del Sottostante.

Importi Digitali:

Tali importi saranno corrisposti qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del Sottostante abbia raggiunto, ovvero raggiunto od oltrepassato come indicato nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima). Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale che sarà corrisposto all'investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Digitale i-esima corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i-esima raggiunta.

Qualora siano previste più Soglie Cedola Digitali nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, a ciascuna di esse corrisponderà una Cedola Digitale i,k-esima.

Le Cedole Digitali saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Congiuntamente agli Importi Digitali, potrà altresì essere prevista nelle Condizioni Definitive una o più delle seguenti caratteristiche.

- a) Effetto Memoria: nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.
- b) Cap Cedole Digitali: rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in un Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposto in precedenza sia pari al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Worst Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero raggiunto od oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Best Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Best Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero raggiunto od oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere il pagamento periodico di Importi Non Condizionati nel corso della loro durata.



**Importi Non Condizionati:** In tal caso, gli Importi Non Condizionati sono indipendenti dall'andamento del Sottostante. Le relative Cedole Non Condizionate da applicare al Valore Nominale per la determinazione del corrispondente importo saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere la caratteristica Autocallable e in tal caso saranno coerenti con aspettative di moderato ribasso del Sottostante..

**Autocallable:** In tal caso, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del sottostante (Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato), nelle date prefissate (Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato), dovesse raggiungere, ovvero oltrepassare una percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante (Soglia di Rimborso Anticipato). Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come prodotto del Valore Nominale per un valore percentuale pari o superiore a 100% (Percentuale di Rimborso Anticipato), che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Alla scadenza, a seconda dell'eventuale presenza delle caratteristiche Strike e Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

1. Certificati Cash Collect Short

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il maggiore tra (i) 0% e (ii) la differenza tra 2 ed il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante.  
Qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive la caratteristica del Rimborso Minimo a Scadenza, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la somma del Rimborso Minimo a Scadenza e del maggiore tra (i) 0% e (ii) la differenza tra 2 ed il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante.
- b) Se non si è verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.

2. Certificati Cash Collect Short con Strike

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il maggiore tra (i) 0% e (ii) la differenza tra 2 ed il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante.  
Qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive la caratteristica del Rimborso Minimo a Scadenza, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la somma del Rimborso Minimo a Scadenza e del maggiore tra (i) 0% e (ii) la differenza tra 2 ed il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante.
- b) Se non si è verificato l'Evento Barriera e
  - b.1) il Valore Finale è superiore o uguale al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
  - b.2) il Valore Finale è inferiore al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la somma tra (i) 1 e (ii) la performance del Sottostante moltiplicata per la Partecipazione.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello Strike rispetto Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

3. Certificati Cash Collect Short con Strike e con Cap

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il maggiore tra (i) 0% e (ii) la differenza tra 2 ed il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante.  
Qualora sia prevista nelle Condizioni Definitive la caratteristica del Rimborso Minimo a Scadenza, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale

moltiplicato per la somma del Rimborso Minimo a Scadenza e del maggiore tra (i) 0% e (ii) la differenza tra 2 ed il rapporto tra il Valore Finale e il Valore Iniziale del Sottostante.

- b) Se non si è verificato l'Evento Barriera e
- b.1) il Valore Finale è superiore o uguale al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale;
  - b.2) il Valore Finale è inferiore al Livello Strike ma superiore o uguale al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la somma tra (i) 1 e (ii) la performance del Sottostante moltiplicata per la Partecipazione.  
La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello Strike rispetto Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
  - b.3) il Valore Finale è inferiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il Cap.

Il Livello Barriera è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Barriera, dove per Barriera deve intendersi il valore percentuale pari o superiore al 100% come riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre inferiore a 100%.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o inferiore a 100% e determinato come segue:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} - \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

Con riferimento alla restituzione del capitale e al pagamento delle cedole periodiche è fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.1.7 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

***La Sezione 6 “Nota informativa” il Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”, il paragrafo paragrafo 4.1.13 è integralmente sostituito come di seguito riportato:***

Tutti gli importi pagabili alla scadenza e/o nel corso della durata dei Certificati, ad eccezione delle Cedole Non Condizionate, dipenderanno, in maniera più o meno diretta, dall'andamento del Sottostante.

Ogni importo pagabile ai sensi dei Certificati è corrisposto in Euro. Qualora la valuta di denominazione del Sottostante sia diversa dall'Euro, i Certificati saranno sempre di tipo Quanto; pertanto il Sottostante verrà sempre valorizzato convenzionalmente in Euro non esponendo l'investitore al rischio di cambio.

**DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PERIODICI DOVUTI AI SENSI DEI CERTIFICATI  
NEL CORSO DELLA LORO DURATA**

**IMPORTO NON CONDIZIONATO**

Se previsto nelle Condizioni Definitive, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento Importo Non Condizionato m-esimo, il Portatore riceverà indipendentemente dall'andamento del Sottostante, un importo determinato tramite la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Non Condizionata m-esima}$$

**IMPORTO DIGITALE**

In relazione ai Certificati con Cedola Digitale, l'Importo Digitale i-esimo sarà corrisposto al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo e sarà calcolato come segue a seconda che si tratti di:

- i) Certificati Cash Collect e Bonus;
- ii) Certificati Cash Collect e Bonus Short.

**i) Certificati Cash Collect e Bonus**

L'Evento Cedola Digitale i-esimo si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è superiore, ovvero uguale o superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo specificato nelle Condizioni Definitive.

***Ipotesi con una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo***

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Soglia Cedola Digitale i-esima	Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo	Cedola Digitale i-esima	Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo

Nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si può verificare uno dei due seguenti scenari.

1. Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari o inferiore, ovvero inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo ed il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale.

2. Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è superiore, ovvero uguale o superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo. Il Portatore riceverà l'Importo Digitale pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i-esima come descritto dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Digitale i-esima}$$

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

***Ipotesi con più di una Soglia Cedola Digitale nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo***

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Soglia Cedola Digitale i,k-esima	Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo	Cedola Digitale i,k-esima	Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo

In questa ipotesi possono essere previste K soglie (con K pari o superiore a 2) ed in tal caso nelle Condizioni Definitive sono indicate come valore percentuale le K soglie con la notazione di Soglie Cedola Digitale i,k-esima.

Nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si può verificare uno dei due seguenti scenari.

1. Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari o inferiore, ovvero inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al primo Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo, ossia al Livello Soglia Cedola Digitale i,2, ed il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale.

2. Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è superiore, ovvero uguale o superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, ad almeno un Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo. Il Portatore riceverà l'Importo Digitale pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i,k-esima prevista per il Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo superato ovvero raggiunto o superato, come descritto dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Digitale } i, k\text{-esima}$$

L'investitore avrà diritto a ricevere unicamente la Cedola Digitale corrispondente al più alto Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo oltrepassato. Nel caso in cui la Cedola Digitale i,K, corrispondente all'ultima Soglia Cedola Digitale i,K, sia posta pari a zero e il più alto Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo oltrepassato sia il Livello di Soglia Cedola Digitale i,K, l'Importo Digitale i-K è pari a zero e pertanto il Portatore non riceverà alcun importo.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

Nelle Condizioni Definitive, potranno essere indicate, una o più caratteristiche relative all'Importo Digitale tra le seguenti.

- a) Effetto Memoria: nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore

riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.

- b) **Cap Cedole Digitali**: rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposta in precedenza sia superiore al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.

#### ii) Certificati Cash Collect e Bonus Short

L'Evento Cedola Digitale i-esimo si intende verificato quando, nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è inferiore, ovvero uguale o inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello di Soglia Cedola Digitale i-esimo come specificato nelle Condizioni Definitive.

#### ***Ipotesi con una sola Soglia Cedola Digitale per ogni Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo***

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Soglia Cedola Digitale i-esima	Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo	Cedola Digitale i-esima	Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo

Nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si può verificare uno dei due seguenti scenari:

1. **Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica**

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari o superiore, ovvero superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo ed il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale.

2. **Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica**

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è inferiore, ovvero uguale o inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al Livello Soglia Cedola Digitale i-esimo. Il Portatore riceverà l'Importo Digitale pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i-esima come descritto dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Digitale i-esima}$$

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

#### ***Ipotesi con più di una Soglia Cedola Digitale nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo***

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI						
Soglia Cedola Digitale i,k-esima	Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo	Cedola Digitale i,k-esima	Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo	Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i-esimo

In questa ipotesi possono essere previste K soglie (con K pari o superiore a 2) ed in tal caso nelle Condizioni Definitive sono indicate come valore percentuale le K soglie con la notazione di Soglia Cedola Digitale i,k-esima.

Nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo si può verificare uno dei due seguenti scenari.

1. Evento Cedola Digitale i-esimo non si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è pari o superiore, ovvero superiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, al primo Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo, ossia al Livello Soglia Cedola Digitale i,2, ed il Portatore non riceverà alcun Importo Digitale.

2. Evento Cedola Digitale i-esimo si verifica

In questo scenario il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo è inferiore, ovvero uguale o inferiore a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, ad almeno un Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo. Il Portatore riceverà l'Importo Digitale pari al prodotto tra il Valore Nominale e la Cedola Digitale i,k-esima prevista per il Livello Soglia Cedola Digitale i,k-esimo superato ovvero raggiunto o superato, come descritto dalla seguente formula

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cedola Digitale } i, k\text{-esima}$$

L'investitore avrà diritto a ricevere unicamente la Cedola Digitale corrispondente al più basso Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo oltrepassato. Nel caso in cui la Cedola Digitale i,K, corrispondente all'ultima Soglia Cedola Digitale i,K, sia posta pari a zero e il più basso Livello di Soglia Cedola Digitale i,k-esimo oltrepassato sia il Livello di Soglia Cedola Digitale i,K, l'Importo Digitale i-K è pari a zero e pertanto il Portatore non riceverà alcun importo.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare il verificarsi o meno dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, si considererà il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

Nelle Condizioni Definitive, potranno essere indicate, una o più caratteristiche relative all'Importo Digitale tra le seguenti.

- Effetto Memoria: nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.
- Cap Cedole Digitali: rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposta in precedenza sia superiore al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.



**DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AI SENSI DEI CERTIFICATI  
ALLA SCADENZA**

**IMPORTO DI LIQUIDAZIONE**

L'Importo di Liquidazione, ossia l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore in seguito all'esercizio automatico dei Certificati alla Data di Esercizio, è determinato dall'Agente di Calcolo nel Giorno di Valutazione Finale. In particolare, sarà calcolato come segue a seconda che si tratti di:

- i) Certificati Cash Collect;
- ii) Certificati Cash Collect Short;
- iii) Certificati Bonus;
- iv) Certificati Bonus Short

**i) Certificati Cash Collect**

A seconda dell'eventuale presenza delle caratteristiche Strike e Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

1. Certificati Cash Collect

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI					
Barriera	Livello Barriera	Date di Osservazione dell'Evento Barriera	Rimborso Minimo a Scadenza	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e non è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}}$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera ed è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left( \text{Rimborso Minimo a Scadenza} + \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right)$$

- c) Se non si è verificato l'Evento Barriera, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.

2. Certificati Cash Collect con Strike

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI								
<u>Barriera</u>	<u>Livello Barriera</u>	<u>Date di Osservazione dell'Evento Barriera</u>	<u>Rimborso Minimo a Scadenza</u>	<u>Valore Iniziale</u>	<u>Valore Finale</u>	<u>Strike</u>	<u>Livello Strike</u>	<u>Partecipazione</u>

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e non è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}}$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera ed è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left( \text{Rimborso Minimo a Scadenza} + \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right)$$

- c) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore o uguale al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.
- c) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ 100\% + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Valore Finale} - \text{Livello Strike}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

### 3. Certificati Cash Collect con Strike e con Cap

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI											
<u>Barrier</u> <u>a</u>	<u>Livello</u> <u>Barrier</u> <u>a</u>	<u>Date di</u> <u>Osserv</u> <u>azione</u> <u>dell'Ev</u> <u>ento</u> <u>Barrier</u> <u>a</u>	<u>Rimbo</u> <u>rso</u> <u>Minim</u> <u>o</u> <u>a</u> <u>Scaden</u> <u>za</u>	<u>Valore</u> <u>Iniziale</u>	<u>Valore</u> <u>Finale</u>	<u>Strike</u>	<u>Livello</u> <u>Strike</u>	<u>Parteci</u> <u>pazion</u> <u>e</u>	<u>Cap</u>	<u>Livello</u> <u>percent</u> <u>uale</u> <u>Cap</u>	<u>Livello</u> <u>Cap</u>

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e non è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}}$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera ed è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left( \text{Rimborso Minimo a Scadenza} + \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right)$$

- c) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore o uguale al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.

- d) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Strike e inferiore o uguale al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ 100\% + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Valore Finale} - \text{Livello Strike}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- e) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello Strike e/o al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggiore Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello Strike e/o al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

Il Livello Barriera è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Barriera, dove per Barriera deve intendersi il valore percentuale pari o inferiore al 100% come riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre superiore a 100%.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o superiore a 100%, e determinato come segue:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} + \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

## ii) Certificati Cash Collect Short

A seconda dell'eventuale presenza delle caratteristiche Strike e Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

### 1. Certificati Cash Collect Short

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI					
Barriera	Livello Barriera	Date di Osservazione dell'Evento Barriera	Rimborso Minimo a Scadenza	Valore Iniziale	Valore Finale

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e non è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Max} \left[ 0; \left( 2 - \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera ed è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left\{ \text{Rimborso Minimo a Scadenza} + \text{Max} \left[ 0; \left( 2 - \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] \right\}$$

- c) Se non si è verificato l'Evento Barriera, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.

## 2. Certificati Cash Collect Short con Strike

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI								
<u>Barriera</u>	<u>Livello Barriera</u>	<u>Date di Osservazione dell'Evento Barriera</u>	<u>Rimborso Minimo a Scadenza</u>	<u>Valore Iniziale</u>	<u>Valore Finale</u>	<u>Strike</u>	<u>Livello Strike</u>	<u>Partecipazione</u>

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e non è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Max} \left[ 0; \left( 2 - \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera ed è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left\{ \text{Rimborso Minimo a Scadenza} + \text{Max} \left[ 0; \left( 2 - \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] \right\}$$

- c) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore o uguale al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.

- d) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ 100\% + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Livello Strike} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

## 3. Certificati Cash Collect Short con Strike e con Cap

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI											
<u>Barriera</u>	<u>Livello Barriera</u>	<u>Date di Osservazione dell'Evento Barriera</u>	<u>Rimborso Minimo a Scadenza</u>	<u>Valore Iniziale</u>	<u>Valore Finale</u>	<u>Strike</u>	<u>Livello Strike</u>	<u>Partecipazione</u>	<u>Cap</u>	<u>Livello percentuale Cap</u>	<u>Livello Cap</u>

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e non è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Max} \left[ 0; \left( 2 - \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera ed è previsto il Rimborso Minimo a Scadenza, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left\{ \text{Rimborso Minimo a Scadenza} + \text{Max} \left[ 0; \left( 2 - \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] \right\}$$

- c) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore o uguale al Livello Strike, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro pari al Valore Nominale.

- d) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Strike e superiore o uguale al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ 100\% + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Livello Strike} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- e) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello Strike e/o al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggiore Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello Strike e/o al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

Il Livello Barriera è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Barriera, dove per Barriera deve intendersi il valore percentuale pari o superiore al 100% come riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre inferiore a 100%.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o inferiore a 100%, e determinato come segue:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} - \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

### iii) Certificati Bonus

A seconda dell'eventuale presenza della caratteristica Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

#### 1. Certificati Bonus

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI								
<u>Barriera</u>	<u>Livello Barriera</u>	<u>Date di Osservazione e dell'Evento Barriera</u>	<u>Bonus</u>	<u>Livello Percentuale Bonus</u>	<u>Livello Bonus</u>	<u>Valore Iniziale</u>	<u>Valore Finale</u>	<u>Partecipazione</u>

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore o uguale al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}}$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera, in una data antecedente al Giorno di Valutazione Finale, e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left\{ \text{Bonus} + \left[ \text{Partecipazione} \times \left( \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} - \text{Bonus} \right) \right] \right\}$$

- c) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore o uguale al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Bonus}$$

- d) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left\{ \text{Bonus} + \left[ \text{Partecipazione} \times \left( \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} - \text{Bonus} \right) \right] \right\}$$

#### 2. Certificati Bonus con Cap

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI											
<u>Barriera</u>	<u>Livello Barriera</u>	<u>Date di Osservazione dell'evento barriera</u>	<u>Bonus</u>	<u>Livello Percentuale Bonus</u>	<u>Livello Bonus</u>	<u>Valore Iniziale</u>	<u>Valore Finale</u>	<u>Partecipazione</u>	<u>Cap</u>	<u>Livello Percentuale Cap</u>	<u>Livello Cap</u>



- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore o uguale al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}}$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera, in una data antecedente al Giorno di Valutazione Finale, e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Bonus e inferiore o uguale al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left\{ \text{Bonus} + \left[ \text{Partecipazione} \times \left( \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} - \text{Bonus} \right) \right] \right\}$$

- c) Se si è verificato l'Evento Barriera, in una data antecedente al Giorno di Valutazione Finale, e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

- d) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore o uguale al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Bonus}$$

- e) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Bonus e inferiore o uguale al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left\{ \text{Bonus} + \left[ \text{Partecipazione} \times \left( \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} - \text{Bonus} \right) \right] \right\}$$

- f) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Worst Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggiore Variazione Percentuale.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Basket Best Of, per determinare se nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore, inferiore o uguale al Livello Cap, si considererà il Valore Finale del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale.

Il Livello Bonus è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e il Livello Percentuale Bonus, dove per Livello Percentuale Bonus deve intendersi il valore percentuale pari o superiore a 100% come riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Barriera è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Barriera, dove per Barriera deve intendersi il valore percentuale pari o inferiore a 100% come riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Cap è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o superiore a 100%, e determinato come segue:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = 100\% + \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

#### iv) Certificati Bonus Short

A seconda dell'eventuale presenza della caratteristica Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

##### 1. Certificati Bonus Short

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI								
<u>Barriera</u>	<u>Livello Barriera</u>	<u>Date di Osservazione dell'Evento o Barriera</u>	<u>Bonus</u>	<u>Livello Percentuale e Bonus</u>	<u>Livello Bonus</u>	<u>Valore Iniziale</u>	<u>Valore Finale</u>	<u>Partecipazione</u>

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore o uguale al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left\{ \text{Max} \left[ 0; \left( 2 - \frac{\text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right] \right\}$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera, in una data antecedente al Giorno di Valutazione Finale, e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \left[ \text{Bonus} + \left( \text{Partecipazione} \times \frac{\text{Livello Bonus} - \text{Valore Finale}}{\text{Valore Iniziale}} \right) \right]$$

- c) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore o uguale al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Bonus}$$

- d) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$Valore\ Nominale \times \left[ Bonus + \left( Partecipazione \times \frac{Livello\ Bonus - Valore\ Finale}{Valore\ Iniziale} \right) \right]$$

## 2. Certificati Bonus Short con Cap

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI											
<u>Barriera</u>	<u>Livello Barriera</u>	<u>Date di Osservazione dell'evento barriera</u>	<u>Bonus</u>	<u>Livello Percentuale Bonus</u>	<u>Livello Bonus</u>	<u>Valore Iniziale</u>	<u>Valore Finale</u>	<u>Partecipazione</u>	<u>Cap</u>	<u>Livello Percentuale Cap</u>	<u>Livello Cap</u>

- a) Se si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore o uguale al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$Valore\ Nominale \times \left\{ Max \left[ 0; \left( 2 - \frac{Valore\ Finale}{Valore\ Iniziale} \right) \right] \right\}$$

- b) Se si è verificato l'Evento Barriera, in una data antecedente al Giorno di Valutazione Finale, e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Bonus e superiore o uguale al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$Valore\ Nominale \times \left[ Bonus + \left( Partecipazione \times \frac{Livello\ Bonus - Valore\ Finale}{Valore\ Iniziale} \right) \right]$$

- c) Se si è verificato l'Evento Barriera, in una data antecedente al Giorno di Valutazione Finale, e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$Valore\ Nominale \times Cap$$

- d) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è superiore o uguale al Livello Bonus, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$Valore\ Nominale \times Bonus$$

- e) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Bonus e superiore o uguale al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$Valore\ Nominale \times \left[ Bonus + \left( Partecipazione \times \frac{Livello\ Bonus - Valore\ Finale}{Valore\ Iniziale} \right) \right]$$

- f) Se non si è verificato l'Evento Barriera e nel Giorno di Valutazione Finale il Valore Finale del Sottostante è inferiore al Livello Cap, il Portatore ha diritto a ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Cap}$$

Il Livello Bonus è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e il Livello Percentuale Bonus, dove per Livello Percentuale Bonus deve intendersi il valore percentuale pari o inferiore a 100%, come riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Barriera è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Barriera, dove per Barriera deve intendersi il valore percentuale pari o superiore a 100%, come riportato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello Cap è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o inferiore a 100% e determinato come segue:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = 100\% - \left( \frac{\text{Cap} - 100\%}{\text{Partecipazione}} \right)$$

**DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI EVENTO DI RIMBORSO  
ANTICIPATO  
AI SENSI DEI CERTIFICATI CON CARATTERISTICA AUTOCALLABLE**

L'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo, ossia l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore in seguito al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, è determinato dall'Agente di Calcolo. In particolare, sarà calcolato come segue a seconda che si tratti di:

- i) Certificati Cash Collect e Certificati Bonus;
- ii) Certificati Cash Collect Short e Certificati Bonus Short.

**i) Certificati Cash Collect e Certificati Bonus**

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI			
<u>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo</u>

L'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica qualora nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo risulta essere pari o superiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.

Se in un Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Certificato scadrà anticipatamente in quel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e il Portatore avrà diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo}$$

**ii) Certificati Cash Collect Short e Certificati Bonus Short**

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI			
<u>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo</u>

L'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica qualora nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo risulta essere pari o inferiore al Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.

Se in un Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Certificato scadrà anticipatamente in quel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e il Portatore avrà diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima}$$

Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è pari al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esima e il Valore Iniziale del Sottostante, inteso anche come singolo componente nel caso di Sottostante rappresentato da un Basket Worst Of o da un Basket Best Of.

La Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima, specificata di volta in volta nelle Condizioni Definitive, sarà in ogni caso pari o superiore al 100%.

#### **DETERMINAZIONE DEI VALORI DEL SOTTOSTANTE**

Si riporta di seguito l'indicazione delle modalità di determinazione dei valori del Sottostante inteso come (i) singola attività finanziaria sottostante e (ii) ciascuna attività finanziaria componente il Basket Worst Of e il Basket Best Of:

- il Valore Finale, utilizzato dall'Agente di Calcolo per determinare l'Importo di Liquidazione corrisponde, come indicato nelle Condizioni Definitive: (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Valutazione alla Scadenza, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione Finale;
- il Valore Iniziale corrisponde, come indicato nelle Condizioni Definitive: (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Valutazione all'Emissione, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione Iniziale. Nel caso di Sottostante rappresentato da Tasso di Interesse il Valore Iniziale del Sottostante indica, per ogni serie di Certificati, il valore del Sottostante rilevato il Giorno di Definizione;
- ove applicabile, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo (determinato il Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo dall'Agente di Calcolo per verificare il ricorrere di un Evento Cedola Digitale i-esimo e ai fini del calcolo dell'Importo Digitale i-esimo) corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive: (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.
- ove applicabile, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo (determinato dall'Agente di Calcolo, in corrispondenza del Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, per verificare il ricorrere di un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo) corrisponde, come stabilito nelle Condizioni Definitive: (i) al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicato nelle Condizioni Definitive o (ii) in caso di più Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, alla media aritmetica o al valore massimo o al valore minimo dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo indicati nelle Condizioni Definitive, come calcolata/o nel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.

Nell'ipotesi di Certificati aventi come Sottostante un Basket, il Valore Finale, il Valore Iniziale, il Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo e il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo del Basket

corrisponde alla media ponderata dei Prezzi di Riferimento di ciascun componente del Basket dove, per la ponderazione, si utilizzano i relativi Pesi Percentuali indicati nelle Condizioni Definitive (per il calcolo del Valore Iniziale del Basket) ovvero i relativi Pesi Assoluti indicati nell'Avviso Integrativo (per il calcolo del Valore Finale, del Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo e del Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo del Basket).

Nell'ipotesi di Certificati aventi come Sottostante un Basket Worst Of, il Prezzo di Riferimento del Basket Worst Of è il Prezzo di Riferimento del componente che ha registrato la peggior Variazione Percentuale.

Nell'ipotesi di Certificati aventi come Sottostante un Basket Best Of, il Prezzo di Riferimento del Basket Worst Of è il Prezzo di Riferimento del componente che ha registrato la migliore Variazione Percentuale.

***La Sezione 6 “Nota informativa” il Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”, il paragrafo paragrafo 4.2.3 è integrato come di seguito indicato:***

Per Sconvolgimenti di Mercato si intendono, fatta eccezione per Indici o Tassi di Interesse, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche uno o più componenti del Basket) sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento o sul Mercato Correlato. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento, del Mercato Derivato di Riferimento e del Mercato Correlato), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto. In relazione agli Indici o ai Tassi di Interesse sottostanti, l'espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione dell'Indice o del Tasso di Interesse medesimo.

[OMISSIS]

***La Sezione 6 “Nota informativa” il Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”, il paragrafo 4.2.4 è modificato limitatamente alla sezione di seguito riportata:***

[OMISSIS]

D) Eventi relativi al Sottostante costituito da Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket Worst Of e di un Basket Best Of) o da un Basket di Tassi di Interesse (basket nel caso in cui si faccia riferimento indifferentemente a un Basket, un Basket Worst Of o ad un Basket Best Of)

1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse Sottostante, ovvero i Tassi di Interesse componenti il basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "Soggetto Terzo"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com), ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il basket, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento, o il Soggetto terzo, sostituisca il Tasso di Interesse ovvero sostituisca uno o più dei Tassi di Interesse componenti il basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:

(i) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione, i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;

(ii) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà, al fine di mantenere immutato il valore economico dei Certificati nei confronti dei Portatori, in seguito alla modifica o alla sostituzione del Tasso di Interesse, ad individuare un coefficiente di rettifica, come calcolato dall'Agente di Calcolo stesso, nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;



(iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al Punto ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal Punto 3 che segue.

3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo ovvero nel caso in cui al precedente romanino (iii) del Punto 2., il Tasso di Interesse potrà essere rilevato, in buona fede, facendo riferimento ad altro Tasso di Interesse individuato dalla legge, ovvero individuato/raccomandato da autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali, ovvero, in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni, facendo riferimento ad altro Tasso di Interesse tra quelli utilizzati secondo la prassi di mercato, in coerenza con la relativa normativa europea e nazionale di esecuzione, ovvero con le linee guida pubblicate dalle competenti autorità (i “Criteri”):
  1. da un consulente indipendente dotato di adeguata esperienza e nominato dall'Emittente, al fine di mantenere immutato il valore economico dei Certificati nei confronti dei Portatori in seguito alla cessazione del calcolo e della pubblicazione del Tasso di Interesse;
  2. nel caso in cui non sia possibile nominare tale consulente indipendente, o lo stesso non sia in grado di rilevare il Tasso di Interesse applicabile, lo stesso verrà rilevato dall'Agente di Calcolo secondo i Criteri sopra definiti;
  3. infine, nel caso in cui l'Agente di Calcolo non sia in grado di effettuare tale rilevazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione ai Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati stessi.
4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori delle determinazioni di cui al precedente Punto 2 e Punto 3 mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base ai Punti 2 e 3 che precedono e le constatazioni di quanto previsto al Punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.
7. L'Emittente avrà facoltà di modificare le modalità di cui ai Punti 2 e 3 che precedono nel caso in cui sia necessario per garantire (a) l'operatività in concreto del Tasso di Interesse individuato, e (b) la conformità delle stesse alle leggi e ai regolamenti applicabili o alle linee guida pubblicate dalle autorità competenti senza che sia a tal fine necessario il preventivo consenso o l'approvazione dei Portatori e comunque nel rispetto, nei limiti di quanto richiesto, di eventuali comunicazioni e/o richieste di approvazione - anche preventive - da parte dell'autorità competente e/o della normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

[OMISSIS]

#### 4.7 Modifiche alla Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive

La Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

---

### CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DI

**"UBI Banca Cash Collect [Short] [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Merci][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]]**

**[il cui nome commerciale è [•]]**

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico di Certificati emessi da Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi del Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto

---

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto per l'offerta di Certificati denominati "UBI Banca Certificati Cash Collect", "UBI Banca Certificati Cash Collect Short", "UBI Banca Certificati Bonus" e "UBI Banca Certificati Bonus Short" depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati.**

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019 come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4

novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 (il “Documento di Registrazione”).

**L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

## 1. INFORMAZIONI ESSENZIALI

<b>Conflitti di interesse</b>	[Specificare se ci sono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel par. 3.1 della Nota Informativa]
-------------------------------	---

## 2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

<b>Caratteristiche dei Certificati</b>	Le presenti Condizioni Definitive sono relative all’offerta di certificati denominati "UBI Banca Certificati Cash Collect [Short][Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Meriti][Merito [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]][il cui nome commerciale è [•]] (i "Certificati"). Gli importi dovuti ai sensi dei Certificati, calcolati secondo quanto descritto di seguito, devono intendersi al lordo del prelievo fiscale.
<b>Codice ISIN</b>	[•]
<b>Autorizzazioni relative all’emissione e all’offerta</b>	L’emissione e l’offerta dei Certificati sono state approvate con delibera del soggetto munito di appositi poteri in data [•].
<b>Quanto</b>	[Applicabile] / [Non applicabile]
<b>Data di Emissione</b>	[•]
<b>Data di Scadenza</b>	[•]
<b>Valore Nominale</b>	[•] Euro
<b>Importo di Liquidazione</b>	[Inserire la formula per il calcolo dell’Importo di Liquidazione]
<b>Giorn[o][i] di Valutazione all’Emissione</b>	[•] / [Non applicabile]
<b>Giorno di Valutazione Iniziale</b>	[Compilare con l’ultimo dei Giorni di Valutazione all’Emissione ovvero con il Giorno di Valutazione all’Emissione] [•] / [Non applicabile]
<b>Giorno di Definizione</b>	[Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Non applicabile]

<b>Autocallable</b>	[Applicabile] / [Non applicabile]
<b>Valore Iniziale</b>	[Il Valore Iniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale.] [Il Valore Iniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Valore Iniziale del Sottostante è pari a [•].]
<b>Partecipazione</b>	[•]%/ [Non applicabile]
<b>Barriera</b>	[•]%
<b>Livello Barriera</b>	[Il Livello Barriera [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Barriera.]
<b>Dat[a][e] di Osservazione dell'Evento Barriera</b>	[•]
<b>Evento Barriera</b>	[Indica il raggiungimento [da parte del Sottostante] [da parte del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale] [da parte del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale] di un valore [pari o inferiore] [inferiore] al Livello Barriera in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera.] [Indica il raggiungimento [da parte del Sottostante] [da parte del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale] [da parte del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale] di un valore [pari o superiore] [superiore] al Livello Barriera in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera.]

<b>Rimborso Minimo a Scadenza</b>	[Non applicabile] [[•] %]
<b>Cap</b>	[Non applicabile] [[•] %]
<b>Livello Percentuale Cap</b>	[Non applicabile] [[•] %]
<b>Livello Cap</b>	[Non Applicabile] [Il Livello Cap [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Livello Percentuale Cap.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Cap è pari a [•].]
<b>Strike</b>	[Non applicabile] [[•] %]
<b>Livello Strike</b>	[Non applicabile] [Il Livello Strike [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Strike.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Strike è pari a [•].]
<b>Soglia di Rimborso Anticipato n-esima</b>	[Non applicabile] [[•] %]
<b>Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	[Non applicabile] [Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Soglia di Rimborso Anticipato n-esima.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è pari a [•].]
<b>N (indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)</b>	[•] [Non applicabile]

<b>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[</p> <table border="1" data-bbox="339 293 1442 450"> <thead> <tr> <th data-bbox="339 293 512 353">n</th> <th data-bbox="512 293 1442 353">Percentuale di Rimborso Anticipato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="339 353 512 400">[•]</td> <td data-bbox="512 353 1442 400">[•]%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 400 512 450">[N ]</td> <td data-bbox="512 400 1442 450">[•]%</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Percentuale di Rimborso Anticipato	[•]	[•]%	[N ]	[•]%
n	Percentuale di Rimborso Anticipato						
[•]	[•]%						
[N ]	[•]%						
<b>Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] .]</p> <p>[Indica la [media aritmetica][il valore massimo][il valore minimo] dei Prezzi di Riferimento, rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p>						
<b>Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[</p> <table border="1" data-bbox="339 857 1442 1014"> <thead> <tr> <th data-bbox="339 857 512 918">n</th> <th data-bbox="512 857 1442 918">Giorni di Rilevazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="339 918 512 965">[•]</td> <td data-bbox="512 918 1442 965">[•];[•];[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 965 512 1014">[N ]</td> <td data-bbox="512 965 1442 1014">[•];[•];[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorni di Rilevazione	[•]	[•];[•];[•]	[N ]	[•];[•];[•]
n	Giorni di Rilevazione						
[•]	[•];[•];[•]						
[N ]	[•];[•];[•]						
<b>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Per ogni n, coincide con l'ultimo dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo coincide con tale giorno.]</p> <table border="1" data-bbox="339 1254 1442 1411"> <thead> <tr> <th data-bbox="339 1254 512 1314">n</th> <th data-bbox="512 1254 1442 1314">Giorno di Valutazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="339 1314 512 1361">[•]</td> <td data-bbox="512 1314 1442 1361">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 1361 512 1411">[N ]</td> <td data-bbox="512 1361 1442 1411">[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorno di Valutazione	[•]	[•]	[N ]	[•]
n	Giorno di Valutazione						
[•]	[•]						
[N ]	[•]						
<b>Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento di Rmborso Anticipato n-esimo.]</p> <p>[<i>Oppure inserire le date</i></p> <table border="1" data-bbox="339 1639 1442 1796"> <thead> <tr> <th data-bbox="339 1639 512 1700">n</th> <th data-bbox="512 1639 1442 1700">Giorno di Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="339 1700 512 1747">[•]</td> <td data-bbox="512 1700 1442 1747">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 1747 512 1796">[N ]</td> <td data-bbox="512 1747 1442 1796">[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorno di Pagamento	[•]	[•]	[N ]	[•]
n	Giorno di Pagamento						
[•]	[•]						
[N ]	[•]						



<b>M (indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima)</b>	[•] [Non applicabile]						
<b>Cedola Non Condizionata m-esima</b>	[Non applicabile] <i>[Se M=1 o cedola uguale per ogni m] [[•] %]</i> <i>[Oppure inserire le cedole</i> <table border="1" data-bbox="341 672 1442 824"> <thead> <tr> <th data-bbox="341 672 513 734">m</th> <th data-bbox="513 672 1442 734">Cedola Non Condizionata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="341 734 513 779">[•]</td> <td data-bbox="513 734 1442 779">[•] %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 779 513 824">[M]</td> <td data-bbox="513 779 1442 824">[•] %</td> </tr> </tbody> </table> ]	m	Cedola Non Condizionata	[•]	[•] %	[M]	[•] %
m	Cedola Non Condizionata						
[•]	[•] %						
[M]	[•] %						
<b>Data di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima</b>	[Non applicabile] <i>[Se M=1 inserire la data] [ [•] ]</i> <i>[Oppure se M&gt;1 inserire le date</i> <table border="1" data-bbox="341 1064 1442 1216"> <thead> <tr> <th data-bbox="341 1064 513 1126">m</th> <th data-bbox="513 1064 1442 1126">Data di pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="341 1126 513 1171">[•]</td> <td data-bbox="513 1126 1442 1171">[•] %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 1171 513 1216">[M]</td> <td data-bbox="513 1171 1442 1216">[•] %</td> </tr> </tbody> </table> ]	m	Data di pagamento	[•]	[•] %	[M]	[•] %
m	Data di pagamento						
[•]	[•] %						
[M]	[•] %						
<b>Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</b>	[Non applicabile] [Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of].] [Indica la [media aritmetica][il valore massimo][il valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.]						

<b>I (indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)</b>	[•][Non applicabile]						
<b>Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</b>	[Non applicabile] [ <table border="1" data-bbox="341 685 1441 837"> <thead> <tr> <th data-bbox="341 685 513 748">i</th> <th data-bbox="513 685 1441 748">Giorni di Rilevazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="341 748 513 792">[•]</td> <td data-bbox="513 748 1441 792">[•];[•];[•] <i>[ovvero Dal [•] al [•]]</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 792 513 837">[1]</td> <td data-bbox="513 792 1441 837">[•];[•];[•] <i>[ovvero Dal [•] al [•]]</i></td> </tr> </tbody> </table> ] ]	i	Giorni di Rilevazione	[•]	[•];[•];[•] <i>[ovvero Dal [•] al [•]]</i>	[1]	[•];[•];[•] <i>[ovvero Dal [•] al [•]]</i>
i	Giorni di Rilevazione						
[•]	[•];[•];[•] <i>[ovvero Dal [•] al [•]]</i>						
[1]	[•];[•];[•] <i>[ovvero Dal [•] al [•]]</i>						
<b>K (indica il numero di Soglie Cedole Digitali i-esime nel caso in cui siano più di una nello stesso Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)</b>	[Non applicabile] <i>[Se K &gt;= 2 inserire il valore] [•]</i>						
<b>Cap Cedole Digitali</b>	[Non applicabile] [•]%						

<b>Importo Digitale i[,k]-esimo</b>	[Non applicabile]				
	[L'Importo Digitale i[,k]-esimo sarà pari al prodotto tra la Cedola Digitale i[,k]-esima e il Valore Nominale, e sarà corrisposto solo ove si verifichi l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo, ossia il Valore del [Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo] [del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale] [del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale] abbia un valore superiore [superiore o uguale] [inferiore] [inferiore o uguale] al corrispondente Livello di Soglia Cedola Digitale i[,k]-esimo. Il Livello Soglia Cedola Digitale i[,k]-esimo è pari al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima indicata nella tabella che segue e il Valore Iniziale.				
	Ove non si verifichi l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo, nessun Importo Digitale i[,k]-esimo verrà corrisposto.				
	<i>[Nel caso in cui sia previsto il Cap Cedole Digitali]</i>				
	[Dal momento che è previsto il Cap Cedole Digitali pari a [•]%, ove il verificarsi di più di un Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo determini il raggiungimento del Cap Cedole Digitali, non è possibile che si verifichino ulteriori eventi, successivi all'Evento Cedola Digitale che ha determinato il raggiungimento del Cap.]				
	Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche delle cedole digitali.				

<b>i</b>	<b>Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo</b>	<b>Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima</b>	<b>Cedola Digitale i[,k]-esima</b>	<b>Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)</b>
1	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]
		2=[•]%	2=[•]%	[•]
		....	....	....
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]
2	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]
		2=[•]%	2=[•]%	[•]
		....	....	....
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]
....	....	1=[•]%	1=[•]%	[•]
		2=[•]%	2=[•]%	[•]
		....	....	....
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]
[I]	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]
		2=[•]%	2=[•]%	[•]
		....	....	....
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]

<b>Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i[,k]-esimo</b>	<p>[Non applicabile]  [Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola i[,k]-esimo.]  <i>[Oppure inserire le date</i></p> <table border="1" data-bbox="339 360 1445 515"> <thead> <tr> <th data-bbox="339 360 513 421">i</th> <th data-bbox="513 360 1445 421">Giorno di Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="339 421 513 465">[•]</td> <td data-bbox="513 421 1445 465">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 465 513 515">[I]</td> <td data-bbox="513 465 1445 515">[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	i	Giorno di Pagamento	[•]	[•]	[I]	[•]
i	Giorno di Pagamento						
[•]	[•]						
[I]	[•]						
<b>Effetto Memoria</b> <i>[possibile solo nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima per ciascun Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo]</i>	<p>[Applicabile] / [Non applicabile]</p>						
<b>Valore Finale</b>	<p>[Il Valore Finale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale.]  [Il Valore Finale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è rilevato il Giorno di Valutazione Finale ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza.]</p>						
<b>Giorn[o][i] di Valutazione alla Scadenza</b>	<p><i>[Compilare con tutte le date dei Giorni di Valutazione alla Scadenza]</i>  [•]</p>						
<b>Giorno di Valutazione Finale</b>	<p><i>[Compilare con l'ultimo dei Giorni di Valutazione alla Scadenza ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Valutazione alla Scadenza quest'ultimo coincide con tale giorno.]</i>  [•]</p>						

<b>Giorno di Pagamento Finale</b>	[Entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.] [Oppure inserire la data] [•]
<b>Sottostante</b>	Tipologia e denominazione del Sottostante: [•] / [Non applicabile]
<b>Giorno di Valutazione Finale</b>	[Mercato di Riferimento / Sponsor o Istituto di Riferimento / SGR]: [•] / [Non applicabile]
<b>Giorno di Pagamento Finale</b>	[Mercato Correlato / Mercato Derivato di Riferimento]: [•] / [Non applicabile]
<b>Sottostante</b>	ISIN o codice equivalente: [•] / [Non applicabile]
	Prezzo di Riferimento: [•] / [Non applicabile]
	Divisa di Riferimento: [•] / [Non applicabile]
	[Descrizione dell'Indice: [•][riportare la descrizione dell'indice e della pagina dell'information provider] / [Non applicabile]] [Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]/[•] [Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[•] [Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]]/[•]
	[Descrizione del Tasso di Interesse: [•][riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]
	Disponibilità di informazioni: [•][Un'informativa continua sull'andamento del valore del Sottostante del Certificato [come registrato sul rispettivo mercato di quotazione] sarà reperibile su [inserire le fonti informative]/[Non applicabile.]

<b>Sottostante Basket</b> <b>[Worst Of]</b> <b>[Best Of] di</b> <b>[azioni]</b> <b>[obbligazioni]</b> <b>[tassi di interesse]</b> <b>[valute]</b> <b>[merci]</b> <b>[indici]</b> <b>[fondi]</b>	[Non applicabile]								
	<b>Denominazione dei componenti del Basket</b> <b>[Worst Of]</b> <b>[Best Of]</b>	<b>ISIN o codice equivalente</b>	<b>[Pesi Percentuali]</b>	<b>Pagina BLOOMBERG</b>	<b>[Pagina REUTERS]</b>	<b>Prezzo di Riferimento</b>	<b>Mercato di Riferimento /Sponsor o Istituto di Riferimento /SGR</b>	<b>Mercato Correlato / Mercato Derivato di Riferimento</b>	<b>Divisa di Riferimento</b>
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
<p><i>[In caso di basket di indici, per ogni indice]</i></p> <p>[Descrizione dell'Indice: [•][riportare la descrizione dell'indice e della pagina dell'information provider] / [Non applicabile]]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]/[•]</p> <p><i>[In caso di basket di tassi di interesse, per ogni tasso di interesse]</i></p> <p>[Descrizione del Tasso di Interesse: [•][riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]</p>									



### 3. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

<b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b>	<p>[L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•].]</p> <p>L'Offerta è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [•]. Qualora tale domanda non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. UBI Banca fornirà informazioni circa l'avveramento ovvero il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> e contestualmente trasmesso alla Consob</p>
<b>Ammontare Totale</b>	Fino a [•] Euro
<b>Quantità Offerta</b>	Fino a [•] Certificati
<b>Periodo di Offerta</b>	<p>[Offerta in sede: dal [•] al [•]]</p> <p>[Offerta fuori sede: dal [•] al [•]]</p> <p>[Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza: dal [•] al [•]]</p> <p>L'Offerta potrà essere chiusa anticipatamente. In tal caso l'Emittente comunicherà tempestivamente al pubblico la nuova data di chiusura dell'Offerta mediante apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> e contestualmente trasmesso alla CONSOB.</p>
<b>Lotto Minimo</b>	1 Certificato / [•] Certificati
<b>Importo Minimo Sottoscrivibile</b>	[•] Euro
<b>Facoltà di revoca e/o ritiro dell'offerta e modalità per la comunicazione della revoca e/o ritiro dell'offerta</b>	[•]
<b>Prezzo di Emissione</b>	[•] Euro

<b>Commissioni / costi inclusi nel Prezzo di Emissione</b>	<p>[Le commissioni di collocamento, dovute a [•], incluse nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%) [fino a [•]%) [tra [•]%) e [•]%) del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[I costi di strutturazione, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%) [fino a [•]%) [tra [•]%) e [•]%) del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[I costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%) [fino a [•]%) [tra [•]%) e [•]%) del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[Non applicabile]</p>
<b>Commissioni / costi in aggiunta al Prezzo di Emissione</b>	<p>[•] [Non applicabile]</p>
<b>Accordi di collocamento</b>	<p>[•]</p> <p>[Non applicabile]</p>
<b>Responsabile del Collocamento</b>	<p>[Unione di Banche Italiane S.p.A.] / <i>[altro soggetto]</i></p>
<b>Soggetti Collocatori</b>	<p>I Certificati potranno essere sottoscritti mediante consegna dell'apposito modulo di adesione , disponibile presso [il] [i] seguent[e][i] Soggett[o][i] Collocator[e][i] [•]</p>
<b>Agente di Calcolo</b>	<p>[L'Emittente]/[•][<i>Indicazione dell'Agente di Calcolo, se diverso dall'Emittente</i>]</p>
<b>Modalità di Collocamento</b>	<p>[Il collocamento dei Certificati avverrà mediante [Offerta in sede] [e] [Offerta fuori sede] [e] [Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza].]</p> <p>[In relazione all'Offerta fuori sede, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].]</p> <p>[In relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza [non è previsto il diritto di recesso.]/[il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].]</p> <p>[Inserire dettagli modalità di sottoscrizione]</p>

<p><b>Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione</b></p>	<p>L'Emittente [ha richiesto] / [richiederà entro la data di emissione] l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato [•]. [Qualora la domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.]</p> <p>[[<i>Inserire la denominazione del soggetto terzo che svolgerà la funzione di specialista</i> [•]]</p> <p>[L'Emittente eserciterà funzioni di specialista.]</p> <p>[La data di inizio della negoziazioni è [•].]</p> <p>[L'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati [anche] [nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni,] nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell'investitore.]]</p>
---	--

#### **4. [INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ESEMPLIFICAZIONI]**

[L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione le esemplificazioni dei rendimenti di ciascuna serie di Certificati.] [•]



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

---

## CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DI

**"UBI Banca Bonus [Short] [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Merci][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]]**

**[il cui nome commerciale è [•]]**

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico di Certificati emessi da Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi del Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto

---

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto per l'offerta di Certificati denominati "UBI Banca Certificati Cash Collect", "UBI Banca Certificati Cash Collect Short" "UBI Banca Certificati Bonus" e "UBI Banca Certificati Bonus Short" depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati.**

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019 come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 (il "**Documento di Registrazione**").

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

## 1. INFORMAZIONI ESSENZIALI

<b>Conflitti di interesse</b>	[Specificare se ci sono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel par. 3.1 della Nota Informativa]
-------------------------------	---

## 2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

<b>Caratteristiche dei Certificati</b>	Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'offerta di certificati denominati "UBI Banca Certificati Bonus [Short] [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Merci][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]][il cui nome commerciale è [•]] (i "Certificati"). Gli importi dovuti ai sensi dei Certificati, calcolati secondo quanto descritto di seguito, devono intendersi al lordo del prelievo fiscale.
<b>Codice ISIN</b>	[•]
<b>Autorizzazioni relative all'emissione e all'offerta</b>	L'emissione e l'offerta dei Certificati sono state approvate con delibera del soggetto munito di appositi poteri in data [•].
<b>Quanto</b>	[Applicabile] / [Non applicabile]
<b>Data di Emissione</b>	[•]
<b>Data di Scadenza</b>	[•]
<b>Valore Nominale</b>	[•] Euro
<b>Importo di Liquidazione</b>	[Inserire la formula per il calcolo dell'Importo di Liquidazione]
<b>Giorn[o][i] di Valutazione all'Emissione</b>	[•] / [Non applicabile]
<b>Giorno di Valutazione Iniziale</b>	[Compilare con l'ultimo dei Giorni di Valutazione all'Emissione ovvero con il Giorno di Valutazione all'Emissione] [•] / [Non applicabile]
<b>Giorno di Definizione</b>	[Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Non applicabile]

<b>Autocallable</b>	[Applicabile] / [Non applicabile]
<b>Valore Iniziale</b>	<p>[Il Valore Iniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale.]</p> <p>[Il Valore Iniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione.]</p> <p>[Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Valore Iniziale del Sottostante è pari a [•].]</p>
<b>Partecipazione</b>	[•]%
<b>Barriera</b>	[•]%
<b>Livello Barriera</b>	[Il Livello Barriera [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Barriera.]
<b>Date di Osservazione dell'Evento Barriera</b>	[•]
<b>Evento Barriera</b>	<p>[Indica il raggiungimento [da parte del Sottostante] [da parte del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale] [da parte del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale] di un valore [pari o inferiore] [inferiore] al Livello Barriera in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera.]</p> <p>[Indica il raggiungimento [da parte del Sottostante] [da parte del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale] [da parte del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale] di un valore [pari o superiore] [superiore] al Livello Barriera in una delle Date di Osservazione dell'Evento Barriera.]</p>
<b>Cap</b>	[Non applicabile] [[•]%]
<b>Livello Percentuale Cap</b>	[Non applicabile] [[•]%]



<b>Livello Cap</b>	[Non Applicabile] [Il Livello Cap [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Livello Percentuale Cap.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Cap è pari a [•].]						
<b>Bonus</b>	[[•]%						
<b>Livello Percentuale Bonus</b>	[[•]%						
<b>Livello Bonus</b>	[Il Livello Bonus [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Livello Percentuale Bonus.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Bonus è pari a [•].]						
<b>Soglia di Rimborso Anticipato n-esima</b>	[Non applicabile] [[•]%						
<b>Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	[Non applicabile] [Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è pari a [•].]						
<b>N (indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)</b>	[•] [Non applicabile]						
<b>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima</b>	[Non applicabile] [ <table border="1" data-bbox="384 1541 1442 1693"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Percentuale di Rimborso Anticipato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> </tr> <tr> <td>[N]</td> <td>[•]%</td> </tr> </tbody> </table> ] ]	n	Percentuale di Rimborso Anticipato	[•]	[•]%	[N]	[•]%
n	Percentuale di Rimborso Anticipato						
[•]	[•]%						
[N]	[•]%						

<b>Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] .]</p> <p>[Indica la [media aritmetica][il valore massimo][il valore minimo] dei Prezzi di Riferimento, rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p>						
<b>Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[</p> <table border="1" data-bbox="384 551 1437 707"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 551 552 618">n</th> <th data-bbox="552 551 1437 618">Giorni di Rilevazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 618 552 663">[•]</td> <td data-bbox="552 618 1437 663">[•];[•];[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 663 552 707">[N]</td> <td data-bbox="552 663 1437 707">[•];[•];[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorni di Rilevazione	[•]	[•];[•];[•]	[N]	[•];[•];[•]
n	Giorni di Rilevazione						
[•]	[•];[•];[•]						
[N]	[•];[•];[•]						
<b>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Per ogni n, coincide con l'ultimo dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo coincide con tale giorno.</p> <table border="1" data-bbox="384 936 1437 1093"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 936 552 1003">n</th> <th data-bbox="552 936 1437 1003">Giorno di Valutazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1003 552 1048">[•]</td> <td data-bbox="552 1003 1437 1048">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1048 552 1093">[N]</td> <td data-bbox="552 1048 1437 1093">[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorno di Valutazione	[•]	[•]	[N]	[•]
n	Giorno di Valutazione						
[•]	[•]						
[N]	[•]						
<b>Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p> <p>[Oppure inserire le date</p> <table border="1" data-bbox="384 1323 1437 1480"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1323 552 1391">n</th> <th data-bbox="552 1323 1437 1391">Giorno di Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1391 552 1435">[•]</td> <td data-bbox="552 1391 1437 1435">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1435 552 1480">[N]</td> <td data-bbox="552 1435 1437 1480">[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorno di Pagamento	[•]	[•]	[N]	[•]
n	Giorno di Pagamento						
[•]	[•]						
[N]	[•]						

<b>M (indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima)</b>	<p>[•] [Non applicabile]</p>						
<b>Cedola Non Condizionata m-esima</b>	<p>[Non applicabile] [Se <math>M=1</math> o cedola uguale per ogni <math>m</math>] [[•] %] [Oppure inserire le cedole]</p> <table border="1" data-bbox="384 786 1442 943"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 786 552 846">m</th> <th data-bbox="552 786 1442 846">Cedola Non Condizionata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 846 552 891">[•]</td> <td data-bbox="552 846 1442 891">[•] %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 891 552 943">[M]</td> <td data-bbox="552 891 1442 943">[•] %</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	m	Cedola Non Condizionata	[•]	[•] %	[M]	[•] %
m	Cedola Non Condizionata						
[•]	[•] %						
[M]	[•] %						
<b>Data di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima</b>	<p>[Non applicabile] [Se <math>M=1</math> inserire la data] [[•]] [Oppure se <math>M&gt;1</math> inserire le date]</p> <table border="1" data-bbox="384 1189 1442 1346"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 1189 552 1249">m</th> <th data-bbox="552 1189 1442 1249">Data di pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 1249 552 1294">[•]</td> <td data-bbox="552 1249 1442 1294">[•] %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 1294 552 1346">[M]</td> <td data-bbox="552 1294 1442 1346">[•] %</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	m	Data di pagamento	[•]	[•] %	[M]	[•] %
m	Data di pagamento						
[•]	[•] %						
[M]	[•] %						
<b>Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</b>	<p>[Non applicabile] [Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of].] [Indica la [media aritmetica][il valore massimo][il valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.]</p>						

<b>I (indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)</b>	[•]/[Non applicabile]						
<b>Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[</p> <table border="1" data-bbox="384 506 1442 658"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 506 552 568">i</th> <th data-bbox="552 506 1442 568">Giorni di Rilevazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 568 552 613">[•]</td> <td data-bbox="552 568 1442 613">[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 613 552 658">[ I ]</td> <td data-bbox="552 613 1442 658">[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	i	Giorni di Rilevazione	[•]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]	[ I ]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]
i	Giorni di Rilevazione						
[•]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]						
[ I ]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]						
<b>K (indica il numero di Soglie Cedole Digitali i-esime nel caso in cui siano più di una nello stesso Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Se <math>K \geq 2</math> inserire il valore] [•]</p>						
<b>Cap Cedole Digitali</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[•]%</p>						

<b>Importo Digitale i[,k]-esimo</b>	[Non applicabile]																																																																
	[L'Importo Digitale i[,k]-esimo sarà pari al prodotto tra la Cedola Digitale i[,k]-esima e il Valore Nominale, e sarà corrisposto solo ove si verifichi l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo, ossia il Valore del [Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo] [del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale] [del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale] abbia un valore [superiore] [superiore o uguale] [inferiore] [inferiore o uguale] al corrispondente Livello di Soglia Cedola Digitale i[,k]-esimo. Il Livello Soglia Cedola Digitale i[,k]-esimo è pari al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima indicata nella tabella che segue e il Valore Iniziale.																																																																
	Ove non si verifichi l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo, nessun Importo Digitale i[,k]-esimo verrà corrisposto.																																																																
	<i>[Nel caso in cui sia previsto il Cap Cedole Digitali]</i>																																																																
	[Dal momento che è previsto il Cap Cedole Digitali pari a [%], ove il verificarsi di più di un Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo determini il raggiungimento del Cap Cedole Digitali, non è possibile che si verifichino ulteriori eventi, successivi all'Evento Cedola Digitale che ha determinato il raggiungimento del Cap.]																																																																
	Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche delle cedole digitali.																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="368 835 464 969">i</th> <th data-bbox="464 835 842 969">Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo</th> <th data-bbox="842 835 1066 969">Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima</th> <th data-bbox="1066 835 1241 969">Cedola Digitale i[,k]-esima</th> <th data-bbox="1241 835 1457 969">Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="368 969 464 1149" rowspan="4">1</td> <td data-bbox="464 969 842 1149" rowspan="4">[•]</td> <td data-bbox="842 969 1066 1014">1=[•]%</td> <td data-bbox="1066 969 1241 1014">1=[•]%</td> <td data-bbox="1241 969 1457 1014">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1014 1066 1059">2=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1014 1241 1059">2=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1014 1457 1059">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1059 1066 1104">....</td> <td data-bbox="1066 1059 1241 1104">....</td> <td data-bbox="1241 1059 1457 1104">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1104 1066 1149">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1104 1241 1149">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1104 1457 1149">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1149 464 1328" rowspan="4">2</td> <td data-bbox="464 1149 842 1328" rowspan="4">[•]</td> <td data-bbox="842 1149 1066 1193">1=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1149 1241 1193">1=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1149 1457 1193">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1193 1066 1238">2=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1193 1241 1238">2=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1193 1457 1238">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1238 1066 1283">....</td> <td data-bbox="1066 1238 1241 1283">....</td> <td data-bbox="1241 1238 1457 1283">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1283 1066 1328">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1283 1241 1328">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1283 1457 1328">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1328 464 1507" rowspan="4">....</td> <td data-bbox="464 1328 842 1507" rowspan="4">....</td> <td data-bbox="842 1328 1066 1373">1=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1328 1241 1373">1=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1328 1457 1373">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1373 1066 1417">2=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1373 1241 1417">2=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1373 1457 1417">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1417 1066 1462">....</td> <td data-bbox="1066 1417 1241 1462">....</td> <td data-bbox="1241 1417 1457 1462">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1462 1066 1507">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1462 1241 1507">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1462 1457 1507">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1507 464 1697" rowspan="4">[I]</td> <td data-bbox="464 1507 842 1697" rowspan="4">[•]</td> <td data-bbox="842 1507 1066 1552">1=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1507 1241 1552">1=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1507 1457 1552">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1552 1066 1597">2=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1552 1241 1597">2=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1552 1457 1597">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1597 1066 1641">....</td> <td data-bbox="1066 1597 1241 1641">....</td> <td data-bbox="1241 1597 1457 1641">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="842 1641 1066 1697">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1066 1641 1241 1697">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1241 1641 1457 1697">[•]</td> </tr> </tbody> </table>				i	Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo	Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima	Cedola Digitale i[,k]-esima	Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)	1	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]	2	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]	....	....	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]	[I]	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]
	i	Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo	Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima	Cedola Digitale i[,k]-esima	Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)																																																												
1	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																													
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																													
		....	....	....																																																													
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																													
2	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																													
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																													
		....	....	....																																																													
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																													
....	....	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																													
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																													
		....	....	....																																																													
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																													
[I]	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																													
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																													
		....	....	....																																																													
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																													

<b>Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i[,k]-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola i[,k]-esimo.] <i>[Oppure inserire le date</i></p> <table border="1" data-bbox="384 320 1442 472"> <thead> <tr> <th data-bbox="384 320 552 383">i</th> <th data-bbox="552 320 1442 383">Giorno di Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="384 383 552 427">[•]</td> <td data-bbox="552 383 1442 427">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="384 427 552 472">[I]</td> <td data-bbox="552 427 1442 472">[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	i	Giorno di Pagamento	[•]	[•]	[I]	[•]
i	Giorno di Pagamento						
[•]	[•]						
[I]	[•]						
<b>Effetto Memoria</b> <i>[possibile solo nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima per ciascun Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo]</i>	<p>[Applicabile] / [Non applicabile]</p>						
<b>Valore Finale</b>	<p>[Il Valore Finale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale.]</p> <p>[Il Valore Finale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è rilevato il Giorno di Valutazione Finale ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza.]</p>						
<b>Giorn[o][i] di Valutazione alla Scadenza</b>	<p><i>[Compilare con tutte le date dei Giorni di Valutazione alla Scadenza]</i></p> <p>[•]</p>						
<b>Giorno di Valutazione Finale</b>	<p><i>[Compilare con l'ultimo dei Giorni di Valutazione alla Scadenza ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Valutazione alla Scadenza quest'ultimo coincide con tale giorno.]</i></p> <p>[•]</p>						
<b>Giorno di Pagamento Finale</b>	<p>[Entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.]</p> <p><i>[Oppure inserire la data]</i> [•]</p>						
<b>Sottostante</b>	<p>Tipologia e denominazione del Sottostante: [•] / [Non applicabile]</p>						
<b>Sottostante</b>	<p>[Mercato di Riferimento / Sponsor o Istituto di Riferimento / SGR]: [•] / [Non applicabile]</p>						
	<p>[Mercato Correlato / Mercato Derivato di Riferimento]: [•] / [Non applicabile]</p>						
	<p>ISIN o codice equivalente: [•] / [Non applicabile]</p>						
	<p>Prezzo di Riferimento: [•] / [Non applicabile]</p>						
	<p>Divisa di Riferimento: [•] / [Non applicabile]</p>						



<p>[Descrizione dell'Indice: [•]/riportare la descrizione dell'indice e della pagina dell'information provider] / [Non applicabile]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]/[•]</p>
<p>[Descrizione del Tasso di Interesse: [•]/riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]</p>
<p>Disponibilità di informazioni: [•][Un'informativa continua sull'andamento del valore del Sottostante del Certificato [come registrato sul rispettivo mercato di quotazione] sarà reperibile su [inserire le fonti informative]/[Non applicabile.]</p>

<b>Sottostante Basket [Worst Of] [Best Of] di [azioni] [obbligazioni] [tassi di interesse] [valute] [merci] [indici] [fondi]</b>	[Non applicabile]								
	Denominazione dei componenti del Basket [Worst Of] [Best Of]	ISIN codice equivalente	[Pesi Percentuali]	Pagina BLOOMBERG	[Pagina REUTERS]	Prezzo Riferimento	Mercato Riferimento /Sponsor Istituto Riferimento /SGR	Mercato Correlato Derivato o Riferimento	Divisa di Riferimento
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
<p><i>[In caso di basket di indici, per ogni indice]</i></p> <p>[Descrizione dell'Indice: [•]/riportare la descrizione dell'indice e della pagina dell'information provider] / [Non applicabile]]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]/[•]</p> <p><i>[In caso di basket di tassi di interesse, per ogni tasso di interesse]</i></p> <p>[Descrizione del Tasso di Interesse: [•]/riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]</p>									

### 3. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

<b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b>	<p>[L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•].]</p> <p>L'Offerta è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [•]. Qualora tale domanda non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. UBI Banca fornirà informazioni circa l'avveramento ovvero il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> e contestualmente trasmesso alla Consob</p>
<b>Ammontare Totale</b>	Fino a [•] Euro
<b>Quantità Offerta</b>	Fino a [•] Certificati
<b>Periodo di Offerta</b>	<p>[Offerta in sede: dal [•] al [•]]</p> <p>[Offerta fuori sede: dal [•] al [•]]</p> <p>[Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza: dal [•] al [•]]</p> <p>L'Offerta potrà essere chiusa anticipatamente. In tal caso l'Emittente comunicherà tempestivamente al pubblico la nuova data di chiusura dell'Offerta mediante apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> e contestualmente trasmesso alla CONSOB.</p>
<b>Lotto Minimo</b>	1 Certificato / [•] Certificati
<b>Importo Minimo Sottoscrivibile</b>	[•] Euro
<b>Facoltà di revoca e/o ritiro dell'offerta e modalità per la comunicazione della revoca e/o ritiro dell'offerta</b>	[•]
<b>Prezzo di Emissione</b>	[•] Euro

<b>Commissioni / costi inclusi nel Prezzo di Emissione</b>	<p>[Le commissioni di collocamento, dovute a [•], incluse nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%, [fino a [•]%, [tra [•]%, e [•]%,] del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[I costi di strutturazione, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%, [fino a [•]%, [tra [•]%, e [•]%,] del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[I costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%, [fino a [•]%, [tra [•]%, e [•]%,] del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p>[Non applicabile]</p>
<b>Commissioni / costi in aggiunta al Prezzo di Emissione</b>	<p>[•] [Non applicabile]</p>
<b>Accordi di collocamento</b>	<p>[•]</p> <p>[Non applicabile]</p>
<b>Responsabile del Collocamento</b>	<p>[Unione di Banche Italiane S.p.A.] / <i>[altro soggetto]</i></p>
<b>Soggetti Collocatori</b>	<p>I Certificati potranno essere sottoscritti mediante consegna dell'apposito modulo di adesione, disponibile presso [il] [i] seguent[e][i] Soggett[o][i] Collocator[e][i] [•]</p>
<b>Agente di Calcolo</b>	<p>[L'Emittente]/[•][Indicazione dell'Agente di Calcolo, se diverso dall'Emittente]</p>

<p><b>Modalità di Collocamento</b></p>	<p>[Il collocamento dei Certificati avverrà mediante [Offerta in sede] [e] [Offerta fuori sede] [e] [Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza].]</p> <p>[In relazione all'Offerta fuori sede, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [●]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●].]</p> <p>[In relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza [non è previsto il diritto di recesso.]/[il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [●]]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [●].]</p> <p><i>[Inserire dettagli modalità di sottoscrizione]</i></p>
<p><b>Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione</b></p>	<p>L'Emittente [ha richiesto] / [richiederà entro la data di emissione] l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato [●]. [Qualora la domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.]</p> <p><i>[[Inserire la denominazione del soggetto terzo che svolgerà la funzione di specialista [●]]</i></p> <p>[L'Emittente eserciterà funzioni di specialista.]</p> <p>[La data di inizio della negoziazioni è [●].]</p> <p>[L'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati [anche] [nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni,] nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell'investitore.]]</p>

#### **4. [INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ESEMPLIFICAZIONI]**

*[L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione le esemplificazioni dei rendimenti di ciascuna serie di Certificati.] [●]*

## 5. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI CAPITALE PARZIALMENTE O TOTALMENTE PROTETTO

Il Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto è modificato e/o integrato come di seguito indicato.

### 5.1 Modifiche alla copertina del Prospetto di Base Certificati a capitale parzialmente o totalmente protetto

La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita dalla presente:

“



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## PROSPETTO DI BASE

per il programma Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta al pubblico di certificati denominati:

**“UBI Banca Certificati Equity Protection”**

**“UBI Banca Certificati Equity Protection Short”**

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **“Prospetto di Base”**) sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la **“Direttiva Prospetti”**) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il **“Regolamento Prospetti”**) così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il **“Regolamento Emittenti”**).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Il presente Prospetto di Base si compone dei seguenti documenti: (i) documento di registrazione (il **“Documento di Registrazione”**) incorporato mediante riferimento che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (**“UBI Banca”** o l'**“Emittente”** o la **“Banca”**) depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339694/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di



approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19; (ii) Nota Informativa (la “**Nota Informativa**”) sugli strumenti finanziari della tipologia certificati di investimento denominati “UBI Banca Certificati Equity Protection” e “UBI Banca Certificati Equity Protection Short” (collettivamente, i “**Certificati**” o “**Certificates**” e ciascuno un “**Certificato**”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Certificati; (iii) Nota di Sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascuna emissione di Certificati, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “**Condizioni Definitive**”) con la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione.

L’informativa completa sull’Emittente e sui Certificati può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, nonché delle Condizioni Definitive dell’Offerta di ciascun Certificato e di ogni eventuale Supplemento al Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Certificato.

**L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

## 5.2 Modifiche alla Sezione Glossario

Nel Glossario la definizione di “ Percentuale di Protezione” deve intendersi inserita tra “Periodo di Offerta” e “Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima”

## 5.3 Modifiche alla Sezione III del Prospetto di Base – Nota di Sintesi

***Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l’Elemento B.12 della “Sezione B – Emittente” è integrato come di seguito riportato:***

<b>B.1 2</b>	Dati finanziari selezionati	<p>Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, relativi ai periodi chiusi al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.</p> <p>La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2019 e, nella medesima data, UBI Banca ha comunicato i risultati consolidati al 30 giugno 2019.</p> <p>Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 7 febbraio 2019 e, in data 8 febbraio 2019 UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati consolidati al 31 dicembre 2018.</p> <p>Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con la normativa vigente: Regolamento 575/2013 (CRR), Direttiva 36/2013 (CRD IV) e secondo quanto disposto dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 285 e successive modifiche.</p> <p>Si segnala che ai sensi delle previsioni del nuovo principio contabile IFRS 16, le entità che in sede di prima applicazione optano per l’utilizzo del metodo c.d. “retrospettivo modificato” non devono rideterminare i dati comparativi; di conseguenza, i dati patrimoniali ed economici al 30 giugno 2019 non sono pienamente comparabili con quelli riferibili ai periodi di raffronto in quanto questi ultimi sono stati determinati in applicazione del principio contabile internazionale IAS 17, in vigore nel periodo oggetto di reporting.</p> <p>La riconciliazione dei dati patrimoniali ex IAS 17 pubblicati nel Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 con quelli determinati al 1 gennaio 2019 in applicazione delle previsioni dell’IFRS 16 in termini di rilevazione dei contratti di leasing nel Bilancio del locatario è fornita nel paragrafo “La transizione al nuovo principio contabile IFRS 16” della Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2019.</p> <p>La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019 è redatta in applicazione delle previsioni dell’IFRS 9.</p> <p>Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è redatto in applicazione delle previsioni dell’IFRS 9 e dell’IFRS 15 sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 262/2005 del 22 dicembre 2005 come introdotti dal 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017. Quest’ultimo ha innovato gli schemi principalmente per recepire l’introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 “Strumenti Finanziari”, che ha sostituito lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” a far tempo dal 1° gennaio 2018.</p> <p>In ragione di ciò, si evidenzia la sostanziale impossibilità di comparare i dati al 31 dicembre 2018 con quelli</p>
------------------	-----------------------------	--

relativi al precedente periodo chiuso al 31 dicembre 2017, rappresentati nel presente paragrafo, in quanto questi ultimi sono stati redatti in ottemperanza a principi contabili non più applicati.

**Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%
Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	15,10%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%
<b>Fondi Propri</b>	8.637.909	8.420.375	9.475.473		
<b>Capitale Primario di Classe 1 (CET1)</b>	6.922.914	7.138.925	7.754.502		
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	0	0	0		
<b>Capitale di Classe 1 (Tier 1)</b>	6.922.914	7.138.925	7.754.502		
<b>Capitale di Classe 2 (Tier 2)</b>	1.750.995	1.281.450	1.720.971		
<b>RWA</b>	57.442.461	61.035.275	67.053.683		
<b>RWA / Totale Attivo</b>	45,06%	48,71%	52,64%		
<b>Leverage Ratio</b>	5,23%	5,45%	5,85%		

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove

regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 “Strumenti Finanziari” sostituisce le previsioni dello IAS 39 “Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione”. Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 (“CRR”). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50% ));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

**Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:**

- **Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)**

- **Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)**

A fine giugno 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (*fully loaded*) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 30 giugno 2019 risulterebbero pari al 12,00% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano al 12,05%.

A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio *fully loaded* – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019 e pari all'11,34%. Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all'11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all'11,56%.

- **Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)**

Al 30 giugno il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 15,10%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80%. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (*fully loaded*) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il Total Capital Ratio risulterebbe pari al 15,05%.

A fine dicembre 2018 risulta pari al 13,44%.

- **Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)**

A fine giugno, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,923 miliardi circa, in

diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,674 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.

L'evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- +152 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);
- -293 milioni di euro derivanti dalla riduzione della quota relativa all'applicazione delle disposizioni transitorie inerenti al principio contabile IFRS 9 (-212 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette "Nuove Banche" e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;
- -75 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.

A fine dicembre, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.

L'evoluzione del CET1 nell'esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l'impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell'ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;
- titoli a seguito dell'allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;
- +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);
- -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);
- +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);
- -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;
- -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);
- -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;
- +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.

Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei sei mesi l'aggregato è risultato in aumento di 470 milioni a 1.751 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile.

Con riferimento al 31 dicembre 2018 il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3

	<p>milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>RWA/Totale Attivo</b> </li> </ul> <p>Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>16</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.</p> <p>Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.</p> <p>Al 30 giugno 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (57,442 miliardi dai 61,035 di dicembre) si registra un decremento di circa 3,6 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito (-2,7 miliardi) per gli effetti della citata estensione dei modelli AIRB e dei minori assorbimenti patrimoniali derivanti dai minori volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, e dall'Hedge Accounting.</p> <p>Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in <i>bonis</i> (<i>Model Change</i>), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Leverage Ratio</b> </li> </ul> <p>Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.</p> <p>A fine giugno 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,23%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018</p> <p><b>SREP 2018</b></p> <p>I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("<b>SREP 2018</b>"), risultano così articolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);</li> <li>un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).</p> <p>Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di</p>
--	--

<sup>16</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it/>

quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” o come “inadempienze probabili” e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

### **Tabella 2 – Indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema**

Al fine di consentire un raffronto in termini omogenei, gli indicatori al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca sono stati calcolati in coerenza con i dati di sistema pubblicati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019, ossia tenendo in considerazione l'insieme riferito ai finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Tali indicatori differiscono pertanto da quelli esposti all'interno della Relazione sulla Gestione inclusa nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, dove viene fornita disclosure degli impieghi con riferimento ai soli finanziamenti verso clientela, considerati rappresentativi della rischiosità del Gruppo.

Al contrario gli indicatori al 31 dicembre 2017, in coerenza con i dati di raffronto relativi al sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018, sottendono dati riferiti ai soli crediti verso clientela.

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2018 (*)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,25%	4,40%	7,55%	9,10%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,79%	1,60%	4,37%	3,40%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	9,40%	8,30%	13,01%	14,50%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,03%	4,10%	8,84%	7,30%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	4,09%	3,70%	5,29%	5,20%



<b>LORDE****/IMPIEGHI LORDI</b>				
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE****/IMPIEGHI NETTI</b>	3,17%	2,40%	4,30%	3,70%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE *****/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,20%	0,17%	0,20%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE *****/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,10%	0,17%	0,20%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	38,50%	53,40%	35,50%	53,80%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	48,96%	66,10%	45,05%	65,30%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	30,21%	n.d.	40,66%	n.d.
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,15%	28,10%	6,36%	28,30%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	25,53%	39,50%	22,80%	34,70%

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019. Dati riferiti alle Banche Significative. Ai sensi della nota 3) alla tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati i "Finanziamenti includono: i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela")".

(\*\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative. Tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati - Crediti verso la clientela

(\*\*\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Con riferimento al 31 dicembre 2017, gli indicatori – costruiti sia per il Gruppo UBI Banca che per il sistema su dati riferiti ai soli crediti verso clientela – evidenziano un’incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell’Emittente.

Alla medesima data i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Entrambi questi aspetti si correlano alle specificità del portafoglio prestiti alla clientela del Gruppo UBI Banca, per oltre due terzi rappresentato da mutui e finanziamenti a medio-lungo termine, caratterizzati dalla presenza di garanzie reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di rettifiche. Ciò si riflette in particolare sull’incidenza degli aggregati considerati al netto delle rettifiche.

L’incidenza dei crediti deteriorati, delle sofferenze e delle inadempienze probabili – considerati sia in termini lordi che netti, al 31 dicembre 2018, - risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell’Emittente. Tale confronto risente tuttavia, oltre che della prevalente incidenza di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine che caratterizza il portafoglio crediti verso clientela del Gruppo, anche dell’entità dei finanziamenti verso istituti bancari e banche centrali che per il Gruppo UBI Banca sono pari al 9,7% degli impieghi lordi e al 10,2% degli impieghi netti, interamente classificati come performing.

In termini di copertura dei crediti deteriorati, gli indicatori riferiti al Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2018, si presentano su livelli inferiori alla media di riferimento del sistema, fermo restando che:

(i) ove il calcolo tenesse in considerazione anche gli stralci delle posizioni in sofferenza oggetto di procedure concorsuali ancora aperte e delle relative rettifiche, il grado di copertura dei crediti deteriorati si attesterebbe al 46,01% mentre quello delle sofferenze si attesterebbe al 59,14%;

(ii) per quanto riguarda il grado di copertura delle inadempienze probabili, l’indicatore è impattato tra l’altro anche dall’effetto della modalità di contabilizzazione degli attivi deteriorati delle Nuove Banche imposta dal principio contabile IFRS 3 (ovvero al netto dei fondi rettificativi) che trova riflesso, benché in misura minore, anche nell’indice di copertura delle sofferenze.

**Tabella 2 bis - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati (valori in percentuale)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,70%	5,81%	7,55%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,88%	3,11%	4,37%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (*)/IMPIEGHI LORDI</b>	9,97%	10,42%	13,01%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (*)/IMPIEGHI NETTI</b>	6,17%	6,72%	8,84%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE**/IMPIEGHI LORDI</b>	4,20%	4,53%	5,29%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE**/IMPIEGHI NETTI</b>	3,22%	3,53%	4,30%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE ***/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,08%	0,17%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O</b>	0,06%	0,07%	0,17%

<b>SCONFINANTI DETERIORATE NETTE ***/IMPIEGHI NETTI</b>			
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	40,99%	38,50%	35,50%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	51,76%	48,96%	45,05%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	26,86%	30,21%	40,66%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,71%	10,15%	6,36%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	26,89%	25,53%	22,80%
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,91%	0,72%	0,79%

(\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Si riportano di seguito i commenti riguardo ai principali indicatori sulle tabelle relative alla rischiosità creditizia:**

- **Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi**

Al 30 giugno 2019 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,1 miliardi, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2018. Il decremento è legato, in primis, ad importanti deconsolidamenti contabili, avvenuti nella seconda parte del 2018 in relazione alla cartolarizzazione di un pacchetto di sofferenze assistite da GACS e alla cessione a dicembre 2018 di un secondo portafoglio di sofferenze quasi esclusivamente non garantite, ma anche agli effetti dell'attività di recupero interno e delle altre cessioni effettuate nel periodo.

In chiusura d'esercizio 2018 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi.

- **Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi**

Al 30 giugno 2019 i crediti deteriorati lordi ammontano a 9 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 9,7 miliardi di euro di fine esercizio 2018.

A fine dicembre 2018 i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 9,7 miliardi di euro.

- **Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze**

Il grado di copertura dei crediti deteriorati al 30 giugno 2019 è risultato pari al 40,99% rispetto al 38,50% di fine dicembre 2018.

Per quanto riguarda in particolare le sofferenze, il loro livello di copertura è salito dal 48,96% di fine 2018 al 51,76% del 30 giugno 2019. La progressiva contrazione dello stock dei crediti deteriorati e l'aggiornamento, nel secondo trimestre 2019, delle policy di valutazione dei crediti classificati a NPL, si sono accompagnati ad un generalizzato incremento delle coperture.

Al 31 dicembre 2018 il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 38,50%. Il grado di copertura delle sofferenze in chiusura d'esercizio si è attestato al 48,96%.

- **Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato**

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2019 si attesta al 26,86% rispetto al 30,21% del 31 dicembre 2018.

- **Costo del Rischio**

Al 30 giugno 2019 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 391,6 milioni. Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,91%.

Nell'anno 2018 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 642,8 milioni di cui 17,9 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,72%.

Si definiscono "grandi esposizioni" le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. La Banca quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono "grande esposizione" l'esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Nella tabella di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni "grandi esposizioni" della Banca al 30 giugno 2019, 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

**Tabella 3 - Grandi rischi (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>DATI AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>Numero posizioni</b>	6	5	4
<b>Esposizione nominale</b>	35.265.157	26.838.238	24.630.887
<b>Valore ponderato</b>	3.960.660	580.838	474.455
<b>INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/IMPIEGHI NETTI</b>	40,97%	30,16%	26,67%
<b>INDICE VALORE PONDERATO / IMPIEGHI NETTI (*)</b>	4,60%	0,51%	0,51%

(\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

La segnalazione al 30 giugno 2019 evidenzia 6 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 35,27 miliardi di euro. In dettaglio:

- 19,40 miliardi sono complessivamente riferiti all'Amministrazione Centrale. Di essi 15 miliardi sono riconducibili al MEF, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo (ed in via residuale per le attività fiscali correnti e anticipate), mentre 4,40 miliardi (4,36 miliardi) si riferiscono a controparti, pressoché integralmente corporate, ad esso connesse che considerate singolarmente non avrebbero superato la sopra citata soglia del 10%;
- 10,45 miliardi sono relativi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,48 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia principalmente per pronti contro termine;
- 1,29 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli;
- 1,09 miliardi a una primaria controparte bancaria essenzialmente per l'operatività in pronti contro termine.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 3,96 miliardi, riconducibile per 3,43 miliardi all'Amministrazione centrale (dei quali solo 85,9 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>17</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le "Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013", prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta. Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro. In dettaglio:

- 14,92 miliardi sono riferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate;
- 8,3 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,11 miliardi all'operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria per pronti contro termine passivi;
- 0,95 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

La tabella di seguito riportate espongono la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

**Tabella 4 – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
SOFFERENZE	5.146.645	(2.663.714)	2.482.931
INADEMPIENZE PROBABILI	3.794.244	(1.020.242)	2.774.002
ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	61.933	(6.631)	55.302
TOTALE	9.002.822	(3.690.587)	5.312.235

**Tabella 4 bis – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
SOFFERENZE	5.423.214	(2.655.439)	2.767.775	7.343.564	(3.307.950)	4.035.614
INADEMPIENZE PROBABILI	4.222.577	(1.078.162)	3.144.415	5.142.704	(1.172.769)	3.969.935
ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE	70.979	(7.205)	63.774	165.736	(10.542)	155.194
TOTALE	9.716.770	(3.740.806)	5.975.964	12.652.004	(4.491.261)	8.160.743

(\*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate”.

Per i commenti alle suesposte voci di veda la Tabella 2 bis.

**I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

**Tabella 4 – ter – Esposizioni *forborne* (valori in migliaia di Euro)**

	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE	1.961.243	2.163.839	2.393.253



<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE</b>	1.860.515	2.058.894	2.349.076
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE</b>	3.240.392	3.416.221	3.824.634
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE</b>	2.272.014	2.454.416	2.865.805

Le esposizioni forborne non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni forborne performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Tabella 5 – Principali dati di conto economico (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2018</b>	<b>ESERCIZI O CHIUSO AL 31 DICEMBR E 2018</b>	<b>ESERCIZI O CHIUSO AL 31 DICEMBR E 2017</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUAL E DICEMBRE 2018 – DICEMBRE 2017</b>
<b>MARGINE D'INTERESSE</b>	922.615	938.134	1.873.285	1.651.238	13,45%
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	814.562	808.810	1.580.917	1.546.791	2,21%
<b>MARGINE DI INTERMEDIAZION E</b>	1.803.585	1.811.586	3.482.796	3.476.816	0,17%
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	1.399.770	1.523.174	2.807.136	2.614.510	7,37%
<b>COSTI OPERATIVI</b>	(1.226.141 )	(1.191.992 )	(2.424.101)	(2.465.146)	-1,67%
<b>UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	183.486	337.286	390.661	796.168	-50,93%
<b>UTILE/PERDITA DI PERIODO</b>	130.919	208.867	425.608	690.557	-38,37%

I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 vengono inseriti in valore assoluto ma non sono comparabili perché redatti in base a principi contabili differenti.

Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 3 – Principali dati di conto economico:

- **Margine di interesse**

Il margine d'interesse al 30 giugno 2019, si è attestato a 922,6 milioni comprensivo del beneficio relativo al finanziamento TLTRO II con BCE per 24,9 milioni

- **Margine di intermediazione**

Al margine di intermediazione al 30 giugno 2019 (1.803,6 milioni), oltre al margine di interesse (922,6 milioni), hanno contribuito:

- dividendi per 7,5 milioni;
- commissioni nette per 814,6 milioni;
- risultato netto dell'attività di negoziazione e copertura per 58,9 milioni (di cui 0,9 milioni di risultato netto dell'attività di negoziazione, -8 milioni di risultato netto dell'attività di copertura, 23,3 milioni di utili da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie e 42,7 milioni di risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico).

Nell'esercizio 2018, oltre ad un margine di interesse che ha totalizzato 1.873,3 milioni, sono stati incassati dividendi per 24,8 milioni dei quali 4,5 milioni riferiti alle azioni Banca d'Italia, 1,8 milioni derivanti dalla gestione assicurativa e per la rimanente parte essenzialmente riferibili a partecipazioni valutate al fair value (voce 20 dell'attivo, tra le quali Nexi per 14,4 milioni, SACBO per 1,2 milioni e Fondi diversi per 1,1 milioni e voce 30 dell'attivo, relativamente a partecipazioni, per 0,7 milioni).

Le commissioni nette si sono attestate a 1.580,9 milioni di cui: 865,8 milioni derivanti dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza (che includono commissioni di performance per 13,9 milioni e commissioni da collocamento di Fondi e Sicav di Gruppo per 133,8 milioni) e 713,2 milioni dai servizi bancari.

L'attività finanziaria ha generato complessivamente un risultato netto di 3,8 milioni così composto (i) risultato netto dell'attività di negoziazione positivo per 54,9 milioni sostenuto dagli utili derivanti dall'attività in cambi prevalentemente generata dalla clientela Corporate nonché dall'apporto positivo dei derivati su titoli di debito e tassi d'interesse (ii) risultato netto dell'attività di copertura, che esprime la variazione netta di fair value dei derivati e delle relative poste coperte, attestatosi a -10,3 milioni sintetizzando risultati complessivamente negativi sia dal lato dell'attivo che del passivo (iii) attività di cessione /riacquisto di attività e passività finanziarie per -12,8 milioni di euro (iv) risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto Economico per -28 milioni conseguente agli effetti valutativi dei titoli e dei finanziamenti inclusi in tale portafoglio

Per effetto dei suddetti andamenti, il margine di intermediazione al 31 dicembre 2018 si è attestato a 3.482,8 milioni,

- **Risultato netto della gestione finanziaria**

Al 30 giugno 2019, al risultato netto della gestione finanziaria (1.399,8 milioni), oltre al margine di intermediazione (1.803,6 milioni), contribuiscono:

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato per -393,4 milioni (di cui 391,6 milioni riconducibili a crediti verso clientela);
- rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per -1,8 milioni e
- utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -10,4 milioni di euro.

La voce di Conto Economico 130 a) Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato si attesta a fine 2018 a 638,3 milioni di euro, di cui 642,8 milioni riconducibili a crediti verso clientela (comprensivi di 17,9 milioni di euro di rettifiche su crediti oggetto di cessione).

Sono stati inoltre contabilizzate rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per 0,8 milioni di euro e Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -37,4 milioni di euro.

Per effetto dei precedenti andamenti, il risultato della gestione finanziaria si è attestato a 2.807,1 milioni

- **Costi operativi**

Gli oneri operativi al 30 giugno 2019 si attestano a -1.226,1 milioni, così composti:

- spese per il personale per -784,1 milioni;
- altre spese amministrative per -474,4 milioni;
- accantonamenti a fondi rischi e oneri per -0,3 milioni e
- rettifiche di valore su attività materiali e immateriali per -110,5 milioni;

- altri proventi e oneri di gestione per 143,2 milioni.

Gli oneri operativi al 31 dicembre 2018 totalizzavano - 2.424,1 milioni di euro.

Le spese per il personale sono ammontate a -1.545,9 milioni; le altre spese amministrative a - 1.024,6 milioni (inclusive di - 42,1 milioni di contributi al FRU e - 41,7 milioni di contributi ordinari al DGS) e le rettifiche di valore di attività materiali e immateriali a - 166,4 milioni.

Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri ammontano nel 2018 a - 19,4 milioni.

Infine, gli altri proventi/oneri di gestione hanno totalizzato 293,4 milioni (di cui 30,6 milioni riferibili a CIV, contabilizzata tra le sopravvenienze attive).

- **Utile/Perdita di periodo**

Al 30 giugno 2019 l'utile di esercizio si attesta a 130,9 milioni di euro.

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso il 2018 con un utile netto di 425,6 milioni.

**Tabella 6 – Principali dati di stato patrimoniale (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA</b>			92.338.083
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>			(8.897.004)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)</b>			16.816.615
<b>RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA</b>	94.787.453	92.211.085	94.449.770
<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE (**)</b>	721.370	516.813	454.674
<b>TOTALE ATTIVO</b>	127.480.304	125.306.197	127.376.141
<b>PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO</b>	9.244.100	9.163.288	9.925.183
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	2.843.177	2.843.177	2.843.177

(\*) Nel 2017 sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(\*\*) Sono state considerate le passività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value.

**I dati al 30 giugno 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.**

Considerata la differente accezione prevista in regime di IFRS9 per (i) crediti netti verso la clientela (ii) posizione interbancaria netta (iii) attività finanziarie – così come precisato all'interno delle note in calce alla tabella, si precisa che per queste specifiche voci con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018 è stata prevista una tabella ad hoc riportata di seguito.

	<b>DATI AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (***)</b>	86.074.151	88.987.596
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>	(4.644.657)	(7.154.753)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (****)</b>	17.885.451	15.646.596

(\*\*\*) Sono state considerati i soli crediti verso clientela inclusi nel portafoglio valutato al costo ammortizzato..

(\*\*\*\*) Nel 2018 sono state considerate le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e i titoli classificati all'interno delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

**Si riportano di seguito i commenti ai principali indicatori con riguardo allo stato patrimoniale:**

- **Crediti netti verso la clientela**

Al 30 giugno 2019 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzano 86,1 miliardi di euro. La componente in bonis si attesta a 80,8 miliardi registrando una diminuzione di 2,3 miliardi rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto della politica di salvaguardia dello spread nonché dell'assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso del primo semestre del 2019 hanno registrato un'ulteriore contrazione (-663,8 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 scendendo a 5,3 miliardi quale effetto dell'attività di recupero interno e, marginalmente, delle cessioni di singole posizioni avvenute nel periodo.

Al 31 dicembre 2018 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzavano 89 miliardi di euro. La componente in bonis - che nel primo trimestre dell'esercizio era stata favorevolmente sostenuta dalle nuove richieste di finanziamenti con fondi TLTRO - ha successivamente risentito degli effetti della politica di salvaguardia dello spread, divenuta più stringente nella seconda parte dell'anno, che, in assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione, ha riportato lo stock in prossimità dei livelli di inizio anno.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso dell'anno il Gruppo ha realizzato un'importante riduzione degli stock che a fine dicembre si sono portati in termini lordi ampiamente al di sotto della soglia dei 10 miliardi di euro, su livelli di consistenza ormai prossimi all'obiettivo indicato per fine 2019 dal Piano NPL presentato nel 2018.

- **Raccolta diretta da clientela**

Al 30 giugno 2019 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammonta a 94,8 miliardi di euro, in crescita rispetto a fine esercizio 2018.

Il trend positivo è stato determinato dai debiti verso la clientela e, in particolare, dai pronti contro termine passivi. I titoli in circolazione risultano in leggera crescita, con dinamiche differenti a livello di singole componenti.

I debiti verso clientela risultano pari a 70,9 miliardi, mentre i titoli in circolazione si attestano a 23,9 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammontava a 92,2 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 94,4 miliardi di dicembre 2017 (-2,2 miliardi). Il trend negativo è stato determinato dai titoli in circolazione e, in particolare, dalle obbligazioni che hanno risentito degli stock in scadenza; questi ultimi complessivamente risultano infatti ancora maggiori rispetto alle nuove emissioni (anche se al loro interno la componente istituzionale ha mostrato un andamento ampiamente positivo).

Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono attestati a 68,4 miliardi di euro (stabili rispetto al 31 dicembre 2017), mentre i titoli in circolazione hanno totalizzato 23,8 miliardi di euro una flessione di 2,2 miliardi nel confronto con i 26 miliardi dell'esercizio precedente.

- **Posizione interbancaria netta**

Al 30 giugno 2019 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presenta negativa per 4,6 miliardi.

Al 31 dicembre 2018 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava negativa per 7,2 miliardi di euro.

Al netto dell'operatività con la BCE, che resta la controparte più rilevante, il saldo (-3 miliardi) risulta in miglioramento da inizio anno, riflettendo gli aumentati volumi di finanziamento nella forma tecnica dei pronti contro termine.

- **Attività finanziarie**

Al 30 giugno 2019 le attività finanziarie del Gruppo ammontano a 17,9 miliardi di euro.

Nel semestre è proseguita l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche il secondo semestre dell'esercizio 2019.

I portafogli più rilevanti continuano ad essere rappresentati dalle categorie “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” che incidono rispettivamente per il 65% e per il 27,3%.

A livello di tipologia di strumento finanziario, il 54,5% dei portafogli complessivi risulta costituito da titoli di Stato italiani, in diminuzione rispetto al 60,1% dell'esercizio 2018 per le manovre effettuate; di converso, emerge un incremento al 38,7% (dal 33,1% del 2018) dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla citata diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi, in particolare di Paesi europei ma anche emergenti; sia i titoli di capitale sia le quote O.I.C.R., ormai di importo marginale, si attestano complessivamente al 4% (4,3% nel 2018).

Al 31 dicembre 2018 le attività finanziarie del Gruppo ammontavano a 15,65 miliardi di euro.

A fine esercizio i portafogli più rilevanti erano rappresentati dalle categorie “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. A livello di tipologia di strumento finanziario, il 60,1% dei portafogli risultava costituito da titoli di Stato italiani, peraltro in diminuzione lungo tutto il corso dell'esercizio a seguito delle manovre effettuate. Di converso, si è assistito ad un incremento dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi in atto nel Gruppo.

- **Passività finanziarie**

Le passività finanziarie di negoziazione, a giugno 2019 sono pari a 571,5 milioni (circa 411 milioni al 31 dicembre 2018) e continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 30 giugno 2019 sono pari a 149,9 milioni di euro.

Le passività finanziarie di negoziazione, a dicembre pari a circa 411 milioni.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 dicembre 2018 sono pari a 105,8 milioni di euro.

- **Totale attivo**

Al 30 giugno 2019 il totale attivo si attesta a 127,4 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2018 il totale attivo si attesta a 125,3 miliardi di euro.

- **Patrimonio netto del Gruppo**

Al 30 giugno 2019 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile del periodo, si attesta a 9.244,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9.163,29 milioni di fine esercizio 2018.

L'incremento di 80,8 milioni sintetizza:

- l'aumento per 95,7 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generato dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per +107,2 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,3 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -12,5 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per +40 mila euro la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,3 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -3,4 milioni delle azioni proprie che riflette per 0,1 milioni di euro l'assegnazione di azioni ad una risorsa uscita dal Gruppo – secondo i periodi di retention e differimento definiti, nel rispetto dei criteri di erogazione previsti per il “Personale più rilevante”, dalle Disposizioni di Vigilanza in essere – nonché per -3,5 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei piani di incentivazione di cui al successivo capitolo “Informazioni relative al capitale, al titolo azionario, ai dividendi pagati e all'utile per azione”;
- l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2018 a dividendi e altre destinazioni per -142,1 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per 0,3 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile del periodo per 130,9 milioni.

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile dell'esercizio, si attestava a 9.163,29 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9.138,40 milioni del 1° gennaio 2018 che includono gli impatti della prima adozione dell'IFRS 9.

L'incremento di 24,89 milioni sintetizza:

- la contrazione per 263,87 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per -262,61 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -2,03 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,54 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per -0,03 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,74 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -15,25 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,51 milioni le assegnazioni al Personale più Rilevante del Gruppo al termine dei periodi di retention previsti dai Sistemi Incentivanti 2013 e 2015, nonché per -15,76 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei seguenti Piani:
  - il Piano di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 1.162.580 azioni in aprile (al prezzo medio ponderato di 3,7331 euro per azione) per 4,34 milioni; n. 1.162.580 azioni in giugno (al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro per azione) per 3,77 milioni; n. 1.162.580 azioni in ottobre ((al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per oltre 3,74 milioni);
  - il Piano di incentivazione di breve termine 2017 deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 89.191 azioni in ottobre (al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per 0,29 milioni);
  - il Piano di incentivazione a breve termine 2018 e a lungo termine 2017-2019/20 deliberati dall'Assemblea del 6 aprile 2018 (n. 1.440.410 azioni in dicembre (al prezzo medio ponderato di 2,5129 euro) per 3,62 milioni);
- l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2017 a dividendi e altre destinazioni per 125,42 milioni;
- una variazione complessivamente positiva per 3,82 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile dell'esercizio per 425,61 milioni.

**Si riportano di seguito gli indicatori di liquidità del Gruppo UBI**

**Tabella 7 – Indicatori di liquidità**

	<b>PERIODO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>LOAN TO DEPOSIT RATIO *</b>	90,81%	96,50%	97,76%
<b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO **</b>	>100%	>100%	>100%
<b>NET STABLE FUNDING RATIO ***</b>	>100%	>100%	>100%

(\*) Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

(\*\*) L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso, nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% al 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

(\*\*\*) L'indicatore Net Stable Funding Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla BCE:



- al 30 giugno 2019 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO, in linea con i periodi precedenti, come si evince dalla seguente tabella;
- al 31 dicembre 2018, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 30,4 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II.

In data 25 settembre 2019 UBI Banca ha provveduto al rimborso anticipato di € 1,5 miliardi di TLTRO2, a valere sui €10 miliardi nominali attualmente in essere con scadenza 24 giugno 2020. Conseguentemente l'esposizione complessiva residua al TLTRO2 ammonta attualmente a €11 miliardi, comprensiva dei €2,5 miliardi nominali in scadenza il 24 marzo 2021.

UBI Banca non ha partecipato alla prima operazione TLTRO3 che ha avuto luogo nel mese di settembre.

**Tabella 7.1 – Finanziamenti erogati da BCE (valori in Euro)**

DESCRIZIONE	IMPORTO 30 GIUGNO 2019	IMPORTO al 31 dicembre 2018	IMPORTO al 31 dicembre 2017	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.878.222.222	9.898.083.277	9.936.417.357	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
Asta BCE	2.477.138.889	2.482.166.667	2.492.305.556	48 mesi	29/03/2017	24/03/2021
<b>TOTALE</b>	12.355.361.111	12.380.249.944	12.428.722.913			

Si segnala che nel primo semestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Strategia che caratterizzerà anche il resto dell'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,5% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano

titoli di debito strutturati.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato.

**Tabella 8 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (valori in Euro)**

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2019*</b> <b>(EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018*</b> <b>(EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017*</b> <b>(EXPECTED SHORTFALL)</b>
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)</b>	661.400	511.011	1.302.242
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)</b>	102.445.744	111.256.486	64.276.948

(\*) Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES) (o Perdita Attesa), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.

Con riferimento all'Expected Shortfall (o Perdita Attesa) del trading book, per quanto concerne il 2018, il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 511.011 rispetto ad un valore medio da inizio anno pari a Euro 2.030.413. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio equity). Al 30 giugno 2019 l'Expected Shortfall evidenzia un valore pari ad Euro 661.400, in linea con il dato medio da inizio 2019

Con riferimento ai rischi di banking book, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è stato nel corso del 2018 mediamente pari a Euro 87.008.490. Il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 111.256.486, fattorizzando gli shocks sui mercati finanziari relativi al debito sovrano italiano verificatesi nell'ultima parte del semestre, pur a fronte di un controvalore del portafoglio in diminuzione rispetto ai dati al 31 dicembre 2017. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio credito, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio tasso e rischio equity) Al 30 giugno 2019 l'Expected Shortfall evidenzia un valore pari ad Euro 102.445.744, in linea con il dato medio da inizio 2019.

**Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l'Elemento C.18 della “Sezione C – Strumenti finanziari oggetto di offerta” è modificato limitatamente al paragrafo di seguito riportato:**

<b>C.18</b>	Descrizione delle modalità	<b>[Importo di Rimborso Anticipato n-esimo</b> Se in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, così come indicato
-------------	----------------------------	---

	secondo le quali si generano i proventi dei Certificati	<p>nel precedente Elemento C.16, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo è pari o [superiore] [inferiore] al corrispondente Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo, il Certificato scadrà anticipatamente.</p> <p>In tale circostanza, l'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima.</p> <p>Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è pari al prodotto tra la Soglia di Rimborso Anticipato n-esima e il Valore Iniziale del Sottostante.</p> <p>Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche dell'Importo di Rimborso Anticipato n-esimo:</p> <table border="1" data-bbox="424 506 1441 875"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</th> <th>Soglia di Rimborso Anticipato n-esima</th> <th>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima</th> <th>Importo di Rimborso Anticipato n-esimo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> <td>[•]%</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> <td>[•]%</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>[...]</td> <td>[...]</td> <td>[...]</td> <td>[...]</td> </tr> <tr> <td>[N]</td> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> <td>[•]%</td> <td>[•]</td> </tr> </tbody> </table>	n	Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo	Soglia di Rimborso Anticipato n-esima	Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima	Importo di Rimborso Anticipato n-esimo (Euro)	1	[•]	[•]%	[•]%	[•]	2	[•]	[•]%	[•]%	[•]	...	[...]	[...]	[...]	[...]	[N]	[•]	[•]%	[•]%	[•]
n	Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo	Soglia di Rimborso Anticipato n-esima	Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima	Importo di Rimborso Anticipato n-esimo (Euro)																							
1	[•]	[•]%	[•]%	[•]																							
2	[•]	[•]%	[•]%	[•]																							
...	[...]	[...]	[...]	[...]																							
[N]	[•]	[•]%	[•]%	[•]																							

*Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l'Elemento D.2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente della “Sezione D – Fattori di Rischio” limitatamente al “Rischio connesso alla qualità del credito”, “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy”, “Rischi relativi all’Acquisizione delle Nuove Banche”, “Rischio connesso ai procedimenti giudiziari ed arbitrali”, “Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza”, “Rischi connessi all’esposizione del Gruppo al debito sovrano”, “Rischi connessi alla riforma delle banche popolari”, “Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria”, “Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005”, “Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie”, “Rischi di mercato”, “Rischi connessi all’incertezza degli esiti di futuri stress test” e “Rischi connessi all’entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili” è modificato come di seguito riportato:*

<b>D.2</b>	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente	<p><b>Rischio connesso alla qualità del credito</b></p> <p>Al 31 dicembre 2018 l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi e dei crediti deteriorati sugli impieghi risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente e alla data del 31 dicembre 2018 i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema, riferiti alla stessa classe di appartenenza.</p> <p>Al 30 giugno 2019 (i) l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi si attesta al 5,70% in termini lordi (2,88% in termini netti); (ii) l'incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi si attesta al 9,97% in termini lordi (6,17% in termini netti); (iii) il rapporto di copertura dei crediti deteriorati è pari al 40,99% mentre quello delle sofferenze è pari al 51,76%.</p> <p>Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>18</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le</p>
------------	--	---

“Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013”, prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest’ultima è stata considerata una sola volta.

Per quanto riguarda le “grandi esposizioni”, la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 5 posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro.

Anche in ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

**Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.**

L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.

Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i coefficienti patrimoniali di vigilanza: previsti dall’articolo 92 del Regolamento (UE) N. 575/2013 unitamente a il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili, ovvero, riserva di conservazione del capitale del 2,50%, riserva di capitale anticiclica specifica della banca (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Prospetto), e riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca).

Inoltre nell’ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell’esercizio 2018, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully-loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Al 30 giugno 2019, con un CET 1 Ratio phased-in del 12.05%, un Tier 1 Capital ratio pari al 12.05% e un Total Capital Ratio phased-in del 15.10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l’attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati (“non performing loans” o “NPL”) e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all’implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL

Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito dell'approvazione del framework della EU Banking Reform, a partire dal 28 giugno 2021, dovrà rispettare il requisito minimo di "Leverage Ratio" (calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale), pari al 3%.

Il Leverage Ratio, al 30 giugno 2019, è pari al 5.23% in ottica "phased-in" e al 5.21% "fully phased".

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. L'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere oltre che su risvolti meramente reputazionali, anche sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, in particolare una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade del rating della Banca, con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

#### **Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche**

L'Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell'Acquisizione.

In particolare, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse. Il Gruppo UBI Banca è esposto, inoltre, al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle

Nuove Banche nel contesto della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018; con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. La sentenza n. 917/2019 pronunciata in grado di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato a UBI Banca il 4.09.2019

Nel caso in cui UBI Banca, quale successore universale di ex Nuova Banca delle Marche S.p.A. e/o ex Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e/o ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. venga coinvolta in giudizi promossi da ex azionisti in relazione all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni delle banche in risoluzione oggi in liquidazione coatta amministrativa, si potrebbe verificare un aumento delle cause che interessano UBI Banca.

#### **Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari**

Alla data del presente Prospetto le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito.

Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla attività e sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

A fronte dei propri contenziosi, al 30 giugno 2019, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività potenziali per un petitum complessivo pari a 946 milioni di Euro. Ai sensi del principio contabile internazionale IAS 37, per tali passività, stante la non probabile manifestazione del rischio di dover fronteggiare un esborso a risoluzione del contenzioso, non è stanziato un apposito fondo, ma viene fornita idonea informativa in bilancio.

Al 30 giugno 2019, il Gruppo UBI Banca evidenzia passività probabili per un petitum complessivo pari a 400 milioni di Euro. Ai sensi del principio contabile IAS 37, ovvero in considerazione della probabilità di dover



fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, con riferimento alle sole passività probabili, afferenti ai contenziosi per controversie legali, risultano iscritti fondi a presidio del rischio per 111 milioni di Euro.

#### **Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza**

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

#### **Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano**

Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento ed eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio delle Banche nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio.

Nel primo semestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei titoli governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all'11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,50% del totale attivo. Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

#### **Rischi connessi alla riforma delle banche popolari.**

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può

	<p>essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285 .</p> <p>In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.</p> <p>Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015.</p> <p>Successivamente all'offerta in opzione e prelazione e al collocamento sul MTA sono residue n. 35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato all'interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.</p> <p>Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.</p> <p>Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.</p> <p>Successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.</p> <p>In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).</p> <p>Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque "questioni" prospettate dagli appellanti.</p> <p>Si segnala altresì che, alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente è parte di un procedimento civile promosso da una società su mandato di azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.</p> <p><b>Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria</b></p> <p>Alla data del presente Prospetto di Base sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi paesi in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, al 30 giugno 2019 sussistevano circa 50 contenziosi fiscali pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca. Stante la valutazione del rischio connesso al contenzioso tributario, alla data del 30 giugno 2019 non è presente alcun fondo per rischi ed oneri connesso all'eventuale contenzioso</p>
--	---

		<p>tributario</p> <p>Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere il rischio di un esito sfavorevole per l'Emittente con conseguenti possibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'Emittente stesso.</p> <p><b>Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005</b></p> <p>Nell'ambito del procedimento avviato nel 2014 da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01 nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti.</p> <p>Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 29 marzo e 9 aprile 2019, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla data del presente Prospetto di Base. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente.</p> <p>L'organismo di vigilanza – caratterizzato da una struttura mista, con prevalenza di componenti esterni – riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa. Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria. L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del presente Prospetto di Base non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla data del presente Prospetto di Base non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.</p> <p><b>Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie.</b></p> <p>Il Gruppo è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità di Vigilanza in tutti i Paesi in cui opera. Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, anche in considerazione dell'evoluzione normativa che sarà applicabile nel medio lungo termine, nonché di leggi e/o regolamenti ulteriori che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti. In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione</p>
--	--	--

comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo UBI Banca sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Ciò comporterebbe la necessità di rilevare ulteriori oneri con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo.

#### **Rischi di mercato.**

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell'emittente. Nello specifico il rischio di mercato è concentrato principalmente sui titoli governativi italiani.

#### **Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test.**

Nel primo semestre del 2019 UBI Banca ha partecipato all'esercizio di stress sulla liquidità delle banche europee, condotto dalla Banca Centrale Europea, al fine di verificare la resilienza delle stesse a fronte di situazioni critiche sul fronte della liquidità (Sensitivity Analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019, LiST 2019).

Lo stress si è basato su un'analisi di sensitivity, nella quale le banche coinvolte hanno simulato l'impatto di diverse ipotesi, con grado crescente di severity, espresse come deflussi da mancato rinnovo della raccolta, mancato incasso dei crediti in scadenza, run-off sui depositi a vista ed eventi legati al merito creditizio del Gruppo. Tali ipotesi sono state sviluppate nell'orizzonte temporale di 6 mesi, verificandone gli impatti sulla posizione di liquidità del Gruppo.

L'esercizio non prevedeva requisiti minimi da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza nell'ambito del Supervisory Dialogue sullo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Nel corso del 2020 UBI Banca parteciperà al 2020 EU-Wide Stress test, specificatamente richiesto da EBA, che, in continuità con l'esercizio precedente (applicazione del 2018 EU-Wide Stress Test), non prevede requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati come supporto alla valutazione nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.

#### **Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.**

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati.

Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Strumenti finanziari", omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016, che sostituisce lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione".

Inoltre, si segnala che, a far tempo dal 1 gennaio 2018, il principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", emanato dallo IASB il 28 maggio 2014 e omologato con il Regolamento (UE) 2016/1905 del 22 settembre 2016, ha sostituito, a i principi IAS 18 "Ricavi" e IAS 11 "Lavori su ordinazione", nonché le interpretazioni IFRIC 13 "Programmi di fidelizzazione della clientela", IFRIC 15 "Accordi per la costruzione di immobili", IFRIC 18 "Cessioni di attività da parte della clientela" e SIC 31 "Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria".

Per maggior dettagli relativi al processo e agli impatti della transizione ai Principi Contabili IFRS 9 e IFRS 15 si rimanda al capitolo dedicato del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 dal titolo “La transizione ai nuovi Principi Contabili IFRS 9 E IFRS 15”.

Si segnala, infine, che il Principio Contabile IFRS 16 “Leasing” sostituisce, a far tempo dal 1 gennaio 2019, lo IAS 17 “Leasing” e le relative interpretazioni (IFRIC 4 “Determinare se un accordo contiene un leasing”, SIC 15 “Leasing operativo, Incentivi” e SIC 27 “La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing”).

L’IFRS 16 è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016 e l’omologazione del medesimo, in sede comunitaria, è avvenuta attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del Regolamento (UE) n. 2017/1986 del 31 ottobre 2017.

Il principio introduce nuove previsioni in materia di contabilizzazione dei contratti di “leasing” da parte dei locatari (leggasi gli utilizzatori dei beni oggetto del contratto) che si fondano sulla definizione di contratto di “leasing” inteso come un contratto che conferisce al locatario il diritto all’utilizzo di un bene identificato per un determinato periodo di tempo a fronte di un corrispettivo.

Le nuove disposizioni prevedono un unico modello di rilevazione in bilancio dei contratti di leasing, richiedendo, quale regola generale, la rilevazione all’attivo patrimoniale del diritto d’utilizzo di un’attività (c.d. “right-of-use asset”) e al passivo patrimoniale di una passività finanziaria (c.d. “lease liability”) rappresentativa dell’obbligazione a pagare, lungo la durata del contratto, i canoni di leasing.

Il Gruppo ha effettuato un assessment interno ai fini di identificare il perimetro dei contratti soggetti alle previsioni dell’IFRS 16.

Sono state identificate le seguenti tipologie di contratti rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo Principio:

- a) contratti di locazione immobiliare;
- b) contratti di locazione autoveicoli aziendali;
- c) contratti di locazione server aziendali e altri contratti di locazione hardware.

Detto che qualora un contratto di leasing contenga “componenti non leasing” (c.d. “non-lease component”) il locatario deve contabilizzare separatamente “componenti leasing” e “componenti non leasing” e ripartire il corrispettivo del contratto tra le diverse componenti sulla base dei relativi prezzi a sé stanti, per i contratti di cui alle lettere b) e c) il Gruppo UBI Banca ha scelto di procedere allo scorporo delle c.d. “non-lease component”, la cui rilevazione contabile è soggetta alle previsioni dell’IFRS 15.

In seguito alla scelta del Gruppo UBI Banca di avvalersi, in sede di transizione all’IFRS 16 del c.d. “modified approach” rilevando attività per il diritto d’uso per un valore pari alle passività finanziarie per il leasing, non sono stati individuati impatti sul patrimonio netto contabile alla data del 1 gennaio 2019.

L’attivo patrimoniale è aumentato, a fronte della rilevazione in Bilancio di nuove attività, costituite dal diritto d’uso di beni immobili, autoveicoli e beni strumentali, iscritti a voce 90 “Attività materiali” per complessivi 394,2 milioni di euro. In misura corrispondente è aumentato il passivo patrimoniale a fronte della rilevazione in bilancio, alla voce 10 “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” di passività finanziarie rappresentative dell’obbligazione a corrispondere in futuro i canoni di leasing.

L’incremento delle attività materiali per complessivi 429,6 milioni di euro è riconducibile alla rilevazione del diritto d’uso relativo a:

- immobili per 410,5 milioni di euro;
- hardware per 15 milioni di euro
- autoveicoli per 4,1 milioni di euro;

di cui 35,4 milioni di euro relativi a spese di manutenzione straordinaria su beni in locazione, c.d. “migliorie su beni di terzi”, inerenti ai contratti soggetti alle previsioni dell’IFRS 16, riclassificate dalla voce “Altre attività” alla voce “Attività materiali”, in ossequio alle previsioni del 6° aggiornamento della Circolare 262/2005 di Banca d’Italia.

In seguito all’effetto sugli attivi ponderati (RWA), derivante dall’iscrizione di nuove “attività materiali”, l’introduzione dell’IFRS 16 ha determinato un lieve decremento del CET1 ratio fully loaded pari complessivamente a -7 punti base.

Ulteriormente la Commissione Europea ha pubblicato i seguenti Regolamenti:



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- in data 26 marzo 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/498 mediante il quale è stato omologato l'“Amendment to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation” che apporta talune marginali modifiche al principio IFRS 9 “Strumenti Finanziari” volte a specificare che gli strumenti che prevedono un rimborso anticipato potrebbero rispettare l’SPPI test anche nel caso in cui la ragionevole compensazione addizionale, da corrispondere in caso di rimborso anticipato, configuri una “compensazione negativa” per l’entità finanziatrice;</li> <li>- in data 24 ottobre 2018 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2018/1595 mediante il quale è stato omologato l’“IFRIC 23 “Uncertainty over Income Tax Treatments” con l’obiettivo di precisare quali fattori considerare, a fronte di fenomeni di incertezza, nella contabilizzazione delle imposte sul reddito;</li> <li>- in data 11 febbraio è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/237 mediante il quale è stato omologato l’“Amendments to IAS 28: Long term interests in Associates and Joint Ventures” finalizzato a recepire l’applicazione dell’IFRS 9 alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture;</li> <li>- in data 13 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/402 mediante il quale è stato omologato l’“Amendments to IAS 19: Plan Amendments, Curtailment or Settlement” finalizzato a specificare le modalità di rilevazione delle componenti economiche relative alla modifica, riduzione o estinzione di piani a benefici definiti;</li> <li>- in data 14 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2019/412 mediante il quale è stato omologato l’“Annual improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle” che contiene modifiche marginali ai Principi IFRS 3, IFRS 11, IAS 12, IAS 23.</li> </ul> <p>L’introduzione delle modifiche di cui ai Regolamenti sopra elencati non ha comportato per il Gruppo UBI Banca impatti significativi.</p>
--	--	--

#### 5.4 Modifiche alla Sezione IV del Prospetto di Base – Fattori di Rischio

**La “Sezione 4 – Fattori di rischio” Paragrafo 1. Fattori di rischio relativi all’Emittente è interamente sostituita dalla presente:**

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente come descritti al Capitolo 3, Paragrafo 3.1, del Documento di Registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0677204/19 del 31 ottobre 2019 incorporato per riferimento nel presente Prospetto di Base.

#### 5.5 Modifiche alla Sezione V del Prospetto di Base – Documento di Registrazione

**La Sezione 5 “Documento di Registrazione” del Prospetto di Base è interamente sostituita dalla presente:**

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull’Emittente depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Il Documento di Registrazione e i relativi supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e sono consultabili sul sito web dell’Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

#### 5.6 Modifiche alla Sezione VI del Prospetto di Base – Nota Informativa

**La Sezione 6 “Nota informativa” il Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”, il paragrafo 4.1.1 è integralmente sostituito come segue:**

I Certificati sono strumenti derivati cartolarizzati di natura opzionaria che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere, durante la vita del certificato o a scadenza, uno o più importi predefiniti o condizionati all’andamento del relativo Sottostante, proteggendo, al tempo stesso, una porzione predefinita del capitale investito.

I Certificati possono essere classificati come certificati a capitale parzialmente o totalmente protetto, pertanto gli investitori beneficeranno a scadenza di una protezione incondizionata parziale o totale del capitale investito.



Il Sottostante a cui sono legati i Certificati sarà rappresentato da una delle seguenti attività finanziarie: l'Azione, l'Obbligazione, il Tasso di Interesse, la Valuta, la Merce, l'Indice, il Fondo, il Basket, il Basket Worst Of, il Basket Best Of composto dalle suddette attività finanziarie.

Nel caso in cui la valuta di denominazione del Sottostante sia diversa dall'Euro, i Certificati sono di tipo "Quanto". Nei Certificati di tipo Quanto il Sottostante viene sempre valorizzato convenzionalmente in Euro non esponendo l'investitore al rischio di cambio.

Il Codice ISIN dei Certificati è indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Le tipologie di Certificati che possono essere emesse ai sensi del Programma sono le seguenti:

- (i) Certificati Equity Protection
- (ii) Certificati Equity Protection Short

### **(iii) Certificati Equity Protection**

I Certificati Equity Protection consentono all'investitore, alla scadenza, di partecipare alla performance positiva del Sottostante illimitatamente o limitatamente, qualora sia previsto un Cap, e sono coerenti con aspettative di rialzo del Sottostante.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere degli Importi Digitali nel corso della durata degli stessi e in tal caso saranno coerenti con aspettative di stabilità del Sottostante, da moderato ribasso a moderato rialzo, a seconda del posizionamento delle Soglie Cedole Digitali previste nelle Condizioni Definitive.

Importi Digitali:

Tali importi saranno corrisposti qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del Sottostante abbia raggiunto ovvero raggiunto od oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima). Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale che sarà corrisposto all'investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Digitale i-esima corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i-esima raggiunta.

Qualora siano previste più Soglie Cedole Digitali nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, a ciascuna di esse corrisponderà una Cedola Digitale i,k-esima.

Le Cedole Digitali saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Congiuntamente agli Importi Digitali, potrà altresì essere prevista nelle Condizioni Definitive una o più delle seguenti caratteristiche:

- **Effetto Memoria:** nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.
- **Cap Cedole Digitali:** rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in un Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposta in precedenza sia pari al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente

del Basket Worst Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la delle soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Best Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Best Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere il pagamento periodico di Importi Non condizionati nel corso della durata degli stessi.

**Importi Non Condizionati:** In tal caso, gli Importi Non Condizionati sono indipendenti dall'andamento del Sottostante. Le relative Cedole Non Condizionate da applicare al Valore Nominale per la determinazione del corrispondente importo saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere la caratteristica Autocallable e in tal caso saranno coerenti con aspettative di moderato rialzo del Sottostante.

**Autocallable:** In tal caso, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del sottostante (Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato), nelle date prefissate (Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato), dovesse raggiungere ovvero oltrepassare una percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante (Soglia di Rimborso Anticipato). Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come prodotto del Valore Nominale per un valore percentuale pari o superiore a 100% (Percentuale di Rimborso Anticipato), che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Alla scadenza, a seconda dell'eventuale presenza delle caratteristiche Strike e Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

#### 4. Certificati Equity Protection

- c) Se il Valore Finale è pari o inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- d) Se il Valore Finale è superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.

La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

#### 5. Certificati Equity Protection con Cap

- a) Se il Valore Finale è pari o inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è superiore al Livello di Protezione ma inferiore o uguale al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per

la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

- c) Se il Valore Finale è superiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il Cap.

#### 6. Certificati Equity Protection con Strike

- a) Se il Valore Finale è pari o inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è superiore al Livello di Protezione ma inferiore o uguale al Valore Iniziale, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è superiore al Valore Iniziale ma inferiore o uguale Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
- d) Se il Valore Finale è superiore al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello Strike (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

#### 7. Certificati Equity Protection con Strike e con Cap

- a) Se il Valore Finale è pari o inferiore al (Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è superiore al Livello di Protezione ma inferiore o uguale al Valore Iniziale, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello di Protezione (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è superiore al Valore Iniziale ma inferiore o uguale Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
- d) Se il Valore Finale è superiore al Livello Strike ma inferiore o uguale al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Valore Finale rispetto al Livello Strike (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- e) Se il Valore Finale è superiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il Cap.

Il Livello di Protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Percentuale di Protezione, dove la Percentuale di Protezione deve intendersi come valore percentuale, così come riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o inferiore al 100%

Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre superiore a 100%.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o superiore a 100% per i Certificati Equity Protection e determinato come segue:

Per i Certificati Equity Protection:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = 100\% + [(\text{Cap} - 100\%) / \text{Partecipazione}]$$

Per i Certificati Equity Protection con Strike:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} + [(\text{Cap} - 100\%) / \text{Partecipazione}]$$

Con riferimento alla restituzione del capitale e al pagamento delle cedole periodiche è fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.1.7 in merito al ricorso al bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

#### **(iv) Certificati Equity Protection Short**

I Certificati Equity Protection Short consentono all'investitore, alla scadenza, di partecipare alla performance negativa del Sottostante, o limitatamente qualora sia previsto un Cap, e sono coerenti con aspettative di ribasso del Sottostante.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere degli Importi Digitali nel corso della durata degli stessi e in tal caso saranno coerenti con aspettative di stabilità del Sottostante, da moderato rialzo a moderato ribasso, a seconda del posizionamento delle Soglie Cedole Digitali previste nelle Condizioni Definitive.

Importi Digitali:

Tali importi saranno corrisposti qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del Sottostante abbia raggiunto, ovvero raggiunto od oltrepassato come indicato nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima). Se tale condizione si è verificata, l'Importo Digitale che sarà corrisposto all'investitore sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale per la Cedola Digitale i-esima corrispondente alla Soglia Cedola Digitale i-esima raggiunta.

Qualora siano previste più Soglie Cedole Digitali nello stesso Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, a ciascuna di esse corrisponderà una Cedola Digitale i,k-esima.

Le Cedole Digitali saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Congiuntamente agli Importi Digitali, potrà altresì essere prevista nelle Condizioni Definitive una o più delle seguenti caratteristiche.

- Effetto Memoria: nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, al verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo, il Portatore riceverà anche ciascun Importo Digitale i-esimo pregresso non corrisposto in precedenza sia per il mancato verificarsi dell'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso sia per il mancato verificarsi dell'Effetto Memoria in ciascun Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo pregresso.
- Cap Cedole Digitali: rappresenta il limite massimo alla somma delle Cedole Digitali pagabili nel corso della vita dei Certificati. Qualora, in un Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, si verifichi l'Evento Cedola Digitale i-esimo e la somma di ciascuna Cedola Digitale i-esima corrisposto in precedenza sia pari al Cap Cedole Digitali, il Certificato non corrisponderà più alcun Importo Digitale nel corso della sua durata.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Worst Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Worst Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Worst Of che abbia registrato la peggior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

In caso di Certificati che abbiano come Sottostante un Basket Best Of, la Soglia Cedola Digitale i-esima sarà specificamente fissata in relazione a ciascun componente del Basket Best Of. Le Cedole Digitali saranno corrisposte qualora, in un giorno di valutazione (Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo), il valore del componente del Basket Best Of che abbia registrato la miglior Variazione Percentuale abbia raggiunto ovvero oltrepassato, come previsto nelle Condizioni Definitive, la soglia di valore del Sottostante prevista in relazione al predetto giorno di valutazione (Soglie Cedola Digitale i-esima) in relazione a tale componente.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere il pagamento periodico di Importi Non Condizionati nel corso della loro durata.

**Importi Non Condizionati:** In tal caso, gli Importi Non Condizionati sono indipendenti dall'andamento del Sottostante. Le relative Cedole Non Condizionate da applicare al Valore Nominale per la determinazione del corrispondente importo saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, i Certificati potranno prevedere la caratteristica Autocallable e in tal caso saranno coerenti con aspettative di moderato ribasso del Sottostante.

**Autocallable:** In tal caso, i Certificati saranno soggetti al rimborso anticipato automatico nel caso in cui il valore del sottostante (Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato), nelle date prefissate (Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato), dovesse raggiungere ovvero oltrepassare una percentuale predeterminata del Valore Iniziale del Sottostante (Soglia di Rimborso Anticipato). Al verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato, l'investitore riceverà un Importo di Rimborso Anticipato che sarà determinato come prodotto del Valore Nominale per un valore percentuale pari o superiore a 100% (Percentuale di Rimborso Anticipato), che sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Alla scadenza, a seconda della presenza o assenza della caratteristica Strike e del Cap, indicata nelle Condizioni Definitive, si possono distinguere i seguenti scenari in relazione all'Importo di Liquidazione.

#### 1. Certificati Equity Protection Short

- a) Se il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante.

La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

#### 2. Certificati Equity Protection Short con Cap

- a) Se il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.

- b) Se il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione ma uguale o superiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è inferiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato il Cap.

### 3. Certificati Equity Protection Short con Strike

- a) Se il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione ma uguale o superiore al Valore Iniziale, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è inferiore al Valore Iniziale ma uguale o superiore al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
- d) Se il Valore Finale è inferiore al Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello Strike rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).

### 4. Certificati Equity Protection Short con Strike e con Cap

- a) Se il Valore Finale è pari o superiore al Livello di Protezione, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione.
- b) Se il Valore Finale è inferiore al Livello di Protezione ma uguale o superiore al Valore Iniziale, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per la Protezione e maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello di Protezione rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- c) Se il Valore Finale è inferiore al Valore Iniziale ma uguale o superiore Livello Strike, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale.
- d) Se il Valore Finale è inferiore al Livello Strike ma uguale o superiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale maggiorato di un ulteriore importo determinato dal Valore Nominale moltiplicato per la Partecipazione e per la performance del Sottostante. La performance del Sottostante è calcolata come rapporto tra la differenza del Livello Strike rispetto al Valore Finale (al numeratore) e il Valore Iniziale (al denominatore).
- e) Se il Valore Finale è inferiore al Livello Cap, l'Importo di Liquidazione è pari al Valore Nominale moltiplicato per il Cap.

Il Livello di Protezione è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e la Percentuale di Protezione, dove la Percentuale di Protezione deve intendersi come valore percentuale, così come riportato nelle Condizioni Definitive, che sarà pari o superiore al 100% per i Certificati Equity Protection Short.



Il Livello Strike è pari al prodotto tra il Valore Iniziale e lo Strike, dove per Strike deve intendersi il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre inferiore a 100% per i Certificati Equity Protection.

Il Livello Cap, è pari al prodotto tra il Valore Iniziale ed il Livello Percentuale Cap, dove per Livello Percentuale Cap deve intendersi come il valore percentuale che, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, sarà sempre pari o inferiore a 100% per i Certificati Equity Protection Short, e determinato come segue:

Per i Certificati Equity Protection Short:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = 100\% - [(Cap - 100\%) / \text{Partecipazione}]$$

Per i Certificati Equity Protection Short con Strike:

$$\text{Livello Percentuale Cap} = \text{Strike} - [(Cap - 100\%) / \text{Partecipazione}]$$

Con riferimento alla restituzione del capitale e al pagamento delle cedole periodiche è fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.1.7 in merito al ricorso al bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

**La Sezione 6 “Nota informativa” il Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”, il paragrafo 4.1.13 è modificato limitatamente alla sezione di seguito riportata:**

**i) Certificati Equity Protection**

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE FINANZIARIE APPLICABILI			
<u>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo</u>	<u>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima</u>

L'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica qualora nel relativo Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo risulta essere pari o superiore, al Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo.

Se in un Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo si verifica un Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, il Certificato scadrà anticipatamente in quel Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo e il Portatore avrà diritto di ricevere, per ogni Lotto Minimo detenuto, un importo in Euro determinato dalla seguente formula:

$$\text{Valore Nominale} \times \text{Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima}$$

**La Sezione 6 “Nota informativa” il Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”, il paragrafo paragrafo 4.2.3 è integrato come di seguito indicato:**

Per Sconvolgimenti di Mercato si intendono, fatta eccezione per Indici o Tassi di Interesse, la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni del Sottostante (per tale intendendosi, nella presente definizione, anche uno o più componenti del Basket) sul Mercato di Riferimento, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti al Sottostante sul Mercato Derivato di Riferimento o sul Mercato Correlato. Gli sconvolgimenti di mercato tenuti in considerazione non includono la riduzione delle ore o dei giorni di contrattazione (nella misura in cui ciò rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento, del Mercato Derivato di Riferimento e del Mercato Correlato), né l'esaurimento degli scambi nell'ambito del contratto in oggetto. In relazione agli Indici o ai Tassi di Interesse sottostanti, l'espressione Sconvolgimento di Mercato indica una sospensione della pubblicazione dell'Indice o del Tasso di Interesse medesimo.

[OMISSIS]

*La Sezione 6 “Nota informativa” il Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”, il paragrafo 4.2.4 è modificato limitatamente alla sezione di seguito riportata:*

- D) Eventi relativi al Sottostante costituito da Tasso di Interesse (sia singolarmente sia in quanto componente di un Basket Worst Of e di un Basket Best Of) o da un Basket di Tassi di Interesse (basket nel caso in cui si faccia riferimento indifferentemente a un Basket, un Basket Worst Of o ad un Basket Best Of)
1. Nel caso in cui il Tasso di Interesse Sottostante, ovvero i Tassi di Interesse componenti il basket vengano calcolati e pubblicati da un soggetto diverso dall'Istituto di Riferimento (il "Soggetto Terzo"), l'Istituto di Riferimento si considererà sostituito dal Soggetto Terzo.  
Ai Portatori dei Certificati verrà comunicata, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com), ed entro la data di efficacia della sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del Tasso di Interesse, così come calcolato dal Soggetto Terzo.
  2. Nel caso in cui l'Istituto di Riferimento, o il Soggetto Terzo, modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Tasso di Interesse, ovvero di uno o più dei Tassi di Interesse componenti il basket, o nel caso in cui l'Istituto di Riferimento, o il Soggetto terzo, sostituisca il Tasso di Interesse ovvero sostituisca uno o più dei Tassi di Interesse componenti il basket, potranno aversi le seguenti ipotesi:
    - (i) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento, o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Tasso di Interesse precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione, i Certificati non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale Sottostante il Tasso di Interesse come modificato o sostituito;
    - (ii) nel caso in cui l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Tasso di Interesse dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Agente di Calcolo procederà, al fine di mantenere immutato il valore economico dei Certificati nei confronti dei Portatori, in seguito alla modifica o alla sostituzione del Tasso di Interesse, ad individuare un coefficiente di rettifica, come calcolato dall'Agente di Calcolo stesso, nel modo che riterrà a propria ragionevole discrezione e in buona fede appropriato, anche tenuto conto della prassi di mercato;
    - (iii) qualora l'Agente di Calcolo valuti che gli effetti distorsivi della sostituzione non possano essere eliminati dalla procedura indicata al Punto ii) che precede, l'Emittente avrà il diritto di adempiere agli obblighi nascenti a suo carico dai Certificati secondo quanto previsto dal Punto 3 che segue.
  3. Qualora l'Istituto di Riferimento o il Soggetto Terzo dovesse cessare il calcolo e la pubblicazione del Tasso di Interesse, sia esso singolo sottostante ai Certificati o componente di un basket, senza procedere al calcolo e alla pubblicazione di un Tasso di Interesse sostitutivo ovvero nel caso in cui al precedente romanino (iii) del Punto 2., il Tasso di Interesse potrà essere rilevato, in buona fede, facendo riferimento ad altro Tasso di Interesse individuato dalla legge, ovvero individuato/raccomandato da autorità/enti/istituzioni comunitarie/nazionali, ovvero, in assenza delle predette indicazioni/raccomandazioni, facendo riferimento ad altro Tasso di Interesse tra quelli utilizzati secondo la prassi di mercato, in coerenza con la relativa normativa europea e nazionale di esecuzione, ovvero con le linee guida pubblicate dalle competenti autorità (i “Criteri”):
    1. da un consulente indipendente dotato di adeguata esperienza e nominato dall'Emittente, al fine di mantenere immutato il valore economico dei Certificati nei confronti dei Portatori in seguito alla cessazione del calcolo e della pubblicazione del Tasso di Interesse;
    2. nel caso in cui non sia possibile nominare tale consulente indipendente, o lo stesso non sia in grado di rilevare il Tasso di Interesse applicabile, lo stesso verrà rilevato dall'Agente di Calcolo secondo i Criteri sopra definiti;
    3. infine, nel caso in cui l'Agente di Calcolo non sia in grado di effettuare tale rilevazione, i Certificati si intenderanno scaduti anticipatamente e l'Emittente si libererà di ogni obbligazione a suo carico in relazione ai Certificati mediante il pagamento di una somma di denaro corrispondente all'Equo Valore di Mercato dei Certificati stessi.

4. L'Emittente provvederà ad informare i Portatori delle determinazioni di cui al precedente Punto 2 e Punto 3 mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'Evento Rilevante.
5. L'Equo Valore di Mercato dei Certificati verrà corrisposto ai Portatori entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sua determinazione.
6. Le rettifiche ai termini e alle condizioni dei Certificati effettuate in base ai Punti 2 e 3 che precedono e le constatazioni di quanto previsto al Punto 3 che precede saranno, in assenza di errori manifesti, vincolanti per i Portatori e per l'Emittente.
7. L'Emittente avrà facoltà di modificare le modalità di cui ai Punti 2 e 3 che precedono nel caso in cui sia necessario per garantire (a) l'operatività in concreto del Tasso di Interesse individuato, e (b) la conformità delle stesse alle leggi e ai regolamenti applicabili o alle linee guida pubblicate dalle autorità competenti senza che sia a tal fine necessario il preventivo consenso o l'approvazione dei Portatori e comunque nel rispetto, nei limiti di quanto richiesto, di eventuali comunicazioni e/o richieste di approvazione - anche preventive - da parte dell'autorità competente e/o della normativa di riferimento di volta in volta applicabile.

[OMISSIS]

## 5.7 Modifiche alla Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive

La Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

---

### CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DI

**"UBI Banca Certificati Equity Protection [Short] [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Merci][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]]**

**[il cui nome commerciale è [•]]**

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico di Certificati emessi da Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi del Programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto

---

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta di Certificati denominati "UBI Banca Certificati Equity Protection" e "UBI Banca Certificati Equity Protection Short" depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019 come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati.**

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4 novembre 2019 a

seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 (il “**Documento di Registrazione**”).

**L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

## 5. INFORMAZIONI ESSENZIALI

<b>Conflitti di interesse</b>	[Specificare se ci sono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel par. 3.1 della Nota Informativa]
-------------------------------	---

## 6. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

<b>Caratteristiche dei Certificati</b>	Le presenti Condizioni Definitive sono relative all’offerta di certificati denominati “ <i>UBI Banca. Certificati Equity Protection [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]</i> ” su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d’Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Merci][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]] [il cui nome commerciale è[•]] (i “ <b>Certificati</b> ”). Gli importi dovuti ai sensi dei Certificati, calcolati secondo quanto descritto di seguito, devono intendersi al lordo del prelievo fiscale.
<b>Codice ISIN</b>	[•]
<b>Autorizzazioni relative all’emissione e all’offerta</b>	L’emissione e l’offerta dei Certificati sono state approvate con delibera del soggetto munito di appositi poteri in data [•].
<b>Quanto</b>	[Applicabile] / [Non applicabile]
<b>Data di Emissione</b>	[•]
<b>Data di Scadenza</b>	[•]
<b>Valore Nominale</b>	[•] Euro
<b>Importo di Liquidazione</b>	[Inserire la formula per il calcolo dell’Importo di Liquidazione]
<b>Giorn[o][i] di Valutazione all’Emissione</b>	[•] / [Non applicabile]

<b>Giorno di Valutazione Iniziale</b>	[ <i>Compilare con l'ultimo dei Giorni di Valutazione all'Emissione ovvero con il Giorno di Valutazione all'Emissione</i> ] [•] / [Non applicabile]
<b>Giorno di Definizione</b>	[ <i>Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse</i> ] [Non applicabile]
<b>Autocallabile</b>	[Applicabile] / [Non applicabile]
<b>Valore Iniziale</b>	[Il Valore Iniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Iniziale.] [Il Valore Iniziale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è rilevato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione all'Emissione.] [ <i>Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse</i> ] [Il Valore Iniziale del Sottostante è pari a [•].]
<b>Partecipazione</b>	[•]%
<b>Protezione</b>	[•]%
<b>Percentuale di Protezione</b>	[•]%
<b>Livello di Protezione</b>	[Il Livello di Protezione [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Percentuale di Protezione.] [ <i>Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse</i> ] [Il Livello di Protezione è pari a [•].]
<b>Cap</b>	[Non applicabile] [[•]%
<b>Livello Percentuale Cap</b>	[Non applicabile] [[•]%



<b>Livello Cap</b>	[Non Applicabile] [Il Livello Cap [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Livello Percentuale Cap.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Cap è pari a [•].]						
<b>Strike</b>	[Non applicabile] [[•]%						
<b>Livello Strike</b>	[Non applicabile] [Il Livello Strike [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Strike.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Strike è pari a [•].]						
<b>Soglia di Rimborso Anticipato n-esima</b>	[Non applicabile] [[•]%						
<b>Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	[Non applicabile] [Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è calcolato il Giorno di Valutazione Iniziale ed è pari al prodotto tra Valore Iniziale e Soglia di Rimborso Anticipato n-esima.] [Solo per Certificati emessi a valere su Sottostante Tasso di Interesse] [Il Livello Soglia di Rimborso Anticipato n-esimo è pari a [•].]						
<b>N (indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo)</b>	[•][Non applicabile]						
<b>Percentuale di Rimborso Anticipato n-esima</b>	[Non applicabile] [ <table border="1" data-bbox="320 1473 1444 1630"> <thead> <tr> <th>n</th> <th>Percentuale di Rimborso Anticipato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]%</td> </tr> <tr> <td>[N]</td> <td>[•]%</td> </tr> </tbody> </table> ] ]	n	Percentuale di Rimborso Anticipato	[•]	[•]%	[N]	[•]%
n	Percentuale di Rimborso Anticipato						
[•]	[•]%						
[N]	[•]%						

<b>Valore del Sottostante per il Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] .]</p> <p>[Indica la [media aritmetica][il valore massimo][il valore minimo] dei Prezzi di Riferimento, rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo,[ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p>						
<b>Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[</p> <table border="1" data-bbox="320 555 1444 707"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 555 520 618">n</th> <th data-bbox="520 555 1444 618">Giorni di Rilevazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 618 520 663">[•]</td> <td data-bbox="520 618 1444 663">[•];[•];[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 663 520 707">[N]</td> <td data-bbox="520 663 1444 707">[•];[•];[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorni di Rilevazione	[•]	[•];[•];[•]	[N]	[•];[•];[•]
n	Giorni di Rilevazione						
[•]	[•];[•];[•]						
[N]	[•];[•];[•]						
<b>Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Per ogni n, coincide con l'ultimo dei Giorni di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo, ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Rilevazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo coincide con tale giorno.</p> <table border="1" data-bbox="320 943 1444 1095"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 943 520 1005">n</th> <th data-bbox="520 943 1444 1005">Giorno di Valutazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1005 520 1050">[•]</td> <td data-bbox="520 1005 1444 1050">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1050 520 1095">[N]</td> <td data-bbox="520 1050 1444 1095">[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorno di Valutazione	[•]	[•]	[N]	[•]
n	Giorno di Valutazione						
[•]	[•]						
[N]	[•]						
<b>Giorno di Pagamento dell'Importo di Esercizio Anticipato n-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento di Rimborso Anticipato n-esimo.]</p> <p>[Oppure inserire le date</p> <table border="1" data-bbox="320 1330 1444 1482"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 1330 520 1393">n</th> <th data-bbox="520 1330 1444 1393">Giorno di Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1393 520 1438">[•]</td> <td data-bbox="520 1393 1444 1438">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1438 520 1482">[N]</td> <td data-bbox="520 1438 1444 1482">[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	n	Giorno di Pagamento	[•]	[•]	[N]	[•]
n	Giorno di Pagamento						
[•]	[•]						
[N]	[•]						
<b>M (indica il numero delle Date di Pagamento Cedola Non Condizionata a m-esima)</b>	<p>[•][Non applicabile]</p>						

<b>Cedola Non Condizionata m-esima</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Se <math>M=1</math> o cedola uguale per ogni <math>m</math>] [[•] %]</p> <p>[Oppure inserire le cedole</p> <table border="1" data-bbox="320 383 1442 539"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 383 496 443">m</th> <th data-bbox="496 383 1442 443">Cedola Non Condizionata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 443 496 488">[•]</td> <td data-bbox="496 443 1442 488">[•] %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 488 496 539">[M]</td> <td data-bbox="496 488 1442 539">[•] %</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	m	Cedola Non Condizionata	[•]	[•] %	[M]	[•] %
m	Cedola Non Condizionata						
[•]	[•] %						
[M]	[•] %						
<b>Data di Pagamento Cedola Non Condizionata m-esima</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Se <math>M=1</math> inserire la data] [ [•]]</p> <p>[Oppure se <math>M&gt;1</math> inserire le date</p> <table border="1" data-bbox="320 775 1442 931"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 775 496 835">m</th> <th data-bbox="496 775 1442 835">Data di pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 835 496 880">[•]</td> <td data-bbox="496 835 1442 880">[•] %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 880 496 931">[M]</td> <td data-bbox="496 880 1442 931">[•] %</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	m	Data di pagamento	[•]	[•] %	[M]	[•] %
m	Data di pagamento						
[•]	[•] %						
[M]	[•] %						
<b>Valore del Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Indica il Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of].]</p> <p>[Indica la [media aritmetica][il valore massimo][il valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo, [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] [ per ciascuno dei componenti del Basket Worst Of] determinato il Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo.]</p>						
<b>I (indica il numero dei Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)</b>	<p>[•]/[Non applicabile]</p>						
<b>Giorni di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[</p> <table border="1" data-bbox="320 1648 1442 1805"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 1648 496 1709">i</th> <th data-bbox="496 1648 1442 1709">Giorni di Rilevazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1709 496 1753">[•]</td> <td data-bbox="496 1709 1442 1753">[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1753 496 1805">[I]</td> <td data-bbox="496 1753 1442 1805">[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	i	Giorni di Rilevazione	[•]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]	[I]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]
i	Giorni di Rilevazione						
[•]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]						
[I]	[•];[•];[•] [ovvero Dal [•] al [•]]						

<b>K (indica il numero di Soglie Cedole Digitali i-esime nel caso in cui siano più di una per ciascun Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo)</b>	[Non applicabile] <i>[Se <math>K \geq 2</math> inserire il valore] [•]</i>
<b>Cap Cedole Digitali</b>	[Non applicabile] [•]%

<b>Importo Digitale i[,k]-esimo</b>	[Non applicabile]																																																																	
	[L'Importo Digitale i[,k]-esimo sarà pari al prodotto tra la Cedola Digitale i[,k]-esima e il Valore Nominale, e sarà corrisposto solo ove si verifichi l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo, ossia il Valore del [Sottostante per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo] [del componente del Basket Worst Of con la peggiore Variazione Percentuale] [del componente del Basket Best Of con la migliore Variazione Percentuale] abbia un valore [superiore] [uguale o superiore] [inferiore] [uguale o inferiore] al corrispondente Livello di Soglia Cedola Digitale i[,k]-esimo. Il Livello Soglia Cedola Digitale i[,k]-esimo è pari al prodotto tra la Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima indicata nella tabella che segue e il Valore Iniziale.																																																																	
	Ove non si verifichi l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo, nessun Importo Digitale i[,k]-esimo verrà corrisposto.																																																																	
	<i>[Nel caso in cui sia previsto il Cap Cedole Digitali]</i>																																																																	
	[Dal momento che è previsto il Cap Cedole Digitali pari a [•]%, ove il verificarsi di più Eventi Cedola Digitale i[,k]-esimi determini il raggiungimento del Cap Cedole Digitali, non è possibile che si verifichino ulteriori Eventi Cedola Digitale, successivi all'Evento Cedola Digitale che ha determinato il raggiungimento del Cap.]																																																																	
	Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle caratteristiche delle cedole digitali.																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 842 408 965">i</th> <th data-bbox="408 842 807 965">Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo</th> <th data-bbox="807 842 1046 965">Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima</th> <th data-bbox="1046 842 1230 965">Cedola Digitale i[,k]-esima</th> <th data-bbox="1230 842 1441 965">Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 965 408 1144" rowspan="4">1</td> <td data-bbox="408 965 807 1010" rowspan="4">[•]</td> <td data-bbox="807 965 1046 1010">1=[•]%</td> <td data-bbox="1046 965 1230 1010">1=[•]%</td> <td data-bbox="1230 965 1441 1010">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1010 1046 1055">2=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1010 1230 1055">2=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1010 1441 1055">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1055 1046 1099">....</td> <td data-bbox="1046 1055 1230 1099">....</td> <td data-bbox="1230 1055 1441 1099">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1099 1046 1144">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1099 1230 1144">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1099 1441 1144">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1144 408 1323" rowspan="4">2</td> <td data-bbox="408 1144 807 1189" rowspan="4">[•]</td> <td data-bbox="807 1144 1046 1189">1=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1144 1230 1189">1=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1144 1441 1189">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1189 1046 1234">2=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1189 1230 1234">2=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1189 1441 1234">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1234 1046 1279">....</td> <td data-bbox="1046 1234 1230 1279">....</td> <td data-bbox="1230 1234 1441 1279">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1279 1046 1323">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1279 1230 1323">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1279 1441 1323">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1323 408 1503" rowspan="4">....</td> <td data-bbox="408 1323 807 1368" rowspan="4">....</td> <td data-bbox="807 1323 1046 1368">1=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1323 1230 1368">1=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1323 1441 1368">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1368 1046 1413">2=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1368 1230 1413">2=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1368 1441 1413">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1413 1046 1458">....</td> <td data-bbox="1046 1413 1230 1458">....</td> <td data-bbox="1230 1413 1441 1458">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1458 1046 1503">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1458 1230 1503">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1458 1441 1503">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1503 408 1693" rowspan="4">[I]</td> <td data-bbox="408 1503 807 1547" rowspan="4">[•]</td> <td data-bbox="807 1503 1046 1547">1=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1503 1230 1547">1=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1503 1441 1547">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1547 1046 1592">2=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1547 1230 1592">2=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1547 1441 1592">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1592 1046 1637">....</td> <td data-bbox="1046 1592 1230 1637">....</td> <td data-bbox="1230 1592 1441 1637">....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1637 1046 1693">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1046 1637 1230 1693">[K]=[•]%</td> <td data-bbox="1230 1637 1441 1693">[•]</td> </tr> </tbody> </table>					i	Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo	Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima	Cedola Digitale i[,k]-esima	Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)	1	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]	2	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]	....	....	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]	[I]	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]	2=[•]%	2=[•]%	[•]	....	....	....	[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]
	i	Giorni di Valutazione per l'Evento Cedola Digitale i[,k]-esimo	Soglia Cedola Digitale i[,k]-esima	Cedola Digitale i[,k]-esima	Importo Digitale i[,k]-esimo (Euro)																																																													
	1	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																													
			2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																													
....			....	....																																																														
[K]=[•]%			[K]=[•]%	[•]																																																														
2	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																														
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																														
		....	....	....																																																														
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																														
....	....	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																														
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																														
		....	....	....																																																														
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																														
[I]	[•]	1=[•]%	1=[•]%	[•]																																																														
		2=[•]%	2=[•]%	[•]																																																														
		....	....	....																																																														
		[K]=[•]%	[K]=[•]%	[•]																																																														

<b>Giorno di Pagamento dell'Importo Digitale i[,k]-esimo</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[Entro 5 giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione per l'Evento Cedola i[,k]-esimo.] [Oppure inserire le date</p> <table border="1" data-bbox="320 367 1442 521"> <thead> <tr> <th data-bbox="320 367 496 427">i</th> <th data-bbox="496 367 1442 427">Giorno di Pagamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 427 496 472">[•]</td> <td data-bbox="496 427 1442 472">[•]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 472 496 521">[I]</td> <td data-bbox="496 472 1442 521">[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>]</p>	i	Giorno di Pagamento	[•]	[•]	[I]	[•]
i	Giorno di Pagamento						
[•]	[•]						
[I]	[•]						
<b>Effetto Memoria</b> <i>[possibile solo nel caso in cui sia prevista una sola Soglia Cedola Digitale i-esima per ciascun Giorno di Rilevazione per l'Evento Cedola Digitale i-esimo]</i>	<p>[Applicabile] / [Non applicabile]</p>						
<b>Valore Finale</b>	<p>[Il Valore Finale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è pari al Prezzo di Riferimento rilevato nel Giorno di Valutazione Finale.]</p> <p>[Il Valore Finale [del sottostante] [di ciascuno dei componenti del Basket Worst of] [di ciascuno dei componenti del Basket Best of] è rilevato il Giorno di Valutazione Finale ed è pari [alla media aritmetica] [al valore massimo] [al valore minimo] dei Prezzi di Riferimento rilevati nei Giorni di Valutazione alla Scadenza.]</p>						
<b>Giorn[o][i] di Valutazione alla Scadenza</b>	<p><i>[Compilare con tutte le date dei Giorni di Valutazione alla Scadenza]</i></p> <p>[•]</p>						
<b>Giorno di Valutazione Finale</b>	<p><i>[Compilare con l'ultimo dei Giorni di Valutazione alla Scadenza ovvero, nel caso in cui sia previsto un solo Giorno di Valutazione alla Scadenza quest'ultimo coincide con tale giorno.]</i></p> <p>[•]</p>						
<b>Giorno di Pagamento Finale</b>	<p>[Entro 5 Giorni Lavorativi dal Giorno di Valutazione Finale.]</p> <p>[Oppure inserire la data] [•]</p>						
<b>Sottostante</b>	<p>Tipologia e denominazione del Sottostante: [•] / [Non applicabile]</p>						



[Mercato di Riferimento / Sponsor o Istituto di Riferimento / SGR]: [•] / [Non applicabile]
[Mercato Correlato / Mercato Derivato di Riferimento]: [•] / [Non applicabile]
ISIN o codice equivalente: [•] / [Non applicabile]
Prezzo di Riferimento: [•] / [Non applicabile]
Divisa di Riferimento: [•] / [Non applicabile]
<p>[Descrizione dell'Indice: [•]/riportare la descrizione dell'indice e della pagina dell'information provider] / [Non applicabile]</p> <p><i>[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]/[•]</i></p> <p><i>[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[•]</i></p> <p><i>[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]]/[•]</i></p>
[Descrizione del Tasso di Interesse: [•]/riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]
Disponibilità di informazioni: [•][Un'informativa continua sull'andamento del valore del Sottostante del Certificato [come registrato sul rispettivo mercato di quotazione] sarà reperibile su [inserire le fonti informative]/[Non applicabile.]

<b>Sottostante Basket</b> <b>[Worst Of]</b> <b>[Best Of] di</b> <b>[azioni]</b> <b>[obbligazioni]</b> <b>[tassi di interesse]</b> <b>[valute]</b> <b>[merci]</b> <b>[indici]</b> <b>[fondi]</b>	[Non applicabile]								
	Denominazione dei componenti del Basket [Worst Of] [Best Of]	ISIN o codice equivalente	[Pesi Percentuali]	Pagina BLOOMBERG	[Pagina REUTERS]	Prezzo di Riferimento	Mercato di Riferimento /Sponsor o Istituto di Riferimento /SGR	Mercato Correlato / Mercato Derivato di Riferimento	Divisa di Riferimento
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
<p><i>[In caso di basket di indici, per ogni indice]</i></p> <p>[Descrizione dell'Indice: [•]/riportare la descrizione dell'indice e della pagina dell'information provider] / [Non applicabile]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia esente dall'applicazione del Regolamento n. 2016/1011/UE (c.d. Benchmark Regulation), inserire: Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [indicare denominazione del Sottostante [•]] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[•]</p> <p>[Nel caso in cui si applichino le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation, inserire: Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, per cui [Inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Sottostante [•]] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ha sede nell'Unione Europea]]/[•]</p> <p><i>[In caso di basket di tassi di interesse, per ogni tasso di interesse]</i></p> <p>[Descrizione del Tasso di Interesse: [•]/riportare la descrizione del tasso di interesse e della pagina dell'information provider].]</p>									

## 7. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

<b>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b>	<p>[L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: [•].]</p> <p>L'Offerta è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati sul sistema multilaterale di negoziazione denominato [•]. Qualora tale domanda non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. UBI Banca fornirà informazioni circa l'avveramento ovvero il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> e contestualmente trasmesso alla Consob</p>
--	---

<b>Ammontare Totale</b>	Fino a [•] Euro
<b>Quantità Offerta</b>	Fino a [•] Certificati
<b>Periodo di Offerta</b>	[Offerta in sede: dal [•] al [•]] [Offerta fuori sede: dal [•] al [•]] [Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza: dal [•] al [•]]  L'Offerta potrà essere chiusa anticipatamente. In tal caso l'Emittente comunicherà tempestivamente al pubblico la nuova data di chiusura dell'Offerta mediante apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet <a href="http://www.ubibanca.com">www.ubibanca.com</a> e contestualmente trasmesso alla CONSOB.
<b>Lotto Minimo</b>	1 Certificato / [•] Certificati
<b>Importo Minimo Sottoscrivibile</b>	[•] Euro
<b>Facoltà di revoca e/o ritiro dell'offerta e modalità per la comunicazione della revoca e/o ritiro dell'offerta</b>	[•]
<b>Prezzo di Emissione</b>	[•] Euro
<b>Commissioni / costi inclusi nel Prezzo di Emissione</b>	[Le commissioni di collocamento, dovute a [•], incluse nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%, fino a [•]%, tra [•] e [•]%,] del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]  [I costi di strutturazione, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%, fino a [•]%, tra [•] e [•]%,] del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]  [I costi legati alla gestione del rischio finanziario in capo all'Emittente, inclusi nel Prezzo di Emissione, sono [pari a [•]%, fino a [•]%, tra [•] e [•]%,] del Prezzo di Emissione.] [Il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente nei giorni successivi alla chiusura del Periodo di Offerta.]  [Non applicabile]

<b>Commissioni / costi in aggiunta al Prezzo di Emissione</b>	[•] [Non applicabile]
<b>Accordi di collocamento</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Responsabile del Collocamento</b>	[Unione di Banche Italiane S.p.A.] / <i>[altro soggetto]</i>
<b>Soggetti Collocatori</b>	I Certificati potranno essere sottoscritti mediante consegna dell'apposito modulo di adesione , disponibile presso [il] [i] seguent[e][i] Soggett[o][i] Collocator[e][i] [•]
<b>Agente di Calcolo</b>	[L'Emittente]/[•][ <i>Indicazione dell'Agente di Calcolo, se diverso dall'Emittente</i> ]
<b>Modalità di Collocamento</b>	<p>[Il collocamento dei Certificati avverrà mediante [Offerta in sede] [e] [Offerta fuori sede] [e] [Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza].]</p> <p>[In relazione all'Offerta fuori sede, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].]</p> <p>[In relazione all'Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza [non è previsto il diritto di recesso.]/[il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione dei Certificati secondo le seguenti modalità: [•]]. La data ultima in cui è possibile aderire all'Offerta è [•].]</p> <p><i>[Inserire dettagli modalità di sottoscrizione]</i></p>

<p><b>Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione</b></p>	<p>L'Emittente [ha richiesto] / [richiederà entro la data di emissione] l'ammissione dei Certificati alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione denominato [•]. [Qualora la domanda di ammissione a negoziazione dei Certificati non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, i Certificati non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.]</p> <p>[[<i>Inserire la denominazione del soggetto terzo che svolgerà la funzione di specialista</i> [•]]</p> <p>[L'Emittente eserciterà funzioni di specialista.]</p> <p>[La data di inizio della negoziazioni è [•].]</p> <p>[L'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i Certificati [anche] [nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni,] nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell'investitore.]]</p>
---	--

## **8. [INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ESEMPLIFICAZIONI]**

[L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione le esemplificazioni dei rendimenti di ciascuna serie di Certificati.] [•]

## **SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**

depositato presso la Consob in data 13 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2019 protocollo n. 0339496/19 (il “Documento di Registrazione”) di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca” o “l’Emittente” o la “Banca”), così come modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal presente supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

### **E**

#### **AL PROSPETTO DI BASE**

per il programma di offerta al pubblico e/o quotazione denominato:

“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo,

con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell’importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà”, depositato presso la Consob in data 13 giugno 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2019 protocollo n. 0339496/19, così come modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal presente supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19, di seguito il “Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni”

### **E**

#### **AL PROSPETTO DI BASE**

per il programma Certificati Capitale Condizionatamente Protetto per l’offerta al pubblico di certificati denominati:

“UBI Banca Certificati Cash Collect”, “UBI Banca Certificati Cash Collect Short”, “UBI Banca Certificati Bonus” e “UBI Banca Certificati Bonus Short”, depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito



dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, così come modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal presente supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19, di seguito il “Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto”

## E

### AL PROSPETTO DI BASE

per il programma Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta al pubblico di certificati denominati:

“UBI Banca Certificati Equity Protection” e “UBI Banca Certificati Equity Protection Short”, depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, così come già modificato e integrato dal supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal presente supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19, di seguito il “Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto”,

di seguito congiuntamente il Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni, il Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto e il Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto, i “Prospetti di Base”

Il presente documento costituisce un secondo supplemento (il “Secondo Supplemento” o il “Supplemento”) al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base.

Il presente Supplemento è stato predisposto al fine di dare informazione, incorporando per riferimento il relativo Comunicato Stampa emesso da UBI Banca in data 5 dicembre 2019, dei risultati del periodico Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process” o “SREP”) condotto nel corso dell'esercizio 2019, effettuato sulla Banca dalla BCE per l'anno 2020.

Il presente Secondo Supplemento è stato redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della Direttiva 2003/71/CE e dell'articolo 94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (TUF).

Il presente Secondo Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Per effetto dell'approvazione e pubblicazione del presente Secondo Supplemento, qualsiasi riferimento al Documento di Registrazione ed ai Prospetti di Base dovrà intendersi come riferimento al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base come modificati dal presente Secondo Supplemento.

**L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del presente Secondo Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il presente Secondo Supplemento, unitamente al Documento di Registrazione e al Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni, è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

Il presente Secondo Supplemento, unitamente al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto ed UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto, è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Certificato.

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e nei Prospetti di Base, come modificati dal presente Secondo Supplemento, inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo UBI Banca, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti per una descrizione completa dei quali si rinvia alla lettura integrale dei singoli Prospetti di Base e del Documento di Registrazione. Nel prosieguo sono evidenziati alcuni rischi specifici che devono essere considerati dagli investitori al fine dell'apprezzamento dell'investimento:*

Il presente Secondo Supplemento è stato predisposto al fine di dare informazione, incorporando per riferimento il relativo Comunicato Stampa emesso da UBI Banca in data 5 dicembre 2019, dei risultati del periodico Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale ("Supervisory Review and Evaluation Process" o "SREP") condotto nel corso dell'esercizio 2019, effettuato sulla Banca dalla BCE per l'anno 2020.

### AVVERTENZE RELATIVE ALL'EMITTENTE:

1. Al 31 dicembre 2018 e al 30 giugno 2019 l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi, in termini lordi e netti, e dei crediti deteriorati sugli impieghi, in termini lordi e netti, risulta superiore alla media di sistema (calcolata alla data del 31 dicembre 2018) riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente e i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema (calcolati alla data del 31 dicembre 2018) riferiti alla stessa classe di appartenenza. Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, la BCE ha segnalato la necessità di aumentare il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso alla qualità del credito*", ai "*Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy*".
2. In data 10 maggio 2017, l'Emittente ha perfezionato l'acquisizione (il "Contratto di Acquisizione") dalla Banca d'Italia (il "Venditore"), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le "Nuove Banche"). Il Gruppo UBI Banca, è esposto pertanto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., alla data del presente Documento di Registrazione, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le "Old Banks") prima della risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche in esecuzione del programma di risoluzione definito da Banca d'Italia. Il Gruppo è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse ovvero al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.  
A tal riguardo, nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV Gestione Crediti S.p.A., ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali. Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni)

siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziativa idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018. Con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. La sentenza n. 917/2019 pronunciata in grado di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione notificato a UBI Banca il 4.09.2019.

La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti ed ex obbligazionisti di Banca delle Marche e di Banca dell'Etruria e del Lazio. Per maggiori informazioni si rinvia a *"Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche"*, a *"Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrali"*.

3. In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 teneva conto della modifica del perimetro del Gruppo, aggiornando e implementando il Piano Industriale 2019/2020 (pubblicato nel 2016). Alla luce dello scenario macroeconomico atteso nel corso del 2019 significativamente diverso da quello previsto dal Piano Industriale in corso, del livello degli oneri operativi e qualità del credito già prossimi agli obiettivi previsti per il 2020 e del cambiamento di governance collegato all'adozione del modello monistico, in occasione dell'approvazioni del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, è stata annunciata la predisposizione di un nuovo Piano Industriale che potrebbe presentare, in termini di ipotesi di realizzazione (scenario macroeconomico, azioni da intraprendere e target futuri) scostamenti rispetto al Piano Industriale 2017-2020. Per maggiori informazioni si rinvia a *"Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca"*.
4. Alla data del presente Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è coinvolto in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Documento di Registrazione le indagini risultano in corso.

Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare tenutasi il successivo 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle

funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 contestando il presunto interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la "Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda" nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile. L'istruttoria dibattimentale è attualmente in corso e, per il momento, sono state calendarizzate udienze fino ad ottobre 2020. In caso di eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. sarebbe compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro. Per maggiori informazioni si rinvia ai "Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrali", al "Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente".

5. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca.

In particolare, alla data del presente Documento di Registrazione, il Gruppo UBI Banca è soggetto, fra gli altri, a:

- Ispezione "Valutazione del merito di credito per i profili di tutela della clientela", avviata da Banca d'Italia in data 7 ottobre 2019.

- Accertamenti Ispettivi avviati dalla Banca d'Italia in data 28 ottobre 2019 presso la società controllata Pramerica SGR S.p.A.. Trattasi di ispezione generale, ordinaria e periodica.

Si rappresenta inoltre come il Gruppo UBI Banca sia in attesa di ricevere gli esiti relativamente ai seguenti accertamenti ispettivi recentemente conclusi:

- BCE "On-site inspection on Governance Process" con focus su *Governance Culture*, avviata da Banca Centrale Europea in data 9 maggio 2019, si è conclusa in loco il 9 luglio 2019. Si rimane in attesa di ricevere gli esiti dell'attività ispettiva.

- Banca d'Italia ispezione su Prestitalia avente ad oggetto "Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione". L'accertamento ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile 2019. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

Si comunica inoltre di avere recentemente ricevuto gli esiti ispettivi con riguardo a:

- Banca d'Italia "Verifica sportellare in materia di trasparenza", avviata il 17 settembre 2018 con il coinvolgimento di n. 20 dipendenze di UBI Banca e conclusa il 16 novembre 2018. La Banca ha ricevuto gli esiti dell'attività ispettiva in data 27 maggio 2019 ed ha trasmesso in data 2 agosto 2019 le proprie considerazioni ed il piano degli interventi attivati, con conclusione stimata al 30 giugno 2020.

- Consob: verifica ispettiva presso la Banca in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. Le iniziative relative alle evidenze delle attività ispettive, condotte con riferimento all'attuazione della normativa di matrice MiFID II da parte della Banca, pervenute in data 27 settembre 2019, verranno discusse prossimamente nell'ambito di un incontro convocato dall'Autorità.

- BCE "On-site inspection on Credit Quality Review" per i portafogli Retail e SME, avviata il 1° ottobre 2018 e conclusa il 15 febbraio 2019. Il 13 giugno 2019 sono stati discussi con l'Autorità i primi riscontri pervenuti in



draft il 4 giugno 2019, a fronte dei quali la Banca ha trasmesso il successivo 27 giugno 2019 le proprie considerazioni, preliminarmente alla finalizzazione del Final Report pervenuto in data 2 agosto 2019. La Banca è in attesa di ricevere da BCE la Follow up Letter.

- BCE “On-site inspection on Targeted Review on Internal Models” con perimetro sui modelli Corporate Other e Corporate SME, avviata da Banca Centrale Europea il 10 settembre 2018 e conclusa in data 23 novembre 2018. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report ed è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

- BCE “On-site inspection on Internal governance and risk management” con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell’evoluzione regolamentare. Le verifiche hanno avuto inizio il 7 maggio 2018 e si sono concluse il 27 luglio 2018. La Banca ha ricevuto in data 21 dicembre 2018 il Final Report ed in data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca ha trasmesso, in data 14 giugno 2019, un action plan volto a risolvere entro il primo trimestre 2020 gli ambiti identificati nel corso dell’ispezione.

- BCE “On-site inspection on Targeted review of Internal Models” con perimetro sul modello Retail - Secured by real estate non-SME. L’ispezione ha avuto luogo dal 19 febbraio al 4 maggio 2018. La Banca ha ricevuto in data 31 ottobre 2018 il Final Assessment Report in data 5 luglio 2019 è pervenuta la Final Decision, a fronte della quale la Banca ha trasmesso in data 2 agosto 2019 il piano delle azioni di rimedio definite per ogni obligation identificata, con completamento previsto entro la fine del 2020.

- BCE “On-site inspection on Credit and Counterparty Risk Management and Risk Control System”. Le verifiche – riguardanti il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor) – hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. La Banca ha ricevuto in data 25 giugno 2018 il Final Report ed in data 30 novembre 2018 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre 2018 e l’action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 la Banca ha trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il 31 marzo 2019 e, con riferimento al 31 maggio 2019, ha completato l’ultimo adempimento connesso al piano di rimedio comunicato alla Vigilanza.

- Accertamento ispettivo di Banca d’Italia, avviato il 6 novembre 2017 e concluso il 14 febbraio 2018, volto a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio; nonché (ii) l’idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. In data 17 aprile 2018 Banca d’Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni in ambito antiriciclaggio (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio in data 15 giugno 2018 ed ha inviato il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l’indicazione della relativa tempistica di completamento (“Piano”). Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d’Italia ha notificato un provvedimento concernente l’applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d’Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all’art. 145, comma 4, TUB.

Il 25 gennaio 2019, è pervenuta da Banca d’Italia una comunicazione con cui la Vigilanza ha chiesto di prevedere tempi più stringenti, comunque non successivi alla fine del 2019, per il completamento dell’intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l’evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall’Autorità, predisponendo una nuova pianificazione dei lavori, comunicata alla Banca d’Italia in data 8 febbraio 2019.

Allo stato attuale gli interventi in corso sono in linea con la nuova pianificazione, come da stato di avanzamento comunicato alla Banca d’Italia il 5 luglio 2019. In tale data, infatti, la Banca ha fornito – come

richiesto dall’Autorità con la sopraccitata missiva del 25 gennaio 2019 – un aggiornamento sulle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, in relazione alle quali la Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.

Infine, con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d’Italia ha comunicato l’avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i “Conflitti d’interesse”. In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d’Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni in data 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d’Italia ha comunicato che – valutati gli atti della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Direttorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all’iter sanzionatorio. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza*”.

6. Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. L’esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019 ammonta complessivamente a 15,1 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,4 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,7 miliardi riconducibili alle Società assicurative. L’esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) al 30 giugno 2019 corrisponde all’11,86% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull’Italia con un’incidenza del 71,29% (10,78 miliardi), sulla Spagna per il 10,54% (1,59 miliardi) e sugli Stati Uniti per il 10,29% (1,56 miliardi).

Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall’Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi all’esposizione del Gruppo al debito sovrano*”.

7. Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni approvata con delibera dell’assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, a seguito dell’udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti sul giudizio avente ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni (*inter alia*, l’art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Mentre il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle predette previsioni normative. UBI Banca è in conseguenza parte in un contenzioso civile promosso da una società su mandato di azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi alla riforma delle banche popolari*”.

#### **AVVERTENZE RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI**

8. L’investimento nelle Obbligazioni, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita delle Obbligazioni, l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. “bail-in” – o “salvataggio interno” – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. “bail-in” l’investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni si rinvia al



“Rischio connesso all’utilizzo del bail in” e al “Rischio di credito per il sottoscrittore” riportati al paragrafo “2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” della “Sezione 6 – Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

9. Le Obbligazioni potranno essere emesse in Euro ovvero in un’altra valuta e rimborsate nella stessa valuta. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate in Euro (la c.d. valuta dell’investitore) e i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano effettuati in una valuta diversa, vi è il rischio che un deprezzamento della valuta di denominazione rispetto all’Euro possa influire negativamente sul rendimento delle Obbligazioni e comportare una perdita sul capitale investito nella valuta dell’investitore. Per maggiori informazioni si rinvia al “Rischio di cambio per le Obbligazioni denominate in valuta diversa dall’Euro” riportato al paragrafo “2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” della “Sezione 6 – Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
10. Le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo sono caratterizzate da una specifica rischiosità, connessa all’aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse. Pertanto è necessario che l’investitore sottoscriva tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che i medesimi comportano, sia mediante la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario. Per maggiori informazioni si rinvia al “Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni” riportato al paragrafo “2. Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari” della “Sezione 6 – Nota Informativa del Prospetto di Base.

#### **AVVERTENZE RELATIVE AI CERTIFICATI CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO**

8. I Certificati sono strumenti finanziari derivati caratterizzati da una rischiosità anche molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità degli stessi. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario. Per maggiori informazioni si rinvia a “Rischi connessi alla complessità dei Certificati” riportato al paragrafo “2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
9. L’investimento nei Certificati comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, in caso di andamento sfavorevole per l’investitore del Sottostante dei Certificati. Per maggiori informazioni si rinvia al “Rischio di perdita del capitale investito” riportato al paragrafo “2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
10. L’investimento nei Certificati, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della durata dei Certificati, l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d’Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. “bail-in” – o “salvataggio interno” – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. “bail-in” l’investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni si rinvia al “Rischio connesso al ricorso al bail in”, al “Rischio di credito per l’investitore” e al “Rischio connesso all’assenza di garanzie relative ai Certificati” riportati al paragrafo “2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

#### **AVVERTENZE RELATIVE AI CERTIFICATI CAPITALE TOTALMENTE O PARZIALMENTE PROTETTO**

8. I Certificati sono strumenti finanziari derivati caratterizzati da una rischiosità anche molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità degli stessi. È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall’intermediario. Per maggiori informazioni si rinvia a “Rischi connessi alla complessità dei Certificati” riportato al paragrafo “2. Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari” della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

9. L'investimento nei Certificati che non prevedono la protezione totale del capitale comporta il rischio di perdita parziale del capitale investito, in misura corrispondente alla parte non protetta del medesimo, in caso di andamento sfavorevole per l'investitore del Sottostante dei Certificati. Per maggiori informazioni si rinvia al *"Rischio di perdita parziale del capitale investito"* riportato al paragrafo "2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.
10. L'investimento nei Certificati, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della durata dei Certificati, l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo del 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il c.d. "bail-in" – o "salvataggio interno" – ai fini della gestione della crisi della Banca. Laddove sia applicato lo strumento del c.d. "bail-in" l'investitore potrebbe perdere, anche integralmente, il capitale investito o vederlo convertito in azioni. Per maggiori informazioni si rinvia al *"Rischio connesso al ricorso al bail in"*, al *"Rischio di credito per l'investitore"* e al *"Rischio connesso all'assenza di garanzie relative ai Certificati"* riportati al paragrafo "2 Fattori di Rischio relativi agli strumenti finanziari" della Sezione 6 - Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

\*\*\*\*\*

**Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Secondo Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:**

- **UBI Banca Certificato a capitale parzialmente protetto su EURO STOXX 50®, Protezione 95%, cedola condizionata 3,15%, scadenza 23.12.2024 – IT0005389835; e**
- **UBI Banca Certificato a capitale totalmente protetto su EURO STOXX 50®, Protezione 100%, cedola condizionata 1,60%, scadenza 23.12.2024 – IT0005389843**

**aventi periodo di offerta compreso tra il 20 novembre 2019 e il 18 dicembre 2019 (date entrambe incluse); e**

- **Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,65% 31.12.2019-2022 Welcome Edition Social Bond UBI Comunità per Fondazione Banco Alimentare – IT0005390353 avente periodo di offerta compreso tra il 21 novembre 2019 e il 12 dicembre 2019 (date entrambe incluse)**

**hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, ovvero, se posteriore, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'avviso che indichi il modo in cui il Supplemento è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico, di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli.**

## **SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E AI PROSPETTI DI BASE – MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO**

Il presente Secondo Supplemento al Documento di Registrazione e ai Prospetti di Base è stato predisposto da UBI Banca S.p.A., ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, al fine di dare informazione, incorporando per riferimento il relativo Comunicato Stampa emesso da UBI Banca in data 5 dicembre 2019, dei risultati del periodico Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process” o “SREP”) condotto nel corso dell’esercizio 2019, effettuato sulla Banca dalla BCE per l’anno 2020.

Con riferimento al Documento di Registrazione, risulteranno modificati la copertina e il Capitolo 3, Paragrafo 3.1 “*Fattori di Rischio*”, Paragrafo 3.2 “*Informazioni Finanziarie Selezionate*”, Capitolo 14 “*Documenti accessibili al pubblico*”.

Con riferimento al Prospetto di Base UBI Banca Obbligazioni risulteranno inoltre modificati la copertina e la Sezione III- Nota di Sintesi, Elemento B.12 “*Dati finanziari Selezionati*”, D.2 “*Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente*”, la Sezione IV– Fattori di Rischio relativi all’Emittente, la Sezione V – Documento di Registrazione, la Sezione VII – Modello delle Condizioni definitive.

Con riferimento al Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto risulteranno modificati la copertina, la Sezione III- Nota di Sintesi, Elemento B.12 “*Dati finanziari Selezionati*”, D.2 “*Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente*”, la Sezione IV– Fattori di Rischio relativi all’Emittente, la Sezione V – Documento di Registrazione, e la Sezione VII – Modello delle Condizioni definitive.

Con riferimento al Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto risulteranno inoltre modificati la copertina e, la Sezione III- Nota di Sintesi, Elemento B.12 “*Dati finanziari Selezionati*”, D.2 “*Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente*”, la Sezione IV– Fattori di Rischio relativi all’Emittente, la Sezione V – Documento di Registrazione, e la Sezione VII – Modello delle Condizioni definitive.

\*\*\*\*\*

**Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Secondo Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:**

- **UBI Banca Certificato a capitale parzialmente protetto su EURO STOXX 50®, Protezione 95%, cedola condizionata 3,15%, scadenza 23.12.2024 – IT0005389835; e**
- **UBI Banca Certificato a capitale totalmente protetto su EURO STOXX 50®, Protezione 100%, cedola condizionata 1,60%, scadenza 23.12.2024 – IT0005389843**  
**aventi periodo di offerta compreso tra il 20 novembre 2019 e il 18 dicembre 2019 (date entrambe incluse); e**
- **Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso Fisso 0,65% 31.12.2019-2022 Welcome Edition Social Bond UBI Comunità per Fondazione Banco Alimentare – IT0005390353** **avente periodo di offerta compreso tra il 21 novembre 2019 e il 12 dicembre 2019 (date entrambe incluse)**

**hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, ovvero, se posteriore, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell’avviso che indichi il modo in cui il Supplemento è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico, di revocare la loro accettazione mediante l’invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli.**

## INDICE

<b>AVVERTENZE PER L'INVESTITORE</b> .....	<b>3</b>
<b>SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E AI PROSPETTI DI BASE – MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO</b> .....	<b>10</b>
<b>1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SUPPLEMENTO</b> .....	<b>12</b>
1.1. INDICAZIONI DELLE PERSONE RESPONSABILI.....	12
1.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....	12
<b>2. MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE</b> .....	<b>13</b>
2.1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA COPERTINA DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....	13
2.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 3 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE – FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE .....	14
2.3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPITOLO 14 DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE – DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO .....	23
<b>3. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA OBBLIGAZIONI</b> .....	<b>24</b>
3.1 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE .....	24
3.2 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA SEZIONE III DEL PROSPETTO DI BASE – NOTA DI SINTESI .....	26
3.3 MODIFICHE ALLA SEZIONE IV DEL PROSPETTO DI BASE – FATTORI DI RISCHIO .....	33
3.4 MODIFICHE ALLA SEZIONE V DEL PROSPETTO DI BASE – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....	33
3.5 MODIFICHE ALLA SEZIONE VII – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	34
<b>4. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO</b> .....	<b>36</b>
4.1 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO.....	36
4.2 MODIFICHE ALLA SEZIONE III DEL PROSPETTO DI BASE – NOTA DI SINTESI .....	38
4.3 MODIFICHE ALLA SEZIONE IV DEL PROSPETTO DI BASE – FATTORI DI RISCHIO .....	45
4.4 MODIFICHE ALLA SEZIONE V DEL PROSPETTO DI BASE – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....	45
4.5 MODIFICHE ALLA SEZIONE VII – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	46
<b>5. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI A CAPITALE PARZIALMENTE O TOTALMENTE PROTETTO</b> .....	<b>50</b>
5.1 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE CERTIFICATI A CAPITALE PARZIALMENTE O TOTALMENTE PROTETTO .....	50
5.2 MODIFICHE ALLA SEZIONE III DEL PROSPETTO DI BASE – NOTA DI SINTESI .....	51
5.3 MODIFICHE ALLA SEZIONE IV DEL PROSPETTO DI BASE – FATTORI DI RISCHIO .....	58
5.4 MODIFICHE ALLA SEZIONE V DEL PROSPETTO DI BASE – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....	58
5.5 MODIFICHE ALLA SEZIONE VII – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE.....	59

## **1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL SUPPLEMENTO**

### **1.1. Indicazioni delle persone responsabili**

Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Secondo Supplemento.

### **1.2. Dichiarazione di responsabilità**

Unione di Banche Italiane S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Secondo Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## 2. MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il Documento di Registrazione è modificato e/o integrato come di seguito indicato.

### 2.1 Modifiche ed integrazioni alla copertina del Documento di Registrazione

La copertina del Documento di Registrazione è integralmente sostituita come segue:

“



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019 così come modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Il presente documento, unitamente ai suoi eventuali supplementi e ai documenti incorporati mediante riferimento, costituisce un documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’“**Emittente**” o la “**Banca**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto in conformità all’articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE ed in conformità alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati. Esso contiene informazioni sull’Emittente, in quanto emittente di una o più serie di strumenti finanziari (gli “**Strumenti Finanziari**”) per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sua data di approvazione.

Ai fini di un’informativa completa sulla Banca e sull’offerta di Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente al prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”), alle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) e alla nota di sintesi relativa ad ogni singola emissione (la “**Nota di Sintesi dell’Emissione**”), nonché ai supplementi o agli avvisi integrativi, a seconda del caso, alla documentazione ed alle informazioni indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate ed aggiornate.

**Il presente Documento di Registrazione e gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive.**

**L’adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.”**



## **2.2 Modifiche ed integrazioni al Capitolo 3 del Documento di Registrazione – Fattori di rischio ed informazioni finanziarie selezionate**

*Al Capitolo 3 del Documento di Registrazione “Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate”, il paragrafo 3.1 “Fattori di rischio”, limitatamente ai “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy” è modificato come di seguito riportato:*

### 3.1. Fattori di rischio

[omissis]

#### 3.1.3 Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.

L'Emittente – quale soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l'esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità di UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria di UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.

Alla data del presente Documento di Registrazione, i gruppi bancari italiani devono rispettare i seguenti coefficienti patrimoniali di vigilanza: un requisito di Capitale Primario di Classe 1 (CET 1 Ratio) pari a 4,5%, di Capitale di Classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 6% e di un Total Capital Ratio pari all'8%. A tali requisiti di capitale si aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili:

- riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) fissata al 2,50% per tutti i gruppi bancari italiani;
- riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer) da applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Documento di Registrazione);
- riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer), costituita da Capitale Primario Di Classe 1 e prevista a fronte del rischio sistemico per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico di lungo periodo non previsto dalla CRR, ovvero un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative anche per l'economia reale del Paese membro. (Alla data del presente Documento di Registrazione non è applicabile al Gruppo UBI Banca).

Inoltre, nell'ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell'esercizio 2018, l'Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Al 30 giugno 2019, con un CET 1 Ratio phased-in del 12,05% un Tier 1 Capital ratio pari al 12,05% e un Total Capital Ratio phased-in del 15,10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più

ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” o come “inadempienze probabili” e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito dell'approvazione del framework della EU Banking Reform, a partire dal 28 giugno 2021, dovrà rispettare il requisito minimo di “Leverage Ratio” pari al 3%. Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe I e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.

Il Leverage Ratio, al 30 giugno 2019, è pari al 5,23% in ottica “phased-in” e al 5,21% “fully phased”.

Il Leverage Ratio, al 31 dicembre 2018, è pari al 5,45% in ottica “phased-in” e al 5,27% “fully phased”.

Con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.

Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Documento di Registrazione. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. Detto livello prudenziale, ragionevolmente anche superiore ai minimi regolamentari, potrà essere determinato, in linea con gli indirizzi ritenuti idonei dagli organi di amministrazione, attraverso un esame che tenga conto delle complessive prospettive di sviluppo delle attività del Gruppo nonché delle capacità di assorbimento di eventuali shock ipotetici e/o condizioni ambientali stressate, fatte salve in ogni caso ulteriori evidenze od esigenze che dovessero manifestarsi e tenuto comunque conto di specifiche indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza.

Si evidenzia che l'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere inter alia, sulla capacità dell'Emittente di distribuire dividendi anche in considerazione della necessità di rispettare requisiti fully loaded – più stringenti rispetto a quelli vigenti alla data del presente Documento di Registrazione – a partire dal 2018, nonché sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Inoltre, in caso di richieste di intervento da parte delle Autorità di Vigilanza, il Gruppo UBI Banca potrebbe subire possibili danni reputazionali, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UBI Banca e/o del

Gruppo. Inoltre, una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con conseguente incremento del costo del funding.

Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Documento di Registrazione. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo tra cui, (i) richiedere di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare; (ii) interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; (iii) imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, il divieto di pagare interessi e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del contenimento del livello dei rischi.

Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

[omissis]

*Il Documento di Registrazione, Capitolo 3 “Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate”, il paragrafo 3.2 “Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente” è modificato limitatamente alla sezione di seguito riportata:*

### 3.2 Informazioni finanziarie selezionate dell’Emittente

[Omissis]

**Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2020 comprensivi della riserva di conservazione del capitale
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%	9,25%
Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A	N/A
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	15,10%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%	12,75%
Fondi Propri	8.673.909	8.420.375	9.475.473			
Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	6.922.914	7.138.925	7.754.502			
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	0			
Capitale di Classe 1 (Tier 1)	6.922.914	7.138.925	7.754.502			
Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.750.995	1.281.450	1.720.971			
RWA	57.442.461	61.035.275	67.053.683			
RWA / Totale Attivo	45,06%	48,71%	52,64%			
Leverage Ratio	5,23%	5,45%	5,85%			

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d.

framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 “Strumenti Finanziari” sostituisce le previsioni dello IAS 39 “Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione”. Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 (“CRR”). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.

Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

**Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:**

- **Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)**
- **Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)**

A fine giugno 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 30 giugno 2019 risulterebbero pari al 12,00% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano al 12,05%.

A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio fully loaded – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019 e pari all'11,34%. Il



Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all'11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all'11,56%.

- **Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)**

Al 30 giugno il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 15,10%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80%. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il *Total Capital Ratio* risulterebbe pari al 15,05%.

A fine dicembre 2018 risulta pari al 13,44%.

- **Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)**

A fine giugno, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,923 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,674 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.

L'evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- +152 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);
- -293 milioni di euro derivanti dalla riduzione della quota relativa all'applicazione delle disposizioni transitorie inerenti al principio contabile IFRS 9 (-212 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette "Nuove Banche" e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;
- -75 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.

A fine dicembre 2018, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.

L'evoluzione del CET1 nell'esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l'impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell'ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;
- titoli a seguito dell'allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;
- +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);
- -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);
- +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);

- -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;
- -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);
- -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;
- +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.

Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei sei mesi l'aggregato è risultato in aumento di 470 milioni a 1.751 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile.

Con riferimento al 31 dicembre 2018 il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.

#### • **RWA/Totale Attivo**

Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>1</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del *Model Change*, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a *default*.

Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.

Al 30 giugno 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (57,442 miliardi dai 61,035 di dicembre) si registra un decremento di circa 3,6 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito (-2,7 miliardi) per gli effetti della citata estensione dei modelli AIRB e dei minori assorbimenti patrimoniali derivanti dai minori volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, e dall'Hedge Accounting.

Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in *bonis* (*Model Change*), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.

#### • **Leverage Ratio**

<sup>1</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it/>

Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.

A fine giugno 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,23%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018.

### **SREP 2018**

I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE (“**SREP 2018**”), risultano così articolati:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati (“non performing loans” o “NPL”) e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).

Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” o come “inadempienze probabili” e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

### **SREP 2019**

Con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.

Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

[Omissis]

### **2.3 Modifiche ed integrazioni al Capitolo 14 del Documento di Registrazione – Documenti accessibili al pubblico**

*Nella Sezione 5 - Documento di Registrazione del Prospetto di Base, il Capitolo 14 “Documenti accessibili al pubblico”, è integralmente sostituito come di seguito riportato:*

#### **14. Documenti accessibili al pubblico**

Dalla data di pubblicazione del Documento di Registrazione e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa divulgati dall'Emittente, nonché le altre informazioni e gli ulteriori documenti da mettersi, secondo le seguenti modalità, a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa applicabile, possono essere consultati presso la Sede Sociale della Banca, nonché, tranne l'atto costitutivo, in formato elettronico, sul sito *internet* dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it):

- Atto costitutivo e Statuto dell'Emittente;
- fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati;
- fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati;
- Relazione finanziaria semestrale del Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2019;
- Comunicato Stampa del 5 dicembre 2019 “Risultato dello SREP”.

I bilanci e lo Statuto sono inoltre reperibili sul sito web di Borsa Italiana: [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

L'Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria infrannuale, redatte successivamente alla data del presente Documento di Registrazione.

**Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività dell'Emittente.**

### 3. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA OBBLIGAZIONI

Il Prospetto di Base UBI BANCA Obbligazioni è modificato e/o integrato come di seguito indicato.

#### 3.1 Modifiche alla copertina del Prospetto di Base

La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita dalla presente



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## PROSPETTO DI BASE

**per il programma di offerta al pubblico e/o quotazione denominato: “Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo, con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito**

**e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”.**

**Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà.**

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la “**Direttiva Prospetti**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il “**Regolamento Prospetti**”) così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”), incorporato mediante riferimento così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19, che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’**Emittente**” o la “**Banca**”), di una Nota Informativa (la “**Nota Informativa**”) sugli strumenti finanziari (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascun prestito obbligazionario (di seguito “**Prestito Obbligazionario**” o “**Prestito**”), l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “**Condizioni Definitive**”) con la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro la data dell’inizio dell’offerta (di seguito l’**“Offerta”** o **“Singola Offerta”**) e contestualmente inviate alla Consob e, in caso di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico Obbligazionario (MOT) o in caso di offerta effettuata mediante distribuzione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT)/ExtraMOT, a Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità relativamente alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013.

L’informativa completa sull’Emittente e sulle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, nonché delle Condizioni Definitive dell’Offerta di ciascun Prestito e di ogni eventuale Supplemento al Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

**L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**



### 3.2 Modifiche e integrazioni alla Sezione III del Prospetto di Base – Nota di Sintesi

Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l'Elemento B.12 della "Sezione B – Emittente" è modificato limitatamente alla parte di seguito riportata:

<b>B.12</b>	Dati finanziari selezionati	[Omissis]						
		<b>Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)</b>						
		INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2020 comprensivi della riserva di conservazione del capitale
		Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%	9,25%
		Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A	N/A
		Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	15,10%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%	12,75%
		Fondi Propri	8.637.909	8.420.375	9.475.473			
		Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	6.922.914	7.138.925	7.754.502			
		Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	0			
		Capitale di Classe 1 (Tier 1)	6.922.914	7.138.925	7.754.502			
Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.750.995	1.281.450	1.720.971					
RWA	57.442.461	61.035.275	67.053.683					

<b>RWA / Totale Attivo</b>	45,06%	48,71%	52,64%			
<b>Leverage Ratio</b>	5,23%	5,45%	5,85%			

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 "Strumenti Finanziari" sostituisce le previsioni dello IAS 39 "Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione". Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 ("CRR"). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.

Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

**Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)</b></li> <li>• <b>Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)</b>  A fine giugno 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall’adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 30 giugno 2019 risulterebbero pari al 12,00% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.  Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano al 12,05%.   A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio fully loaded – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019 e pari all’11,34%. Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all’11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all’11,56%.</li> <li>• <b>Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)</b>  Al 30 giugno il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 15,10%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80%. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall’adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il Total Capital Ratio risulterebbe pari al 15,05%.   A fine dicembre 2018 risulta pari al 13,44%.</li> <li>• <b>Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)</b>  A fine giugno, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,923 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,674 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.   L’evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ +152 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);</li> <li>▪ -293 milioni di euro derivanti dalla riduzione della quota relativa all’applicazione delle disposizioni transitorie inerenti al principio contabile IFRS 9 (-212 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette “Nuove Banche” e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;</li> <li>▪ -75 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.</li> </ul> A fine dicembre, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.  L’evoluzione del CET1 nell’esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l’impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell’ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;</li> <li>• titoli a seguito dell’allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;</li> <li>• +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

		<p>regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);</li> <li>• +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);</li> <li>• -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;</li> <li>• -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);</li> <li>• -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;</li> <li>• +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.</li> </ul> <p>Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei sei mesi l'aggregato è risultato in aumento di 470 milioni a 1.751 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile.</p> <p>Con riferimento al 31 dicembre 2018 il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RWA/Totale Attivo</b></li> </ul> <p>Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>2</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del 1° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.</p> <p>Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.</p> <p>Al 30 giugno 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (57,442 miliardi dai 61,035 di dicembre) si registra un decremento di circa 3,6 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito (-2,7 miliardi) per gli effetti della citata estensione dei modelli AIRB e dei minori assorbimenti patrimoniali derivanti dai minori volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, e dall'Hedge</p>
--	--	--

<sup>2</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it/>

		<p>Accounting.</p> <p>Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in <i>bonis</i> (<i>Model Change</i>), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leverage Ratio</b></li> </ul> <p>Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.</p> <p>A fine giugno 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,23%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018</p> <p><b>SREP 2018</b></p> <p>I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("<b>SREP 2018</b>"), risultano così articolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);</li> <li>• un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).</p> <p>Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.</p> <p>UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.</p> <p>Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.</p> <p><b>SREP 2019</b></p> <p>Con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);</li> <li>- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale</li> </ul>
--	--	---

		<p>Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</p> <p>I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.</p> <p>Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.</p> <p>[omissis]</p>
--	--	--

*Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l’Elemento D.2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente della “Sezione D – Fattori di Rischio”, limitatamente ai “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy”, è modificato come di seguito riportato:*

		<p>[omissis]</p> <p><b>Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.</b></p> <p>L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.</p> <p>Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i coefficienti patrimoniali di vigilanza: previsti dall’articolo 92 del Regolamento (UE) N. 575/2013 unitamente a il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili, ovvero, riserva di conservazione del capitale del 2,50%, riserva di capitale anticiclica specifica della banca (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Prospetto), e riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca).</p> <p>Inoltre nell’ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.</p> <p>Al termine dello SREP condotto nel corso dell’esercizio 2018, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nuovo requisito minimo di CET 1 fully-loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);</li> <li>• un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p>Al 30 giugno 2019, con un CET 1 Ratio phased-in del 12,05%, un Tier 1 Capital ratio pari al 12,05% e un Total Capital Ratio phased-in del 15,10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi</p>
<b>D.2</b>	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente	



	<p>richiesti</p> <p>Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.</p> <p>In aggiunta, l'Emittente, a seguito dell'approvazione del framework della EU Banking Reform, a partire dal 28 giugno 2021, dovrà rispettare il requisito minimo di "Leverage Ratio" (calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale), pari al 3%.</p> <p>Il Leverage Ratio, al 30 giugno 2019, è pari al 5.23% in ottica "phased-in" e al 5.21% "fully phased".</p> <p>Con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);</li> <li>- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p>I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.</p> <p>Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.</p> <p>La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.</p> <p>Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte</p>
--	---

		<p>di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. L'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere oltre che su risvolti meramente reputazionali, anche sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, in particolare una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade del rating della Banca, con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.</p> <p>[omissis]</p>
--	--	---

### 3.3 Modifiche alla Sezione IV del Prospetto di Base – Fattori di Rischio

**La “Sezione 4 – Fattori di rischio” Paragrafo 1. Fattori di rischio relativi all’Emittente è interamente sostituita dalla presente:**

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente come descritti al Capitolo 3, Paragrafo 3.1, del Documento di Registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione, depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0677204/19 del 31 ottobre 2019 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19, incorporati per riferimento nel presente Prospetto di Base.

### 3.4 Modifiche alla Sezione V del Prospetto di Base – Documento di Registrazione

**La Sezione 5 “Documento di Registrazione” del Prospetto di Base è interamente sostituita dalla presente:**

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019 data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0677204/19 del 31 ottobre 2019 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

### 3.5 Modifiche alla Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive

La copertina delle Condizioni Definitive relative alla Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

in qualità di Emittente [e Responsabile del Collocamento]  
[•]

[in qualità di Responsabile del Collocamento]

## CONDIZIONI DEFINITIVE

### ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA

relative [all’offerta al pubblico] [e/o] [alla quotazione] di nominali [Euro / *valuta di denominazione*] [•]

“Unione di Banche Italiane – [*denominazione del Prestito Obbligazionario*]”

Codice ISIN [•]

di seguito le “Obbligazioni”

ai sensi del programma di [emissione] [e] [quotazione] denominato

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Fisso Step Up / Step Down ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo ”]

[“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo”]

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale]

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Solidarietà]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n.

0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

**Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).**

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.**

**La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.**

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19 (il "**Documento di Registrazione**").

Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive con provvedimento n. LOL-003260 del 23 dicembre 2016 e n. LOL-001546 del 11 marzo 2013.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

#### **4. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO**

Il Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente è modificato e/o integrato come di seguito indicato.

##### **4.1 Modifiche alla copertina del Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Condizionatamente Protetto**

La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita dalla presente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## **PROSPETTO DI BASE**

**per il programma Certificati Capitale Condizionatamente Protetto per l'offerta al pubblico di certificati denominati:**

**“UBI Banca Certificati Cash Collect”**

**“UBI Banca Certificati Cash Collect Short”**

**“UBI Banca Certificati Bonus”**

**“UBI Banca Certificati Bonus Short”**

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la “**Direttiva Prospetti**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il “**Regolamento Prospetti**”) così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come modificato ed integrato dal presente Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Il presente Prospetto di Base si compone dei seguenti documenti: (i) documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”), incorporato mediante riferimento, che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (“UBI Banca” o l’“Emittente” o la “Banca”) depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione, depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19; (ii) Nota Informativa (la “Nota Informativa”) sugli strumenti finanziari della tipologia certificati di investimento denominati “UBI Banca Certificati Cash Collect”, “UBI Banca Certificati Cash Collect Short”, “UBI Banca Certificati Bonus” e “UBI Banca Certificati Bonus Short” (collettivamente, i “Certificati” o “Certificates” e ciascuno un “Certificato”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Certificati; (iii) Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. In occasione di ciascuna emissione di Certificati, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “Condizioni Definitive”) con la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione.

L’informativa completa sull’Emittente e sui Certificati può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, nonché delle Condizioni Definitive dell’Offerta di ciascun Certificato e di ogni eventuale Supplemento al Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Certificato.

**L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**



#### 4.2 Modifiche alla Sezione III del Prospetto di Base – Nota di Sintesi

Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l'Elemento B.12 della "Sezione B – Emittente" è modificato limitatamente alla parte di seguito riportata:

<b>B.12</b>	Dati finanziari selezionati	[Omissis]						
		<b>Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)</b>						
		INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2020 comprensivi della riserva di conservazione del capitale
		Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%	9,25%
		Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A	N/A
		Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	15,10%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%	12,75%
		Fondi Propri	8.637.909	8.420.375	9.475.473			
		Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	6.922.914	7.138.925	7.754.502			
		Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	0			
		Capitale di Classe 1 (Tier 1)	6.922.914	7.138.925	7.754.502			
		Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.750.995	1.281.450	1.720.971			
		RWA	57.442.461	61.035.275	67.053.683			

<b>RWA / Totale Attivo</b>	45,06%	48,71%	52,64%			
<b>Leverage Ratio</b>	5,23%	5,45%	5,85%			

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 "Strumenti Finanziari" sostituisce le previsioni dello IAS 39 "Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione". Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 ("CRR"). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.

Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

**Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)</b></li> <li>• <b>Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)</b>  A fine giugno 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall’adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 30 giugno 2019 risulterebbero pari al 12,00% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.  Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano al 12,05%.   A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio fully loaded – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019 e pari all’11,34%. Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano al 11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all’11,56%.</li> <li>• <b>Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)</b>  Al 30 giugno il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 15,10%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80% . Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall’adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il Total Capital Ratio risulterebbe pari al 15,05%.   A fine dicembre 2018 risulta pari al 13,44%.</li> <li>• <b>Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)</b>  A fine giugno, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,923 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,674 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.   L’evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ +152 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);</li> <li>▪ -293 milioni di euro derivanti dalla riduzione della quota relativa all’applicazione delle disposizioni transitorie inerenti al principio contabile IFRS 9 (-212 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette “Nuove Banche” e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;</li> <li>▪ -75 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.</li> </ul> A fine dicembre, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.  L’evoluzione del CET1 nell’esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l’impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell’ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;</li> <li>• titoli a seguito dell’allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;</li> <li>• +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<p>transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);</li> <li>• +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell’impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);</li> <li>• -25 milioni derivanti dalla deduzione dell’eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;</li> <li>• -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d’anno. In particolare si segnalano l’evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell’applicazione dell’IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all’applicazione del Model Change e dell’aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);</li> <li>• -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;</li> <li>• +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.</li> </ul> <p>Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei sei mesi l’aggregato è risultato in aumento di 470 milioni a 1.751 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l’incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell’emissione di un’obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall’ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile.</p> <p>Con riferimento al 31 dicembre 2018 il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell’eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d’anno e dell’ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall’applicazione delle regole a regime.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RWA/Totale Attivo</b></li> </ul> <p>Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell’Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>3</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti “Corporate” (“esposizioni verso imprese”) e “Retail” (sottoportafogli “dettaglio: esposizioni garantite da immobili” e “dettaglio: esposizioni altro”) - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l’autorizzazione da parte della BCE all’implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l’altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.</p> <p>Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l’estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l’estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.</p> <p>Al 30 giugno 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (57,442 miliardi dai 61,035 di dicembre) si registra un decremento di circa 3,6 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito (-2,7 miliardi) per gli effetti della citata estensione dei modelli AIRB e dei minori assorbimenti patrimoniali derivanti dai minori volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l’altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell’applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, e dall’Hedge Accounting.</p>
--	---

<sup>3</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it/>

Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in *bonis* (*Model Change*), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotte e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.

- **Leverage Ratio**

Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.

A fine giugno 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,23%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018

### **SREP 2018**

I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("**SREP 2018**"), risultano così articolati:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).

Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

### **SREP 2019**

Con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

	<p>I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.</p> <p>Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.</p> <p>[Omissis]</p>
--	---

*Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l’Elemento D.2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente della “Sezione D – Fattori di Rischio”, limitatamente ai “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy”, è modificato come di seguito riportato:*

<b>D.2</b>	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente</p>	<p>[omissis]</p> <p><b>Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.</b></p> <p>L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.</p> <p>Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i coefficienti patrimoniali di vigilanza: previsti dall’articolo 92 del Regolamento (UE) N. 575/2013 unitamente a il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili, ovvero, riserva di conservazione del capitale del 2,50%, riserva di capitale anticiclica specifica della banca (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Prospetto), e riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca).</p> <p>Inoltre nell’ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.</p> <p>Al termine dello SREP condotto nel corso dell’esercizio 2018, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nuovo requisito minimo di CET 1 fully-loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);</li> <li>• un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p>Al 30 giugno 2019, con un CET 1 Ratio phased-in del 12,05%, un Tier 1 Capital ratio pari al 12,05% e un Total Capital Ratio phased-in del 15,10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti</p>
------------	---	---



Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

In aggiunta, l'Emittente, a seguito dell'approvazione del framework della EU Banking Reform, a partire dal 28 giugno 2021, dovrà rispettare il requisito minimo di "Leverage Ratio" (calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale), pari al 3%.

Il Leverage Ratio, al 30 giugno 2019, è pari al 5.23% in ottica "phased-in" e al 5.21% "fully phased".

Con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);

- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.

Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti

		<p>e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. L'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere oltre che su risvolti meramente reputazionali, anche sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, in particolare una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.</p> <p>[omissis]</p>
--	--	--

#### **4.3 Modifiche alla Sezione IV del Prospetto di Base – Fattori di Rischio**

**La “Sezione 4 – Fattori di rischio” Paragrafo 1. Fattori di rischio relativi all’Emittente è interamente sostituita dalla presente:**

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente come descritti al Capitolo 3, Paragrafo 3.1, del Documento di Registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0677204/19 del 31 ottobre 2019 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19, incorporato per riferimento nel presente Prospetto di Base.

#### **4.4 Modifiche alla Sezione V del Prospetto di Base – Documento di Registrazione**

**La Sezione 5 “Documento di Registrazione” del Prospetto di Base è interamente sostituita dalla presente:**

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Il Documento di Registrazione e i relativi supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e sono consultabili sul sito web dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

#### 4.5 Modifiche alla Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive

La copertina delle Condizioni Definitive relative alla Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

---

### CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DI

**"UBI Banca Cash Collect [Short] [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Merci][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]]**

**[il cui nome commerciale è [•]]**

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico di Certificati emessi da Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi del Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto

---

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto per l'offerta di Certificati denominati "UBI Banca Certificati Cash Collect", "UBI Banca Certificati Cash Collect Short", "UBI Banca Certificati Bonus" e "UBI Banca Certificati Bonus Short" depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati.**

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019 come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4

novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19 (il “**Documento di Registrazione**”).

**L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

---

## CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DI

**"UBI Banca Bonus [Short] [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione  
[•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]]  
[Merci][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]]**

**[il cui nome commerciale è [•]]**

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico di Certificati emessi da Unione di Banche Italiane S.p.A.  
ai sensi del Programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto

---

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto per l'offerta di Certificati denominati "UBI Banca Certificati Cash Collect", "UBI Banca Certificati Cash Collect Short" "UBI Banca Certificati Bonus" e "UBI Banca Certificati Bonus Short" depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati.**

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019 come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4

novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19 (il “**Documento di Registrazione**”).

**L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.



## 5. MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE UBI BANCA CERTIFICATI A CAPITALE PARZIALMENTE O TOTALMENTE PROTETTO

Il Prospetto di Base UBI Banca Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto è modificato e/o integrato come di seguito indicato.

### 5.1 Modifiche alla copertina del Prospetto di Base Certificati a capitale parzialmente o totalmente protetto

La copertina del Prospetto di Base è integralmente sostituita dalla presente:

“



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## PROSPETTO DI BASE

per il programma Certificati Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta al pubblico di certificati denominati:

“UBI Banca Certificati Equity Protection”

“UBI Banca Certificati Equity Protection Short”

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la “**Direttiva Prospetti**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il “**Regolamento Prospetti**”) così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Il presente Prospetto di Base si compone dei seguenti documenti: (i) documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) incorporato mediante riferimento che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’**Emittente**”) o la

“Banca”) depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0339694/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19; (ii) Nota Informativa (la “Nota Informativa”) sugli strumenti finanziari della tipologia certificati di investimento denominati “UBI Banca Certificati Equity Protection” e “UBI Banca Certificati Equity Protection Short” (collettivamente, i “Certificati” o “Certificates” e ciascuno un “Certificato”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Certificati; (iii) Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascuna emissione di Certificati, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “Condizioni Definitive”) con la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione del pubblico per la consultazione.

L’informativa completa sull’Emittente e sui Certificati può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, della Nota Informativa, della Nota di Sintesi, nonché delle Condizioni Definitive dell’Offerta di ciascun Certificato e di ogni eventuale Supplemento al Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell’Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Certificato.

**L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

## 5.2 Modifiche alla Sezione III del Prospetto di Base – Nota di Sintesi

*Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l’Elemento B.12 della “Sezione B – Emittente” è modificato limitatamente alla parte di seguito riportata:*

B.12	Dati finanziari selezionati	[Omissis]																																										
		<b>Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)</b>																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORI E FONDI PROPRI</th> <th>DATI AL 30 GIUGNO 2019</th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</th> <th>Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale</th> <th>Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale</th> <th>Requisiti minimi SREP per il 2020 comprensivi della riserva di conservazione del capitale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)</td> <td>12,05%</td> <td>11,70%</td> <td>11,56%</td> <td>7%</td> <td>9,25%</td> <td>9,25%</td> </tr> <tr> <td>Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)</td> <td>12,05%</td> <td>11,70%</td> <td>11,56%</td> <td>8,5%</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)</td> <td>15,10%</td> <td>13,80%</td> <td>14,13%</td> <td>10,5%</td> <td>12,75%</td> <td>12,75%</td> </tr> <tr> <td>Fondi Propri</td> <td>8.637.909</td> <td>8.420.375</td> <td>9.475.473</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capitale Primario di</td> <td>6.922.914</td> <td>7.138.925</td> <td>7.754.502</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2020 comprensivi della riserva di conservazione del capitale	Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%	9,25%	Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A	N/A	Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	15,10%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%	12,75%	Fondi Propri	8.637.909	8.420.375	9.475.473				Capitale Primario di	6.922.914	7.138.925	7.754.502			
		INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 30 GIUGNO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2020 comprensivi della riserva di conservazione del capitale																																				
		Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	7%	9,25%	9,25%																																				
		Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	12,05%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A	N/A																																				
		Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	15,10%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%	12,75%																																				
		Fondi Propri	8.637.909	8.420.375	9.475.473																																							
Capitale Primario di	6.922.914	7.138.925	7.754.502																																									

<b>Classe 1 (CET1)</b>						
<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	0	0	0			
<b>Capitale di Classe 1 (Tier 1)</b>	6.922.914	7.138.925	7.754.502			
<b>Capitale di Classe 2 (Tier 2)</b>	1.750.995	1.281.450	1.720.971			
<b>RWA</b>	57.442.461	61.035.275	67.053.683			
<b>RWA / Totale Attivo</b>	45,06%	48,71%	52,64%			
<b>Leverage Ratio</b>	5,23%	5,45%	5,85%			

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 "Strumenti Finanziari" sostituisce le previsioni dello IAS 39 "Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione". Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 ("CRR"). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il

	<p>Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</p> <p>I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.</p> <p>Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.</p> <p><b>Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)</b></li> <li>• <b>Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)</b>  A fine giugno 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall’adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 30 giugno 2019 risulterebbero pari al 12,00% in termini di Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio.  Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano al 12,05%.</li> <li>• <b>Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)</b>  A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio fully loaded – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019 e pari all’11,34%. Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all’11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all’11,56%.</li> <li>• <b>Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)</b>  A fine giugno, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,923 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,674 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.</li> </ul> <p>L’evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ +152 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);</li> <li>▪ -293 milioni di euro derivanti dalla riduzione della quota relativa all’applicazione delle disposizioni transitorie inerenti al principio contabile IFRS 9 (-212 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette “Nuove Banche” e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;</li> <li>▪ -75 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.</li> </ul> <p>A fine dicembre, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in</p>
--	---

	<p>diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.</p> <p>L'evoluzione del CET1 nell'esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l'impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell'ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;</li> <li>• titoli a seguito dell'allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;</li> <li>• +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);</li> <li>• -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);</li> <li>• +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);</li> <li>• -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;</li> <li>• -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);</li> <li>• -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;</li> <li>• +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.</li> </ul> <p>Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei sei mesi l'aggregato è risultato in aumento di 470 milioni a 1.751 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile.</p> <p>Con riferimento al 31 dicembre 2018 il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.</p> <p><b>• RWA/Totale Attivo</b></p> <p>Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>4</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default.</p>
--	---

<sup>4</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it/>

Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.

Al 30 giugno 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (57,442 miliardi dai 61,035 di dicembre) si registra un decremento di circa 3,6 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito (-2,7 miliardi) per gli effetti della citata estensione dei modelli AIRB e dei minori assorbimenti patrimoniali derivanti dai minori volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, e dall'Hedge Accounting.

Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in *bonis* (*Model Change*), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.

- **Leverage Ratio**

Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale.

A fine giugno 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,23%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018

#### **SREP 2018**

I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("**SREP 2018**"), risultano così articolati:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).

Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.



		<p><b>SREP 2019</b></p> <p>Con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell’esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);</li> <li>- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p>I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.</p> <p>Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.</p> <p>[omissis]</p>
--	--	---

*Nella Sezione 3 – Nota di Sintesi del Prospetto di Base, l’Elemento D.2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente della “Sezione D – Fattori di Rischio” limitatamente ai “Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy”, è modificato come di seguito riportato:*

		<p>[omissis]</p> <p><b>Rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.</b></p> <p>L’Emittente – quale soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l’esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità della UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria dei UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.</p> <p>Alla data del presente Prospetto, i gruppi bancari italiani devono rispettare i coefficienti patrimoniali di vigilanza: previsti dall’articolo 92 del Regolamento (UE) N. 575/2013 unitamente a il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili, ovvero, riserva di conservazione del capitale del 2,50%, riserva di capitale anticiclica specifica della banca (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Prospetto), e riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (alla data del presente Prospetto non è applicabile al Gruppo UBI Banca).</p> <p>Inoltre nell’ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell’ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.</p> <p>Al termine dello SREP condotto nel corso dell’esercizio 2018, l’Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un nuovo requisito minimo di CET 1 fully-loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);</li> <li>• un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital</li> </ul>
--	--	--

	<p>conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</p> <p>Al 30 giugno 2019, con un CET 1 Ratio phased-in del 12.05%, un Tier 1 Capital ratio pari al 12.05% e un Total Capital Ratio phased-in del 15.10%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti</p> <p>Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. In particolare, nel corso del secondo trimestre 2019 è stata perfezionata la cessione ad un primario operatore di crediti di factoring in contenzioso – da parte della controllata UBI Factor - per un'esposizione lorda pari a circa 157,5 milioni di euro, mentre, in data 30 settembre 2019 è stata finalizzata da UBI Leasing la cessione di un portafoglio di crediti classificati "a sofferenza" o come "inadempienze probabili" e dei beni –concessi in locazione finanziaria- da cui tali crediti si sono originati. Tale operazione ha riguardato prevalentemente il settore immobiliare per un ammontare lordo pari a circa 740 milioni consentendo il pieno deconsolidamento del portafoglio venduto entro fine anno. Il 31 agosto 2019 è stato consegnato a BCE il reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.</p> <p>In aggiunta, l'Emittente, a seguito dell'approvazione del framework della EU Banking Reform, a partire dal 28 giugno 2021, dovrà rispettare il requisito minimo di "Leverage Ratio" (calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 e il totale dell'esposizione corrispondente alla somma di tutte le attività e degli elementi fuori bilancio non dedotte nel determinare la misura del capitale), pari al 3%.</p> <p>Il Leverage Ratio, al 30 giugno 2019, è pari al 5.23% in ottica "phased-in" e al 5.21% "fully phased".</p> <p>Con comunicazione del 5 dicembre 2019, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process) condotto nel corso dell'esercizio 2019, la BCE ha stabilito che, per il 2020, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un requisito minimo di CET1 pari al 9,25% fully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%);</li> <li>- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.</li> </ul> <p>I requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.</p> <p>Al 30 settembre 2019, con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58%, il Gruppo si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.</p> <p>La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a</p>
--	---

		<p>supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.</p> <p>Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Prospetto. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali. L'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere oltre che su risvolti meramente reputazionali, anche sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale, in particolare una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Prospetto. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo. Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.</p> <p>[omissis]</p>
--	--	--

### 5.3 Modifiche alla Sezione IV del Prospetto di Base – Fattori di Rischio

**La “Sezione 4 – Fattori di rischio” Paragrafo 1. Fattori di rischio relativi all’Emittente è interamente sostituita dalla presente:**

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente come descritti al Capitolo 3, Paragrafo 3.1, del Documento di Registrazione, così come depositato presso la Consob in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento, depositato presso la Consob in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0677204/19 del 31 ottobre 2019 incorporato per riferimento nel presente Prospetto di Base e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

### 5.4 Modifiche alla Sezione V del Prospetto di Base – Documento di Registrazione

**La Sezione 5 “Documento di Registrazione” del Prospetto di Base è interamente sostituita dalla presente:**

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Il Documento di Registrazione e i relativi supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e sono consultabili sul sito web dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com).

## 5.5 Modifiche alla Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive

La Sezione VII – Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituita dalla presente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

---

### CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DI

**"UBI Banca Certificati Equity Protection [Short] [Autocallable] [con Cap][con Cedola][di tipo Quanto]" su [Azioni][Azione [•]] [Obbligazioni][Obbligazione [•]] [Tassi d'Interesse][Tasso di Interesse [•]] [Valute][Valuta [•]] [Merci][Merce [•]] [Indici][Indice [•]] [Fondi][Fondo [•]] [Basket di [•]]**

**[il cui nome commerciale è [•]]**

relative al Prospetto di Base concernente l'offerta al pubblico di Certificati emessi da Unione di Banche Italiane S.p.A. ai sensi del Programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto

---

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [•] e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta di Certificati denominati "UBI Banca Certificati Equity Protection" e "UBI Banca Certificati Equity Protection Short" depositato presso la Consob in data 4 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0388049/19 del 4 luglio 2019 come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19.

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

**Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com) e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso [le filiali e/o] la sede legale dell'Emittente in piazza Vittorio Veneto n. 8, Bergamo [nonché sul sito internet e/o in forma stampata e gratuita presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento][*indicare eventuali ulteriori indirizzi*].**

**Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sui Certificati.**

La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione, così come depositato presso la Consob in data

13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0339496/19 del 12.06.2019, come successivamente modificato e integrato dal Primo Supplemento al Documento di Registrazione depositato in data 4 novembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 31 ottobre 2019, protocollo n. 0677204/19 e dal Secondo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 19 dicembre 2019 a seguito di approvazione comunicata con nota del 18 dicembre 2019, protocollo n. 0820044/19 (il “**Documento di Registrazione**”).

**L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Ove non diversamente specificato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Appartenente al Gruppo IVA UBI al n. 04334690163  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

## DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

depositato presso la CONSOB in data 13.06.2019, a seguito di approvazione comunicata con  
nota n. 0339496/19 del 12.06.2019.

Il presente documento, unitamente ai suoi eventuali supplementi e ai documenti incorporati mediante riferimento, costituisce un documento di registrazione (il "**Documento di Registrazione**") di Unione di Banche Italiane S.p.A. ("**UBI Banca**" o l'"**Emittente**" o la "**Banca**") ai fini della Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la "**Direttiva Prospetto**") ed è redatto in conformità all'articolo 14 del Regolamento 809/2004/CE ed in conformità alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati. Esso contiene informazioni sull'Emittente, in quanto emittente di una o più serie di strumenti finanziari (gli "**Strumenti Finanziari**") per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sua data di approvazione.

Ai fini di un'informativa completa sulla Banca e sull'offerta di Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente al prospetto di base (il "**Prospetto di Base**"), alle condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**") e alla nota di sintesi relativa ad ogni singola emissione (la "**Nota di Sintesi dell'Emissione**"), nonché ai supplementi o agli avvisi integrativi, a seconda del caso, alla documentazione ed alle informazioni indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate ed aggiornate.

Il presente Documento di Registrazione e gli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e/o, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



**AVVERTENZE PER L'INVESTITORE**

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione nel suo complesso (e gli eventuali supplementi) inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo di cui esso fa parte e al settore di attività in cui opera per una descrizione completa dei quali si rinvia al Capitolo 3, paragrafo 3.1 "Fattori di Rischio" del presente Documento di Registrazione.

Si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato:

1. Al 31 dicembre 2018 l'incidenza delle sofferenze sugli impieghi, in termini lordi e netti, e dei crediti deteriorati sugli impieghi, in termini lordi e netti, risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente e i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze continuano a risultare più bassi rispetto ai dati di sistema, riferiti alla stessa classe di appartenenza. Con particolare riguardo alla qualità del credito del Gruppo UBI Banca, la BCE ha segnalato la necessità di aumentare il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte. Per maggiori informazioni si rinvia al "*Rischio connesso alla qualità del credito*", ai "*Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy*".
2. In data 10 maggio 2017, l'Emittente ha perfezionato l'acquisizione (il "Contratto di Acquisizione") dalla Banca d'Italia (il "Venditore"), in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione, del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (congiuntamente, le "Nuove Banche"). Il Gruppo UBI Banca, è esposto pertanto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., alla data del presente Documento di Registrazione, in liquidazione coatta amministrativa (congiuntamente, le "Old Banks") prima della risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche in esecuzione del programma di risoluzione definito da Banca d'Italia. Il Gruppo è, in particolare, esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse ovvero al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.  
A tal riguardo, nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV Gestione Crediti S.p.A., ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali. Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziative idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di

Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018. Con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. In assenza di notificazione della sentenza, allo stato non effettuata (che comporterebbe un termine di impugnazione per Cassazione di 60 giorni dalla notificazione), la sentenza è soggetta al ricorso per Cassazione nell'ordinario termine semestrale decorrente dalla pubblicazione (e maggiorazione feriale). La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti ed ex obbligazionisti di Banca delle Marche e di Banca dell'Etruria e del Lazio. Per maggiori informazioni si rinvia a *"Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche"*, a *"Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrali"*.

3. In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 teneva conto della modifica del perimetro del Gruppo, aggiornando e implementando il Piano Industriale 2019/2020. Alla luce dello scenario macroeconomico atteso nel corso del 2019 significativamente diverso da quello previsto dal Piano Industriale in corso, del livello degli oneri operativi e qualità del credito già prossimi agli obiettivi previsti per il 2020 e del cambiamento di governance collegato all'adozione del modello monistico, in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, è stata annunciata, con pubblicazione attesa entro la fine del 2019, la predisposizione di un nuovo Piano Industriale che potrebbe presentare, in termini di ipotesi di realizzazione (scenario macroeconomico, azioni da intraprendere e target futuri) scostamenti rispetto al Piano Industriale 2017-2020. Per maggiori informazioni si rinvia a *"Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca"*.
4. Alla data del presente Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è coinvolto in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene l'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi, sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Documento di Registrazione le indagini risultano in corso.

Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare tenutasi il successivo 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 contestando il presunto interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la

“Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda” nonché di alcuni esponenti all’epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile. L’istruttoria dibattimentale è attualmente in corso e, per il momento, sono state calendarizzate udienze fino al dicembre 2019. In caso di eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all’art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all’art. 2638 c.c. sarebbe compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro. Per maggiori informazioni si rinvia ai “*Rischi connessi ai procedimenti giudiziari ed arbitrari*”, al “*Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell’Emittente*”.

5. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UBI Banca ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L’entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l’avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo UBI Banca, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca.

In particolare, alla data del presente Documento di Registrazione, il Gruppo UBI Banca è soggetto, fra gli altri, a:

- BCE "On-site inspection on Governance Process" con focus su *Governance Culture*, avviata da Banca Centrale Europea in data 9 maggio 2019.

Si rappresenta inoltre come il Gruppo UBI Banca sia in attesa di ricevere gli esiti relativamente ai seguenti accertamenti ispettivi recentemente conclusi:

- BCE “On-site inspection on Credit Quality Review” per i portafogli Retail e SME, per la quale Banca Centrale Europea ha comunicato, con lettera del 26 giugno 2018, l’avvio nel corso del mese di settembre. L’accertamento ha preso avvio in data 1° ottobre 2018 e si è concluso in data 15 febbraio 2019. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

- Banca d'Italia ispezione su Prestitalia avente ad oggetto "Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione". L'accertamento ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

- Banca d'Italia "Verifica sportellare in materia di trasparenza". L'ispezione avviata in data 17 settembre 2018 è stata articolata su n. 20 dipendenze della Banca e si è conclusa il 16 novembre. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

- Con comunicazione del 14 novembre 2018 Consob ha reso noto l’avvio di una verifica ispettiva presso la Capogruppo in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. L’attività del team ispettivo risulta conclusa e la Banca è in attesa delle risultanze dei controlli effettuati.

Si comunica inoltre di avere recentemente ricevuto gli esiti ispettivi con riguardo a:

- BCE “On-site inspection on Targeted Review on Internal Models” con perimetro sui modelli Corporate Other e Corporate SME, per la quale Banca Centrale Europea ha comunicato, con lettera del 12 luglio 2018, l’avvio nel corso del mese di settembre. L’accertamento ha preso avvio il 10 settembre 2018 e si è concluso in data 23 novembre. Il 30 gennaio 2019 è pervenuto il Draft Report, discusso nell’ambito dell’exit meeting del 4 febbraio, in relazione al quale la Banca ha trasmesso le proprie osservazioni in data 15 febbraio. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. La Banca è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

- BCE “On-site inspection on Internal governance and risk management” con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell’evoluzione regolamentare, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 28 marzo 2018. Le verifiche hanno avuto inizio il 7 maggio e si sono concluse il 27 luglio 2018. L’accertamento si è concluso il 27 luglio 2018 e gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell’“exit meeting” del 14 novembre. In seguito alle considerazioni della Banca trasmesse in data 29 novembre, BCE ha inviato il Final Report il successivo 21 dicembre. In data 6 marzo 2019 la Banca ha

ricevuto la draft Follow up letter i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con le evidenze già emerse nel Final Report. In data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca trasmetterà un action plan entro il prossimo 14 giugno volto a risolvere le problematiche identificate durante l'ispezione.

- BCE "On-site inspection on Targeted review of Internal Models" con perimetro sul modello Retail - Secured by real estate non-SME, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 22 dicembre 2017. L'ispezione in loco ha avuto luogo dal 19 febbraio al 4 maggio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 6 settembre e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il 20 settembre. Il successivo 31 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 29 marzo 2019 è pervenuta la Draft Decision di BCE a fronte della quale la Banca ha comunicato le proprie osservazioni il successivo 12 aprile. Si rimane in attesa della Final Decision.

- BCE "On-site inspection on Internal model" per l'approvazione dell'estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo, il cui avvio è stato comunicato da BCE con lettera del 6 aprile 2018. Le verifiche hanno avuto inizio in loco il 14 maggio e si sono concluse il 3 agosto 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" dell'11 ottobre e la Banca ha trasmesso all'Autorità le proprie considerazioni il successivo 22 ottobre. In data 26 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 18 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la Decision finale di BCE, con l'autorizzazione ad applicare – a partire dalle segnalazioni di Vigilanza del 31 marzo 2019 – i nuovi modelli (estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche, nonché estensione progressiva del perimetro IRB al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving). In data 12 aprile la Banca ha trasmesso a BCE l'action plan per la risoluzione entro la fine del 2020 dei rilievi comunicati dalla Vigilanza, rispetto al quale, a partire da fine giugno 2019 e con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere uno status report.

- BCE "On-site inspection on Credit and Counterparty Risk Management and Risk Control System". Le verifiche – riguardanti il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor) – hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 7 maggio 2018 e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il successivo 18 maggio. Il 25 giugno è pervenuto dall'Autorità il report con l'esito definitivo. La Banca ha ricevuto in data 4 settembre 2018 il draft della Follow up Letter in cui sono rappresentati, in versione bozza, i Findings rilevati. I contenuti della risposta della Banca, trasmessa a BCE il 20 settembre, sono stati discussi con la Vigilanza nell'ambito del "closing meeting" effettuato il 18 ottobre. In seguito alla ricezione in data 30 novembre della Final Follow up Letter, la Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre e l'action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 è stato trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il 31 marzo 2019.

- BCE *Thematic review "Profitability drivers – Business Model and Profitability"* Con riferimento agli ambiti attinenti la Thematic review BCE su "Profitability drivers – Business Model and Profitability", si segnala che la Banca ha ricevuto, nell'ambito dell'interlocuzione continua in tema di Business Model Adequacy, le evidenze dell'Autorità di Vigilanza. Al riguardo, proseguono le attività lanciate dalla Banca per il superamento di tali evidenze e delle osservazioni tempo per tempo ricevute dall'Autorità sulla stessa tematica.

- Accertamento ispettivo di Banca d'Italia, avviato il 6 novembre 2017, volto a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio; nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. L'ispezione si è conclusa il 14 febbraio 2018. In data 17 aprile 2018 Banca d'Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio in data 15 giugno 2018 ed ha inviato il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l'indicazione della relativa tempistica di completamento ("Piano"). Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d'Italia ha notificato un provvedimento concernente l'applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d'Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all'art. 145, comma 4, TUB.

Si segnala, altresì, che trimestralmente vengono inviati alla Vigilanza aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle azioni di mitigazione in corso, l'ultimo dei quali è stato trasmesso in data 6 maggio 2019



con riferimento al 31 marzo 2019.

Il 25 gennaio, è pervenuta da Banca d'Italia una comunicazione con cui la Vigilanza chiede di prevedere tempi più stringenti, che non vadano comunque oltre il 2019, per il completamento dell'intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l'evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall'Autorità, predisponendo una nuova pianificazione dei lavori, comunicata alla Banca d'Italia in data 8 febbraio 2019.

UBI Banca dovrà fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019, in relazione alle quali l'Autorità di Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.

Infine, con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i "Conflitti d'interesse". In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d'Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni in data 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d'Italia ha comunicato che – valutati gli atti della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Direttorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all'iter sanzionatorio. Per maggiori informazioni si rinvia ai "*Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza*".

6. Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Al 31 marzo 2019 l'esposizione complessiva in titoli di stato italiani risulta pari a 9,5 miliardi di euro (il 7,53% del totale attivo); l'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) è pari a 14,8 miliardi di euro (l'11,65% del totale attivo). Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiano rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento e eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio. Per maggiori informazioni si rinvia ai "*Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano*".
7. Si segnala che, in relazione alla trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni approvata con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2015, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque "questioni" prospettate dagli appellanti sul giudizio avente ad oggetto le disposizioni di legge e regolamentari che hanno previsto la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni (*inter alia*, l'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Mentre il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle predette previsioni normative. UBI Banca è in conseguenza parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca. Per maggiori informazioni si rinvia ai "*Rischi connessi alla riforma delle banche popolari*".

## INDICE

1. PERSONE RESPONSABILI	9
1.1. Indicazione delle persone responsabili	9
1.2. Dichiarazione di responsabilità	9
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI	10
2.1. Nomi e indirizzo dei revisori legali dell'Emittente	10
2.2. Informazioni sui rapporti con i revisori	10
3. FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE	11
3.1. Fattori di rischio	11
3.1.1 Rischio di credito	11
3.1.2 Rischio connesso alla qualità del credito	11
3.1.3 Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.	16
3.1.4 Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche	19
3.1.5 Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca.	20
3.1.6 Rischio connesso ai procedimenti giudiziari ed arbitrali	20
3.1.7 Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente.	22
3.1.8 Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza.	22
3.1.9 Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano	28
3.1.10 Rischi connessi alla riforma delle banche popolari.	29
3.1.11 Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria	30
3.1.12 Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005	30
3.1.13 Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie	31
3.1.14 Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico	35
3.1.15 Rischi di mercato	36
3.1.16 Rischio di liquidità dell'Emittente	36
3.1.17 Rischi connessi ai rating assegnati all'Emittente e al Gruppo UBI Banca	37
3.1.18 Rischi operativi	37
3.1.19 Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test	37
3.1.20 Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.	37
3.2 Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente	40
4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	69
4.1. Storia ed evoluzione dell'Emittente	69
4.1.1. Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	70
4.1.2. Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione	70
4.1.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente	70
4.1.4. Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della Sede Sociale	70
4.1.5. Qualsiasi evento recente nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.	71
Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca.	71
5.1 Principali attività	77
5.1.1. Breve descrizione delle principali attività dell'Emittente	77
5.1.2. Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi	77
5.1.3. Principali mercati	77
5.1.4. Base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'Emittente nel presente Documento di Registrazione riguardo la sua posizione concorrenziale	77
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	78
6.1. Breve descrizione del gruppo	78
6.2. Dipendenza all'interno del Gruppo	80
7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE	81
7.1. Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato	81
7.2. Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso	81
8. PREVISIONE O STIME DEGLI UTILI	82
9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA	83
9.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente degli attuali componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza	83
9.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza	88
10. PRINCIPALI AZIONISTI	89
10.1. Informazioni relative agli assetti proprietari	89
10.2. Accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente	89
11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE	92
11.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	92
11.2. Bilanci	93
11.3. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati	93
11.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione	93
11.3.2. Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori dei conti	93
11.3.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.	93



11.4. Data delle ultime informazioni finanziarie	94
11.5. Informazioni finanziarie infrannuali	94
11.6. Procedimenti giudiziari e arbitrali ed interventi delle Autorità di Vigilanza	94
11.6.1. Procedimenti giudiziari e arbitrali	94
11.6.2. Procedimenti fiscali	102
11.6.3. Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza	104
11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente	112
12. CONTRATTI IMPORTANTI	113
13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI	113
13.1. Relazioni e pareri di esperti	113
13.2. Informazioni provenienti da terzi	113
14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO	114

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1. Indicazione delle persone responsabili**

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione.

### **1.2. Dichiarazione di responsabilità**

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## **2. REVISORI LEGALI DEI CONTI**

### **2.1. Nomi e indirizzo dei revisori legali dell'Emittente**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, in data 30 aprile 2011, ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio individuale dell'Emittente e del bilancio consolidato del gruppo che fa capo all'Emittente (il "Gruppo UBI Banca" o il "Gruppo") nonché l'incarico di revisione limitata delle Relazioni semestrali su base individuale e consolidata per la durata di nove esercizi (dall'esercizio 2012 fino alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2020) alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. (la "Società di Revisione"), con sede in Milano, Via Tortona n. 25, iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – di cui all'art. 1 c. 1 lett. g) del D. Lgs. N. 39/2010 e all'art. 1 del D.M. 20 giugno 2012 n. 144 – al numero progressivo 132587. Deloitte & Touche S.p.A. appartiene all'ASSIREVI Associazione Italiana Revisori Contabili.

La Società di Revisione ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni per il bilancio d'esercizio dell'Emittente e per il bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017; le relazioni della Società di Revisione sono incluse nei fascicoli del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo UBI Banca messi gratuitamente a disposizione del pubblico come indicato nel successivo capitolo 14 "Documenti accessibili al pubblico" cui si rinvia.

### **2.2. Informazioni sui rapporti con i revisori**

Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati non vi sono stati rilievi o rifiuti di attestazione da parte della Società di Revisione, né la stessa si è dimessa o è stata rimossa dall'incarico o è stata revocata la conferma dall'incarico ricevuto.

### 3. FATTORI DI RISCHIO ED INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

#### 3.1. Fattori di rischio

Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il presente Capitolo, che descrive i fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i rischi collegati all'Emittente e di ottenere un migliore apprezzamento delle capacità dell'Emittente di adempiere alle obbligazioni relative agli Strumenti Finanziari emessi dall'Emittente e descritti nella Nota Informativa ad essi relativa. L'Emittente ritiene che i seguenti fattori potrebbero influire sulla capacità dell'Emittente stesso di adempiere ai propri obblighi derivanti dagli Strumenti Finanziari emessi nei confronti degli investitori. Gli investitori sono altresì invitati a valutare gli specifici fattori di rischio connessi agli Strumenti Finanziari offerti ed indicati nella Nota Informativa. Di conseguenza, i presenti fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto di Base e in tutti i documenti inclusi nello stesso Prospetto di Base mediante riferimento.

#### 3.1.1 Rischio di credito

Il Gruppo UBI Banca è esposto ai rischi propri delle attività creditizie che si sostanziano, inter alia, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano in tutto o in parte alle obbligazioni di pagamento assunte, e nella potenziale diminuzione del merito creditizio delle controparti, con conseguente deterioramento del credito ed effetti negativi a danno del Gruppo. In particolare, il Gruppo UBI Banca è esposto al rischio che i crediti vantati non vengano rimborsati dai debitori alla scadenza e debbano essere parzialmente o integralmente svalutati. Si segnala inoltre che il profilo di rischio degli impieghi è sensibile all'andamento dell'economia nel suo complesso, al deteriorarsi delle condizioni finanziarie delle controparti (mancanza di liquidità, insolvenza, ecc.), al mutamento della loro posizione competitiva, ai cambiamenti strutturali o tecnologici delle imprese debtrici e ad altri fattori esterni (ad es. modifiche normative, deterioramento del valore delle garanzie finanziarie e ipotecarie legato all'andamento dei mercati).

#### 3.1.2 Rischio connesso alla qualità del credito

Al fine di consentire un raffronto in termini omogenei, gli indicatori al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca sono stati calcolati in coerenza con i dati di sistema pubblicati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019, ossia tenendo in considerazione l'insieme riferito ai finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Tali indicatori differiscono pertanto da quelli esposti all'interno della Relazione sulla Gestione inclusa nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, dove viene fornita disclosure degli impieghi con riferimento ai soli finanziamenti verso clientela, considerati rappresentativi della rischiosità del Gruppo.

Al contrario gli indicatori al 31 dicembre 2017, in coerenza con i dati di raffronto relativi al sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018, sottendono dati riferiti ai soli crediti verso clientela.

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2018 (*)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,25%	4,40%	7,55%	9,10%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,79%	1,60%	4,37%	3,40%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	9,40%	8,30%	13,01%	14,50%

<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,03%	4,10%	8,84%	7,30%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE****/IMPIEGHI LORDI</b>	4,09%	3,70%	5,29%	5,20%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE****/IMPIEGHI NETTI</b>	3,17%	2,40%	4,30%	3,70%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE****/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,20%	0,17%	0,20%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE****/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,10%	0,17%	0,20%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	38,50%	53,40%	35,50%	53,80%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	48,96%	66,10%	45,05%	65,30%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	30,21%	n.d.	40,66%	n.d.
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,15%	28,10%	6,36%	28,30%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	25,53%	39,50%	22,80%	34,70%

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019. Dati riferiti alle Banche Significative. Ai sensi della nota 3) alla tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati i "Finanziamenti includono: i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela")".

(\*\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative. Tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati - Crediti verso la clientela.

(\*\*\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Con riferimento al 31 dicembre 2017, gli indicatori – costruiti sia per il Gruppo UBI Banca che per il sistema su dati riferiti ai soli crediti verso clientela – evidenziano un'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Alla medesima data i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Entrambi questi aspetti si correlano alle specificità del portafoglio prestiti alla clientela del Gruppo UBI Banca, per oltre due terzi rappresentato da mutui e finanziamenti a medio-lungo termine (vedasi la tabella di pag. 101 della Relazione sulla gestione inclusa nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017), caratterizzati dalla presenza di garanzie

reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di rettifiche. Ciò si riflette in particolare sull'incidenza degli aggregati considerati al netto delle rettifiche.

L'incidenza dei crediti deteriorati, delle sofferenze e delle inadempienze probabili – considerati sia in termini lordi che netti, al 31 dicembre 2018, risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Tale confronto risente tuttavia, oltre che della prevalente incidenza di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine che caratterizza il portafoglio crediti verso clientela del Gruppo, anche dell'entità dei finanziamenti verso istituti bancari e banche centrali che per il Gruppo UBI Banca sono pari al 9,7% degli impieghi lordi e al 10,2% degli impieghi netti, interamente classificati come performing.

In termini di copertura dei crediti deteriorati, gli indicatori riferiti al Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2018, si presentano su livelli inferiori alla media di riferimento del sistema, fermo restando che:

(i) ove il calcolo tenesse in considerazione anche gli stralci delle posizioni in sofferenza oggetto di procedure concorsuali ancora aperte e delle relative rettifiche, il grado di copertura dei crediti deteriorati si attesterebbe al 46,01% mentre quello delle sofferenze si attesterebbe al 59,14% (come evidenziato nelle note in calce alla tabella di pag. 129 della Relazione sulla gestione contenuta nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018);

(ii) per quanto riguarda il grado di copertura delle inadempienze probabili, l'indicatore è impattato tra l'altro anche dall'effetto della modalità di contabilizzazione degli attivi deteriorati delle Nuove Banche imposta dal principio contabile IFRS 3 (ovvero al netto dei fondi rettificativi) che trova riflesso, benché in misura minore, anche nell'indice di copertura delle sofferenze.

#### Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati (valori in percentuale)

	DATI AL 31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,87%	5,81%	7,55%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	3,13%	3,11%	4,37%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	10,36%	10,42%	13,01%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (*) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,61%	6,72%	8,84%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE(**)/IMPIEGHI LORDI</b>	4,42%	4,53%	5,29%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE(**)/IMPIEGHI NETTI</b>	3,42%	3,53%	4,30%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE (***)/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,08%	0,17%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE (***)/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,07%	0,17%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	39,09%	38,50%	35,50%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	49,13%	48,96%	45,05%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO CONSOLIDATO</b>	29,41%	30,21%	40,66%



<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,39%	10,15%	6,36%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	26,22%	25,53%	22,80%
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,59%	0,72%	0,79%

(\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Al 31 marzo 2019 i crediti netti verso la clientela si attestano complessivamente a 87,1 miliardi.

Sempre al 31 marzo 2019, lo stock di crediti deteriorati ammonta a 9.458 milioni in termini lordi (il 10,36% del totale crediti lordi) e a 5.761 milioni in termini netti (il 6,61% del totale crediti netti). La copertura totale dei crediti deteriorati si è attestata al 39,09% o al 46,96% includendo gli stralci. In particolare, le sofferenze ammontano a 5.358 milioni in termini lordi, e a 2.726 milioni in termini netti, con una copertura del 49,13%. Aggiungendo gli stralci, la copertura delle sofferenze sale al 59,68%.

Al 31 dicembre 2018, i crediti netti verso la clientela si attestano complessivamente a 89 miliardi.

Sempre al 31 dicembre 2018, lo stock di crediti deteriorati ammonta a 9.717 milioni in termini lordi (il 10,42% del totale crediti lordi) e a 5.975 milioni in termini netti (il 6,72% del totale crediti netti). A seguito della prima applicazione dell'IFRS9 e delle rettifiche contabilizzate nell'esercizio, la copertura totale dei crediti deteriorati si è attestata al 38,50% o al 46,01% includendo gli stralci. In particolare, le sofferenze ammontano a 5.423 milioni in termini lordi, e a 2.768 milioni in termini netti, con una copertura del 48,96%. Aggiungendo gli stralci, la copertura delle sofferenze sale al 59,14%.

Si riportano di seguito i principali indicatori riguardanti la rischiosità creditizia:

- **Sofferenze Lorde/Impieghi Lordi**

Al 31 marzo 2019 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi, pressochè stabili rispetto al 31 dicembre 2018. Va sottolineato che, nel corso dell'esercizio 2018, il Gruppo ha proceduto ad effettuare una serie di cessioni di crediti deteriorati e che ci sono stati favorevoli risultati dell'attività interna di recupero.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 62 e segg.).

In chiusura d'esercizio 2018 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi. E' da evidenziare che, nel corso dei dodici mesi, il Gruppo ha proceduto ad effettuare una serie di cessioni di crediti deteriorati e che ci sono stati favorevoli risultati dell'attività interna di recupero.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Crediti deteriorati Lordi/Impieghi Lordi**

Al 31 marzo 2019 i crediti deteriorati lordi ammontano a 9,5 miliardi di euro, leggermente in contrazione rispetto ai 9,7 miliardi di euro di fine esercizio 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 62 e segg.).

A fine dicembre 2018 i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 9,7 miliardi di euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze**

Il grado di copertura dei crediti deteriorati al 31 marzo 2019 è risultato pari al 39,09% rispetto al 38,50% di fine

dicembre 2018.

Per quanto riguarda in particolare le sofferenze, il loro livello di copertura è salito dal 48,96% di fine 2018 al 49,13% del 31 marzo 2019 quale effetto anche delle cessioni effettuate nel trimestre, contraddistinte da un grado di rettifica inferiore alla media della categoria. Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 62 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 38,50%. Il grado di copertura delle sofferenze in chiusura d'esercizio si è attestato al 48,96%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- Rapporto Sofferenze Nette/Patrimonio Netto Consolidato

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2019 si attesta al 29,41% rispetto al 30,21% del 31 dicembre 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 62 e segg. e 81 e segg.).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg. e 152 e segg.).

- Costo del Rischio

Al 31 marzo 2019 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 128,6milioni di cui 1,1 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione. Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,59%. Si definiscono "grandi esposizioni" le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. La Banca quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono "grande esposizione" l'esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Nella tabella di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni "grandi esposizioni" della Banca al 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

**Tabella grandi rischi (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

	31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
<b>Numero posizioni</b>	6	5	4
<b>Esposizione nominale</b>	34.088.207	26.838.238	24.630.887
<b>Valore ponderato</b>	4.074.174	580.838	474.455
<b>INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/ IMPIEGHI NETTI</b>	39,14%	30,16%	26,67%
<b>INDICE VALORE PONDERATO/ IMPIEGHI NETTI (*)</b>	4,68%	0,65%	0,51%

(\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", dalla segnalazione del 31 marzo 2019<sup>1</sup> il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le "Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013", prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca,

<sup>1</sup> Redatta in base alla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014: Circolari Banca d'Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.

i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta.

Conseguentemente la segnalazione evidenzia 6 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 34,09 miliardi di euro.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 4,07 miliardi, riconducibile per 3,37 miliardi all'Amministrazione centrale (dei quali solo 70,5 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto Intermedio di Gestione Bilancio d'esercizio 2018 al 31 Marzo 2019.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 5 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro.

Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Per maggiori informazioni si veda il Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del Documento di Registrazione e il Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 128)

### **3.1.3 Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale e allo SREP. Requisiti patrimoniali prudenziali e NPL Strategy.**

L'Emittente – quale soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria – è soggetto alla normativa italiana ed europea applicabile al settore bancario in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche volta, inter alia, a preservare la stabilità e la solidità del sistema bancario, limitando a tal fine l'esposizione al rischio al fine di stabilire livelli prudenziali di capitale da detenere, qualificandone la qualità e valutando gli eventuali strumenti di mitigazione dei rischi. Un livello di patrimonializzazione non adeguato, oltre ad avere impatti sul costo del funding, comprometterebbe la solidità di UBI Banca e del Gruppo e, nei casi più estremi, potrebbe comportare la necessità di eventuali operazioni straordinarie con conseguenti effetti sulla situazione economica e finanziaria di UBI Banca e del Gruppo e sul relativo azionariato.

Alla data del presente Documento di Registrazione, i gruppi bancari italiani devono rispettare i seguenti coefficienti patrimoniali di vigilanza: un requisito di Capitale Primario di Classe 1 (CET 1 Ratio) pari a 4,5%, di Capitale di Classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 6% e di un Total Capital Ratio pari all'8%. A tali requisiti di fondi propri si aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale che è pari al requisito relativo alla somma delle riserve (buffer), ove applicabili:

- riserva di conservazione del capitale (capital conservation buffer) fissata al 2,50% per tutti i gruppi bancari italiani;
- riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer) da applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito (non significativa per il Gruppo UBI Banca alla data del presente Documento di Registrazione);
- riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer), costituita da Capitale Primario Di Classe 1 e prevista a fronte del rischio sistemico per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, al fine di prevenire ed attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico di lungo periodo non previsto dalla CRR, ovvero un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative anche per l'economia reale del Paese membro. (Alla data del presente Documento di Registrazione non è applicabile al Gruppo UBI Banca).

Inoltre, nell'ambito dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa applicabile, le banche soggette a SSM tra cui UBI

Banca sono state assoggettate su base annua a partire dal 2014 allo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) condotto dalla BCE, nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU.

Al termine dello SREP condotto nel corso dell'esercizio 2018, l'Autorità di Vigilanza ha stabilito che, per il 2019, il Gruppo dovrà rispettare, a livello consolidato:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Al 31 marzo 2019, con un CET 1 Ratio phased-in dell'11,52% un Tier 1 Capital ratio pari all'11,52% e un Total Capital Ratio phased-in del 14,43%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Al 31 dicembre 2018, con un CET 1 Ratio phased-in dell'11,70% un Tier 1 Capital ratio pari all'11,70% e un Total Capital Ratio phased-in del 13,80%, il Gruppo UBI Banca si posiziona al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato ad esito dello SREP la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018). Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo. UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotto. Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione dei crediti deteriorati definita ed attivata per il periodo 2019-2021 e mira a conseguire una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata per circa Euro 2,9 miliardi, dagli Euro 9,9 miliardi di fine 2018 agli Euro 7 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 10,4% al 7,6%. Tale Piano, allo stato, risulta al vaglio della BCE.

In relazione alle attività recentemente svolte sullo stock dei crediti deteriorati si segnala che il 1° agosto 2018 è stata annunciata la cartolarizzazione (assistita da GACS) di un portafoglio significativo di crediti in sofferenza. Il 20 luglio 2018 è stata perfezionata la cessione al veicolo di cartolarizzazione indipendente Maior SPV Srl di un portafoglio di crediti in sofferenza per un valore nominale lordo (Gross Book Value - GBV) alla data di riferimento (1° gennaio 2018) di 2.748,8 milioni di euro (1.615 milioni l'esposizione lorda di bilancio). Il prezzo di cessione è risultato sostanzialmente in linea con i valori di carico dei crediti netti ceduti e tale da rispettare il requisito previsto dalla normativa per il rilascio della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) ai sensi del D.L. 18/2016.

Coerentemente con la strategia di gestione adottata dal Gruppo, focalizzata in primis sui recuperi diretti, il portafoglio in termini di GBV si presentava composto in prevalenza (53,4%) da crediti privi di garanzie reali (unsecured), mentre i crediti ipotecari (secured) equivalevano al 46,6% del portafoglio. In data 1° agosto 2018, la società veicolo di cartolarizzazione Maior SPV Srl ha proceduto all'emissione di titoli senior, mezzanine e junior che sono stati interamente sottoscritti dalla sola UBI Banca Spa, come segue:

- Titoli senior investment grade per nominali 628,5 milioni di euro, corrispondenti al 22,9% del valore nominale lordo e al 38,9% dell'esposizione lorda di bilancio dei crediti ceduti. Trattasi di percentuali elevate, nonostante l'importante presenza di crediti unsecured, a conferma della qualità del portafoglio cartolarizzato. Il rating attribuito dalle agenzie specializzate Scope Ratings GmbH e DBRS è stato rispettivamente BBBSF e BBB (low)(sf);
- Titoli mezzanine per nominali 60 milioni di euro (privi di rating);
- Titoli junior per nominali 26,9 milioni di euro (privi di rating).

In data 28 settembre 2018 è stata regolata la cessione, da parte di UBI Banca ad investitori terzi, del 95% del valore nominale dei titoli mezzanine e junior, che ha dato luogo:

- al deconsolidamento delle sofferenze sottostanti l'operazione di cartolarizzazione, stante il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici correlati, per un valore lordo contabile pari a 1.500,2 milioni di euro (667,1 milioni netti);
- alla rilevazione, nell'attivo patrimoniale, dei titoli rivenienti dalla cartolarizzazione non oggetto di cessione ad investitori terzi, per complessivi 629,6 milioni di euro.

In termini economici la cessione dei crediti mezzanine e junior ha comportato l'iscrizione nel conto economico del terzo trimestre, alla Voce 100. a) "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato", di un importo pari a -65,3 milioni nonché di ulteriori -8,7 milioni comprensivi dei costi strettamente connessi all'operazione.

Per maggiori informazioni si veda il Bilancio Consolidato del Gruppo UBI Banca al 31 Dicembre 2018 - Relazione sulla Gestione Consolidata (pagg. 74, 129, 174) e Nota Integrativa Consolidata (pag. 339, 350, 353 e 358 e ss.).

In aggiunta, l'Emittente, a seguito della continua evoluzione del quadro normativo, dovrà rispettare il coefficiente patrimoniale di "Leverage Ratio" (rappresentato dal rapporto tra capitale di classe 1 e totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio). La piena implementazione di questo indicatore come indicatore di Pillar 1 è attualmente in consultazione nell'ambito del framework della EU Banking Reform.

Il Leverage Ratio, al 31 marzo 2019, è pari al 5,16% in ottica "phased-in" e al 5,13% "fully phased".

Il Leverage Ratio, al 31 dicembre 2018, è pari al 5,45% in ottica "phased-in" e al 5,27% "fully phased". Il Leverage Ratio al 31 dicembre 2017, era pari al 5,85% in ottica "phased-in" ed al 5,78% "fully phased". Si segnala che in tutto il triennio 2014-2016 il Leverage Ratio è stato superiore al 5%. In particolare, al 31 dicembre 2016 risultava pari al 5,75% "phased-in" (5,62% "fully phased"); al 31 dicembre 2015 risultava pari al 6% "phased-in" (5,81% "fully phased") e al 31 dicembre 2014 risultava pari al 5,95% "phased-in" (5,57% "fully phased"). Alla data del presente Documento di Registrazione il livello minimo da rispettare a partire dal 1° gennaio 2019 non è ancora stato definito. Il Comitato di Basilea aveva proposto un livello minimo di riferimento del 3% per il periodo di monitoraggio concluso alla fine del 2017.

A tal proposito l'EBA ha pubblicato in data 3 agosto 2016 il report "*EBA report on the leverage ratio requirements under article 511 of the CRR*" in cui raccomanda l'introduzione di un requisito minimo a livello di *leverage ratio* al fine di mitigare il rischio di una eccessiva leva finanziaria. I risultati dell'analisi quantitativa confermano una calibrazione del LR minimo al 3% efficace come misura di protezione che va ad aggiungersi ai requisiti prudenziali di capitale *risk based* previsti. Anche la proposta di modifica al Regolamento 575/2013 pubblicata dalla Commissione Europea conferma un target minimo del 3%.

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Pillar 1 di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato, che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio), l'esigenza di supportare nuovi piani funzionali ad una più rapida riduzione dello stock dei crediti deteriorati e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo UBI Banca.

Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UBI Banca si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione in essere alla data del presente Documento di Registrazione. In tale ipotesi non si può escludere che il Gruppo UBI Banca si possa trovare nella necessità, anche a fronte di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del proprio controllo, di valutare idonei provvedimenti e/o misure tese a ripristinare un maggiore ed adeguato livello dei propri coefficienti patrimoniali, e ciò anche in una prospettiva "Basilea 3 fully phased". Detto livello prudenziale, ragionevolmente anche superiore ai minimi regolamentari, potrà essere determinato, in linea con gli indirizzi ritenuti idonei dagli organi di amministrazione, attraverso un esame che tenga conto delle complessive prospettive di sviluppo delle attività del Gruppo nonché delle capacità di assorbimento di eventuali shock ipotetici e/o condizioni ambientali stressate, fatte salve in ogni caso ulteriori evidenze od esigenze che dovessero manifestarsi e tenuto comunque conto di specifiche indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza.

Si evidenzia che l'eventuale peggioramento del livello dei ratio patrimoniali del Gruppo UBI Banca potrebbe incidere inter alia, sulla capacità dell'Emittente di distribuire dividendi anche in considerazione della necessità di rispettare requisiti fully loaded – più stringenti rispetto a quelli vigenti alla data del presente Documento di Registrazione – a partire dal 2018, nonché sulla capacità del Gruppo di accedere al mercato del capitale con un conseguente incremento del costo del funding e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca. Inoltre, in caso di richieste di intervento da parte delle Autorità di Vigilanza, il Gruppo UBI Banca potrebbe subire possibili danni reputazionali, con conseguenti possibili effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di UBI Banca e/o del Gruppo. Inoltre, una o più agenzie di rating potrebbero operare un downgrade dei rating della Banca, con



conseguente incremento del costo del funding.

Si consideri, inoltre, che il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è svolto dalla BCE con periodicità almeno annuale (fermi restando in ogni caso i poteri e le prerogative di vigilanza proprie di quest'ultima esercitabili su base continuativa durante il corso dell'anno) e, pertanto, sussiste il rischio che, ad esito dei futuri SREP, l'Autorità di Vigilanza prescriva all'Emittente, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori a quelli applicabili alla data del presente Documento di Registrazione. Inoltre, la BCE, ad esito dei futuri SREP, potrebbe prescrivere all'Emittente determinate misure correttive, che potrebbero avere impatti sulla gestione del Gruppo tra cui, (i) richiedere di detenere mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare; (ii) interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale; (iii) imposizioni di limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, il divieto di pagare interessi e (iv) divieti di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, al fine del contenimento del livello dei rischi.

Infine, sussiste il rischio che possa rendersi necessaria per l'Emittente l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la BRRD.

### 3.1.4 Rischi relativi all'Acquisizione delle Nuove Banche

In data 10 maggio 2017 UBI Banca ha completato l'operazione di acquisizione (l'"Acquisizione") dal Fondo Nazionale di Risoluzione del 100% del capitale sociale di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti (ciascuna una "Nuova Banca" e, congiuntamente, le "Nuove Banche").

L'Acquisizione delle Nuove Banche comporta per il Gruppo UBI Banca i rischi tipici di qualsiasi operazione straordinaria di acquisizione nonché rischi specifici conseguenti alle caratteristiche proprie delle Nuove Banche e dell'Acquisizione.

In particolare, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, possano essere ritenute soggetti legittimati a rispondere di passività originate dall'esercizio dell'azienda bancaria condotta dalle vecchie banche ora in liquidazione coatta amministrativa ("Old Banks") prima della Risoluzione e oggetto di trasferimento alle Nuove Banche, in qualità di "enti ponte" e in esecuzione del programma di Risoluzione definito da Banca d'Italia. Più nel dettaglio, il Gruppo è esposto al rischio che le Nuove Banche siano oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse. Il Gruppo UBI Banca è esposto, inoltre, al rischio che le carenze delle Old Banks siano ancora presenti nelle Nuove Banche, in quanto afferenti a strutture operative trasferite dalle Old Banks alle Nuove Banche nel contesto della Risoluzione e al connesso rischio di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in caso di illecito penale rilevante ai sensi di tale disciplina anche per fatti commessi dagli esponenti aziendali delle rispettive Old Banks.

Nel Contratto di Acquisizione, il Venditore ha rilasciato a favore dell'Emittente dichiarazioni e garanzie e ha assunto specifici obblighi di indennizzo in favore dell'Emittente, in relazione tra l'altro alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione da parte delle Nuove Banche, precedentemente all'Acquisizione, delle sofferenze al Fondo Atlante, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Sebbene l'Emittente ritenga che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Venditore e gli obblighi di indennizzo dallo stesso assunti (così come le correlate limitazioni) siano adeguati alla luce delle informazioni in merito alle Nuove Banche e alle rispettive attività e passività di cui UBI Banca è a conoscenza, si evidenzia che qualora eventuali giudizi fossero avviati nei confronti delle Nuove Banche, allo stato incorporate in UBI Banca, e avessero esito negativo per queste ultime, e i fondi appostati nei bilanci delle Nuove Banche non fossero sufficienti a coprire la passività ovvero gli obblighi di indennizzo, in precedenza indicati, a carico del Venditore ai sensi del Contratto di Acquisizione risultassero non applicabili o non sufficienti a coprire le passività, ove non seguite tempestivamente dalla messa in atto di azioni/iniziative idonee a contrastare gli impatti negativi sui requisiti patrimoniali e generare risorse finanziarie in misura congrua per l'adempimento degli obblighi del Gruppo UBI Banca a seguito del Contratto di Acquisizione, potrebbero produrre effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Al riguardo si segnala che il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha



riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018; con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. In assenza di notificazione della sentenza, allo stato non effettuata (che comporterebbe un termine di impugnazione per Cassazione di 60 giorni dalla notificazione), la sentenza è soggetta al ricorso per Cassazione nell'ordinario termine semestrale decorrente dalla pubblicazione (e maggiorazione feriale).

Nel caso in cui UBI Banca, quale successore universale di ex Nuova Banca delle Marche S.p.A. e/o ex Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e/o ex Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. venga coinvolta in giudizi promossi da ex azionisti in relazione all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni delle banche in risoluzione, oggi in liquidazione coatta amministrativa, basate sulla presunta violazione delle disposizioni di legge applicabili alla prestazione di servizi di investimento, si potrebbe verificare un aumento delle cause che interessano UBI Banca.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pagg. 72 e segg.).

### **3.1.5 Rischi connessi al Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca.**

In data 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato, su proposta del Consiglio di Gestione, il Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca. Il Piano Industriale 2017-2020 si riferiva alla c.d. "combined entity" – ossia al Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall'acquisizione delle Nuove Banche –, e teneva conto della modifica del perimetro del Gruppo, aggiornando e implementando il Piano Industriale 2019/2020 (approvato in data 27 giugno 2016 dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca su proposta del Consiglio di Gestione che conteneva le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali del Gruppo UBI Banca per il periodo 2016-2019/2020). Si evidenzia la circostanza che il Piano Industriale 2017-2020 è stato elaborato su un perimetro del Gruppo UBI Banca significativamente differente rispetto a quello in essere alla data dell'ultima rendicontazione contabile (31 marzo 2017), ragione per cui le informazioni finanziarie storiche del Gruppo UBI Banca sono scarsamente comparabili con quelle prospettiche. La capacità dell'Emittente di compiere le azioni e di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Industriale 2017-2020 dipendeva pertanto da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali al di fuori del controllo dell'Emittente (quali, ad esempio, lo scenario macroeconomico e l'evoluzione del contesto regolamentare) o comunque riferite ad eventi non completamente controllabili dagli organi amministrativi e dal management dell'Emittente. In particolare, gli obiettivi del Piano Industriale 2017-2020 erano basati su assunzioni di carattere generale e ipotetico relative a eventi futuri e azioni che non necessariamente si sarebbero verificate e che dipendevano sostanzialmente da variabili non controllabili dall'Emittente ovvero dalle altre società del Gruppo, soggette ai rischi ed alle incertezze che caratterizzano lo scenario macroeconomico. Alla luce: a) dei fatti emersi in sede di consuntivo 2018: - uno scenario macroeconomico atteso nel corso del 2019 significativamente diverso da quello previsto nel Piano Industriale in corso (tassi di mercato negativi rispetto alla previsione di tassi leggermente positivi nel 2019, crescita prevista del PIL inferiore allo 0,9% previsto nel Piano Industriale, credit spread più elevati, incertezze sui mercati nazionali e internazionali), - oneri operativi e qualità del credito, nonché stock di crediti deteriorati a livelli migliori di quelli attesi nel Piano Industriale 2017-2020 per il 2019 e già prossimi o migliori di quelli previsti per il 2020. b) del cambiamento di governance collegato all'adozione del modello monistico, in occasione dell'approvazioni del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, è stata annunciata, con pubblicazione attesa entro la fine del 2019, la predisposizione di un nuovo Piano Industriale che potrebbe presentare, in termini di ipotesi di realizzazione (scenario macroeconomico, azioni da intraprendere e target futuri) scostamenti rispetto al Piano Industriale 2017-2020. Per maggiori informazioni sull'implementazione delle iniziative di Piano Industriale 2017/2020 si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pagg. 72 e segg.)

### **3.1.6 Rischio connesso ai procedimenti giudiziari ed arbitrari**

Il rischio derivante da procedimenti giudiziari consiste nella possibilità per il Gruppo UBI Banca di dover sostenere degli esborsi, in caso di esito sfavorevole degli stessi. Tipicamente, le controversie giudiziarie sono relative ad azioni di nullità, annullamento, inefficacia o risarcimento danni connesse ad operazioni afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dal Gruppo UBI Banca. Le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare appositi accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Sebbene

L'Emittente ritenga di aver provveduto alla costituzione dei relativi fondi tenendo in considerazione i rischi connessi a ciascuna controversia e in conformità a quanto previsto dai citati Principi Contabili, qualora dai procedimenti non compresi nel predetto fondo per le controversie legali dovessero scaturire in futuro sopravvenienze passive ovvero gli accantonamenti effettuati in tale fondo risultassero insufficienti a coprire le passività derivanti dall'esito negativo dei procedimenti oltre le attese, potrebbero aversi effetti negativi sulla attività e sulla situazione economica e/o finanziaria del Gruppo. A fronte dei propri contenziosi per controversie legali, al 31 dicembre 2018 il Gruppo evidenzia passività potenziali per un petitum complessivo pari a 911 milioni di Euro, dei quali 308 milioni afferenti a passività assunte a seguito dell'acquisizione delle Nuove Banche, e passività probabili per un petitum complessivo pari a 421 milioni di Euro. Il petitum rappresenta la sommatoria delle molteplici pretese economiche reclamate a vario titolo dalle controparti e come tale può risultare privo di dimostrazione, a priori, dell'effettiva sussistenza del nesso di causalità fra la censura e l'evento danno lamentato. Il petitum non può quindi considerarsi, in termini assoluti, un dato significativo per valutare l'effettivo rischio in capo all'Emittente che va quindi determinato in funzione di ulteriori e analitici approfondimenti legati alle specifiche vertenze. Si precisa comunque che la Banca accantona tra i "fondi per rischi e oneri" la migliore stima delle probabili passività che potrebbero derivare dai giudizi in corso. Ai sensi del principio contabile IAS 37, in considerazione della probabilità di dover fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, per le sole passività probabili sono stati iscritti fondi a presidio del rischio per 118 milioni di Euro.

Si segnala che, in data 30 maggio 2017, è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici dell'Emittente, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (art. 2638 del Codice Civile) in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data del presente Documento di Registrazione le indagini risultano in corso.

Inoltre, in data 1 agosto 2017, UBI Banca ha ricevuto notifica di richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare tenutasi il successivo 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza). La procura di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 e 2638 del Codice Civile (illecita influenza sull'assemblea e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza) oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica. Nel contesto dell'udienza preliminare l'unica costituzione di parte civile che è stata ammessa dal giudice è quella presentata dalla Consob nei confronti dei soli imputati per il reato di cui all'art. 2638 c.c.. UBI Banca non è stata citata come responsabile civile. Il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs. 231/01 contestando il presunto interesse costituito dalla stabilizzazione dell'assetto di comando della società e dall'occultamento alle Autorità di Vigilanza dell'esistenza di patti parasociali operativi funzionali a garantire la continuità di gestione secondo i principi di pariteticità, alternatività e tendenziale alternanza tra la "Derivazione BPU e Derivazione Banca Lombarda" nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ.. Alla prima udienza dibattimentale del 25 luglio 2018 è stato disposto il rinvio al successivo 17 settembre. All'udienza del 17 settembre 2018 sono stati depositati alcuni atti di costituzione delle parti civili. All'udienza del 26 ottobre 2018, il Tribunale si è pronunciato sull'ammissione delle parti civili. Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile. Il dibattimento è in corso e sono inoltre state calendarizzate udienze fino al luglio 2019, per l'avvio dell'istruttoria dibattimentale. In caso di eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. sarebbe compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro.

La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti ed ex obbligazionisti di Banca delle Marche e di Banca dell'Etruria e del Lazio, stante l'inconciliabilità dell'interpretazione fornita dall'Arbitro in ordine al D. Lgs. n. 180/2015 e ai successivi provvedimenti di Banca d'Italia del 22 novembre 2015, secondo cui sussisterebbe la legittimazione passiva della Banca in tali procedimenti, rispetto a quella della stessa Banca, e l'assenza di rimedi alternativi consentiti dalla normativa disciplinante il procedimento dinanzi all'Arbitro. Detto inadempimento si pone come l'unica soluzione coerente con l'impostazione difensiva assunta dalla Banca, anche in ambito Giudiziale. Le ragioni dell'inadempimento sono state illustrate all'Arbitro e alla CONSOB con apposita comunicazione, in cui è stata, tra l'altro, evidenziata la massima considerazione in cui viene tenuta l'attività svolta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Nel contempo sono stati pagati i costi amministrativi dei procedimenti posti dalle decisioni a carico della Banca.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sull'andamento della gestione consolidata al 31 dicembre 2018 – Nota integrativa consolidata – Parte B – Sezione 12 – pagg. 293 e segg.

### **3.1.7 Rischio connesso ai procedimenti giudiziari e/o sanzionatori a carico degli esponenti aziendali dell'Emittente.**

Alla data del presente Documento di Registrazione un membro del Consiglio di Amministrazione, nonché alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'Emittente sono stati coinvolti in procedimenti giudiziari e sanzionatori. Tali procedimenti, nonché eventuali ulteriori procedimenti, indagini, verifiche e/o ispezioni riguardanti gli esponenti aziendali dell'Emittente e/o del Gruppo, potrebbero avere effetti negativi sulla reputazione, sull'attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Sussiste altresì il rischio che, nell'ipotesi di provvedimenti giudiziari o sanzionatori, uno o più degli esponenti aziendali perda i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili per svolgere il ruolo ricoperto alla data del presente Documento di Registrazione all'interno del Gruppo (ovvero che, indipendentemente dalla perdita dei requisiti, l'Emittente decida di adottare specifiche misure o provvedimenti).

Per maggiori informazioni sui procedimenti sanzionatori si vedano i paragrafi 11.6.1 e 11.6.3 del Documento di Registrazione.

### **3.1.8 Rischi connessi agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza.**

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, Consob e le altre Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UBI Banca. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

In particolare, si segnala che alla data del presente Documento di Registrazione:

#### **BANCA CENTRALE EUROPEA**

(i) sono in corso le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte della Banca Centrale Europea

**Governance Process:** In data 9 maggio 2019 ha preso avvio la on-site inspection con focus su *Governance Culture*, comunicata da Banca Centrale Europea con lettera del 18 marzo 2019.

(ii) sono concluse le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte della Banca Centrale Europea:

- **Rischio informatico (IT)** In esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il rischio informatico (IT), condotti sul Gruppo UBI Banca da BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 2015, il 17 novembre 2015 è pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all'interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto a cyber attacchi e a frodi informatiche). Il 24 febbraio 2016 UBI Banca aveva inviato a BCE un'articolata risposta contenente, tra l'altro, un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. Nel seguito sono state trasmesse all'Autorità, con cadenza trimestrale, dettagliati aggiornamenti degli interventi conclusi o avviati, in coerenza con la programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo in data 26 gennaio 2018, per la situazione a valere al 31 dicembre 2017, con il quale è stato comunicato il completamento del piano citato.

- **Business model & profitability:** A partire dal 26 febbraio 2016 Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca in tema di business model & profitability. Le verifiche si sono concluse il 20 maggio 2016. Sulla base delle evidenze del rapporto finale ricevuto il 10 gennaio 2017. Il 10 marzo 2017 UBI Banca ha trasmesso a BCE la risposta alle raccomandazioni formulate da BCE unitamente al piano pluriennale (action plan) volto a superare le situazioni rilevate a cui sono seguiti invii periodici di aggiornamento sulle

azioni poste in essere, il più recente dei quali è stato trasmesso all'Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2018 in ordine allo stato di realizzazione al 31 dicembre 2017 degli interventi programmati. Alla data del 31 maggio 2018 tutte le attività sono state realizzate secondo quanto previsto dall'action plan, residua un'unica attività in corso di realizzazione, la cui scadenza è prevista per giugno 2019 ed è relativa ad una nuova vista dimensionale di rendicontazione gestionale.

- **Internal and external reporting quality:** Con comunicazione del 13 maggio 2016 Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di internal and external reporting quality. Il focus principale riguardava i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. Il 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale di BCE, in cui sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento, prevalentemente con riferimento al processo di segnalazione FINREP, COREP e Large exposures e all'informativa gestionale sul rischio di credito che viene presentata agli Organi Aziendali. L'11 gennaio 2017 la Capogruppo ha fornito una risposta con la formalizzazione delle azioni correttive intraprese. Nel seguito sono stati periodicamente trasmessi all'Autorità dettagliati aggiornamenti: da ultimo in data 24 maggio 2018 è stato comunicato il completamento delle azioni citate.

- **Governance, remuneration and internal controls:** Con lettera del 22 giugno 2016 Banca Centrale Europea ha stabilito accertamenti in tema di governance, remuneration and internal controls, con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi il 5 agosto 2016. Il 27 gennaio 2017 la BCE ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, con indicazione a predisporre un piano d'intervento per dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. Il 7 marzo la Capogruppo ha fornito riscontro all'Autorità con la trasmissione del piano degli interventi elaborato, alla quale hanno fatto seguito progressive comunicazioni trimestrali di aggiornamento all'Autorità di Vigilanza in ordine allo stato di realizzazione degli interventi programmati, la più recente delle quali è stata trasmessa il 26 febbraio 2019 con riferimento al quarto trimestre 2018. Il completamento complessivo delle iniziative intraprese è previsto entro giugno 2019.

- **Capital position calculation accuracy:** Con lettera del 17 novembre 2016, BCE ha previsto l'avvio di un'ispezione in tema di capital position calculation accuracy. Gli accertamenti si sono conclusi il 3 marzo 2017. Il 3 luglio 2017 BCE ha trasmesso il report finale con evidenza di alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di credit risk mitigation degli strumenti finanziari emessi dall'Istituto. La Banca ha fornito riscontro a BCE il successivo 14 agosto, a cui hanno fatto seguito aggiornamenti circa lo stato di avanzamento degli interventi attuati in data 30 novembre 2017 e 6 aprile 2018. In data 8 agosto 2018 la Banca ha comunicato a BCE il completamento degli interventi programmati.

- **Internal model:** Con lettera dell'11 gennaio 2017 Banca Centrale Europea ha disposto una verifica in materia di internal model conseguente alla richiesta di estensione del perimetro IRB, in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. Gli approfondimenti in loco sono stati avviati il 6 febbraio e sono terminati il 7 aprile. L'Assessment Report di BCE è stato trasmesso il 23 ottobre 2017. In data 20 marzo 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte di BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default. Le segnalazioni prudenziali sono state predisposte secondo i nuovi modelli a partire dai dati riferiti al 31 marzo 2018. In data 20 aprile 2018 la Banca ha trasmesso un action plan per il pieno adeguamento dei nuovi modelli alle osservazioni segnalate dall'Autorità contestualmente all'autorizzazione del model change; tale action plan prevede che la Banca concluda le attività a suo carico entro il terzo trimestre 2019, propedeuticamente alla fase successiva di avvio delle verifiche da parte della Vigilanza. Sono stati successivamente trasmessi a BCE aggiornamenti trimestrali circa lo stato di avanzamento degli interventi avviati, l'ultimo dei quali è stato inviato il 29 marzo 2019.

- **Credit and counterparty risk management and risk control system:** Con lettera del 26 giugno 2017 Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di un'ispezione riguardante il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor); le verifiche hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 7 maggio e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il successivo 18 maggio. Il 25 giugno 2018 è pervenuto dall'Autorità il report con l'esito definitivo. La Banca ha ricevuto in data 4 settembre 2018 il draft della *Follow up Letter* in cui sono rappresentate, in versione bozza, le aspettative di BCE circa l'indirizzamento dei *Finding* rilevati. In sintesi si chiedeva alla Banca di: a) adeguare entro la fine del 2018 e con riferimento ai debitori analizzati durante l'ispezione, le rettifiche sulle posizioni per le quali rimane una differenza a fine 2017 rispetto a quanto suggerito, b) rafforzare i controlli di secondo e terzo



livello sul processo di provisioning e c) implementare i progetti già in corso relativi alla gestione degli NPL così come ad assicurare l'allineamento delle *policy* e dei processi sul rischio di credito ai *finding* dell'ispezione riconoscendo allo stesso tempo i notevoli passi in avanti già effettuati per colmare tali gap e i recenti aggiornamenti di *policy* e processi con lo scopo di allinearsi alle Guidance NPL; infine, si chiedeva di dedicare attenzione alle metodologie di valutazione riguardanti alcuni ambiti creditizi delle società controllate (leasing e factoring) in particolare con riferimento alle *policy* di provisioning. La Banca ha chiarito che le richieste formulate da BCE, in termini di rettifiche aggiuntive, sono state per la maggior parte accolte nella semestrale mentre per una parte sono ancora in corso delle verifiche che saranno finalizzate entro la fine dell'anno. La Banca inoltre ha dato conto delle significative attività svolte dalle funzioni di controllo e dagli Organi aziendali a presidio dei rischi creditizi. I contenuti della risposta della Banca, trasmessa a BCE il 20 settembre, sono stati discussi con la Vigilanza nell'ambito del "closing meeting" effettuato il 18 ottobre. In seguito alla ricezione in data 30 novembre della Final Follow up Letter, la Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre e l'action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 è stato trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il 31 marzo 2019.

- **Targeted review of Internal Models:** Con lettera del 22 dicembre 2017 Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di una ispezione nel contesto della Targeted review of Internal Models con perimetro sul modello Retail - Secured by real estate non-SME, avvenuto in data 19 febbraio 2018 e conclusasi in loco il 4 maggio 2018. L'ispezione in loco ha avuto luogo dal 19 febbraio al 4 maggio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 6 settembre e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il 20 settembre. Il successivo 31 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 29 marzo 2019 è pervenuta la Draft Decision di BCE a fronte della quale la Banca ha comunicato le proprie osservazioni il successivo 12 aprile. Si rimane in attesa della Final Decision.

- **Internal governance and risk management:** Il 7 maggio 2018, come anticipato da Banca Centrale Europea con comunicazione del 28 marzo, ha preso avvio un'ispezione con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare. L'accertamento in loco si è concluso il 27 luglio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 14 novembre. In seguito alle considerazioni della Banca trasmesse in data 29 novembre, BCE ha inviato il Final Report il successivo 21 dicembre. In data 6 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la draft Follow up letter i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con le evidenze già emerse nel Final Report. In data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca trasmetterà un action plan entro il prossimo 14 giugno volto a risolvere le problematiche identificate durante l'ispezione.

- **Internal model:** Il 14 maggio 2018, come anticipato da Banca Centrale Europea con lettera del 6 aprile, ha preso avvio un'ispezione per l'approvazione dell'estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. L'accertamento in loco si è concluso il 3 agosto 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" dell'11 ottobre e la Banca ha trasmesso all'Autorità le proprie considerazioni il successivo 22 ottobre. In data 26 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 18 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la Decision finale di BCE, con l'autorizzazione ad applicare – a partire dalle segnalazioni di Vigilanza del 31 marzo 2019 – i nuovi modelli (estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche, nonché estensione progressiva del perimetro IRB al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving). In data 12 aprile la Banca ha trasmesso a BCE l'action plan per la risoluzione entro la fine del 2020 dei rilievi comunicati dalla Vigilanza, rispetto al quale, a partire da fine giugno 2019 e con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere uno status report.

- **Targeted review of Internal Models:** Con lettera del 12 luglio 2018, Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio nel corso del mese di settembre di un'ispezione BCE con perimetro sui modelli *Corporate Other* e *Corporate SME*. L'ispezione ha preso avvio il 10 settembre 2018 e si è conclusa in data 23 novembre. Il 30 gennaio 2019 è pervenuto il Draft Report, discusso nell'ambito dell'exit meeting del 4 febbraio, in relazione al quale la Banca ha trasmesso le proprie osservazioni in data 15 febbraio. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. La Banca è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

- **Credit Quality Review** Si è conclusa in data 15 febbraio 2019 l'ispezione avviata in data 1° ottobre 2018 per i portafogli Retail e SME, comunicata da Banca Centrale Europea con lettera del 26 giugno 2018. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti dell'attività ispettiva.

- **BCE Thematic review on "Profitability drivers – Business Model and Profitability":** Con riferimento agli ambiti attinenti la Thematic review BCE su "Profitability drivers – Business Model and Profitability", si segnala che la Banca ha ricevuto, nell'ambito dell'interlocuzione continua in tema di Business Model Adequacy, le evidenze dell'Autorità di Vigilanza. Al riguardo, proseguono le attività lanciate dalla Banca per il superamento di tali evidenze e delle osservazioni tempo per tempo ricevute dall'Autorità sulla stessa tematica.

- **Thematic Review IFRS 9:** Il Gruppo è stato interessato da una thematic review volta a conoscere lo stato dell'arte del processo di adozione del nuovo principio contabile: la Review si è conclusa il 31 marzo 2017. Il 13 luglio sono state discusse con BCE le risultanze preliminari dell'analisi e, il 22 agosto 2017, l'Autorità di Vigilanza ha trasmesso la relativa draft letter, in merito alla quale UBI Banca ha fatto pervenire i propri commenti il successivo 18 settembre. In data 12 ottobre la BCE ha inviato la final letter contenente gli esiti della Review, nella quale l'Autorità ha ritenuto adeguato il coinvolgimento del management nel progetto di implementazione del nuovo principio, ma migliorabile la formalizzazione delle scelte metodologiche e di implementazione. In data 15 novembre 2017 la Banca ha fornito a BCE il riscontro circa gli interventi individuati per la gestione delle raccomandazioni formulate dalla stessa Autorità, al quale hanno fatto seguito, il 21 dicembre 2017 ed il 12 gennaio 2018, due aggiornamenti con la declinazione delle azioni correttive intraprese. Allo stato attuale le azioni correttive sono state sostanzialmente finalizzate.

- **Thematic Review Risk Data Aggregation and Risk Reporting** [rispetto dei principi fissati dal BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) per lo sviluppo di un sistema di early warning a fronte del potenziale superamento, anche in ottica previsionale, dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite Framework adottato dalla Banca]: avviata nel 2016, i primi risultati sono stati discussi con BCE nel corso di un incontro svoltosi il 30 marzo 2017. Il successivo 5 maggio 2017 è stata inviata una risposta preliminare alla bozza del report ricevuta in aprile. Il 19 maggio 2017 l'Autorità di Vigilanza ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, richiedendo di porre in essere alcuni interventi per dare attuazione alle soluzioni e alle azioni suggerite. La Banca ha fornito una risposta in data 26 settembre 2017, seguita il 6 dicembre da alcuni commenti formulati da BCE circa il ruolo della Compliance nell'ambito del Data Governance Framework, riscontrati da UBI Banca il successivo 22 dicembre. In data 21 marzo 2019 è stato trasmesso a BCE un aggiornamento circa lo stato di avanzamento degli interventi al 31 dicembre 2018. Il piano delle iniziative prevede il completamento degli ultimi due interventi nel corso del 2019.

## CONSOB

(i) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Consob:

- Con comunicazione del 14 novembre 2018 Consob ha reso noto l'avvio di una verifica ispettiva presso la Capogruppo in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. L'attività del team ispettivo risulta conclusa e la Banca è in attesa delle risultanze dei controlli effettuati.

- Servizi di investimento: In materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob aveva notificato alla ex Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Agli inizi di aprile 2015 la ex BPB aveva inviato la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate, riscontrando anche i successivi ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti richiesti da Consob nell'agosto 2015 e nel giugno 2016 (quest'ultimi indirizzati anche alla Capogruppo).

Con note del 6 dicembre 2016 Consob ha richiesto: (i) alla ex Banca Popolare di Bergamo, approfondimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte dell'adozione del nuovo questionario di profilatura; (ii) a UBI Banca, valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella richiesta alla ex BPB anche alla luce della programmata realizzazione della Banca Unica, completata nel febbraio 2017, e dell'omogeneità dei processi afferenti alla prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole Banche del Gruppo. A seguito dei riscontri forniti dalla ex Banca Popolare di Bergamo e da UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, ciascuna per i profili di competenza, non sono pervenute ulteriori richieste sul tema da parte della Consob.

Si informa infine che nell'ambito di specifiche interlocuzioni con la Consob, UBI Banca ha relazionato sulle attività intraprese al fine di adeguare sistemi informatici, processi e procedure alle novità introdotte dalla normativa di matrice MiFID II.

**BANCA D'ITALIA**



(i) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Banca d'Italia:

**Trasparenza:** Il 31 marzo 2017 Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di accertamenti ispettivi in materia di Trasparenza presso IW Bank. Le attività di verifica, iniziate il 3 aprile, si sono concluse il 7 aprile. Con lettera del 17 luglio l'Autorità di Vigilanza ha comunicato gli esiti delle verifiche svolte, che hanno fatto emergere alcune carenze. IW Bank ha fornito a Banca d'Italia il riscontro richiesto in data 14 settembre 2017, segnalando tra l'altro (i) il progressivo miglioramento dei tempi medi di risposta ai clienti reclamanti; (ii) la pronta correzione dei n. 2 disallineamenti riscontrati tra documentazione contrattuale e documento di sintesi periodico; nonché (iii) lo sviluppo di una nuova funzionalità di aggiornamento dinamico dei documenti precontrattuali, contrattuali e periodici previsti dalla normativa sulla trasparenza, così da ridurre il rischio di disallineamento.

**Introduzione sul mercato e la revisione dei prodotti bancari al dettaglio:** L'accertamento in loco, che era finalizzato, tra l'altro, ad identificare "buone prassi", individuare eventuali ambiti di miglioramento della normativa primaria e secondaria di riferimento e formulare Orientamenti di Vigilanza, ha preso avvio in data 9 ottobre 2017, facendo seguito alla comunicazione trasmessa da Banca d'Italia il precedente 22 settembre, e si è concluso il 10 novembre 2017. Il 31 maggio 2018 Banca d'Italia ha comunicato gli esiti delle verifiche che hanno evidenziato una complessiva affidabilità ed adeguatezza ai dettati regolamentari dei processi di product governance adottati dal Gruppo, ed in ordine ai quali sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento con riferimento a: rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo e una maggiore strutturazione dei processi e delle procedure aziendali; potenziamento della governance della complessiva Product Governance anche mediante l'innalzamento del grado di coinvolgimento degli Organi Aziendali; una maggior focalizzazione dei sistemi di monitoraggio (Reclami e Customer Satisfaction) sull'analisi di adeguatezza di singoli prodotti ai bisogni del cliente e conseguente arricchimento dell'attuale sistema di reporting. Le connesse azioni di rimedio, il cui completamento è previsto entro la fine del 2019, sono state trasmesse a Banca d'Italia in data 29 giugno 2018, nel rispetto delle tempistiche richieste.

**Antiriciclaggio ed Usura** Il 6 novembre 2017 la Banca d'Italia ha avviato alcune verifiche mirate a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio, nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. L'ispezione si è conclusa il 14 febbraio 2018. Il 17 aprile la Banca d'Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio il 15 giugno 2018 inviando il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l'indicazione della relativa tempistica di completamento ("Piano"). Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d'Italia ha notificato un provvedimento concernente l'applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d'Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all'art. 145, comma 4, TUB.

Si segnala, altresì, che trimestralmente vengono inviati alla Vigilanza aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle azioni di mitigazione in corso, l'ultimo dei quali è stato trasmesso in data 6 maggio 2019 con riferimento al 31 marzo 2019. Il 25 gennaio, è pervenuta da Banca d'Italia una comunicazione con cui la Vigilanza chiede di prevedere tempi più stringenti, che non vadano comunque oltre il 2019, per il completamento dell'intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l'evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall'Autorità, predisponendo una nuova pianificazione dei lavori, comunicata alla Banca d'Italia in data 8 febbraio 2019.

UBI Banca dovrà fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019, in relazione alle quali l'Autorità di Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.

**Verifica sportellare in materia di trasparenza:** L'ispezione avviata da Banca d'Italia in data 17 settembre 2018 è stata articolata su n. 20 dipendenze della Banca si è conclusa il 16 novembre. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

**"Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione":** L'accertamento condotto su Prestitalia ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

**Conflitti d'interesse** Con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i "Conflitti d'interesse". In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d'Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni il 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d'Italia ha comunicato che – valutati gli atti della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Direttorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all'iter sanzionatorio.

#### AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

(i) sono in corso i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

- **Vendita di diamanti:** Nel corso del 2018 l'AGCM ha avviato nei confronti, tra gli altri, di UBI Banca un procedimento istruttorio volto a verificare la presenza di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, nell'ambito dell'attività di vendita di diamanti effettuata da società terze attraverso il canale bancario. Nel corso delle interlocuzioni avute con l'AGCM, la Banca ha rappresentato la correttezza del proprio operato, sottoponendo alla predetta Autorità – in uno spirito di ampia e fattiva collaborazione – una proposta di impegni finalizzata ad un ulteriore rafforzamento delle procedure di controllo (già presenti) connesse all'operatività in argomento e del livello di trasparenza informativa nei confronti della propria clientela. Con provvedimento notificato in data 12 ottobre 2018, l'AGCM ha comunicato l'accoglimento degli impegni sopraindicati e ha disposto la chiusura del procedimento istruttorio senza accertamento di alcuna infrazione.

(i) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

**ABI/SEDA:** In data 13 aprile 2016, l'AGCM ha comunicato l'estensione all'Emittente (oltre che ad altre 10 banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA, aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, finalizzato ad accertare l'esistenza di una eventuale attività di concertazione sul modello di remunerazione previsto a livello interbancario per la prestazione del servizio denominato "Sepa Compliant Electronic Database Alignment" (SEDA). Con provvedimento del 15 maggio 2017 l'AGCM ha deliberato la non sanzionabilità delle parti coinvolte, in ragione della non gravità dell'infrazione, anche alla luce del contesto normativo ed economico in cui le condotte si sono svolte. L'Emittente ha impugnato il predetto provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando in radice l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza. Al momento non è stata ancora fissata l'udienza di discussione del merito davanti al TAR del Lazio. Ferma tale riserva, in conformità al provvedimento conclusivo del procedimento l'accordo interbancario per la fornitura del servizio SEDA è stato revisionato, sotto il coordinamento dell'ABI che ha regolato le varie fasi con apposite circolari, modificando il modello contrattuale e di remunerazione nella prestazione del servizio, passando ad un diverso sistema, in precedenza già condiviso dall'AGCM, basato sull'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali (c.d. MIF) parametriche ai costi. L'implementazione del nuovo modello ha altresì implicato un complesso di modifiche agli assetti contrattuali e alle applicazioni informatiche, richiedendo tra l'altro la risoluzione di tutti i contratti in essere e la necessità, per le banche che tenevano i rapporti per l'erogazione del servizio SEDA lato beneficiario (c.d. PSP di Allineamento), di sottoscrivere nuovi contratti con i clienti che volessero continuare ad usufruire del servizio alle nuove condizioni. Il nuovo modello è operativo dal 1° gennaio 2018; tutte le attività svolte sono state tempestivamente rappresentate all'AGCM in una relazione di ottemperanza curata dalla stessa ABI, cui UBI Banca ha aderito.

Il 10 agosto 2018 la Banca ha ricevuto tramite PEC comunicazione ufficiale dall'AGCM che conferma che le procedure poste in essere da ABI e dalle banche coinvolte sono ritenute dall'Autorità in linea con le misure indicate nel provvedimento conclusivo, fatta salva la riserva di monitoraggio per il futuro sulla corretta implementazione del nuovo modello.

Fermo restando il giudizio amministrativo ancora pendente davanti al TAR, la notifica di cui sopra di fatto chiude il procedimento amministrativo avviato nel 2016 dall'AGCM.

### **CBRC - CHINA BANKING (& INSURANCE) REGULATORY COMMISSION**

(i) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della CBRC - China Banking (& Insurance) Regulatory Commission

*Ufficio di Rappresentanza di Shanghai.* La “CBRC - China Banking (& Insurance) Regulatory Commission” ha condotto in data 6 luglio 2018 una ispezione on-site nel contesto delle consuete ispezioni periodiche.

I riscontri dell'ispezione, oltre a ricordare che le attività dell'Ufficio di Rappresentanza devono rimanere comprese nell'ambito delle attività consentite agli uffici di rappresentanza di banche estere stabilite dal Regolamento bancario cinese, hanno evidenziato che la gestione interna dell'Ufficio di Rappresentanza di UBI Banca è ottima, corretta e completa. E' stata inoltre richiesta la definizione di un sistema di incentivazione del personale locale, successivamente fornito nella lettera di risposta inviata il 12 novembre 2018. Al 31 marzo 2019 l'Ufficio di Rappresentanza non ha ricevuto alcuna ulteriore comunicazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pagg. 167 e segg.)

Per maggiori dettagli sui principali procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza, si veda il paragrafo 11.6.3 del presente Documento di Registrazione.

### **3.1.9 Rischi connessi all'esposizione del Gruppo al debito sovrano**

Il Gruppo UBI Banca risulta esposto ai movimenti dei titoli governativi, ed in modo particolare dei titoli del debito pubblico italiani. Eventuali peggioramenti del differenziale di rendimento dei titoli di stato italiani rispetto agli altri titoli di stato europei di riferimento ed eventuali azioni congiunte da parte delle principali Agenzie di rating, tali da comportare una valutazione del merito creditizio dello Stato Italiano inferiore al livello di investment grade, potrebbero avere impatti negativi sul valore del portafoglio della Banca nonché sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di liquidità della Banca. A fronte di tali rischi il Gruppo UBI ha predisposto un piano che disciplina le misure e i processi volti al ripristino della propria situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un deterioramento significativo della stessa. Tali piani, approvati annualmente dall'Autorità di Vigilanza, prevedono azioni quali il rafforzamento patrimoniale, la cessione di attività, il miglioramento del profilo di rischio.

Nel primo trimestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei titoli governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2019 ammonta complessivamente a 14,8 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,2 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,6 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,2 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2018. Pertanto, l'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) pari a 14,8 miliardi di euro è l'11,65% del totale attivo. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,1% (10,5 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,7 miliardi) e sulla Spagna per il 9,44% (1,4 miliardi).

Al 31 marzo 2019 l'esposizione complessiva in titoli di debito sovrano rappresenta il 78,96% del totale delle attività finanziarie e il 10,71% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,36% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,93% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,5 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 55,46% delle attività finanziarie e il 7,53% del totale attivo.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,84% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,50% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pagg. 143 e segg.)

### **3.1.10 Rischi connessi alla riforma delle banche popolari.**

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d'Italia l'adozione di alcune disposizioni di attuazione.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285 .

In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015.

Successivamente all'offerta in opzione e prelazione e al collocamento sul MTA sono residue n. 35.351.155 azioni. Il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso è avvenuto sulla base del criterio riportato all'interno della relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015, che prevedeva una soglia sotto la quale il CET1 Ratio "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato.

Il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

Successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.

In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita



innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti.

Si segnala altresì che, alla data del presente Documento di Registrazione, l'Emittente è parte di alcuni procedimenti civili promossi dagli azionisti in relazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso che, in caso di esito sfavorevole, potrebbero comportare impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Per maggiori dettagli si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5. del Documento di Registrazione e il paragrafo 11.6.1 del presente Documento di Registrazione.

### **3.1.11 Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria**

Alla data del presente Documento di Registrazione sono in essere procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UBI Banca, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi paesi in cui il Gruppo opera. In particolare, al 31 dicembre 2018 sussistevano circa 50 contenziosi fiscali pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UBI. Stante la valutazione del rischio connesso al contenzioso tributario, alla data del 31 dicembre 2018 non è presente alcun fondo per rischi ed oneri connesso all'eventuale contenzioso tributario.

Relativamente ai procedimenti giudiziari sopraindicati, non si può escludere il rischio di un esito sfavorevole per l'Emittente con conseguenti possibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell'Emittente stesso.

Per maggiori dettagli sui procedimenti giudiziari in corso più rilevanti si vedano i paragrafi 11.6.1 del Documento di Registrazione nonché i relativi paragrafi inseriti nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca (“Relazione sull'andamento della gestione consolidata al 31 dicembre 2018 – Nota integrativa consolidata – Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato – Il Contenzioso fiscale (pag. 298 e seguenti)).

### **3.1.12 Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005**

Nell'ambito del procedimento avviato da parte della Procura della Repubblica di Bergamo il 27 aprile 2018 il Giudice dell'Udienza Preliminare di Bergamo, ha disposto il rinvio a giudizio di UBI Banca per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) D. Lgs.vo 231/01 nonché di alcuni esponenti all'epoca in carica in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 cod. civ. e 2638 cod. civ..

Al riguardo si segnala che l'Emittente ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 nel dicembre 2007 allo scopo di creare un sistema di regole atte a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dipendenti. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in data 29 marzo e 9 aprile 2019, hanno approvato la nuova versione del modello di organizzazione e gestione in vigore alla data del presente Documento di Registrazione. Il modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si applica, altresì, alle società italiane controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente, nonché alle stabili organizzazioni operanti in Italia di società estere, controllate direttamente o indirettamente dall'Emittente.

L'organismo di vigilanza – caratterizzato da una struttura mista, con prevalenza di componenti esterni – riferisce agli organi sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della

normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi. Tuttavia potrebbe verificarsi l'ipotesi che il modello adottato dall'Emittente possa essere considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa. Qualora si verificasse tale ipotesi, e non fosse riconosciuto, in caso di illecito, l'esonero dalla responsabilità per l'Emittente in base alle disposizioni contenute nel decreto stesso, potrebbe essere prevista a carico dell'Emittente l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre che, nei casi di maggiore gravità, l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché, infine, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, con effetti negativi, anche di natura reputazionale, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. L'Emittente, ai fini dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla legge 262/2005, che rappresentano standard di riferimento in tema di valutazione del sistema di controllo interno e per il financial reporting, ha attivato un sistema di governance amministrativo e finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati, che permette la corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all'informativa finanziaria. L'evoluzione della normativa di settore nonché delle aree di operatività del Gruppo comporta il costante aggiornamento del sistema dei controlli interni. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di procedere ad una revisione del complessivo sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, di sottoporre a controllo e certificazione processi alla data del presente Documento di Registrazione non sono stati mappati, la cui assenza potrebbe comportare carenze nel sistema dei processi e dei controlli, di cui alla data del presente Documento di Registrazione non è possibile prevedere e stimare gli impatti, con conseguenti possibili effetti negativi sulla reputazione dell'Emittente e/o del Gruppo UBI Banca.

### **3.1.13 Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie**

Il Gruppo UBI Banca è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse autorità di vigilanza. Inoltre, a decorrere dal 4 novembre 2014, il Gruppo UBI Banca è altresì soggetto alla vigilanza della BCE, cui è demandato, ai sensi della disciplina istituita del Meccanismo Unico di Vigilanza, il compito, inter alia, di assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni normative dell'Area Euro.

L'articolata regolamentazione europea e nazionale a cui il Gruppo è soggetto è finalizzata, tra l'altro, a preservare la stabilità e solidità delle banche, a limitare l'esposizione al rischio, a contrastare e prevenire attività di riciclaggio, nonché alla tutela dei clienti nella prestazione dei servizi bancari e finanziari e alla sicurezza e protezione di dati ed informazioni.

Le procedure e politiche interne adottate dalle banche e dai gruppi bancari in conformità ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili potrebbero non impedire violazioni da parte di terzi, con effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Peraltro, l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare ovvero degli orientamenti interpretativi potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero influenzare l'operatività dell'Emittente e/o del Gruppo.

La normativa prudenziale del settore bancario applicabile al Gruppo UBI Banca disciplina, inter alia, le attività delle banche con lo scopo di preservarne la stabilità e la solidità, limitandone l'esposizione al rischio.

In particolare l'Emittente e le società del Gruppo UBI Banca sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa applicabile (i.e. i provvedimenti sul capitale e sulla liquidità delle banche noti come "Basilea 3" e le relative normative di recepimento e attuazione europee e nazionali) e/o richiesti dalle autorità di vigilanza.

Le principali innovazioni introdotte dagli accordi di Basilea 3 – per le quali è prevista una graduale entrata in vigore fino al 2019 – comprendono l'innalzamento del livello e il rafforzamento della qualità del patrimonio, una migliore copertura dei rischi, il contenimento della leva finanziaria e l'introduzione di requisiti di liquidità.

Tali disposizioni sono stati recepite a livello comunitario dalla CRD IV e dal CRR. Il quadro normativo comunitario definito da tali normative prevede l'integrazione mediante successive norme tecniche di regolamentazione o di attuazione adottate dalla Commissione Europea su proposta dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) o di altre autorità di vigilanza europee e direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali. Diverse di queste norme tecniche sono ancora in via di definizione. L'applicazione di tali disposizioni da parte del Gruppo UBI Banca riflette scelte interpretative compiute con riferimento alle disposizioni stesse. Non è escluso che tali scelte possano rivelarsi errate o comunque dover essere assoggettate a cambiamento in seguito alla formazione di diversi orientamenti interpretativi da parte delle stesse autorità di vigilanza, eventualmente anche a seguito di visite ispettive.

Con particolare riferimento ai coefficienti patrimoniali di vigilanza, i gruppi bancari italiani devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa prudenziale sopra richiamata, nonché i requisiti previsti a livello individuale dalle Autorità di Vigilanza.



Per quanto concerne, invece, la liquidità, gli accordi di Basilea 3 hanno previsto, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress (per il quale è prevista un'introduzione graduale a partire dal 1° ottobre 2015), e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. La disciplina del NSFR all'interno dell'Unione europea è stata inserita nella proposta legislativa cosiddetta "CRD V" ("CRD V"), pubblicata il 23 novembre 2016 e la cui data di attuazione dipenderà dalla tempistica del relativo processo legislativo. Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

- per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 2015, del 70% con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e dell'80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il Regolamento Delegato (UE) 2015/61.
- per l'indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100%; tale soglia non è da considerarsi vincolante, poiché non prevista dalla normativa di riferimento attualmente in vigore. Nell'ambito dell'aggiornamento normativo del Regolamento 575/2013, attualmente in corso, verrà introdotto un coefficiente minimo del 100%.

Inoltre, la regolamentazione prudenziale di Basilea 3 ha introdotto l'obbligo di calcolo, di segnalazione e di pubblicazione di un indice di leva finanziaria (leverage ratio) che rappresenterà un requisito regolamentare supplementare rispetto agli indicatori risk based. L'indice di leva finanziaria persegue l'obiettivo di contenere l'accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, nonché rafforzare i requisiti patrimoniali con una misura integrativa non basata sul rischio. Secondo Basilea 3, il Leverage Ratio è calcolato come rapporto tra il Tier 1 Capital e il totale dell'attivo di bilancio e fuori bilancio, con un minimo richiesto del 3% proposto dal Comitato di Basilea per il periodo di monitoraggio che è concluso alla fine del 2017. Il valore dell'indicatore è calcolato secondo le previsioni del CRR, così come modificate dall'Atto Delegato (UE) n. 62/2015. Alla data del presente Documento di Registrazione sono in corso confronti a livello globale ed europeo per rivedere le regole di calcolo del leverage ratio rispetto a quelle correntemente previste dalla CRD IV e dal CRR.

Una volta trovato un accordo a livello internazionale, le regole del leverage ratio potrebbero essere riviste nella normativa europea nel contesto della cosiddetta CRD V. Qualora necessario, le autorità di vigilanza competenti per limitare il rischio eccessivo di leva possono introdurre misure aggiuntive al leverage ratio.

Il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base del framework Basilea 3, nonché di leggi e/o regolamenti che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul cash flow e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti.

Nell'ambito delle norme che istituiscono e disciplinano l'unione bancaria (cui sono soggette le banche dell'Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscono alla stessa), si segnala, inoltre, che tali norme prevedono, inter alia, l'istituzione (i) a partire dal 1° gennaio 2016 di un fondo unico di risoluzione delle banche (Single Resolution Fund, per il 2015 Fondo Nazionale di Risoluzione) finanziato mediante contributi delle stesse che sarà creato gradualmente nel corso di dieci anni; e (ii) dello schema unico di garanzia dei depositi (DGS – Deposit Guarantee Schemes) volto ad accrescere ed armonizzare la tutela dei depositanti.

Si segnala inoltre ad integrazione del meccanismo unico di vigilanza, l'emanazione della direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) in materia di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con i D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il quadro normativo dettato da queste disposizioni modifica la previgente disciplina civilistica e bancaria, introducendo regole armonizzate per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie. In particolare, la BRRD prevede, tra l'altro, la predisposizione da parte delle banche di misure di preparazione e prevenzione, tra le quali la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli enti o delle società capogruppo di un piano di risanamento indicante le misure da adottare per ripristinare la situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo con obblighi di segnalazioni periodiche all'autorità competente (i.e. la BCE nell'ambito del SRM), nonché la possibilità in capo a quest'ultima e all'autorità nazionale di risoluzione e/o al SRB nell'ambito del SRM di intraprendere (i) interventi precoci, che integrano le tradizionali misure prudenziali, graduati in funzione della problematicità dell'intermediario interessato, fino ad arrivare alla richiesta all'organo amministrativo di adottare specifiche misure o la nomina di uno o più amministratori temporanei; e (ii) strumenti di "risoluzione" delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Per "risoluzione" si intende un processo di ristrutturazione gestito dalla NRA attraverso il ricorso a tecniche e poteri introdotti dalla direttiva BRRD. In particolare tali strumenti comprendono, anche in combinazione fra loro: 1) la vendita dell'attività d'impresa o delle azioni dell'ente soggetto a risoluzione; 2) la costituzione di un ente-ponte; 3) la separazione delle attività non in sofferenza dell'ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza; 4) il c.d. bail-in, attraverso il quale procedere ad una svalutazione e/o conversione delle passività dell'ente in dissesto con conseguenti perdite per gli azionisti e per alcune categorie di creditori (ivi inclusi gli obbligazionisti non subordinati).

I decreti attuativi della direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi eventualmente basato anche su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le azioni dell'Emittente potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti; inoltre, gli azionisti dell'Emittente potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli. I crediti degli altri soggetti diversi dagli azionisti potrebbero partecipare alle perdite nell'ordine di partecipazione sopra descritto. L'introduzione del bail-in, dunque, potrebbe comportare una maggiore onerosità della raccolta. Con riferimento allo stesso bail-in si segnala inoltre l'introduzione attraverso la direttiva BRRD di un requisito minimo di passività soggette al bail-in ("Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities" – "MREL"), allo scopo di assicurare che una banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passività sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di Capitale Primario Di Classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, nonché per generare nel mercato una fiducia sufficiente in essa. In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del Deposit Guarantee Scheme e del Single Resolution Fund. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo UBI Banca sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo UBI Banca rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi.

***Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU) - Contabilizzazione del contributo al Single Resolution Fund***

Nel mese di maggio la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione, ha come di consueto reso destinatarie le banche italiane, assoggettate alla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU), della comunicazione con cui viene indicato il contributo ordinario ex ante dovuto per l'esercizio 2017, calcolato ai sensi dei Regolamenti Delegati della Commissione Europea n. 2015/63 e 2015/81. Tale contributo è stato determinato dal Single Resolution Board in collaborazione con Banca d'Italia e il versamento del medesimo in circostanze normali può, ai sensi del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 2015/81, essere corrisposto anche mediante la sottoscrizione di impegni di pagamento irrevocabili nella misura minima del 15%. In tal senso, la citata comunicazione prevedeva, in linea con quanto previsto per gli esercizi precedenti 2016, la possibilità di poter optare per la contribuzione sotto forma di liquidità in ragione dell'85% del contributo e, nella misura del restante 15%, mediante la sottoscrizione di un impegno irrevocabile garantito mediante cash collateral. In continuità con quanto operato nei precedenti esercizi il Gruppo UBI Banca ha optato per la contribuzione sotto forma di liquidità in ragione dell'85% e, nella misura del 15%, mediante impegno e ha provveduto, in data 31 maggio 2018, al versamento integrale del contributo dovuto. Stante quanto sopra il Gruppo ha contabilizzato il contributo complessivamente pari a 34,4 milioni di euro, a Conto economico, alla voce "Altre spese amministrative" per 29,2 milioni di euro e "sotto la riga" tra gli impegni di pagamento irrevocabili interamente garantiti da cash collateral per 5,2 milioni di euro.

***Direttiva DGS (Deposit Guarantee Scheme Directive – 2014/49/EU) - Contabilizzazione del contributo al DGS***

Il Gruppo UBI, nel conto economico del Bilancio al 31 dicembre 2018, alla voce "Altre spese amministrative", ha rilevato un onere pari a 41,7 milioni di euro, contributo ordinario.

***Valutazione quota di adesione allo Schema Volontario del Fondo Interbancario Tutela dei Depositi***

In data 30 novembre 2018 l'Assemblea delle banche aderenti allo Schema Volontario istituito presso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), ha deliberato favorevolmente in merito all'intervento di sostegno nei confronti di Banca Carige. si segnala che l'operazione di rafforzamento di Banca Carige prevede le seguenti 2 fasi, collegate ma distinte:

1. l'emissione di obbligazioni subordinate (Tier 2) per un importo massimo pari a 400 milioni di Euro, al tasso fisso nominale lordo del 13% annuo, di cui massimi 320 milioni offerti in sottoscrizione diretta allo Schema Volontario;

2. un aumento di capitale della Banca da realizzarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) pari a 400 milioni di Euro, che potrà essere sottoscritto dagli aventi diritto anche mediante compensazione del credito da rimborso delle obbligazioni subordinate di cui al punto 1.

In data 30 novembre u.s. lo Schema Volontario ha sottoscritto obbligazioni subordinate per complessivi 318,2 milioni di Euro. A fronte di ciò il Gruppo UBI Banca, sulla base della quota di partecipazione (7,59%), ha versato con valuta 4 dicembre u.s. un importo pari a 24,4 milioni di Euro.

A fronte del versamento effettuato, da un punto di vista contabile si é provveduto a iscrivere un'attività finanziaria connessa ai titoli di debito in parola alla voce "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value".

Ulteriormente si segnala che:

- in data 22 dicembre 2018 l'Assemblea di Banca Carige non ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione relativa all'aumento di capitale sociale;
- in data 2 gennaio 2019, a seguito dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'istituto, la Banca Centrale Europea ha disposto per Banca Carige l'amministrazione straordinaria;
- in data 7 gennaio 2019, il governo ha approvato un Decreto Legge volto ad offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori di Banca Carige, anche al fine di consentire all'Amministrazione Straordinaria di perseguire il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio dell'attività bancaria.

Al 31 dicembre 2018, in sede di valutazione successiva dell'investimento, lo Schema Volontario, con l'obiettivo di fornire a tutte le banche aderenti elementi da assumere a riferimento comune per la valutazione al fair value delle attività finanziarie acquisite a seguito dell'intervento, ha richiesto apposita perizia ad un valutatore terzo indipendente. Tale perizia è stata assunta quale elemento di valutazione di riferimento. Tuttavia il Gruppo UBI, in applicazione delle proprie prassi valutative in materia di valutazione di attività finanziarie la cui controparte è soggetta ad amministrazione straordinaria, ha ritenuto opportuno rettificare il valore di carico dell'investimento per 22 milioni di Euro iscritti alla voce 110b "Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value". Il valore di carico dell'investimento post rettifica risulta pertanto pari, al 31 dicembre 2018, a 2,4 milioni di Euro.

In data 7 settembre 2017, in previsione dell'operazione di acquisto, da parte di Crédit Agricole Cariparma, di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato, successivamente perfezionata in data 21 dicembre, l'Assemblea Straordinaria delle banche aderenti allo Schema Volontario ha approvato l'incremento della dotazione patrimoniale dello Schema da 700 a 795 milioni di euro. A fronte di ciò, il Gruppo UBI ha provveduto a versare, in conto futuro aumento di capitale relativamente a Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato, 4,3 milioni di euro. Successivamente, in data 7 dicembre, a fronte della definizione del complessivo intervento di sostegno alle tre succitate banche, il Gruppo UBI Banca ha ricevuto comunicazione da parte del FITD e ha provveduto a versare ulteriori 34,9 milioni di euro. A fronte di quanto sopra, nel Bilancio al 31 dicembre 2017 il Gruppo UBI ha provveduto a rilevare:

- la rettifica del possesso azionario AFS detenuto nello Schema Volontario per la quota parte riferibile all'investimento in Cassa di Risparmio di Cesena per 16,4 milioni di euro;
  - la rettifica parziale del possesso azionario AFS detenuto nello Schema Volontario riferibile all'investimento in tranche junior pari a 10,9 milioni di euro;
  - la rettifica integrale del possesso azionario AFS detenuto da Banca Tirrenica in Cassa di Risparmio di Rimini per 0,8 milioni di euro;
  - una rettifica di valore per 25,7 milioni di euro a valere sui versamenti effettuati;
- per un impatto complessivamente pari a 53,8 milioni di euro, di cui 42 milioni di euro rilevati tra gli oneri del conto economico e, per la restante parte pari a 11,8 milioni di euro, oggetto di allocazione nell'ambito del processo di Purchase Price Allocation (PPA) in quanto riferibili agli impegni e agli attivi delle Nuove Banche. Al 31 dicembre 2017 residuano:
- un possesso azionario nello Schema Volontario, iscritto tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita" per 2,1 milioni di euro;
  - un impegno pari a 0,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda, infine, le principali novità normative e regolamentari che alla data del Documento di Registrazione sono in corso di definizione e/o di implementazione e/o adeguamento e da cui potrebbero derivare significativi costi di adeguamento per l'Emittente e/o il Gruppo UBI Banca e/o impatti sulla sua operatività si segnalano le seguenti:

- la revisione del quadro normativo sui mercati degli strumenti finanziari attraverso la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. MiFID 2) e il Regolamento (UE) N. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. MiFIR) entrate in vigore in data 3 gennaio 2018 nonché la Direttiva europea 2016/97/EU (c.d. IDD) in materia di distribuzione assicurativa, in relazione ai quali l'Emittente ha implementato un progetto per adeguare i modelli di servizio, i processi e le relative procedure;

- la revisione della normativa regolamentare perseguita con il cd. 'Banking Reform – Risk Reduction Measures Package (CRR2, CRD V, BRRD2', SRMR2)', ha teso ad uniformare le regole già esistenti in termini di Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) a quelle relative al TLAC, in considerazione della omogeneità di obiettivi che i due requisiti perseguono. Il requisito MREL, regolato dalla Direttiva 2014/59/EU, è infatti finalizzato ad assicurare che, nel caso di risoluzione di un istituto finanziario che preveda l'applicazione dello strumento del bail-in, l'ente stesso disponga di passività sufficienti per l'implementazione della resolution strategy individuata e tali da poter assorbire le perdite e ricostituire il capitale necessario alla prosecuzione dell'attività. Il requisito è attualmente definito sulla base di specifiche policy emanate dal Single Resolution Board e dimensionato su base individuale per ogni banca, con un possibile periodo transitorio non superiore a 4 anni (1/1/2024). Il Risk Reduction Measures Package introduce, per le banche con attivo di bilancio superiore a 100 miliardi di euro (cd. Top Tier Banks, come l'Emittente), un requisito minimo di Pillar I (cosiddetto "Pillar 1 requirement for top tier banks") pari al maggiore tra il 13,5% dei RWA, il 5% della Leverage exposure e l'8% del Totale Passività e Fondi Propri (Total Liabilities and Own Funds - TLOF), da soddisfare con utilizzo di passività subordinate, a partire dall'inizio del 2022. E' prevista la definizione di un'informativa al mercato sul livello e sulla composizione dei fondi propri e delle altre passività ammissibili a MREL, anche in termini di profilo di scadenze e di ranking in caso di insolvenza, a partire dal 2024;

- sia a livello globale che europeo, i Regolatori sono coinvolti in un processo di revisione dei modelli di calcolo del capitale delle banche detenuto a fini prudenziali. Nel 2014 il Comitato di Basilea, preoccupato dell'elevata variabilità e della difficoltà di comparazione degli attivi ponderati per il rischio (RWA) degli istituti di credito, ha avviato una revisione dei modelli standardizzati per il calcolo degli RWA per i rischi di credito, mercato e operativi e ha prospettato l'introduzione di capital floor, ovvero di livelli di de minimis del capitale, calcolati sulla base del modello standard rivisto. Rispettivamente nei mesi di dicembre 2015 e marzo 2016 il Comitato di Basilea ha invece coinvolto nuovamente le banche in un secondo formale processo di consultazione per la revisione dei modelli standardizzati per il rischio di credito e operativo. In particolare, con il documento di fine dicembre 2017 Basel III: Finalising post-crisis reforms il Comitato di Basilea sulla Supervisione Bancaria (BCBS) ha voluto bilanciare semplicità e sensibilità al rischio, nonché promuovere la comparabilità dei dati riducendo la variabilità nei risk-weight asset tra le banche mediante la finalizzazione dell'ampio progetto di riforma del framework Basel III definendo le nuove modalità di calcolo dei requisiti di Pillar 1 relativi a rischio di credito (IRB e SA), rischio di controparte e CVA, rischio di mercato, rischio operativo, revisione del capital floor e leverage ratio surcharge per G-SII. L'implementazione delle nuove regole è prevista per il 1 gennaio 2022 (con delle regole transitorie per un'introduzione graduale del output floor). Il recepimento in normativa comunitaria, invece, non dovrebbe iniziare prima della fine del 2019. Alcune componenti di tale riforma sono già state recepite dalla revisione della CRR (i.e. CRR2) recentemente approvata dal Parlamento Europeo e che entrerà in vigore in generale entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con prima data di applicazione prevista per il 2021.

### **3.1.14 Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico**

L'andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità del Gruppo UBI Banca sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.

Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre il Gruppo UBI Banca a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sul Gruppo UBI Banca.

Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) ai possibili impatti connessi all'uscita del Regno Unito dall'UE sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e dell'Emittente; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro e nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e



alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari; (d) alla introduzione delle misure restrittive nel commercio internazionale; (e) all'impatto di maggiori sanzioni sulla Russia; (f) alla situazione politica italiana; (g) alle tendenze dell'economia reale e alle prospettive di sviluppo e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale di alcuni paesi come Stati Uniti e Cina. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pagg. 183 e segg.)

### 3.1.15 Rischi di mercato

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali corsi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e loro volatilità o per il verificarsi di fattori che compromettano la capacità di rimborso dell'Emittente. Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book), comprendente gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (banking book), che comprende le attività e passività finanziarie diverse da quelle costituenti il trading book. Nel Gruppo UBI Banca, nell'ambito della macro categoria rischi di mercato, si comprende il rischio generato dai portafogli di Banking Book (attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva e attività finanziarie valutate al costo ammortizzato), il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizioni in merci, il rischio base e il rischio di liquidità. Nello specifico il rischio di mercato è concentrato principalmente sui titoli governativi italiani. In particolare, le linee guida sull'assunzione e sul monitoraggio dei rischi finanziari individuate nell'ambito del Gruppo UBI Banca definiscono il capitale allocato (massima perdita accettabile) all'attività di trading book per l'anno 2019, pari a Euro 30 milioni. Il capitale allocato ai portafogli di banking book (attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value e attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva) è pari a Euro 875 milioni. Per la valutazione dell'esposizione di UBI Banca ai rischi di mercato la misura sintetica identificata è quella dell'Expected Shortfall (ES). Trattasi di una misura statistica che consente di stimare la perdita che potrebbe verificarsi a seguito di movimenti avversi dei fattori di rischio.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato del gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 – Nota integrativa consolidata – Parte E (pagg. 382 e segg.)

### 3.1.16 Rischio di liquidità dell'Emittente

Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato o di reperirli a costi superiori a quelli di mercato (*funding liquidity risk*), sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (*market liquidity risk*) incorrendo in perdite in conto capitale.

Normalmente, la Banca è in grado di fronteggiare le proprie uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito, ma in termini generali la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata da temporanea impossibilità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di ricevere fondi da controparti esterne o del Gruppo, dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, nonché da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. A tale riguardo rileva segnalare come i sistemi di governo del rischio di liquidità definiti dal Gruppo, anche in coerenza con le aspettative dell'Autorità di Vigilanza, includano un attento monitoraggio delle condizioni di accesso ai principali mercati di *funding* al fine di valutare tempo per tempo la più adeguata strategia di raccolta a supporto di adeguati livelli di liquidità, sia di breve che di medio lungo termine.

Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato del gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 – Nota integrativa consolidata – Parte E (pag. 405 e segg.)

### 3.1.17 Rischi connessi ai rating assegnati all'Emittente e al Gruppo UBI Banca

I rating di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione di qualificate agenzie di rating della capacità del Gruppo di assolvere i propri impegni finanziari. Qualora l'Emittente non mantenesse a livelli adeguati uno o più degli indicatori impiegati, potrebbe verificarsi un peggioramento (c.d. downgrade) del rating attribuito dalle agenzie, con conseguenti effetti negativi sulle attività, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

### 3.1.18 Rischi operativi

L'Emittente è esposto al rischio operativo, ovvero al rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Vi rientrano, ad esempio, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.

In considerazione del fatto che l'operatività del Gruppo UBI Banca dipende, tra l'altro, dal corretto e adeguato funzionamento dei sistemi di natura informatica di cui il Gruppo si avvale, nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante aggiornamento, tra i rischi operativi a cui è esposto l'Emittente, si segnala in particolare il rischio informatico, ovvero il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT). L'eventuale verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti negativi rilevanti sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio Consolidato del Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 – Nota integrativa consolidata – Parte E (pagg. 408 e segg.)

### 3.1.19 Rischi connessi all'incertezza degli esiti di futuri stress test

Nel corso del 2019 UBI Banca parteciperà allo stress sulla liquidità condotto dalla Banca Centrale Europea (Sensitivity Analysis of Liquidity Risk – Stress Test 2019, LiST 2019). L'esercizio non prevede requisiti minimi da rispettare, ma i risultati saranno utilizzati da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza nell'ambito del Supervisory Dialogue sullo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Nel corso del 2018 UBI Banca ha partecipato al 2018 EU-Wide Stress test, specificatamente richiesto da EBA, che, in continuità con l'esercizio precedente (2016 EU-Wide Stress Test), non ha previsto requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione nel processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l'abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed addizionali in condizioni di stress.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pagg. 76 e segg.)

### 3.1.20 Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili.

Il Gruppo UBI Banca è esposto, al pari degli altri soggetti operanti nel settore bancario, agli effetti dell'entrata in vigore e la successiva applicazione di nuovi principi contabili o di norme e regolamenti e/o alla modifica degli stessi (ivi inclusi quelli derivanti dai Principi Contabili Internazionali come omologati e adottati nell'ordinamento europeo). In particolare, in futuro il Gruppo UBI Banca potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e regolamentare di talune attività e passività in essere ed operazioni (e relativi proventi e oneri), con possibili effetti negativi, anche significativi, sulle stime contenute nei piani finanziari per gli anni a venire e potrebbe indurre il Gruppo UBI Banca a dover riesporre i dati finanziari precedentemente pubblicati. Al riguardo, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments". L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase "classification and measurement", e nel 2013 per la fase "hedge accounting" e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". L'IFRS 9 è stato omologato mediante emissione del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016.

L'IFRS 9:

- ha introdotto cambiamenti significativi circa le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione ("business model") e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento



finanziario (criterio SPPI – Solely Payments of Principal and Interests) che potrebbero comportare diversi metodi di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari rispetto allo IAS 39;

- ha introdotto un nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio “expected losses” anziché “incurred losses” come nel vigente IAS 39 e sul concetto di perdita attesa “lifetime” che potrebbe portare ad un’anticipazione e a un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in particolare di quelle su crediti; e

- in materia di “hedge accounting” ha riscritto le regole per la designazione di una relazione di copertura e per la verifica della sua efficacia con l’obiettivo di garantire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. Si evidenzia tuttavia che il principio prevede la possibilità per l’entità di avvalersi della facoltà di continuare ad applicare le previsioni del principio contabile internazionale IAS 39 in tema di “hedge accounting” fino al completamento da parte dello IASB del progetto di definizione delle regole relative al “macrohedging”.

Nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è stata fornita completa informativa, di natura qualitativa e quantitativa, relativa alla transizione al citato principio con particolare riguardo agli impatti complessivamente definiti in sede di prima applicazione (c.d. FTA).

A tal proposito si segnala che l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sul patrimonio netto contabile (Gruppo e Terzi), alla data del 1° gennaio 2018, è risultato pari a -786,8 milioni di euro, al netto dell’effetto fiscale, di cui:

- a) -853,5 milioni riferibili all’incremento dei fondi in funzione delle nuove previsioni in materia di impairment;
- b) +262 milioni riferibili all’applicazione delle nuove regole di classificazione e valutazione;
- c) -192 milioni riferibili alle nuove previsioni in materia di “modification accounting”;
- d) -3,4 milioni riferibili all’impatto fiscale.

Per completezza informativa si segnala che in materia di “Hedge Accounting”, il Gruppo UBI Banca ha deciso di avvalersi dell’opzione (c.d. opt-out) di continuare ad applicare le previsioni dello IAS 39. L’esercizio di tale opzione non ha comportato pertanto alcun impatto.

Per quanto concerne gli impatti sul CET1 ratio, il Gruppo UBI Banca ha optato per avvalersi delle regole transitorie di cui al Regolamento (UE) 2017/2395, volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per perdite stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET1) per il periodo transitorio di cinque anni. Le regole transitorie riducono progressivamente, nei primi cinque anni dall’introduzione dell’IFRS 9, l’intero effetto di CET1 del 95%, 85%, 70%, 50% e 25%. L’introduzione dell’IFRS 9 ha condotto ad un lieve incremento del CET1 ratio phased-in pari complessivamente a 4 punti base. (infatti, l’impatto ascrivibile alle nuove previsioni in materia di classificazione e valutazione, positivo per 39 punti base, è compensato dall’impatto negativo delle previsioni in materia di modification accounting ed impairment per complessivi 35 punti base). Si precisa che il ratio phased-in IFRS 9 al 1° gennaio 2018 non include gli effetti del Model Change, autorizzato dalla Banca Centrale Europea in data 21 marzo 2018 ed utilizzato per le segnalazioni prudenziali effettuate sui dati a partire dal 31 marzo 2018.

L’applicazione dell’IFRS 9 potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale/finanziaria futura dell’Emittente.

Stante la complessità del processi di stima delle perdite attese con utilizzo di significativi elementi di giudizio da parte degli Amministratori e la criticità in termini di impatti sul bilancio di tali stime, per una sintetica illustrazione della metodologia adottata dal Gruppo UBI ai fini della determinazione delle ECL, si rimanda all’informativa del Bilancio al 31 dicembre 2018 (pagg. 45-47, 241, 336-338) nonché al successivo paragrafo “Nuovi principi contabili e modifica dei principi contabili applicabili”.

Con specifico riferimento al principio contabile IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, si segnala che il medesimo ha sostituito, a far tempo dal 1° gennaio 2018, i principi IAS 18 “Ricavi” e IAS 11 “Lavori su ordinazione”, nonché le interpretazioni IFRIC 13 “Programmi di fidelizzazione della clientela”, IFRIC 15 “Accordi per la costruzione di immobili”, IFRIC 18 “Cessioni di attività da parte della clientela” e SIC 31 “Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria”.

L’introduzione delle previsioni di cui all’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti” non ha comportato per il Gruppo UBI Banca impatti sul patrimonio netto contabile. Pertanto gli effetti principali sono da riferirsi unicamente alla maggiore richiesta di informativa da fornirsi in sede di Bilancio in merito ai ricavi rientranti nell’ambito di applicazione del principio in parola.

Si segnala, infine, che lo IASB ha emanato in data 13 gennaio 2016, il nuovo Principio Contabile IFRS 16 “Leases”. Tale principio è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) n. 2017/1986.

Tale principio contabile è obbligatoriamente applicabile dal 1° gennaio 2019. L’IFRS 16 modifica l’attuale set di principi contabili internazionali e le interpretazioni sul leasing in vigore, e in particolare lo IAS 17. L’IFRS 16 introduce una nuova definizione di leasing e conferma l’attuale distinzione tra le due tipologie di leasing (operativo e

finanziario) con riferimento al modello contabile che il locatore deve applicare. Con riferimento al modello contabile da applicarsi da parte del locatario, il nuovo principio prevede che, per tutte le tipologie di leasing, debba essere rilevata un'attività, che rappresenta il diritto di utilizzo (right of use) del bene oggetto di locazione e, contestualmente, il debito relativo ai canoni previsti dal contratto di leasing.

Al momento dell'iscrizione iniziale detta attività è valutata sulla base dei flussi finanziari associati al contratto di leasing, comprensivi, oltre che del valore attuale dei canoni di leasing, dei costi iniziali diretti associati al leasing e degli eventuali costi necessari per procedere al ripristino dell'attività al termine del contratto.

Successivamente all'iscrizione iniziale tale attività sarà valutata in base a quanto previsto per le immobilizzazioni materiali e, quindi, al costo al netto di ammortamenti e eventuali riduzioni di valore, al "valore rideterminato" oppure al fair value secondo quanto previsto da IAS 16 o da IAS 40.

Nel corso dell'esercizio 2018, il Gruppo UBI Banca ha dedicato una specifica progettualità all'analisi delle previsioni del principio in parola al fine di individuare gli impatti derivanti dall'introduzione dell'IFRS 16.

Il Gruppo ha preliminarmente operato un'analisi delle principali innovazioni introdotte dal principio, seguita da un'analisi di dettaglio dei contratti stipulati in qualità di locatore/locatario, che potessero configurare un "Leasing", ai sensi delle previsioni dell'IFRS 16. Successivamente, il Gruppo ha proceduto con una successiva fase di disegno e di implementazione principalmente focalizzate su: a. analisi impatti su processi; b. definizione delle regole e dei processi contabili; c. implementazione della soluzione IT.

Le previsioni dell'IFRS 16 comportano la rilevazione patrimoniale di attività (diritto d'uso) afferenti le seguenti categorie di beni:

- beni immobili;
- autoveicoli aziendali;
- hardware.

Stante la scelta progettuale del Gruppo UBI di utilizzare, alla data di applicazione iniziale del Principio, l'approccio "retrospettivo modificato", rilevando attività consistenti nel diritto di utilizzo dei beni in locazione per un importo pari al valore delle passività per il leasing, l'impatto della FTA sul patrimonio netto contabile al 1° gennaio 2019 è nullo.

Ulteriormente, stante gli effetti sugli attivi ponderati della rilevazione di "attività materiali", l'impatto in termini di punti base del Common Equity Tier 1 (CET1) è stato stimato in via preliminare in circa - 7 b.p..

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pagg. 216 e segg.)

### 3.2 Informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente

Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base consolidata maggiormente significativi, relativi ai periodi chiusi al 31 marzo 2019, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2019 e nella medesima data UBI Banca ha comunicato i risultati consolidati al 31 marzo 2019.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 è stato approvato dal Consiglio di Gestione in data 7 febbraio 2019 e in data 8 febbraio 2019 UBI Banca ha comunicato al mercato i risultati consolidati al 31 dicembre 2018.

Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con la normativa vigente: Regolamento 575/2013 (CRR), Direttiva 36/2013 (CRD IV) e secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 e successive modifiche.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019 è redatto in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9. Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è redatto in applicazione delle previsioni dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15 sulla base della Circolare Banca d'Italia n. 262/2005 del 22 dicembre 2005 come introdotti dal 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017. Quest'ultimo ha innovato gli schemi principalmente per recepire l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti Finanziari", che ha sostituito lo IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" a far tempo dal 1° gennaio 2018.

In ragione di ciò, si evidenzia la sostanziale impossibilità di comparare i dati al 31 dicembre 2018 con quelli relativi al precedente periodo chiuso al 31 dicembre 2017, rappresentati nel presente paragrafo, in quanto questi ultimi sono stati redatti in ottemperanza a principi contabili non più applicati.

Per i commenti più dettagliati sull'evoluzione dei valori rappresentati nelle tabelle di seguito riportate si invita comunque a consultare il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019, incorporati mediante riferimento al presente Documento di Registrazione e a disposizione del pubblico come indicato al Capitolo 14 del presente Documento di Registrazione.

Per una descrizione delle principali novità collegate all'applicazione dei nuovi principi contabili ed all'implementazione dell'IFRS 9 si rinvia al paragrafo "Nuovi principi contabili e modifica dei principi contabili applicabili" di seguito riportato.

**Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

INDICATORI E FONDI PROPRI	DATI AL 31 MARZO 2019	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale	Requisiti minimi SREP per il 2019 comprensive della riserva di conservazione del capitale
Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	11,52%	11,70%	11,56%	7%	9,25%
Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio)	11,52%	11,70%	11,56%	8,5%	N/A
Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	14,43%	13,80%	14,13%	10,5%	12,75%
Fondi Propri	8.547.504	8.420.375	9.475.473		
Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	6.819.934	7.138.925	7.754.502		

<b>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</b>	0	0	0		
<b>Capitale di Classe 1 (Tier 1)</b>	6.819.934	7.138.925	7.754.502		
<b>Capitale di Classe 2 (Tier 2)</b>	1.727.570	1.281.450	1.720.971		
<b>RWA</b>	59.217.509	61.035.275	67.053.683		
<b>RWA / Totale Attivo</b>		48,71%	52,64%		
<b>Leverage Ratio</b>	5,16%	5,45%	5,85%		

Il calcolo dei fondi propri è stato effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) secondo il recepimento nella normativa regolamentare italiana. L'introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio (*Phased in*), durante il quale le nuove regole sono applicate in proporzione crescente, su un arco temporale generalmente di 5 anni (2014-2018) quando avranno piena applicazione a regime (*fully application*). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi sono esclusi gradualmente dall'aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. In particolare si specifica perciò, che a partire dal 1° gennaio 2018, trovano piena applicazione le regole relative al computo degli elementi patrimoniali nei fondi propri oggetto di trattamento transitorio fino al 31 dicembre 2017 (in particolare, tra le altre, la *shortfall* su posizioni IRB, ovvero gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese, le DTA sulla redditività futura, gli interessi di minoranza e le riserve da valutazione).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IFRS 9 "Strumenti Finanziari" sostituisce le previsioni dello IAS 39 "Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione". Con riferimento agli impatti sui fondi propri regolamentari, il Gruppo ha optato per l'adesione al regime transitorio previsto dal Regolamento UE 2017/2395 che modifica il Regolamento n.575/2013 ("CRR"). Tali disposizioni consentono di rilevare gradualmente gli impatti negativi derivanti dall'applicazione del principio in oggetto riconoscendo un beneficio secondo quote decrescenti per un periodo di 5 anni (95% nel 2018, 85% nel 2019, 70% nel 2020, 50% nel 2021, 25% nel 2022).

Tenuto conto della normativa che la Banca dovrà rispettare in termini di coefficienti patrimoniali, di seguito meglio dettagliati, come da comunicazione dell'11 febbraio 2019 la BCE ha stabilito, a seguito del processo SREP 2018, che il Gruppo UBI dovrà rispettare a livello consolidato per il 2019:

- un requisito minimo di CET1 pari all'9,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%));
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25% (risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e del requisito di Pillar 2 (2,25%)). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

**Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri:**

- **Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)**
- **Tier 1/ Attività di Rischio Ponderate – RWA (Tier 1 ratio)**

A fine marzo 2019 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (*fully loaded*) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 31 marzo 2019 risulterebbero pari all'11,47% in termini di *Common Equity Tier 1 ratio* e *Tier 1 ratio*.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all'11,52%.

A fine dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio – superiori alle soglie target indicate a conclusione dello SREP per il 2019. Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (*fully loaded*) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 i coefficienti patrimoniali del Gruppo al 31 dicembre 2018 risulterebbero pari all'11,34% in termini di *Common Equity Tier 1 ratio* e *Tier 1 ratio*.

Il Common Equity Tier 1 ratio e Tier 1 ratio Transitional si attestano all'11,70%. A fine 2017 i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common Equity Tier 1 ratio e un Tier 1 ratio Transitional pari all'11,56%.

- **Fondi Propri / Attività di Rischio Ponderate – RWA (Total capital ratio)**

Al 31 marzo il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 14,43%. A fine dicembre 2018 si attestava al 13,80% . Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il *Total Capital Ratio* risulterebbe pari al 14,39%.

Al 31 dicembre il Gruppo UBI rispetta le soglie regolamentari richieste, infatti, il Total Capital Ratio si attesta al 13,80%. A fine dicembre 2017 si attestava al 14,13% . Applicando le regole secondo il regime di piena applicazione (fully loaded) senza tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione al regime transitorio previsto a partire dal 2018 dal Regolamento UE 2017/2395 relativamente agli impatti patrimoniali della FTA IFRS9 il *Total Capital Ratio* risulterebbe pari al 13,44%.

- **Capitale Primario di Classe 1 (CET1) e Fondi Propri (Total Capital)**

A fine marzo, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 6,820 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,139 miliardi di dicembre 2018. I Fondi Propri si attestano a 8,458 miliardi, in aumento rispetto a 8,420 miliardi di dicembre 2018.

L'evoluzione del CET1 nel periodo è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- +77 milioni di euro derivanti dalle variazioni registrate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o Riserva OCI);
- -294 milioni di euro derivanti dal venir meno dell'applicazione delle disposizioni transitorie relative al principio contabile IFRS 9 (-213 milioni di euro) e dalla dinamica della shortfall (-81 milioni di euro) che riflettono i cambiamenti di perimetro relativi alle già citate estensioni dei modelli già validati AIRB per esposizioni Corporate e Retail alle cosiddette "Nuove Banche" e del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving;
- -102 milioni di euro circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di attività immateriali, filtri prudenziali, ricalcolo delle quote di Significant Investments e DTA normativamente dedotte dal CET1, azioni proprie e altre variazioni.

A fine dicembre, il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammonta a 7,139 miliardi circa, in diminuzione rispetto ai 7,755 miliardi di dicembre 2017. I Fondi Propri si attestano a 8,420 miliardi, in diminuzione rispetto a 9,475 miliardi di dicembre 2017.

L'evoluzione del CET1 nell'esercizio è principalmente riconducibile alle seguenti determinanti:

- -770 milioni derivanti dalle variazioni contabilizzate a livello di riserve, risultato economico computabile a fini prudenziali e altre componenti di conto economico complessivo accumulate (Accumulated Other Comprehensive Income, o riserva OCI). Contribuiscono in particolare a tale dinamica l'impatto patrimoniale complessivo derivante dalla First Time Adoption (FTA) IFRS 9 per circa -787 milioni, il risultato annuale, tenuto conto dell'ipotesi di dividendo, e le variazioni registrate a livello di Riserva OCI rispettivamente dovute al venir meno del trattamento transitorio e alla contrazione registrata a livello di portafoglio;
- titoli a seguito dell'allargamento degli spread collegati al rischio sovrano;
- +247 milioni relativi alla componente patrimoniale che recepisce il contributo positivo derivante dal regime transitorio previsto dal Regolamento 2017/2395 delle rettifiche (circa -260 milioni) effettuate in sede di FTA sulle posizioni creditizie soggette a metodo standard (tali rettifiche risultano perciò computate nel CET1 solo per il 5%);
- -81 milioni circa, inerenti al venir meno degli effetti derivanti dalle disposizioni transitorie previste per le DTA sulla redditività futura (-66 milioni) e dalla variazione di periodo registrata dalle stesse (-14 milioni);
- +33 milioni relativi alle attività immateriali (elemento in detrazione dal patrimonio) per effetto dell'impatto positivo della fiscalità (+34 milioni), parzialmente compensata dalla dinamica di periodo (-1 milione);
- -25 milioni derivanti dalla deduzione dell'eccedenza delle DTA e delle partecipazioni significative in società del settore finanziario rispetto alla franchigia regolamentare prevista;
- -19 milioni derivanti dalla dinamica della shortfall. In particolare contribuiscono a tale variazione +4 milioni circa a seguito del venir meno del trattamento transitorio per tale componente patrimoniale e -23 milioni riconducibili agli effetti combinati derivanti dalle dinamiche registrate in corso d'anno. In particolare si segnalano l'evoluzione delle rettifiche su crediti soggette ai modelli IRB, anche a seguito dell'applicazione dell'IFRS 9, il calcolo delle perdite attese in seguito all'applicazione del Model Change e dell'aggiornamento delle serie storiche ai fini della stima dei parametri di rischio (PD e LGD) e il perfezionamento delle operazioni di cessione delle sofferenze (cartolarizzazione assistita da GACS e cessione di sofferenze unsecured);
- -9 milioni circa derivanti dal venir meno del trattamento transitorio per il computo degli interessi di minoranza;
- +8 milioni circa derivanti da variazioni combinate registrate a livello di filtri prudenziali, attività dei fondi pensione a prestazioni definite e altre variazioni residuali.



Per quanto attiene invece al Tier 2 capital, nei tre mesi l'aggregato è risultato in aumento di 446,1 milioni a 1.727,6 milioni. La dinamica rispetto a dicembre 2018 ha riflesso prevalentemente l'incremento degli strumenti di Tier 2 per effetto dell'emissione di un'obbligazione subordinata pari a 500 milioni parzialmente mitigato dall'ammortamento relativo di periodo e dalla scadenza di uno strumento computabile (-42 milioni). Quale componente negativo si segnala anche l'incremento delle deduzioni per posizioni in strumenti di Tier 2 (-12 milioni).

Il capitale Tier 2 è risultato in diminuzione di circa -440 milioni e si attesta a circa 1,281 miliardi. La dinamica ha riflesso la minore inclusione, rispetto a dicembre 2017, dell'eccesso di rettifiche di valore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni creditizie oggetto del metodo IRB computabili fino ad un massimo dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito IRB (-143 milioni di euro) e la riduzione degli strumenti computabili per effetto delle scadenze in corso d'anno e dell'ammortamento regolamentare di periodo (-294 milioni). Le variazioni registrate nelle altre componenti di Tier 2 capital (-3 milioni) – in particolare quelle collegate al trattamento transitorio della shortfall e della riserva OCI – derivano principalmente dall'applicazione delle regole a regime.

#### • **RWA/Totale Attivo**

Il Gruppo UBI, a seguito delle autorizzazioni ricevute da parte dell'Autorità di Vigilanza, utilizza i modelli interni<sup>2</sup> per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito - segmenti "Corporate" ("esposizioni verso imprese") e "Retail" (sottoportafogli "dettaglio: esposizioni garantite da immobili" e "dettaglio: esposizioni altro") - e dei rischi operativi. Come già specificato, nel corso del I° trimestre 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte della BCE all'implementazione del *Model Change*, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a *default*.

Il 18 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto autorizzazione per l'estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche nonché per l'estensione progressiva del perimetro IRB (c.d. roll out) al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving.

Al 31 marzo 2019 con riferimento alle attività di rischio ponderate (59,218 miliardi dai 61,035 miliardi di fine 2018), si registra un decremento di circa -1,818 miliardi di euro. Tale flessione è sostanzialmente riconducibile al rischio di credito per gli effetti derivanti dalla citata estensione dei modelli AIRB e dai minori assorbimenti patrimoniali derivanti da minor volumi. Essi sono stati solo parzialmente compensati tra l'altro dagli incrementi delle attività ponderate registrati a seguito dell'applicazione del nuovo principio IFRS 16 che ha introdotto nuove modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione, dall'Hedge Accounting, dal trend rilevato nelle esposizioni verso intermediari vigilati e dal rischio di mercato.

Al 31 dicembre 2018 con riferimento alle attività di rischio ponderate (61,035 miliardi dai 67,054 miliardi di fine 2017), si registra un decremento di circa -6,018 miliardi di euro. Tale dinamica è principalmente riconducibile agli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi modelli interni sulle posizioni in *bonis* (*Model Change*), ai minori assorbimenti patrimoniali sulle Società prodotto e al recupero dell'eleggibilità di garanzie.

#### • **Leverage Ratio**

Il Leverage Ratio viene calcolato come rapporto tra il capitale di classe 1 ed il totale delle attività, incluse quelle fuori bilancio.

A fine marzo 2019, il Leverage Ratio del Gruppo UBI Banca è pari a 5,16%, in diminuzione rispetto al 5,45% di dicembre 2018.

#### **SREP 2018**

I requisiti patrimoniali consolidati richiesti al Gruppo UBI Banca per il 2019, indicati nella comunicazione ricevuta il 18 febbraio 2019 dalla BCE ("**SREP 2018**"), risultano così articolati:

- un nuovo requisito minimo di CET 1 fully loaded pari al 9,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (4,5%), requisito Pillar 2 (2,25%) e capital conservation buffer (2,50%);
- un requisito minimo Total SREP Capital Requirement pari a 10,25% risultato della somma tra capitale regolamentare minimo Pillar 1 (8%) e del requisito Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il capital conservation buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,75%.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, la BCE ha segnalato la necessità di rafforzare l'attuale NPL Strategy aumentando il livello di ambizione sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati ("non performing loans" o "NPL") e richiedendo alla Società di aggiornare entro il 29 marzo 2019 il piano strategico sugli NPL e il piano operativo su un orizzonte triennale, tenuto conto dei risultati raggiunti e dei recenti sviluppi (le cessioni NPL già concluse nel 2018).

---

<sup>2</sup> Per maggiori dettagli in tema di modelli interni si veda il documento integrale di Informativa alla data del 31 dicembre 2017 e cfr comunicato stampa del 22 marzo 2018 disponibile nella sezione Investor Relations del sito aziendale <http://www.ubibanca.it>



Inoltre è stato richiesto un reporting a metà 2019 con riguardo all'implementazione del piano strategico e di quello operativo.

UBI Banca il 29 marzo 2019 ha presentato alla BCE il nuovo piano strategico sugli NPL e il relativo piano operativo per il periodo 2019 – 2021. Tale piano è stato sviluppato sulla base delle evidenze emerse durante il monitoraggio della NPL Strategy 2018 e include obiettivi quantitativi di riduzione dei NPL più ambiziosi rispetto al precedente piano. Il nuovo piano conferma la priorità della gestione interna del recupero crediti ma prevede anche il supporto di importanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, sia sulla componente bancaria sia sulle società prodotte.

Il piano presentato in BCE declina la strategia per la gestione dei crediti deteriorati definita ed attivata per il periodo 2019-2021 e mira a conseguire una riduzione complessiva dello stock dei crediti deteriorati lordi stimata per circa Euro 2,9 miliardi, dagli Euro 9,9 miliardi di fine 2018 agli Euro 7 miliardi previsti a fine 2021, con una parallela diminuzione della loro incidenza sui crediti totali lordi dal 10,4% al 7,6%. Tale Piano, allo stato, risulta al vaglio della BCE.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

Al fine di consentire un raffronto in termini omogenei, gli indicatori al 31 dicembre 2018 del Gruppo UBI Banca sono stati calcolati in coerenza con i dati di sistema pubblicati nel Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019, ossia tenendo in considerazione l'insieme riferito ai finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. Tali indicatori differiscono pertanto da quelli esposti all'interno della Relazione sulla Gestione inclusa nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, dove viene fornita disclosure degli impieghi con riferimento ai soli finanziamenti verso clientela, considerati rappresentativi della rischiosità del Gruppo.

Al contrario gli indicatori al 31 dicembre 2017, in coerenza con i dati di raffronto relativi al sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018, sottendono dati riferiti ai soli crediti verso clientela.

**Tabella 2 – Indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema**

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2018 (*)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>DATI MEDI DELLE BANCHE SIGNIFICATIVE AL 31 DICEMBRE 2017 (**)</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,25%	4,40%	7,55%	9,10%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	2,79%	1,60%	4,37%	3,40%
<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (***) /IMPIEGHI LORDI</b>	9,40%	8,30%	13,01%	14,50%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (***) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,03%	4,10%	8,84%	7,30%
<b>INADEMPIENZE      PROBABILI LORDE****/IMPIEGHI LORDI</b>	4,09%	3,70%	5,29%	5,20%
<b>INADEMPIENZE      PROBABILI NETTE****/IMPIEGHI NETTI</b>	3,17%	2,40%	4,30%	3,70%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE *****/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,20%	0,17%	0,20%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE *****/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,10%	0,17%	0,20%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	38,50%	53,40%	35,50%	53,80%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	48,96%	66,10%	45,05%	65,30%
<b>RAPPORTO      SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO    NETTO CONSOLIDATO</b>	30,21%	n.d.	40,66%	n.d.
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O                    SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,15%	28,10%	6,36%	28,30%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE                INADEMPIENZE PROBABILI</b>	25,53%	39,50%	22,80%	34,70%

(\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, maggio 2019. Dati riferiti alle Banche Significative. Ai sensi della nota 3) alla tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati i "Finanziamenti includono: i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela").

(\*\*) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia, n. 1, aprile 2018. Dati riferiti alle Banche Significative. Tavola 2.1 Qualità del credito: importi, incidenze e tassi di copertura dei crediti deteriorati - Crediti verso la clientela

(\*\*\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Con riferimento al 31 dicembre 2017, gli indicatori – costruiti sia per il Gruppo UBI Banca che per il sistema su dati riferiti ai soli crediti verso clientela – evidenziano un'incidenza delle sofferenze nette sugli impieghi netti e dei crediti deteriorati netti sugli impieghi netti superiore alla media di sistema riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente.

Alla medesima data i rapporti di copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze risultano più bassi rispetto ai dati di sistema riferiti alla stessa classe di appartenenza.

Entrambi questi aspetti si correlano alle specificità del portafoglio prestiti alla clientela del Gruppo UBI Banca, per oltre due terzi rappresentato da mutui e finanziamenti a medio-lungo termine (vedasi la tabella di pag. 101 della Relazione sulla gestione inclusa nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017), caratterizzati dalla presenza di garanzie reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di rettifiche. Ciò si riflette in particolare sull'incidenza degli aggregati considerati al netto delle rettifiche.

L'incidenza dei crediti deteriorati, delle sofferenze e delle inadempienze probabili – considerati sia in termini lordi che netti – al 31 dicembre 2018 risulta superiore alla media di sistema, riferita alla classe di appartenenza dell'Emittente. Tale confronto risente tuttavia, oltre che della prevalente incidenza di mutui e finanziamenti a medio-lungo termine che caratterizza il portafoglio crediti verso clientela del Gruppo, anche dell'entità dei finanziamenti verso istituti bancari e banche centrali che per il Gruppo UBI Banca sono pari al 9,7% degli impieghi lordi e al 10,2% degli impieghi netti, interamente classificati come performing.

In termini di copertura dei crediti deteriorati, gli indicatori riferiti al Gruppo UBI Banca, al 31 dicembre 2018, si presentano su livelli inferiori alla media di riferimento del sistema, fermo restando che:

(i) ove il calcolo tenesse in considerazione anche gli stralci delle posizioni in sofferenza oggetto di procedure concorsuali ancora aperte e delle relative rettifiche, il grado di copertura dei crediti deteriorati si attesterebbe al 46,01% mentre quello delle sofferenze si attesterebbe al 59,14% (come evidenziato nelle note in calce alla tabella di pag. 129 della Relazione sulla gestione contenuta nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018);

(ii) per quanto riguarda il grado di copertura delle inadempienze probabili, l'indicatore è impattato tra l'altro anche dall'effetto della modalità di contabilizzazione degli attivi deteriorati delle Nuove Banche imposta dal principio contabile IFRS 3 (ovvero al netto dei fondi rettificativi) che trova riflesso, benché in misura minore, anche nell'indice di copertura delle sofferenze.

**Tabella 2bis - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati (valori in percentuale)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI</b>	5,87%	5,81%	7,55%
<b>SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI</b>	3,13%	3,11%	4,37%

<b>CREDITI DETERIORATI LORDI (*) /IMPIEGHI LORDI</b>	10,36%	10,42%	13,01%
<b>CREDITI DETERIORATI NETTI (*) /IMPIEGHI NETTI</b>	6,61%	6,72%	8,84%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI LORDE(**)/IMPIEGHI LORDI</b>	4,42%	4,53%	5,29%
<b>INADEMPIENZE PROBABILI NETTE(**)/IMPIEGHI NETTI</b>	3,42%	3,53%	4,30%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE (***)/IMPIEGHI LORDI</b>	0,07%	0,08%	0,17%
<b>ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE (***)/IMPIEGHI NETTI</b>	0,06%	0,07%	0,17%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI</b>	39,09%	38,50%	35,50%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE</b>	49,13%	48,96%	45,05%
<b>RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO</b>	29,41%	30,21%	40,66%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE</b>	10,39%	10,15%	6,36%
<b>RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI</b>	26,22%	25,53%	22,80%
<b>COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno</b>	0,59%	0,72%	0,79%

(\*) Categorie che compongono i crediti deteriorati: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

(\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

(\*\*\*) Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Si riportano di seguito i commenti riguardo ai principali indicatori sulle tabelle relative alla rischiosità creditizia:

- **Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi**

Al 31 marzo 2019 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi, pressochè stabili rispetto al 31 dicembre 2018. Va sottolineato che, nel corso dell'esercizio 2018, il Gruppo ha proceduto ad effettuare una serie di cessioni di crediti deteriorati e che ci sono stati favorevoli risultati dell'attività interna di recupero.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 62 e segg.).

In chiusura d'esercizio 2018 le sofferenze lorde si sono attestate a 5,4 miliardi. E' da evidenziare che, nel corso dei dodici mesi, il Gruppo ha proceduto ad effettuare una serie di cessioni di crediti deteriorati e che ci sono stati favorevoli risultati dell'attività interna di recupero.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Crediti Deteriorati Lordi / Impieghi Lordi**

Al 31 marzo 2019 i crediti deteriorati lordi ammontano a 9,5 miliardi di euro, leggermente in contrazione rispetto ai 9,7 miliardi di euro di fine esercizio 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 62 e segg.).

A fine dicembre 2018 i crediti deteriorati lordi risultavano pari a 9,7 miliardi di euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Rapporto di copertura dei crediti deteriorati e rapporto di copertura delle sofferenze**

Il grado di copertura dei crediti deteriorati al 31 marzo 2019 è risultato pari al 39,09% rispetto al 38,50% di fine dicembre 2018.

Per quanto riguarda in particolare le sofferenze, il loro livello di copertura è salito dal 48,96% di fine 2018 al 49,13% del 31 marzo 2019 quale effetto anche delle cessioni effettuate nel trimestre, contraddistinte da un grado di rettifica inferiore alla media della categoria.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 62 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 il grado di copertura dei crediti deteriorati si è attestato al 38,50%. Il grado di copertura delle sofferenze in chiusura d'esercizio si è attestato al 48,96%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

- **Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato**

Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2019 si attesta al 29,41% rispetto al 30,21% del 31 dicembre 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 62 e segg. e 81 e segg.).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg. e 152 e segg.).

- **Costo del Rischio**

Al 31 marzo 2019 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 128,6 milioni di cui 1,1 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione. Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,59%.

Nell'anno 2018 sono state iscritte rettifiche di valore nette per rischio di credito relative a finanziamenti verso clientela classificati nel portafoglio contabile "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" per 642,8 milioni di cui 17,9 relativi a crediti verso clientela oggetto di cessione.

Per effetto di quanto sopra, il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela) si è attestato allo 0,72%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 126 e segg.).

Si definiscono "grandi esposizioni" le esposizioni per attività di rischio per cassa e fuori bilancio verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la medesima attività o appartenenti alla medesima area geografica. La Banca quantifica tale rischio mediante modalità gestionali interne e secondo i criteri regolamentari previsti dalle disposizioni di vigilanza che definiscono "grande esposizione" l'esposizione di un cliente pari o superiore al 10% dei Fondi Propri della banca.

Nella tabella di seguito si riportano il riepilogo delle posizioni "grandi esposizioni" della Banca al 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017.

**Tabella 3 - Grandi rischi (valori in migliaia di Euro e in percentuale)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>DATI AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>Numero posizioni</b>	6	5	4
<b>Esposizione nominale</b>	34.088.207	26.838.238	24.630.887
<b>Valore ponderato</b>	4.074.174	580.838	474.455
<b>INDICE ESPOSIZIONE NOMINALE/IMPIEGHI NETTI</b>	39,14%	30,16%	26,67%
<b>INDICE VALORE PONDERATO / IMPIEGHI NETTI (*)</b>	4,68%	0,51%	0,51%

(\*) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni". L'indice non è significativo.

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", dalla segnalazione del 31 marzo 2019 il Gruppo UBI Banca si è allineato alle disposizioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) che, in linea con le "Guidelines on connected clients under Article 4 (1)(39) of Regulation (EU) 575/2013", prevede la rappresentazione di gruppi di clienti connessi in base al legame giuridico o economico. In particolare, con riferimento alle grandi esposizioni del Gruppo UBI Banca, i valori nominale e ponderato espressi in tabella includono anche i gruppi connessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ma, in termini di numero delle posizioni, quest'ultima è stata considerata una sola volta.

Conseguentemente la segnalazione evidenzia 6 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per un totale di 34,09 miliardi di euro. In dettaglio:

- 19,26 miliardi sono complessivamente riferiti all'Amministrazione Centrale. Di essi 14,90 miliardi sono riconducibili al MEF, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo (ed in via residuale per le attività fiscali correnti e anticipate), mentre 4,36 miliardi si riferiscono a controparti, pressoché integralmente corporate, ad esso connesse che considerate singolarmente non avrebbero superato la sopra citata soglia del 10%;
- 9,03 miliardi sono relativi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,69 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,63 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia principalmente per pronti contro termine;
- 1,35 miliardi a una primaria controparte bancaria essenzialmente per l'operatività in pronti contro termine;
- 1,13 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

Anche in ragione della prevalente applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni totalizzano un importo di 4,07 miliardi, riconducibile per 3,37 miliardi all'Amministrazione centrale (dei quali solo 70,5 milioni direttamente riferibili al MEF e la restante parte invece ai gruppi connessi al medesimo). Per ciascuna delle posizioni segnalate, singolarmente considerate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari

Per quanto riguarda le "grandi esposizioni", la segnalazione di dicembre 2018, redatta in base alle disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 posizioni d'importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 26,84 miliardi di euro. In dettaglio:

- 14,92 miliardi sono riferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, principalmente per gli investimenti in titoli di Stato della Capogruppo ed in via residuale per le attività fiscali correnti ed anticipate;
- 8,3 miliardi alle disponibilità depositate presso Banca d'Italia;
- 1,56 miliardi agli investimenti in titoli del Tesoro degli Stati Uniti d'America;
- 1,11 miliardi all'operatività in essere nei confronti di una primaria controparte bancaria per pronti contro termine passivi;
- 0,95 miliardi agli investimenti in Titoli governativi spagnoli.

<sup>3</sup> Redatta in base alla disciplina di Basilea 3 in vigore dal 1° gennaio 2014: Circolari Banca d'Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti.



Anche in ragione dell'applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con gli Stati, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 3 per un importo di 0,58 miliardi, principalmente riconducibile alla citata controparte bancaria. Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari.

Le tabelle di seguito riportate espongono la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

**Tabella 4 – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 MARZO 2019		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
<b>SOFFERENZE</b>	5.358.071	(2.632.265)	2.725.806
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	4.039.595	(1.059.103)	2.980.492
<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>	60.744	(6.310)	54.434
<b>TOTALE</b>	9.458.410	(3.697.678)	5.760.732

**Tabella 4 bis – Composizione dei crediti deteriorati (valori in migliaia di Euro)**

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
<b>SOFFERENZE</b>	5.423.214	(2.655.439)	2.767.775	7.343.564	(3.307.950)	4.035.614
<b>INADEMPIENZE PROBABILI</b>	4.222.577	(1.078.162)	3.144.415	5.142.704	(1.172.769)	3.969.935
<b>ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE</b>	70.979	(7.205)	63.774	165.736	(10.542)	155.194
<b>TOTALE</b>	9.716.770	(3.740.806)	5.975.964	12.652.004	(4.491.261)	8.160.743

(\*) In base alle nuove regole di classificazione e alla normativa interna, nella categoria sono confluite le esposizioni precedentemente classificate come “Incagli” o “Ristrutturate”.

Per i commenti alle suesposte voci di veda la Tabella 2 bis.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Tabella 4 ter – Esposizioni *forborne* (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING LORDE</b>	2.060.730	2.163.839	2.393.253
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE PERFORMING NETTE</b>	1.957.912	2.058.894	2.349.076
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING LORDE</b>	3.343.716	3.416.221	3.824.634
<b>ESPOSIZIONI FORBORNE NON PERFORMING NETTE</b>	2.377.987	2.454.416	2.865.805

Le esposizioni *forborne* non performing lorde e nette sono un di cui dei crediti deteriorati lordi e netti. Le esposizioni *forborne* performing lorde e nette sono un di cui di quelle in bonis.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

**Tabella 5 – Principali dati di conto economico (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE DICEMBRE 2018 – DICEMBRE 2017</b>
<b>MARGINE D'INTERESSE</b>	463.222	1.873.285	1.651.238	13,45%
<b>COMMISSIONI NETTE</b>	401.641	1.580.917	1.546.791	2,21%
<b>MARGINE DI INTERMEDIAZIONE</b>	909.270	3.482.796	3.476.816	0,17%
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	774.111	2.807.136	2.614.510	7,37%
<b>COSTI OPERATIVI</b>	(655.858)	(2.424.101)	(2.465.146)	-1,67%
<b>UTILE/PERDITA DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE</b>	118.283	390.661	796.168	-50,93%
<b>UTILE/PERDITA DI PERIODO</b>	82.208	425.608	690.557	-38,37%

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

I dati al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 vengono inseriti in valore assoluto ma non sono comparabili perché redatti in base a principi contabili differenti.

Si riportano di seguito i commenti alle principali voci inserite alla Tabella 5 – Principali dati di conto economico:

- **Margine di interesse**

Il margine d'interesse, si è attestato a 463,2 milioni comprensivo del beneficio relativo al finanziamento TLTRO II con BCE per 12,4 milioni.

- **Margine di intermediazione**

Al margine di intermediazione al 31 marzo 2019 (909,3 milioni), oltre al margine di interesse (463,2 milioni), hanno contribuito:

- dividendi per 5,4 milioni;
- commissioni nette per 401,6 milioni;

risultato netto dell'attività di negoziazione e copertura per 39,1 milioni (di cui 3,7 milioni di risultato netto dell'attività di negoziazione, -4,9 milioni di risultato netto dell'attività di copertura, 13,1 milioni di utili da cessione o riacquisto di attività e passività finanziarie e 27,2 milioni di risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico).

In aggiunta all'andamento del margine di interesse commentato nel precedente punto, nell'esercizio 2018 sono stati incassati dividendi per 24,8 milioni dei quali 4,5 milioni riferiti alle azioni Banca d'Italia, 1,8 milioni derivanti dalla gestione assicurativa e per la rimanente parte essenzialmente riferibili a partecipazioni valutate al fair value (voce 20 dell'attivo, tra le quali Nexi per 14,4 milioni, SACBO per 1,2 milioni e Fondi diversi per 1,1 milioni e voce 30 dell'attivo, relativamente a partecipazioni, per 0,7 milioni).

Le commissioni nette si sono attestate a 1.580,9 milioni di cui: 865,8 milioni derivanti dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza (che includono commissioni di performance per 13,9 milioni e commissioni da collocamento di Fondi e Sicav di Gruppo per 133,8 milioni) e 713,2 milioni dai servizi bancari.

L'attività finanziaria ha generato complessivamente un risultato netto di 3,8 milioni così composto (i) risultato netto dell'attività di negoziazione positivo per 54,9 milioni sostenuto dagli utili derivanti dall'attività in cambi prevalentemente generata dalla clientela Corporate nonché dall'apporto positivo dei derivati su titoli di debito e tassi d'interesse (ii) risultato netto dell'attività di copertura, che esprime la variazione netta di fair value dei derivati e delle relative poste coperte, attestatosi a -10,3 milioni sintetizzando risultati complessivamente negativi sia dal lato dell'attivo che del passivo (iii) attività di cessione /riacquisto di attività e passività finanziarie per -12,8 milioni di euro (iv) risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto Economico per -28 milioni conseguente agli effetti valutativi dei titoli e dei finanziamenti inclusi in tale portafoglio

Per effetto dei suddetti andamenti, il margine di intermediazione si è attestato a 3.482,8 milioni.

- **Risultato netto della gestione finanziaria**

Al 31 marzo 2019, al risultato netto della gestione finanziaria (774,1 milioni), oltre al margine di intermediazione (909,3 milioni), contribuiscono:

- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato per -129,1 milioni (di cui 128,6 milioni riconducibili a crediti verso clientela, comprensivi di 1,1 milioni di rettifiche su crediti oggetto di cessione);
- rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per -1 milione e

utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -5,1 milioni di euro.

La voce di Conto Economico 130 a) Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate a costo ammortizzato si attesta a fine 2018 a 638,3 milioni di euro, di cui 642,8 milioni riconducibili a crediti verso clientela (comprensivi di 17,9 milioni di euro di rettifiche su crediti oggetto di cessione).

Sono stati inoltre contabilizzate rettifiche di valore per rischio di credito relativo ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva per 0,8 milioni di euro e Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni per -37,4 milioni di euro.

Per effetto dei precedenti andamenti, il risultato della gestione finanziaria si è attestato a 2.807,1 milioni

- **Costi operativi**

Gli oneri operativi al 31 marzo 2019 si attestano a - 655,9 milioni, così composti:

- spese per il personale per -428,1 milioni;
- altre spese amministrative per -242,6 milioni;
- accantonamenti a fondi rischi e oneri per -4 milioni e
- rettifiche di valore su attività materiali e immateriali per -54,3 milioni;

altri proventi e oneri di gestione per 73,1 milioni.

Gli oneri operativi hanno totalizzato - 2.424,1 milioni di euro

Le spese per il personale sono ammontate a - 1.545,9 milioni; le altre spese amministrative a - 1.024,6 milioni (inclusive di - 42,1 milioni di contributi al FRU e - 41,7 milioni di contributi ordinari al DGS) e le rettifiche di valore di attività materiali e immateriali a - 166,4 milioni.

Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri ammontano nel 2018 a - 19,4 milioni.

Infine, gli altri proventi/oneri di gestione hanno totalizzato 293,4 milioni (di cui 30,6 milioni riferibili a CIV, contabilizzata tra le sopravvenienze attive).

• **Utile/Perdita di periodo**

Al 31 marzo 2019 l'utile di esercizio si attesta a 82,2 milioni di euro.

Il Gruppo UBI Banca ha chiuso il 2018 con un utile netto di 425,6 milioni.

**Tabella 6 – Principali dati di stato patrimoniale (valori in migliaia di Euro)**

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA</b>			92.338.083
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>			(8.897.004)
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE (*)</b>			16.816.615
<b>RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA</b>	93.633.045	92.211.085	94.449.770
<b>PASSIVITÀ FINANZIARIE (**)</b>	585.550	516.813	454.674
<b>TOTALE ATTIVO</b>	126.729.407	125.306.197	127.376.141
<b>PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO</b>	9.267.049	9.163.288	9.925.183
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	2.843.177	2.843.177	2.843.177

(\*) Nel 2017 sono state considerate le attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita e detenute fino alla scadenza.

(\*\*) Sono state considerate le passività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value.

I dati al 31 marzo 2019 e al 31 dicembre 2018 sono redatti in conformità al principio IFRS9 mentre quelli al 31 dicembre 2017 e precedenti in conformità allo IAS 39, pertanto non sono comparabili.

Considerata la differente accezione prevista in regime di IFRS9 per (i) crediti netti verso la clientela (ii) posizione interbancaria netta (iii) attività finanziarie – così come precisato all'interno delle note in calce alla tabella, si precisa che per queste specifiche voci con riferimento ai dati al 31 dicembre 2018 è stata prevista una tabella ad hoc riportata di seguito.

	<b>DATI AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>
<b>CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA (***)</b>	87.095.528	88.987.596
<b>POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA</b>	(6.434.719)	(7.154.753)

**ATTIVITÀ FINANZIARIE (\*\*\*\*)**

17.195.704

15.646.596

(\*\*\*) Sono state considerati i soli crediti verso clientela inclusi nel portafoglio valutato al costo ammortizzato.

(\*\*\*\*) Nel 2018 sono state considerate le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e i titoli classificati all'interno delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Si riportano di seguito i commenti ai principali indicatori con riguardo allo stato patrimoniale:

- **Crediti netti verso la clientela**

Al 31 marzo 2019 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzano 87,1 miliardi di euro. La componente in bonis si attesta a 81,3 miliardi registrando una diminuzione di 1,7 miliardi rispetto al 31 dicembre 2018 per effetto della politica di salvaguardia dello spread nonché dell'assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso del primo trimestre del 2019 hanno registrato un'ulteriore contrazione (-215,2 milioni) rispetto al 31 dicembre 2018 scendendo a 5,8 miliardi quale effetto dell'attività di recupero interno e, marginalmente, delle cessioni di singole posizioni avvenute nel periodo.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 59 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 i crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato totalizzavano 89 miliardi di euro. La componente in bonis - che nel primo trimestre dell'esercizio era stata favorevolmente sostenuta dalle nuove richieste di finanziamenti con fondi TLTRO - ha successivamente risentito degli effetti della politica di salvaguardia dello spread, divenuta più stringente nella seconda parte dell'anno, che, in assenza di nuovo lending sostitutivo con adeguata remunerazione, ha riportato lo stock in prossimità dei livelli di inizio anno.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, nel corso dell'anno il Gruppo ha realizzato un'importante riduzione degli stock che a fine dicembre si sono portati in termini lordi ampiamente al di sotto della soglia dei 10 miliardi di euro, su livelli di consistenza ormai prossimi all'obiettivo indicato per fine 2019 dal Piano NPL presentato nel 2018.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 126 e segg.).

- **Raccolta diretta da clientela**

Al 31 marzo 2019 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammonta a 93,6 miliardi di euro, in crescita rispetto a fine esercizio 2018.

Il trend positivo è stato determinato dai debiti verso la clientela e, in particolare, dai pronti contro termine passivi. I titoli in circolazione risultano stabili, gli stock in scadenza sono stati infatti più che compensati dalle nuove emissioni.

I debiti verso clientela risultano pari a 69,8 miliardi, mentre i titoli in circolazione si attestano a 23,8 miliardi.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 51 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 la raccolta diretta bancaria del Gruppo UBI Banca ammontava a 92,2 miliardi di euro, in contrazione rispetto ai 94,4 miliardi di dicembre 2017 (-2,2 miliardi). Il trend negativo è stato determinato dai titoli in circolazione e, in particolare, dalle obbligazioni che hanno risentito degli stock in scadenza; questi ultimi complessivamente risultano infatti ancora maggiori rispetto alle nuove emissioni (anche se al loro interno la componente istituzionale ha mostrato un andamento ampiamente positivo).

Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono attestati a 68,4 miliardi di euro (stabili rispetto al 31 dicembre 2017), mentre i titoli in circolazione hanno totalizzato 23,8 miliardi di euro una flessione di 2,2 miliardi nel confronto con i 26 miliardi dell'esercizio precedente.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 118 e segg.).

- **Posizione interbancaria netta**

Al 31 marzo 2019 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presenta negativa per 6,4 miliardi.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 68 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava negativa per 7,2 miliardi di euro.

Al netto dell'operatività con la BCE, che resta la controparte più rilevante, il saldo (-3 miliardi) risulta in miglioramento da inizio anno, riflettendo gli aumentati volumi di finanziamento nella forma tecnica dei pronti contro termine. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 133 e segg.).

- **Attività finanziarie**

Al 31 marzo 2019 le attività finanziarie del Gruppo ammontano a 17,2 miliardi di euro.

Nel trimestre è proseguita l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani - pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità - nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti; strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

I portafogli più rilevanti continuano ad essere rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" che incidono rispettivamente per il 65,3% e per il 27,6%.

A livello di tipologia di strumento finanziario, il 55,4% dei portafogli complessivi risulta costituito da titoli di Stato italiani, in diminuzione rispetto al 60,1% dell'esercizio 2018 per le manovre effettuate; di converso, emerge un incremento al 37,8% (dal 33,1% del 2018) dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla citata diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi, in particolare di Paesi europei ma anche emergenti; sia i titoli di capitale sia le quote O.I.C.R., ormai di importo marginale, si attestano complessivamente al 4,2% (4,3% nel 2018).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 72 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 le attività finanziarie del Gruppo ammontavano a 15,65 miliardi di euro.

A fine esercizio i portafogli più rilevanti erano rappresentati dalle categorie "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" e "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato". A livello di tipologia di strumento finanziario, il 60,1% dei portafogli risultava costituito da titoli di Stato italiani, peraltro in diminuzione lungo tutto il corso dell'esercizio a seguito delle manovre effettuate. Di converso, si è assistito ad un incremento dell'incidenza degli altri titoli di debito, dovuto alla diversificazione degli investimenti verso titoli Corporate e governativi in atto nel Gruppo.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 137 e segg.).

- **Passività finanziarie**

Le passività finanziarie di negoziazione, a marzo 2019 sono pari a 461,3 milioni (circa 411 milioni al 31 dicembre 2018) e continuano ad essere costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 marzo 2019 sono pari a 124,3 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 76 e segg.).

Le passività finanziarie di negoziazione, a dicembre pari a circa 411 milioni sono costituite solamente da derivati finanziari. La consistenza e l'evoluzione di tali derivati finanziari devono essere interpretate in coerenza con la corrispondente voce iscritta tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

Le passività finanziarie designate a fair value al 31 dicembre 2018 sono pari a 105,8 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione Consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 137 e segg.).

- **Totale attivo**

Al 31 marzo 2019 il totale attivo si attesta a 126,7 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2018 il totale attivo si attesta a 125,3 miliardi di euro.

- **Patrimonio netto del Gruppo**

Al 31 marzo 2019 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile del periodo, si attesta a 9.267,05 milioni di euro, in crescita rispetto ai 9.163,29 milioni di fine esercizio 2018.

L'incremento di 103,76 milioni sintetizza:

- l'aumento per 24,17 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generato dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per +30,21 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,44 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -7,18 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali



a benefici definiti; per +0,04 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,34 milioni;

- una variazione complessivamente negativa per -3,44 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,09 milioni l'assegnazione di azioni ad una risorsa uscita dal Gruppo – secondo i periodi di retention e differimento definiti, nel rispetto dei criteri di erogazione previsti per il “Personale più rilevante”, dalle Disposizioni di Vigilanza in essere – nonché per -3,53 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei piani di incentivazione di cui al successivo paragrafo “Azioni proprie”;
- una variazione complessivamente positiva per 0,82 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile del periodo per 82,21 milioni.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 (pag. 81 e segg.).

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio netto del Gruppo UBI Banca, comprensivo dell'utile dell'esercizio, si attestava a 9.163,29 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9.138,40 milioni del 1° gennaio 2018 che includono gli impatti della prima adozione dell'IFRS 9.

L'incremento di 24,89 milioni sintetizza:

- la contrazione per 263,87 milioni del saldo delle riserve da valutazione, principalmente generata dall'impatto della redditività complessiva, che ha interessato: per -262,61 milioni le attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per -2,03 milioni i titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva; per +1,54 milioni gli utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti; per -0,03 milioni la copertura di flussi finanziari. Le riserve connesse a Leggi speciali di rivalutazione risultano inoltre impattate per -0,74 milioni;
- una variazione complessivamente negativa per -15,25 milioni delle azioni proprie che riflette per +0,51 milioni le assegnazioni al Personale più Rilevante del Gruppo al termine dei periodi di retention previsti dai Sistemi Incentivanti 2013 e 2015, nonché per -15,76 milioni l'acquisto di azioni ordinarie UBI Banca a servizio dei seguenti Piani:
  - il Piano di incentivazione a lungo termine deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 1.162.580 azioni in aprile (al prezzo medio ponderato di 3,7331 euro per azione)) per 4,34 milioni; n. 1.162.580 azioni in giugno (al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro per azione) per 3,77 milioni; n. 1.162.580 azioni in ottobre ((al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per oltre 3,74 milioni);
  - il Piano di incentivazione di breve termine 2017 deliberato dall'Assemblea del 7 aprile 2017 (n. 89.191 azioni in ottobre (al prezzo medio ponderato di 3,2224 euro per azione) per 0,29 milioni);
  - il Piano di incentivazione a breve termine 2018 e a lungo termine 2017-2019/20 deliberati dall'Assemblea del 6 aprile 2018 (n. 1.440.410 azioni in dicembre (al prezzo medio ponderato di 2,5129 euro) per 3,62 milioni);
- l'attribuzione dell'utile netto consolidato 2017 a dividendi e altre destinazioni per 125,42 milioni;
- una variazione complessivamente positiva per 3,82 milioni delle altre riserve;
- l'appostazione dell'utile dell'esercizio per 425,61 milioni.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione consolidata al 31 dicembre 2018 (pag. 152 e segg.).

Si riportano di seguito gli indicatori di liquidità del Gruppo UBI.

**Tabella 7 – Indicatori di liquidità**

	<b>PERIODO CHIUSO AL 31 MARZO 2019</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017</b>
<b>LOAN TO DEPOSIT RATIO *</b>		96.50%	97,76%
<b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO **</b>	>100%	>100%	>100%
<b>NET STABLE FUNDING RATIO ***</b>	>100%	>100%	>100%

(\*) Il Loan to Deposit Ratio è calcolato come rapporto tra impieghi netti a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Tra dicembre 2015 e settembre 2016 mentre il numeratore si è ridotto del 3,04%, la contrazione del denominatore è stata più elevata, attestandosi nel periodo al 7,57%.

(\*\*) L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso, nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% al 100% dal 1° gennaio 2018. Pertanto dalla tabella suesposta risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto da Banca d'Italia.

(\*\*\*) L'indicatore Net Stable Funding Ratio esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile di provvista stabile e l'ammontare obbligatorio di provvista stabile. Sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio 2018, il CRR per il momento non

contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale; pertanto dalla tabella su esposta, risulta evidente che il rapporto è superiore al requisito minimo richiesto, confermando l'equilibrio finanziario a medio/lungo termine della Banca.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Bilancio d'esercizio 2018, Relazione sulla Gestione consolidata (pag. 133) e alla relazione trimestrale 2019, Relazione intermedia sulla gestione consolidata al 31 marzo 2019 (pag. 68).

Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dalla BCE:

- al 31 marzo 2019 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella;
- al 31 dicembre 2018 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consisteva in un ammontare totale di 12,4 miliardi di euro di TLTRO come si evince dalla seguente tabella;
- al 31 marzo 2019, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 32,51 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II;
- al 31 dicembre 2018, la riserva di liquidità del Gruppo ammontava a circa 30,4 miliardi (in termini di controvalore al netto degli haircut), di cui 18,7 miliardi di attivi conferiti al Pool BCE a garanzia del ricorso al programma TLTRO II.

**Tabella 7.1 – Finanziamenti erogati da BCE (valori in Euro)**

DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31 MARZO 2019	IMPORTO al 31 dicembre 2018	IMPORTO al 31 dicembre 2017	DURATA	DATA INIZIO	DATA SCADENZA
Asta BCE	9.888.227.474	9.898.083.277	9.936.417.357	48 mesi	29/06/2016	24/06/2020
Asta BCE	2.479.666.667	2.482.166.667	2.492.305.556	48 mesi	29/03/2017	24/03/2021
<b>TOTALE</b>	12.367.894.141	12.380.249.944	12.428.722.913			

Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani alla data del 31 marzo 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017, tenuto presente che, secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza europea (European Securities and Markets Authority, ESMA), per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.

**Tabella 8 - Esposizione del portafoglio del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani (valori in migliaia di Euro)**

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 MARZO 2019 – Consolidato senza assicurativo			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 MARZO 2019 – Assicurativo		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
<b>Italia (BBB)</b>	<b>8.312.724</b>	<b>9.246.388</b>	<b>8.908.551</b>	<b>1.226.975</b>	<b>1.244.192</b>	<b>1.244.192</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	12	15	15	0	0	0
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	5.342	5.309	5.309
attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0	0	0	7.060	8.923	8.923
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.175.050	4.401.282	4.401.282	1.214.573	1.229.960	1.229.960
attività finanziarie al costo ammortizzato (Titoli di Stato)	3.190.000	3.891.907	3.554.779	0	0	0
Totale Titoli di debito Italia	7.365.052	8.293.204	7.956.076	1.226.975	1.244.192	1.244.192
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	947.662	953.184	952.475	0	0	0
<b>Spagna (A-)</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.127.461</b>	<b>1.130.720</b>	<b>213.799</b>	<b>262.842</b>	<b>262.842</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	835.000	919.820	919.820	212.150	261.100	261.100
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	1.649	1.742	1.742
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	200.000	207.641	210.900	0	0	0
<b>Francia</b>	<b>520.000</b>	<b>550.537</b>	<b>550.537</b>	<b>3.564</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	564	643	643
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	520.000	550.537	550.537	3.000	3.372	3.372
<b>Germania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	304	451	451
<b>Portogallo</b>	<b>100.000</b>	<b>112.077</b>	<b>112.077</b>	<b>32.000</b>	<b>36.311</b>	<b>36.311</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	100.000	112.077	112.077	32.000	36.311	36.311
<b>Olanda (AAA)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	22	23	23
Totale Titoli di debito	0	0	0	22	23	23
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	10	10	10	0	0	0
<b>Bulgaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.000	2.328	2.328
<b>Lettonia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.000	2.107	2.107
<b>Repubblica slovacca</b>	<b>3.560</b>	<b>3.797</b>	<b>3.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.560	3.797	3.797	0	0	0
<b>Lituania</b>	<b>12.906</b>	<b>14.019</b>	<b>14.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	10.917	11.965	11.965	0	0	0

<b>Slovenia</b>	<b>587</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	576	630	630	0	0	0
<b>Polonia (A-)</b>	<b>10.681</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	10.681	11.029	11.029	0	0	0
<b>Romania (BBB-)</b>	<b>28.770</b>	<b>30.761</b>	<b>30.761</b>	<b>5.000</b>	<b>5.363</b>	<b>5.363</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	28.770	30.761	30.761	5.000	5.363	5.363
<b>Belgio</b>	<b>50.000</b>	<b>52.622</b>	<b>52.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	50.000	52.622	52.622	0	0	0
<b>Grecia</b>	<b>10.000</b>	<b>9.552</b>	<b>9.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	10.000	10.000	10.000	0	0	0
<b>Irlanda</b>	<b>100.000</b>	<b>106.210</b>	<b>106.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	100.000	106.210	106.210	0	0	0
<b>Zona Euro</b>	<b>10.184.238</b>	<b>11.265.119</b>	<b>10.930.541</b>	<b>1.485.664</b>	<b>1.557.632</b>	<b>1.557.632</b>
<b>Stati Uniti (AA+)</b>	<b>1.691.144</b>	<b>1.685.195</b>	<b>1.685.195</b>	<b>552</b>	<b>553</b>	<b>553</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	0	0	0	0	0	0
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	552	552	552
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.691.144	1.685.195	1.685.195	0	0	0
<b>Croazia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.761</b>	<b>2.761</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.500	2.761	2.761
<b>Colombia (BBB)</b>	<b>16.110</b>	<b>16.875</b>	<b>16.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	16.110	16.875	16.875	0	0	0
<b>Filippine (BBB)</b>	<b>14.910</b>	<b>15.718</b>	<b>15.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	13.100	16.090	16.090	0	0	0
<b>Indonesia (BBB-)</b>	<b>35.524</b>	<b>37.058</b>	<b>37.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	35.524	37.058	37.058	0	0	0
<b>Kazakistan (BBB-)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.227</b>	<b>5.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	5.000	5.227	5.227	0	0	0
<b>Marocco (BBB-)</b>	<b>12.016</b>	<b>12.447</b>	<b>12.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	12.016	12.447	12.447	0	0	0
<b>Messico (A-)</b>	<b>32.325</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	32.325	33.250	33.250	0	0	0
<b>Panama (BBB)</b>	<b>25.456</b>	<b>26.280</b>	<b>26.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	28.472	28.883	28.883	0	0	0
<b>Oman</b>	<b>3.783</b>	<b>3.679</b>	<b>3.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	3.783	3.679	3.679	0	0	0
<b>Perù (A-)</b>	<b>4.005</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	4.005	5.105	5.105	0	0	0
<b>Abu Dhabi</b>	<b>15.131</b>	<b>15.378</b>	<b>15.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	15.131	15.378	15.378	0	0	0
<b>Arabia Saudita</b>	<b>18.603</b>	<b>18.522</b>	<b>18.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	18.603	18.522	18.522	0	0	0
<b>Rep. Pop. Cinese</b>	<b>1.246</b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	1.246	1.237	1.237	0	0	0
<b>Israele</b>	<b>12.995</b>	<b>13.132</b>	<b>13.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	12.995	13.132	13.132	0	0	0
<b>Uruguay (BBB)</b>	<b>8.456</b>	<b>8.916</b>	<b>8.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	8.456	8.916	8.916	0	0	0

<b>Cile</b>	<b>5.785</b>	<b>5.924</b>	<b>5.924</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Totale Titoli di debito ***	5.785	5.924	5.924	1.500	1.600	1.600
<b>Argentina (B+)</b>	<b>572</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito	572	378	378	0	0	0
<b>Qatar</b>	<b>44.370</b>	<b>45.794</b>	<b>45.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	25.812	27.221	27.221	0	0	0
Totale Titoli di debito	25.812	27.221	27.221	0	0	0
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	18.558	18.573	18.573	0	0	0
<b>Algeria</b>	<b>3.786</b>	<b>3.009</b>	<b>3.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	3.786	3.009	3.009	0	0	0
<b>Totale Titoli di debito</b>	<b>10.943.266</b>	<b>12.015.399</b>	<b>11.678.271</b>	<b>1.490.216</b>	<b>1.562.546</b>	<b>1.562.546</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12.113.282</b>	<b>13.197.816</b>	<b>12.863.238</b>	<b>1.409.216</b>	<b>1.562.546</b>	<b>1.562.546</b>

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 – Consolidato senza assicurativo			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 – Assicurativo		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
<b>Italia (BBB)</b>	<b>8.311.514</b>	<b>9.213.569</b>	<b>8.908.048</b>	<b>1.205.584</b>	<b>1.210.082</b>	<b>1.210.082</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	9	10	10	0	0	0
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	7.051	7.049	7.049
attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0	0	0	4.700	4.581	4.581
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	4.831.915	5.083.289	5.083.289	1.193.833	1.198.452	1.198.452
attività finanziarie al costo ammortizzato (Titoli di Stato)	2.465.000	3.111.537	2.795.836	0	0	0
Totale Titoli di debito Italia	7.296.924	8.194.836	7.879.135	1.205.584	1.210.082	1.210.082
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	1.014.590	1.018.733	1.028.913	0	0	0
<b>Spagna (A-)</b>	<b>885.000</b>	<b>948.058</b>	<b>948.058</b>	<b>214.651</b>	<b>248.548</b>	<b>248.548</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	885.000	948.058	948.058	212.150	245.968	245.968
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	2.501	2.580	2.580
<b>Francia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.099</b>	<b>3.518</b>	<b>3.518</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	99	146	146
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	3.000	3.372	3.372
<b>Germania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	285	429	429
<b>Portogallo</b>	<b>75.000</b>	<b>84.002</b>	<b>84.002</b>	<b>32.000</b>	<b>34.386</b>	<b>34.386</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	75.000	84.002	84.002	32.000	34.386	34.386
<b>Olanda (AAA)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	35	37	37
Totale Titoli di debito	0	0	0	35	37	37
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	10	10	10	0	0	0
<b>Bulgaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>
attività finanziarie valutate al fair value	0	0	0	2.000	2.294	2.294

con impatto sulla redditività complessiva						
<b>Lettonia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.161</b>	<b>2.161</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.000	2.161	2.161
<b>Repubblica slovacca</b>	<b>3.493</b>	<b>3.629</b>	<b>3.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	3.493	3.629	3.629	0	0	0
<b>Lituania</b>	<b>10.917</b>	<b>11.965</b>	<b>11.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	10.917	11.965	11.965	0	0	0
<b>Slovenia</b>	<b>576</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	576	630	630	0	0	0
<b>Polonia (A-)</b>	<b>14.847</b>	<b>15.231</b>	<b>15.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	14.847	15.231	15.231	0	0	0
<b>Romania (BBB-)</b>	<b>27.249</b>	<b>28.676</b>	<b>28.676</b>	<b>5.000</b>	<b>5.254</b>	<b>5.254</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	27.249	28.676	28.676	5.000	5.254	5.254
<b>Belgio</b>	<b>25.000</b>	<b>25.172</b>	<b>25.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	25.000	25.172	25.172	0	0	0
<b>Zona Euro</b>	<b>9.353.606</b>	<b>10.330.942</b>	<b>10.025.421</b>	<b>1.464.654</b>	<b>1.506.709</b>	<b>1.506.709</b>
<b>Stati Uniti (AA+)</b>	<b>1.572.053</b>	<b>1.556.270</b>	<b>1.556.270</b>	<b>538</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	1	1	1	0	0	0
attività finanziarie designate al fair value	0	0	0	538	535	535
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	1.572.052	1.556.269	1.556.269	0	0	0
<b>Croazia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.561</b>	<b>2.561</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0	0	0	2.500	2.561	2.561
<b>Colombia (BBB)</b>	<b>14.061</b>	<b>14.303</b>	<b>14.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	14.061	14.303	14.303	0	0	0
<b>Filippine (BBB)</b>	<b>13.100</b>	<b>16.090</b>	<b>16.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	13.100	16.090	16.090	0	0	0
<b>Indonesia (BBB-)</b>	<b>35.524</b>	<b>37.058</b>	<b>37.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	35.524	37.058	37.058	0	0	0
<b>Kazakistan (BBB-)</b>	<b>2.620</b>	<b>2.733</b>	<b>2.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	2.620	2.733	2.733	0	0	0
<b>Marocco (BBB-)</b>	<b>11.790</b>	<b>11.872</b>	<b>11.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.790	11.872	11.872	0	0	0
<b>Messico (A-)</b>	<b>31.812</b>	<b>31.582</b>	<b>31.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	31.812	31.582	31.582	0	0	0
<b>Panama (BBB)</b>	<b>28.472</b>	<b>28.883</b>	<b>28.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	28.472	28.883	28.883	0	0	0
<b>Oman</b>	<b>3.712</b>	<b>3.533</b>	<b>3.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	3.712	3.533	3.533	0	0	0
<b>Perù (A-)</b>	<b>10.044</b>	<b>12.565</b>	<b>12.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	10.044	12.565	12.565	0	0	0
<b>Abu Dhabi</b>	<b>11.354</b>	<b>11.057</b>	<b>11.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.354	11.057	11.057	0	0	0
<b>Arabia Saudita</b>	<b>10.393</b>	<b>10.014</b>	<b>10.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	10.393	10.014	10.014	0	0	0
<b>Rep. Pop. Cinese</b>	<b>1.223</b>	<b>1.185</b>	<b>1.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	1.223	1.185	1.185	0	0	0



<b>Israele</b>	<b>11.878</b>	<b>11.675</b>	<b>11.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.878	11.675	11.675	0	0	0
<b>Uruguay (BBB)</b>	<b>8.297</b>	<b>8.629</b>	<b>8.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	8.297	8.629	8.629	0	0	0
<b>Cile</b>	<b>3.930</b>	<b>3.833</b>	<b>3.833</b>	<b>1.500</b>	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>
Totale Titoli di debito ***	3.930	3.833	3.833	1.500	1.573	1.573
<b>Argentina (B+)</b>	<b>623</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito	623	356	356	0	0	0
<b>Qatar</b>	<b>21.881</b>	<b>22.190</b>	<b>22.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	5.415	5.667	5.667	0	0	0
Totale Titoli di debito	5.415	5.667	5.667	0	0	0
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	16.466	16.523	16.523	0	0	0
<b>Algeria</b>	<b>3.786</b>	<b>3.053</b>	<b>3.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie al costo ammortizzato (Finanziamenti e altri Titoli) **	3.786	3.053	3.053	0	0	0
<b>Totale Titoli di debito</b>	<b>10.115.307</b>	<b>11.079.504</b>	<b>10.763.803</b>	<b>1.469.192</b>	<b>1.511.378</b>	<b>1.511.378</b>
<b>TOTALE</b>	<b>11.150.159</b>	<b>12.117.823</b>	<b>11.812.302</b>	<b>1.469.192</b>	<b>1.511.378</b>	<b>1.511.378</b>

\* Rilasciato dall'agenzia di rating Standard & Poor's

\*\* La voce comprende tutte le forme tecniche di finanziamento nei confronti dei Debitori Sovrani secondo la normativa di Bilancio (Circ.262 Banca d'Italia)

\*\*\* Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Paese (Rating)*	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 – Consolidato senza assicurativo			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 – Assicurativo		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
<b>Italia (BBB)</b>	<b>9.676.744</b>	<b>10.965.269</b>	<b>11.034.289</b>	<b>982.496</b>	<b>1.052.226</b>	<b>1.052.226</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	50.203	50.208	50.208	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	3.436.997	4.125.553	4.125.553	975.603	1.045.124	1.045.124
attività finanziarie detenute sino alla scadenza	5.335.000	5.937.872	6.029.517	0	0	0
attività finanziarie a fair value	0	0	0	6.893	7.102	7.102
Totale Titoli di debito Italia	8.822.200	10.113.633	10.205.278	982.496	1.052.226	1.052.226
crediti **	854.544	851.636	829.011	0	0	0
<b>Spagna (A-)</b>	<b>475.000</b>	<b>504.163</b>	<b>504.163</b>	<b>275.155</b>	<b>306.737</b>	<b>306.737</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	475.000	504.163	504.163	274.250	305.758	305.758
attività finanziarie a fair value	0	0	0	905	979	979
Totale Titoli di debito	475.000	504.163	504.163	275.155	306.737	306.737
<b>Austria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
attività finanziarie a fair value	0	0	0	240	277	277
<b>Francia</b>	<b>675.000</b>	<b>677.439</b>	<b>677.439</b>	<b>3.289</b>	<b>3.836</b>	<b>3.836</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	175.000	176.974	176.974	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	500.000	500.465	500.465	3.000	3.486	3.486
attività finanziarie a fair value	0	0	0	289	350	350
<b>Germania</b>	<b>250.000</b>	<b>253.058</b>	<b>253.058</b>	<b>985</b>	<b>1.074</b>	<b>1.074</b>
attività e passività finanziarie detenute per	250.000	253.058	253.058	0	0	0

la negoziazione (esposizione netta)						
attività finanziarie a fair value	0	0	0	985	1.074	1.074
<b>Portogallo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>14.126</b>	<b>14.126</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0	12.000	14.126	14.126
<b>Olanda (AAA)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
attività finanziarie a fair value	0	0	0	18	18	18
Totale Titoli di debito	0	0	0	18	18	18
crediti **	10	10	10	0	0	0
<b>Bulgaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.323</b>	<b>2.323</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0	2.000	2.323	2.323
<b>Lettonia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.222</b>	<b>2.222</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0	2.000	2.222	2.222
<b>Repubblica slovacca</b>	<b>3.335</b>	<b>3.614</b>	<b>3.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	3.335	3.614	3.614	0	0	0
<b>Lituania</b>	<b>7.504</b>	<b>8.737</b>	<b>8.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	7.504	8.737	8.737	0	0	0
<b>Slovenia</b>	<b>834</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	834	969	969	0	0	0
<b>Polonia (A-)</b>	<b>14.175</b>	<b>15.136</b>	<b>15.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	14.175	15.136	15.136	0	0	0
<b>Romania (BBB-)</b>	<b>26.015</b>	<b>29.243</b>	<b>29.243</b>	<b>2.000</b>	<b>2.358</b>	<b>2.358</b>
attività finanziarie disponibili per la vendita	26.015	29.243	29.243	2.000	2.358	2.358
<b>Zona Euro</b>	<b>11.128.617</b>	<b>12.457.638</b>	<b>12.526.658</b>	<b>1.280.183</b>	<b>1.385.197</b>	<b>1.385.197</b>
<b>Stati Uniti (AA+)</b>	<b>1.417.495</b>	<b>1.420.464</b>	<b>1.420.464</b>	<b>755</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	1	1	1	0	0	0
attività finanziarie disponibili per la vendita	1.417.494	1.420.463	1.420.463	0	0	0
attività finanziarie a fair value	0	0	0	755	712	712
<b>Colombia (BBB)</b>	<b>17.927</b>	<b>20.314</b>	<b>20.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	17.927	20.314	20.314	0	0	0
<b>Filippine (BBB)</b>	<b>12.507</b>	<b>16.544</b>	<b>16.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	12.507	16.544	16.544	0	0	0
<b>Indonesia (BBB-)</b>	<b>31.852</b>	<b>34.958</b>	<b>34.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	31.852	34.958	34.958	0	0	0
<b>Kazakistan (BBB-)</b>	<b>9.589</b>	<b>10.496</b>	<b>10.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	9.589	10.496	10.496	0	0	0
<b>Marocco (BBB-)</b>	<b>11.257</b>	<b>11.903</b>	<b>11.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.257	11.903	11.903	0	0	0
<b>Messico (A-)</b>	<b>28.725</b>	<b>29.957</b>	<b>29.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	28.725	29.957	29.957	0	0	0
<b>Panama (BBB)</b>	<b>27.183</b>	<b>28.970</b>	<b>28.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	27.183	28.970	28.970	0	0	0
<b>Oman</b>	<b>3.544</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	3.544	3.590	3.590	0	0	0
<b>Perù (A-)</b>	<b>9.589</b>	<b>12.739</b>	<b>12.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	9.589	12.739	12.739	0	0	0
<b>Abu Dhabi</b>	<b>10.840</b>	<b>10.756</b>	<b>10.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totale Titoli di debito ***	10.840	10.756	10.756	0	0	0
<b>Arabia Saudita</b>	<b>7.254</b>	<b>7.135</b>	<b>7.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	7.254	7.135	7.135	0	0	0
<b>Rep. Pop. Cinese</b>	<b>1.167</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	1.167	1.159	1.159	0	0	0
<b>Israele</b>	<b>11.340</b>	<b>11.474</b>	<b>11.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	11.340	11.474	11.474	0	0	0
<b>Uruguay (BBB)</b>	<b>7.921</b>	<b>8.719</b>	<b>8.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	7.921	8.719	8.719	0	0	0
<b>Cile</b>	<b>3.752</b>	<b>3.857</b>	<b>3.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito ***	3.752	3.857	3.857	0	0	0
<b>Argentina (B+)</b>	<b>629</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale Titoli di debito	629	490	490	0	0	0
<b>Qatar</b>	<b>10.663</b>	<b>10.687</b>	<b>5.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
crediti **	10.663	10.687	5.880	0	0	0
<b>Algeria</b>	<b>5.295</b>	<b>5.244</b>	<b>5.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
crediti **	5.295	5.244	5.244	0	0	0
<b>Totale Titoli di debito</b>	<b>11.886.634</b>	<b>13.239.517</b>	<b>13.331.162</b>	<b>1.280.938</b>	<b>1.385.909</b>	<b>1.385.909</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12.757.146</b>	<b>14.107.094</b>	<b>14.171.307</b>	<b>1.280.938</b>	<b>1.385.909</b>	<b>1.385.909</b>

\* Rilasciato dall'agenzia di rating Standard & Poor's

\*\* La voce comprende tutte le forme tecniche di finanziamento nei confronti dei Debitori Sovrani secondo la normativa di Bilancio (Circ.262 Banca d'Italia)

\*\*\* Attività finanziarie disponibili per la vendita

Si segnala che nel primo trimestre 2019 è continuata l'azione strategica, avviata sul finire del 2015, di progressivo alleggerimento dei governativi italiani – pur mantenendo una consistenza ottimale ai fini della gestione della liquidità – nell'ambito di una più ampia ricomposizione e diversificazione degli investimenti. Strategia che caratterizzerà anche tutto l'esercizio 2019.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2019 ammonta complessivamente a 14,8 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 13,2 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,6 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Pertanto, l'esposizione complessiva del debito sovrano (titoli di debito e finanziamenti) pari a 14,8 miliardi di euro è l'11,65% del totale attivo. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,2 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2018. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 71,1% (10,5 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,7 miliardi) e sulla Spagna per il 9,4% (1,4 miliardi).

Al 31 marzo 2019 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta il 78,96% del totale delle attività finanziarie e il 10,71% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,36% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,93% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,5 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 55,46% delle attività finanziarie e il 7,53% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2018 ammonta complessivamente a 13,6 miliardi di Euro (valore di bilancio), per 12,1 miliardi rappresentato dai titoli di debito e finanziamenti riferibili alle Banche del Gruppo e per 1,5 miliardi riconducibili alle Società assicurative. Le consistenze complessive risultano in diminuzione di 1,9 miliardi di euro rispetto al dato di fine 2017. A livello di singolo Paese, il rischio è concentrato principalmente sull'Italia con un'incidenza del 76,5% (10,4 miliardi), sugli Stati Uniti per l'11,4% (1,6 miliardi) e sulla Spagna per l'8,8% (1,2 miliardi).

Al 31 dicembre 2018 l'esposizione complessiva in titoli di debito rappresenta l'80,47% del totale delle attività finanziarie e il 10,05% del totale attivo; l'esposizione in crediti complessiva verso gli Stati Sovrani rappresenta l'1,17% dell'ammontare dei crediti netti verso la clientela e lo 0,83% del totale attivo. L'esposizione complessiva in titoli di stato italiani (pari a 9,4 miliardi di euro) rappresenta, invece, il 60,07% delle attività finanziarie e il 7,5% del totale attivo.

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

**Si riportano di seguito le informazioni relative all'esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato.**

**Tabella 9 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (valori in Euro)**

	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018*</b> <b>(EXPECTED SHORTFALL)</b>	<b>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017*</b> <b>(EXPECTED SHORTFALL)</b>
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (TRADING BOOK)</b>	511.011	1.302.242
<b>ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO RELATIVAMENTE AL PORTAFOGLIO BANCARIO (BANKING BOOK)</b>	111.256.486	64.276.948

(\*) Nell'ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal Gruppo UBI Banca, a partire dal 2016 l'indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità potenziale dei portafogli è l'Expected Shortfall (ES) (o Perdita Attesa), in sostituzione del VaR, calcolato, alla stregua del VaR, con metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 giorno. L'Expected Shortfall, a differenza del VaR, corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una probabilità dell'1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che, per la metodologia adottata, risultino maggiore del VaR. L'Expected Shortfall, quindi, risulta essere una metodologia più prudentiale del VaR per la misurazione della rischiosità potenziale a parità di intervallo di confidenza ed orizzonte temporale.

Con riferimento all'Expected Shortfall (o Perdita Attesa) del trading book, per quanto concerne il 2018, il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 511.011 rispetto ad un valore medio da inizio anno pari a Euro 2.030.413. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio tasso, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio credito e rischio equity).

Con riferimento ai rischi di banking book, il rischio di mercato, misurato in termini di Expected Shortfall, su un periodo di un giorno, è stato nel corso del 2018 mediamente pari a Euro 87.008.490. Il dato di fine anno evidenzia un valore pari ad Euro 111.256.486, fattorizzando gli shocks sui mercati finanziari relativi al debito sovrano italiano verificatesi nell'ultima parte del semestre, pur a fronte di un controvalore del portafoglio in diminuzione rispetto ai dati al 31 dicembre 2017. Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio credito, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (rischio tasso e rischio equity).

#### **Nuovi principi contabili e modifica dei principi contabili applicabili.**

In materia di nuovi principi contabili applicabili, un cambiamento rilevante ha avuto luogo a far tempo dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore dell'IFRS 9 "Financial Instruments". L'International Accounting Standard Board (IASB) ha emanato, il 24 luglio 2014, la versione finale del nuovo IFRS 9 che sostituisce le versioni precedenti del principio pubblicate nel 2009 e nel 2010 per la fase "classification and measurement", e nel 2013 per la fase "hedge accounting" e completa il progetto dello IASB di sostituzione dello IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement". L'IFRS 9 è stato omologato mediante emissione del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea del 22 novembre 2016.

L'IFRS 9:

- ha introdotto cambiamenti significativi circa le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie che saranno basate sulla modalità di gestione ("business model") e sulle caratteristiche dei flussi di cassa dello strumento finanziario (criterio SPPI – Solely Payments of Principal and Interests) che potrebbero comportare diversi metodi di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari rispetto allo IAS 39;
- ha introdotto un nuovo modello contabile di impairment basato su un approccio "expected losses" anziché "incurred losses" come nel vigente IAS 39 e sul concetto di perdita attesa "lifetime" che potrebbe portare ad un'anticipazione e a un incremento strutturale delle rettifiche di valore, in particolare di quelle su crediti; e

- in materia di “hedge accounting” ha riscritto le regole per la designazione di una relazione di copertura e per la verifica della sua efficacia con l’obiettivo di garantire un maggiore allineamento tra la rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. Si evidenzia tuttavia che il principio prevede la possibilità per l’entità di avvalersi della facoltà di continuare ad applicare le previsioni del principio contabile internazionale IAS 39 in tema di “hedge accounting” fino al completamento da parte dello IASB del progetto di definizione delle regole relative al “macrohedging”.

Nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 è stata fornita completa informativa, di natura qualitativa e quantitativa, relativa alla transizione al citato principio con particolare riguardo agli impatti complessivamente definiti in sede di prima applicazione (c.d. FTA).

A tal proposito si segnala che l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sul patrimonio netto contabile (Gruppo e Terzi), alla data del 1° gennaio 2018, è risultato pari a -786,8 milioni di euro, al netto dell’effetto fiscale, di cui:

- a) -853,5 milioni riferibili all’incremento dei fondi in funzione delle nuove previsioni in materia di impairment;
- b) +262 milioni riferibili all’applicazione delle nuove regole di classificazione e valutazione;
- c) -192 milioni riferibili alle nuove previsioni in materia di “modification accounting”;
- d) -3,4 milioni riferibili all’impatto fiscale.

Per completezza informativa si segnala che in materia di “Hedge Accounting”, il Gruppo UBI Banca ha deciso di avvalersi dell’opzione (c.d. opt-out) di continuare ad applicare le previsioni dello IAS 39. L’esercizio di tale opzione non ha comportato pertanto alcun impatto.

Per quanto concerne gli impatti sul CET1 ratio: il Gruppo UBI Banca ha optato per avvalersi delle regole transitorie di cui al Regolamento (UE) 2017/2395, volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri con particolare riguardo ai maggiori accantonamenti per perdite stimate su crediti, includendo pertanto una porzione dei medesimi nel capitale primario di classe 1 (CET1) per il periodo transitorio di cinque anni. Le regole transitorie riducono progressivamente, nei primi cinque anni dall’introduzione dell’IFRS 9, l’intero effetto di CET1 del 95%, 85%, 70%, 50% e 25%. L’introduzione dell’IFRS 9 ha condotto ad un lieve incremento del CET1 ratio phased-in pari complessivamente a 4 punti base. L’impatto ascrivibile alle nuove previsioni in materia di classificazione e valutazione, positivo per 39 punti base, è compensato dall’impatto negativo delle previsioni in materia di modification accounting ed impairment per complessivi 35 punti base. Si precisa che il ratio phased-in IFRS 9 al 1° gennaio 2018 non include gli effetti del Model Change, autorizzato dalla Banca Centrale Europea in data 21 marzo 2018 ed utilizzato per le segnalazioni prudenziali effettuate sui dati a partire dal 31 marzo 2018.

L’applicazione dell’IFRS 9 potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica e patrimoniale/finanziaria futura dell’Emittente.

Ciò detto, con particolare riguardo alla complessità dei processi di stima delle perdite attese con utilizzo di significativi elementi di giudizio da parte degli Amministratori e la criticità in termini di impatti sul bilancio di tali stime, nel prosieguo si fornisce una sintetica illustrazione della metodologia adottata dal Gruppo UBI ai fini della determinazione delle ECL.

#### • Stage 1 e 2

Con riferimento al modello di calcolo dell’Expected Credit Loss (ECL) per la misurazione della perdita attesa degli strumenti classificati in stage 1 e 2 sono stati apportati specifici adeguamenti ai parametri di rischio stimati a fini regolamentari per assicurare la piena coerenza, al netto delle differenti previsioni normative, fra trattamento contabile e regolamentare. I principali adeguamenti sviluppati sono volti a:

- introdurre componenti point-in-time ai parametri stimati in ottica through-the-cycle secondo le previsioni regolamentari;
- introdurre scenari c.d. forward looking (leggasi prospettici);
- estendere i parametri di rischio di credito ad un orizzonte pluriennale.

Con particolare riguardo alla previsione del principio contabile di incorporare nella stima delle perdite attese scenari forward looking anche di tipo macroeconomico, il Gruppo UBI Banca ha deciso di includere i medesimi, nonché le previsioni relative agli andamenti geosettoriali (negli ambiti in cui opera la controparte), in modelli interni già disponibili sviluppati per le finalità di Stress Test sul rischio di credito che sono stati oggetto di necessari aggiustamenti al fine di renderli compatibili con le specifiche previsioni del nuovo principio.

Nel rispetto delle previsioni dell’IFRS 9, per cui la stima dell’ECL deve essere il risultato della ponderazione di una serie di possibili scenari prospettici (c.d. “probability weighted”), tali modelli contemplano l’utilizzo di scenari “most likely”, ovvero

L'utilizzo dello scenario ritenuto maggiormente probabile, unitamente a scenari "best" e "worst", ad ognuno dei quali viene associata una percentuale di accadimento. Tali scenari sono coerenti con quelli assunti per finalità di budget e capital allocation. Ai fini dell'elaborazione di scenari macroeconomici che includono proiezioni su indicatori macroeconomici e finanziari nazionali ed internazionali, il Gruppo UBI Banca utilizza un "Modello Previsionale Integrato" le cui previsioni sono oggetto di periodico aggiornamento. Il Modello è impiegato nella costruzione dello scenario baseline (Most-Likely) di norma basato esclusivamente sull'output delle equazioni dello stesso. Viene successivamente effettuata sia un'analisi di benchmarking prendendo come riferimento i principali istituti internazionali sia una verifica dell'eventuale presenza di elementi esterni, tipicamente di politica internazionale e monetaria, esogeni al modello, solitamente non prevedibili né analizzabili con modelli statistici, ma che possono essere tali da avere un effetto non trascurabile sulle previsioni.

Con riferimento alle principali variabili (es. PIL Italia, inflazione Italia, tasso di disoccupazione Italia, prezzi degli immobili residenziali e di quelli non residenziali nazionali, cambio euro/dollaro, Euribor a 3 mesi, rendimento del BTP decennale) è prevista l'elaborazione di scenari alternativi (Add-On) utilizzando i programmi di calcolo predisposti.

Tali scenari, migliorativi (best) e peggiorativi (worst) sono ottenuti grazie a tecniche statistiche di simulazione e alla successiva selezione della coppia di scenari "estremi" con uguali probabilità di realizzazione. È inoltre previsto l'utilizzo di scenari esterni che recepiscono ipotesi date o simulano l'impatto di shock. Per tutte le variabili del modello sono di norma costruite delle "soglie di accettabilità" delle stime, in funzione delle previsioni fornite da un benchmark di almeno due istituti internazionali specializzati. Al di fuori della soglia di accettabilità, il valore generato dal modello è sostituito dal valore del benchmark.

### • Stage 3

Con specifico riferimento all'inclusione di elementi forward looking nella stima dell'Expected Credit Loss si segnala, relativamente alle posizioni in "sofferenza" che le regole di valutazione analitica delle medesime, sviluppate in ottica "gone concern", includono elementi forward looking nella stima delle percentuali di abbattimento del valore dell'immobile posto a garanzia (stimate sulle perizie aggiornate o sulla relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU), nonché, in sede di applicazione dell'IFRS 9, l'introduzione di specifici scenari alternativi di recupero delle esposizioni, in considerazione del fatto che il Gruppo prevede di vendere in un lasso di tempo ragionevole un determinato stock di crediti in sofferenza ad una terza parte sia al fine di massimizzare i flussi di cassa sia in relazione ad una specifica strategia di gestione del credito deteriorato. Conseguentemente la stima della ECL riflette, oltre al recupero attraverso la gestione ordinaria del credito, anche la presenza dello scenario di vendita e, quindi, dei flussi di cassa derivanti da tale operazione.

La volontà di includere "scenari di vendita" nel modello di impairment IFRS 9 è rappresentato in parte dalla strategia aziendale di recupero storicamente osservata delle esposizioni, ma principalmente da quella futura, in coerenza con la "NPL Strategy" del Gruppo UBI Banca presentata all'Autorità di Vigilanza nel mese di aprile 2018.

Con specifico riferimento al principio contabile IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", si segnala che il medesimo ha sostituito, a far tempo dal 1° gennaio 2018, i principi IAS 18 "Ricavi" e IAS 11 "Lavori su ordinazione", nonché le interpretazioni IFRIC 13 "Programmi di fidelizzazione della clientela", IFRIC 15 "Accordi per la costruzione di immobili", IFRIC 18 "Cessioni di attività da parte della clientela" e SIC 31 "Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria".

L'introduzione delle previsioni di cui all'IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" non ha comportato per il Gruppo UBI Banca impatti sul patrimonio netto contabile. Pertanto gli effetti principali sono da riferirsi unicamente alla maggiore richiesta di informativa da fornirsi in sede di Bilancio in merito ai ricavi rientranti nell'ambito di applicazione del principio in parola.

Si segnala, infine, che lo IASB ha emanato in data 13 gennaio 2016, il nuovo Principio Contabile IFRS 16 "Leases". Tale principio è stato omologato dalla Commissione Europea con il Regolamento (UE) n. 2017/1986.

Tale principio contabile è obbligatoriamente applicabile dal 1° gennaio 2019. L'IFRS 16 modifica l'attuale set di principi contabili internazionali e le interpretazioni sul leasing in vigore, e in particolare lo IAS 17. L'IFRS 16 introduce una nuova definizione di leasing e conferma l'attuale distinzione tra le due tipologie di leasing (operativo e finanziario) con riferimento al modello contabile che il locatore deve applicare. Con riferimento al modello contabile da applicarsi da parte del locatario, il nuovo principio prevede che, per tutte le tipologie di leasing, debba essere rilevata un'attività, che rappresenta il diritto di utilizzo (right of use) del bene oggetto di locazione e, contestualmente, il debito relativo ai canoni previsti dal contratto di leasing.

Al momento dell'iscrizione iniziale detta attività è valutata sulla base dei flussi finanziari associati al contratto di leasing, comprensivi, oltre che del valore attuale dei canoni di leasing, dei costi iniziali diretti associati al leasing e degli eventuali costi necessari per procedere al ripristino dell'attività al termine del contratto.



Successivamente all'iscrizione iniziale tale attività sarà valutata in base a quanto previsto per le immobilizzazioni materiali e, quindi, al costo al netto di ammortamenti e eventuali riduzioni di valore, al "valore rideterminato" oppure al fair value secondo quanto previsto da IAS 16 o da IAS 40.

Nel corso dell'esercizio 2018, il Gruppo UBI Banca ha dedicato una specifica progettualità all'analisi delle previsioni del principio in parola al fine di individuare gli impatti derivanti dall'introduzione dell'IFRS 16.

Il Gruppo ha preliminarmente operato un'analisi delle principali innovazioni introdotte dal principio, seguita da un'analisi di dettaglio dei contratti stipulati in qualità di locatore/locatario, che potessero configurare un "Leasing", ai sensi delle previsioni dell'IFRS 16. Successivamente, il Gruppo ha proceduto con una successiva fase di disegno e di implementazione principalmente focalizzate su: a. analisi impatti su processi; b. definizione delle regole e dei processi contabili; c. implementazione della soluzione IT.

Le previsioni dell'IFRS 16 comportano la rilevazione patrimoniale di attività (diritto d'uso) afferenti le seguenti categorie di beni:

- beni immobili;
- autoveicoli aziendali;
- hardware.

Stante la scelta progettuale del Gruppo UBI di utilizzare, alla data di applicazione iniziale del Principio, l'approccio "retrospettivo modificato", rilevando attività consistenti nel diritto di utilizzo dei beni in locazione per un importo pari al valore delle passività per il leasing, l'impatto della FTA sul patrimonio netto contabile al 1° gennaio 2019 è nullo.

Ulteriormente, stante gli effetti sugli attivi ponderati della rilevazione di "attività materiali", l'impatto in termini di punti base del Common Equity Tier 1 (CET1) è stato stimato in via preliminare in circa - 7 b.p..

## 4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

### 4.1. Storia ed evoluzione dell'Emittente

L'Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all'attività bancaria, svolge, ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.

L'Emittente, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. L'Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte dell'Emittente.

In particolare, nell'ambito del Gruppo UBI Banca, l'Emittente svolge le seguenti attività:

- direzione, coordinamento e controllo, attraverso la determinazione delle strategie di Gruppo, la definizione del modello di business, la predisposizione del budget e del business plan consolidato. L'Emittente svolge altresì un'attività di controllo dei rischi derivanti dalle attività del Gruppo nelle singole aree di business;
- coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività del Gruppo e delle Società Prodotto, attraverso il presidio dei mercati e dei segmenti di clientela. L'Emittente assicura la coerenza delle politiche commerciali e delle iniziative di business, coordina lo sviluppo e la gestione della gamma dei prodotti e dei servizi offerti, gestisce in maniera accentrata la finanza del Gruppo e sovrintende alle politiche di concessione dei finanziamenti da parte del Gruppo;
- fornitura, direttamente o attraverso le società controllate, di servizi di supporto alle attività del Gruppo, nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela, attraverso l'ottimizzazione dei costi operativi, il perseguimento di economie di scala e di livelli di servizio dei migliori standard di settore.

Il Gruppo UBI Banca, alla data del 31 dicembre 2018, operava attraverso la seguente struttura:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. – UBI Banca (Capogruppo), Capogruppo del Gruppo UBI Banca con Sede legale in Bergamo

Nell'ambito del Gruppo UBI Banca, UBI Banca ha come compito:

(i) la direzione, il coordinamento ed il controllo del Gruppo;

(ii) il coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività delle società del gruppo nel loro core business attraverso il presidio sia dei mercati sia dei segmenti di clientela;

(iii) la fornitura, direttamente o attraverso società controllate, di servizi di supporto al business nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela.

- una banca online integrata con una rete di promotori finanziari, IW Bank S.p.A., con sede a Milano;

- società prodotto operanti principalmente nell'area dell'asset management (Pramerica SGR S.p.A.), bancassurance vita (Aviva Vita S.p.A., Lombarda Vita S.p.A., Bancassurance Popolari S.p.A.), consumer finance (Prestitalia S.p.A.), leasing (UBI Leasing S.p.A.) e factoring (UBI Factor S.p.A.);

- una società, UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A., per la fornitura di servizi e prodotti per lo svolgimento dell'attività d'impresa; una corporate university del gruppo, UBI Academy, che fornisce attività, di formazione e sviluppo professionale/manageriale alle società consorziate, due società operanti nel comparto immobiliare (BPB Immobiliare S.r.l. e Kedomus S.r.l.);

- società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione e per le operazioni di emissione di covered bond: UBI Finance S.r.l., 24-7 Finance S.r.l., UBI Finance CB 2 S.r.l., UBI SPV BBS 2012 S.r.l. – in liquidazione (liquidazione conclusa il 20 marzo 2019),

UBI SPV BPA 2012 S.r.l. – in liquidazione (liquidazione conclusa il 21 marzo 2019), UBI SPV BPCI 2012 S.r.l. . – in liquidazione (liquidazione conclusa il 21 marzo 2019), UBI SPV Group 2016 S.r.l., UBI SPV Lease 2016 S.r.l., Mecenate S.r.l..

Il Gruppo UBI Banca all'estero, alla data del 31 dicembre 2018, era così composto:

- sei Filiali:

a Nizza, Antibes e Mentone, in Francia; Monaco in Germania e Madrid in Spagna (le filiali di Monaco e Madrid hanno cessato di operare il 1° gennaio 2019);

a Cracovia, in Polonia, di UBI Factor S.p.A.;

- una joint venture nell'Asset Management in Cina - Zhong Ou Asset Management Co. Ltd;

- una Società di Gestione in Lussemburgo, Pramerica Management Company S.A.;

- una società di Trust in Lussemburgo, UBI Trustee S.A..

Il Gruppo UBI Banca, alla medesima data, disponeva inoltre di 8 Uffici di Rappresentanza a San Paolo (Brasile), Mumbai (India), Hong Kong, Shanghai (Cina), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Mosca (Russia) New York (Stati Uniti) e Casablanca (Marocco), finalizzati ad assistere la clientela corporate e retail del Gruppo UBI Banca che hanno interessi o attività commerciali e industriali in tali Paesi.

#### **4.1.1. Denominazione legale e commerciale dell'Emittente**

La denominazione dell'Emittente è Unione di Banche Italiane Società per azioni, in forma abbreviata anche solo UBI Banca (la "Società") riveniente dalla trasformazione di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 10 ottobre 2015 assunta ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pari dignità tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni", nel rispetto dei comuni valori che hanno caratterizzato le Banche stesse.

#### **4.1.2. Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione**

UBI Banca è iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo al numero 03053920165.

L'Emittente è iscritta, inoltre, all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5678 ed è la capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2.

#### **4.1.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente**

Unione di Banche Italiane si è costituita originariamente nel 2003 con atto in data 24 giugno 2003 (Rep. 17551 - Racc. 5312) e rogito notaio Prof. Piergaetano Marchetti.

La durata di UBI Banca è fissata sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

#### **4.1.4. Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della Sede Sociale**

UBI Banca è una Società per Azioni costituita in Bergamo e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha sede legale e Direzione Generale in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo (Italia) telefono +39 035 392111 con sedi operative in

Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 ed in Brescia, via Cefalonia 74.

Nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l'Emittente dal 4 novembre 2014 è soggetto alla vigilanza unica della Banca Centrale Europea.

#### **4.1.5. Qualsiasi evento recente nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.**

##### **Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca.**

Il 5 maggio 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale di Gruppo proposto dal Consiglio di Gestione contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2017-2020, in aggiornamento al Piano sul perimetro "stand alone", approvato dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca il 27 giugno 2016, per tenere in considerazione l'integrazione nel Gruppo UBI delle 3 Nuove Banche, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto il 18 gennaio 2017.

Nella stesura del Piano Industriale 2017-2020, il management ha seguito le seguenti logiche:

1. riesame del Piano Industriale 2019/2020 del Gruppo UBI originariamente predisposto sul perimetro “stand alone”, in funzione:
  - a. delle diverse dinamiche, anche in relazione all’andamento dell’economia, espresse dai risultati dell’anno 2016, anno di partenza del Piano aggiornato (accelerazione della riduzione dei volumi di crediti deteriorati, accelerazione del risparmio gestito, minor performance degli impieghi, etc.);
  - b. del percorso che UBI Banca ha già svolto in termini societari (Progetto Banca Unica) ed organizzativi negli ultimi mesi in linea con o anticipando quanto definito nel piano stesso;
  - c. dell’effort da sostenere per l’integrazione delle Nuove Banche;
2. predisposizione delle proiezioni 2017-2020 relative al perimetro delle Nuove Banche partendo dai dati del closing;
3. stesura del Piano Industriale 2017-2020 del Gruppo UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall’integrazione delle Nuove Banche (complessivamente la “Combined Entity”), tenuto conto della valorizzazione delle sinergie di ricavo e di costo e degli oneri di integrazione derivanti dall’operazione.

Dal punto di vista strategico, il Piano Industriale 2017-2020 ha confermato le linee guida del Piano Industriale 2019/2020 “stand alone” di UBI Banca e le ha estese al perimetro delle Nuove Banche, sulla base di 4 pilastri chiave:

- conferma dell’approccio di “Banca Unica” sull’intero perimetro della Combined Entity, con l’incorporazione delle 3 Nuove Banche (poi completata nel Febbraio 2018 in aggiunta all’integrazione delle 7 Banche Rete, finalizzata nel Febbraio 2017, con 4 mesi di anticipo rispetto alle attese);
  - evoluzione dell’approccio commerciale, attraverso:
    - la conferma dell’approccio multicanale integrato;
    - il disegno di una strategia dedicata per singolo segmento di clientela;
    - la conferma di una qualità degli attivi tra i migliori del settore e di coperture adeguate del credito problematico;
    - la prosecuzione e l’accelerazione dell’attività di razionalizzazione della base costi;
4. massimizzazione degli indicatori di redditività ed efficienza nel rispetto di una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata<sup>4</sup>.

In data 8 febbraio 2019, in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2018 e in considerazione di alcune rilevanti evidenze, tra le quali:

- le mutate condizioni di contesto (l’esercizio 2019 si sta svolgendo in uno scenario macroeconomico diverso da quello previsto nel Piano Industriale con, ad esempio, tassi di mercato negativi rispetto alla previsione di tassi leggermente positivi, crescita prevista del PIL dallo 0,2% allo 0,6% anziché allo 0,9% previsto nel Piano Industriale, credit spread più elevati, incertezze sui mercati nazionali e internazionali);
- la presenza di obiettivi già conseguiti, da ricalibrare per stimolare nuovi traguardi di efficienza (in particolare, gli oneri operativi e la qualità del credito si sono presentati già nel 2018 con risultati migliori e in significativo anticipo rispetto ai target di Piano Industriale);
- la nomina, in data 12 aprile 2019, di un nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2019-2020-2021, che ha completato l’iter per il passaggio al sistema monistico in luogo del sistema di governance duale;

è stata annunciata, con pubblicazione attesa entro la fine del 2019, la predisposizione di un nuovo Piano Industriale.

#### **Legge 24 marzo 2015 n. 33 “Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” – Riforma delle banche popolari**

In data 26 marzo 2015, è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2015 n. 33, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, con il quale si è proceduto, inter alia, alla riforma della disciplina delle banche popolari, apportando una serie di modifiche al TUB e demandando alla Banca d’Italia l’adozione di alcune disposizioni di attuazione.

---

<sup>4</sup> Per l’elencazione puntuale degli obiettivi di Piano Industriale 2017-2020, si rimanda al comunicato stampa e/o alla presentazione al mercato del 10 maggio 2017, disponibili sul sito istituzionale [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it), nella sezione Investor Relations.

Tra i vari aspetti interessati dalla riforma, l'art. 28, comma 2-ter, TUB ha previsto che, nelle ipotesi di esercizio del diritto di recesso (anche a seguito di trasformazione), il diritto al rimborso delle azioni può essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, demandando a Banca d'Italia l'adozione delle previsioni di attuazione, che sono state inserite, con il 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, nel Capitolo 4, Parte Terza, della Circolare 285<sup>5</sup>.

In data 10 ottobre 2015, l'Assemblea dei soci ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (la "Trasformazione") e tale deliberazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo il successivo 12 ottobre 2015 e la trasformazione è diventata efficace in pari data.

Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile, al prezzo di Euro 7,2880 per ciascuna azione (ex art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile), è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015 per n. 35.409.477 azioni UBI Banca (le "Azioni Oggetto di Recesso"); il controvalore complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso è stato pari a Euro 258.064.268,38 e tale importo rappresentava l'esborso massimo potenzialmente a carico di UBI Banca.

Nella seduta del 10 febbraio 2016 il Consiglio di Gestione, sulla base del criterio indicato nella Relazione Illustrativa all'Assemblea pubblicata il 9 settembre 2015, ha verificato che la nuova soglia di CET1 ratio a regime da rispettare in sede di esecuzione del rimborso delle azioni oggetto di recesso si attestava all'11,62% così determinata:

$[(9,25\% \text{ (SREP decision del novembre 2015)} + 1,50\%) + 12,48\%]/2 = 11,62\%$  andandosi a confrontare con un CET1 ratio a regime, calcolato sui dati al 31 dicembre 2015, dell'11,64%.

Pertanto il Consiglio di Gestione ha proposto quindi al Consiglio di Sorveglianza che ha votato a favore il 18 febbraio 2016, dopo una preliminare consultazione con il Comitato per il Controllo Interno, di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni delle complessive 35.351.155, quantitativo poi arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità di trattamento fra i soci recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso. Sulla base del prezzo di liquidazione di Euro 7,2880 per azione, il controvalore delle n. 1.807.220 azioni da rimborsare ammontava a Euro 13.171.019,36.

Pertanto i soci recedenti sono stati rimborsati, nei termini indicati, in data e per valuta 8 aprile 2016, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione alla riduzione dei fondi propri da parte della Banca Centrale Europea.

Si segnala che, successivamente, con ordinanza pubblicata in data 2 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia del 9° aggiornamento del giugno 2015 della Circolare 285 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il rimborso delle azioni in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

Il Consiglio di Stato, con separata ordinanza pubblicata successivamente in data 15 dicembre 2016, ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, inter alia, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso.

---

<sup>5</sup> In particolare, nelle disposizioni applicative, emanate dalla Banca d'Italia in forza della competenza a essa attribuita dalla legge, si è precisato che l'organo con funzione di supervisione strategica di una banca, su proposta dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzione di controllo, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso anche in caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e ferme le autorizzazioni di legge per la riduzione dei fondi propri della banca. Ciò anche in deroga alle disposizioni legislative e del Codice Civile in materia. Invero, la disciplina di cui sopra è modellata sulle fonti comunitarie nell'ambito delle previsioni prudenziali in materia di azioni emesse da banche in forma cooperativa (si vedano il Regolamento (UE) n. 575/2013 - c.d. Capital Requirements Regulation, "CRR" - e il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014). In tale contesto, i competenti organi di UBI Banca, dopo aver verificato il superamento da parte di UBI Banca di Euro 8 miliardi dell'attivo, hanno dato avvio al progetto di trasformazione in società per azioni, provvedendo *inter alia* a recepire la previsione in tema di (facoltà di) limitazione del rimborso in caso di recesso all'interno del proprio statuto, all'art. 46.1, lett. z, con delibera del proprio Consiglio di Sorveglianza in data 4 settembre 2015. Nella Relazione Illustrativa per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla trasformazione (pubblicata in data 9 settembre 2015), il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha indicato il criterio di cui intendeva avvalersi nell'assunzione delle decisioni riguardanti il rimborso delle azioni per le quali sarebbe stato esercitato il recesso, evidenziando che l'ammontare complessivo delle azioni rimborsabili avrebbe potuto essere limitato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 28, comma 2-ter, TUB. Nello specifico, il criterio si basava sulla previsione di una soglia sotto la quale il coefficiente di Capitale Primario Di Classe 1 (definito "CET 1 Ratio") "fully loaded" non sarebbe potuto scendere per effetto del rimborso delle azioni oggetto di recesso non assorbite dagli azionisti e dal mercato. Tale soglia era rappresentata dalla media aritmetica tra (i) il CET 1 Ratio richiesto al Gruppo UBI Banca dalla BCE in forza dell'ultima decisione assunta al riguardo (la c.d. "SREP decision"), incrementato di 150 b.p., e (ii) l'ultimo CET 1 Ratio medio disponibile rilevato dalla BCE con riferimento alle banche sottoposte a vigilanza unica europea (al 31 dicembre 2014).



In particolare, al riguardo, il Consiglio di Stato ha reputato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n. 33 sotto tre distinti profili: (i) il primo profilo concerne la carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti per l'adozione dello strumento legislativo del decreto legge (contrasto con l'art. 77, secondo comma, della Costituzione); (ii) il secondo profilo concerne il potere, conferito alle banche popolari che procedano alla trasformazione in società per azioni, di limitare - e quindi anche di escludere in toto - il diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, anziché l'attribuzione del potere di procedere soltanto al relativo differimento, peraltro entro limiti temporali predeterminati e a fronte dell'attribuzione di un interesse corrispettivo (contrasto con gli artt. 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU); (iii) il terzo profilo concerne l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di disciplinare le modalità dell'esclusione del diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso, nella misura in cui detto potere viene attribuito "anche in deroga a norme di legge" e quindi con il conferimento, in capo all'Autorità di Vigilanza, di un "potere di delegificazione in bianco, senza la previa e puntuale indicazione, da parte del legislatore, delle norme legislative che possano essere derogate e, altresì, in ambiti coperti da riserva di legge" (contrasto con gli artt. 1, 3, 95, 97, 23 e 42 della Costituzione)<sup>6</sup>.

In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, riuniti con la predetta ordinanza in data 2 dicembre 2016, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. In data 15 marzo 2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2016. L'Emittente, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33).

Il Presidente della Corte Costituzionale ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del giudizio al 20 Marzo 2018.

Il 21 marzo 2018 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato con riguardo alle predette previsioni normative.

UBI Banca è, inoltre, parte in alcuni contenziosi civili promossi da azionisti in relazione al processo di rimborso delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b, del Codice Civile in seguito alla suddetta delibera di trasformazione.

La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque "questioni" prospettate dagli appellanti.

### **Sottoscrizione del contratto di compravendita per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti.**

In data 10 maggio 2017, è stata perfezionata l'operazione di acquisizione da parte di UBI Banca del 100% del capitale sociale delle Nuove Banche (*i.e.* Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova CariChieti) (l'"**Operazione**") in esecuzione del Contratto di Acquisizione che, a seguito dell'offerta vincolante presentata dall'Emittente il precedente 11 gennaio 2017, è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 da UBI Banca e dalla Banca d'Italia, quest'ultima in qualità di ente gestore e per conto del Fondo Nazionale di Risoluzione (il "**Venditore**" e, insieme a UBI Banca, le "**Parti**").

### **Le Nuove Banche**

Le Nuove Banche erano società per azioni costituite ai sensi del D.L. 22 novembre 2015, n. 183 (i cui effetti sono stati

---

<sup>6</sup> Per contro, il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondati gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti, aventi per oggetto: l'irragionevolezza della soglia (pari a Euro 8 miliardi) individuata dal legislatore per – *inter alia* – la trasformazione delle banche popolari in società per azioni; l'incompatibilità, per le banche popolari, dell'adozione della forma giuridica della società cooperativa nelle ipotesi del superamento del limite degli Euro 8 miliardi dell'attivo; la disparità di trattamento tra le banche popolari cooperative e tutte le altre cooperative, nonché tra i soci delle banche "sopra soglia" e di quelle "sotto soglia", tra i soci delle banche popolari soggette all'obbligo di trasformazione e quelli delle banche costituite in società per azioni, nonché con i soci di altre cooperative non a mutualità prevalente; la lesione delle competenze legislative regionali, sotto diversi profili, tra i quali, segnatamente, quello concernente l'ambito della potestà legislativa regionale concorrente (in tema di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale), nonché quelli afferenti il rispetto del principio di leale collaborazione e di quello di sussidiarietà orizzontale.

confermati dall'art. 1, comma 854, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con capitale detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione, autorizzate allo svolgimento dell'attività bancaria e di servizi di investimento con provvedimento della Banca Centrale Europea del 22 novembre 2015, aventi come oggetto sociale lo svolgimento dei compiti di "ente-ponte" ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle procedure di risoluzione avviate, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con provvedimenti della Banca d'Italia nn. 553/2015, 554/2015 e 556/2015 del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, nei confronti di Banca delle Marche S.p.A. (alla Data del Documento di Registrazione in liquidazione coatta amministrativa), Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c.p.a. (alla Data del Documento di Registrazione in liquidazione coatta amministrativa) e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (alla Data del Documento di Registrazione in liquidazione coatta amministrativa) (congiuntamente, le "Old Banks").

### **Incorporazione delle Nuove Banche**

La piena integrazione delle Nuove Banche (fusione per incorporazione in UBI Banca e migrazione sui sistemi informatici di Gruppo) si è conclusa nel mese di febbraio 2018.

Le tre Nuove Banche sono state incorporate in UBI Banca e migrate sui sistemi informatici di Gruppo come segue:

- ex Nuova Banca Marche e la sua controllata Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A sono state incorporate con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 23 ottobre 2017 (effetti contabili e fiscali dal 1° ottobre 2017); la migrazione informatica è stata conclusa il 24 ottobre 2017.

- ex Nuova Banca Etruria e del Lazio e la sua controllata Banca Federico Del Vecchio sono state incorporate con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 27 novembre 2017 (effetti contabili e fiscali dal 1° ottobre 2017); la migrazione informatica è stata conclusa il 27 novembre 2017.

- ex Nuova Carichieti è stata incorporata con decorrenza degli effetti verso i terzi dal 26 febbraio 2018 (effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2018); la migrazione informatica è stata conclusa il 26 febbraio 2018.

### **Le dichiarazioni e garanzie e gli obblighi di indennizzo**

A fronte del rischio che le Nuove Banche possano essere oggetto di pretese restitutorie e risarcitorie di terzi quali clienti, creditori e/o altre controparti contrattuali delle stesse Old Banks ivi inclusi sottoscrittori di strumenti finanziari (azioni, titoli obbligazionari) emessi dalle Old Banks e da queste distribuiti nell'ambito della prestazione di servizi e attività di investimento in conseguenza di carenze e inadeguatezze nella gestione nonché di violazioni di obblighi e disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle stesse, il Contratto di Acquisizione prevede determinate protezioni in favore dell'Emittente.

In particolare, il Contratto di Acquisizione prevede determinate dichiarazioni e garanzie e obblighi di manleva del Venditore in favore dell'Emittente, in relazione, tra l'altro, alle azioni compravendute, all'attività e alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria delle Nuove Banche e delle relative controllate, ai bilanci e al sistema contabile e di controllo interno delle Nuove Banche, alla cessione delle Attività Escluse, ai rapporti con REV, ai rischi di natura legale, fiscale, previdenziale e giuslavoristica, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge (compreso il D.Lgs. n. 231/2001) e alle eventuali passività potenziali.

Tali garanzie e manleve si riferiscono anche al periodo precedente il 22 novembre 2015, data di costituzione delle Nuove Banche quali "enti ponte", e coprono, pertanto, anche le eventuali passività che potrebbero derivare laddove le Nuove Banche fossero chiamate in giudizio perché ritenute soggetti legittimati a rispondere di eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Old Banks prima dell'esecuzione della Risoluzione (ivi incluse le eventuali passività derivanti da violazioni commesse dalle Old Banks ed inclusi eventuali obblighi solidali di pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle Old Banks) e trasferite alle Nuove Banche ai sensi del programma definito da Banca d'Italia ai fini della Risoluzione (le c.d. "passività potenziali"), fermi comunque gli obblighi di manleva a carico del Venditore previsti dal Contratto di Acquisizione. In ogni caso, l'Emittente ritiene che vi siano fondate ragioni per contestare la legittimazione passiva delle Nuove Banche rispetto a fatti precedenti la Risoluzione e per respingere le pretese che al riguardo fossero avanzate da terzi nei confronti delle Nuove Banche in qualità di successori nei diritti, nelle attività e nelle passività delle Old Banks.

### **Stress Test 2018**

UBI Banca rientra tra i 48 istituti, di cui 4 italiani, che hanno partecipato allo stress test europeo del 2018 ("2018 EU-wide stress test"), condotto dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) in collaborazione con la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea

(BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB).

Obiettivo del “2018 EU-wide stress test” è stato fornire alle Autorità di Vigilanza, alle banche ed al mercato un framework metodologico comune per confrontare ed analizzare la resilienza degli istituti di credito europei e del sistema bancario europeo a shocks di mercato. In continuità con l’esercizio precedente non erano previsti requisiti minimi di capitale da rispettare, ma i risultati sono stati utilizzati come supporto alla valutazione del processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) da parte delle rispettive Autorità di Vigilanza, permettendo loro di analizzare l’abilità delle singole banche a soddisfare requisiti minimi ed aggiuntivi in condizioni di stress. L’esercizio analizza la resilienza delle banche europee di far fronte a uno scenario macroeconomico base e avverso da applicare ai dati consuntivi al 31 dicembre 2017 su un orizzonte temporale triennale (2018-2020). Lo scenario base corrisponde alle previsioni macroeconomiche stimate da BCE a fine 2017, mentre lo scenario avverso è stato definito da BCE/ESRB. La metodologia dello stress test a “static balance sheet” prevede che la dimensione complessiva dello stato patrimoniale delle banche rimanga invariata rispetto a dicembre 2017 e non considera quindi gli effetti derivanti dalle strategie aziendali e dalle iniziative gestionali future. L’esercizio non ha pertanto rappresentato una previsione della redditività di UBI Banca.

I risultati dello stress test per UBI Banca hanno evidenziato che pur a fronte di un esercizio di stress particolarmente severo (sia in termini di scenario macro che di metodologia), svolto partendo da un anno straordinario per UBI, i ratio patrimoniali del Gruppo confermano buona resilienza, e registrano un impatto in ipotesi di scenario avverso migliore della media del campione europeo analizzato (phased in 338 bps per UBI vs 410 bps per la media europea, fully loaded 374 bps per UBI vs 395 bps per la media europea). UBI Banca ha registrato un CET1 dell’8,32% phased in dall’11,70% phased in pro-forma all’1/1/2018 (e del 7,46% fully loaded dall’11,20% fully loaded pro-forma dell’1/1/2018).

## **5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ**

### **5.1 Principali attività**

#### **5.1.1. Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente**

L’Emittente è autorizzato dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi della legislazione italiana.

UBI Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate. A tal fine, essa può, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l’emissione di obbligazioni e l’erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.

Nell’ambito dell’emissione di obbligazioni, si segnala in particolare il prodotto *Social bond UBI Comunità*, uno strumento finanziario che offre al sottoscrittore l’opportunità di ottenere un ritorno sull’investimento e nello stesso tempo contribuire al sostegno di iniziative di interesse sociale. Nel dettaglio, l’emittente devolve parte dell’importo raccolto e/o lo destina al finanziamento di tali iniziative (per lo più progetti promossi da organizzazioni non profit o altri soggetti che perseguono comunque finalità di solidarietà o utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale).

UBI Banca può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

#### **5.1.2. Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significativi**

Salvo quanto indicato al paragrafo precedente, il Gruppo UBI Banca non ha nuovi prodotti e/o attività significative da indicare.

#### **5.1.3. Principali mercati**

Al 31 dicembre 2018 l’articolazione territoriale del Gruppo UBI Banca si componeva di 1.648 filiali in Italia e 3 filiali all’estero.

A tale data, l’articolazione era così suddivisa:

UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Nord Ovest n. filiali 175;  
UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Milano e Emilia Romagna n. filiali 205;  
UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest n. filiali 274;  
UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Brescia e Nord Est n. filiali 211;  
UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Lazio Toscana Umbria n. filiali 246;  
UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Marche e Abruzzo n. filiali 283;  
UBI Banca Spa - Macroarea Territoriale Sud n. filiali 232;  
IW Bank Spa n. filiali 20.

Al 31 dicembre 2018 la forza lavoro del Gruppo UBI Banca (dipendenti effettivi e collaboratori con contratto di somministrazione) era 20.390.

#### **5.1.4. Base di qualsiasi dichiarazione formulata dall’Emittente nel presente Documento di Registrazione riguardo la sua posizione concorrenziale**

Il presente Documento di Registrazione non contiene dichiarazioni dell’Emittente in merito alla propria posizione concorrenziale.

## 6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### 6.1. Breve descrizione del gruppo

L'Emittente è la banca capogruppo del Gruppo UBI Banca e, in qualità di capogruppo, oltre all'attività bancaria, svolge, ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del TUB, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo UBI Banca.

L'Emittente, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. L'Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UBI Banca e controllate direttamente o indirettamente da parte dell'Emittente.

In particolare, nell'ambito del Gruppo UBI Banca, l'Emittente svolge le seguenti attività:

- direzione, coordinamento e controllo, attraverso la determinazione delle strategie di Gruppo, la definizione del modello di business, la predisposizione del budget e del business plan consolidato. L'Emittente svolge altresì un'attività di controllo dei rischi derivanti dalle attività del Gruppo nelle singole aree di business;
- coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività del Gruppo e delle Società Prodotto, attraverso il presidio dei mercati e dei segmenti di clientela. L'Emittente assicura la coerenza delle politiche commerciali e delle iniziative di business, coordina lo sviluppo e la gestione della gamma dei prodotti e dei servizi offerti, gestisce in maniera accentrata la finanza del Gruppo e sovrintende alle politiche di concessione dei finanziamenti da parte del Gruppo;
- fornitura, direttamente o attraverso le società controllate, di servizi di supporto alle attività del Gruppo, nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela, attraverso l'ottimizzazione dei costi operativi, il perseguimento di economie di scala e di livelli di servizio dei migliori standard di settore.

Il Gruppo UBI Banca, alla data del 31 dicembre 2018, operava attraverso la seguente struttura:

- Unione di Banche Italiane S.p.A. – UBI Banca (Capogruppo), Capogruppo del Gruppo UBI Banca con Sede legale in Bergamo

Nell'ambito del Gruppo UBI Banca, UBI Banca ha come compito:

- la direzione, il coordinamento ed il controllo del Gruppo;
  - il coordinamento delle funzioni di business, assicurando il supporto alle attività delle società del Gruppo nel loro core business attraverso il presidio sia dei mercati sia dei segmenti di clientela;
  - la fornitura, direttamente o attraverso società controllate, di servizi di supporto al business nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela.
- una banca online integrata con una rete di promotori finanziari, IW Bank S.p.A., con sede a Milano;
  - società prodotto operanti principalmente nell'area dell'asset management (Pramerica SGR S.p.A.), bancassurance vita (Aviva Vita S.p.A., Lombarda Vita S.p.A., Bancassurance Popolari S.p.A.), consumer finance (Prestitalia S.p.A.), leasing (UBI Leasing S.p.A.) e factoring (UBI Factor S.p.A.);
  - una società, UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A, per la fornitura di servizi e prodotti per lo svolgimento dell'attività d'impresa; una corporate university del Gruppo, UBI Academy, che fornisce attività, di formazione e sviluppo professionale/manageriale alle società consorziate, due società operanti nel comparto immobiliare (BPB Immobiliare S.r.l. e Kedomus S.r.l.);

- società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione e per le operazioni di emissione di covered bond: UBI Finance S.r.l., 24-7 Finance S.r.l., UBI Finance CB 2 S.r.l., UBI SPV BBS 2012 S.r.l.-in liquidazione (liquidazione conclusa il 20 marzo 2019), UBI SPV BPA 2012 S.r.l.-in liquidazione (liquidazione conclusa il 21 marzo 2019), UBI SPV BPCI 2012 S.r.l.-in liquidazione (liquidazione conclusa il 21 marzo 2019), UBI SPV Group 2016 S.r.l., UBI SPV Lease 2016 S.r.l., Mecenate S.r.l..

Il Gruppo UBI Banca all'estero, alla data del 31 dicembre 2018, era così composto:


- sei Filiali:
  - a Nizza, Antibes e Mentone, in Francia, Monaco in Germania e Madrid in Spagna (le filiali di Monaco e Madrid hanno cessato di operare il 1° gennaio 2019);
  - a Cracovia, in Polonia, di UBI Factor S.p.A.;
- una joint venture nell'Asset Management in Cina - Zhong Ou Asset Management Co. Ltd;
- una Società di Gestione in Lussemburgo, PramericaManagement Company S.A.;
- una società di Trust in Lussemburgo, UBI Trustee S.A..

Il Gruppo UBI Banca, alla medesima data, disponeva inoltre di 8 Uffici di Rappresentanza a San Paolo (Brasile), Mumbai (India), Hong Kong, Shanghai (Cina), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Mosca (Russia) New York (Stati Uniti) e Casablanca (Marocco), finalizzati ad assistere la clientela corporate e retail del Gruppo UBI Banca che hanno interessi o attività commerciali e industriali in tali Paesi.

Nello schema riportato nella pagina seguente vengono illustrate le principali partecipazioni di UBI Banca al 31 dicembre 2018.



## Gruppo Societario UE > Banca al 31 dicembre 2018



(1) Il Gruppo detiene inoltre il 6,62% così suddiviso: IW Bank (4,31%), Pramerica SGR (1,44%), UBI Factor (0,72%), Bancassurance Popolari (0,07%), Prestitalia (0,07%), UBI Academy (0,01%).

(2) Il Gruppo detiene inoltre il residuo 12,00% così suddiviso: UBISS (3%), IW Bank (3%), Pramerica SGR (1,5%), UBI Factor (1,5%), UBI Leasing (1,5%), Prestitalia (1,5%).

### 6.2. Dipendenza all'interno del Gruppo

L'Emittente gode di autonomia gestionale in quanto società capogruppo del Gruppo Bancario UBI Banca.

## **7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE**

### **7.1. Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato**

L'Emittente attesta che dal 31 dicembre 2018, data dell'ultimo bilancio annuale dell'Emittente sottoposto a revisione contabile e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente.

### **7.2. Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso**

L'Emittente non è a conoscenza di ulteriori tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.

## **8. PREVISIONE O STIME DEGLI UTILI**

Il presente Documento di Registrazione non include previsioni o stime degli utili.

## 9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA

### 9.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'Emittente degli attuali componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

In data 1 aprile 2007, con il perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. nell'allora Banche Popolari Unite S.c.p.A., l'incorporante Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni – ora Unione di Banche Italiane Società per azioni - ha adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, fondato sulla presenza (i) di un Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo, e (ii) di un Consiglio di Gestione, con funzioni di gestione. Tale sistema di amministrazione e controllo era stato allora ritenuto quello più adeguato alla natura di banca popolare e alle complessive esigenze di *governance* del Gruppo UBI Banca, al fine di consentire una maggiore tutela e rappresentanza degli azionisti-soci per il tramite del Consiglio di Sorveglianza.

Durante gli ultimi anni UBI Banca ha attraversato un'importante fase di profondi cambiamenti con riferimento al proprio assetto societario. In particolare, si segnala:

- la modifica dello statuto deliberata dall'assemblea del 10 maggio 2014 ai fini dell'allineamento della propria *governance* alle migliori pratiche italiane ed estere (la c.d. "popolare integrata");
- la trasformazione da società cooperativa per azioni (S.c.p.A.) in società per azioni (S.p.A.) deliberata dall'assemblea del 10 ottobre 2015, in attuazione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (il c.d. "Decreto Banche Popolari");
- la fusione per incorporazione in UBI Banca, deliberata dall'assemblea della Banca in data 14 ottobre 2016 e conclusasi nel febbraio 2017, delle sette banche territoriali del Gruppo UBI Banca (Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A.), che ha segnato il passaggio da un modello di gruppo di tipo "federale" al modello di "Banca Unica";
- l'ampliamento del perimetro operativo a seguito dell'operazione – conclusasi complessivamente nel febbraio 2018 – di acquisizione e successiva incorporazione in UBI Banca di Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. (poi Banca Tirrenica S.p.A.), Nuova Banca delle Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A.) e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A. (poi Banca Teatina S.p.A.), unitamente a quella delle rispettive controllate Banca Federico del Vecchio S.p.A. e CARILO-Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.;
- la parallela continuazione del processo di semplificazione del perimetro societario del Gruppo UBI Banca, con una riduzione molto significativa del numero delle società controllate dal 2007 ad oggi.

Alla luce di quanto sopra, si è quindi resa opportuna una valutazione del modello dualistico adottato dalla Banca nel 2007, per verificarne la rispondenza ai nuovi assetti societari e organizzativi.

A tal riguardo è stata pertanto istituita all'interno del Consiglio di Sorveglianza la c.d. "Commissione Governance" che ha approfondito i profili teorici e giuridici della normativa generale e di settore in materia di sistemi di amministrazione e controllo e di *corporate governance*, esaminando anche le esperienze più rappresentative sia a livello nazionale che internazionale e studiando le soluzioni più adeguate per il Gruppo UBI. Ad esito della propria valutazione, la Commissione Governance ha valutato positivamente l'adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo.

La decisione di adottare un nuovo modello di amministrazione e controllo ha reso quindi necessario procedere a sottoporre una proposta di modifica delle disposizioni statutarie della Banca. La proposta di adozione di un nuovo statuto sociale di UBI Banca, approvata – per i profili di propria competenza – dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, ha ottenuto la prescritta autorizzazione della Banca Centrale Europea (BCE) in data 24 agosto 2018.

A seguito della prescritta autorizzazione da parte della BCE, è stata pertanto convocata l'Assemblea degli azionisti di UBI Banca per il giorno venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 9,30 – in unica convocazione – avente all'ordine del giorno, *inter alia*, la proposta di approvazione di un nuovo Statuto sociale in relazione all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo. La citata Assemblea degli Azionisti ha approvato l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, con efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali in carica prevista per il mese di aprile 2019.

In data 12 aprile 2019 l'Assemblea dei Soci di UBI Banca ha provveduto alla nomina dei nuovi componenti gli organi sociali, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, attuando pertanto il nuovo sistema monistico di amministrazione e controllo ai sensi del quale quindi è stato nominato un Consiglio di Amministrazione comprensivo di alcuni membri che costituiscono il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Per una illustrazione del precedente sistema di governance dualistico e delle relative norme statutarie si rinvia alla “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – esercizio 2018” nonché, con riferimento alle vigenti disposizioni statutarie relative al nuovo sistema di governance adottato, allo Statuto attualmente in vigore. Entrambi i documenti disponibili sul sito web dell’Emittente: [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, ai sensi dello Statuto, è composto da 15 membri, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente, il Consigliere Delegato e 5 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione. I membri del Consiglio di Amministrazione (ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) sono nominati dall’Assemblea secondo quanto stabilito dall’Articolo 22 dello Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e scadono con l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Al Consiglio di Amministrazione, oltre alle materie ad esso riservate dalla Legge, lo Statuto riserva, tra l’altro, di deliberare (i) sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici dell’Emittente e del Gruppo, (ii) in ordine ai piani industriali e/o finanziari e ai *budget* dell’Emittente e del Gruppo predisposti dal Consigliere Delegato al quale il Consiglio di Amministrazione può dare indirizzi preventivi e in ordine alle operazioni strategiche nonché (iii) sulla redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all’organo di controllo. In particolare, secondo quanto previsto dallo Statuto, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, tra l’altro, (i) vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (ii) esercita i compiti assegnati dall’art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile nonché (iii) riferisce tempestivamente all’Autorità di Vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali e a qualunque violazione delle norme in tema di attività bancaria, ai sensi dell’art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell’art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L’Assemblea dei soci del 12 aprile 2019 ha proceduto alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2020-2021, del Presidente e del Vice Presidente nonché alla nomina del Presidente del Comitato per il controllo sulla Gestione.

In data 16 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina del dott. Victor Massiah quale Consigliere Delegato.

Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri(\*), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

(\*\*) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca.

Nome	Carica ricoperta nell’Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
BRICHETTO ARNABOLDI MORATTI Letizia Maria	Presidente del Consiglio di Amministrazione	<b>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b> - Securfin Holdings srl - Fondazione E4Impact <b>Consigliere:</b> - AON Italia S.r.l. - Bracco S.p.A. - Associazione Bancaria Italiana
NICASTRO Roberto	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	<b>Presidente:</b> - Officine CST S.p.A.

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
		- Cassa del Trentino S.p.A. <b>Consigliere:</b> - La Finanziaria Trentina S.p.A.
MASSIAH Victor	Consigliere Delegato/Direttore Generale	<b>Presidente:</b> - Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa <b>Consigliere:</b> - Associazione Bancaria Italiana - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Schema Volontario <b>Componente:</b> - Comitato degli Operatori di Mercato (COMI)
BELLINI CAVALLETTI Letizia	Consigliere Amministrazione	di /
BOCCARDELLI Paolo	Consigliere Amministrazione	di <b>Consigliere:</b> - Advance SIM S.p.A. - FG S.r.l.
BORDOGNA Paolo	Consigliere Amministrazione	di <b>Consigliere :</b> - Bracca Acque Minerali S.p.A. - Fonti Pineta S.p.A.
DARDANELLO Ferruccio	Consigliere Amministrazione	di <b>Presidente:</b> - CCIAA della provincia di Cuneo <b>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b> - Agroqualità S.p.A. <b>Vice Presidente:</b> - QUAS (Cassa sanitaria integrativa dei quadri del terziario italiano)
FIDANZA Silvia	Consigliere Amministrazione	di <b>Presidente del Consiglio di Sorveglianza:</b> - Befado S.p.z.o.o. (Polonia)
GUSSALLI	Consigliere	di <b>Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato:</b>



Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
BERETTA Pietro	Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beretta Holding S.A.</li> <li>- Beretta Industrie S.p.A.</li> </ul> <p><b>Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benelli U.S.A. Corp.</li> <li>- Humbert CTTS S.a.s.</li> <li>- Beretta-Benelli Iberica S.A.</li> <li>- Steiner Eoptics Inc.</li> </ul> <p><b>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beretta U.S.A. Corp.</li> </ul> <p><b>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.</li> <li>- Benelli Armi S.p.A.</li> </ul> <p><b>Consigliere Delegato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arce Gestioni S.p.A.</li> </ul> <p><b>Consigliere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lucchini RS S.p.A.</li> <li>- Upifra S.A.</li> <li>- Upifra Agricole S.A.</li> <li>- Beretta Australia Pty Ltd.</li> <li>- Outdoor Enterprise S.A.</li> <li>- Artic Freezing Docks S.p.A.</li> <li>- LLC Russian Eagle</li> </ul>
RANICA Osvaldo	Consigliere di Amministrazione	<p><b>Presidente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABI-Commissione Regionale Lombardia</li> </ul> <p><b>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBI Leasing SpA (**)</li> </ul> <p><b>Consigliere di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazione Digital Innovation Hub (DIH) - Bergamo</li> </ul>
MASETTI ZANNINI Alessandro	Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione	<p><b>Consigliere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Editoriale Bresciana S.p.A.</li> </ul> <p><b>Presidente del Collegio Sindacale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inbre S.p.A.</li> <li>- Azienda Elettrica Vallecamonica S.r.l.</li> </ul> <p><b>Sindaco:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferriera Valsabbia S.p.A.</li> </ul>

Nome	Carica nell'Emittente ricoperta	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
CARRARA Alberto	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	<b>Sindaco Effettivo:</b> - Bianchi Industry S.p.A. - Comelit Group S.p.A.
CULASSO Francesca	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	/
PEZZOLO DE ROSSI Simona	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	<b>Sindaco Effettivo:</b> - Linea Gestione S.r.l. Unipersonale - Sapes S.p.A.
REGAZZI Monica	Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	<b>Consigliere:</b> ERSEL SIM S.p.A.  <b>Consigliere Delegato:</b> Homepal a better place S.r.l.

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni del Consiglio di Amministrazione sono di volta in volta pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari con riferimento alla relativa carica assunta.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la Sede Sociale dell'Emittente.

### Direzione Generale

La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale, carica attualmente ricoperta dal Consigliere Delegato dottor Victor Massiah, da un Vice Direttore Generale Vicario e da due Vice Direttori Generali.

La tabella riportata di seguito elenca nome e posizione, alla data del presente Documento di Registrazione, dei componenti della Direzione Generale. Sono riportate inoltre le cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni.

(\*) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca

NOME	CARICA RICOPERTA NELL'EMITTENTE	CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O BANCARIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI
MASSIAH Victor	Direttore Generale e Consigliere Delegato	<b>Presidente:</b> - Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa  <b>Consigliere:</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazione Bancaria Italiana</li> <li>- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</li> <li>- Schema Volontario</li> </ul> <p><b>Componente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comitato degli Operatori di Mercato (COMI)</li> </ul>
SONNINO Elvio	Vice Direttore Generale Vicario	<p><b>Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IW Bank Spa (*)</li> </ul> <p><b>Consigliere Delegato:</b></p> <p>UBI Sistemi e Servizi SCpA (*)</p> <p><b>Consigliere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBI Academy SCRL (*)</li> <li>- Associazione Bancaria Italiana</li> </ul>
GEERTMAN Frederik	Vice Direttore Generale	<p><b>Consigliere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IW Bank Spa (*)</li> <li>- Prestitalia SpA (*)</li> <li>- Bancomat SpA</li> </ul>
LEIDI Rossella	Vice Direttore Generale	<p><b>Consigliere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBI Academy scarl (*)</li> <li>- Pramerica Sgr SpA (*)</li> <li>- Lombarda Vita SpA</li> </ul>

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni della Direzione Generale saranno di volta in volta pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)

Tutti i membri della Direzione Generale, ai fini della carica svolta, sono domiciliati presso la Sede Sociale dell'Emittente.

## 9.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

L'Emittente è una banca italiana e pertanto, come tale, gestisce la materia dei conflitti di interesse dei membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo in conformità alle prescrizioni dell'art. 136 ("Obbligazioni degli esponenti bancari") del Decreto Legislativo n. 385/1993 (*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* – "TUB"), delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, nonché, in qualità di società con azioni quotate su mercati regolamentati, della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-bis ("Operazioni con parti correlate") del codice civile e al "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "**Regolamento Consob**"), tenendo altresì conto delle disposizioni di cui all'art. 2391 ("Interessi degli amministratori") del codice civile.

L'Emittente e i suoi organi hanno adottato misure e procedure contenute in appositi regolamenti e altri atti normativi e attuativi interni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra indicate.

L'Emittente dichiara che, alla data di deposito del presente Documento di Registrazione, non sussistono in capo ai membri dei propri organi di amministrazione, direzione e vigilanza conflitti, in atto o potenziali, tra le loro obbligazioni nei confronti dell'Emittente ed i loro interessi privati e/o le loro obbligazioni nei confronti di terzi, fatti salvi quelli ricorrenti nel contesto di

specifiche deliberazioni adottate dall'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 136 del TUB, dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Regolamento Consob sopra richiamati nonché dagli artt. 2391 e 2391-bis del codice civile.

Per maggiori dettagli si rimanda:

- alla Parte H – “Operazioni con parti correlate” del Bilancio del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

## 10. PRINCIPALI AZIONISTI

### 10.1. Informazioni relative agli assetti proprietari

Alla data del presente Documento di Registrazione nessun soggetto esercita il controllo dell'Emittente.

Alla data del presente Documento di Registrazione, il capitale sociale di UBI Banca è pari a Euro 2.843.177.160,24 pari a n. 1.144.285.146 azioni prive del valore nominale.

Alla data del 10 giugno 2019, gli azionisti rilevanti di UBI Banca sono di seguito riportati:

Azionisti rilevanti e quota % sul capitale detenuta	
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	5,910%
Silchester International Investors Llp	5,123%
Fondazione Banca del Monte di Lombardia	4,959%
HSBC Holding PLC (*)	4,886%

(\*) HSBC Holdings PLC (indirettamente per il tramite di HSBC Bank PLC) detiene una posizione lunga con regolamento in contanti pari allo 0,090% che sommata alle azioni determina una partecipazione aggregata del 4,976%.

Con riferimento alle partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate, si precisa che **Mercadante Edoardo** (indirettamente per il tramite della società di gestione controllata Parvus Asset Management Europe LTD) detiene una posizione lunga complessiva con regolamento in contanti pari al 5,091% del capitale sociale così suddivisa:

- (a) 0.431% contratto "equity swap" con data di scadenza 03/05/2018;
- (b) 0.020% contratto "equity swap" con data di scadenza 03/07/2018;
- (c) 0.003% contratto "equity swap" con data di scadenza 07/08/2018;
- (d) 4.604% contratto "equity swap" con data di scadenza 27/03/2019;
- (e) 0.033% contratto "equity swap" con data di scadenza 05/07/2019.

Va in ogni caso tenuto presente che le percentuali di partecipazione indicate potrebbero non essere più quelle effettive qualora fosse nel frattempo intervenuta una modifica che non comporta obblighi di comunicazione ai sensi della disciplina applicabile.

Gli aggiornamenti sugli azionisti rilevanti di UBI Banca sono reperibili su <http://www.ubibanca.it/pagine/Azionisti-IT.aspx>

Alla data del presente Documento di Registrazione UBI Banca possiede n. 9.406.731 di azioni proprie (pari allo 0,82% del capitale sociale).

### 10.2. Accordi, noti all'Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, non sussistono accordi dalla cui attuazione possa scaturire, ad una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

Si segnala che:

- in data 1 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 27 gennaio 2016 di un Patto Parasociale tra azionisti di UBI Banca SpA denominato “Patto dei Mille” unitamente all'Estratto del predetto Patto (pubblicato sul quotidiano MF del 2 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca. Ai sensi della vigente normativa UBI Banca ha provveduto a pubblicare sul sito della Banca, le relative “Informazioni Essenziali” di cui all'art. 130 Regolamento Emittenti.

Al 27 maggio 2019 hanno aderito al Patto n. 95 azionisti, che hanno vincolato n. 79.413.170 azioni, pari al 6,940% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di Unione di Banche Italiane s.p.a..

Il Patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l'esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

#### *Obblighi di preventiva consultazione*

Al fine di salvaguardare la tradizionale attenzione di UBI Banca alle risorse imprenditoriali e sociali del territorio di riferimento, i titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a consultarsi per definire un'azione comune in ordine agli indirizzi programmatici e industriali della banca, con particolare riferimento alle candidature alla carica di amministratori e alle materie sottoposte all'approvazione dell'assemblea di UBI Banca che possano rilevare al fine sopra indicato.

#### *Esercizio del diritto di voto*

I titolari delle Azioni Sindacate si impegnano a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria di UBI Banca e a esercitare il diritto di voto spettante alle Azioni Sindacate in coerenza con le determinazioni assunte dall'assemblea del Patto. L'assemblea del Patto può determinare che la partecipazione alle singole assemblee di UBI Banca avvenga mediante delega conferita dai titolari delle Azioni Sindacate a un rappresentante, in conformità alla legge e allo statuto della banca.

#### *Circolazione delle Azioni Sindacate*

Ai titolari di Azioni Sindacate è consentito in ogni momento il trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Sindacate, la costituzione di diritti a favore di terzi sulle medesime e, in ogni caso, ogni altro atto giuridico che abbia come effetto l'esclusione o la limitazione del diritto di voto spettante ai titolari delle Azioni Sindacate.

Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell'assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell'adesione al Patto.

#### *Clausole penali*

In caso di esercizio del diritto di voto difforme dalle determinazioni assunte dall'Assemblea, è previsto il pagamento di una penale.

#### *Durata e recesso dal Patto*

Il Patto ha durata sino al 31 dicembre 2021. Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per l'ulteriore durata di due anni, salvo che i titolari di Azioni Sindacate comunichino la propria disdetta entro trenta giorni dalla scadenza. In caso di disdetta da parte di alcuni titolari di Azioni Sindacate, il Patto si rinnoverà automaticamente a condizione che le Azioni Sindacate rappresentino almeno l'1% del capitale sociale della Banca.

Salvo che nel periodo sotto indicato, i titolari di Azioni Sindacate hanno diritto di recedere dal Patto.

Nel periodo intercorrente tra il termine di presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore della Banca e la fine dei lavori dell'assemblea della Banca che delibera la nomina del consiglio di amministrazione, il Trasferimento è consentito solo qualora: (1) abbia luogo a titolo di successione universale o mortis causa ovvero, a qualsiasi titolo, tra coniugi, parenti e affini; (2) abbia luogo, a qualsiasi titolo, tra società legate da rapporti di controllo o riconducibili al medesimo soggetto posto al vertice della catena partecipativa (3) costituisca adempimento di impegni antecedenti comunicati al Presidente prima della sottoscrizione o dell'adesione al Patto.

- In data 18 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 17 febbraio 2016 di un Patto Parasociale tra azionisti di UBI Banca S.p.A. denominato "Sindacato Azionisti UBI Banca Spa" unitamente all'Estratto del predetto Patto (pubblicato sul quotidiano Il Giornale del 18 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.

Ai sensi della vigente normativa, UBI Banca ha provveduto a pubblicare sul sito della Banca, le relative "Informazioni Essenziali" di cui all'art. 130 Regolamento Emittenti.

Alla data del 6 marzo 2019, hanno aderito al Patto n. 173 azionisti e sono state complessivamente apportate al Sindacato n. 143.492.113 azioni ordinarie, pari al 12,54% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca e l'esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l'obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

I Capigruppo si impegnano a riunirsi in Assemblea per deliberare, su proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, in merito agli argomenti sotto elencati, con la maggioranza delle azioni sindacate (50% più 1) se la delibera è conforme alla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza, ovvero con una maggioranza del 60% delle azioni sindacate se la delibera è difforme dalla proposta/parere obbligatorio del Comitato di Presidenza:

#### *Obblighi di voto*

- predisposizione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione che i Partecipanti si impegnano a votare con tutte le Azioni UBI possedute. Eguale impegno è assunto per la sostituzione da parte dell'Assemblea di UBI Banca di membri del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare;
- determinazione delle deliberazioni da assumere in ordine alle Assemblee straordinarie di UBI Banca nelle quali i partecipanti si impegnano a votare con tutte le azioni UBI possedute;

#### *Altre determinazioni*

- ogni altra determinazione, raccomandazione, orientamento che l'Assemblea dei Capigruppo sia chiamata ad assumere;
- modifiche delle norme contenute nel Patto.

#### *Obblighi di consultazione*

Inoltre e comunque i Partecipanti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle materie di relazione alle quali è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria di UBI Banca.

#### *Circolazione delle azioni*

È ammesso il recesso dal Sindacato anche prima della scadenza con tutte le azioni conferite dal Sindacato nel mese di gennaio e luglio di ogni anno dandone comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato.

Ciascun Partecipante può liberamente cedere, in qualunque momento, parte delle azioni conferite al Sindacato, dandone tempestiva comunicazione tramite il proprio Capogruppo al Presidente del Sindacato, salvo che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la data dell'Assemblea di UBI Banca che delibera in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché nel periodo intercorrente tra la delibera dell'Assemblea dei Capigruppo relativa al comportamento da tenere nell'Assemblea straordinaria di UBI Banca e la conclusione dell'Assemblea straordinaria medesima.

#### *Clausole penali*

Non sono previste clausole penali.

#### *Deposito delle azioni*

Le azioni sindacate devono essere depositate presso banche appartenenti al Gruppo UBI, o, su autorizzazione del Presidente, presso altro istituto bancario.

#### *Durata del Patto - Rinnovo*

La durata del Patto è fissata al 10 febbraio 2022.

Alla scadenza il Patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di Azioni Sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto entro l'ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto si rinnoverà fra gli altri titolari di Azioni Sindacate, purché rimangano vincolate nel Patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

- In data 20 dicembre 2018 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la stipula in data 18 dicembre 2018 di un Accordo avente ad oggetto la consultazione ed eventualmente la presentazione e il voto di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca S.p.A. in occasione dell'assemblea che sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 122 primo comma b. Lgs. 58/98.

In particolare tra gli aderenti ai patti parasociali:

- Sindacato Azionisti UBI Banca Spa,

- Patto dei Mille

e

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

è stato stipulato un accordo per la consultazione volto alla formazione e alla eventuale successiva presentazione ed eventualmente al voto di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca in occasione della assemblea degli azionisti della stessa che sarà convocata nei primi mesi del 2019 che avrà all'ordine del giorno tra l'altro la nomina del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dalle norme statutarie approvate nell'assemblea straordinaria del 19 ottobre 2018.

L'accordo raggruppa complessivamente n. 264 azionisti per 246.157.311 azioni pari al 21,518% del capitale sociale di UBI Banca S.p.A..



L'Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla fine dei lavori della assemblea di UBI Banca convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà delle Parti di recedere mediante comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. alle altre parti.

Si precisa che il suddetto accordo a seguito dell'Assemblea dei soci di UBI Banca che ha provveduto alla nomina degli organi sociali tenutasi il 12 aprile 2019 non è più in vigore.

Per ulteriori informazioni relative ai patti sopra indicati si rinvia ai relativi estratti e "Informazioni Essenziali" pubblicati sul sito di UBI Banca [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

## **11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE**

### **11.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati**

Le informazioni finanziarie relative all'Emittente e al Gruppo UBI Banca sono contenute nei documenti finanziari incorporati mediante riferimento al presente Documento di Registrazione relativi ai bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. Tali documenti finanziari sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede sociale dell'Emittente in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n.8, nonché consultabili sul sito *internet* della Banca [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi, si riporta qui di seguito un indice sintetico dei bilanci consolidati al 31.12.2018 e 31.12.2017.

<b>Informazioni finanziarie</b>	<b>Esercizio chiuso al 31.12.2018</b>	<b>Esercizio chiuso al 31.12.2017</b>
Stato Patrimoniale	pag. 206	pag. 178
Conto Economico	pag. 207	pag. 179
Prospetto della redditività complessiva	pag. 208	pag. 180
Rendiconto Finanziario	pag. 211	pag. 183
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto	pagg. 209 - 210	pagg. 181 – 182
Nota Integrativa	pagg. 213 - 430	pagg. 177 – 396
<i>Di cui Parte A - Politiche Contabili</i>	pagg. 214 - 253	pagg. 186 – 224
<i>Di cui Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura</i>	pagg. 325 - 413	pagg. 291 – 372
Relazione della Società di Revisione	pagg. 193 - 203	pagg. 167 – 175

## 11.2. Bilanci

Il bilancio di esercizio dell'Emittente ed il bilancio consolidato del Gruppo Bancario UBI Banca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 sono da ritenersi inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione

## 11.3. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

### 11.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione

Le informazioni finanziarie dell'Emittente e consolidate del Gruppo relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017 sono state sottoposte a revisione da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate ai relativi fascicoli del bilancio ed incluse mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione.

### 11.3.2. Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori dei conti

Oltre alle informazioni contenute nelle relazioni dei revisori, nessuna delle altre informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione è stata sottoposta a revisione.

### 11.3.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

Le informazioni finanziarie di cui al Resoconto intermedio di gestione del Gruppo UBI Banca al 31 marzo 2019 non sono state sottoposte a revisione contabile da parte della società di revisione.

Al fine di individuare agevolmente alcuni specifici elementi informativi, si riporta qui di seguito un indice sintetico.

Informazioni finanziarie	Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019
Stato Patrimoniale	pag. 98
Conto Economico	pag. 100
Prospetto della redditività complessiva	pag. 101
Rendiconto Finanziario	pag. 104
Prospetto di Variazione del Patrimonio Netto	pagg.102
Note Illustrative	pagg. 105

## 11.4. Data delle ultime informazioni finanziarie

Le ultime informazioni finanziarie relative all'Emittente e al Gruppo Bancario UBI Banca, sono riportate nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019 e nel bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017 e messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale dell'Emittente – incluso il sito *internet* dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

## 11.5. Informazioni finanziarie infrannuali

Dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione l'Emittente ha pubblicato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2019.

L'Emittente redige Resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno non soggetti a revisione contabile da parte della società di revisione e una Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ogni anno soggetta a revisione contabile limitata da parte della società di revisione. I documenti sono pubblicati sul sito *internet* dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

## 11.6. Procedimenti giudiziari e arbitrati ed interventi delle Autorità di Vigilanza

### 11.6.1. Procedimenti giudiziari e arbitrati

Alla data del presente Documento di Registrazione il Gruppo UBI Banca è parte in procedimenti giudiziari nonché destinatario di reclami, in entrambi i casi riconducibili all'ordinario svolgimento della propria attività.

Il Gruppo è coinvolto in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, si è ritenuto di appostare congrui accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata, in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità", così come definiti dai Principi Contabili (IAS 37) e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Pertanto, per quanto non sia possibile prevederne con certezza l'esito finale, si ritiene che l'eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica del Gruppo.

A fronte dei propri contenziosi per controversie legali, al 31 dicembre 2018 il Gruppo evidenzia passività potenziali per un *petitum* complessivo pari a 911 milioni di Euro, dei quali 308 milioni afferenti a passività assunte a seguito dell'acquisizione delle Nuove Banche, e passività probabili per un *petitum* complessivo pari a 421 milioni di Euro. Il *petitum* rappresenta la sommatoria delle molteplici pretese economiche reclamate a vario titolo dalle controparti e come tale può risultare privo di dimostrazione, a priori, dell'effettiva sussistenza del nesso di causalità fra la censura e l'evento danno lamentato. Il *petitum* non può quindi considerarsi, in termini assoluti, un dato significativo per valutare l'effettivo rischio in capo all'Emittente che va quindi determinato in funzione di ulteriori e analitici approfondimenti legati alle specifiche vertenze. Si precisa comunque che la Banca accantona tra i "fondi per rischi e oneri" la migliore stima delle probabili passività che potrebbero derivare dai giudizi in corso. Ai sensi del principio contabile IAS 37, in considerazione della probabilità di dover fronteggiare esborsi per risolvere la controversia, per le sole passività probabili sono stati iscritti fondi a presidio del rischio per 118 milioni di Euro.

Si riportano di seguito alcune sintetiche informazioni con riferimento alle questioni significative che coinvolgono il Gruppo UBI Banca e che non sono reputate del tutto infondate o normali nel contesto dell'attività delle società del Gruppo. Nello specifico, i contenziosi ritenuti rilevanti (*petitum* maggiore o uguale a Euro 5 milioni) per i quali, alla data di redazione del presente Documento di Registrazione, è stato stimato un *rischio probabile* da parte delle società del Gruppo UBI Banca sono i seguenti:

- un contenzioso nei confronti di UBI Banca (ex Banca Popolare di Ancona) per contestazioni varie relative ad operazioni di credito, risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- contenzioso nei confronti di UBI Factor, relativo alla richiesta di declaratoria di inefficacia o inopponibilità delle cessioni di

crediti operate dall'aprile 2006 per assenza di anticipazioni o insussistenza di una connessione tra le anticipazioni effettuate e i relativi atti di cessione dei crediti e conseguente richiesta di restituzione degli importi incassati a fronte dei crediti ceduti e revoca dei pagamenti operati dalla parte cedente a partire dall'aprile 2011. Alla data del presente Documento di Registrazione il giudizio risulta pendente;

- Ricorso promosso avanti il Tar del Lazio al fine di respingere la richiesta di restituzione di importi corrisposti a titolo di contributo da Ente Pubblico (Gestore Servizi Energetici- GSE) ad UBI Leasing in forza di cessione del credito da parte dell'utilizzatore in leasing e da UBI Leasing retrocessi a quest'ultimo dopo verifica del corretto pagamento dei canoni di locazione finanziaria. In attesa di fissazione dell'udienza di discussione;
- Causa promossa da società cliente per ottenere il risarcimento del danno derivante da errata segnalazione in Centrale Rischi e da un asserito inadempimento contrattuale della società concedente UBI Leasing consistente nella mancata decorrenza contrattuale. La causa è stata rinviata al 24 luglio 2019 per la discussione sui mezzi istruttori, concedendo termini *ex art. 183 6^ comma c.p.c.* con decorrenza dal 23 aprile 2019.

I contenziosi ritenuti rilevanti (*petitum* maggiore o uguale a 5 milioni di Euro) per i quali è stato stimato un *rischio possibile* (o una *passività potenziale*) da parte delle banche/società del Gruppo sono:

- richiesta di ripetizione somme per asserito superamento, da parte di UBI Banca (ex Nuova Banca Adriatica), del tasso soglia in materia di usura e risarcimento danni nei confronti di un pool di banche (tra cui ex Nuova Banca Adriatica), per asserita violazione degli accordi contenuti nella Convenzione interbancaria connessa al Piano di risanamento presentato dalla Società attrice *ex art. 67 della Legge Fallimentare*. Il giudizio si trova attualmente in riserva sulle eccezioni preliminari<sup>7</sup>;
- azione di risarcimento, alla data del presente Documento di Registrazione pendente dinanzi alla Corte di Cassazione (dopo le sentenze favorevoli alla banca in primo e secondo grado), riveniente dalla ex Centrobanca, intentata dal liquidatore di una società per un presunto danno che sarebbe stato generato dal contenuto di dichiarazioni rilasciate dalla ex Centrobanca a terzi circa la disponibilità di titoli depositati dalla società presso la banca;
- causa promossa da un soggetto beneficiario di contribuzioni pubbliche in relazione alle quali UBI Banca (subentrata alla ex Centrobanca nelle convenzioni da quest'ultima a suo tempo sottoscritte con gli enti agevolanti per la gestione degli adempimenti connessi all'istruttoria delle pratiche agevolative) è stata citata in solido con l'ente agevolante interessato in qualità di banca concessionaria mandataria del medesimo. La controparte chiede l'annullamento di un provvedimento ministeriale di revoca delle agevolazioni (disposto per morosità protratta nel rimborso di un finanziamento concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, in conformità a quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento) e il conseguente avvio del recupero coattivo delle medesime, per Euro 4,3 milioni, oltre al risarcimento di asseriti danni da ciò derivanti, quantificati in Euro 24 milioni, causati dalla revoca di presunti affidamenti bancari concessi alla società. La pratica agevolativa oggetto di contestazione è stata istruita dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, aderente a raggruppamento temporaneo di imprese di cui UBI Banca è capofila, che dovrà tenere indenne UBI Banca da ogni spesa e rischio causa. Dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/01/2019, la causa è attualmente rimessa in decisione;
- causa promossa da soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche in relazione alle quali UBI Banca (subentrata a Centrobanca S.p.A.), in qualità di Banca Concessionaria, è stata citata in solido avanti il Tribunale Civile di Roma (dopo analogo giudizio promosso avanti il TAR Lazio – Sezione di Roma conclusosi per difetto di giurisdizione) con gli Enti Agevolanti interessati, di cui è mandataria, per una posizione agevolativa a valere sulla Legge 46/1992 istruita da una Banca terza aderente a proprio RTI;
- con ricorso *ex art. 19 D.Lgs. n. 5/2003* depositato in data 20 gennaio 2009 contro UBI Banca (ex BPCI), una società a responsabilità limitata ha chiesto che fossero accertati (i) la nullità del contratto di gestione patrimoniale inter partes per mancanza di forma scritta dall'apertura del rapporto (gennaio 2000) al 23 maggio 2003, (ii) dal 23 maggio 2003, l'inadempimento di BPCI in relazione agli obblighi di preventiva consultazione e assenso pattuiti con la parte attrice e/o agli obblighi di legge. Dopo le decisioni favorevoli a BPCI in primo grado ed in appello, in data 22 luglio 2015 la società ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. BPCI si è costituita in giudizio con controricorso e si è in attesa della fissazione

---

<sup>7</sup> Per tale contenzioso è in essere l'accordo sottoscritto tra UBI Banca e il Fondo Nazionale di Risoluzione del 18 gennaio 2017, trattandosi di situazioni relative all'operatività delle Nuove Banche antecedente all'acquisizione. Si ricorda che il contratto di acquisizione delle Nuove Banche ha previsto determinate dichiarazioni, garanzie e obblighi di manleva assunti dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore di UBI Banca [le garanzie e le manleve si riferiscono anche al periodo precedente alla data di costituzione degli "Enti Ponte" (23 novembre 2015) e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione], in relazione tra l'altro ai rapporti con REV Gestioni Crediti Spa e con il Fondo Atlante II [in qualità di cessionari dei crediti delle Banche classificati a sofferenza e a inadempienze probabili (le cessioni di credito sono avvenute "pro-soluto" e, pertanto, il cessionario si assume tutti i rischi e i benefici del credito ceduto, IAS 39 – Derecognition)], ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

dell'udienza;

- con atto di citazione del 18 maggio 2016 notificato nei confronti di UBI Banca, del presidente del Consiglio di Gestione, del consigliere delegato e del presidente del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, tre fondi azionisti di UBI Banca (i.e. BTG Pactual Europe LLP, Eyck Capital Management LLP e Kairos International Sicav, che ha poi rinunciato agli atti del giudizio con atto notificato il 5 agosto 2016) hanno richiesto l'annullamento della delibera del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca nella parte in cui, ai fini della liquidazione delle azioni oggetto di recesso a seguito della trasformazione di UBI Banca in società per azioni, avvenuta nel contesto della c.d. "riforma delle banche popolari" e per l'individuazione dell'importo complessivo da destinare al rimborso, è stato determinato un tasso soglia CET 1 fully loaded pari all'11,62%. Inoltre, è stata chiesta la condanna di UBI Banca al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura pari alla differenza tra quanto gli investitori istituzionali rappresentati dalle attrici avrebbero incassato dalla vendita a UBI Banca di tutte le azioni dagli stessi detenute e quanto questi ultimi hanno incassato e incasseranno dalla vendita sul mercato delle medesime azioni. BTG Pactual Europe LLP ed Eyck Capital Management LLP hanno riassunto la causa dinanzi al Tribunale di Milano con atto notificato il 23 dicembre 2016. In data 19 maggio 2017, Eyck Capital Management LLP ha notificato la rinuncia all'azione contro UBI Banca. La Banca ritiene che la posizione assunta in tema di rimborso delle azioni degli azionisti receduti sia solida anche alla luce dei pareri dei legali che l'assistono e si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte, è in corso la fase istruttoria della causa. Il 15 dicembre 2016 il Consiglio di Stato, in sede di appello contro le sentenze del TAR che avevano rigettato i ricorsi presentati da alcune associazioni di consumatori e soci di alcune banche popolari, ha ritenuto non manifestamente infondati alcuni dubbi di costituzionalità inerenti alla predetta normativa, in particolare sui seguenti motivi (1) presupposti di necessità ed urgenza legittimanti l'emanazione di un decreto legge; (2) possibilità che il rimborso dei soci recedenti possa essere limitato/escluso e non invece solo differito nel tempo, con riconoscimento di un interesse; (3) attribuzione alla Banca d'Italia di un potere normativo anche in deroga alla legge. UBI Banca si è costituita nei due giudizi innanzi al Consiglio di Stato al fine di potersi costituire anche avanti alla Corte Costituzionale, il che è infatti avvenuto nel mese di aprile 2017. Il Presidente della Corte ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del giudizio al 20 marzo 2018, all'esito della quale la Corte ha rigettato nel merito la questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzi tutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio – non lede il diritto di proprietà. I poteri normativi affidati alla Banca d'Italia rientrano nei limiti di quanto consentito dalla Costituzione. La causa avanti al Consiglio di Stato è proseguita e, a seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio si è pronunciato e ha ritenuto di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in relazione a cinque "questioni" prospettate dagli appellanti;

- con atto di citazione nei confronti di UBI Banca (ex Banco di Brescia), notificato in data 30 giugno 2014 da parte della procedura fallimentare di una controparte corporate (dichiarata fallita nel 2010), è stata proposta un'azione risarcitoria per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale contro le banche (tra cui il Banco di Brescia) per asserito improprio sostegno creditizio che avrebbe ritardato la cessazione dell'attività aziendale con conseguente danno ai creditori concorsuali ed al patrimonio aziendale. La Banca si è attivata per la difesa, costituendosi nel giudizio ed eccependo la richiesta per motivi di legittimità e di merito. La CTU a fronte della richiesta della curatela superiore a 150 milioni di Euro, ha ridotto il potenziale danno causato dal ritardo nella dichiarazione di fallimento in circa 3-4 milioni di Euro. Avendo la banca sollevato l'eccezione di compensazione con parte del credito ammesso al passivo per circa 12 milioni di Euro, il legale incaricato non ravvisa la necessità di predisporre specifici accantonamenti. La prossima udienza per la precisazione delle conclusioni è prevista a maggio 2019;

- causa intentata dal fallimento di una compagnia di navigazione, con notifica in data 11 aprile 2017 per ottenere il risarcimento del danno asseritamente provocato dall'amministratore della società, in concorso con Banca Popolare di Ancona (e con tutte le altre banche che operavano sulla piazza, nei confronti delle quali sono state avviate analoghe cause). La fattispecie riguarda l'emissione di titoli di credito che avevano l'apparenza di obbligazioni emesse dalla società, ma che invece non avevano alcun legame giuridico con la medesima;

- causa, riveniente dalla ex Banca Carime, per responsabilità contrattuale e non, derivante dalla revoca di affidamenti. La sentenza di primo grado è risultata favorevole alla Banca e appellata una prima volta. L'appello così proposto si è concluso con il rinvio al giudice di primo grado per sanare un rilevato difetto di contraddittorio. Esperito nuovamente il giudizio di primo grado conclusosi con sentenza favorevole alla Banca, appellata di nuovo dalle controparti. Il giudizio di appello è in corso. La causa è stata rinviata all'udienza del 25 giugno 2019 per precisazione delle conclusioni;

- causa promossa da una procedura fallimentare, con richiesta risarcitoria su base extracontrattuale riferita al ruolo che la banca avrebbe rivestito nell'ambito del finanziamento di un'OPA. L'operazione contestata con la citazione è la medesima che aveva già formato oggetto di due precedenti cause risarcitorie avviate dal 2011 nei confronti della Banca, peraltro in questo caso su base contrattuale oltre che extracontrattuale, dalle procedure fallimentari di altre due Società appartenenti al medesimo gruppo dell'attuale attrice, cause che erano state poi abbandonate nel 2016 dall'assuntore dei concordati fallimentari delle attrici;

- contenzioso avente ad oggetto azione di responsabilità contrattuale e non derivante dalla mancata erogazione da parte di UBI Banca a società ora fallita di alcune tranches di mutuo fondiario a SAL. Nel corso del giudizio il petitum si è incrementato in ragione dell'intervento volontario di tre soci, che lamentano il mancato rimborso di alcuni prestiti fatti alla medesima società a seguito del fallimento della stessa. In data 26 giugno 2018 si è tenuta udienza di escussione testi. In esito a tale udienza, conformemente a quanto richiesto dalla Banca e disattendendo la richiesta di nomina di un CTU formulata da controparte, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 22 ottobre 2019;
- una citazione, riveniente dall'ex Banco di Brescia, notificata da una Società con fallimento apertosi nel 1999 e tuttora in corso, che, in persona dell'Amministratore, ha chiesto la restituzione d'importi prelevati/utilizzati nel periodo settembre 1997 – giugno 1998 dall'Amministratore Unico, decaduto a settembre 1997 senza che la Banca fosse stata informata. Nel dicembre 2012 il Giudice, in accoglimento delle eccezioni presentate dalla Banca, ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa. La controparte ha riassunto la causa nei termini. Nel novembre 2017 è stata emessa dal Tribunale di Trani la sentenza di rigetto delle domande attoree e di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. La sentenza è stata notificata alla controparte al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnativa. In data 9 gennaio 2018 la sentenza è stata appellata. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13 marzo 2020;
- causa promossa da un soggetto beneficiario di contribuzioni pubbliche (Contratto di Programma Regione Campania) in relazione alle quali UBI Banca (subentrata alla ex Centrobanca nelle convenzioni da quest'ultima a suo tempo sottoscritte con gli Enti Agevolanti per la gestione degli adempimenti connessi all'istruttoria delle pratiche) è stata citata, in solido con l'Ente Agevolante interessato, in qualità di Banca Concessionaria mandataria del medesimo, avanti il Tribunale Civile di Roma per ottenere l'annullamento di un provvedimento ministeriale di revoca delle agevolazioni (disposto a seguito di nostra proposta perché la Società aveva affittato l'Azienda in violazione di quanto espressamente previsto dalla normativa di riferimento) e il ripristino integrale dell'intervento agevolativo;
- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca, riveniente dalla ex Banca Popolare di Ancona, relativa a presunte irregolarità riscontrate nel processo di erogazione del credito. Il curatore del fallimento della società ha proposto appello contro la sentenza di primo grado favorevole alla Banca;
- richiesta di risarcimento danni, promossa dal fallimento della società per asserita concessione abusiva del credito da parte della Banca e conseguente aggravio del passivo. La prima udienza ha avuto luogo a fine febbraio 2019. La prossima udienza è prevista per luglio 2019;
- contestazione relativa alla revoca degli affidamenti in conto corrente e alla successiva vendita dei titoli a garanzia, disposta a compensazione dell'esposizione debitoria del conto corrente, generatasi in seguito ad intensa operatività in titoli azionari (soprattutto esteri) nel periodo 1999/2002, con modalità anch'esse oggetto di contestazione;
- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) derivanti dall'acquisto di azioni ex Banca delle Marche Spa in sede di aumento del capitale. Il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e quindi si trova in fase decisoria;
- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) derivanti dalla perdita di valore della quota di partecipazione della Fondazione, in Cassa di Risparmio di Loreto Spa. Il giudizio si trova in fase istruttoria;
- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) derivanti dall'acquisto di azioni ex Banca delle Marche Spa in sede di aumento del capitale. Il giudizio si trova in fase istruttoria;
- atto di citazione promosso da parte di un garante nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) con cui lo stesso chiedeva in via preliminare con decreto ex art. 700 c.p.c. la cancellazione immediata della segnalazione al CRIF nonché della messa in sofferenza della posizione e in via principale la nullità della fidejussione per violazione dei principi di correttezza e di buona fede da parte della Banca. Il giudizio si trova nella fase decisoria;
- atto di citazione promosso da un garante nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) con cui lo stesso chiede la nullità delle garanzie fideiussorie rilasciate dalla Banca stante la mancanza della previsione concernente l'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 C.C. Il giudizio che si trovava nella fase decisoria è stato dichiarato interrotto il 22.02.2019. Eventuale riassunzione entro il 18.06.2019;
- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) derivanti dall'acquisto di azioni di ex Banca



Marche Spa in sede di aumento di capitale. Il giudizio si trova nella fase istruttoria;

- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) a fronte dei pregiudizi subiti in conseguenza di un asserito illegittimo ed omissivo comportamento tenuto nel tempo dalla Banca in merito a vicende connesse all'erogazione di un mutuo fondiario a SAL. Il giudizio si trova nella fase istruttoria;
- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) per asserita usurari età dei tassi di conto corrente;
- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) per supposta illegittimità e nullità delle clausole per usura ed anatocismo e per asserita condotta illegittima e scorretta tenuta dalla Banca nella gestione del rapporto;
- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca (ex Cassa di Risparmio di Loreto Spa ed ex Banca Popolare di Ancona Spa) a seguito di supposta illegittimità e nullità delle clausole relative ad anatocismo, commissione di massimo scoperto ed usura, per illecite segnalazioni di sconfinamento operate dalla Banca (con riferimento alle suddette due banche confluite in UBI Banca), nonché per la violazione della buona fede prenegoziale e negoziale nell'esercitare il credito;
- richiesta di risarcimento danni nei confronti di UBI Banca (ex Banca Adriatica) e conseguente richiesta di risoluzione per inadempimento rispetto agli obblighi posti a carico della Banca dal contratto di appalto di 6 contratti di leasing su immobili in costruzione;
- citazione da parte del fallimento di una società, nei confronti di UBI Banca (riveniente da ex Medioleasing Spa, società incorporata da Nuova Banca Marche), per ottenere la nullità invalidità/inefficacia del contratto con il quale la Società ha venduto nel 2009 a Medioleasing Spa un immobile, nell'ambito di un'operazione di lease-back (con immobile da costruire) e conseguente retrocessione al fallimento dell'immobile stesso, unitamente a frutti e proventi, presenti e futuri.

Si evidenzia altresì che la Banca ha ricevuto in data 17 aprile 2019 notifica di atto di citazione da parte di n. 207 soggetti (persone fisiche e giuridiche), con il quale venivano convenuti in giudizio, tra gli altri, UBI Banca S.p.A. e Banca delle Marche S.p.A. in Risoluzione (rectius in liquidazione coatta amministrativa) in relazione ad obbligazioni subordinate di ex Banca delle Marche S.p.A. per le quali è stata disposta dai provvedimenti della Banca d'Italia del 22.11.2015, la riduzione/svalutazione integrale del valore o la mancata cessione all'ente ponte Nuova Banca delle Marche S.p.A..

Il petitum complessivo di causa ammontava ad € 30.821.000,00 (oltre interessi e spese di lite) e con tale azione gli attori chiedevano:

- (a) in via principale, l'accertamento della "nullità con efficacia retroattiva" dei prestiti obbligazionari o, in subordine, l'accertamento della nullità del vincolo di subordinazione apposto a tali obbligazioni (riqualificandole in obbligazioni Senior), e la conseguente condanna, tra gli altri, di UBI Banca S.p.a. a restituire agli attori la complessiva somma di Euro 30.821.000,00 in linea capitale oltre interessi;
- (b) in via subordinata, la condanna, tra gli altri, di UBI Banca S.p.a. a versare agli attori la medesima somma di Euro 30.821.000,00 oltre interessi a titolo di risarcimento per violazione degli artt. 94 e 114 TUF, nonché degli artt. 1337, 1439, 1440 e 2043 cod. civ.;
- (c) in via di estremo subordine, la condanna, tra gli altri, di UBI Banca S.p.a. a risarcire gli attori degli asseriti danni patiti e patienti, quantificati in non meno di complessivi Euro 13.533.119,80, nei quali gli stessi sarebbero incorsi per aver confidato nelle false informazioni loro fornite.

Al riguardo si precisa che la causa non veniva iscritta a ruolo nei termini e quindi il procedimento non è stato validamente instaurato; allo stato pertanto non risulta pendente dinanzi ad alcun Tribunale. Si precisa, altresì, che la Banca non è in grado di prevedere se in sede di eventuale riproposizione della causa gli attori formuleranno le medesime domande giudiziali.

Si rinvia al Paragrafo 4.1.5. Qualsiasi evento recente nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità, del presente Documento di Registrazione, per le informazioni relative alla "Sottoscrizione del contratto di compravendita per l'acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti"- "Le dichiarazioni e garanzie e gli obblighi di indennizzo".

La Banca non ha adempiuto alle decisioni sfavorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie relative a ricorsi di ex azionisti ed ex obbligazionisti di Banca delle Marche e di Banca dell'Etruria e del Lazio, stante l'inconciliabilità dell'interpretazione fornita dall'Arbitro in ordine al D. Lgs. n. 180/2015 e ai successivi provvedimenti di Banca d'Italia del 22 novembre 2015, secondo cui sussisterebbe la legittimazione passiva della Banca in tali procedimenti, rispetto a quella della stessa Banca e di gran parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria che ha avuto modo di esprimersi in materia, e l'assenza di rimedi alternativi consentiti dalla normativa disciplinante il procedimento dinanzi all'Arbitro. Detto inadempimento si pone

come l'unica soluzione coerente con l'impostazione difensiva assunta dalla Banca, anche in ambito Giudiziale, e le recenti sentenze di merito pronunciate sul punto. Le ragioni dell'inadempimento sono state illustrate all'Arbitro e alla CONSOB con apposite comunicazioni, in cui è stata, tra l'altro, evidenziata la massima considerazione in cui viene tenuta l'attività svolta dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Nel contempo sono stati pagati i costi amministrativi dei procedimenti posti dalle decisioni a carico della Banca.

\* \* \* \* \*

### **UBI Leasing**

• appello proposto con atto di citazione del 6 febbraio 2013 da una società per azioni, una società a responsabilità limitata e quattro persone fisiche, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 26 ottobre 2012. Le parti attrici chiedono di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della transazione (sottoscritta da UBI Leasing e dagli appellanti) con cui è stata definita la controversia davanti al tribunale di primo grado, oltre al risarcimento dei danni e alla condanna alla restituzione dei canoni versati nel corso dei contratti di locazione finanziaria. La causa è stata interrotta il 31 gennaio 2017 a causa del decesso di una parte appellante. A seguito dell'avvenuta riassunzione da parte degli eredi avvenuta con ricorso del 10 aprile 2017, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 dicembre 2017. A tale udienza, la Corte d'Appello ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge, ex art. 190 c.p.c., per le difese finali; successivamente, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della Società appellante, ha dichiarato con ordinanza del 30 gennaio 2018 l'interruzione del processo. Con decreto emesso in data 24 aprile 2018, a seguito del deposito di ricorso in riassunzione, la Corte d'Appello ha fissato per la prosecuzione del processo il giorno 25 settembre 2018. La causa in data 16 ottobre 2018 è stata trattenuta a sentenza.

• causa promossa dal fallimento di una società utilizzatrice/fornitrice di UBI Leasing con atto di citazione del 26 luglio 2013 per ottenere da UBI Leasing il pagamento degli importi trattenuti a garanzia dell'esecuzione dei lavori di un contratto di appalto per l'edificazione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. All'udienza per la precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 26 aprile 2018 la causa è stata trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche. In data 25 settembre 2018 il Tribunale Civile di Brescia ha emesso sentenza di primo grado con la quale ha condannato UBI Leasing al versamento a favore del fallimento della società utilizzatrice dell'importo di euro 263.766,02, relativo ad una parte dei lavori concernenti l'appalto, importo che, all'esito della perizia esperita in corso di causa, non risultava saldato dalla committente UBI Leasing. UBI Leasing ha provveduto ad impugnare in appello la sentenza. In attesa di sviluppi.

### **UBI Factor**

Vicenda che trae origine dal contenzioso con un'azienda sanitaria locale relativo a crediti incassati in seguito ad un decreto ingiuntivo del 2001 (decreto provvisoriamente esecutivo). Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione del 25 novembre 2015 il rischio di eventuali perdite è stato limitato ai maggiori interessi percepiti rispetto al valore calcolato applicando il tasso di interesse legale. La Corte di Cassazione con sentenze del maggio e giugno 2018 ha respinto i due ricorsi per la definizione degli interessi; proseguirà il giudizio originario presso la Corte d'Appello per la loro quantificazione. Parallelamente è stata impugnata per revocazione, sussistendone i presupposti, una delle due sentenze della Corte di Cassazione. All'esito dei due giudizi, l'importo non riconosciuto potrà essere recuperato dal cedente.

### **IW BANK**

Con riferimento ad IW Bank, il 3 dicembre 2015 è stato notificato ad alcuni consiglieri ed ex consiglieri e dirigenti ed ex dirigenti di IW Bank un "decreto di perquisizione locale e sequestro" contenente anche un "avviso di garanzia" in qualità di persone sottoposte ad indagini ai sensi degli artt. 369 e 369-bis del c.p.p., emesso nei loro confronti dalla Procura della Repubblica di Milano. I reati dei quali viene supposta l'infrazione e quindi contestati sono l'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il riciclaggio e il concorso in riciclaggio ex artt. 110 e 648-bis c.p., l'autoriciclaggio e il concorso in autoriciclaggio ex artt. 110 e 648.1-ter c.p. nonché il reato penale tributario (e relativo concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.) di "sottrazione fraudolenta dei beni al pagamento delle imposte" ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000. È infine anche contestata la supposta violazione degli obblighi, sanzionati penalmente, di adeguata verifica ex art. 55 D.Lgs. n. 231/2007. In relazione al procedimento in oggetto, in data 20 luglio 2017 la Guardia di Finanza, ha notificato ad IW Bank un avviso di garanzia, con contestuale avviso di chiusura delle indagini preliminari nel quale la Procura ipotizza la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di IW Bank, nel periodo dal maggio 2008 al maggio 2014, per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 c.c.), in particolare per aver omesso di segnalare

esaustivamente alla Banca d'Italia talune contestate carenze dei presidi e delle procedure antiriciclaggio. Nei confronti di IW Bank, in relazione al medesimo reato presupposto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, la Procura ha formulato una ipotesi di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 (ex art. 25 ter del predetto decreto). Con esclusivo riferimento a tale ipotesi di reato, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 C.C.), il 26 ottobre 2017 l'Ufficio del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ha notificato ad IW Bank, nella sua veste di ente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, prevista per il giorno 12 aprile 2018, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 17 ottobre 2017. Si rileva che sia nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari che nella successiva richiesta di rinvio a giudizio non vengono, allo stato, riproposte le più gravi ipotesi di reato richiamate nel decreto di perquisizione eseguito nel dicembre 2015.

Nel contesto dell'udienza preliminare, tutti gli imputati ed anche IW Bank nella sua veste di ente responsabile ex D.Lgs. 231/2001 hanno fatto richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato. Il Giudice ha ammesso la richiesta ed ha rinviato per la discussione del giudizio abbreviato all'udienza del 26 novembre 2018. A seguito di ulteriore rinvio, l'udienza di discussione si è tenuta in data 25 marzo 2019, con prosecuzione in data 26 e 28 marzo 2019. In data 10 aprile 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza pienamente assolutoria, con la formula "perché il fatto non sussiste", nei confronti di IW Bank e dei consiglieri ed ex consiglieri, dirigenti ed ex dirigenti della Banca.

## **EX NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.**

Il Tribunale di Milano (sentenza n. 11173/2017 pubblicata l'8 novembre 2017) ha riconosciuto la legittimazione passiva di Nuova Banca Marche S.p.A. (poi Banca Adriatica S.p.A., oggi incorporata in UBI Banca), disponendo la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti in una controversia avente petitum pari a circa € 177.000 promossa da ex azionisti che lamentano l'inattendibilità e la decettività del bilancio 2010 (e di bilanci successivi) e del prospetto informativo sulla base dei quali gli attori avevano sottoscritto un aumento di capitale. UBI Banca ha proposto appello con atto notificato il 23 marzo 2018; con sentenza n. 917/2019 pubblicata il 28.02.2019 la Corte d'Appello di Milano ha accolto l'appello proposto da UBI Banca e ha accertato la carenza di legittimazione passiva di Nuova Banca delle Marche, oggi UBI Banca, per le predette pretese. In assenza di notificazione della sentenza, allo stato non effettuata (che comporterebbe un termine di impugnazione per Cassazione di 60 giorni dalla notificazione), la sentenza è soggetta al ricorso per Cassazione nell'ordinario termine semestrale decorrente dalla pubblicazione (e maggiorazione feriale).

### **Contestazioni antiriciclaggio**

Nel corso dell'anno 2018 sono stati notificati al Gruppo UBI Banca n. 10 "Processi Verbali di Contestazione" per omesse segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi della normativa "Antiriciclaggio" articoli 35 e 56.

Di seguito si riportano le nuove posizioni nonché quelle già in gestione per le quali sono intervenuti aggiornamenti in corso d'anno:

#### **1) Nuove posizioni**

- contestazione notificata dalla Guardia di Finanza di Brescia ad un Responsabile di Filiale della ex Banca Popolare Commercio e Industria per omessa segnalazione a fronte di un'operatività relativa a bonifici ricevuti dall'estero per complessivi 945.000 Euro. È stata inoltre contestata l'omessa adeguata verifica e un ritardo nel censimento della qualifica di una persona politicamente esposta. La Guardia di Finanza ha rinviato al M.E.F. la determinazione della sanzione. Si è provveduto ad inoltrare al M.E.F. le relative memorie difensive entro i termini previsti;
- contestazione notificata dalla Guardia di Finanza di Brescia ad un Responsabile di Filiale della ex Banca Popolare di Ancona per omessa segnalazione a fronte di un'operatività relativa a versamenti di contante per complessivi 26.195.570 Euro da parte di una controparte bancaria. La Guardia di Finanza ha rinviato al M.E.F. la determinazione della sanzione. Si è provveduto ad inoltrare al M.E.F. le relative memorie difensive entro i termini previsti;
- contestazioni notificate dalla Guardia di Finanza di Brescia a tre Responsabili in carica presso una Filiale della ex Banca Regionale Europea per omessa segnalazione a fronte di un'operatività relativa a bonifici dall'estero per complessivi 675.000 Euro. La Guardia di Finanza ha rinviato al M.E.F. la determinazione della sanzione. Si è provveduto ad inoltrare al M.E.F. le relative memorie difensive entro i termini previsti;
- contestazione notificata dalla Guardia di Finanza di Brescia ad un Responsabile del Servizio Large Corporate dell'ex Banco di Brescia per omessa segnalazione a fronte di un'operatività relativa ad un bonifico verso l'estero di 5.252.115 Euro. La Guardia di Finanza ha rinviato al M.E.F. la determinazione della sanzione. Si è provveduto ad inoltrare al M.E.F. le relative memorie difensive entro i termini previsti;
- contestazioni notificate dalla Guardia di Finanza di Brescia a due Responsabili in carica presso una Filiale della ex Banca Regionale Europea per omessa segnalazione a fronte di un'operatività relativa a bonifici domestici per complessivi 2.688.043

Euro. La Guardia di Finanza ha rinviato al M.E.F. la determinazione della sanzione. Si è provveduto ad inoltrare al M.E.F. le relative memorie difensive entro i termini previsti;

- contestazione notificata dalla Guardia di Finanza di Ancona ad un Responsabile di IW Bank per omessa segnalazione a fronte di un'operatività complessiva di 42.030 Euro. La Guardia di Finanza ha rinviato al Ministero dell'Economia e Finanze (M.E.F.) la determinazione della sanzione. Si è provveduto ad inoltrare le relative memorie difensive entro i termini previsti;
- contestazione notificata dalla Guardia di Finanza di Brescia ad un Responsabile di una Macro Area Territoriale di UBI Factor Spa per omessa segnalazione a fronte di un'operatività di factoring di 46.716.867 Euro. La Guardia di Finanza ha rinviato al M.E.F. la determinazione della sanzione. Si è provveduto ad inoltrare al M.E.F. le relative memorie difensive entro i termini previsti.

## **2) Posizioni in gestione**

- sanzione di 100.000 Euro irrogata nel 2014 (contestazione del 2010) notificata ad un Responsabile di Filiale della ex Banca Popolare di Ancona, a fronte di un'operatività complessiva di 1.000.000 di Euro, per la quale ad ottobre 2016 era stata ricevuta una decisione sfavorevole nel primo grado di giudizio. Vi era la possibilità di ricorrere in appello entro aprile 2017. L'istanza inibitoria riferita all'appello è stata dichiarata inammissibile in quanto la Corte ha ritenuto che l'effetto pregiudizievole sia da ricondursi al Decreto, per il quale, in primo grado, non era stata disposta la sospensione, e non alla sentenza impugnata. Nel mese di agosto 2017 si è provveduto al pagamento della sanzione.
- nel gennaio 2018, con sentenza n. 313/2018, la Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello condannando il Responsabile e la Banca in solido al pagamento delle spese in favore del MEF. Il 01/10/2018, entro il termine previsto, è stato presentato ricorso per Cassazione;
- sanzione di 110.000 Euro irrogata nel 2012 (contestazione del 2007), notificata ad un Responsabile di Filiale della ex Banca Popolare di Ancona, a fronte di un'operatività complessiva di 1.000.000 di Euro, per la quale è intervenuta sentenza di primo grado sfavorevole al MEF. Nel giugno 2015 è stato proposto appello, a seguito del quale è stato respinto il ricorso del MEF a mezzo del quale era stato richiesto l'annullamento della sanzione irrogata dal Tribunale di Macerata in primo grado. Nel gennaio 2016 il MEF ha promosso ricorso per Cassazione. Nel giugno del 2016 è stato ricevuto il rimborso delle spese legali da parte del MEF per le sentenze emesse a favore di UBI Banca Spa in primo e secondo grado. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9520/18 del 18 aprile 2018, ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, rinviando, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione. La causa è stata pertanto riassunta dinanzi alla Corte di Appello competente e la prima udienza è stata fissata il 05/02/2019;
- sanzione di 70.000 Euro irrogata alla Banca in solido nel 2013 (contestazione del 2008 – sanzione per il dipendente 120.000 Euro), notificata ad un Responsabile di Filiale della ex Banca Carime, a fronte di un'operatività complessiva di 1.200.000 Euro, per la quale era stato presentato ricorso in primo grado nel 2013, respinto nel 2015. Presentato poi ricorso in Appello, nel 2016 la richiesta di sospensiva è stata rigettata con rinvio per le precisazioni delle conclusioni al 24/10/2018. La causa quindi è stata trattenuta in decisione;
- sanzione di 205.000 Euro irrogata alla Banca in solido nel 2014 (contestazione del 2010), notificata ad un Responsabile di Filiale della ex Banca Popolare di Ancona, a fronte di un'operatività complessiva di 2.200.000 Euro, per la quale era stato presentato ricorso in Appello.

Nel 2016 è stata rigettata la richiesta di sospensiva - a fronte della quale si è data esecuzione al pagamento a favore del MEF – con data di discussione fissata all'11/12/2018. Udienza di discussione poi rinviata al 19/05/2020;

- sanzione di 57.000 Euro irrogata alla Banca in solido nel 2016 (contestazione del 2011), notificata ad un Responsabile di Filiale dell'ex Banco di Brescia Spa, a fronte di un'operatività complessiva di 566.000 Euro. A seguito di ricorso, presentato nel febbraio 2018, la sanzione è stata ridotta a 11.320 Euro e pagata in data 27/03/2018. In data 23/05/2018 è stato comunque presentato Appello.
- sanzione di 36.000 Euro irrogata alla Banca in solido nel 2017 (contestazione del 2015), notificata ad un Responsabile di Filiale della ex Banca Popolare di Ancona Spa, a fronte di un'operatività complessiva di 360.000 Euro, per la quale era stato presentato ricorso. L'udienza inizialmente prevista per il 12/02/2018 è stata rinviata al 03/12/2019.

Si segnala infine che, in considerazione del quinquennio trascorso dalle date di notifica delle contestazioni, i seguenti procedimenti, per i quali sono state redatte ed inoltrate, nei termini previsti, memorie difensive al MEF, sono da considerarsi estinti:

- processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza, notificato in data 9 aprile 2013 al Responsabile di Filiale e il successivo 12 aprile a UBI Banca Spa, per omessa segnalazione di operazione sospetta per circa 3.000.000 di Euro;
- processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza, notificato in data 10 aprile 2013 al Responsabile di Filiale e il successivo 13 aprile a UBI Banca Spa, per omessa segnalazione di operazione sospetta per circa 240.000 Euro;
- processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza, notificato in data 18 ottobre 2013 al Responsabile di Filiale e a UBI Banca Spa, per omessa segnalazione di operazione sospetta per circa 130.000 Euro.

Per le residue n. 37 posizioni, nell'anno, non si sono verificati fatti di rilievo.



Per quanto concerne infine lo stato delle contestazioni in capo alle ex Nuove Banche si informa che per una causa, in corso d'anno è stato parzialmente accolto il ricorso della Banca con la riduzione della sanzione da 797.427 Euro a 40.000 Euro. Si rimane in attesa della eventuale impugnazione da parte del MEF nel primo semestre 2019.

Sono da considerarsi estinti per decorso del quinquennio dalla data di notifica, due contestazioni notificate a due dipendenti per omessa segnalazione di operazione sospetta per complessivi 222.000 Euro.

Per le residue n. 11 posizioni in capo alle ex Nuove Banche, nell'anno, non si sono verificati fatti di rilievo.

Nel corso dell'anno 2018 il Gruppo UBI Banca ha ricevuto n. 15 contestazioni per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del novellato d.Lgs. 231/2007, per le quali l'importo complessivo delle sanzioni massime è di 260 mila Euro.

Nove delle predette contestazioni sono state chiuse a fronte della fruizione dell'istituto dell'oblazione, per ulteriori quattro sono state depositate memorie difensive.

Per quanto concerne, infine, lo stato delle contestazioni in capo alle ex Nuove Banche, si informa che non risultano pervenute nel 2018 contestazioni di infrazioni e/o violazioni rilevanti di conformità alle disposizioni in materia.

## **11.6.2. Procedimenti fiscali**

### **Verifiche fiscali ed altre attività istruttorie**

Il 4 ottobre 2016 la Guardia di Finanza aveva iniziato una verifica fiscale nei confronti dell'ex Banco di Brescia, avente ad oggetto l'annualità 2012 in generale e l'annualità 2016 per le sole ritenute alla fonte. La verifica è terminata il 17 marzo 2017 senza alcun rilievo.

Il 29 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento ha iniziato una verifica fiscale generale nei confronti di UBI Banca, avente ad oggetto l'annualità 2014. La verifica, successivamente estesa all'annualità 2013 limitatamente ad alcuni aspetti, si è conclusa in data 12 ottobre 2018 con la notifica di un processo verbale di constatazione, prodromico all'emissione di un eventuale avviso di accertamento, contenente un unico rilievo in materia operazioni transfrontaliere con società controllate (cd. transfer pricing).

Secondo l'opinione dell'Agenzia delle Entrate, UBI Banca avrebbe determinato in maniera non conforme agli standard di mercato la misura della commissione addebitata alla controllata UBI Banca International quale remunerazione della garanzia rilasciata sulla porzione dei finanziamenti erogati in eccesso rispetto al 25% del patrimonio di vigilanza lussemburghese).

UBI Banca ha ritenuto opportuno chiudere la contestazione mediante accertamento con adesione anziché dare inizio ad un contenzioso fiscale. Di conseguenza, in data 21 dicembre ha versato le maggiori imposte pretese dall'Agenzia delle Entrate (IRES per complessivi 748 mila euro circa e IRAP per complessivi 152 mila euro oltre interessi di legge).

La vicenda è, quindi, conclusa.

Il 6 dicembre 2017 la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Arezzo, ha iniziato una verifica fiscale generale nei confronti di Oro Italia Trading Spa in liquidazione, avente ad oggetto le annualità 2013, 2014 e 2015. La verifica si è conclusa in data 5 luglio 2018 con la notifica di un processo verbale di constatazione già trasmesso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana, soggetto deputato a compiere le necessarie verifiche propedeutiche all'emissione di un eventuale avviso di accertamento. Sono in corso le opportune valutazioni, fermo restando che i rilievi in questione si riferiscono ad annualità antecedenti la messa in amministrazione straordinaria e la successiva procedura di risoluzione che hanno interessato l'allora Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa.

Il 18 marzo 2019 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria ha iniziato una verifica fiscale generale nei confronti dell'incorporata Banca Carime S.p.A. avente ad oggetto l'annualità 2016. La verifica è in corso.

### **Atti di accertamento**

#### **UBI Banca: IRPEG 2003**

Nel novembre 2011 UBI Banca (già BPU Banca) era stata destinataria di un avviso di accertamento in merito al trattamento fiscale ai fini IRPEG applicato sul conferimento di azienda bancaria effettuato il 1° luglio 2003 a favore delle allora neo costituite Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Commercio e Industria. In particolare, veniva contestata la deduzione integrale operata dalla conferente BPU Banca di fondi rischi tassati costituiti in precedenti esercizi.

UBI Banca è risultata vittoriosa sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio: l'Agenzia delle Entrate, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione in data 8 maggio 2017 e UBI Banca si è costituita in

giudizio nei termini di legge. La data dell'udienza di trattazione non è ancora stata fissata.

#### **UBI Banca, Banca Carime e BPB Immobiliare: vicenda riguardante Immobiliare Serico S.r.l.**

Si tratta di un contenzioso instaurato da alcune società del Gruppo UBI Banca (UBI Banca per sé e per l'incorporata Banca Carime e BPB Immobiliare) avverso alcuni atti di contestazione emanati dall'Amministrazione Finanziaria e volti a riqualificare alcune operazioni di conferimento di rami d'azienda immobiliari effettuate nel 2003a favore della società Immobiliare Serico in cessione di immobili.

La riqualificazione operata dall'Amministrazione Finanziaria comporta la richiesta di maggiore IRPEG, IVA e relative sanzioni per complessivi 82,8 milioni di euro. Le società del Gruppo UBI Banca sono risultate vittoriose sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio: l'Amministrazione Finanziaria, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha impugnato le sentenze di secondo grado avanti la Corte di Cassazione. Tutte le società si sono ritualmente costituite in giudizio e le relative udienze di trattazione non sono state ancora fissate.

Anche sulla base di autorevoli pareri ricevuti, si ritiene che il rischio di soccombenza sia "non probabile", tenuto altresì conto dei favorevoli giudizi di primo e secondo grado. Da ultimo, gli ammontari pagati in sede di riscossione provvisoria sono stati integralmente rimborsati per effetto dell'esito favorevole dei giudizi.

#### **UBI Banca (ex Banca Adriatica): IVA 2003**

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona – ha notificato, il 23 dicembre 2008, alla Banca delle Marche un avviso di accertamento con richiesta di una maggiore IVA pari a 210 mila euro, oltre interessi, e contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 263 mila euro. La contestazione si basava su una presunta riqualifica di un contratto di leasing nautico contraddistinto dal c.d. "maxicanone" iniziale in compravendita del bene.

Nel febbraio 2009 la allora Banca delle Marche ha proposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, integralmente accolto. Nel maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale delle Marche: la banca si è conseguentemente costituita in giudizio depositando controdeduzioni. La data dell'udienza di trattazione non è ancora stata fissata.

#### **UBI Banca (ex Banca Adriatica in qualità di incorporante di Medioleasing): IVA 2005**

In data 2 dicembre 2010 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona ha notificato alla ex Medioleasing un avviso di accertamento con richiesta di una maggiore IVA pari a 740 mila euro oltre interessi e contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 925 mila euro. La contestazione si basava su una presunta riqualifica di contratti di leasing nautico (contraddistinti dal c.d. "maxicanone" iniziale) in compravendita del bene oltre ad operazioni di sale and lease back immobiliare.

La ex Medioleasing è risultata soccombente in primo e secondo grado: nel mese di novembre 2013 ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione. Nel frattempo, la società ha provveduto al pagamento per complessivi 1.677 mila euro a titolo di imposte, sanzioni e interessi con riferimento all'avviso di liquidazione originario. La data dell'udienza di trattazione non è ancora stata fissata.

#### **UBI Banca (ex Banca Adriatica in qualità di incorporante di Medioleasing): imposta sostitutiva su finanziamenti a medio lungo termine ex D.P.R. 601/1973 anno 2008**

In data 21 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona ha notificato sia alla ex Medioleasing che alla allora Banca delle Marche (obbligati in solido) un avviso di liquidazione contenente la richiesta di imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 di circa 1 milione di euro, oltre sanzione per 1,2 milioni di euro ed interessi, in relazione ad un contratto di finanziamento dalla Banca alla Società di leasing di 400 milioni di euro stipulato il 27 dicembre 2007 nella Repubblica di San Marino.

Ambedue le società hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, integralmente respinti. Nel frattempo la ex Medioleasing ha provveduto al pagamento per complessive 2.599 mila euro a titolo di imposte, sanzioni e interessi con riferimento all'avviso di liquidazione originario. Ambedue le società hanno impugnato le sentenze avanti la Commissione Tributaria Regionale delle Marche nei termini di legge, presso la quale l'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita nei termini di legge. La data delle udienze di trattazione non è ancora stata fissata.



### **UBI Banca (ex Banca Tirrenica) e Oro Italia Trading: IVA 2014**

Il 28 dicembre 2015 la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio ed Oro Italia Trading, nell'ambito della liquidazione IVA di Gruppo, hanno presentato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana un'istanza di rimborso di IVA per l'anno 2014 prudenzialmente non detratta in ragione di alcune possibili contestazioni nell'ambito di un'asserita "frode carosello" per circa 3,2 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate ha negato il diritto al rimborso e nell'aprile 2016 le due Società hanno proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze. L'udienza, originariamente fissata per il mese di maggio 2017, è stata rinviata a nuovo ruolo.

Al 31 dicembre 2018 non sussiste alcun ammontare accantonato al fondo per rischi ed oneri a fronte del rischio derivante dall'eventuale contenzioso tributario.

### **UBI Banca ex Banca Carime: IRPEG ed ILOR anni 1996 e 1997**

Il contenzioso riguarda due avvisi di accertamento concernenti la pretesa utilità pluriennale di taluni costi sostenuti negli anni 1996 e 1997 e integralmente imputati a conto economico di quell'esercizio.

Banca Carime ha impugnato gli avvisi di accertamento e nel 2011 è risultata vittoriosa in secondo grado: l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione e la Banca si è costituita in giudizio nei termini di legge.

La Corte di Cassazione, in seguito ad udienza tenutasi in data 10 luglio 2018 in Camera di Consiglio, con ordinanza depositata il 26 settembre 2018 ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria. È quindi pendente il termine entro cui UBI Banca, quale incorporante di Banca Carime, può riassumere il giudizio presso tale Commissione.

Posto che Banca Carime è stata acquistata da IntesaBCI (ora IntesaSanPaolo Spa) e le annualità in contenzioso sono assistite da piena garanzia contrattuale a favore di UBI Banca Spa, non è mai stato effettuato alcun accantonamento a fronte di tale controversia.

## **11.6.3. Procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza**

### **Gli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza**

Il Gruppo UBI Banca, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.

In particolare, si segnala che alla data del presente Documento di Registrazione:

### **BANCA CENTRALE EUROPEA**

(i) sono in corso le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte della Banca Centrale Europea:

**Governance Process** In data 9 maggio 2019 ha preso avvio la on-site inspection di Banca Centrale Europea con focus su *Governance Culture*, comunicata con lettera del 18 marzo 2019.

(ii) sono concluse le seguenti verifiche, accertamenti ispettivi e analisi tematiche da parte di Banca Centrale Europea:

**Rischio informatico (IT)** In esito agli accertamenti ispettivi aventi per oggetto il *rischio informatico (IT)*, condotti sul Gruppo UBI Banca da BCE fra il 30 marzo e il 19 giugno 2015, il 17 novembre 2015 è pervenuto il relativo rapporto che evidenziava un giudizio ampiamente soddisfacente del complessivo presidio del rischio IT all'interno del Gruppo UBI Banca, pur segnalando ambiti di affinamento e miglioramento (ad es. in tema di continuità operativa e di contrasto a cyber attacchi e a frodi informatiche). Il 24 febbraio 2016 UBI Banca aveva inviato a BCE un'articolata risposta contenente, tra l'altro, un dettagliato piano di attuazione degli interventi richiesti con le relative tempistiche di realizzazione. Nel seguito sono state trasmesse all'Autorità, con cadenza trimestrale, dettagliati aggiornamenti degli interventi conclusi o avviati, in coerenza con la programmazione a suo tempo comunicata: da ultimo in data 26 gennaio 2018, per la situazione a valere al 31 dicembre 2017, con il quale è stato comunicato il completamento del piano citato.

**Business model & profitability** A partire dal 26 febbraio 2016 Banca Centrale Europea ha disposto accertamenti ispettivi mirati nei confronti della Capogruppo UBI Banca in tema di *business model & profitability*. Le verifiche si sono concluse il 20 maggio

2016. Sulla base delle evidenze del rapporto finale ricevuto il 10 gennaio 2017, il 10 marzo 2017 UBI Banca ha trasmesso a BCE la risposta alle raccomandazioni formulate da BCE unitamente al piano pluriennale (action plan) volto a superare le situazioni rilevate a cui sono seguiti invii periodici di aggiornamento sulle azioni poste in essere, il più recente dei quali è stato trasmesso all'Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2018 in ordine allo stato di realizzazione al 31 dicembre 2017 degli interventi programmati. Alla data del 31 maggio 2018 tutte le attività sono state realizzate secondo quanto previsto dall'action plan, residua un'unica attività in corso di realizzazione, la cui scadenza è prevista per giugno 2019 ed è relativa ad una nuova vista dimensionale di rendicontazione gestionale.

**Internal and external reporting quality** Con comunicazione del 13 maggio 2016 Banca Centrale Europea ha reso noto l'avvio di verifiche nei confronti del Gruppo UBI Banca in materia di *internal and external reporting quality*. Il focus principale riguardava i processi di aggregazione dei dati, con particolare riferimento al rischio di credito. Le verifiche si sono concluse il 28 luglio 2016. Il 12 dicembre 2016 è pervenuto il rapporto finale di BCE, in cui sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento, prevalentemente con riferimento al processo di segnalazione FINREP, COREP e Large exposures e all'informativa gestionale sul rischio di credito che viene presentata agli Organi Aziendali. Nel seguito sono stati periodicamente trasmessi all'Autorità dettagliati aggiornamenti: da ultimo in data 24 maggio 2018 è stato comunicato il completamento delle azioni citate.

**Governance, remuneration and internal controls** Con lettera del 22 giugno 2016 Banca Centrale Europea ha stabilito accertamenti in tema di *governance, remuneration and internal controls*, con focus in particolare su: strategie della Banca e del Gruppo con riguardo alla gestione dei conflitti di interesse, verifica delle policy e procedure che mirano alla identificazione e gestione dei soggetti correlati al Gruppo e quindi in potenziale conflitto di interessi, idoneità dei sistemi di controllo interno ad intercettare detti conflitti. Gli accertamenti si sono conclusi il 5 agosto 2016. Il 27 gennaio 2017 la BCE ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, con indicazione a predisporre un piano d'intervento per dare attuazione alle soluzioni richieste e alle azioni suggerite. Il 7 marzo la Capogruppo ha fornito riscontro all'Autorità con la trasmissione del piano degli interventi elaborato, alla quale hanno fatto seguito progressive comunicazioni trimestrali di aggiornamento all'Autorità di Vigilanza in ordine allo stato di realizzazione degli interventi programmati, la più recente delle quali è stata trasmessa il 26 febbraio 2019 con riferimento al quarto trimestre 2018. Il completamento complessivo delle iniziative intraprese è previsto entro giugno 2019.

**Capital position calculation accuracy** Con lettera del 17 novembre 2016, BCE ha previsto l'avvio di un'ispezione in tema di capital position calculation accuracy. Gli accertamenti si sono conclusi il 3 marzo 2017. Il 3 luglio 2017 BCE ha trasmesso il report finale con evidenza di alcuni spazi di miglioramento sui processi di controllo interno e ambiti di approfondimento in merito alle tecniche di credit risk mitigation degli strumenti finanziari emessi dall'Istituto. La Banca ha fornito riscontro a BCE il successivo 14 agosto, a cui hanno fatto seguito aggiornamenti circa lo stato di avanzamento degli interventi attuati in data 30 novembre 2017 e 6 aprile 2018. In data 8 agosto 2018 la Banca ha comunicato a BCE il completamento degli interventi programmati.

**Internal model** Con lettera dell'11 gennaio 2017 Banca Centrale Europea ha disposto una verifica in materia di *internal model* conseguente alla richiesta di estensione del perimetro IRB, in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. Gli approfondimenti in loco sono stati avviati il 6 febbraio e sono terminati il 7 aprile. L'Assessment Report di BCE è stato trasmesso il 23 ottobre 2017. In data 20 marzo 2018 UBI Banca ha ricevuto l'autorizzazione da parte di BCE all'implementazione del Model Change, che adegua al nuovo contesto normativo i modelli interni della Banca per il rischio di credito, introducendo tra l'altro un requisito patrimoniale per le posizioni a default. Le segnalazioni prudenziali sono state predisposte secondo i nuovi modelli a partire dai dati riferiti al 31 marzo 2018. In data 20 aprile 2018 la Banca ha trasmesso un action plan per il pieno adeguamento dei nuovi modelli alle osservazioni segnalate dell'Autorità contestualmente all'autorizzazione del model change; tale action plan prevede che la Banca concluda le attività a suo carico entro il terzo trimestre 2019, propedeuticamente alla fase successiva di avvio delle verifiche da parte della Vigilanza. Sono stati successivamente trasmessi a BCE aggiornamenti trimestrali circa lo stato di avanzamento degli interventi avviati, l'ultimo dei quali è stato inviato il 29 marzo 2019.

**Credit and counterparty risk management and risk control system** Con lettera del 26 giugno 2017 Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di un'ispezione riguardante il portafoglio crediti in bonis e deteriorati verso le imprese (Specialised Lending, Large Corporate, Corporate e Small Business, con esclusione delle imprese Retail) del Gruppo (UBI Banca, UBI Leasing e UBI Factor); le verifiche hanno avuto inizio il 18 settembre 2017 e si sono concluse il 23 febbraio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 7 maggio e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il successivo 18 maggio. Il 25 giugno è pervenuto dall'Autorità il report con l'esito definitivo. La Banca ha ricevuto in data 4 settembre 2018 il draft della *Follow up Letter* in cui sono rappresentate, in versione bozza, le aspettative di BCE circa l'indirizzamento dei *Finding* rilevati. In sintesi si chiedeva alla Banca di: a) adeguare, entro la fine del 2018 e con riferimento ai debitori analizzati durante l'ispezione, le rettifiche sulle posizioni per le quali rimane una differenza a fine 2017 rispetto a quanto suggerito, b) rafforzare i controlli di secondo e terzo livello sul processo di provisioning e c) implementare i progetti già in corso relativi alla gestione degli NPL così come ad assicurare l'allineamento delle policy e dei processi sul rischio di credito ai finding dell'ispezione riconoscendo allo stesso tempo i notevoli passi in avanti già effettuati per colmare tali gap e i recenti aggiornamenti di policy e processi con lo scopo di allinearsi alle Guidance NPL; infine si chiedeva di dedicare attenzione alle metodologie di valutazione riguardanti alcuni ambiti creditizi delle società controllate (leasing e factoring) in particolare con

riferimento alle policy di provisioning. La Banca ha chiarito che le richieste formulate da BCE, in termini di rettifiche aggiuntive, sono state per la maggior parte accolte nella semestrale mentre per una parte sono ancora in corso delle verifiche che saranno finalizzate entro la fine dell'anno. La Banca inoltre ha dato conto delle significative attività svolte dalle funzioni di controllo e dagli Organi aziendali a presidio dei rischi creditizi. I contenuti della risposta della Banca, trasmessa a BCE il 20 settembre, sono stati discussi con la Vigilanza nell'ambito del "closing meeting" effettuato il 18 ottobre. In seguito alla ricezione in data 30 novembre della Final Follow up Letter, la Banca ha trasmesso i primi riscontri il successivo 10 dicembre e l'action plan il 21 dicembre 2018. Le richieste formulate da BCE risultano nella sostanza accolte nei conti del bilancio consolidato 2018. In data 29 marzo 2019 è stato trasmesso lo status report delle azioni che il Gruppo si era impegnato a svolgere entro il 31 marzo 2019.

**Targeted review of Internal Models** Con lettera del 22 dicembre 2017 Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio di una ispezione nel contesto della Targeted review of Internal Models con perimetro sul modello *Retail - Secured by real estate non-SME*, iniziata in data 19 febbraio 2018 e conclusasi in loco il 4 maggio 2018. L'ispezione in loco ha avuto luogo dal 19 febbraio al 4 maggio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 6 settembre e la Banca ha trasmesso a BCE le proprie considerazioni il 20 settembre. Il successivo 31 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 29 marzo 2019 è pervenuta la Draft Decision di BCE a fronte della quale la Banca ha comunicato le proprie osservazioni il successivo 12 aprile. Si rimane in attesa della Final Decision.

**Internal governance and risk management** Il 7 maggio 2018, come anticipato da Banca Centrale Europea con comunicazione del 28 marzo, ha preso avvio un'ispezione con focus su IT strategy and governance, gestione del portafoglio progetti IT, nonché sulle più recenti iniziative in tema di digital distribution channel e payment services alla luce dell'evoluzione regolamentare. L'accertamento in loco si è concluso il 27 luglio 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" del 14 novembre. In seguito alle considerazioni della Banca trasmesse in data 29 novembre, BCE ha inviato il Final Report il successivo 21 dicembre. In data 6 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la draft Follow up letter i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con le evidenze già emerse nel Final Report. In data 7 maggio 2019 è pervenuta la Final Follow up Letter, a fronte della quale la Banca trasmetterà un action plan entro il prossimo 14 giugno volto a risolvere le problematiche identificate durante l'ispezione.

**Internal model** Il 14 maggio 2018, come anticipato da Banca Centrale Europea con lettera del 6 aprile, ha preso avvio un'ispezione per l'approvazione dell'estensione del perimetro dei modelli interni relativi al rischio di credito in coerenza con il piano di roll-out del Gruppo. L'accertamento in loco si è concluso il 3 agosto 2018. Gli esiti sono stati rappresentati nel corso dell'"exit meeting" dell'11 ottobre e la Banca ha trasmesso all'Autorità le proprie considerazioni il successivo 22 ottobre. In data 26 ottobre la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. In data 18 marzo 2019 la Banca ha ricevuto la Decision finale di BCE, con l'autorizzazione ad applicare – a partire dalle segnalazioni di Vigilanza del 31 marzo 2019 – i nuovi modelli (estensione dei modelli interni per la determinazione degli assorbimenti patrimoniali relativi ai portafogli Corporate e Retail provenienti dalle Nuove Banche, nonché estensione progressiva del perimetro IRB al segmento Other Retail Privati e Qualifying Revolving). In data 12 aprile la Banca ha trasmesso a BCE l'action plan per la risoluzione entro la fine del 2020 dei rilievi comunicati dalla Vigilanza, rispetto al quale, a partire da fine giugno 2019 e con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere uno status report.

**Targeted review of Internal Models** Con lettera del 12 luglio 2018, Banca Centrale Europea ha comunicato l'avvio nel corso del mese di settembre di un'ispezione BCE con perimetro sui modelli *Corporate Other e Corporate SME*. L'ispezione ha preso avvio il 10 settembre 2018 e si è conclusa in data 23 novembre. Il 30 gennaio 2019 è pervenuto il Draft Report, discusso nell'ambito dell'exit meeting del 4 febbraio, in relazione al quale la Banca ha trasmesso le proprie osservazioni in data 15 febbraio. In data 20 febbraio 2019 la Banca ha ricevuto il Final Assessment Report. La Banca è in attesa di ricevere la Decision di BCE.

**Credit Quality Review** Si è conclusa in data 15 febbraio 2019 l'ispezione avviata in data 1° ottobre 2018 per i portafogli Retail e SME, comunicata da Banca Centrale Europea con lettera del 26 giugno 2018. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti dell'attività ispettiva.

**BCE Thematic review on "Profitability drivers – Business Model and Profitability"**, Con riferimento agli ambiti attinenti la Thematic review BCE su "Profitability drivers – Business Model and Profitability", si segnala che la Banca ha ricevuto, nell'ambito dell'interlocazione continua in tema di Business Model Adequacy, le evidenze dell'Autorità di Vigilanza. Al riguardo, proseguono le attività lanciate dalla Banca per il superamento di tali evidenze e delle osservazioni tempo per tempo ricevute dall'Autorità sulla stessa tematica.

**Thematic Review IFRS 9** Il Gruppo è stato interessato da una thematic review volta a conoscere lo stato dell'arte del processo di adozione del nuovo principio contabile: la Review si è conclusa il 31 marzo 2017. Il 13 luglio sono state discusse con BCE le risultanze preliminari dell'analisi e, il 22 agosto 2017, l'Autorità di Vigilanza ha trasmesso la relativa draft letter, in merito alla quale UBI Banca ha fatto pervenire i propri commenti il successivo 18 settembre. In data 12 ottobre la BCE ha inviato la final letter contenente gli esiti della Review, nella quale l'Autorità ha ritenuto adeguato il coinvolgimento del management nel

progetto di implementazione del nuovo principio, ma migliorabile la formalizzazione delle scelte metodologiche e di implementazione. In data 15 novembre 2017 la Banca ha fornito a BCE il riscontro circa gli interventi individuati per la gestione delle raccomandazioni formulate dalla stessa Autorità, al quale hanno fatto seguito, il 21 dicembre 2017 ed il 12 gennaio 2018, due aggiornamenti con la declinazione delle azioni correttive intraprese. Allo stato attuale le azioni correttive sono state sostanzialmente finalizzate.

**Thematic Review Risk Data Aggregation and Risk Reporting** [rispetto dei principi fissati dal BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) per lo sviluppo di un sistema di early warning a fronte del potenziale superamento, anche in ottica previsionale, dei livelli di rischio giudicati accettabili alla luce del Risk Appetite Framework adottato dalla Banca]: avviata nel 2016, i primi risultati sono stati discussi con BCE nel corso di un incontro svoltosi il 30 marzo 2017. Il successivo 5 maggio 2017 è stata inviata una risposta preliminare alla bozza del report ricevuta in aprile. Il 19 maggio 2017 l'Autorità di Vigilanza ha trasmesso gli esiti dell'attività svolta, richiedendo di porre in essere alcuni interventi per dare attuazione alle soluzioni e alle azioni suggerite. La Banca ha fornito una risposta in data 26 settembre 2017, seguita il 6 dicembre da alcuni commenti formulati da BCE circa il ruolo della Compliance nell'ambito del Data Governance Framework, riscontrati da UBI Banca il successivo 22 dicembre. In data 21 marzo 2019 è stato trasmesso a BCE un aggiornamento circa lo stato di avanzamento degli interventi al 31 dicembre 2018. Il piano delle iniziative prevede il completamento degli ultimi due nel corso del 2019.

## CONSOB

- (i) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Consob:

Con comunicazione del 14 novembre 2018 Consob ha reso noto l'avvio di una verifica ispettiva presso la Capogruppo in relazione ai seguenti profili di interesse: (i) procedure adottate ai fini della profilatura della clientela; (ii) funzionamento dei controlli relativi al rischio di concentrazione dei portafogli della clientela, con specifico riguardo al rischio emittente UBI Banca. L'attività del team ispettivo risulta conclusa e la Banca è in attesa delle risultanze dei controlli effettuati.

**Servizi di investimento** In materia di prestazione di servizi di investimento, il 29 gennaio 2015 Consob aveva notificato alla ex Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in seguito alla verifica ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio – 7 agosto 2014, richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a superare i profili segnalati. Agli inizi di aprile 2015 la ex BPB aveva inviato la relativa risposta ad illustrazione delle valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate, riscontrando anche i successivi ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti richiesti da Consob nell'agosto 2015 e nel giugno 2016 (quest'ultimi indirizzati anche alla Capogruppo). Con note del 6 dicembre 2016 Consob ha richiesto: (i) alla ex Banca Popolare di Bergamo, approfondimenti in merito a taluni interventi prospettati da UBI Banca con specifico riguardo al sistema di programmazione commerciale, alle modalità di svolgimento del servizio di consulenza attraverso il canale internet, nonché ai processi di classificazione della clientela a fronte dell'adozione del nuovo questionario di profilatura; (ii) a UBI Banca, valutazioni e riflessioni in ordine agli aspetti evidenziati nella richiesta alla ex BPB anche alla luce della programmata realizzazione della Banca Unica, completata nel febbraio 2017, e dell'omogeneità dei processi afferenti alla prestazione dei servizi di investimento in essere presso le singole Banche del Gruppo. A seguito dei riscontri forniti dalla ex Banca Popolare di Bergamo e da UBI Banca, rispettivamente in data 23 gennaio 2017 e 16 febbraio 2017, ciascuna per i profili di competenza, non sono pervenute ulteriori richieste sul tema da parte della Consob.

Si informa infine inoltre che nell'ambito delle interlocuzioni con la Consob, UBI Banca ha relazionato sulle attività intraprese al fine di adeguare sistemi informatici, processi e procedure alle novità introdotte dalla Direttiva MiFID II.

## BANCA D'ITALIA

- (i) sono concluse le seguenti verifiche ed accertamenti ispettivi da parte di Banca d'Italia:

**Trasparenza** Il 31 marzo 2017 Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di accertamenti ispettivi in materia di Trasparenza presso IW Bank. Le attività di verifica, iniziate il 3 aprile, si sono concluse il 7 aprile. Con lettera del 17 luglio l'Autorità di Vigilanza ha comunicato gli esiti delle verifiche svolte, che hanno fatto emergere alcune carenze. IW Bank ha fornito a Banca d'Italia il riscontro richiesto in data 14 settembre 2017, segnalando tra l'altro (i) il progressivo miglioramento dei tempi medi di risposta ai clienti reclamanti; (ii) la pronta correzione dei n. 2 disallineamenti riscontrati tra documentazione contrattuale e documento di sintesi periodico; nonché (iii) lo sviluppo di una nuova funzionalità di aggiornamento dinamico dei documenti precontrattuali, contrattuali e periodici previsti dalla normativa sulla trasparenza, così da ridurre il rischio di disallineamento.

**Introduzione sul mercato e la revisione dei prodotti bancari al dettaglio** L'accertamento in loco, che era finalizzato, tra l'altro, ad identificare "buone prassi", individuare eventuali ambiti di miglioramento della normativa primaria e secondaria di riferimento e formulare Orientamenti di Vigilanza, ha preso avvio in data 9 ottobre 2017, facendo seguito alla comunicazione



trasmessa da Banca d'Italia il precedente 22 settembre, e si è concluso il 10 novembre 2017. Il 31 maggio 2018 Banca d'Italia ha comunicato gli esiti delle verifiche che hanno evidenziato una complessiva affidabilità ed adeguatezza ai dettami regolamentari dei processi di product governance adottati dal Gruppo, ed in ordine ai quali sono stati individuati alcuni ambiti di miglioramento con riferimento a: rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo e una maggiore strutturazione dei processi e delle procedure aziendali; potenziamento della governance della complessiva Product Governance anche mediante l'innalzamento del grado di coinvolgimento degli Organi Aziendali; una maggior focalizzazione dei sistemi di monitoraggio (Reclami e Customer Satisfaction) sull'analisi di adeguatezza di singoli prodotti ai bisogni del cliente e conseguente arricchimento dell'attuale sistema di reporting. Le connesse azioni di rimedio, il cui completamento è previsto entro la fine del 2019, sono state trasmesse a Banca d'Italia in data 29 giugno 2018, nel rispetto delle tempistiche richieste.

**Antiriciclaggio ed Usura** Il 6 novembre 2017 la Banca d'Italia ha avviato alcune verifiche mirate a valutare (i) lo stato di attuazione degli interventi correttivi richiesti a seguito degli ultimi accertamenti ispettivi, dettagliati nel Bilancio 2016, in materia di Antiriciclaggio, nonché (ii) l'idoneità degli assetti organizzativi a produrre segnalazioni corrette dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e a prevenire i rischi connessi a violazioni delle norme in materia di Usura. L'ispezione si è conclusa il 14 febbraio 2018. Il 17 aprile la Banca d'Italia ha comunicato con un giudizio parzialmente sfavorevole gli esiti delle verifiche in oggetto che includono alcune contestazioni (con contestuale avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a carico della Banca). UBI Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni al provvedimento sanzionatorio il 15 giugno 2018 inviando il successivo 13 luglio la risposta complessiva ed il piano di azioni correttive di natura organizzativa procedurale e operativa da intraprendere, con l'indicazione della relativa tempistica di completamento ("Piano") Ad esito del procedimento, in data 22 marzo 2019 la Banca d'Italia ha notificato un provvedimento concernente l'applicazione nei confronti della Banca di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,2 milioni. Contro il provvedimento sanzionatorio è stato presentato ricorso alla Corte d'Appello di Roma con le modalità e nei termini di cui all'art. 145, comma 4, TUB.

Si segnala, altresì, che trimestralmente vengono inviati alla Vigilanza aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle azioni di mitigazione in corso, l'ultimo dei quali è stato trasmesso in data 6 maggio 2019 con riferimento al 31 marzo 2019. Il 25 gennaio, è pervenuta da Banca d'Italia una comunicazione con cui la Vigilanza chiede di prevedere tempi più stringenti, che non vadano comunque oltre il 2019, per il completamento dell'intervento riguardante il processo di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni potenzialmente sospette, in relazione al quale la Banca ha previsto l'evoluzione della piattaforma informatica dedicata (Portale Antiriciclaggio). La Banca è stata invitata a (i) trasmettere alla Vigilanza, entro la fine del mese di febbraio 2019, una nuova pianificazione dei lavori previsti dal Piano, che tenga conto dei suggerimenti sopra elencati, nonché (ii) fornire un aggiornamento sullo stato delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019. Le competenti strutture si sono prontamente attivate per recepire le richieste avanzate dall'Autorità, predisponendo una nuova pianificazione dei lavori, comunicata alla Banca d'Italia in data 8 febbraio 2019. UBI Banca dovrà fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle iniziative di riassetto, corredato dalle valutazioni degli organi amministrativo e di controllo, entro il 30 giugno 2019, in relazione alle quali l'Autorità di Vigilanza si riserverà di effettuare le necessarie verifiche secondo le modalità ritenute più opportune.

**Verifica sportellare in materia di trasparenza** L'ispezione avviata da Banca d'Italia in data 17 settembre 2018 è stata articolata su n. 20 dipendenze della Banca si è conclusa il 16 novembre. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

**"Rispetto della normativa e degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione"**: L'accertamento condotto su Prestitalia ha preso avvio in data 4 marzo 2019 e si è concluso il 5 aprile. La Banca è in attesa di ricevere gli esiti della verifica.

\* \* \* \* \*

**Conflitti d'interesse** Con lettera di contestazione formale notificata in data 23 luglio 2018, la Banca d'Italia ha comunicato l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni soggette a sanzioni amministrative a carico della Banca. Tale procedimento origina dagli accertamenti ispettivi in tema di *governance, remuneration and internal controls*, condotti dalla Banca Centrale Europea nel periodo compreso tra il 27 giugno 2016 e il 5 agosto 2016 e mirati a verificare la capacità del Gruppo UBI di prevenire e gestire i "Conflitti d'interesse". In particolare, la richiamata contestazione formale sollevata dalla Banca d'Italia ha riguardato carenze, riscontrate dalla Banca Centrale Europea, nei processi e nelle procedure volte alla gestione dei conflitti di interesse (mappatura, criteri di individuazione delle condizioni ordinarie e non, valutazione delle condizioni economiche, monitoraggio effettuato dalle funzioni di controllo interno). La Banca ha presentato le proprie controdeduzioni in data 21 settembre 2018. Ad esito del procedimento, in data 12 aprile 2019 la Banca d'Italia ha comunicato che – valutati gli atti

della procedura e in accoglimento della proposta formulata dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria – il Direttorio ha ritenuto di non dare ulteriore seguito all'iter sanzionatorio.

## **AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

(i) sono in corso i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

**Vendita di diamanti.** Nel corso del 2018 l'AGCM ha avviato nei confronti, tra gli altri, di UBI Banca un procedimento istruttorio volto a verificare la presenza di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, nell'ambito dell'attività di vendita di diamanti effettuata da società terze attraverso il canale bancario. Nel corso delle interlocuzioni avute con l'AGCM, la Banca ha rappresentato la correttezza del proprio operato, sottoponendo alla predetta Autorità – in uno spirito di ampia e fattiva collaborazione – una proposta di impegni finalizzata ad un ulteriore rafforzamento delle procedure di controllo (già presenti) connesse all'operatività in argomento e del livello di trasparenza informativa nei confronti della propria clientela. Con provvedimento notificato in data 12 ottobre 2018, l'AGCM ha comunicato l'accoglimento degli impegni sopraindicati e ha disposto la chiusura del procedimento istruttorio senza accertamento di alcuna infrazione.

(ii) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

**ABI/SEDA** In data 13 aprile 2016, l'AGCM ha comunicato l'estensione all'Emittente (oltre che ad altre 10 banche) del procedimento I/794 ABI/SEDA, aperto in data 21 gennaio 2016 nei confronti di ABI, finalizzato ad accertare l'esistenza di una eventuale attività di concertazione sul modello di remunerazione previsto a livello interbancario per la prestazione del servizio denominato "Sepa Compliant Electronic Database Aligment" (SEDA)<sup>(8)</sup>. Con provvedimento del 15 maggio 2017 l'AGCM ha deliberato la non sanzionabilità delle parti coinvolte, in ragione della non gravità dell'infrazione, anche alla luce del contesto normativo ed economico in cui le condotte si sono svolte. L'Emittente ha impugnato il predetto provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando in radice l'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza. Al momento non è stata ancora fissata l'udienza di discussione del merito davanti al TAR del Lazio. Ferma tale riserva, in conformità al provvedimento conclusivo del procedimento l'accordo interbancario per la fornitura del servizio SEDA è stato revisionato, sotto il coordinamento dell'ABI che ha regolato le varie fasi con apposite circolari, modificando il modello contrattuale e di remunerazione nella prestazione del servizio, passando ad un diverso sistema, in precedenza già condiviso dall'AGCM, basato sull'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali (c.d. MIF) parametrate ai costi. L'implementazione del nuovo modello ha altresì implicato un complesso di modifiche agli assetti contrattuali e alle applicazioni informatiche, richiedendo tra l'altro la risoluzione di tutti i contratti in essere e la necessità, per le banche che tenevano i rapporti per l'erogazione del servizio SEDA lato beneficiario (c.d. PSP di Allineamento), di sottoscrivere nuovi contratti con i clienti che volessero continuare ad usufruire del servizio alle nuove condizioni. Il nuovo modello è operativo dal 1° gennaio 2018; tutte le attività svolte sono state tempestivamente rappresentate all'AGCM in una relazione di ottemperanza curata dalla stessa ABI, cui UBI Banca ha aderito.

Il 10 agosto 2018 la Banca ha ricevuto tramite PEC comunicazione ufficiale dall'AGCM che conferma che le procedure poste in essere da ABI e dalle banche coinvolte sono ritenute dall'Autorità in linea con le misure indicate nel provvedimento conclusivo, fatta salva la riserva di monitoraggio per il futuro sulla corretta implementazione del nuovo modello.

Fermo restando il giudizio amministrativo ancora pnedente davanti al TAR, la notifica di cui sopra di fatto chiude il procedimento amministrativo avviato nel 2016 dall'AGCM.

## **CBRC - CHINA BANKING (& INSURANCE) REGULATORY COMMISSION**

(i) sono conclusi i seguenti accertamenti da parte della CBRC - China Banking (& Insurance) Regulatory Commission

**Ufficio di Rappresentanza di Shanghai.** La "CBRC - China Banking (& Insurance) Regulatory Commission" ha condotto in data 6 luglio 2018 una ispezione on-site nel contesto delle consuete ispezioni periodiche.

I riscontri dell'ispezione, oltre a ricordare che le attività dell'Ufficio di Rappresentanza devono rimanere comprese nell'ambito delle attività consentite agli uffici di rappresentanza di banche estere stabilite dal Regolamento bancario cinese, hanno evidenziato che la gestione interna dell'Ufficio di Rappresentanza di UBI Banca è ottima, corretta e completa. E' stata inoltre

---

<sup>8</sup> Il SEDA è un servizio aggiuntivo, offerto facoltativamente alla clientela per colmare alcune limitazioni dei nuovi schemi di addebito diretto SEPA DD, imposti nell'area SEPA dal febbraio 2014, rispetto al precedente servizio nazionale RID.



richiesta la definizione di un sistema di incentivazione del personale locale, successivamente fornito nella lettera di risposta inviata il 12 novembre 2018. Al 31 marzo 2019 l'Ufficio di Rappresentanza non ha ricevuto alcuna ulteriore comunicazione.

\* \* \*

Si segnalano ancora, per completezza, le seguenti specifiche vicende:

- il Consiglio di Stato con ordinanza pubblicata in data 15 dicembre 2016 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha introdotto, *inter alia*, il nuovo comma 2-ter dell'art. 28 del TUB in materia di limitazione al diritto di rimborso delle azioni oggetto di recesso laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. In data 3 febbraio 2017, UBI Banca si è costituita nei due (dei tre) giudizi innanzi al Consiglio di Stato di cui era parte, al fine di potersi costituire nel giudizio di legittimità costituzionale. In data 15 marzo 2017, il Presidente della Corte Costituzionale ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della summenzionata ordinanza del Consiglio di Stato assunta in data 15 dicembre 2016. La Banca, in data 4 aprile 2017, si è costituita innanzi alla Corte Costituzionale per difendere la legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33). Il Presidente della Corte ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del giudizio al 20 Marzo 2018. Il 21 marzo la Corte Costituzionale ha rigettato nel merito le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato. La Corte ha innanzitutto confermato che sussistevano i presupposti di necessità ed urgenza per il decreto legge. Inoltre ha affermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio - non lede il diritto di proprietà. Infine ha rilevato che i poteri normativi affidati a Banca d'Italia rientrano nei limiti previsti dalla Costituzione. A seguito dell'udienza di discussione del 19 ottobre 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato ed ha ritenuto di dover disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione a cinque “questioni” prospettate dagli appellanti
- All'esito delle indagini – avviate nel 2014 – da parte della Procura della Repubblica di Bergamo, nel novembre 2016 è stato notificato un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari – Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa – artt. 369, 369 bis e 415 bis C.P.P.” nei confronti anche di alcuni esponenti della Banca all'epoca in carica nel quale sono state ipotizzate a vario titolo, nei confronti dei diversi destinatari, le ipotesi di reato di “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 C.C. e art. 170 bis TUF) e di “Illecita influenza sull'assemblea” (art. 2636 C.C.) con riferimento all'assise dell'aprile 2013. In tale atto, nei confronti di ulteriori soggetti venivano ipotizzate anche le ipotesi di reato di “Truffa” (art. 640 C.P.) e di “Inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari” (art. 136 TUB), oltre ad alcuni illeciti tributari. Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei confronti di 39 persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI Banca ed esponenti di UBI Leasing all'epoca in carica. Contestualmente la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di una responsabilità “amministrativa” dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in relazione alle fattispecie di “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 C.C.) e di “Illecita influenza sull'assemblea” (art. 2636 C.C.).

Nell'ambito del procedimento in questione, in data 1° agosto 2017 è stata notificata a UBI Banca richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 25 ter, lett. q) e lett. s) del D.Lgs. 231/2001. La Procura della Repubblica di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 C.C. e 2638 C.C., contestati fra gli altri ad alcuni esponenti all'epoca in carica, che pure hanno ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 10 novembre 2017. Nell'udienza preliminare il Giudice ammetteva quale parte civile la sola Consob, costituitasi nei confronti delle persone fisiche imputate per il reato di cui all'art. 2638 C.C. UBI Banca non veniva citata come responsabile civile.

Il Gup, con decreto del 27.04.2018 rinviava a giudizio gli imputati avanti al Tribunale di Bergamo per l'udienza del 25.07.2018. Il presidente del collegio della prima sezione del Tribunale di Bergamo disponeva la trasmissione, per competenza funzionale, del procedimento in oggetto alla seconda sezione del medesimo Tribunale, rinviando le parti all'udienza del 17.09.2018. Nel corso di tale udienza depositavano atto di costituzione di parte civile i signori Jannone, Bava, Vedovato, Cividini, Agliardi, Franceschetto, Bertolotto, Peroni, Cardillo. E' già parte civile costituita ed ammessa invece Consob, mentre Banca d'Italia conserva la veste di sola persona offesa, non costituita parte civile. Alla successiva udienza del 28.09.2018 le difese degli imputati hanno svolto le rispettive questioni sulla inammissibilità delle costituende parti civili; la difesa della Banca, in particolare, ha eccepito la inammissibilità degli (unici) atti di costituzione di parte civili rivolti anche nei confronti di UBI Banca, ossia gli atti dei signori Bava e Cardillo.

All'udienza del 26 ottobre 2018, la costituenda parte civile sig. Cardillo rinunciava alla propria costituzione. Successivamente, il Tribunale pronunciava l'ordinanza con la quale dichiarava inammissibile la costituzione di parte civile del sig. Bava, mentre ammetteva, seppur limitatamente al capo f) del decreto che dispone il giudizio e nei confronti dei soli imputati persone fisiche, la costituzione di parte civile dei sig.ri Agliardi, Cividini, Vedovato, Bertolotto, Franceschetto e Jannone.

Nessuna delle parti civili ha chiesto la citazione di UBI Banca quale responsabile civile.

L'istruttoria dibattimentale è attualmente in corso e, per il momento, sono state calendarizzate udienze fino al dicembre 2019.

Si segnala che il 2 ottobre 2017 la Procura della Repubblica di Bergamo ha formalizzato la richiesta di archiviazione per le ipotesi di reato di truffa, inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari e reati tributari, originariamente elevate nei confronti (tra gli altri) di alcuni esponenti di UBI Leasing e ora invece non più contemplate nella richiesta di rinvio a giudizio. Sulla richiesta di archiviazione il Giudice per le Indagini Preliminari si è pronunciato con decreto di archiviazione del 4 gennaio 2018.

La Banca è certa e ribadisce che il dibattimento, entrando nel merito, dimostrerà l'infondatezza delle accuse rivolte all'ente e ai propri esponenti, ritenendo che non vi sia stato alcun ostacolo alla Vigilanza, alcun patto occulto, alcuna omissione informativa, alcuna influenza nel determinare la maggioranza assembleare. In caso di eventuale condanna di UBI Banca per gli illeciti contestati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, verrebbe applicata alla Banca una sanzione pecuniaria. Tale sanzione, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 2636 c.c., sarebbe compresa fra un minimo di 37.500 euro ed un massimo di 511.170 euro, mentre in relazione al reato di cui all'art. 2638 c.c. sarebbe compresa fra un minimo di 51.600 euro ed un massimo di 619.600 euro.

Per completezza si rileva che, a seguito del rinnovo, nell'assemblea dei soci del 12 aprile 2019, degli organi sociali di UBI Banca, dei 28 esponenti *pro tempore* del Gruppo UBI Banca complessivamente coinvolti nel procedimento, uno solo risulta attualmente in carica, con il ruolo di consigliere di amministrazione;

- nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 2 aprile 2016, è stato segnalato che il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, dopo la chiusura dell'esercizio - anche tenuto conto di articoli di stampa - alla disamina di questioni attinenti la posizione dell'allora Presidente del Consiglio di Gestione, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo da una società dal medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l'insussistenza di profili di illiceità, come pure di pregiudizi economici per UBI Banca. Non sono emersi profili di carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo di UBI Banca stessa. Tali violazioni formali sono state oggetto di segnalazioni di irregolarità alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), ed alla Consob, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.lgs 58/1998 (Testo Unico della Finanza), con comunicazioni in data 13 aprile 2016, successivamente integrate in date 8 agosto 2016 per violazioni formali della medesima fattispecie;
- con lettera del 30 aprile 2014 Consob comunicava ad UBI Banca l'avvio di una procedura ai sensi dell'art. 195 TUF in capo a taluni componenti del Consiglio di Sorveglianza - in carica dal 2009 al 30 aprile 2014 - segnalando una possibile violazione dell'art. 149 TUF in relazione ad aspetti concernenti l'informativa resa nell'ambito della Relazione sul Governo Societario. Nei termini previsti erano state inviate alla Consob le relative controdeduzioni alle quali avevano aderito tutti i Consiglieri di Sorveglianza destinatari del provvedimento. Nel 2015 l'Ufficio Sanzioni Amministrative di Consob ha quindi trasmesso agli esponenti aziendali coinvolti nel procedimento sanzionatorio ed all'Emittente, in qualità di responsabile in solido, la propria relazione contenente una proposta sanzionatoria motivata. Ad esito del procedimento, nel mese di ottobre 2015 Consob ha deciso l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie - in misura pari o percentualmente prossima al minimo edittale, pari a Euro 25.000 - per i soli membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell'anno 2009 o che abbiano assunto la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza in anni successivi, ma che fossero membri del Consiglio di Gestione sempre nell'anno 2009. Da parte di UBI Banca - quale obbligata in solido - e degli interessati sono stati presentati ricorsi avverso la decisione assunta da Consob. Con sentenza n. 879/2017 del 17 maggio 2017, pubblicata in data 19 giugno 2017, la Corte d'Appello di Brescia ha annullato il provvedimento sanzionatorio di Consob, accertando - sotto molteplici profili - l'insussistenza dell'elemento oggettivo della violazione. In data 14 novembre 2017 UBI Banca ha ricevuto la notifica dell'impugnazione da parte di Consob della sentenza n. 879/2017 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e si è costituita tempestivamente con controricorso.
- Per completezza si segnala - in relazione alla sentenza con cui la Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, in data 22 dicembre 2016 ha condannato Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi insieme ad altri (sentenza impugnata dalla Dott.ssa Bricchetto Arnaboldi in data 19 giugno 2017), al risarcimento del danno che il Comune di Milano avrebbe subito in passato per talune delibere assunte allorquando la stessa era Sindaco - che, con sentenza n. 33365 del 4-24 dicembre 2018 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte dei Conti, avendo ritenuto le Sezioni Unite della Corte che i vizi

denunciati non rientrano nell'ambito dei "motivi attinenti alla giurisdizione". Al riguardo il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, nelle rispettive adunanze del 15 e 22 gennaio 2019, hanno confermato il rapporto fiduciario con la Dott.ssa Bricchetto Arnaboldi, non rilevando sostanziali elementi di novità rispetto alle complessive considerazioni già espresse in occasione dell'esame della sentenza della Corte dei Conti.

In data 8 maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha esaminato la situazione nell'ambito del procedimento di "*Verifiche sui Requisiti di idoneità, anche collettiva, dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché verifica dell'insussistenza dell'incompatibilità di cui all'art. 36 L. 214/2011 (divieto di interlocking)*" e, sulla base della documentazione esaminata e ritenuta la completezza probatoria, ha valutato ed accertato per la dott.ssa Maria Letizia Bricchetto Arnaboldi Moratti la sussistenza dei requisiti di idoneità previsti per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

Per ulteriori informazioni si rinvia ai paragrafi "Accertamenti ispettivi e procedimenti" e "Informativa sul contenzioso" del Bilancio del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31.12.2018.

### **11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente**

Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione patrimoniale o finanziaria dell'Emittente, dalla chiusura dell'ultimo periodo per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie a livello consolidato (31 dicembre 2018).

## **12. CONTRATTI IMPORTANTI**

Al di fuori del normale svolgimento dell'attività, non è stato concluso alcun contratto importante che possa comportare per l'Emittente e il Gruppo un'obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere.

Per il Contratto di Acquisizione delle Nuove Banche (Banca Tirrenica, Banca Adriatica e Banca Teatina) si rinvia al paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione.

## **13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI**

### **13.1. Relazioni e pareri di esperti**

Il presente Documento di Registrazione non contiene alcuna relazione e/o parere rilasciati da un terzo ad eccezione delle relazioni di revisione della società di revisione che ha effettuato la revisione legale dei conti dei bilanci di esercizio e consolidati chiusi al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017. Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolo 11.

### **13.2. Informazioni provenienti da terzi**

Il presente Documento di Registrazione non contiene informazioni provenienti da terzi, fatta eccezione per alcuni indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema presenti - a titolo comparativo - nel Paragrafo 3.2, che sono stati riprodotti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia.

#### **14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO**

Dalla data di pubblicazione del Documento di Registrazione e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa divulgati dall'Emittente, nonché le altre informazioni e gli ulteriori documenti da mettersi, secondo le seguenti modalità, a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa applicabile, possono essere consultati presso la Sede Sociale della Banca, nonché, tranne l'atto costitutivo, in formato elettronico, sul sito *internet* dell'Emittente [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it):

- Atto costitutivo e Statuto dell'Emittente;
- fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati;
- fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente e consolidato del Gruppo UBI Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, assoggettato a revisione legale dei conti completa e relativi allegati;
- Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019.

I bilanci e lo Statuto sono inoltre reperibili sul sito web di Borsa Italiana: [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

L'Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria infrannuale, redatte successivamente alla data del presente Documento di Registrazione.

**Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività dell'Emittente.**